mario cinà

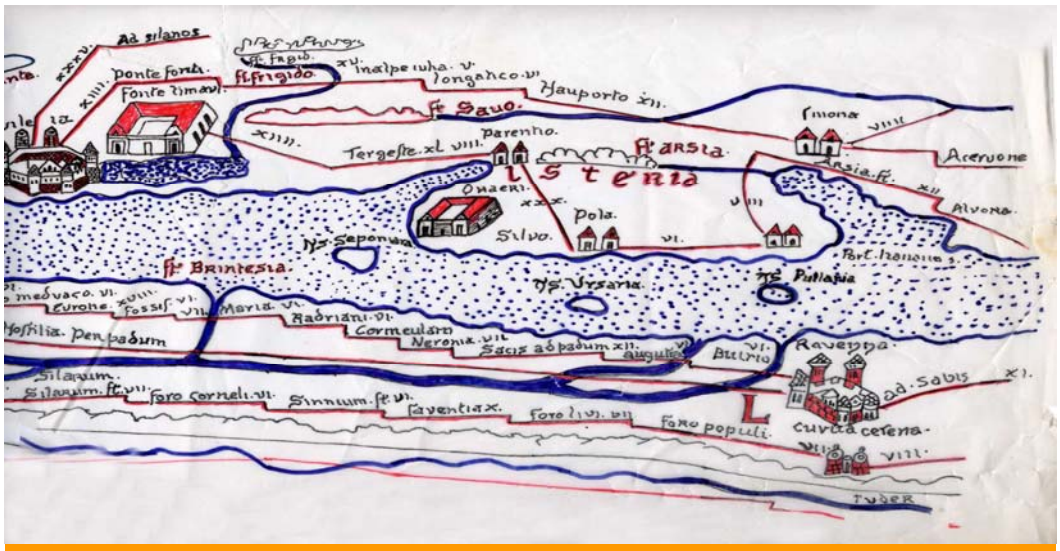

Gli accatastamenti dei
Fabbricati rurali
nella normativa e nella prassi catastale

Quanto qui rappresentato riflette soltanto l'opinione di chi scrive e non coinvolge in alcun modo, diretto o indiretto, l'Agenzia del Territorio in tutte le sue espressioni, centrali, regionali e locali.

Padova, dicembre 2008

Presentazione

Questa pubblicazione si rivolge al personale dell'Agenzia del Territorio, ai funzionari comunali e ai liberi professionisti perché raccoglie le più importanti norme legislative e amministrative di interesse comune che sono state emanate negli ultimi anni sui fabbricati rurali.

E' stata inserita anche una memoria, una sorta di piccolo compendio, che ricompone e riassume, si spera con un percorso logico e in modo organico, le varie disquisizioni ancora di attualità che hanno interessato questo genere di costruzioni tanto particolari nel panorama catastale.

In buona sostanza credo di mettere a disposizione di chi lo voglia usare uno strumento di lavoro, utile soprattutto perché nelle librerie, su questo argomento, c'è più niente che poco e anche molto pregevole dal momento che è "a gratis".

Quindi se troverete imprecisioni (e le troverete) siate comprensivi, accontentatevi e ... buon Natale a tutti.

mario cinà

Padova, dicembre 2008.

SEZIONE I

I REDDITI E LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

1.	I redditi fondiari	pag.	1
2.	Il reddito dominicale	»	2
3.	Variazioni del reddito dominicale	»	2
4.	Denuncia e decorrenza delle variazioni	»	3
5.	Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali	»	3
6.	Il reddito agrario	»	4
7.	L'imprenditore agricolo	»	5
8.	Il coltivatore diretto	»	6
9.	L'Albo degli imprenditori agricoli	»	6
10.	Impresa familiare - Codice civile - Art. 230-bis	»	7

SEZIONE II

LE COSTRUZIONI RURALI

11.	I fabbricati rurali abitativi e strumentali	pag.	9
12.	I fabbricati rurali nell'impianto del catasto	»	12
13.	Effetti del condono edilizio del 1985	»	14
14.	L'agriturismo	»	15
15.	Attività agrituristiche	»	16
16.	Locali per attività agrituristiche	»	16
17.	Limiti dell'attività agrituristica	»	16
18.	Attività assimilate	»	17

SEZIONE III

LE DATE DELL'ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

19.	Le contraddizioni nell'accatastamento dei fabbricati rurali	pag.	18
20.	La data del 1° luglio 2001	»	20
21.	La data del 2 luglio 2001 - Fabbricati abitativi e strumentali	»	22
22.	La data del 2 luglio 2001 - I fabbricati rurali strumentali	»	23

23. La data del 31 dicembre 2001 » 26
24. La data del 31 ottobre 2008 » 29
25. Casistica delle sanzioni » 35

SEZIONE IV

L'ATTESTAZIONE DELLA RURALITÀ DEI FABBRICATI

26. I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità pag. 36
27. Il Decreto n. 28 del 02.01.1998 » 37
28. La revisione dei criteri di accatastamento » 37
29. L'inventariazione e l'accertamento dei fabbricati rurali » 38
30. L'accertamento dei fabbricati rurali » 40
31. Le costruzioni strumentali » 42
32. L'agriturismo » 43
33. La categoria D/10 » 45

SEZIONE V

ADEMPIMENTI CATASTALI

34. Casistica su alcune fattispecie di denunce catastali pag. 48
35. Le serre » 50
36. L'iscrizione censuaria delle serre » 54

SEZIONE VI

LA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI

37. Il "caso d'uso" e la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano pag. 56
38. Il trasferimento di diritti dei fabbricati rurali » 58

APPENDICE

a) Elenco della normativa sul rinvio dei termini di scadenza delle denuncie catastali pag. 61
b) Le costruzioni rurali (Art. 9 D.L. 557/93 - art. 2 DPR 139/98 art. 1 L. 244/07) » 69

c) Le costruzioni rurali (art. 39 TUIR 917/1986) pag. 72
d) Le attività agricole (T.U.I.R. del 22/12/1986 n. 917 art. 32) » 73
e) Allegato 2 alla circolare n. 7-2007 » 74
f) Allegato 3 alla circolare n. 7-2007 » 77
g) Adempimenti catastali per i fabbricati rurali inseriti nella mappa n.c.t. » 80

_____

NORMATIVA

PRASSI

SEZIONE I

I REDDITI E LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

1. I redditi fondiari

A mente dell'art. 25 del Testo Unico 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), sono da considerarsi redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.

I redditi fondiari si distinguono in:

1. redditi dominicali dei terreni;

2. redditi agrari dei terreni;

3. redditi dei fabbricati.

Si ricorda che a decorrere dal 1 ° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari delle particelle catastali e delle unità immobiliari urbane (Legge 21.11.2000, n. 342, art. 74).

2. Il reddito dominicale

Secondo l'art. 27 del T.U. il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32.

Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito d'impresa.

A parere del fondatore del catasto italiano, il senatore Angelo Messedaglia, il reddito dominicale, di natura fondiaria, è il frutto della terra nel suo stato originario sommato a quello del capitale di miglioria stabilmente investito in esso quali le piantagioni, i fabbricati rurali, le strade, i fossi,...

Il reddito dominicale del fabbricato rurale è compreso nel reddito del terreno al quale è asservito.

Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della Legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia. (art. 28 T.U.).

3. Variazioni del reddito dominicale

Il reddito dominicale può variare in aumento o in diminuzione.

Comporta variazione in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.

Danno luogo a variazioni di reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito;

b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.

Tuttavia non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.

Le variazioni indicate danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agro logicamente equiparabili. (art. 29 T.U.).

4. Denuncia e decorrenza delle variazioni

Le variazioni del reddito dominicale devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; **se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.**

Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 e hanno effetto da tale anno.

Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata (art. 30 T.U.).

5. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30% di quello determinato a norma dei precedenti articoli.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto.

La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.

Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse. Il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti (art. 31 T.U.).

- Il beneficio della non tassazione del reddito dominicale non compete se il fondo è stato concesso in affitto (Comm. trib. I gr. di Treviso, decisione n. 301 del 16.9.1994).

- Soggetti legittimati a richiedere la delimitazione delle zone danneggiate sono i sindaci dei comuni interessati e non i singoli (Corte di Cassazione - Sez. trib. sentenza n. 11228 del 30.7.2002).

6. Reddito agrario

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Secondo il Messedaglia il reddito agrario, di natura mobiliare, è il frutto del capitale di esercizio investito nell'azienda e del lavoro.

Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa.(art. 32 T.U.).

7. Imprenditore agricolo

Secondo l'art. 2135 del Codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge.

Inizialmente l'imprenditore agricolo non aveva l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ma la L. 580/93 che ha istituito questo registro prevede che esso sia iscritto nella sezione speciale. Tale iscrizione costituisce certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

L'imprenditore agricolo esercita la coltivazione e la produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata.

Ai fini fiscali la figura dell'imprenditore agricolo è stata introdotta mediante il Decreto Legge del 03.10.2006 n. 262-art. 2 il quale al comma 37 recita:

All'articolo 9, comma 3, lettera a), del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agricole delle Camere di commercio dei soggetti utilizzatori, affinché possa essere invocata l' agevolazione fiscale, ha certamente ristretto i criteri per il riconoscimento della ruralità agli immobili ad uso abitativo.

8. Il Coltivatore Diretto

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214).

Il coltivatore diretto esercita l'attività di coltivazione della terra con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 1647 c.c.), rimanendo trascurabile l'entità di tale organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato.

9. L'Albo degli imprenditori agricoli

L'albo è diviso nella sezione prima e nella sezione seconda. Possono essere iscritti nella prima sezione coloro che svolgono l'attività agricola a titolo principale. Svolgono attività agricola a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, i datori di lavoro agricolo, i concedenti a mezzadria e/o colonia, che dedichino all'attività agricola non meno del 50% del tempo normale di lavoro e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50% del proprio reddito globale del lavoro. Per il calcolo del tempo normale si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per il Decreto legislativo n. 173 del 30.04.1998, art. 9 (Imprenditori agricoli) sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.

Secondo la Legge n. 102 del 05.02.1992, art. 2 (modificato dall'art. 9, L. n.122/2001):

1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

10. Impresa familiare - Codice civile - Art. 230-bis

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso

di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice (disp. att. c.c. 38).

In caso di divisione ereditaria (c.c. 713) o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

SEZIONE II

LE COSTRUZIONI RURALI

11. I fabbricati rurali abitativi e strumentali

Secondo l'art. 42 T.U. non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 32.

Tuttavia si ritiene che le costruzioni rurali siano meglio definite **dall'art. 9, commi 3, 3bis, 4, 5 e 6 del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557**, convertito dalla Legge 26/2/1994, n. 133 e successivamente modificato e integrato dall'art. 2 del D.P.R. 23/3/1998, n. 139, riguardante l'istituzione del catasto fabbricati.

- Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati a edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale **abitazione** dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunta nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10 mila metri quadrati a essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore a un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'Iva si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati a uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

- Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle **costruzioni strumentali** alle attività agricole di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

- Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari a uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.

Nel caso di utilizzo di più unità a uso abitativo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 mq per un abitante e di un vano catastale o, comunque, di 20 mq per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

- Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lett. a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita

autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Si ricorda inoltre che a mente della Legge 31/1/1994, n. 97 - art. 17, comma 3 le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla Legge 5/12/1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'art.39 T.U. 917/1986 e successive modificazioni.

Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano anche le società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs 99/04, come modificato dal D.Lgs 101/05; il fabbricato utilizzato ad uso abitativo dal socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale mantiene la qualifica di fabbricato rurale.

12. I fabbricati rurali nell'impianto del catasto

L'obbligo dell'accatastamento dei fabbricati rurali è nato con il catasto.

Infatti l'art. 15 Legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3° recita che saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'art. 8 della Legge 6 giugno 1877, n. 3684, e, cioè, le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sono inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

L'art. 114 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 - Modalità di presentazione e contenuto della denuncia di variazioni - specifica che:

La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del Podestà del comune o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La denunzia non può comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare:

a) il cognome, nome e paternità del denunziante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o amministrati.

b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;

c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;

d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;

e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia.

Peraltro (cfr. § 169, lettera c, Istruzione XIV – D.M. 1 marzo 1949), a proposito delle variazioni in diminuzione degli estimi, si specifica che **non concorrono all'estimo i terreni che vengono occupati da fabbricati rurali o da loro dipendenze, ……** e che **i cambiamenti nello stato e nei redditi (dei terreni) devono essere denunciati entro il 31 gennaio dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.**

In conclusione:

a) i fabbricati rurali sono compresi nel catasto;

b) l'inserimento di un fabbricato rurale è da considerarsi una variazione di reddito in diminuzione del terreno (diminuisce la superficie coltivabile);

c) le variazioni di reddito sono da denunciare in catasto.

Se la variazione interessa una porzione di particella si deve unire, alla denuncia, la dimostrazione grafica del frazionamento (art. 27 T.U.).

La dimostrazione grafica non è un tipo di frazionamento e non deve essere sottoscritta da un tecnico; ciò comporta che eventuali errori commessi nell'indicazione delle misure non sono sanzionabili.

Riassumendo

fin dall'impianto del catasto la denuncia dei fabbricati rurali, abitativi e strumentali, è stata parificata alla denuncia di variazione colturale e pertanto doveva essere presentata al nuovo catasto terreni, con Mod. 26 ed allegata dimostrazione grafica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui il fabbricato era da considerarsi usufruibile (questa regola, come vedremo più avanti, è rimasta valida fino al 1° luglio 2001 per i fabbricati rurali preesistenti all'11.03.1998).

13. Effetti del condono edilizio del 1985

La Circolare n. 15 del 29.07.1985, a proposito dei fabbricati condonabili, ribadisce che la richiesta di accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione va presentata mediante Mod. 26, con allegata …. una dimostrazione grafica della suddivisione delle aree coperte e scoperte - meglio su supporto trasparente, - rappresentante la configurazione catastale del terreno e la posizione dei fabbricati dei quali si richiede la ruralità. Nella Circolare **non è stata contemplata la denuncia al NCEU.**

In altri termini si riconfermano le disposizioni circa la variazione colturale di porzioni di particella (Mod. 26 più dimostrazione grafica).

Per quanto riguarda il cosiddetto "**nuovo condono edilizio 2003**", si riporta il testo delle Nota Territoriale prot. n. 59576/2005 con indicate le date degli accatastamenti.

Territoriale n. 59576 del 5 settembre 2005

Sanzioni catastali per tardiva presentazione delle denunce di variazione DOCFA interessate da condono edilizio.

La problematica relativa alle sanzioni catastali ha assunto una particolare rilevanza, sia in relazione alla quantificazione dei relativi importi, sia con riferimento alla riapertura dei termini per l'accatastamento e quindi per l'irrogazione delle sanzioni, in caso di inadempienza.

Per quanto concerne il primo aspetto, come noto, il comma 338 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha disposto l'aggiornamento degli importi minimo e massimo per mancata o tardiva presentazione di atto di aggiornamento DOCFA, rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.

Relativamente al secondo aspetto, invece, si rendono necessari alcuni chiarimenti, anche a seguito di quesiti fatti pervenire alla scrivente dagli Organi periferici.

Come noto, l'art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, riguardante "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", prevede la possibilità che venga rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere esistenti non conformi alla disciplina urbanistica.

Con il Decreto Legge 31 marzo 2004, n. 82, il termine per la presentazione della domanda di adesione al condono edilizio è stato oggetto di una prima proroga al ***31 luglio 2004****.*

Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della domanda, il comma 25 del citato articolo 32 ha inoltre ritenuto applicabili le disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, alle ***opere abusive che siano state ultimate entro il 31 marzo 2003.***

Successivamente, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, è stato emanato il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, con il quale sono stati prorogati i termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

Un'ulteriore proroga è stata stabilita dal Decreto Legge n. 282 del 29 novembre 2004, che, all'art. 10, sposta ulteriormente il termine per la presentazione della dichiarazione in catasto al ***31 ottobre 2005****.*

Pertanto risulta fissato a tale ultima data il termine per la presentazione della denuncia di accatastamento o di variazione delle unità immobiliari, oggetto di condono edilizio, ***edificate entro il termine del 2 ottobre 2003****.*

Da quanto sopra rappresentato consegue che, per le opere realizzate alla data del 2 ottobre 2003 ed oggetto di condono edilizio, non si applica alcuna sanzione fino al 31.10.2005, in caso di omessa dichiarazione Docfa e/o di mancata presentazione del tipo mappale.

Le sanzioni per le violazioni suddette potranno essere quindi irrogate solo a partire dal 1° novembre 2005, relativamente alle quali gli importi minimi e massimi di cui al cennato comma 338, come detto, rilevano solo in caso di mancata presentazione di nuovo accatastamento ovvero di denuncia di variazione.

14. L’agriturismo

L’agriturismo è disciplinato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96 che ha sostituito la Legge n. 730/1985.

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

15. Attività agrituristiche

Le attività agrituristiche consistono nel:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la Legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica é considerato reddito agricolo.

16. Locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

17. Limiti dell'attività agrituristica

Le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività

agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

L'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio e per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

18. Attività assimilate

Sono assimilate alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca.

SEZIONE III

LE DATE DI ACCATASTAMENTO DELLE COSTRUZIONI RURALI

19. Le contraddizioni nell'accatastamento dei fabbricati rurali

Sulle date di accatastamento dei fabbricati rurali che abbiano perduto o meno i requisiti di riconoscimento di ruralità e sull'individuazione delle costruzioni rurali da accatastare (costruzioni strumentali, abitative utilizzate dai conduttori del fondo e abitative utilizzate da altri soggetti) c'è stata una lunga serie di norme che si sono intrecciate in percorsi non sempre chiari se non contradditori e che a volte hanno dato luogo a pentimenti e conseguenti marce indietro normative.

Ne costituiscono un esempio il Decreto Legge del 27/04/1990 n. 90 - art. 1, comma 5 e la Legge del 30.12.1991 n. 413 - art. 70, comma 4.

Decreto Legge del 27.04.1990 n. 90 - art. 1

Comma 5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 *(ora art. 42)* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per

l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

Art. 39 comma a) del T.U.I.R.

a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

In sostanza tutti i fabbricati rurali abitativi, a prescindere dai soggetti utilizzatori, dovevano essere denunciati al nuovo catasto edilizio urbano tant'è che l'allora Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, ora Agenzia del Territorio, si adoperò per fornire le necessarie istruzioni operative ai propri Uffici periferici mediante la Circolare del 29.01.1991 n. 3.

Ma, a quanto pare, le proteste delle associazioni di categoria ebbero la meglio e così si pose rimedio all'accatastamento indistinto delle abitazioni, rurali o meno, mediante l'emanazione della Legge del 30.12.1991 n. 413.

Legge del 30.12.1991 n. 413 – art. 70

Comma 4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il **31 dicembre 1993**".

La legge chiarì dunque che l'accatastamento al nuovo catasto edilizio urbano doveva essere limitato alle abitazioni utilizzate da soggetti che non si dedicassero alla coltivazione dei fondi ed ovviamente la citata Direzione Generale emanò la Circolare dell' 11.03.1992 n. 4, avente ad oggetto proprio la Legge n. 413/91, che, in sintesi, dettava le Disposizioni circa il classamento delle u.i.u. mancanti dei requisiti di ruralità e si occupava di quelle che nel frattempo erano state denunciate al catasto urbano in applicazione della circolare n.3/91.

Per chiudere l'argomento si anticipa che la questione ora narrata è stata ripresa, come si vedrà più innanzi, con il comma 8, art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557.

20. la data del 1° luglio 2001

Come già anticipato al paragrafo 6 i criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali dei fabbricati rurali, **abitativi e strumentali**, sono stati puntualmente elencati nei commi 3 e 3bis dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23.03.1998 n. 139.

Comma 3: fabbricati abitativi

Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad **edilizia abitativa** devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito *(sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 – cfr. D. L. 262 art. 2, comma 37),* o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo,

determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Comma 3-bis: fabbricati strumentali

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle **costruzioni strumentali** alle attività agricole di cui all'articolo 29 (ora art. 32) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.".

Art. 32 TUIR 917/1986:

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali

Ebbene, secondo il comma 6 art. 1 del D.P.R. n. 139 del 23.03.1998, fino al **1° luglio 2001**, in deroga a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, le costruzioni rurali, definite tali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2 dello medesimo D.P.R. (si riferisce quindi sia a fabbricati abitativi e sia a fabbricati strumentali), non denunciate al catasto terreni alla data dell'**11 marzo 1998**, ma **preesistenti alla suddetta data**, si possono denunciare in Catasto (terreni) secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV^ (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con Decreto ministeriale 1 marzo 1949 che prevede l'utilizzazione del Mod. 26; come in precedenza evidenziato l'art. 27 del T.U. (cfr punto 2b) prevede che al mod. 26 si accompagni la dimostrazione grafica.

Si fa presente che la data dell'11 marzo 1998 indica l'entrata in vigore del Decreto n. 28 del 02.01.1998 (*Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.)*

Riassumendo

fino al **1° luglio 2001** i fabbricati rurali, abitativi e strumentali, **preesistenti** all'**11.03.1998**, si possono denunciare soltanto al NCT con Mod. 26 e dimostrazione grafica.

21. La data del 2 luglio 2001 - Fabbricati abitativi e strumentali

Il comma 1 dell'art. 1 del richiamato D.P.R. n. 139/1998 recita che per **l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti**, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2 (si riferisce quindi sia fabbricati abitativi e sia a fabbricati strumentali), ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 il quale, a proposito delle norme generali di conservazione, precisa che ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati (ancora da venire) si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249.

In altri termini dal **2 luglio 2001**

- i nuovi fabbricati rurali, abitativi e strumentali;
- i fabbricati rurali, abitativi e strumentali preesistenti al all'11.03.1998 ma non denunciati al catasto terreni entro il 1° luglio 2001;
- le variazioni di quelli, abitativi e strumentali, esistenti;
- i fabbricati rurali abitativi che perdono i requisiti soggettivi;
- i fabbricati rurali strumentali che perdono i requisiti oggettivi;

insomma tutte le costruzioni devono essere denunciate al catasto fabbricati (che attualmente è sempre il nuovo catasto edilizio urbano).

Tra le variazioni non è compreso il trasferimento di diritti che può quindi avvenire citando gli estremi catastali del catasto terreni.

Però se l'acquirente non possiede i requisiti soggettivi si deve preventivamente denunciare il fabbricato abitativo al catasto urbano mentre il fabbricato strumentale, se permangono i requisiti oggettivi, può rimanere al catasto terreni.

22. La data del 2 luglio 2001 - I fabbricati rurali strumentali

Secondo il comma 3-bis dell'art. 2 del suddetto D.P.R. deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle **costruzioni strumentali** all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché' ai fabbricati destinati all'agriturismo.

Si osservi come per le costruzioni strumentali non si faccia riferimento alle caratteristiche del soggetto titolare (a differenza dei fabbricati abitativi).

In merito alle costruzioni strumentali il Provvedimento direttoriale (dell'Agenzia del Territorio) del 09.02.2007 non entra nel merito delle caratteristiche soggettive e chiarisce, all'art. 1 paragrafo 3, che *Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557.*

Decreto Legge del 30/12/1993 n. 557 - art. 9 comma 3-bis.

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Quindi se un fabbricato rurale strumentale, denunciato al catasto terreni, muta le caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso ma rimane nell'ambito dell'art. 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993 ovvero dell'art. 32 del TUIR n. 917/1986, continua a rimanere tale e non deve essere denunciato al catasto urbano.

SINTESI LEGISLATIVA SUI FABBRICATI STRUMENTALI

Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 139 in vigore dal 01/01/2001

Art. 1 comma 1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall' **articolo 2**, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, (*abitative e strumentali*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. *(ossia a partire dal 2 luglio 2001 si denunciano al NCEU)*

…….

Art. 1 comma 6. Fino al **1° luglio 2001**, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio Decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con Decreto ministeriale 1° marzo l949.

articolo 2: Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali (in vigore dal 27/05/1998)

1. L'articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito:

" 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

……

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni **strumentali** alle attività agricole di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.**"**.

Riassumendo

Il D.P.R. n. 139/1998 è entrato in vigore il 27.05.1998 ma per il disposto dell' art. 1 comma 6 **l'accatastamento al NCEU** scatta dal **2 luglio 2001** e riguarda:

1. le nuove costruzioni, abitative e strumentali;
2. le costruzioni, abitative e strumentali, preesistenti all'11 marzo 1998 e non dichiarate al NCT entro il 1° luglio 2001;
3. le variazioni delle costruzioni, abitative e strumentali, già denunciate NCT;
4. le costruzioni abitative già censite al NCT, per le quali vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi per il riconoscimento della ruralità;
5. le costruzioni strumentali già censite al NCT, per le quali vengono meno i requisiti oggettivi per il riconoscimento della ruralità.

23. La data del 31 dicembre 2001

Si premette che le norme che seguono hanno subito nel tempo vari aggiornamenti e tuttavia, per una chiara e coerente disamina temporale delle loro connessioni, si è scelto di riportarne il testo valido al momento della prima emanazione.

- La data del **31 dicembre 2001** scaturisce a seguito di innumerevoli rinvii del termine fissato dall'art. 52 della Legge n. 47 del 17.03.1985; secondo tale articolo le **opere** ultimate entro la data di entrata in vigore (17.03.1985) della detta Legge **che non siano state iscritte al catasto** (ossia le nuove costruzioni), ovvero le **variazioni** non registrate, devono essere denunciate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge stessa.

Tuttavia, ad un certo punto del decorso, con il comma 8, art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557, vengono presi in considerazione anche i termini per le denunce catastali dei **fabbricati rurali abitativi e strumentali**.

Tornando all'art. 52 si osserva che si parla genericamente di **opere che non siano state iscritte al catasto**, di **variazioni** e di **catasto** (non si specifica il

catasto terreni o il catasto urbano e tantomeno se si tratta di costruzioni da ritenersi civili o rurali).

- Successivamente, rimanendo invariata le generalità della casistica prima indicata e richiamando sempre l'art. 52, il termine è stato rinviato

al **31.12.85** dall'art. 1, comma 2, D.L. 23.4.85 n. 146,

al **31.12.86** dall'art. 1, comma 4, D.L. 20.11.85 n. 656,

al **30.06.89** dall'art. 1, comma 3, D.L. 12.1.88 n. 2,

al **31.12.89** dall'art. 9, L. 10.2.89 n. 48,

- In seguito sia l'art. 12, L. 31.5.90 n. 128 e sia l'art. 3, comma 13, D.L. 30.12.91 n. 417, si sono riferiti sempre all'articolo 52 ma hanno abbandonato la genericità del riferimento al tipo di catasto. Le suddette norme precisano che trattasi della proroga, rispettivamente al **31.12.1991 ed al 31.12.92**, dei termini per la denuncia (delle nuove costruzioni) e delle variazioni non registrate al **catasto urbano**.

La Legge dunque o ha voluto escludere i fabbricati non inseriti nella mappa del catasto terreni(!), o parte dal presupposto che i fabbricati siano già inseriti nella mappa dello stesso catasto oppure, ipotesi più plausibile, ritiene scontato che l'iscrizione al catasto urbano debba essere preceduta, quando occorre, dall'iscrizione al catasto terreni. È da ritenere quindi che la Legge 128/1990 ed il D.L. 417/91 seguano la stessa scia delle norme precedenti.

- L'art. 1, comma 5 ter, D.L. 23.1.93 n. 16 si limita soltanto a richiamare l'art. 52, sposta la precedente data al **31.12.93** e non fa cenno ad alcun catasto.

- Il comma 8, art. 9, del D.L. 30.12.1993 n. 557 proroga **due** termini, entrambi al **31.12.1995.**

Un termine fa riferimento al consueto art. 52 della Legge 47/85, ed alle sue successive modificazioni, ovvero alla denuncia delle nuove costruzioni e delle variazioni non registrate al catasto urbano (precedute, come prima osservato, delle denuncia al catasto terreni).

L'altro termine si collega all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del Decreto-Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, (**fabbricati rurali abitativi**) e poi precisa che il termine del 31.12.1995 si applica anche ai fabbricati destinati ad uso diverso

da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3 (dello stesso articolo 1).

La prima parte del comma è inerente dunque ai **fabbricati rurali abitativi** destinati ad abitazioni di persone**,** persone che hanno perso i requisiti soggettivi di ruralità indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del TUIR n. 917/1986, e successive modificazioni (*Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:*

a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempreché le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;)

La seconda parte si riferisce invece ai **fabbricati rurali strumentali.**

Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 30.12.1993 n. 557, nella versione in vigore dal 30.12.1993 al 26.05.1998, (*Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni: .....)* non fa distinzione tra fabbricati rurali abitativi e strumentali e quindi per questi ultimi valgono le stesse condizioni dei primi.

Però con la versione in vigore dal 27.05.1998 si introdusse la distinzione e con l'introduzione del comma 3bis la strumentalità venne separata dalle condizioni soggettive. Dunque si impone come vincolo al riconoscimento, ai fini fiscali, del carattere rurale del fabbricato che esso sia strumentale a quelle attività agricole elencate nell'art. 32 del TUIR n. 917/1986.

- Il comma 6, art. 1, del D. L. 28.06.1995 n. 250 **esclude dalla proroga i fabbricati rurali strumentali** di cui al secondo periodo del comma 8, art. 9, del D. L. n. 557/1993 ma sposta al **31.12.1996** l'accatastamento dei **fabbricati rurali abitativi** che non posseggono più i requisiti soggettivi.

Oltre al citato comma 8 viene inoltre richiamato il comma 9 dello stesso D. L. che è inerente le **variazioni** nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità. Anche le sopraddette variazioni devono essere denunciate in catasto entro il **31.12.1996** purché le costruzioni oggetto delle variazioni siano state condonate quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla Legge n. 47/1985.

- L'art. 3 della Legge del 23.12.1996 n. 662 differisce al **31.12.1997** il termine già previsto al 31.12.1996 dai commi 8, primo periodo, e 9 dell' articolo 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

- Il termine del 31.12.1997 è spostato al **31.12.1998** dalla Legge del 27.12.1997 n. 449, art. 14, comma 13.

- Il termine del 31.12.1998 è spostato al **31.12.1999** dalla Legge del 23.12.1998 n. 448, art. 6, comma 4.

- Il termine del 31.12.1999 è spostato al **31.12.2000** dalla Legge del 23.12.1999 n. 488, art. 7, comma 5.

- Per finire, il comma 4, art. 64, della Legge del 23.12.2000 n. 388, stabilisce che il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei **fabbricati già rurali**, è ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2001**.

In conclusione il termine del **31 dicembre 2001** interessa:

a) i fabbricati governati dall'art. 52 della Legge 47/1985;

b) i fabbricati abitativi rurali che hanno perso i requisiti soggettivi.

(Si ricorda che, al 31 dicembre 2001, tra i requisiti soggettivi non rientra ancora la qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese, soggetto introdotto dall'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e come da Decreto Legge del 03.10.2006 n. 262 - art. 2).

Per i **fabbricati strumentali** l'ultimo termine per l'accatastamento, come si è visto, è stato il **31.12.1995.**

Si vuole comunque sottolineare che all'attualità (dicembre 2008) le eventuali denunce catastali non potrebbero essere sottoposte a sanzioni per effetto della decadenza quinquennale di cui all'art.20, del d.l.vo n. 472/1997.

24. La data del 31 ottobre 2008

Il Decreto Legge del 03.10.2006, n. 262, art. 4, commi 6 e 7, articolo successivamente soppresso e sostituito dall'art. 2, commi 37 e 38, della Legge del 24.11.2006, n. 286 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria

e finanziaria", ha introdotto, al comma 6, la figura dell'**imprenditore agricolo**.

Più precisamente il comma 6 recitava:

All'articolo 9, comma 3, lettera a), del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: "sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580".

Il comma 7, invece disponeva che:

*I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del **30 giugno 2007**. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.*

La norma è dunque specifica per le caratteristiche soggettive legate alla persona che riveste o meno il titolo di imprenditore agricolo e non ad altre fattispecie, soggettive e/o oggettive.

L'art. 1 - Allegato – della Legge n. 286/2006, in vigore dal 29.11.2006, conferma la data del **30.06.2007** che rimane inalterata fino al 17 agosto 2007.

Successivamente il Decreto Legge del 02.07.2007, n. 81, art. 15, comma 3quater, modificativo del D. L. n. 262/2006, in vigore dal 18 agosto 2007 al 28.02.2008, ha decretato la proroga del termine al **30.11.2007**.

Recita infatti che *All'articolo 2, comma 38, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il **30 novembre 2007**".*

In seguito il D.L. del 31.12.2007, n. 248 art. 26-bis, sempre modificativo del D. L. n. 262/2006 ed in vigore dal 01.03.2008 ha stabilito l'ulteriore proroga al **31.10.2008**.

Il sopracitato articolo riporta appunto che *All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con*

modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: ***"31 ottobre 2008";.***

Per inciso si vuole evidenziare che i termini di cui al comma 36 *(... Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro* ***sette mesi*** *dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti...*) interessano esclusivamente i **tempi di surroga dell'Agenzia** nei confronti degli interessati che non provvedono alle denunce catastali.

Chiarisce infatti l'art. 2, paragrafo 3, del Provvedimento Direttoriale (dell'Agenzia del Territorio) del 09.02.2007 che *In mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.*

Art. 2, comma 36, del Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262

L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata

presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. ***Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico***

dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. *Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.*

S C A D E N Z I E R E

Scadenza accatastamento al **NCEU**/**NCT***	Tipologia fabbricato rurale	Requisiti	Causale
31.12.1995 D.L. 557/93, art. 1, c. 3 versione in vigore dal 30.12.1993 al 26.05.1998	strumentali	oggettivi	Perdita requisiti oggettivi di cui al TUIR 917/86 art. 32 e al D.L. 557/93, art. 9 c. 3bis
01.07.2001* D.P.R. 139/98, art. 1, c. 6	abitativi strumentali	soggettivi oggettivi	Termine ultimo per la denuncia al **NCT*** dei F.R. preesistenti all'11.03.1998
02.07.2001 D.P.R. 139/98, art. 1, c. 1	abitativi strumentali	soggettivi oggettivi	- nuove costruzioni abitative e strumentali; - costruzioni abitative e strumentali preesistenti all'11 marzo 1998 e non dichiarate al NCT entro il 1° luglio 2001; - variazioni costruzioni abitative e strumentali denunciate NCT; - costruzioni abitative censite al NCT, per le quali vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi di ruralità; - costruzioni strumentali censite al NCT, per le quali vengono meno i requisiti oggettivi di ruralità. (*tra i requisiti soggettivi è esclusa la figura dell' **imprenditore agricolo***)
31.12.2001 L. 388/00, art. 64, c. 4	abitativi	soggettivi	Perdita requisiti soggettivi di cui al D.L. 557/93, art. 9, c. 3
31.10.2008 D.L. 248/07, art. 26-bis	abitativi	soggettivi	Perdita requisiti di **imprenditore agricolo** di cui al D.L. 262/06, art. 2, c. 37

A parte la scadenza del 31.10.2008 il superamento di tutti gli altri termini è ormai in regime di decadenza quinquennale e quindi le odierne denuncie catastali non sarebbero sanzionabili.

Le sanzioni scattano invece per le denuncie presentate oltre i trenta giorni dal 31.10.2008.

Articolo 34-quinques, comma 2,del Decreto Legge 10 febbraio 2006, n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 9 Marzo 2006, n 80.

Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Decreto Legislativo del 18.12.1997 n. 472 - art. 20 - Decadenza e prescrizione.

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il ***31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione*** *o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.*

Legge del 30/12/2004 n. 311 comma 338 (Finanziaria 2006)

Gli importi minimo e massimo della ***sanzione amministrativa*** *prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31 del regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31 del medesimo regio Decreto-Legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli*

*articoli 20 e 28 del citato Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro **258** e a euro **2.066**.*

I sopraccitati articoli 20 e 28 si riferiscono alla mancata dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle relative variazioni ed alla mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta.

25. Casistica delle sanzioni

Nel caso di denuncia catastale di fabbricato rurale abitativo che ha perso i requisiti soggettivi di ruralità a causa della cancellazione del titolo di imprenditore agricolo del titolare si possono presentare le seguenti fattispecie.

- Denuncia catastale entro il 31 ottobre 2008:

si accatasta mediante le procedure Pregeo e Docfa senza incorrere in sanzioni;

- Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008:

sono dovute le sanzioni;

- Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008 ma entro 90 giorni dall'evento:

il denunciante può avvalersi del "ravvedimento operoso" e versare contestualmente alla cassa € 32,25 (1/8 di 258) + interessi (cfr. art. 13, comma 1a, d.l.vo n. 472/1997);

- Denuncia catastale dopo il 31 ottobre 2008 in una data compresa tra il 90° giorno ma entro 1 anno dall'evento:

il denunciante potrebbe avvalersi del "ravvedimento operoso" e versare contestualmente alla cassa € 51,60 (1/5 di 258)+ interessi (cfr. art. 13, co. 1b, d.l.vo n. 472/1997).

Se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l'Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro + interessi;

Se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica si può versare 1/4 dell'importo fissato + interessi (è la c.d. definizione agevolata, (cfr. art. 16, co. 3, d.l.vo n. 472/1997).

SEZIONE IV

L'ATTESTAZIONE DI RURALITA' DEI FABBRICATI

26. I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità

I criteri sul riconoscimento dei requisiti di ruralità delle costruzioni previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con le loro successive integrazioni e modificazioni, sono assunti a base sia dall'Agenzia del Territorio, ai fini del corretto censimento in catasto degli immobili, sia dall'Agenzia delle Entrate e dai Comuni per l'applicazione delle imposte di rispettiva competenza.

Sulla materia appaiono altresì rilevanti altre disposizioni come il D.P.R. del 23 marzo 1998 n. 139 per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale D.P.R. rimanda al Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 con il quale sono state disciplinate le modalità per il censimento delle costruzioni rurali o di quelle per le quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità.

27. Il Decreto n. 28 del 02.01.1998

Il Decreto del 02.01.1998 n. 28 reca le norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale. L'art. 1 enuncia che il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale e che il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare mentre l'art. 2 specifica che l'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.

Per inciso l'art. 27, che regola la conservazione del catasto dei fabbricati, chiarisce che fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26 (ad oggi vige ancora il nuovo catasto edilizio urbano), per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni. In altri termini i trasferimenti di diritti dei fabbricati rurali possono riportare gli identificativi catastali del catasto terreni non essendo necessaria la preventiva denuncia al NCEU. Tale denuncia preventiva si rende però necessaria per i fabbricati abitativi qualora l'acquirente non abbia i requisiti di imprenditore agricolo e, come tale, iscritto all'albo delle imprese.

28. La Revisione dei criteri di accatastamento

La Legge del 23.12.1996 n. 662, art. 3, comma 156, ha disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, l'emanazione di più regolamenti finalizzati alla revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa doveva essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa e che si sarebbe dovuto altresì provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica.

Uno di questi regolamenti è il D.P.R. del 23.03.1998 n. 139 intitolato, appunto, *Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

L'art. 1 dispone l'accatastamento al catasto urbano delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, da considerarsi rurali, ed anche

delle costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità.

Inoltre ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione, ossia non viene loro annullata o sospesa la rendita catastale, qualora vengano riconosciute rurali. Con ciò, il legislatore ha stabilito la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).

E' specificato ancora che le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria e, per ultimo viene chiarito che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

29. L'inventariazione e l'accertamento dei fabbricati rurali

Sulla diversificazione dei momenti della denuncia catastale (momento inventariale) e del riconoscimento delle caratteristiche di ruralità dei fabbricati (momento fiscale) sono intervenuti, in ultimo, il Dipartimento del Territorio, ora Agenzia, e l'Agenzia delle Entrate rispettivamente con la circolare n. 96 del 9 aprile 1998 e con la Risoluzione n. 111E del 22 maggio 2007.

Secondo la circolare n. 96/1998 "*Nell'ottica perseguita dal D.P.R.* (139/1998) *di attuazione dell'art. 3, comma 156, della Legge n. 662/96 di separazione tra il profilo catastale (inventariale) e quello fiscale (accertamento), la trattazione delle denunce di fabbricati rurali (con mod. 26) giacenti può essere limitata all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari del catasto terreni. Di contro,* ***non risulta più necessaria*** *- salvo i casi in cui l'accertamento sia oggetto di verifica straordinaria richiesta dalla parte -* ***la preventiva valutazione dei requisiti per il riconoscimento della ruralità****, in quanto l'aggiornamento è finalizzato al trasferimento delle relative informazioni al catasto dei fabbricati.*

Per la circolare l'immissione in atti dei mod. 26 giacenti (denuncia dei fabbricati rurali) ossia l'aggiornamento dei data base cartografico e censuario,

deve avvenire a prescindere della valutazione preventiva dei requisiti di ruralità (vedasi anche la conclusione del paragrafo).

Sui requisiti la circolare evidenzia che "*La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici del territorio assicureranno in ogni caso le ordinarie consulenze di carattere istituzionale, limitatamente ai requisiti oggettivi dei beni immobili.*"

Sul riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi la Risoluzione n. 111E/2007 ricorda intanto le caratteristiche elencate nel D.P.R. n. 139/1998 e sottolinea *"che al fine di poter riconoscere come rurale un fabbricato è necessario che sussistano* ***congiuntamente*** *tutte le seguenti condizioni:*

1) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in agricoltura;

2) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di attività di alpeggio in zone di montagna;

3) il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;

4) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;

5) il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969."

Avuto dunque riguardo alla separazione tra la disciplina catastale e quella fiscale, si deve concludere che il riconoscimento della ruralità deriva dal verificarsi di tutte le condizioni sopra elencate.

Per cui quando la circolare n. 96/1998 demanda agli uffici preposti all'accertamento la valutazione delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni deve intendersi che tale valutazione avvenga in fase di eventuale autonomo controllo dei redditi imputabili ai predetti fabbricati e non preventivamente né a seguito di istanza di parte.

In definitiva la ditta che presenta la denuncia catastale dovrà valutare la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla norma per qualificare rurale il proprio fabbricato e, in caso affermativo, applicherà il regime fiscale di competenza.

30. L'accertamento dei fabbricati rurali

La circolare n. 7 del 15.06.2007 dell'Agenzia del Territorio fornisce precise prescrizioni sulle attività degli Uffici distinguendo:

- fabbricati abitativi dichiarati per la prima volta in catasto urbano;
- fabbricati che ancora permangono iscritti al catasto terreni;
- fabbricati strumentali alle attività agricole;
- fabbricati dedicati all'attività agrituristica.

- Nel caso delle **abitazioni** l'Ufficio avrà cura di esaminare le dichiarazioni aventi per oggetto le unità immobiliari dichiarate per la **prima volta** al catasto edilizio urbano e verificherà l'attribuzione della categoria catastale del "gruppo A" più appropriata alla tipologia edilizia specifica e relativa classe di redditività;

- Nel caso di **costruzioni già censite al catasto dei terreni** come "fabbricato rurale" o "porzione di fabbricato rurale" verificherà la persistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la permanenza in tale stato di accatastamento;

- Nel caso di **fabbricati strumentali** censiti in categoria **D/10** l'Ufficio analizzerà se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all'attività dell'impresa agricola o possano essere invece correlate ad attività di tipo industriale o commerciale.

- Nel caso di **fabbricati strumentali all'attività agrituristica,** come disciplinata ai sensi dell'art. 2 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 96, l'Ufficio vaglierà i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l'attività di agriturismo

Per i fabbricati che ancora permangono iscritti al catasto terreni i requisiti, come da norma, sono:

"a) *Possesso*: deve essere esercitato dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/93, o da: familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Per gli affittuari, il possesso dell'immobile va documentato mediante apposito atto registrato mentre per coloro che possiedono il fabbricato sulla base di un altro titolo idoneo, quale ad esempio il comodato, occorre verificare se sussistono le condizioni per un eventuale esonero dall'obbligo della registrazione del contratto. Nel caso richiamato del comodato valgono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2001/22642 del 6 febbraio 2001 per cui i contratti verbali di comodato non sono soggetti all'obbligo della registrazione tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.

b) *Utilizzazione*: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone montane (sono considerati comuni montani quelli individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994 n. 97;

c) *Superficie Poderale*: superficie minima mq. 10.000 ridotta a mq. 3.000 qualora sul terreno vengano praticate colture specializzate in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno insista in zone montane.

d) *Reddito*: il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani

detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di abitazione utilizzata da soggetto titolare di trattamento pensionistico da attività lavorativa in agricoltura e di terreni affittati ad un terzo, la sussistenza del requisito va verificata in capo all'affittuario.

e) *Tipologia:* l'abitazione non deve essere censita in categoria A/1 o A/8 né presentare caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, ancorché censita in altre categorie del "gruppo A";

f) *Ubicazione*: l'abitazione deve essere ubicata nello stesso comune od in altro confinante con quello dove sono situati i terreni;

g) *Ampiezza*: vanno rispettati i limiti di consistenza dell'abitazione definiti all'art. 9, comma 5 del citato D.L. n. 557/93 nel caso di stesso nucleo familiare occupante più abitazioni, relativamente alle abitazioni diverse dalla prima;

i) *Iscrizione*: al Registro delle imprese del soggetto conduttore l'azienda (coltivatore diretto, affittuario o altro,) che occupi una abitazione.

Tale iscrizione non è richiesta per i familiari conviventi a loro carico, i titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura, i lavoratori agricoli subordinati e coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali".

La stessa circolare prevede l'utilizzazione di un apposito modulo (vedi Appendice 04) da valere come *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l'aggiornamento delle scritture catastali per fabbricati rurali abitativi (art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)* attraverso la quale il soggetto interessato dichiara di possedere i previsti requisiti soggettivi.

Queste dichiarazioni saranno sottoposte al controllo dell'Agenzia.

31. Le costruzioni strumentali

Le **costruzioni strumentali** all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole" (art. 1, comma 5, D.P.R. n. 139/98).

Altre costruzioni strumentali, per le loro caratteristiche costruttive, possono essere censite nelle categorie ordinarie (ad es. nel gruppo C).

L'Ufficio dovrà verificare:

a) se le costruzioni insistono sui terreni agricoli costituenti l'azienda;

b) se le caratteristiche tipologico-funzionali dei fabbricati siano compatibili con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito

L'attività degli Uffici sarà quindi finalizzata, sostanzialmente, a verificare che negli immobili da accertare vengano esercitate le suddette attività. Se la risposta è positiva, e se non è possibile censire gli immobili nelle categorie ordinarie, si censirà in categoria D/10.

Nel caso contrario, ovvero qualora la funzione di trasformazione e/o quella di commercializzazione riguardi prodotti agricoli in quantità non ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo (50% della produzione), il classamento deve essere effettuato nelle categorie D/7 o D/8.

32. L'agriturismo

L'attività di agriturismo è subordinata all'art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi:

– l'esistenza di un'azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;

– l'espletamento di un'attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all'azienda suddetta;

– la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell'agriturismo;

– la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.

Per quanto attiene l'utilizzazione di locali per attività agrituristiche l'art. 3, comma 1, dispone che "*Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.*".

Conseguentemente gli immobili da classare in D/10, in funzione dell'attività agrituristica, sono:

- immobili propriamente strumentali all'attività agricola come i locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo;

- immobili ricompresi all'interno dell'azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell'ambito dell'attività agrituristica.

In funzione dell'attività agrituristica i controlli che gli Uffici periferici eseguiranno per l'accertamento dei requisiti necessari per il censimento degli immobili in parola in categoria D/10 dovranno riguardare:

• la verifica del rapporto di connessione e complementarità fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame "che devono comunque rimanere prevalenti", deve essere eseguito in funzione a quanto stabilito nella legge quadro n. 96/06 e nelle Leggi Regionali di recepimento;

• i pasti e le bevande forniti agli ospiti devono essere costituiti "prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona";

• i locali e gli ambienti dedicati all'ospitalità devono essere situati all'interno dell'azienda agricola;

• i limiti stabiliti dall'ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.

Sono altresì compatibili con l'attività agrituristica la destinazione residenziale censita nel gruppo A (escluse le categorie A1 o A8 e le abitazioni che hanno caratteristiche di lusso), in presenza di unità immobiliare utilizzata anche quale abitazione dell'imprenditore, e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.

Il rispetto dei limiti suddetti può essere accertato previa dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante che attesti la circostanza.

Deve altresì essere esibita copia della autorizzazione del competente Organo amministrativo locale attestante il rispetto dei limiti o che, indirettamente, riconosca il carattere di attività agrituristica. Anche questo ultimo requisito può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Su dette dichiarazioni, gli Uffici provinciali del territorio esplicheranno i controlli di rito.

33. La categoria D/10

Il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 32 riconosce la ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali per le attività agricole, di cui all'art. 42 di seguito richiamato.

Sulla qualifica di imprenditore agricolo e sulla strumentalità all'attività agricola sono intervenuti l'art. 1, comma 1 e comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e l'art. 2135 c.c..

Inoltre, secondo l'art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/1998 nella categoria D/10 devono essere classate "*le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, ……, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite*".

Due sono quindi le condizioni imposte dalla disposizione:

- la strumentalità;
- la presenza di caratteristiche tali da non consentire senza radicali trasformazioni una destinazione diversa da quella per la quale l'immobile fu originariamente costruito.

Bisogna quindi distinguere se, ordinariamente, le attività svolte in tali immobili siano connesse all'attività dell'impresa agricola o se invece siano riconducibili ad attività di tipo industriale o commerciale.

Deve allora valutarsi se gli immobili siano strumentali "per destinazione" alle attività agricole, ossia se siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa da parte del possessore nelle attività menzionate dall'art. 32 (già 29) del T.U.I.R..

Tuttavia sia l'art. 32 e sia l'art. 42 del T.U.I.R. hanno complicato l'indagine degli uffici perché fanno riferimento anche ad attività agricole volte alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ancorché non svolte sul terreno.

Conseguentemente l'unica verifica da eseguire è la compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali dei fabbricati con l'effettiva produzione del fondo al quale sono asserviti ovvero dovrà essere accertato che negli immobili vengano esercitate prevalentemente le attività di cui all'art. 32 del TUIR, con riferimento ad una percentuale di prodotti provenienti dal fondo a cui sono asserviti i fabbricati (o meglio le unità immobiliari) superiore al 50%.

Pertanto se tale circostanza è verificata gli immobili devono essere considerati, in linea oggettiva, strumentali all'attività agricola esercitata sul fondo e pertanto saranno censiti in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole). Nel caso contrario, il classamento deve essere effettuato in categoria D/7 o in categoria D/8, in funzione della prevalenza della trasformazione industriale dei prodotti agricoli o della prevalenza della commercializzazione dei suddetti.

Da ciò consegue che se vengono meno i requisiti oggettivi come prima rilevati la parte dovrà procedere alla denuncia di variazione per attribuire la categoria D/7 o D/8 e quindi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui *"Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali… "*. Si ribadisce che sono gli uffici tributari che devono applicare le agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi, a loro richiesta, gli Uffici provinciali forniranno la consulenza tecnica per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.

Dal momento che il legislatore ha distinto il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e il profilo fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto) discende che sono iscritti nel catasto edilizio urbano costruzioni (abitazioni ed annessi agricoli) con rendita attribuita similmente a tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati.

In conclusione le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola potranno essere censite o come unità abitative (in una delle pertinenti categorie del gruppo A) oppure come unità destinate ad attività produttive agricole, nella citata categoria D/10, sempreché le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. Rimane inteso che nel caso di ordinarietà delle caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite nelle categorie ordinarie più consone (C/2, C/3, C/6, C/7, ecc.).

Riassumendo

Il legislatore ha voluto distinguere il momento della denuncia catastale, intesa come inventariazione del bene, dal momento del riconoscimento o meno dei requisiti di ruralità ossia dell'accertamento fiscale.

Da ciò discende che dall'11 marzo 1998, data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2/1/1998, n. 28, risultano iscritti nel catasto edilizio urbano abitazioni censite nel gruppo A ed annessi agricoli censiti nel gruppo C oppure in D/10 con rendita attribuita, similmente alle altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI.

Compito degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio è fornire la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti a richiesta degli uffici tributari ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola.

Per gli Uffici fiscali, l'accertamento concerne invece sempre la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità al fine di assoggettare o meno a tassazione il relativo reddito di fabbricati, comunque, iscritto in catasto.

SEZIONE V

ADEMPIMENTI CATASTALI

34. Casistica su alcune fattispecie di denunce catastali

Su alcuni casi di denunce catastali è intervenuta la Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare con la nota prot. n. 18159 del 6 marzo 2008.

Le fattispecie trattate, e qui commentate, sono:

1- Fabbricato non in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità, esattamente descritto al Catasto Edilizio Urbano ma non risultante in cartografia.

Il titolare dei diritti reali non è tenuto alla presentazione dei tipo mappale al Catasto Terreni, qualora il fabbricato sia ante 04.11.1969. Si ricorda infatti che a partire da tale data è entrata in vigore la Legge 1° ottobre 1969, n. 679 la quale prescrive, con l'art. 8, l'obbligo alla parte di presentare il tipo mappale a decorrere dal 4 novembre 1969.

E' allora ovvio che per i fabbricati iscritti in C.E.U. dopo la suddetta data (se la Legge è entrata in vigore il 4.11.1969 si dovrebbe conteggiare anche tale giorno) e più in generale per ogni fabbricato urbano è possibile richiedere alla parte la presentazione dei tipo mappale di aggiornamento. In caso di inadempienza è applicabile la specifica sanzione qualora non sia intervenuta la prescrizione ordinaria (quinquennale).

2- Fabbricato in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità non risultante in cartografia né nell'archivio censuario del CT.

Il titolare dei diritti reali è tenuto alla presentazione degli atti di aggiornamento catastali (tipo mappale al Catasto Terreni e docfa al Catasto Fabbricati).

3- Fabbricato presente nell'archivio censuario (del CT) prima dell'11.03.1998 ma non in cartografia.

Trattandosi di fabbricati acquisiti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2.1.1998 n. 28, nulla è possibile richiedere alla parte atteso che il rilievo dei fabbricato era competenza del catasto.

Infatti il D.M. 139/1998, art. 1 comma 6, indica che i fabbricati rurali preesistenti all'11.03.1998 (data di entrata in vigore del D.M. 28/1998) potevano essere accatastati al catasto terreni (fino al 01.07.2001); ebbene, se il fabbricato è presente nel censuario significa che a suo tempo è stato presentato il Mod. 26 (debitamente registrato) mentre l'allegata, e dovuta, dimostrazione grafica è stata ignorata e tantomeno verificata in campagna; come sarebbe possibile chiedere ora il tipo mappale?

4- Fabbricato iscritto in CT come fabbricato rurale e presente nelle mappe con la sua configurazione attuale (ovvero non ha subito ampliamenti o altre modifiche), non adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente), ma di tipo accessorio/strumentale alle attività agricole, il cui titolare non sia in possesso dei requisiti soggettivi di ruralità.

La parte non è tenuta ad alcun adempimento. Infatti il fabbricato strumentale soggiace soltanto alla perdita requisiti oggettivi di cui al TUIR 917/86 art. 32 e al D.L. 557/93, art. 9 c. 3bis mentre non è sottoposto ai vincoli dei requisiti soggettivi.

Per le eventuali richieste di chiarimenti inoltrate dall'Ufficio del Territorio la parte potrà rilasciare una specifica dichiarazione barrando nel modello dì segnalazione di anomalia (all'elenco di fabbricati ex rurali pubblicato) la casistica: *"la tipologia di immobile non richiede accatastamento al Catasto Edilizio Urbano in quanto l'immobile non è adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente) ma è di tipo strumentale alle attività agricole, con destinazione d'uso a ……."*.

35. Le serre

Le serre sono state oggetto di interventi legislativi e dei conseguenti provvedimenti delle Strutture pubbliche preposte alla applicazione dei dettati normativi. Si riporta di seguito una serie di norme e di prassi amministrativa inerente l'argomento.

- Decreto del 02/01/1998 n. 28

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

art. 3 - Immobili oggetto di censimento.

Comma 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

- Circolare del 15/05/1997 n. 137/E

15.8 Produzione agricola con **serre**

D.:Nel caso di produzioni agricole in **serre**, come deve essere calcolata la superficie di produzione ai fini della determinazione catastale del reddito?

R.: Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. B), del TUIR sono considerate agricole le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insite.

Pertanto, dalla letterale formulazione della norma deve desumersi che per verificare la condizione posta dalla legge occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione (ripiani o bancali) e non già quella coperta dalla struttura.

- Circolare del 05/08/1999 n. 175/E

1. PREMESSA

. . . . . .

La coltivazione delle specie vegetali può avvenire all'aria aperta e/o in serra.

Esistono varie tipologie di **serre**, ognuna caratterizzata dall'impiego di tecnologia più o meno sofisticata. Le tipologie colturali, in sintesi, possono essere le seguenti:

-serra tradizionale;

-con bancali mobili che consente di aumentare la superficie coltivabile;

-con schermi termici che riducono il consumo energetico per riscaldamento del 30%;

-con irrigazione automatica a flusso e riflusso che permette di abbattere il costo della manodopera del 50%.

1.2 Inquadramento fiscale

In via generale la coltivazione nel proprio fondo di piante e fiori - a vivaio o in serra - e la relativa vendita generano redditi di impresa da determinarsi, però, secondo i criteri catastali. In sostanza, non rileva il reddito determinato come differenza tra ricavi e costi, ma deve essere dichiarato unicamente il reddito agrario e dominicale, determinato sulla base delle risultanze catastali.

La Circolare 137/E del 15 maggio 1997 ha precisato che la produzione in **serre** di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili - anche se provvisorie - rientra tra le attività agricole determinabili catastalmente se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. Se ne desume che per verificare la condizione necessaria per la tassazione agevolata occorre confrontare la superficie delle strutture fisse o mobili con quella del suolo sopra il quale le strutture stesse sono poste.

Altre due condizioni devono ricorrere per fruire della tassazione forfettizzata:

-la prima riguarda il quantitativo dei prodotti venduti che deve essere ottenuto per almeno la metà dal terreno coltivato (art. 32, co. 2, lett. c, del T.U.I.R.);

-la seconda concerne la condizione soggettiva di imprenditore agricolo individuale; infatti l'esercizio di tale attività in forma societaria si considera in ogni caso effettuata in regime ordinario d'impresa. Qualora l'impresa esegua un'opera di manipolazione e di trasformazione, occorrerà inoltre verificare se tale attività rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura. A tale proposito può essere utile ricordare quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3283 del 26 ottobre 72), secondo la quale il criterio distintivo tra impresa agricola e commerciale non è quello dimensionale, ma quello della connessione, ossia dell'integrazione e della sostanziale complementarietà delle attività di trasformazione o alienazione rispetto all'attività agricola tipica. Qualora, invece, l'attività connessa con quella propriamente agricola assuma sviluppo e dimensioni tali che la rendono principale rispetto a quella agricola

tipica, l'impresa perde quest'ultimo carattere ed assume nella sua globalità quello commerciale o industriale.

- Circolare del 14/03/1992 n. 5/T- Estratto - (la Circolare è di fatto abolita)

Oggetto: Revisione generale della qualificazione della classificazione e del classamento del N.C.E.U.

Serre

Normalmente rientrano nell'ambito dell'attività agricola e come tali sono censite nel catasto terreni.

Nel caso in cui la loro funzione sia solo di stoccaggio di piante e fiori anche se in stato vegetativo, andranno censite nella categoria D/8 in quanto è preminente l'attività commerciale.

- Risoluzione del 03/02/1989 prot. 2309/E

Oggetto: Irpef. Costruzioni rurali. Art. 39 dpr 597 del 1973. Modifica alla lett. D) apportata dal d.p.r. 917/86. Ha natura esplicativa e non innovativa.

Codesta Direzione Generale ha chiesto di conoscere se la modifica apportata dal D.P.R. 917/86 alla lettera d) dell'art. 39 del D.P.R. n. 597/73, mediante la introduzione della locuzione "alla protezione delle piante", abbia o meno carattere innovativo.

Al riguardo si osserva che la relazione ministeriale illustrativa dell'art. 39, che accompagna il Testo Unico n. 917 del 22 dicembre 1986, recita:

"Nella lettera d) sono state inserite le parole "protezione delle piante" per chiarire che anche le **serre** rientrano tra le costruzioni non produttive di reddito di fabbricati".

Dal tenore letterale della richiamata nota ministeriale emerge, pertanto, che la modifica in questione ha natura prettamente esplicativa e non innovativa.

- Risoluzione del 31/03/1987 prot. 460080/E – Estratto -

Ad esempio: non possono usufruire del predetto beneficio fiscale le **serre**, che sono costruzioni in cui i prodotti agricoli non vengono manipolati, trasformati o conservati, bensì coltivati.

- Risoluzione del 16/07/1982 prot. 2761

Oggetto: Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni "**Serre a terra**".

Codesta Intendenza ha fatto presente di aver ricevuto, per le decisioni di competenza a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 638/72, molti ricorsi prodotti contro avvisi di accertamento relativi alla tassa di cui all'oggetto notificati dal Comune di ..... a ditte che coltivano fiori e piante in **serre** di vario tipo.

In tali ricorsi, riferisce codesta Intendenza, viene eccepito, nella maggior parte dei casi, che la coltivazione in **serre** costituisce un'attività prettamente agricola e che, peraltro, le **serre** non possono essere ricondotte sotto la sfera di applicazione dell'art. 269 del T.U.F.L., non avendo le caratteristiche di "locali" nel senso voluto dalla citata norma.

Tratterebbesi, infatti, delle cosiddette "**serre a terra**", e cioè di superfici di terreno coltivate a fiori e pianti, delimitate da strutture mobili costituite da centinature trasportabili ricoperte da tende di plastica che vengono rimosse all'inizio dell'estate.

Aggiunge codesta Intendenza che, mentre non nutre dubbi o perplessità circa l'assoggettabilità al tributo delle **serre** costituite da strutture "fisse",

ritiene, per quanto riguarda le "**serre a terra**" nel senso anziesposto, che le argomentazioni dei ricorrenti siano meritevoli di essere accolte.

Ciò posto, codesta ripetuta Intendenza ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero al riguardo.

A tal fine devesi premettere che a norma del combinato disposto degli artt. 269 e 270 del Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Va, altresì precisato che, ai fini dell'assoggettamento al tributo in argomento, secondo il costante orientamento di questo Ministero, deve considerarsi "locale" qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo chiusa verso l'esterno.

Evidentemente le "**serre a terra**" così come descritte da codesto Ufficio non hanno le caratteristiche per essere considerate "locali" nel senso anzidetto.

Pertanto, questo Ministero ritiene, concordando perfettamente con codesta Intendenza, che le ripetute "**serre a terra**" non possono essere assoggettate alla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.

36. L'iscrizione censuaria

Sull'iscrizione censuaria delle serre è sorto un apparente contrasto tra il Decreto Legge del 27.04.1990 n. 90 - art. 1, comma 4 e comma 4 bis ed il Testo Unico del 22.12.1986 n. 917 art. 42.

Sostanzialmente il D.L. 90 afferma che in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale il reddito dominicale (e agrario) delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia mentre il Testo Unico recita che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione.

Si tenga altresì presente che l'art. 3 del Decreto n. 28 del 02.01.1998, con il comma 3, riafferma che a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale.

Invece l'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito dalla legge 26/2/1994, n. 133 e successivamente modificato e integrato dall'art. 2 del dpr 23/3/1998, n. 139 asserisce che deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla **protezione** delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all' agriturismo.

Il concetto è stato ribadito dall'art. 3 del Decreto n. 28 del 02.01.1998 che, con il comma 3, riafferma che a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale

Ebbene una norma sembra dire che alle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura occorre assegnare un reddito mentre altre norme affermano il contrario ovvero che alle strutture destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine,

degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, bisogna riconoscere il carattere di costruzioni rurali che, come tali, sono prive di reddito.

Sulla questione ha fatto chiarezza la Circolare del 09.09.1993 n. 3 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali avente per oggetto le denunce di accatastamento dei manufatti adibiti a serre.

Per la Circolare trattasi di due fattispecie economico-produttive distinte in relazione agli specifici usi cui i manufatti in argomento possono risultare destinati.

A. Si applica il D.L. 90/90 per ogni forma di coltivazione praticata in serra, gestita nell'esercizio di un normale ciclo agrario con specifiche tecniche di allevamento, al fine di migliorare l'ordinaria potenzialità produttiva del terreno.

Le costruzioni di cui si tratta sono quindi speciali apparecchiature di riparo e/o riscaldamento adatte a particolari colture il cui reddito viene parificato con quella coltura di maggior reddito presente nella provincia.

B. Viceversa la qualità di fabbricato rurale è attribuibile ai locali o comunque alle strutture adibite alla mera "**protezione**" di piante allo stato vegetativo.

SEZIONE VI

LA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI

37. Il “caso d’uso” e la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano

L’11 marzo 1998 è entrato in vigore il Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 avente per titolo *“Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.”*

La costituzione del catasto dei fabbricati era stata anticipata con il Decreto Legge del 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni con la Legge del 26.02.1994 n. 133. Infatti secondo l’art. 9 *“Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati".*

La costituzione del catasto dei fabbricati ha avuto l’obiettivo di realizzare un inventario completo delle costruzioni presenti sul territorio nazionale integrando il "catasto edilizio urbano" con i fabbricati rurali.

Per la formazione di tale catasto tuttavia il legislatore non ha voluto commettere l’errore compiuto nel 1985 in occasione delle Legge n. 47/1985 (condono edilizio) per effetto della quale gli allora Uffici Tecnici Erariale

collassarono a causa dello spropositato numero di accatastamenti e della conseguente creazione di uno smisurato arretrato.

Per questi motivi è stato deciso di seguire una “linea morbida” e di spezzare in due momenti il censimento completo degli immobili.

Una prima fase è stata posta a carico dell’Agenzia che d’ufficio trasferirebbe i fabbricati rurali dal catasto terreni al catasto fabbricati (se ne parla appunto dal 1998 ma a tutt’ora niente è stato fatto).

Una seconda fase è stata demandata alle parti interessate ma soltanto in “caso d’uso” il che avrebbe consentito il raggiungimento dell’obiettivo finale in tempi lunghi.

L’art. 9 del Decreto n. 28/1998 tratta delle mutazioni soggettive ed oggettive delle unità immobiliari iscritte d'ufficio.

Al comma 1 precisa che in caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di **una unità immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati** ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando è necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalità previste dal presente capo, per tutte le unità derivate.

Al comma 2 si specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unità immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

Si osservi come il comma 1 faccia riferimento alle unità immobiliari iscritte d'ufficio al catasto dei fabbricati, cosa che deve ancora avvenire e tuttavia, come già evidenziato in precedenza, il Decreto del Presidente della Repubblica del 23.03.1998 n. 139, art. 1, precisa che *“Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28”* (il quale sottolinea che in tali casi si applichi la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249.)

Per quanto attiene alle demolizioni, che si possono considerare un caso particolare delle variazioni, la Nota prot. n. 14063 del 22 febbraio 2005, a proposito della variazione cartografica per demolizione di fabbricati afferma

che *“Per la semplice richiesta di variazione per demolizione di fabbricato nulla è stato innovato, pertanto tale richiesta non deve essere corredata da alcuna proposta di aggiornamento. E' appena il caso di evidenziare che per particelle di catasto terreni, la richiesta di variazione cartografica per demolizione deve essere formulata attraverso la presentazione di un modello 26; in questo caso la registrazione nel sistema informatico avverrà avendo cura di inserire l'annotazione "particella variata internamente per demolizione di fabbricato". Qualora la richiesta di variazione cartografica per demolizione riguardi invece, un fabbricato già presente a partita 1 o l'area di sedime dello stesso debba passare dal catasto dei terreni al catasto dei fabbricati, la richiesta di variazione cartografica per demolizione, deve avvenire attraverso la presentazione di un "tipo mappale".”*

Riassumendo

Le variazioni dei fabbricati rurali inscritti al nuovo catasto terreni devono essere denunciate al nuovo catasto edilizio urbano attraverso le consuete procedure Docfa.

38. Il trasferimento di diritti dei fabbricati rurali

Il comma 2 dell’art. 9 del Decreto n. 28/1998 prescrive che la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano è dovuta per la volturazione di unità immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

Ma anche qui si tratta di immobili iscritti al catasto dei fabbricati la cui costituzione, come si è detto, è ancora da venire

Tuttavia, nel merito del comma 2, l’art. 27 (Conservazione del catasto dei fabbricati) afferma che *“Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.”*

In buona sostanza i trasferimenti di diritti (compravendita – donazioni – successioni) dei fabbricati iscritti come rurali al nuovo catasto terreni si compiono con i dati catastali del catasto terreni e non è necessario denunciare le costruzioni al nuovo catasto edilizio urbano atteso che il catasto dei fabbricati deve essere ancora realizzato.

Riassumendo

Ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 27 (del D.M. 28/1998), le disposizioni portate dall'art. 9, comma 2, dello stesso decreto - concernenti gli adempimenti tecnici propedeutici alla volturazione di costruzioni rurali, censiti al catasto dei terreni, conseguenti ad atti traslativi ovvero costitutivi di diritti reali - si applicano solo a partire dalla data di completamento della costituzione d'ufficio del catasto dei fabbricati (art. 28, c. 4).

Nell'eventualità che il nuovo soggetto acquirente non possedesse i requisiti per il riconoscimento della ruralità si rende necessario che gli adempimenti relativi alla denuncia catastale con la procedura Docfa **precedano** la stipula dell'atto notarile o la presentazione della denuncia di successione.

APPENDICE

1. Elenco della normativa sul rinvio dei termini di scadenza delle denuncie catastali.

2. Le costruzioni rurali (Art. 9 D.L. 557/93 - art. 2 DPR 139/98 art. 1 L. 244/07)

3. Le costruzioni rurali (art. 39 TUIR 917/1986)

4. Le attività agricole (T.U.I.R. del 22/12/1986 n. 917 art. 32)

5. Allegato 2 alla circolare n. 7-2007

6. Allegato 3 alla circolare n. 7-2007

7. Adempimenti catastali per i fabbricati rurali inseriti nella mappa n.c.t.

Elenco della normativa sul rinvio dei termini di scadenza delle denuncie catastali

01. Legge n. 47 del 17.03.1985, art. 52

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie - Iscrizioni al catasto.

Testo: in vigore dal 17/03/1985 al 21/11/1985

Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge *(17.03.1985)* che non siano state iscritte al **catasto**, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui al precedente comma è dovuto il diritto fisso di lire 250.000.

02. Decreto Legge del 23.04.1985 n. 146 - art. 1

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere abusive - Termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Comma 2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al **catasto**, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui **all'articolo 52** della legge medesima, è prorogato al **31 dicembre 1985.**

03. Decreto Legge del 20.11.1985 n. 656 - art. 1

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Comma 4. Il termine per la denuncia al **catasto** di cui **all'articolo 52,** secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 28 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al **31 dicembre 1986**.

04. Decreto Legge del 12.01.1988 n. 2 - art. 1

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n.47, concernente nuove riforme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive - Termini per il condono.

Comma 3. Il termine per la denunzia al **catasto**, di cui **all'articolo 52**, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al **30 giugno 1989**. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

05. Legge del 10.02.1989 n. 48 - art. 9

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative - Proroga termine di denuncia per le iscrizioni al catasto e per le variazioni non registrate.

Comma 1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al **catasto ovvero** per le variazioni non registrate, di cui **all'articolo 52** della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è prorogato al **31 dicembre 1989** con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.

06. Legge del 31.05.1990 n. 128 - art. 12

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative - Denuncia per l'iscrizione al catasto urbano: proroga termini.

Comma 1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al **catasto urbano** ovvero per le variazioni non registrate, di cui **all'articolo 52** della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al **31 dicembre 1991**, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

07. Decreto Legge del 30.12.1991 n. 417-art. 3

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori e altre disposizioni tributarie urgenti - Contributi a favore dei concessionari.

Comma 13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al **catasto urbano** ovvero per le variazioni non registrate, di cui **all'articolo 52** della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al **31 dicembre 1992**; si applicano le procedure richiamate nel predetto art. 12.

08. Decreto Legge del 23.01.1993 n. 16 - art. 1

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonché altre disposizioni tributarie.

Disposizioni in materia di imposta sul reddito dei fabbricati e di trasferimento degli stessi, nonché modifiche al D.L. n.333 del 1992.

Comma 5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma **dell'articolo 52** della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al **31 dicembre 1993**.

09. Decreto Legge del 30.12.1993 n. 557-art. 9

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 - Istituzione del catasto fabbricati.

Comma 8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui **all'articolo 52**, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al **31 dicembre 1995**. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

10. Decreto Legge del 30.12.1993 n. 557-art. 9

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 - Istituzione del catasto fabbricati.

Comma 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all' attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito; (*sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580," come da Decreto Legge del 03.10.2006 n. 262 - art. 2)*

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

11. Decreto Legge del 28.06.1995 n. 250 - art. 1

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria - Proroga di termini e disposizioni conseguenti.

Comma 6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è prorogato al **31 dicembre 1996.**

12. Legge del 23.12.1996 n. 662 - art. 3

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Comma 156, ultimo c.v. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al **31 dicembre 1997.**

13. Legge del 27.12.1997 n. 449 - art. 14

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - Disposizioni fiscali varie.

Comma 13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali.

Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più **i requisiti di ruralità**, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al **31 dicembre 1998**.

14. Legge del 23.12.1998 n. 448 - art. 6

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Comma 4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al **31 dicembre 1999**.

15. Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 139 – art. 1

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Comma 1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti *(all'11.03.1998),* rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

Comma 6. Fino al **1 luglio 2001**, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall' articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data **dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data**, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV^ (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo l949.

16. Legge del 23.12.1999 n. 488 - art. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile.

Comma 5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei **fabbricati già rurali** già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2000.**

17. Legge del 23.12.2000 n. 388 - art. 64

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.

Comma 4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall' articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in

catasto dei **fabbricati già rurali**, è ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2001.**

18. Decreto Legge del 03.10.2006 n. 262-art. 2

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Comma 37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile è asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di **imprenditore agricolo**, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".

Comma 38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il **30 novembre 2007** fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1 gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

Per chi non è più imprenditore agricolo Si ricorda infine che sono stati ristretti i criteri per il riconoscimento della **ruralità degli immobili ad uso abitativo** (art. 2, comma 37 del D.L. n. 262/03.10.2006), introducendo l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agricole delle Camere di Commercio, per i soggetti utilizzatori di tali immobili ai fini di poter usufruire dell'agevolazione fiscale su di essi. Solo gli imprenditori agricoli che siano proprietari o titolari di altro diritto di proprietà o reale sul terreno o siano affittuari del fondo o conducono il terreno ad altro titolo potranno pertanto usufruire dell'agevolazione.

19. Decreto Legge del 31.12.2007 n. 248 - art. 26 - bis

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento Catastale

in vigore dal 01.03.2008

1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e

successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".

(scatta l'azione di surroga da parte dell'Agenzia)

2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "**30 novembre 2007**" sono sostituite dalle seguenti:

"**31 ottobre 2008**";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".

3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

LE COSTRUZIONI RURALI

(Art. 9 D.L. 557/93 - art. 2 DPR 139/98 art. 1 L. 244/07)

IL POSSESSO:

1. soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2. affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3. familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4. soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5. soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
6. soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

IL TERRENO:

1. superficie non inferiore a 10.000 mq. e censito con reddito agrario;
2. superficie non inferiore a 3.000 mq. con colture specializzate in serra o funghicoltura o altra coltura intensiva o sito in comune montano.

I FABBRICATI:

1. Abitativi: utilizzati da:
proprietario, affittuario, familiari, coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali, pensionati agricoli, soci/amministratori di società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento;
Nel caso di utilizzo congiunto da parte di più soggetti i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno dei medesimi.

(il proprietario, l'affittuario, il socio/amministratore devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29.12.1993, n. 5)

NON possono essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (Abitazione signorile) ed A/8 (Abitazioni in ville), ovvero le caratteristiche di lusso.

2. Strumentali all'attività agricola: utilizzati come:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli;
i) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

LA CONSISTENZA

Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più abitazioni i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso di utilizzo di più abitazioni da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo.

L'UBICAZIONE

si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

IL VOLUME D'AFFARI

deve risultare superiore alla metà reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

se il terreno è ubicato in comune montano il volume di affari deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

LE COSTRUZIONI RURALI

(art. 39 TUIR 917/1986)

1. devono appartenere al possessore o all'affittuario dei terreni a cui servono

2. devono essere destinate:

a) all'abitazione delle persone addette:

- alla coltivazione della terra,
- alla silvicoltura,
- alla custodia dei fondi;

b) a ricovero di animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) alla custodia di macchine e scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

LE ATTIVITÀ AGRICOLE

(T.U.I.R. del 22/12/1986 n. 917 art. 32)

1. attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

2. allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

3. attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile dirette, alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali

Allegato 2 alla circolare n. 7-2007

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l'aggiornamento delle scritture catastali per fabbricati rurali abitativi

(art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto/la sottoscritta_____

nato/a a _____il_____

residente a _____Via/Loc_____

codice fiscale_____ Iscritto alla Camera di Commercio

di_____n._____ titolare di P.Iva n. _____

in regime speciale di esonero **SI_□ NO □**

□ nella qualità di proprietario

□ o di altro titolo idoneo (specificare ad es. affitto, comodato etc.) _____

estremi dell'atto_____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili sotto elencati sono da considerarsi costruzioni strumentali all'attività agricola, e precisamente trattasi di:

□ **Casa di abitazione utilizzata dal proprietario, dall'usufruttuario, dal comodatario o da titolare di altro diritto reale**

Identificativi catastale:

Comune_____foglio_____part._____._____ _____

Sussiste la condizione reddituale (rapporto tra volume d'affari e reddito complessivo del soggetto che occupa l'abitazione) **SI_□ NO □**

Iscrizione alla Camera di Commercio **SI_□ NO □**

Insiste sul fondo cui l'immobile è asservito **SI_□ NO □**

Insiste su comune vicinorio a quello in cui è sito il fondo **SI_□ NO □**

Identificativi catastale del fondo:
Comune_____ foglio_____ part._____ _____ _____
Comune_____ foglio_____ part._____ _____ _____
Comune_____ foglio_____ part._____ _____ _____

□ **Altre case di abitazione utilizzate da altri componenti lo stesso nucleo familiare- Rispetta il limite di 5 vani catastali o 80 m2 ed 1 vano catastale o 20 m² per ogni abitante oltre il primo** **SI_□ No □**

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricati utilizzati come abitazione dal dipendente dell'azienda agricola a tempo indeterminato, ovvero, a tempo determinato per un numero di giornate superiori a 100**

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricato di abitazione utilizzato dal pensionato**

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricati inagibili o inabitabili**

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricati agibili non utilizzati**

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Caratteristiche tipologiche delle abitazioni sopra dichiarate**

Tutte le abitazioni soddisfano i seguenti requisiti *:

A/1 (Abitazione di tipo signorile) **No** □

A/8 (Abitazione in villa) **No** □

Abitazione di lusso (D.M. Lavori pubbl. 02.08.1969 adottato ai sensi della L. 408/49) **No** □

……

……

Data_____ Firma_____

* Nel caso in cui solo alcune unità immobiliari siano di categoria A1, A8 o abbiano caratteristiche di lusso, nel campo libero riportare l'identificativo catastale delle unità.

N.B. Se presentata presso l'Ufficio provinciale deve essere accertata l'identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se inviata per posta deve essere allegata anche la fotocopia del documento d'identità del soggetto dichiarante.

Allegato 3 alla circolare n. 7-2007

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l'aggiornamento delle scritture catastali per fabbricati agricoli strumentali

(art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto/la sottoscritta_____

nato/a a _____il_____

residente a_____Via/Loc_____

codice fiscale_____

nella qualità di proprietario

o di altro titolo idoneo (specificare ad es. affitto, comodato etc.) _____

estremi dell'atto_____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili sotto elencati sono da considerarsi costruzioni strumentali all'attività agricola, e precisamente trattasi di:

□ **Costruzione strumentale alla coltivazione del terreno**

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ **Costruzione strumentale alla silvicoltura**

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ **Costruzione strumentale all'attività di allevamento**

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ **Costruzione strumentale alla produzione di vegetali**

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ **Costruzione strumentale alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile**.

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ **Fabbricato non è più utilizzato come abitazione ma è strumentale all'esercizio dell'attività agricola – ricovero attrezzi, macchine, scorte, derrate agricole etc.;**

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricato di abitazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività agrituristica autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)**

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricato diverso dalle abitazioni utilizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)**

Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Comune_____foglio_____part._____sub_____

Data_____ Firma_____

N.B. Se presentata presso l'Ufficio provinciale deve essere accertata l'identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se inviata per posta deve essere allegata anche la fotocopia del documento d'identità del soggetto dichiarante

ADEMPIMENTI CATASTALI PER I FABBRICATI RURALI

INSERITI NELLA MAPPA N.C.T.

Casistica	Azione	Fonte normativa
F.R. in N.C.	Denuncia docfa	D.P.R. n. 139/1998, art. 1
F.R. in VAR	Denuncia Docfa	D.P.R. n. 139/1998, art. 1
F.R. in VAR - demolizione	Mod 26	Nota n.14063 del 22.02.2005
F.R. in VAR – demolizione e trasferimento dell'area al N.C.E.U.	Mod. 3/SPC + T.M. + Docfa	Nota n.14063 del 22.02.2005
F.R. che perde i requisiti	Denuncia docfa	D.P.R. n. 139/1998, art. 1
F.R. trasferito a soggetto privo di requisiti	Precede denuncia Docfa	D.P.R. n. 139/1998, art. 1
F.R. trasferito a soggetto con requisiti	Non è necessaria la denuncia docfa	Decreto n. 28/1998, art. 27

La prassi

agenzia del Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Coordinamento e Verifiche Catastali

Roma, - 6 MAR. 2008
Prot. n° 18259
Allegati
Rif. nota del
Prot. n°

All'Ufficio Provinciale di
CUNEO
(Rif. Nota prot. 1727 del 31.1.2008)
E p.c.
Alla Direzione Regionale per il Piemonte
Area Supporto e Coordinamento Operativo
TORINO

Oggetto: Elenchi fabbricati art. 2 comma 36 D.L. 262/06, convertito in Legge n. 286/06 – Quesiti.

In merito ai quesiti formulati da codesto Ufficio al fine di dare una risposta precisa ed esauriente alle questioni sollevate dai tecnici esterni, dalle associazioni di categoria o dai semplici cittadini, sull'esatta interpretazione delle norme in materia, si rappresenta quanto segue:

a) Nell'ipotesi di fabbricato non in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità, esattamente descritto al Catasto Edilizio Urbano ma non risultante in cartografia, il titolare dei diritti reali non è tenuto alla presentazione del tipo mappale al Catasto Terreni, qualora il fabbricato sia ante 04/11/1969. Per i fabbricati iscritti in C.E.U. dopo la suddetta data e più in generale per ogni fabbricato urbano è possibile richiedere alla parte la presentazione del tipo mappale di aggiornamento. In caso di inadempienza è applicabile la specifica sanzione qualora non sia intervenuta la prescrizione ordinaria (quinquennale).

b) Nell'ipotesi di fabbricato in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità non risultante in cartografia nè nell'archivio censuario del CT, il titolare dei diritti reali è tenuto alla presentazione degli atti di aggiornamento catastali (tipo mappale al Catasto Terreni e docfa al Catasto Fabbricati). Nel caso di fabbricati presenti nell'archivio censuario ma non in cartografia, trattandosi di fabbricati acquisiti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/1/98 n.28, nulla

è possibile richiedere alla parte atteso che il rilievo del fabbricato era competenza del catasto.

c) Nell'ipotesi di immobile iscritto in CT come fabbricato rurale e presente nelle mappe con la sua configurazione attuale, non adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente), ma di tipo accessorio/strumentale alle attività agricole, il cui titolare non sia in possesso dei requisiti soggettivi di ruralità, la parte non è tenuta ad alcun adempimento. A tale fine rilascerà una specifica dichiarazione barrando nel modello di segnalazione di anomalia(all'elenco di fabbricati ex rurali pubblicato) la casistica: *"la tipologia di immobile non richiede accatastamento al Catasto Edilizio Urbano in quanto l'immobile non è adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente) ma è di tipo strumentale alle attività agricole, con destinazione d'uso a……."*.

Per quanto concerne il recupero in mappa delle geometrie dei fabbricati per i quali la parte non è tenuta alla presentazione del tipo mappale si evidenzia che è stata emanata la procedura operativa n. 120 del 28/02/2008 che disciplina fra l'altro anche questa specifica attività.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Carlo Cannafoglia)

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N.350/E

Roma, 29 novembre 2007

OGGETTO: Imprenditore agricolo professionale - Requisiti per l'applicazione dei benefici previsti in favore dei coltivatori diretti

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina è stato chiesto di sapere se i requisiti necessari per godere di dette agevolazioni differiscono a seconda che il richiedente rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero di coltivatore diretto.

Al riguardo, si fa presente che la figura dello IAP è stata introdotta dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che è IAP "*…colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro…*".

Il successivo comma 4 della medesima disposizione normativa, stabilisce, altresì, che "*All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto*".

L'articolo 2, del D.Lgs. n. 99 del 2004, al comma 4, prevede che "*Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di*

imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. …”.

Lo stesso articolo 2, al comma 4-*bis*, recita che “*Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalle società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. …”.*

In definitiva, condizione richiesta per l’applicazione dei benefici in parola è che la persona fisica, in possesso della qualifica IAP, sia iscritta nella gestione previdenziale e assistenziale e, per le società, che almeno uno dei soci – per le società di persone – ovvero un amministratore – per le società di capitali o cooperative – siano in possesso della qualifica di IAP e siano iscritti nella gestione previdenziale.

Atteso ciò, si chiede di sapere se si possa pervenire alla conclusione che al fine dell’accesso alle agevolazioni di cui in parola sia sufficiente essere iscritti alla sola gestione previdenziale e assistenziale degli IAP, così come stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. n. 99 del 2004 sopra citate, ovvero se unitamente a tale requisito sia richiesta la sussistenza delle ulteriori condizioni, soggettive ed oggettive, di cui all’articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che prevede agevolazioni, anche di carattere fiscale, per i coltivatori diretti.

Ciò premesso, al fine di riconoscere allo IAP le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette, le stesse previste a favore delle persone fisiche coltivatori diretti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (c.d. agevolazioni piccola proprietà contadina), occorre, in aggiunta all’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale propria degli IAP, anche la sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che risultino

compatibili con tale qualifica, come, ad esempio, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici superiori a un ettaro e la mancata coltivazione o alienazione nel quinquennio successivo all'acquisto.

Si precisa che sono incompatibili, invece, con la qualifica di IAP, i requisiti soggettivi propri del coltivatore diretto e l'idoneità del fondo acquistato alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dallo stesso articolo 2 della legge n. 604 del 1954.

Le conclusioni a cui si è pervenuti derivano da una interpretazione logico-sistematica della norma che, nell'estendere allo IAP l'agevolazione riconosciuta al coltivatore diretto, deve ritenersi ne abbia richiamato anche i relativi presupposti, la cui ricorrenza dà giustificazione e senso logico alla equiparazione delle due figure di operatori agricoli.

Non sarebbe giustificabile, invero, una diversità di trattamento tra il coltivatore diretto e lo IAP in relazione alla medesima agevolazione.

Occorre, infine, evidenziare che, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "*...la perdita dei requisiti (...) nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni...*", ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale comporta una specifica (ed ulteriore) causa di decadenza dall'agevolazione in esame. Si tratta, evidentemente, dei requisiti soggettivi propri dello IAP, di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, tra i quali rientra l'iscrizione nella gestione previdenziale della categoria di appartenenza.

Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 05/07/2007 n. 158

Oggetto:
Istanza di interpello - Qualificazione come reddito agrario del reddito derivante dalla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo - Art. 32 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare ai redditi derivanti dalla commercializzazione, da parte di un produttore agricolo, di "funghi sott'olio" e di "pasta al fungo", ottenuti affidando in lavorazione i funghi prodotti sul fondo, rispettivamente, ad una azienda conserviera e ad un pastificio.
Al riguardo, la risoluzione precisa che il reddito derivante dalla commercializzazione di " funghi sott'olio" costituisce reddito agrario ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. c), del Tuir in quanto trattasi di attivita' di manipolazione relativa a beni individuati nel decreto ministeriale 19/03/2004. Il reddito derivante dalla commercializzazione di "pasta al fungo", invece, costituisce reddito d'impresa, non rientrando nell'ambito del citato art. 32, nella considerazione che la pasta al fungo non e' un bene individuato nel D.M., ne' in quello dell'art. 56-bis del medesimo Tuir, in quanto l'attivita' di trasformazione dei funghi in "pasta al fungo" non rientra tra quelle usualmente esercitate nell'ambito dell'attivita' agricola.

Testo:
Con istanza d'interpello, concernente l'interpretazione dell'art. 32, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato proposto il seguente

Quesito
L'istante dichiara di essere un imprenditore agricolo che esercita l'attivita' di coltivazione di funghi in serra.
Attualmente i funghi che produce, vengono raccolti e venduti sia all'ingrosso che al dettaglio, senza che essi subiscano alcuna lavorazione se non quella dell'imballo in cassette di legno. L'istante avrebbe intenzione di ampliare la propria attivita', sottoponendo parte dei funghi prodotti a processi di trasformazione e conservazione per la loro successiva rivendita. Nello specifico vorrebbe consegnare i funghi di propria produzione in conto lavorazione:
a) ad una impresa conserviera, insieme ad olio e barattoli, la quale, dopo avere confezionato i funghi in barattoli etichettati con il marchio dell'azienda istante, li riconsegnera' al produttore che procedera' alla vendita;
b) ad un pastificio che produrra' una "pasta al fungo", confezionata ed etichettata con il marchio dell'azienda istante, la quale procedera' alla successiva vendita del prodotto.
L'istante chiede di conoscere il trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette, al reddito conseguito dalla commercializzazione dei prodotti - "funghi sott'olio" e "pasta al fungo" - ottenuti a seguito dei descritti procedimenti di trasformazione e conservazione.

Soluzione prospettata
L'istante ritiene di dover determinare il reddito derivante dalla commercializzazione di tali prodotti come reddito agrario, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella considerazione che le attivita' dirette alla trasformazione e commercializzazione dei funghi possano essere considerate attivita' agricole ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986. Cio' in quanto, a parere

Servizio di documentazione tributaria

dell'istante, "trattasi di attivita' di manipolazione rivolta alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/03/2004, ottenuti, non prevalentemente, ma esclusivamente nell'esercizio dell'attivita' agricola principale dell'imprenditore agricolo".

Il caso prospettato, infatti, sarebbe quello di "(...) un imprenditore agricolo che al fine di valorizzare ed incrementare la commercializzazione, del proprio prodotto (funghi) non avendo le attrezzature e i macchinari necessari alla manipolazione, conservazione e trasformazione del prodotto, ottenuto esclusivamente dalla coltivazione del fondo, procede alla esternalizzazione di una parte del processo produttivo".

Ad avviso del contribuente - che richiama la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004 - la circostanza che i funghi vengano consegnati in conto lavorazione e' irrilevante ai fini della qualificazione come reddito agrario del reddito derivante dalla commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 32, comma 2, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che sono attivita' agricole "le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (...), con riferimento ai beni individuati (...) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali."

L'art. 2135 del codice civile, che definisce "imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse", al terzo comma precisa che per attivita' connesse s'intendono "(...) le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (...)".

In definitiva, come precisato nella circolare n. 44/E del 14 maggio 2002, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 citato, le attivita' prima elencate sono da considerarsi "attivita' connesse" quando sussistono i seguenti requisiti:

- l'imprenditore che svolge tali attivita' deve essere lo stesso soggetto che esercita la coltivazione del fondo o del bosco, ovvero l'allevamento di animali (requisito soggettivo);
- i prodotti oggetto di tali attivita' devono provenire "prevalentemente" dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali esercitata dall'imprenditore agricolo medesimo (requisito oggettivo).

A tale ultimo proposito, nella successiva circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, la scrivente ha ulteriormente precisato, che anche nel caso in cui una o piu' fasi del processo produttivo che fa capo all'imprenditore agricolo (manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione dei prodotti) vengano esternalizzate, ovvero affidate a terzi soggetti, l'attivita' svolta e' sempre da considerarsi agricola a condizione che riguardi i beni individuati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali (cfr. decreto ministeriale 19 marzo 2004).

Cio' premesso, per stabilire se nella fattispecie rappresentata, la commercializzazione di "funghi sott'olio" e di "pasta al fungo" possa essere produttiva di reddito agrario e' necessario verificare la sussistenza dei requisiti sopra richiamati.

Al riguardo, non sussistono dubbi circa l'esistenza del presupposto soggettivo, dal momento che l'istante e' il produttore dei beni e, dopo il processo di lavorazione, intende commercializzare direttamente i prodotti ottenuti.

Relativamente al presupposto oggettivo e' necessario, invece, indagare sulla natura dei beni che saranno commercializzati. Nello specifico bisogna chiarire se si tratta o meno di beni:

a) inclusi nel citato decreto ministeriale del 19 marzo 2004;
b) derivanti, prevalentemente, dall'attivita' di coltivazione svolta

Servizio di documentazione tributaria

dall'istante.

Con riferimento al riscontro da compiere ai fini del requisito sub a), si osserva che, i beni prodotti e le relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lett. c), produttive di reddito agrario, sono stati individuati in un'apposita tabella, allegata al D.M. del 2004, sulla base della classificazione delle attivita' economiche "Ateconfin 2004". Detta tabella all'ultimo punto prevede, tra le attivita' produttive di reddito agrario, la "manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13".

Dalle note esplicative relative alla classificazione delle attivita' economiche, si rileva che nella classe 01.12.1 "Coltivazione di ortaggi in piena aria", e' inclusa la "coltivazione dei funghi, raccolta di funghi o tartufi di bosco, produzione di funghi".

Cio' significa, che le attivita' di manipolazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di funghi, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 32, comma 2, lett. c), in quanto si tratta di attivita' svolte su beni individuati nel D.M. citato.

Resta da chiarire, ai fini del requisito sub b), se i prodotti ottenuti dalle suddette attivita' sono il risultato di una trasformazione che non muta la natura del bene (che rimane essenzialmente lo stesso) o, al contrario, di un procedimento piu' complesso dal quale origina un bene di natura diversa.

Per quanto concerne la produzione di "funghi sott'olio", si tratta in tutta evidenza di una lavorazione che non muta la natura del prodotto derivante dalla coltivazione del fondo, dal momento che il bene ottenuto continua ad essere il fungo.

A diverse conclusioni deve giungersi, invece, per la "pasta al fungo" in quanto, in questo caso, la lavorazione, richiedendo materie prime diverse (farina, funghi, ecc.) consente di ottenere un prodotto nuovo, differente da quello che l'imprenditore agricolo ha dato in conto lavorazione all'impresa terza. In altre parole, il prodotto che si ottiene deriva da una lavorazione complessa non riconducibili ad una attivita' agricola e presenta caratteristiche diverse rispetto all'originario prodotto agricolo.

In conclusione, il trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette, alla attivita' di commercializzazione dei suddetti prodotti da parte dell'istante, sara' il seguente:

- per quanto concerne la commercializzazione di "funghi sott'olio", il reddito che ne deriva e' da considerare reddito agrario ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. c) del Tuir, in quanto trattasi di attivita' di manipolazione e successiva cessione relativa a beni individuati nel citato D.M;
- con riferimento alla commercializzazione di "pasta al fungo" si ritiene, invece, che l'attivita' esuli sia dal campo di applicazione dell'art. 32, c. 2, lett. c), considerato che tale prodotto non rientra tra quelli individuati nel citato D.M., sia da quello dell'art. 56-bis del medesimo Tuir, che prevede la determinazione forfetaria del reddito relativamente alle attivita' che eccedono i limiti di cui all'art. 32. Al riguardo, si ritiene che la trasformazione del fungo in "pasta al fungo" non possa farsi rientrare tra le attivita' usualmente esercitate nell'ambito dell'attivita' agricola comprese nel campo di applicazione dell'art. 56-bis citato (cfr. circolare n. 44 del 2004, paraf. 1.3). Ne consegue che il reddito derivante dalla vendita di "pasta al fungo" configurera' reddito d'impresa da determinare analiticamente secondo le regole indicate nell'art. 56 del TUIR.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ..... e' resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

agenzia del Territorio

CIRCOLARE N. 7

PROT. N° 48015

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare

OGGETTO: **Accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto.**

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali e Uffici Provinciali

DATA DECORRENZA: Data della presente

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE:

Roma, 15 giugno 2007

N° pagine complessive: 26 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

1. Premessa

L'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha dato un rilevante impulso all'attività di accertamento in catasto di quei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ovvero non dichiarati, prevedendo un importante cooperazione tra Agenzia del territorio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Con la stessa norma (cfr. articolo 2, comma 37) sono anche stati ristretti i criteri per il riconoscimento della ruralità agli immobili ad uso abitativo, introducendo anche l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agricole delle Camere di commercio, dei soggetti utilizzatori di detti immobili, affinché possa essere invocata l'agevolazione fiscale in esame.

Al riguardo è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007 che ha stabilito le modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali oltre a definire le modalità per lo scambio informativo tra i due Enti soprarichiamati ed il rapporto di cooperazione con le altre Istituzioni interessate dal processo (Agenzia delle Entrate e Comuni).

Con la presente circolare, oltre che impartire direttive tecniche ed operative per i dipendenti Uffici allo scopo di disciplinare l'attività, si ritiene opportuno rappresentare in forma organica la principale normativa relativa ai criteri per il riconoscimento della ruralità, anche alla luce della rivisitazione apportata dal sopra richiamato decreto legge, nonché fornire indicazioni relativamente all'individuazione dei fabbricati mai dichiarati in catasto.

2. Normativa di riferimento

Nella scheda tecnica, Allegato n. 1 alla presente circolare, è elencata la normativa che disciplina il riconoscimento della ruralità delle costruzioni, ai fini fiscali.

Detta normativa è principalmente costituita dal Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le loro successive integrazioni e modificazioni.

Come è noto, i criteri previsti dalla normativa in esame sono assunti a base sia dall'Agenzia del Territorio, ai fini del corretto censimento in catasto degli immobili, sia dall'Agenzia delle Entrate e dai Comuni per l'applicazione delle imposte di rispettiva competenza.

Sulla materia in esame sono altresì rilevanti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 139 per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale DPR rimanda al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 con il quale sono state disciplinate le modalità per il censimento delle costruzioni rurali o di quelle per le quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità.

In tema di criteri per il riconoscimento della ruralità è importante rammentare la circolare n. 4 del 2006, i cui contenuti, per una completezza di trattazione, sono nel proseguo, riportati nella presente direttiva.

3. Modalità di dichiarazione ed accertamento

Le modalità di dichiarazione delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti e censite al catasto dei terreni, per le quali sono venuti o vengono meno i requisiti fiscali per il riconoscimento della ruralità, sono previste all'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. n. 139/98, il quale stabilisce che per l'accatastamento si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano.

In particolare, si ricorda, come con il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, sono state uniformate le modalità di dichiarazione delle costruzioni rurali a quelle già previste per gli immobili urbani dal regolamento di formazione del catasto edilizio urbano (D.P.R. n. 1142/49) e dalle successive disposizioni di prassi. Inoltre con lo stesso provvedimento sono state disciplinate le tipologie di immobili per i quali non sussiste l'obbligo dell'accatastamento e quelle per le quali questo possa avvenire con procedure semplificate.

In merito ai criteri per il riconoscimento della ruralità, che – come già anticipato – sono da tenere presente anche ai fini dell'accatastamento, la normativa di riferimento, già citata, distingue tra fabbricati ad uso abitativo e fabbricati, strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Proprio in relazione a tale diversità di trattamento, nel prosieguo della trattazione sono esaminate separatamente le modalità di accertamento in catasto delle abitazioni rurali rispetto agli altri immobili agricoli ad uso strumentale

Va comunque osservato che i criteri per il riconoscimento della ruralità concernono sia i requisiti oggettivi, che quelli soggettivi in quanto correlati a condizioni proprie del soggetto utilizzatore/titolare di diritti reali sugli immobili medesimi.

3.1. Unità immobiliari ad uso abitativo

Il comma 4 del citato D.P.R. n. 139/98 dispone che le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite in catasto autonomamente dagli immobili rurali ad uso diverso e mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

Ai fini fiscali i requisiti di ruralità sono definiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, come sostituito dall'articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139 e da ultimo integrato dall'articolo 2, comma 37, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito nella legga n. 286 del 2006.

In particolare sono rurali le case di abitazione, possedute dal soggetto titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, che servono:

- all'imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese;
- alle persone addette alla coltivazione della terra;
- ai familiari conviventi a loro carico
- ai titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura
- ai lavoratori agricoli subordinati

Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano anche le società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs 99/04, come modificato dal D.Lgs 101/05; il fabbricato utilizzato ad uso abitativo dal socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale mantiene la qualifica di fabbricato rurale.

L'attività degli Uffici dell'Agenzia del territorio, nel caso di specie, sarà pertanto finalizzata:

- all'esame delle dichiarazioni aventi per oggetto unità immobiliari dichiarate per la prima volta al catasto edilizio urbano, ad attribuire la categoria catastale del "gruppo A" più appropriata alla tipologia edilizia specifica e relativa classe di redditività;
- alla verifica delle costruzioni già censite al catasto dei terreni come "fabbricato rurale" o "porzione di fabbricato rurale" circa la persistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la permanenza in tale stato di accatastamento (elencati nella normativa allegata).

Questi requisiti concernono:

a) *Possesso*: deve essere esercitato dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/93, o da: familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Per gli affittuari, il possesso dell'immobile va documentato mediante apposito atto registrato mentre per coloro che possiedono il fabbricato sulla base di un altro titolo idoneo, quale ad esempio il comodato, occorre verificare se sussistono le condizioni per un eventuale esonero dall'obbligo della registrazione del contratto. Nel caso richiamato del comodato valgono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2001/22642 del 6 febbraio 2001 per cui i contratti verbali di comodato non sono soggetti all'obbligo della registrazione tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.

b) *Utilizzazione*: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone montane[1];

c) *Superficie Poderale*: superficie minima mq. 10.000 ridotta a mq. 3.000 qualora sul terreno vengano praticate colture specializzate in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno insista in zone montane.

d) *Reddito*: il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di

[1] Sono considerati comuni montani quelli individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994 n. 97.

abitazione utilizzata da soggetto titolare di trattamento pensionistico da attività lavorativa in agricoltura e di terreni affittati ad un terzo, la sussistenza del requisito va verificata in capo all'affittuario.

e) *Tipologia:* l'abitazione non deve essere censita in categoria A/1 o A/8 né presentare caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, ancorché censita in altre categorie del "gruppo A";

f) *Ubicazione*: l'abitazione deve essere ubicata nello stesso comune od in altro confinante con quello dove sono situati i terreni;

g) *Ampiezza*: vanno rispettati i limiti di consistenza dell'abitazione definiti all'art. 9, comma 5 del citato DL n. 557/93 nel caso di stesso nucleo familiare occupante più abitazioni, relativamente alle abitazioni diverse dalla prima;

i) *Iscrizione*: al Registro delle imprese del soggetto conduttore l'azienda (coltivatore diretto, affittuario o altro,) che occupi una abitazione.

Tale iscrizione non è richiesta per i familiari conviventi a loro carico, i titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura, i lavoratori agricoli subordinati e coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali

E' appena il caso di sottolineare che i requisiti soggettivi possono essere dimostrati anche attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante, come da modulistica di cui all'allegato n. 2. Sulle suddette dichiarazioni gli Uffici provinciali dell'Agenzia espliciteranno i controlli di rito.

3.2. Unità immobiliari strumentali all'attività agricola

L'articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/98, dispone che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengano censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

In proposito, giova precisare che l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel modificare l'art. 2135 del codice civile, ha introdotto tra le attività di competenza dell'imprenditore agricolo anche quelle "connesse" alla "coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali", delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione.

Il comma 2 dello stesso articolo ha chiarito che la qualifica di "imprenditore agricolo" può essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, "prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Le norme citate hanno innovato significativamente la disciplina del T.U. n. 917 del 1986, in quanto hanno fatto rientrare nelle costruzioni strumentali all'attività agricola, tra le altre, anche quelle destinate all'esercizio delle attività agricole connesse alla produzione di beni, quali le attività di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Rispetto all'attività agrituristica, pur confermando le indicazioni fornite dal su citato articolo 5, comma1 del D.P.R. 139/98, va chiarito, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell'immobile, la destinazione residenziale dell'unità immobiliare utilizzata dall'imprenditore quale abitazione, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (escluse A1 o A8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso), e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7. Si ricorda, inoltre, che l'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 139/98 prevede. "*Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'art. 2.".*

Il già citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 32, viene richiamato ai fini della individuazione delle attività agricole che attribuiscono alle costruzioni strumentali ad esse destinate il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

In particolare contempla quelle che servono:

- al ricovero degli animali;
- alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione.

Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all'attività dell'impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal Testo Unico delle Imposte Dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni- se gli immobili siano strumentali "per destinazione" alle attività agricole di cui all' art. 2135 c.c.. Pertanto , unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità all'attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito, nonché di quelle ubicazionali (insistenza delle costruzioni su terreni agricoli costituenti

l'azienda) circostanza, quest'ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.

L'attività degli Uffici sarà quindi finalizzata, sostanzialmente, a verificare che negli immobili da accertare vengano esercitate le suddette attività. Di conseguenza gli immobili devono essere considerati in linea oggettiva strumentali all'attività agricola esercitata sul fondo e pertanto censiti nella categoria D/10.

Nel caso contrario, ovvero qualora la funzione di trasformazione e/o quella di commercializzazione riguardi prodotti agricoli in quantità non ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo (50% della produzione), il classamento deve essere effettuato nelle categorie D/7 o D/8.

Alle suddette attività agricole deve aggiungersi quella dell'agriturismo come disciplinata ai sensi dell'art. 2 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 96, che prevede "*Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali" (comma 1).* Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che: *"Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale* …".

In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l'attività di agriturismo sono:

− l'esistenza di un'azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;

− l'espletamento di un'attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all'azienda suddetta;

− la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell'agriturismo;

− la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.

L'art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l'utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che "*Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.*".

Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell'attività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all'attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all'interno dell'azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell'ambito dell'attività agrituristica. L'inclusione di tale attività

tra quelle “connesse” al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il censimento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:

- il riscontro del rapporto di connessione e complementarità fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame “che devono comunque rimanere prevalenti”, va effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella legge quadro n. 96/06 e nelle Leggi Regionali di recepimento;
- la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita “prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona”;
- la localizzazione degli ambienti dedicati all’ospitalità che deve essere interna all’azienda agricola;
- i limiti stabiliti dall’ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.

Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (escluse A1 o A8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso), in presenza di unità immobiliare utilizzata anche quale abitazione dell’imprenditore, e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.

Ai fini operativi, il rispetto dei limiti può essere accertato previa dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante che attesti la circostanza.

In particolare, per la verifica della destinazione del bene ad attività agrituristica deve essere esibita copia della autorizzazione del competente Organo amministrativo locale attestante il rispetto dei limiti o che, indirettamente, riconosca il carattere di attività agrituristica. Anche questo ultimo requisito può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Su dette dichiarazioni, gli Uffici provinciali del territorio esplicheranno i controlli di rito.

4 Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità per la nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06

I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, ai fini fiscali, a seguito del disposto dell'articolo 2, comma 37, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007.

In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

A tal fine, nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell'apposita casella del modello unico digitale Docfa, per la trasmissione telematica, ovvero nel modello cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell'Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione riconducibile alla locuzione "dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2, comma 36, DL n. 262/06". Nelle more della disponibilità della nuova procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica similare locuzione.

5 Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06.

Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Non appare superfluo evidenziare che, la perdita dei requisiti di ruralità concerne tanto unità immobiliari censite in catasto terreni come "fabbricato rurale" quanto quelle iscritte al catasto edilizio urbano in categoria D/10.

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell'apposita casella del modello unico digitale Docfa, per la trasmissione telematica, ovvero nel modello

cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell'Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione riconducibile alla locuzione:

"Fabbricato ex rurale - art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06", in caso di dichiarazione di fabbricato che abbia perso i requisiti di ruralità;

"Fabbricato mai dichiarato - art. 2, comma 36, DL n. 262/06"; in caso di dichiarazione di fabbricato che non sia stato mai dichiarato in catasto (per fabbricato mai dichiarato in catasto si considera quello i cui lavori di ultimazione siano stati completati entro il 31/12/2005 e la dichiarazione in catasto è presentata dopo il 3/10/2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006).

Nelle more della disponibilità della nuova procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica similari locuzioni.

6 Accertamenti fiscali per l'assoggettabilità ad imposta della rendita catastale iscritta in catasto

Si evidenzia quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui "*Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali…* ", evidentemente quando non subiscono mutazioni oggettive.

Con questa impostazione, il legislatore ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).

In conseguenza di questa scelta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2/1/1998, n. 28, si vengono a trovare iscritti nel catasto edilizio urbano abitazioni (censite in una delle categorie del gruppo A) ed annessi agricoli (censiti in una categoria del gruppo C ovvero in D/10) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI.

L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.

Per gli Uffici fiscali, l'accertamento concerne invece sempre la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità al fine di assoggettare o meno a tassazione il relativo reddito di fabbricati, comunque, iscritto in catasto.

7 Individuazione fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06

Nell'ambito delle attività in esame saranno condotti specifici accertamenti rivolti:

- all'analisi ed elaborazione delle informazioni ottenute dalle dichiarazioni rese ad Agea a partire dall'anno 2007 rese dai soggetti interessati ai contributi agricoli e che detengono i fabbricati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
- alle verifiche sui soggetti intestatari in catasto di fabbricati censiti al catasto dei terreni attraverso incroci dati con le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di accertare il possesso di partita IVA, il regime IVA adottato e se il soggetto si trova in regime speciale IVA di esonero, di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR 633/72, nonché la presenza di volume di affari da attività agricola per coloro che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA e i redditi complessivi e l'iscrizione presso il Registro delle imprese agricole;
- verifiche sui soggetti intestatari in catasto di fabbricati censiti al catasto dei terreni attraverso incroci dati con le informazioni in possesso del Comune, tesi ad individuare eventuali loro residenze nei fabbricati medesimi (incrocio con la banca dati anagrafica dei residenti) ed eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate per la trasformazione e/o restauro (incrocio con la banca dati delle autorizzazioni e permessi edilizi);
- all'individuazione di fabbricati non dichiarati in catasto presenti in foto aeree sovraimposte e georiferite rispetto alla cartografia catastale.

A tale fine l'Agenzia del Territorio fornisce all'AGEA i fogli di mappa aggiornati e l'elenco dei fabbricati, suddivisi per comune, presenti in catasto terreni, e attiva con la stessa il rapporto convenzionale previsto dall'art. 2, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre 2006.

Il risultato degli accertamenti consentirà di provvedere alla formazione di specifici elenchi comunali di fabbricati per i quali i soggetti titolari di diritti reali sugli stessi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in catasto, da pubblicizzare secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo.

E' appena il caso di evidenziare che i fabbricati iscritti al Catasto Terreni che conservano i requisiti fiscali di ruralità previsti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e che non sono stati oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione rimangono censiti al Catasto terreni.

8 Pubblicizzazione degli elenchi dei fabbricati che devono formare oggetto di dichiarazione in catasto - Azioni di surroga dell'Agenzia

La legge finanziaria 2007 (legge n. 298/06), al comma 339, modificando la precedente formulazione portata dal D.L. n. 262/06, ha previsto che la richiesta ai soggetti interessati ad accatastare possa essere eseguita secondo le seguenti modalità.

L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.

Il provvedimento direttoriale del 9/2/07 specifica inoltre che le risultanze delle attività di verifica su larga scala, finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto e dei fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno subito modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, sono periodicamente pubblicizzate con le modalità in precedenza indicate.

Quindi di volta in volta che l'attività di rilevazione massiva per un comune intero sia stata completata, per lo stesso può procedersi alla pubblicizzazione.

E' appena il caso di osservare che in caso di rilevazioni "su larga scala", che comporti l'individuazione di un numero limitato di immobili riscontrati per un comune si possa procedere con notifica diretta al domicilio dei soggetti interessati, piuttosto che alla pubblicizzazione.

Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato, senza che i soggetti interessati abbiano provveduto a presentare autonomamente in catasto il previsto documento di aggiornamento catastale, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano, inoltra uno specifico avviso di sopralluogo - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - al soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto, contestando fra l'altro, l'inosservanza all'adempimento previsto dalla legge. Nella scelta dell'individuazione del soggetto destinatario possono essere espletate opportune verifiche, affinché lo stesso venga individuato fra quelli richiamati nell'art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 652, obbligati alla dichiarazione, possibilmente individuandolo con quello che ha la gestione del bene. Per tale finalità gli Enti locali, con l'ausilio dei loro archivi informativi, potranno dare un incisivo contributo.

Conformemente a quanto già stabilito con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005 per le attività del tutto similari di cui all'articolo 1, comma 336, della legge n. 311/04, il Direttore dell'Ufficio procede nell'attività di surroga affidando l'incarico alle proprie strutture tecnico-operative.

Riguardo agli adempimenti da espletare ed ai contenuti del richiamato avviso, che deve riportare, anche la contestazione dell'inadempimento, si rimanda alle disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 10/2005 e relativa procedura operativa.

Si applicano le sanzioni per la tardiva od omessa presentazione della dichiarazione in catasto.

Sul documento di aggiornamento catastale prodotto dalla parte, o, in attività di surroga, dall'Ufficio dovrà essere specificamente indicata, nell'apposita casella del modello Docfa, la tipologia della dichiarazione riconducibile alla locuzione "ex fabbricato rurale", in caso di dichiarazione in catasto per perdita dei requisiti di ruralità, ovvero "fabbricato mai dichiarato in catasto", nel caso di fabbricato per i quali è stato omessa la dichiarazione in catasto nel termine previsto, attualmente di trenta giorni dalla data della sua ultimazione. Nelle more della disponibilità della nuova procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica similare locuzione.

9 Disposizioni finali

In relazione alla rilevanza innovativa della norma ed ai collaterali effetti sul processo sanzionatorio, gli Uffici provinciali avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della presente circolare, tanto agli Ordini e i Collegi professionali interessati, quanto ai rappresentati di associazioni di categoria degli agricoltori e di proprietari di immobili rustici.

Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell'attuazione della presente circolare e ne verificheranno la corretta applicazione.

(fine)

Allegato 1 alla circolare n. 7-2007

Riferimenti normativi relativi ai requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali [2].

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

"Art. 32. *Reddito agrario*

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27".

"Art. 42. *Costruzioni rurali*

1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32".

Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

[2] Testi aggiornati con le modifiche normative intervenute alla data di pubblicazione del provvedimento.

“Art. 9. *Istituzione del catasto dei fabbricati*
(Omissis) ……
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri

quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas".

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
(Omissis)
"Art. 1. *Imprenditore agricolo*.
(Omissis)
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti, attività e integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
"Art. 1. *Imprenditore agricolo professionale*
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) [nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale] (soppresso);

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato".

Codice civile
"Art. 2135. *Imprenditore agricolo*
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19-3-2004 - Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole «connesse», di cui all'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi.
(Omissis)
"Art. 1. *Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole*

1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2. *Classificazione attività economiche.*
1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004» approvata con Provv. 23 dicembre 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003.

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI
Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0).
Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0).
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0).
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2).
Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0).
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3).
Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2).
Produzione di aceto (ex 15.87.0).
Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0).
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13".

Decreto 20 aprile 2006 - Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006, ai sensi degli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(Omissis)

"Art. 1**.** *Determinazione del numero dei capi di bestiame*
1. Per il biennio 2005 e 2006, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2. *Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato*
1. Per il biennio 2005 e 2006, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 32 suindicato, con i criteri di cui all'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1.
2. (Omissis)".

Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 139
Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis)
art. 1
Norme per l'accatastamento.

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.
2. (Soppresso).
3. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita' agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 -Disciplina dell'agriturismo.

Art.1. *Finalità.*
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art 2. - *Definizione di attività agrituristiche.*
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art . 3. - *Locali per attività agrituristiche.*
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4. - *Criteri e limiti dell'attività agrituristica.*
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.
5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonchè con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza

possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Omissis

Art 6. - *Disciplina amministrativa.*

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7. - *Abilitazione e disciplina fiscale.*

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Omissis

Allegato 2 alla circolare n. 7-2007

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l'aggiornamento delle scritture catastali per fabbricati rurali abitativi

(art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto/la sottoscritta_____

nato/a a _____il_____

residente a _____Via/Loc_____

_

codice fiscale_____ Iscritto alla Camera di Commercio

di_____n._____ titolare di P.Iva n. _____

in regime speciale di esonero **SI_□ NO □**
□ nella qualità di proprietario

□ o di altro titolo idoneo (specificare ad es. affitto, comodato etc.) _____
estremi dell'atto_____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili sotto elencati sono da considerarsi costruzioni strumentali all'attività agricola, e precisamente trattasi di:

□ Casa di abitazione utilizzata dal proprietario, dall'usufruttuario, dal comodatario o da titolare di altro diritto reale

Identificativi catastale:
Comune_____foglio_____part._____._____ _____

Sussiste la condizione reddituale (rapporto tra volume d'affari e reddito complessivo del soggetto che occupa l'abitazione) **SI_□ NO □**
Iscrizione alla Camera di Commercio **SI_□ NO □**
Insiste sul fondo cui l'immobile è asservito **SI_□ NO □**
Insiste su comune vicinorio a quello in cui è sito il fondo **SI_□ NO □**
Identificativi catastale del fondo:
Comune_____foglio_____part._____._____ _____
Comune_____foglio_____part._____._____ _____
Comune_____foglio_____part._____._____ _____

□ Altre case di abitazione utilizzate da altri componenti lo stesso nucleo familiare- Rispetta il limite di 5 vani catastali o 80 m^2 ed 1 vano catastale o 20 m^2 per ogni abitante oltre il primo

SI_□ No □

Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ Fabbricati utilizzati come abitazione dal dipendente dell'azienda agricola a tempo indeterminato, ovvero, a tempo determinato per un numero di giornate superiori a 100

Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ Fabbricato di abitazione utilizzato dal pensionato

Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ Fabbricati inagibili o inabitabili

Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ Fabbricati agibili non utilizzati

Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____
Identificativi catastali: Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ Caratteristiche tipologiche delle abitazioni sopra dichiarate

Tutte le abitazioni soddisfano i seguenti requisiti *:

A/1 (Abitazione di tipo signorile) **No** □

A/8 (Abitazione in villa) **No** □

Abitazione di lusso (D.M. Lavori pubbl. 02.08.1969 adottato ai sensi della L. 408/49) **No** □

……

……

Data_____ Firma_____

* Nel caso in cui solo alcune unità immobiliari siano di categoria A1, A8 o abbiano caratteristiche di lusso, nel campo libero riportare l'identificativo catastale delle unità.

N.B. Se presentata presso l'Ufficio provinciale deve essere accertata l'identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se inviata per posta deve essere allegata anche la fotocopia del documento d'identità del soggetto dichiarante.

Allegato 3 alla circolare n. 7-2007

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l'aggiornamento delle scritture catastali per fabbricati agricoli strumentali

(art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto/la sottoscritta_____

nato/a a _____il_____

residente a _____Via/Loc_____

codice fiscale_____
nella qualità di proprietario
o di altro titolo idoneo (specificare ad es. affitto, comodato etc.) _____

estremi dell'atto_____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili sotto elencati sono da considerarsi costruzioni strumentali all'attività agricola, e precisamente trattasi di:

□ Costruzione strumentale alla coltivazione del terreno
Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ Costruzione strumentale alla silvicoltura
Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ Costruzione strumentale all'attività di allevamento

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ Costruzione strumentale alla produzione di vegetali
Identificativi catastali:

Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ Costruzione strumentale alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

modo utilizzo_____

□ **Fabbricato non è più utilizzato come abitazione ma è strumentale all'esercizio dell'attività agricola – ricovero attrezzi, macchine, scorte, derrate agricole etc.;**

Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricato di abitazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività agrituristica autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)**
Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

□ **Fabbricato diverso dalle abitazioni utilizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)**
Identificativi catastali:
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____
Comune_____foglio_____part._____sub_____

Data_____ Firma_____

N.B. Se presentata presso l'Ufficio provinciale deve essere accertata l'identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. Se inviata per posta deve essere allegata anche la fotocopia del documento d'identità del soggetto dichiarante.

RISOLUZIONE N. 111/E

Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Roma, 22 maggio 2007

Oggetto: Riconoscimento della ruralità delle costruzioni

La Direzione in indirizzo ha posto un quesito concernente il trattamento delle richieste di certificazione – avanzate da alcuni contribuenti – per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati. La richiesta si ricollega alla istanza presentata dalla sig.ra ALFA, la quale ha chiesto all'Ufficio di ….. la verifica straordinaria per la concessione della ruralità per alcune unità immobiliari.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il disposto dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133 impone, ai fini di realizzare l'inventario del patrimonio edilizio, l'iscrizione di tutti i fabbricati nell'archivio catastale.

Tuttavia tale iscrizione non comporta, *ipso facto*, la perdita dei requisiti di ruralità dei fabbricati, in quanto la medesima norma prevede, infatti, che il catasto in cui i fabbricati debbano essere iscritti – il catasto edilizio urbano – cambi nome, da catasto edilizio urbano a catasto fabbricati e che i fabbricati rurali iscritti in detto archivio mantengano la qualificazione di ruralità.

Con apposito regolamento emanato con DPR 23 marzo 1998, n. 139, sono stati definiti i nuovi criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali. Sulla base di tali nuove disposizioni i fabbricati rurali vengono suddivisi in due categorie:

a) fabbricati o porzioni di essi destinati ad edilizia abitativa;
b) costruzioni strumentali all'attività agricola.

Con particolare riferimento alla prima categoria, il citato DPR 139 del 1998 stabilisce che al fine di poter riconoscere come rurale un fabbricato è necessario che sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

1) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in agricoltura;

2) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di attività di alpeggio in zone di montagna;

3) il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;

4) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;

5) il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.

Alla luce di questi elementi si ritiene che, considerata la spiccata autonomia tra la disciplina catastale e quella fiscale, il riconoscimento della ruralità di cui al citato articolo 2 del D.P.R. n. 139 del 1998 discende

automaticamente dalla medesima norma al verificarsi di tutte le condizioni in essa individuate.

Si è del parere, pertanto, che non sia necessario ai fini del predetto riconoscimento uno specifico provvedimento certificatorio da parte dell'amministrazione finanziaria che attesti la ruralità del fabbricato; tale adempimento non è previsto infatti in alcuna disposizione di legge o di prassi amministrativa. Né sembra possa ravvisarsi un onere di certificazione nella circolare n. 96 del 9 aprile 1998 emanata dal Dipartimento del Territorio, laddove si afferma che: "*la valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili*". Quanto affermato nella citata circolare attiene invero esclusivamente alle ordinarie prerogative esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di eventuale controllo dei redditi imputabili ai predetti fabbricati.

In conclusione si ritiene che non sussista alcun obbligo in capo agli Uffici dell'Agenzia delle entrate di rilasciare certificazioni che attestino la ruralità di un fabbricato. Sarà cura del soggetto che chiede l'accatastamento o la variazione di accatastamento, valutare la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla norma al fine di qualificare rurale il proprio fabbricato e, in caso positivo, applicare le norme che ne disciplinano il regime fiscale.

agenzia del Territorio

CIRCOLARE n. 4 / 2006

PROT. n. 36338

ENTE EMITTENTE: Direzione dell'Agenzia

OGGETTO: Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei gruppi speciale e particolare D ed E.

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali e Uffici Provinciali.

Roma, 16 maggio 2006

N. pagine complessive: 23. L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

1. PREMESSA

Le problematiche connesse al classamento degli immobili a destinazione speciale e particolare, già di primaria rilevanza per gli aspetti fiscali e di notevole complessità per la specifica caratterizzazione ed evoluzione tipologica e funzionale, verificatesi nel tempo in questo settore immobiliare, hanno assunto significativa evidenza anche in relazione all'applicazione delle procedure previste dall'art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004.

Detti mutamenti hanno progressivamente affievolito la rispondenza e l'efficacia del complessivo quadro di riferimento, costituito dall'insieme delle disposizioni ed indirizzi che dall'epoca di formazione del catasto edilizio urbano hanno disciplinato le modalità di classamento delle unità in esame, favorendo di conseguenza anche comportamenti non uniformi tra i diversi uffici operativi.

Per i motivi sopra indicati, detta tematica è stata già oggetto, specie nel corso dell'ultimo decennio, di documenti di prassi finalizzati a fornire linee guida in merito al classamento di specifiche fattispecie e tipologie edilizie. Ma l'ampiezza e la significatività dei richiamati mutamenti rende necessario un inquadramento della materia coerente con la mutata realtà del patrimonio esaminato e l'emanazione di indirizzi in tema di classamento delle unità immobiliari in parola, allo scopo di ricostituire un quadro di riferimento aggiornato, unitario ed idoneo a garantire l'uniformità di comportamenti degli uffici e dei tecnici professionisti abilitati alla presentazione di atti di aggiornamento in catasto.

Nella presente circolare, in coerenza con la normativa vigente e l'attuale quadro generale delle categorie, sono oggetto di approfondimento e di indirizzo le tematiche tecnico-giuridiche, concernenti le modalità di individuazione delle distinte unità che di norma caratterizzano i compendi immobiliari D ed E, e di attribuzione

alle stesse di specifiche e pertinenti categorie catastali. Si precisa, di contro, che non sono argomento di trattazione della presente circolare i pur rilevanti profili che attengono alla disciplina estimativa di determinazione della rendita catastale.

2. L'UNITÀ IMMOBILIARE URBANA: LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO PERIMETRO IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE E REDDITUALMENTE AUTONOMO

2.1 I riferimenti normativi

Per le unità iscrivibili nelle categorie dei gruppi D ed E riveste particolare rilevanza la problematica connessa alla corretta perimetrazione della singola unità immobiliare. Soccorrono a tal fine i riferimenti normativi desumibili dall'ordinamento catastale. Di fatto, il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, con le successive modificazioni e integrazioni, e la conseguente regolamentazione portata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, hanno precisato, oltre allo scopo della formazione del catasto edilizio urbano ed ai criteri posti a fondamento delle relative stime, anche la nozione di "unità immobiliare urbana"[1].

In particolare, il DPR 1142/49, nel rispetto dei principi della legge istitutiva, ha meglio precisato la nozione di unità immobiliare, semplificandone l'applicazione. Di fatto l'espressione generica «*ogni parte di immobile*» contenuta nell'art. 5 del RDL 652/39 è stata maggiormente precisata utilizzando, all'art. 40 del predetto decreto 1142/49, l'espressione «*ogni fabbricato, porzione di fabbricato, o insieme di fabbricati*» che ha esteso la nozione a tutti i casi possibili, atteso che l'unità immobiliare, come ben noto, può essere costituita sia da un fabbricato intero (convitto, scuola ecc.), sia da una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), sia infine da un insieme di fabbricati (opificio, ospedale costituito da diversi padiglioni ecc.).

[1] Secondo l'art. 4 del RDL n. 652 del 1939 "*Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.*" Il successivo art. 5 dello stesso RDL definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che "*si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio*".
La successiva disposizione contenuta nell'art. 40 del DPR n. 1142 del 1949 specifica che costituisce una distinta unità immobiliare urbana "*ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente*".

In secondo luogo, la formulazione sopra richiamata ha introdotto un importante nuovo elemento, cioè quello dell'appartenenza allo stesso proprietario, inteso come ditta catastale.

In terzo luogo, l'espressione «*atta a produrre un reddito proprio*» è stata ulteriormente affinata, in sede regolamentare, con la locuzione «*che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente*», la quale non solo chiarisce che l'unità deve essere idonea a produrre un reddito indipendente, e quindi avere autonomia funzionale e reddituale, ma collega le modalità di individuazione dell'unità immobiliare agli usi locali, come già era stato anticipato dall'Istruzione II per l'accertamento ed il classamento del 24 maggio 1942.

Per rendersi conto dell'importanza di tali perfezionamenti, si è già rilevato che il legislatore, con la suddetta nozione di unità immobiliare – che in sintesi identifica un'entità fisica, giuridica ed economica – è riuscito ad abbracciare tutta l'ampia casistica delle fattispecie immobiliari da accertare nel catasto edilizio urbano: dai complessi industriali alle infrastrutture di trasporto, dalle ordinarie unità residenziali, commerciali e terziarie site nei centri urbani a quelle tipiche dei luoghi ovvero ubicate nei piccoli centri rurali. La riconducibilità di tutta la variegata casistica appena descritta nell'ambito della nozione di unità immobiliare è stata possibile grazie al perfezionamento delle nozioni contenute nelle disposizioni richiamate, che consentono, più puntualmente, di caratterizzare l'unità immobiliare in base a due requisiti essenziali:

- l'appartenenza allo stesso proprietario (ditta);
- la configurazione di un cespite indipendente, inteso come "minimo perimetro immobiliare", caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale.

Più recentemente la nozione è stata consolidata e meglio precisata con l'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, che, al comma 1, ha previsto che *"L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"* e, al comma 3, che sono da considerare unità immobiliari "*anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e*

presentino autonomia funzionale e reddituale."[2]

2.2 La rilevanza dei profili civilistici

E' da osservare come anche il sistema di pubblicità immobiliare abbia storicamente utilizzato, a fini civilistici, i dati catastali, prevedendo che, nell'atto pubblico di trasferimento e/o costituzione di diritti reali e nella relativa nota di trascrizione, l'immobile debba essere individuato con i dati di identificazione catastale[3]. Tale principio ha trovato puntuale conferma nell'art. 2659 c.c., il quale identifica, tra l'altro, come contenuto necessario della nota di trascrizione *"…l'indicazione della natura dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826*[4]*…"*, e cioè l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, dei dati di identificazione catastale, nonché, per i fabbricati in corso di costruzione, i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

Inoltre, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia ad una corretta rappresentazione del territorio, che ad una puntuale individuazione di ogni porzione immobiliare ordinariamente oggetto di atti traslativi e/o costitutivi di diritti reali, era stato già in precedenza previsto che il catasto urbano acquisisse all'inventario anche i fabbricati non produttivi di reddito, in corso di costruzione, ovvero di definizione, nonché i lastrici solari e le aree urbane (oggi inquadrati nelle categorie del gruppo F).[5] Infine, con l'emanazione del decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 1994 e l'adozione della procedura DOCFA, la tradizionale articolazione nelle due fasi di inventariazione delle unità immobiliari (aspetto civilistico) e di accertamento del relativo reddito (aspetto fiscale) è stata definitivamente superata, in quanto la parte interessata è stata investita dell'obbligo di proporre il classamento all'atto della dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, previa univoca identificazione del bene immobile dichiarato o variato.

Al riguardo, non appare superfluo evidenziare come detto processo migliorativo della definizione dell'unità immobiliare, quale "modulo base" del catasto dei

---

[2] Nelle diverse definizioni di unità immobiliare sopra richiamate non si fa alcun riferimento ai materiali utilizzati, né ai sistemi di assemblaggio degli stessi. Detti materiali potranno quindi essere, per le costruzioni poste sulla terra ferma, di natura lapidea, di acciaio, ovvero di altra natura, e per quelle galleggianti, di natura lignea o ferrosa. Del pari l'assemblaggio delle componenti costruttive potrà avvenire con la chiodatura, l'imbullonatura, la saldatura, ovvero attraverso malte e calcestruzzi basati su reazioni chimico-fisiche dei relativi componenti.

[3] E' noto peraltro come anche la rappresentazione planimetrica dell'unità immobiliare risponde a precise finalità civilistiche, oltre che fiscali.

[4] Dettante criteri per l'individuazione dell'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria ed innovato dall'art. 2659 c.c., come sostituito dall'art. 13 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

[5] L'iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari fu disposta dall'art. 15 del DPR n. 650 del 1972; mentre le unità collabenti, in corso di costruzione e di definizione furono introdotte dapprima con la circolare della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 2 del 20 gennaio 1984 e successivamente codificate dall'art. 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28.

fabbricati, negli oltre cinquant'anni intercorsi dalla sua formulazione, abbia reso la relativa definizione progressivamente più rispondente alle finalità civilistiche e fiscali attribuite dal legislatore all'inventario catastale.

2.3 I limiti del criterio connesso alla "localizzazione"

Per quanto concerne gli immobili afferenti alle categorie dei gruppi D ed E, risulta frequente il caso in cui l'unità immobiliare coincida con un insieme di fabbricati in stretto legame funzionale tra di loro e facenti parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale.

In particolare, nel caso delle unità immobiliari da classare nel gruppo E, le istruzioni emanate negli anni immediatamente successivi all'istituzione del NCEU hanno fornito specifiche indicazioni – specie per quanto concerne le infrastrutture relative ai trasporti pubblici – per l'individuazione del contesto di riferimento, per determinare se un dato immobile faccia o meno parte dell'unità immobiliare oggetto di stima.

E' stato cioè implicitamente definito un ulteriore criterio di qualificazione di carattere "*localizzativo*" come linea guida per la perimetrazione della unità immobiliare.

Un esempio particolarmente significativo è costituito dalla massima richiamata nell'appendice A dell'Istruzione II – Massime relative alla Individuazione delle Unità Immobiliari – che, al titolo "Costruzioni ferroviarie", prevede che si accertino, come unica unità immobiliare, l'insieme degli immobili ferroviari costituenti ciascuna stazione. In particolare, la stessa previsione fa rientrare nella nozione di stazione una serie di altri beni[6], purché siano interni al "recinto" della stazione medesima e situati nel tratto limitato dagli scambi estremi della stazione[7].

Al riguardo è opportuno evidenziare come le linee guida, fornite nel massimario allegato alla citata Istruzione II, fossero da correlare alla constatazione del carattere prevalentemente strumentale dei beni immobili in parola, sebbene gli stessi presentassero destinazioni non strettamente omogenee con le infrastrutture destinate al trasporto pubblico.

---

[6] Ad esempio fabbricati viaggiatori, locali adibiti ad uffici, alloggi, dormitori, ristoranti, caffè, rivendite di giornali, tabacchi e bar, locali del dopolavoro, magazzini merci, piani caricatori, cabine, fabbricati isolati per l'alloggio, ecc..

[7] In modo similare, nella stessa Appendice A, con riferimento alle autostrade, è stabilito che ogni fabbricato o gruppo di fabbricati costituente ciascuna stazione, sia accertato come unità immobiliare, anche se comprende alloggi, dormitori, rivendite e magazzini.

Di fatto si deve rimarcare come, fino alla prima metà del secolo XX, negli apparati di stazione le porzioni di immobili destinate alle attività non strettamente connesse al trasporto (come bar, rivendite e similari) costituivano in genere fattispecie marginali o comunque scarsamente frequenti e per di più i diritti reali in capo ai suddetti immobili erano di norma riconducibili allo Stato. In tale particolare contesto, dunque, ai fini del classamento, era stata attribuita maggiore rilevanza ai requisiti di "destinazione prevalente" e di "localizzazione" rispetto a quelli di autonoma utilizzabilità e redditività, nonché ai criteri oggettivi, quali la destinazione e le altre caratteristiche fisiche, di ogni "cespite indipendente".

Nel periodo intercorso dall'epoca di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano all'attualità, come già precisato in premessa, sono intervenuti profondi mutamenti di natura oggettiva e soggettiva nella peculiare tipologia del patrimonio immobiliare in parola. In particolare, per le più rilevanti infrastrutture relative ai trasporti pubblici, si è assistito ad un progressivo e radicale processo di parcellizzazione delle attività con cessione a soggetti terzi di rami di attività collaterali a quello istituzionale, con una crescente attenzione all'utilità produttiva anche nella gestione dei servizi pubblici.

Detti fenomeni hanno, di fatto, mutato il quadro di riferimento, rendendo quindi necessaria una complessiva rivisitazione dei criteri di individuazione dei beni riconducibili nella nozione di unità immobiliare, sia essa stazione per trasporti terrestri, marittima, aeroportuale o portuale, ovvero di diversa destinazione funzionale.

Al riguardo, si ritiene che il citato criterio localizzativo necessiti di una rilettura che superi la nozione geografica di "recinto" e tenga conto della nuova realtà ed in particolare della destinazione funzionale e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, in conformità a quanto stabilito dalla normativa catastale.

Più precisamente si ritiene che siano da ricomprendere nell'unità immobiliare-stazione esclusivamente gli immobili o loro porzioni strumentali all'attività del trasporto, vale a dire solo quegli immobili utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria specifica attività.

L'insieme degli immobili afferenti alla stazione, nel senso sopra precisato, non può pertanto essere riferito ad un luogo fisico continuo, ma ad un contesto astratto definito da relazioni strettamente funzionali. Il criterio localizzativo, cioè, non può costituire il parametro di riferimento essenziale, allorché nell'ambito del "recinto

stazione" siano individuabili costruzioni o loro porzioni destinate ad attività, per così dire "non istituzionali", in quanto non strettamente correlabili al trasporto.

Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. *dutyfree*, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti, ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale e non possono essere inglobati nell'infrastruttura utilizzata per trasporto pubblico, avente classamento nella categoria E/1.

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, analogicamente, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni funzionali.

Sull'argomento si segnala – fra l'altro – il recente orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15863 del 28.7.2005, riguardante il classamento di unità immobiliari site in un'area portuale, ha statuito che *" … tutti i manufatti non adibiti a funzioni tipiche di una stazione portuale, ma destinati ad ordinarie utilizzazioni, non potevano essere collocati … nella categoria E solo perché ubicati nella zona portuale".*

3. IL CLASSAMENTO: PROFILI GENERALI

E' d'obbligo innanzitutto sottolineare l'importanza di un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile.

A tale scopo rileva prioritariamente la loro destinazione funzionale e produttiva; a parità di destinazione, si dovrà poi tenere conto delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che differenziano gli immobili in esame dalle unità tipo o di riferimento[8], rappresentative dei corrispondenti immobili di categoria ordinaria.

Sul piano operativo è comunque da osservare come, se per molte tipologie il carattere, speciale o particolare, è di semplice individuazione, in quanto è strettamente legato alla destinazione, per molte altre ciò non avviene, poichè la "caratteristica destinazione" non è sufficiente per determinare l'ordinarietà o meno

[8] Cfr. art. 11, comma 1, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con legge 13 maggio 1988, n. 154.

dell'unità immobiliare. Ad esempio, è noto come i depositi ed i laboratori possono essere qualificati in categoria C/2 (depositi) e C/3 (laboratori artigianali), oppure nelle categorie D/1 (opifici), D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale). In questi casi, la scelta della categoria più rispondente alle caratteristiche dell'immobile dipende, evidentemente, anche dalle altre caratteristiche sopra menzionate, nonché dalla loro diversa localizzazione (centro urbano, zona industriale o commerciale appositamente attrezzata). Ma proprio la corretta valutazione di queste ultime caratteristiche – momento fondamentale del processo di classamento e di attribuzione della rendita catastale – può presentare aree di incertezze e criticità, come è dimostrato dal significativo contenzioso catastale connesso a tali specifici profili.

3.1. L'individuazione della categoria

Di seguito vengono esplicitati alcuni principi e criteri connessi all'individuazione della categoria catastale.

3.1.1 Riferimenti al principio dell'ordinarietà

Al fine di pervenire ad un corretto classamento è rilevante richiamare l'attenzione sul significato che il legislatore – con riferimento all'articolazione del quadro di qualificazione e più in generale al sistema tecnico-estimale del catasto fabbricati – ha attribuito rispettivamente alle locuzioni "categoria speciale o particolare" e "categoria ordinaria".

Dette locuzioni, peraltro di usuale utilizzo e di chiara accezione nella disciplina estimativa, assumono una più marcata connotazione nell'ambito dei procedimenti di stima massivi, come quello catastale.

In tale contesto, l'aggettivo "ordinario" assume il significato di "normale", "frequente", "diffuso", nel senso che una determinata tipologia di unità immobiliare risponde a tale requisito quando è diffusa in una certa zona censuaria, talché è possibile definire un campione significativo di unità di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione dell'intero segmento funzionale analizzato, attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.

Di contro, gli aggettivi "speciale" e "particolare" hanno un significato, per certi versi, opposto a quello di "ordinario" e qualificano immobili "*costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni",* nonché *"immobili, che per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in classi"* omogenee. In

questi casi, come è noto, la singolarità o comunque la scarsa diffusione di una determinata tipologia immobiliare nell'ambito della zona censuaria, rende impraticabile la suddetta metodologia di stima sintetico-comparativa e quindi necessaria la stima puntuale della medesima unità, spesso attraverso il ricorso a procedimenti estimativi indiretti, quali il costo di riproduzione deprezzato del bene, ovvero la capitalizzazione dei redditi immobiliari ordinari dallo stesso prodotti.

Sul piano generale, quindi, è del tutto coerente con quanto rappresentato l'individuazione a livello locale di elementi di soglia discriminanti, con riferimento particolare a parametri oggettivi quale quello dimensionale, che giustifichino l'inserimento in una delle categorie ordinarie, ovvero in una di quelle speciali o particolari. Ma dette soglie, laddove di fatto rilevate o rilevabili a livello locale, attraverso una dettagliata analisi del patrimonio immobiliare, devono rappresentare significativi elementi di discontinuità e di frontiera fra le unità ordinarie e le rimanenti tipologie.

3.1.2 Considerazioni circa il criterio connesso al cosiddetto "fine di lucro"

Oltre al richiamato principio di ordinarietà, un ulteriore fattore discriminante, come sottolineato in precedenza, è costituito dalla specifica finalizzazione dell'immobile ad "attività industriale o commerciale", prevista dall'art. 8 del Regolamento, approvato con DPR 1° dicembre 1949, n. 1142.

Peraltro, già in precedenza il RDL 13 aprile 1939, n. 652, istitutivo del catasto edilizio urbano, aveva già previsto che gli opifici, i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, destinati a teatri, cinematografi ed alberghi, nonché più in generale i fabbricati costruiti per speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale (grandi magazzini, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) costituissero un distinto gruppo di categorie, da denunciare ed accertare con specifiche modalità rispetto al patrimonio immobiliare "ordinario" (cfr., per quanto attiene i profili interpretativi, la relativa circolare esplicativa della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 40 del 20 aprile 1939).

Al riguardo è da osservare come il quadro generale delle categorie - pubblicato nel 1942 in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE - non appare rigorosamente in linea con le previsioni normative dal momento che introduce, per alcune categorie dei gruppi B, C, e D, il concetto del "fine di lucro".

Detta innovativa locuzione, attesa la natura del provvedimento in cui è inserita, non poteva avere che carattere interpretativo della specifica finalizzazione ad

"attività industriale o commerciale", prevista dalle normative istitutive e regolamentari del catasto edilizio urbano. Nondimeno la stessa ha influenzato nel tempo l'adozione di prassi, che hanno individuato nell'esistenza o meno di un "fine di lucro", correlato spesso alla natura del soggetto, il "criterio" discriminante anche per il classamento nelle categorie del gruppo D, ovvero in quelle del gruppo E.

Per le suddette considerazioni e tenuto conto anche delle circostanze richiamate in premessa, si esprime l'avviso che detto criterio, specie se correlato alla natura del soggetto intestatario, non possa essere discriminante e determinante per l'attribuzione della categoria.

Il tecnico, pertanto, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, nel condurre l'attività di classamento delle unità immobiliari del gruppo D, deve fare riferimento essenziale alle caratteristiche oggettive dell'immobile, che ne determinano la idoneità per le "speciali" esigenze di un'attività industriale e commerciale. Parimenti, in coerenza con le previsioni normative, il tecnico deve tenere conto soprattutto della "singolarità delle caratteristiche" delle unità del gruppo E, che ne impediscono oggettivamente il classamento in una categoria ordinaria o speciale[9].

Peraltro, è carattere peculiare dei sistemi catastali il censimento degli immobili solo in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e delle loro variazioni nel tempo e non in relazione a variazioni di natura soggettiva[10].

In sintesi si ritiene che le unità immobiliari a destinazione commerciale in senso lato (cfr. art. 72 del DPR n. 645 del 1958), per le quali non sia possibile impostare la stima diretta per confronto con le unità di riferimento del gruppo C, debbano essere ricomprese nel gruppo D. Di contro la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permettere l'inserimento in categorie ordinarie o speciali e che esulano da una mera logica di commercio e di produzione industriale.[11]

---

[9] Cfr. il precedente punto 3.1.1.

[10] Per sottolineare le criticità, anche sul piano gestionale, di un diverso indirizzo, in via esemplificativa, si evidenzia come in molti casi gli immobili speciali o particolari (ad es. impianti di depurazione) sono gestiti in compartecipazione da Enti locali, la cui presenza non può protrarsi per un periodo superiore a due anni dalla costituzione della società stessa (cfr. art. 115 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

[11] Al riguardo è da sottolineare l'orientamento sempre più marcato del legislatore a correlare il sistema catastale ai caratteri tecnico-valutativi oggettivi degli immobili, lasciando al sistema impositivo la valutazione dei caratteri soggettivi e le eventuali agevolazioni connesse; in coerenza con questi criteri, in via esemplificativa, si cita la disciplina sulla ruralità dei fabbricati (cfr. DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 1994, n. 133; DM 2 gennaio 1998, n. 28; DPR 23 marzo 1998, n. 139).

3.1.3 Osservazioni in relazione ad alcune unità immobiliari a destinazione speciale, particolare ed ordinaria : casistica

a) *Stazioni di distribuzione carburanti, chioschi*

Per quanto esposto nel precedente paragrafo, nelle categorie del gruppo E vanno certamente classati gli immobili aventi destinazione ricompresa tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 8 del DPR n. 1142 del 1949, vale a dire, oltre alle stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, anche le fortificazioni, i fari, i fabbricati destinati all'esercizio del culto, le costruzioni mortuarie, e simili.

Si rappresenta in proposito che la prassi vigente prevede di attribuire la categoria E/3, che comprende "costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche", anche alle stazioni di servizio per la vendita dei carburanti, in conformità al dettato letterale del citato art. 8, e ai chioschi per bar ed edicole. E' evidente che segnatamente, per le due ultime fattispecie, tale modalità operativa può essere confermata solo in presenza di costruzioni aventi caratteri "singolari" per tipologia costruttiva (precaria per l'uso di materiali leggeri), nonché per dimensione e diffusione ordinariamente contenuta. Solo dette costruzioni sono qualificabili propriamente come chioschi, che sotto il profilo catastale vengono censiti in E/3. Di contro ogni tipologia sufficientemente diffusa sul territorio, tale da poter costituire un insieme omogeneo di unità immobiliari raggruppabili in classi, in funzione degli specifici caratteri costruttivi - nonché ogni altro immobile o sua porzione, destinato ad ospitare attività collaterali rispetto all'attività di riferimento principale (distribuzione di carburanti e vendita giornali) - andrà censito nella categoria appropriata in base alla destinazione ed alle caratteristiche intrinseche. Tale ultima circostanza ricorre soprattutto nelle stazioni di distribuzione di carburanti, ove risultano spesso presenti immobili destinati ad attività commerciali o ricettive, le quali, pertanto, non possono che avere rilevanza autonoma ai fini del classamento catastale.

b) *Fiere, spazi espositivi, mostre, mercati, compendi commerciali et similia*

Come è noto, nella categoria E/4 sono censiti gli immobili costituiti da speciali "recinti chiusi", finalizzati ad ospitare mercati o ad essere utilizzati per posteggio bestiame. Detta locuzione è tratta dalla citata Istruzione IV, che nulla poteva prevedere, allora, in merito agli immobili adibiti a fiera campionaria. Al riguardo, è da evidenziare come l'attività fieristica interessi di norma più complessi immobiliari,

che raggiungono anche una dimensione comprensoriale. Di fatto i complessi in questione sono in grado di ospitare anche in via permanente sezioni espositive e spazi ricettivi (musei, sale convegni ed attività connesse al ristoro ed all'ospitalità, ecc.), suscettibili di utilizzo autonomo. Inoltre, si evidenzia come le costruzioni ospitanti le attività fieristiche siano dotate ordinariamente di molteplici impianti tecnologici, come quelli antincendio, anti-intrusione e reti di distribuzione di energia e dati.

In tale contesto, occorre attribuire al nucleo fieristico la categoria D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – ed a ciascuna porzione individuabile come cespite indipendente la categoria più appropriata.

Costituisce eccezione a tale indirizzo il caso in cui l'unità immobiliare destinata a fiera sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e *stand* amovibili per le esigenze espositive, attrezzate unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.). Solo in tale fattispecie, che rappresenta una naturale evoluzione del concetto di "recinto", l'unità immobiliare è censita nel gruppo E ed in particolare nella categoria E/4.

Ai fini dell'individuazione delle unità immobiliari e dell'attribuzione delle corrispondenti categorie, è opportuno applicare criteri analoghi a quelli adottati per i complessi commerciali, siti al di fuori dei centri abitati, denominati "*outlet"* che, pur essendo caratterizzati da servizi comuni, presentano unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio.

Al riguardo è opportuno precisare come tra i caratteri ordinari rilevi anche quello di stabilità dimensionale e distributiva delle unità immobiliari presenti nei compendi commerciali in esame (*outlet*) ed in quelli assimilabili. Ne discende che, laddove dette unità siano caratterizzate da flessibilità planimetrica e volumetrica, in ragione di elementi mobili di partizione di un unico "*open space*", che ne definiscono i perimetri ed i volumi in modo precario, le stesse possono essere oggetto di una denuncia unitaria con classamento nella categoria D/8.

c) *Ripetitori e impianti similari*

Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all'amplificazione dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l'uso civile o industriale,

ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti solidi. Dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D.

Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha registrato negli ultimi anni una significativa diffusione sul territorio quella destinata ad ospitare gli impianti per la diffusione della telefonia mobile, che di norma risultano allocati su costruzioni già esistenti ovvero su aree di terreno all'uopo destinate.

Per questi immobili occorre preliminarmente stabilire se, in relazione alla normativa catastale ed alla specifica fattispecie analizzata, sussiste o meno l'obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano.

Al riguardo è da osservare come nella prima fattispecie (impianti insistenti su costruzioni già censite), i manufatti in esame sono caratterizzati dalla presenza di una o più antenne ancorate a muri o sostenute da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed elettronici.

In questi casi, qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite nell'ambito di locali già esistenti, censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell'edificio), e non venga individuata una specifica area all'uopo destinata, i manufatti non necessitano di essere dichiarati in catasto; diversamente, laddove vengano individuati aree e locali (preesistenti o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le suddette apparecchiature, i manufatti in esame devono essere dichiarati in forma autonoma ovvero come variazione della preesistente unità immobiliare o parte comune dell'edificio.

La seconda fattispecie rappresentata, come già evidenziato, è relativa ad un'area di terreno, di solito recintata, all'interno della quale è installato su platea di calcestruzzo un traliccio cui sono fissate le antenne; in questo caso le apparecchiature elettroniche a corredo, sono di norma ubicate in manufatti di dimensioni diverse in pianta ed altezza. In questa fattispecie, qualora sussista un'ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, l'obbligo dell'accatastamento dei manufatti risulta previsto dagli artt. 2 e 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1998, n. 45.

d) *Porti turistici*

Una notazione particolare richiedono i porti turistici, per i quali risultano assenti infrastrutture tese ad ospitare vettori deputati al trasporto pubblico di persone o merci e possano riscontrarsi condizioni di autonomia funzionale e reddituale. A detti porti deve essere attribuita la categoria D/8, in quanto gli stessi sono da equipararsi agli autosilos ed ai parcheggi. Come già in precedenza evidenziato per altre tipologie, anche nel caso in esame, qualora siano distinguibili porzioni immobiliari individuabili come unità autonome, ancorché presenti in un porto deputato al trasporto pubblico di persone o merci, occorre procedere al censimento di ciascuna di esse nella categoria pertinente[12]. Solo nel caso di struttura portuale finalizzata sia al soddisfacimento di attività commerciali, di servizi pubblici o privati, ovvero per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto, che non possa essere articolata in più unità immobiliari, il classamento è effettuato in relazione alla destinazione prevalente.

e) *Altre tipologie*

Per quanto concerne infine l'attribuzione della categoria più pertinente (ordinaria o speciale) ad immobili aventi particolari destinazioni funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B, C o D, si osserva la necessità che vengano assunti, come linee guida, i criteri in precedenza richiamati in coerenza con i principi generali della normativa catastale, tenendo conto della presenza di eventuali consolidati orientamenti nei processi di classamento delle unità immobiliari a livello locale. In particolare si fa riferimento alle seguenti destinazioni:

- le case di cura e gli ospedali (B/2, D/4);
- i fabbricati ed i locali per esercizi sportivi (C/4, D/6);
- le stalle, le scuderie, le rimesse e le autorimesse (C/6, D/8);
- gli uffici pubblici (B/4, D/8);
- le caserme (B/1, D/8);
- le scuole (B/5, D/8).

Per quanto sopra rappresentato, di norma, viene attribuita una categoria ordinaria quando vi è rispondenza tra le caratteristiche tipologiche e reddituali degli immobili oggetto di classamento e quelle delle unità di riferimento del quadro di qualificazione (in base al quale è stato definito il prospetto tariffario), tenendo comunque conto dei caratteri che maggiormente contraddistinguono e qualificano a

[12] Cfr. paragrafo 2.3.

livello locale le diverse tipologie del patrimonio censito. Di contro il classamento nella categoria speciale è previsto per immobili i cui caratteri particolari non sono riferibili a nessuna delle categorie presenti, ovvero da istituire, in quanto costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di altra utilizzazione senza radicali trasformazioni.

3.2. I rapporti tra la normativa catastale e quella urbanistico-edilizia

Fra i quesiti pervenuti, particolare rilevanza assumono quelli che richiedono chiarimenti sulle eventuali connessioni fra la disciplina catastale e quella urbanistico-edilizia. Come già in precedenza rappresentato, il classamento delle unità immobiliari ordinarie è basato esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna unità oggetto di esame e quelle ordinariamente associate alle tipologie presenti nel quadro di qualificazione, che assumono concreta evidenza nell'universo delle unità similari (in origine soltanto quelle definite "tipo") censite in ciascuna categoria catastale. Pertanto si ritiene doveroso ribadire, in questa sede, la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio.[13]

Le disposizioni che regolamentano la prassi catastale, infatti, sono tutte incardinate nella disciplina dettata dall'art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, che, in merito alla qualificazione, dispone quanto segue: *"La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse"*. Più in particolare l'Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942, al § 22, stabilisce che: *"Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare* (omissis)*"*.

La piena autonomia della disciplina catastale è altresì desumibile dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, nonché dai conseguenti modelli del programma

[13] Un esempio tipico è costituito dalle residenze turistiche alberghiere, che sono generalmente composte da una struttura alberghiera intesa in senso tradizionale e da abitazioni con ingresso del tutto autonomo dalle strade pubbliche; in relazione alle situazioni di fatto, si potrà ragionevolmente attribuire alla prima la categoria D/2 ed alle seconde una delle pertinenti categorie del gruppo A.

informatico denominato "DOCFA", utilizzati per le dichiarazioni delle unità immobiliari, dove non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore.

3.3. I rapporti tra la normativa catastale e quella fiscale per alcune specifiche tipologie di immobili

3.3.1 Le abitazioni ed i fabbricati strumentali all'attività agricola

Come è noto, alle nove categorie afferenti agli immobili a destinazione speciale, originariamente previste dal quadro di qualificazione nazionale allegato alle istruzioni II e IV, si è aggiunta, ai sensi del citato DPR n. 139 del 1998, la categoria D/10 relativa ai "Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole".

In detta categoria – secondo l'art. 1, comma 5, del citato DPR - devono essere classate "*le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, ……, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite*".

La disposizione citata prescrive quindi, per l'attribuzione della categoria D/10, sia la verifica della strumentalità, sia la presenza di caratteristiche tali da non consentire senza radicali trasformazioni una destinazione diversa da quella per la quale l'immobile fu originariamente edificato.

Il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 32[14], riconosce la ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali per le attività agricole, di cui all'art. 42 di seguito richiamato.

In particolare sono riconosciute rurali le costruzioni, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni, che servono:

a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32[15];

---

[14] Rivisitato in modo rilevante, per i profili di interesse dell'Agenzia, dall'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

[15] "*Sono considerate attività agricole:*
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 32[16].

L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha inoltre modificato l'art. 2135 c.c., introducendo tra le attività di competenza dell'imprenditore agricolo anche quelle "connesse" alla "coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali", delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione.

Il comma 2 dello stesso articolo ha chiarito che la qualifica di "imprenditore agricolo" può essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, "*prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico*".

Le norme citate hanno innovato significativamente la disciplina del T.U. n. 917 del 1986, in quanto hanno fatto rientrare nelle costruzioni strumentali all'attività agricola, tra le altre, anche quelle destinate ad ospitare attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. La strumentalità va, inoltre, correlata anche alle specifiche disposizioni dell'art. 2135 c.c. e, di conseguenza, alla nozione di imprenditore agricolo specificata dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 228 del 2001.

Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all'attività dell'impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal testo unico delle imposte dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni – se gli immobili siano strumentali "per destinazione" alle attività agricole, cioè se siano utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa da parte del possessore nelle attività menzionate dall'art. 32 (già 29) del citato testo unico.

---

b) *l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste*".

[16] "*Le attività di cui al terzo comma dell'art 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,* omissis".

E' evidente che il combinato disposto dell'art. 32, come modificato dalle norme citate, e dell'art. 42 del testo unico, ha sottratto all'Ufficio la pratica possibilità di discernere la ruralità del fabbricato sulla base delle destinazioni sopra richiamate, avendo di fatto ricompreso nella dizione di "attività connessa", caratterizzante la ruralità del fabbricato, anche quelle più specificamente afferenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'unica reale discriminante per definire la concreta strumentalità all'attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito, circostanza, quest'ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.

L'attività degli Uffici sarà pertanto finalizzata a verificare che negli immobili da accertare vengano esercitate prevalentemente le attività di cui all'art. 32 del TUIR, con riferimento ad una percentuale di prodotti provenienti dal fondo a cui sono asserviti i fabbricati (o meglio le unità immobiliari) superiore al 50%.

Qualora venga accertata tale circostanza, gli immobili devono essere considerati, in linea oggettiva, strumentali all'attività agricola esercitata sul fondo e pertanto classati in D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole). Nel caso contrario, il classamento deve essere effettuato in D/7 o in D/8, laddove sia prevalente, rispettivamente, la funzione di trasformazione industriale dei prodotti agricoli, ovvero quella di commercializzazione dei suddetti prodotti.

Si evidenzia, inoltre, quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui *"Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali… "*.

Detta disposizione si riferisce specificamente ai fabbricati riconosciuti rurali ed appare pertanto non riferibile a fabbricati strumentali come sopra definiti (iscrivibili nella categoria D/10). La norma in esame, pertanto, va "storicamente" letta ed interpretata nell'ottica delle tradizionali modalità di inventariazione degli stessi nel catasto terreni, ovvero nel catasto urbano, a seconda dell'acquisizione o della perdita dei requisiti di ruralità. In questa ultima fattispecie, venendo meno la strumentalità del bene all'attività agricola effettivamente praticata, viene meno anche il requisito che caratterizza oggettivamente la destinazione del bene stesso che, pertanto, deve essere oggetto di dichiarazione in catasto ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939.

In definitiva, le condizioni sulle quali si fonda il possesso o meno del carattere di strumentalità all'attività agricola hanno quindi sia carattere soggettivo[17] che oggettivo.

L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.

Con questa impostazione, il legislatore ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).

La delicata problematica è stata trattata con le circolari nn. 109/E del 24 maggio 2000, 50/E del 20 marzo 2000 e 96/T del 9 aprile 1998, emanate dagli ex Dipartimenti delle Entrate e del Territorio.

In conseguenza di questa scelta si vengono a trovare iscritti nel catasto dei fabbricati costruzioni (abitazioni ed annessi agricoli) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati.

Riepilogando sinteticamente, si può affermare che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, in relazione alle specifiche caratteristiche e destinazioni, potranno essere censite o come unità a destinazione abitativa in una delle pertinenti categorie del gruppo A, ovvero come unità destinate ad attività produttive agricole, nella citata categoria D/10, semprechè le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. Nel caso contrario, di ordinarietà delle caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite nelle categorie ordinarie più consone (C/2, C/3, C/6, C/7, ecc.)[18].

---

[17] I requisiti di natura soggettiva, *diversificati tra immobili a destinazione residenziali e gli altri*, sono assicurati di norma dalla presenza gestionale di un soggetto coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo, qualifica che, come detto, può attribuirsi anche ad una cooperativa. Questa ultima comunque deve avere, nell'oggetto sociale, a titolo principale, lo svolgimento di un'attività connessa all'ambito agricolo.

[18] Concetto ribadito dalla Circolare n. 96/T del 09 aprile 1998.

In particolare, rientreranno nella categoria speciale "*D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole*" quegli immobili per i quali la strumentalità sia desumibile da criteri oggettivi, direttamente riscontrabili per l'utilizzo che ne viene fatto, riconducibile prevalentemente alle attività connesse al settore agricolo di cui all'art. 32 del testo unico ed esercitate prevalentemente nel fondo al quale gli immobili sono asserviti.

3.3.2 L'agriturismo

Ai sensi dell'art. 2 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 96, "*Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali"* (comma 1). Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che: *"Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale*[19] *…".*

In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l'attività di agriturismo sono:

- l'esistenza di un'azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
- l'espletamento di un'attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all'azienda suddetta;
- la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell'agriturismo;
- la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.

---

[19] "*Rientrano fra le attività agrituristiche:*
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici … ;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali ivi inclusa la mescita di vini … ;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale".

L'art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l'utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che "*Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo…. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.* (omissis)*".*

Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell'attività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all'attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all'interno dell'azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell'ambito dell'attività agrituristica. L'inclusione di tale attività tra quelle "connesse" al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il classamento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:

- il riscontro del rapporto di connessione e complementarità fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame "*che devono comunque rimanere prevalenti*", con riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio di dette attività;
- la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita "*prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona*";
- la localizzazione degli ambienti dedicati all'ospitalità che deve essere interna all'azienda agricola;
- i limiti stabiliti dall'ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.

Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell'immobile, ła destinazione residenziale, cui è attribuita

una delle categorie del gruppo A[20], e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.

Non appare superfluo evidenziare che, qualora, vengano meno i requisiti di ruralità che caratterizzano l'attività agrituristica, presi a riferimento per l'attribuzione della categoria D/10, i soggetti titolari iscritti in catasto hanno l'obbligo di presentare specifica dichiarazione di variazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

4. CONCLUSIONI

Come precisato in premessa, con la presente circolare si è inteso fornire un quadro di riferimento aggiornato ed idoneo a garantire l'uniforme operatività degli uffici e dei tecnici professionisti sulle corrette modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali e particolare D ed E. In particolare sono stati forniti indirizzi circa la corretta individuazione del "modulo di base" del catasto edilizio urbano, inteso come "minimo perimetro immobiliare funzionalmente e reddituale autonomo", nonché criteri operativi per il classamento della unità in esame, in base ai principi generali indicati dalla normativa istitutiva ed attuativa del catasto edilizio urbano, che in sintesi si identificano:

- *per le categorie ordinarie*, nell'ordinarietà dei caratteri e nel livello di diffusione sul territorio; circostanze che hanno permesso – all'epoca della formazione o successivamente – la creazione di insiemi di immobili, omogenei per i caratteri intrinseci (categorie) e reddituali (classi);
- *per le categorie speciali*, nella specifica caratterizzazione tipologica, costruttiva e dimensionale degli immobili (tali da non permetterne una utilizzazione diversa senza radicali trasformazioni) e nella finalizzazione degli stessi a speciali esigenze industriali e commerciali;
- *per le categorie particolari*, nella "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili: circostanza quest'ultima che non ha permesso in fase di formazione o conservazione, la creazione di insiemi omogenei per caratteri intrinseci (categorie ordinarie) e tanto meno per redditività (classi).

[20] Fanno eccezione le unità immobiliari con classamento nelle categorie A/1 e A/8, ovvero quelle aventi le caratteristiche di lusso previste dal DM 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 (cfr.: art. 2 DPR 23 marzo 1998, n. 139).

Con riferimento ai menzionati indirizzi, gli Uffici provinciali sono invitati ad adeguare le procedure di verifica delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dandone comunicazioni ai locali Ordini e Collegi professionali.

Si fa presente infine che, allo scopo di agevolare l'operatività degli Uffici, è in corso di elaborazione una raccolta dei principali indirizzi e massime in tema di individuazione dell'unità immobiliare e di attribuzione della categoria, emanate sia in fase di formazione che di conservazione del catasto edilizio urbano. Tale raccolta sarà resa disponibile unitamente ad ulteriori specifici indirizzi operativi.

Al riguardo si ritiene opportuno sollecitare gli Uffici a rappresentare specifici casi in trattazione, in particolare ove abbiano rilevanza generale, in modo che la suddetta raccolta possa essere integrata ed abbracciare nella misura più ampia possibile l'articolata casistica che il patrimonio edilizio evidenzia nei diversi contesti locali.

Le Direzioni regionali e gli Uffici provinciali, per quanto di competenza, vorranno verificare ed adeguare i comportamenti organizzativi, al fine di attuare gli indirizzi operativi emanati con la presente circolare.

(Fine)

RISOLUZIONE N.20/E

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 27 gennaio 2006

OGGETTO: ***Art. 32, comma 2 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n.917. Associazione XX. Natura agricola dell'attività di produzione del micelio di fungo.***

L'Associazione indicata in oggetto ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito all'inquadramento tra le attività agricole di quelle dirette alla produzione di micelio di fungo.

In particolare l'istante, dopo aver dettagliatamente descritto le varie fasi biologiche che caratterizzano lo sviluppo del fungo, chiede di sapere se, contrariamente a quanto già sostenuto da questa Amministrazione con la risoluzione n.15/E dell'11 marzo 1998 e alla luce delle modifiche normative intervenute all'articolo 2135 c.c. (definizione di imprenditore agricolo), sia possibile classificare ai fini fiscali le attività dirette alla produzione del micelio nell'ambito delle attività agricole e quindi determinare il reddito prodotto su base catastale ai sensi dell'articolo 34 del Tuir.

Per quanto di interesse, sotto il profilo prettamente biologico, si fa presente che con il termine micelio si identifica uno dei tre stadi che caratterizzano le fasi biologiche dell'organismo fungino. Partendo dallo stadio elementare (spora), lo sviluppo dell'organismo dà luogo ad un intreccio di filamenti denominato ifa miceliare o, più semplicemente, micelio. Solo nella successiva fase di accrescimento si determina la formazione della struttura fungina (gambo, carpoforo, apparato radicale) come normalmente conosciuta.

Conseguentemente nella funghicoltura intensiva è possibile individuare tre distinte fasi produttive:

1) produzione del micelio. Questo è costituito da ife, cioè filamenti cellulari che, moltiplicandosi tra loro, danno luogo prima alle spore riproduttive, poi al micelio vero e proprio (intreccio più complesso di tali filamenti che si sviluppa autonomamente nell' humus). Il micelio così ottenuto viene conservato in ambienti sterili, climatizzati e bui e si presenta, allo stadio di prodotto finito, come una muffa bianca che ricopre interamente il seme su cui è fatto sviluppare. Si tratta di una fase produttiva molto delicata e sofisticata dal punto di vista biochimico.

Il micelio così prodotto diventa una materia prima per la fase di lavorazione successiva.

2) creazione, inseminazione e cessione del substrato di allevamento. Questa fase consiste nel portare a completamento l'ordinario processo biologico da cui derivano i funghi.

In particolare, il micelio viene distribuito nel substrato e comincia a ramificarsi in via sotterranea fino ad invadere completamente lo spazio a disposizione (fase vegetativa). Le imprese operanti in questo settore accumulano e amalgamano i prodotti (in prevalenza organici) che costituiranno l'humus di nutrimento del fungo; generalmente si tratta di letame equino, paglia, pollina, sottoprodotti o materie organiche di scarto derivanti da altre lavorazioni agricole, concimi chimici, torba, gesso agricolo.

Questi elementi vengono miscelati tra loro e il composto derivante viene poi disteso all'aperto, bagnato e indotto a fermentazione spontanea, ma controllata, al fine di eliminare le muffe non necessarie per lo sviluppo dei funghi. Prima di venire "inseminato" con i miceli, l'humus viene collocato (per un periodo di circa 10 giorni) in lettiere o casse, dove subisce "bagni" di vapore, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo della flora batterica necessaria al nutrimento del fungo.

Il processo di riproduzione dei funghi viene ultimato con la fase di inseminazione che prevede l'immissione del micelio nel composto, nonché il successivo compattamento del "composto inseminato" in balle o sacchi, che

vengono depositati in locali climatizzati in cui il micelio deve attecchire sul composto; la fase è delicata in quanto su di essa incombono i rischi biologici.

3) accrescimento e raccolta. Le imprese produttrici di sostrato cedono i sacchi e le balle di humus inoculato ai funghicoltori-raccoglitori, i quali effettuano una attività di conservazione nelle condizioni più adatte perché il processo biologico, innescato dai produttori di sostrato (di cui al precedente numero 2), prosegua regolarmente e favorisca lo sviluppo riproduttivo. E' solo nel breve periodo della riproduzione (da 5 a 12 giorni, ma per alcune specie anche meno) che si forma il corpo fruttifero commestibile, cioè il "prodotto" della coltivazione.

Con la richiamata risoluzione n. 15/E del 1998 l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto, tra l'altro, che "*…l'agrarietà deve essere messa in relazione al ciclo biologico naturale del prodotto e…essa può configurarsi per le fasi che vanno dalla creazione del substrato alla raccolta del fungo…Per quanto riguarda invece la prima fase diretta alla produzione del micelio, va osservato che la stessa,…configura una organizzazione e una struttura che prescindono da quelle proprie dell'attività agricola*".

Ciò premesso, al fine di determinare in concreto la disciplina fiscale applicabile all'attività in discorso, si ritiene opportuno ricostruire la normativa che regola la materia.

Con la Legge 5 aprile 1985, n.126 l'attività di funghicoltura è stata inserita tra quelle considerate agricole "*per natura*" (anche dette attività agricole principali), ai sensi dell'articolo 32 (già art.29), comma 2, lettera a), del Tuir disponendo, quindi, una presunzione assoluta di agrarietà per questo tipo di attività.

Successivamente, con l'articolo 3, comma 4, lettera a), n.2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria per il 1997) la coltivazione dei funghi è stata eliminata dal novero delle attività agricole "*per natura*".

A seguito della modifica normativa sopra citata, il riconoscimento quale attività agricola della funghicoltura continuava a trovare la propria disciplina nelle lettere b) e c), comma 2 dell'articolo 29 (ora 32) del Tuir.

Il D.Lvo n.228 del 2001 ha riformulato la definizione di imprenditore agricolo prevista dall'articolo 2135 c.c.

In particolare il 2° comma del citato art.2135 c.c., dispone che sono attività agricole quelle "*dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*".

Inoltre, riguardo alle attività agricole connesse prima considerate tali solo se esercitate "*nell'esercizio normale dell'agricoltura*" è stato valorizzato il diverso criterio della prevalenza che postula un confronto quantitativo tra i prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricole principale con i prodotti acquistati da terzi (v. Circolari n. 44 del 2002 e n. 44 del 2004).

A seguito dell'importante intervento normativo che ha interessato la definizione di imprenditore agricolo, anche il legislatore fiscale ha provveduto tempestivamente ad adeguare il testo delle norme vigenti in materia di imposte sui redditi al nuovo articolo 2135 c.c.

Infatti, l'articolo 2, comma 6, lettera a) della Legge n. 350 del 2003 (entrata in vigore il 1 gennaio 2004) ha riformulato l'articolo 32, comma 2, lettera c) del Tuir ricomprendendo nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente i redditi delle "*attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (attività agricole connesse) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali*".

Con le modifiche normative introdotte dalla Legge n.350 del 2003 è stato, quindi, superato, il riferimento all'esercizio normale dell'agricoltura per le attività connesse ed, in termini generali, riconosciuto fiscalmente il nuovo ampio concetto di agrarietà legato allo sviluppo del ciclo biologico dell'organismo.

Tanto premesso, la scrivente ritiene che, alla luce delle importanti modifiche normative intervenute nella materia de qua (a far data dal 1° gennaio 2004) e sulla base di un' attenta disamina della letteratura scientifica esistente nella materia oggetto del presente parere, sia corretto includere anche l'attività di produzione del micelio nella categoria delle attività agricole.

Infatti, la produzione del micelio si configura come quell'attività diretta a riprodurre una delle fasi biologiche che regolano lo sviluppo dell'organismo fungino. In tal senso deve ritenersi parzialmente superata la posizione assunta da questa Amministrazione con la risoluzione sopra citata.

Tuttavia, non si ravvisa la possibilità di ricondurre la produzione di micelio nell'ambito di applicazione del comma 2, lettera a) dell'articolo 32 del Tuir e cioè di considerarla quale "*attività diretta alla coltivazione del terreno*…".

Infatti, nel caso di specie, anche in considerazione delle modalità concrete utilizzate, non sono rinvenibili elementi tali da poter ricondurre l'attività in questione alla sfera materiale del terreno inteso *latu sensu* come l'elemento fisico in cui viene realizzato il processo produttivo. Si ritiene, infatti, che l'elemento materiale del terreno, nel caso della produzione del micelio sia collegato in maniera così labile all'attività svolta tanto da non potersi ricondurre nell'ambito della lettera a), comma 2 dell'articolo 32 del Tuir

A conforto di tale interpretazione è opportuno, inoltre, ribadire che, l'attività di funghicoltura è stata espressamente eliminata dal novero di quelle contemplate dalla citata lettera a), comma 2, articolo 32 del Tuir mediante l'intervento normativo attuato con l'articolo 3, comma 4, lettera a), n.2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conclusivamente, si ritiene che l'attività di produzione del micelio possa, essere ricompresa nell'ambito di applicazione della lettera b), comma 2 dell'articolo 32 del Tuir, ovvero, se connessa, della lettera c) comma 2, articolo 32 del Tuir.

Per quanto riguarda, in particolare le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili di cui alla citata lettera b), si evidenzia per completezza che, in seguito all'introduzione dell'articolo 56-bis

(ex art.78-bis) del Tuir ad opera dell'articolo 2, comma 6, lettera b) della Legge 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria per il 2004), se la superficie adibita alla produzione dei vegetali eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, il reddito relativo alla superficie eccedente ha natura di reddito d'impresa, la cui determinazione avviene su base forfetaria, salva la possibilità per il contribuente di optare per il regime analitico di determinazione del reddito o, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, di applicare le modalità di cui all'articolo 66 del Tuir.

Infatti, ai sensi del comma 1 dell' articolo 56-bis del Tuir, "*Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'art.32, comma 2, lettera b) il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie su cui insiste la produzione in proporzione alla superficie eccedente*".

La determinazione del reddito d'impresa calcolato su base forfetaria seguirà, quindi, la seguente formula matematica:

Reddito d'impresa forfetario = reddito agrario /superficie di base effettivamente coltivata X superficie eccedente.

Nota prot. n. 14063 del 22 febbraio 2005

Estratto

10. Variazione cartografica per demolizione di fabbricati

10.1 Istanza di variazione di variazione cartografica demolizione totale di fabbricato Per la semplice richiesta di variazione per demolizione di fabbricato nulla è stato innovato, pertanto tale richiesta non deve essere corredata da alcuna proposta di aggiornamento. E' appena il caso di evidenziare che per particelle di catasto terreni, la richiesta di variazione cartografica per demolizione deve essere formulata attraverso la presentazione di un modello 26; in questo caso la registrazione nel sistema informatico avverrà avendo cura di inserire l'annotazione "particella variata internamente per demolizione di fabbricato". Qualora la richiesta di variazione cartografica per demolizione riguardi invece, un fabbricato già presente a partita 1 o l'area di sedime dello stesso debba passare dal catasto dei terreni al catasto dei fabbricati, la richiesta di variazione cartografica per demolizione, deve avvenire attraverso la presentazione di un "tipo mappale".

Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 15/11/2004 n. 44

Oggetto:
Disposizioni in materia di attivita' agricole. Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti in materia di attivita' agricole, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 Legge 24 dicembre 2003 n. 350. Piu' precisamente in tema di:
.ÒRegime dei redditi agrari in base alla nuova formulazione dell'articolo 32, comma 2, lett. C) del TUIR;
.ÒNuovo regime dei redditi d'impresa fofettizzati di cui all'articolo 56/bis del TUIR;
.ÒTassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento occasionale di attivita' commerciali, ai sensi dell'articolo 71, comma 2/bis, del TUIR;
.ÒRegime IVA di detrazione forfettizzata al 50% previsto dall'articolo 34/bis del DPR 633/1972.

Testo:

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) contiene rilevanti modificazioni del regime fiscale, relativo alle imposte sui redditi e all'Iva, cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Le predette modificazioni sono contenute nel:

- comma 6, lettera a): che ha riformato il regime fiscale, rilevante ai fini delle imposte sul reddito, delle c.d. attivita' agricole connesse, a tal fine riformulando l'articolo 32 (ex 29), comma 2, lettera c) del TUIR, anche sulla base delle novita' recate dal nuovo testo del citato articolo 2135 del codice civile;
- comma 6, lettera b): che ha inserito nel TUIR l'articolo 78-bis (rinumerato 56-bis ad opera dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), prevedendo un regime forfettario di determinazione del reddito d'impresa per le attivita' agricole connesse diverse da quelle che formano reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 (ex 29), comma 2, lettera c), del TUIR;
- comma 6, lettera c): che ha previsto un'analoga forfetizzazione per i redditi diversi derivanti dallo svolgimento occasionale delle stesse attivita' agricole connesse eccedenti i limiti dell'articolo 32 (ex 29), comma 2, lettera c) del TUIR;
- comma 7: che ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 34-bis che stabilisce un regime di detrazione IVA forfettizzato in misura pari al 50 per cento dell'imposta a debito applicabile alle attivita' di produzione di beni e servizi di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile.

Vengono di seguito analizzati i contenuti e fornite le prime interpretazioni in merito alle innovazioni riguardanti il settore delle imposte sui redditi, rinviando ad una successiva circolare l'illustrazione delle disposizioni in materia di IVA.

1. Nuove disposizioni in materia di redditi agrari e redditi d'impresa forfettizzati

L'articolo 2, comma 6, lettera a) della legge n. 350 del 2003 ha riformulato l'articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR ricomprendendo nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente i redditi delle "attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti

Servizio di documentazione tributaria

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali".

Per effetto di tale riformulazione si considerano ora attivita' connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

Con tale previsione e' stato quindi superato il riferimento, contenuto nella versione abrogata dell'ex articolo 29, comma 2, lettera c), alle attivita' agricole connesse rientranti "nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa", sostituito con una individuazione dei beni e delle attivita' che sono da attrarre nello speciale regime dei redditi agrari.

La nuova disposizione e' applicabile anche se la realizzazione di una o piu' fasi del processo produttivo che fa capo all'imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione dei pomodori in conserva).

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 stabilisce, inoltre, che alle attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento, ma diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale si applicano, invece, le disposizioni contenute nell'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Detta norma prevede che "per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento".

Sulla base di questa norma, quindi, il reddito d'impresa imponibile sara' determinato in misura pari al 15 per cento dei corrispettivi registrati o da registrare ai fini Iva.

1.1 Beni e attivita' individuate con decreto ministeriale

Il decreto previsto nell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, emanato il 19 marzo 2004, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004.

Al decreto e' allegata una tabella nella quale e' contenuto il seguente elenco di attivita' riguardanti determinati beni, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del TUIR:

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0);

Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;

Produzione di succhi di frutta e ortaggi (15.32.0.);

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi n.c.a.(15.33.0.);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2);

Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais)(ex 15.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3);

Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2);

Produzione di aceto (ex 15.87.0);

Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0);

Servizio di documentazione tributaria

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13.

Come si puo' notare detto elenco comprende, oltre a diverse attivita' di trasformazione di prodotti agricoli, anche l'attivita' di "manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13" di attivita' secondo la classificazione "ATECOFIN 2004" approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003.

Nella relazione di accompagnamento al decreto ministeriale e' chiarito che si tratta delle attivita' di manipolazione delle seguenti classi di prodotti:

- 01.11: coltivazione di cereali(compreso il riso), semi, barbabietola da zucchero, tabacco;
- 01.12: coltivazione di ortaggi, fiori e piante ornamentali,ortocolture, prodotti di vivai;
- 01.13: colture viticole, olivicole, agrumicole, frutticole diverse.

Come gia' detto, alle attivita' di trasformazione e manipolazione di prodotti diversi da quelli sopra elencati si applichera' il regime forfettario previsto dall'articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

1.2 Attivita' di conservazione, commercializzazione e valorizzazione

Si puo' osservare come le attivita' connesse a quella agricola principale realizzano in tutte le fattispecie elencate una sostanziale "manipolazione" o "trasformazione" dei prodotti agricoli, di talche' la semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dar luogo ad attivita' connesse.

Tanto si evince anche dalla relazione di accompagnamento al decreto ministeriale del 19 marzo 2004 sopra citato, in cui si afferma che dette attivita' "(...) prese di per se' singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensi' reddito di impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR (...)".

E' da sottolineare comunque che le attivita' di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli rientrano senz'altro nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del TUIR quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall'esercizio dell'attivita' agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell'imprenditore agricolo.

Nel caso in cui l'attivita' di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbia ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, la relazione di accompagnamento al decreto ministeriale chiarisce che dette attivita' non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito previsto all'articolo 32.

Considerato che, quando tali attivita' non sono esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione viene a mancare ogni connessione con l'attivita' agricola principale, si ritiene che producano redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa contenute nell'articolo 56 del TUIR e siano, quindi, esclusi anche dall'applicazione del regime forfettario di cui allo stesso articolo 56-bis del TUIR.

E' il caso di sottolineare, infatti, chela norma di cui all'articolo 56-bis trova applicazione con riguardo alle stesse attivita' connesse (di manipolazione e trasformazione) richiamate nel disposto dell'articolo 32 del TUIR, rispetto al quale tuttavia si differenzia in quanto presuppone che le stesse attivita' abbiano ad oggetto tipologie di beni diverse da quelle elencate nel decreto ministeriale.

Pertanto, ad esempio, se l'imprenditore agricolo produce 100 quintali di ciliegie e ne acquista altri 50 per commercializzarli insieme ai propri senza che intervenga alcun processo di manipolazione o trasformazione, si avra' che:

- i redditi rivenienti dalla produzione dei 100 quintali propri saranno da ricondurre al regime dei redditi agrari di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a);
- i redditi che derivano dall'acquisto presso terzi e successiva commercializzazione dei 50 quintali di ciliegie saranno da qualificarsi come redditi d'impresa da determinare analiticamente secondo le regole indicate nell'articolo 56 del TUIR.

Servizio di documentazione tributaria

Continuando nelle esemplificazioni, si puo' ipotizzare il caso di un imprenditore agricolo che trasforma uva nera di propria produzione e commercializza il vino rosso che ne deriva dopo un processo di imbottigliamento; nel caso in cui il medesimo imprenditore acquisti vino bianco da terzi gia' imbottigliato, da rivendere senza alcuna successiva attivita' di trasformazione o manipolazione, dal punto di vista fiscale deve ritenersi che:

- i redditi derivanti dalla vendita di vino rosso sono considerati redditi agrari, da assoggettare al regime previsto dall'art. 32, comma 2, lettera c);
- i proventi conseguiti dalla commercializzazione del vino bianco vanno ricompresi tra i redditi d'impresa determinati analiticamente in base alle disposizioni di cui all'articolo 56 del TUIR.

1.3 Attivita' di trasformazione

E' il caso di precisare che le attivita' di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56-bis del TUIR sono quelle attivita' che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale.

Devono, in particolare, ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 56-bis citato le attivita' di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attivita' agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attivita' agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

A titolo esemplificativo, non rientra nel disposto dell'articolo 56-bis la trasformazione dello yogurt in gelato, in quanto frutto di una successiva trasformazione dello yogurt, prodotto "derivato del latte" compreso nell'elenco approvato con il decreto ministeriale.

2. Prevalenza

Le disposizioni contenute negli articoli 32 e 56-bis del TUIR assoggettano al regime, rispettivamente, dei redditi agrari e dei redditi d'impresa forfettari i redditi prodotti dagli imprenditori agricoli nello svolgimento delle attivita' agricole, che derivano:

- dalla coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento di animali;
- dalle attivita' connesse di manipolazione e trasformazione (eventualmente accompagnate da attivita' di conservazione, commercializzazione e valorizzazione) dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento stesso.

Tali disposizioni si applicano anche in relazione a prodotti agricoli acquistati presso terzi, a condizione che questi ultimi non siano comunque prevalenti rispetto ai prodotti propri.

Nella circolare n. 44 del 14 maggio 2002 si e' sostenuto che l'utilizzo di prodotti acquistati presso terzi e' ammesso al fine di migliorare la qualita' del prodotto finale e di aumentare la redditivita' complessiva dell'impresa agricola; e' il caso, ad esempio, dell'imprenditore vitivinicolo che acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualita' del proprio prodotto.

Per tener conto dell'evoluzione avutasi nell'economia delle imprese agricole, si ritiene tuttavia che nei regimi dei redditi agrari (articolo 32) e dei redditi d'impresa forfettizzati (articolo 56-bis) possano rientrare anche i redditi prodotti da attivita' agricole connesse di manipolazione e trasformazione realizzate utilizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un piu' efficiente sfruttamento della struttura produttiva; si pensi, ad esempio:

- per le attivita' di trasformazione, all'acquisto di latte da terzi per produrre formaggio della stessa qualita' di quello ottenuto dal latte di propria produzione;
- per le attivita' di manipolazione, al produttore di radicchio che acquista anche radicchio da terzi e, dopo la pulitura e il

Servizio di documentazione tributaria

confezionamento, lo rivende insieme a quello proprio.

Inoltre, possono essere ricondotti ai citati regimi impositivi anche i redditi prodotti nell'esercizio di attivita' connesse che comportino l'utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola, sempreche' i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura).

Con riferimento alle attivita' di trasformazione, ad esempio, e' ammissibile:

- l'acquisto di ciliegie da terzi per produrre marmellata di ciliegie parallelamente alla produzione di marmellata di fragole ottenuta con le fragole prodotte direttamente;
- l'acquisto di uve bianche da terzi per ottenere vino bianco effettuato da un imprenditore che produce vino rosso da uve rosse prodotte direttamente.

Per quanto concerne le attivita' di manipolazione, e' ammissibile, ad esempio, la rivendita di carote da parte di un produttore di radicchio che, dopo l'acquisto, provvede anche a pulirle e confezionarle.

Occorre tuttavia precisare che, qualora i beni ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non rientrino nella tipologia di appartenenza dei beni ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri, viene a mancare il presupposto di accessorieta' e strumentalita' rispetto all'attivita' agricola principale, con la conseguenza che i relativi redditi non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 32 e 56-bis del TUIR; non e' ammissibile, ad esempio, invocare l'applicazione dei citati articoli anche in relazione all'attivita' conserviera di pomodori svolta con prodotti acquistati da terzi, da parte di un imprenditore dedito alla produzione di formaggio con latte ottenuto dai propri allevamenti.

Per verificare la sussistenza della condizione della prevalenza, resta valido il criterio enunciato nella circolare n. 44 del 2002 che postula un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli ottenuti dall'attivita' agricola principale con i prodotti acquistati da terzi.

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore effettui acquisti di prodotti presso terzi al fine di un miglioramento della gamma dei beni offerti, non potendo confrontarsi quantita' relative a beni di specie diversa (ad esempio, mele con pere, pomodori con cipolle) la condizione della prevalenza andra' verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attivita' agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.

Qualora non fosse soddisfatta la condizione della prevalenza, occorrera' distinguere il caso in cui l'attivita' connessa abbia ad oggetto beni che rientrano fra quelli elencati nel decreto ministeriale dal caso in cui riguardi beni diversi da questi ultimi.

Si ritiene, infatti, che nella prima ipotesi operi la c.d. franchigia e, quindi, siano da qualificarsi come redditi agrari ai sensi dell'articolo 32 i redditi rivenienti dall'attivita' di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantita' prodotte in proprio dall'imprenditore agricolo (o, nel caso di acquisti per un miglioramento della gamma, nei limiti del doppio del valore normale delle medesime); i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantita' eccedenti saranno da determinarsi analiticamente ai sensi dell'articolo 56 del TUIR.

Nel caso in cui l'attivita' di trasformazione o manipolazione riguardi beni che non rientrano fra quelli elencati nel citato decreto ministeriale, si e' del parere che, non essendo soddisfatto il requisito della prevalenza, esplicitamente richiesto dal menzionato articolo 56-bis del TUIR, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa da determinarsi analiticamente in base all'articolo 56 del TUIR.

Le precisazioni fornite in relazione all'esistenza del requisito della prevalenza hanno effetto anche ai fini dell'imposizione Iva.

Pertanto, nell'applicazione del regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), del citato decreto effettueranno una detrazione forfettizzata in misura pari alle previste percentuali di compensazione con riferimento alla totalita'

Servizio di documentazione tributaria

delle cessioni effettuate (sempreche' trattasi di beni compresi nella tabella A, parte I, allegata al decreto), vale a dire sia sulle cessioni di beni di propria produzione sia sulle cessioni di beni acquistati presso terzi, sottoposti ad un processo di manipolazione o trasformazione, sempreche' sussista la prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati.

3. Attivita' di fornitura di servizi

L'articolo 56-bis, comma 3 del TUIR introduce un regime forfettario di determinazione dei redditi d'impresa prodotti dalle attivita' di fornitura di servizi effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, vale a dire "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata".

Come chiarito nella circolare n. 44 del 2002, per rientrare fra le attivita' agricole connesse, l'attivita' di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attivita' principale.

E' da rilevare che la norma consente all'imprenditore agricolo, che intenda fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attivita' principale sia attrezzature utilizzate solo nell'attivita' di servizi per conto terzi.

Per fruire del regime forfettario di imposizione tuttavia e' necessario, in tal caso, che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell'attivita' principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attivita' di servizi per conto terzi.

Tale confronto va effettuato sulla base del fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna specifica attrezzatura: il requisito della prevalenza e' rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell'attivita' agricola principale e' superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature.

Ad esempio, in presenza di un'attivita' di servizi svolta utilizzando:

- un trattore normalmente impiegato nell'attivita' agricola principale (cio' che soddisfa il requisito della normalita') e
- una mototrebbiatrice normalmente non utilizzata per l'attivita' principale,

il requisito della prevalenza andra' verificato sulla base del raffronto tra il fatturato ottenuto con l'utilizzo del trattore nell'attivita' di servizi per conto terzi (ad esempio Ã 20.000) ed il fatturato ottenuto con la mototrebbiatrice (ad esempio Ã 15.000).

Si precisa che, nell'effettuare questo confronto, non possono essere annoverate fra le attrezzature "normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata" della propria azienda beni le cui potenzialita' siano sproporzionate rispetto all'estensione dei terreni dell'imprenditore agricolo o che non siano necessari nello svolgimento delle sue colture.

4. Redditi occasionali forfettizzati

L'articolo 2, comma 6, lettera c), della legge n. 350 del 2003 ha inserito nell'articolo 71 (ex 85) del TUIR il comma 2-bis, il quale prevede un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attivita' agricole connesse "eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c)" dell'articolo 32 del TUIR.

La predetta disposizione stabilisce che si applicano le stesse percentuali di redditivita' previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis; dal che si evince che il regime di forfetizzazione in esame si applica per le stesse attivita' indicate ai commi 2 e 3 del citato articolo 56-bis, vale a dire alle attivita' agricole connesse non rientranti nell'elenco approvato con decreto ministeriale (comma 2) e alle attivita' di prestazioni di servizi (comma 3).

Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere pertanto determinati in misura pari al 15 per cento (per le attivita' di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attivita' di servizi) dei corrispettivi.

5. Modalita' di applicazione dell'IRAP

Per quanto concerne l'applicazione dell'IRAP sui redditi d'impresa forfetari, determinati in base all'articolo 56-bis del TUIR, si ritiene che non siano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, posto che il particolare regime di cui all'art. 56-bis del TUIR non e' espressamente richiamato da detta norma.

Trovera', invece, applicazione la previsione contenuta nell'articolo 17, comma 2 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che definisce le modalita' di determinazione del valore della produzione netta per le attivita' che quantificano i redditi d'impresa forfetariamente.

Ai sensi di tale disposizione la base imponibile IRAP dei redditi forfetari di cui all'articolo 56-bis sara' determinata sommando al reddito forfettario l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.

6. Scritture contabili

Si segnala che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 99 del 2004, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 18-ter cha stabilisce modalita' semplificate di tenuta della contabilita' per gli imprenditori agricoli.

In particolare detta norma prevede che i soggetti che svolgono le attivita' di agriturismo, soggette alla disciplina di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, e le attivita' agricole connesse forfettizzate di cui all'articolo 56-bis del TUIR, sono obbligati a tenere solo i registri previsti, con riferimento all'imposizione Iva, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Servizio di documentazione tributaria

Direzione Centrale per la fiscalità locale

Ufficio Fiscalità Comunale

Prot. n. FC/ 3923 -2001

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.

TESTO

La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante (il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 2000) pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, ha introdotto, all'art. 74, importanti innovazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulle quali si forniscono alcuni chiarimenti.

Occorre innanzitutto sottolineare che le disposizioni dell'articolo in esame, intitolato *"Attribuzione o modificazione delle rendite catastali"*, incidono in parte sulle norme contenute nell'art. 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000),* le cui problematiche sono state illustrate nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000.

1. L'efficacia delle rendite catastali per terreni e fabbricati.

Il comma 1 dell'art. 74 stabilisce che *a decorrere dal I gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita.*

Rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2000, non è più sufficiente, quindi, la semplice comunicazione della rendita catastale, eseguita con le modalità stabilite nella nota n. C/88414 del 29 dicembre 1999 diramata dal Dipartimento del Territorio, ma occorre effettuare *la notificazione* della rendita stessa, seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La notificazione deve essere

effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

La disposizione in esame stabilisce, in sostanza, l'inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Al riguardo va osservato che la procedura della notificazione imposta dall'art. 74 non è senza rilievo ai fini processuali, in quanto può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo.

I problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti possono essere risolti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*, che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli atti in questione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 74 in esame, poichè gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, ne consegue che il comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000, *fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al soggetto passivo dell'ICI:*

- *L'imposta* relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita; ciò perchè questa, avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un dato giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota all'interessato;

- *le sanzioni,* poichè nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
- *gli interessi,* in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.

Va inoltre sottolineato che, secondo quanto precisato nella circolare n. 207/E del 16 novembre 2000 - con cui il Ministero delle finanze ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni della legge in esame l'art. 74, comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOC-FA stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Ciò perchè tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate - e non necessitano quindi di notificazione.

Va da sè che nel caso in cui l'Ufficio del Territorio modifichi la rendita entro il termine di dodici mesi stabilito dal citato decreto, la nuova rendita dovrà essere notificata e sarà efficace dalla data della sua notificazione.

E' del tutto ovvio che solamente nell'ipotesi in cui il contribuente che abbia conoscenza della rendita o al quale la stessa sia stata ritualmente notificata, continui a versare l'imposta calcolata sulla base di una rendita diversa da quella attribuita, potranno essere legittimamente richiesti la differenza di imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi calcolati sull'importo non versato, solo però a decorrere dalla data della presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione di immobili preesistenti ai sensi del citato D.M. n. 701 o dalla data dell'avvenuta notificazione della rendita catastale.

2. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 e recepiti in atti impositivi del comune.

L'art. 74 affronta, al comma 2, l'ipotesi in cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del Territorio entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall'ente locale in atti impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000, non erano ancora divenuti definitivi.

Riguardo alla disposizione in esame occorre sottolineare che gli atti dell'Ufficio del Territorio, secondo le norme vigenti fino al 31 dicembre 1999, potevano considerarsi giuridicamente conosciuti dal contribuente con la semplice pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio. Solo con l'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999, è stato introdotto il principio, ora del tutto superato, in base al quale gli uffici competenti dovevano provvedere alla *comunicazione* al contribuente dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale, con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, garantendo, altresì, che il contenuto della comunicazione non fosse conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Pertanto, per gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi dall'ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali affissi all'albo pretorio e che al momento dell'entrata in vigore della legge in questione, e ciò il 10 dicembre 2000, non erano ancora definitivi in quanto non era ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi *non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa,* termine che è stato prorogato all'8 febbraio 2001.

Sul piano pratico tutto ciò comporta che, diversamente dalle disposizioni della legge n. 488 del 1999, il contribuente che si trovi nella situazione appena descritta non dovrà corrispondere, nè le sanzioni, nè tantomeno gli interessi, che, come si desumeva dalla formulazione della legge citata e come è stato anche precisato con la circolare n. 23/E del 2000, erano invece dovuti fino al 31 dicembre 1999. Il contribuente dovrà, invece, corrispondere al comune soltanto la somma relativa alla differenza tra l'imposta effettivamente dovuta in base alla rendita attribuita e quella corrisposta in base alla rendita presunta.

Conseguentemente il comune deve considerare pienamente validi i versamenti effettuati dai contribuenti che abbiano scorporato dalla somma risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento l'importo relativo alle sanzioni ed agli interessi che risultassero applicati nell'atto impositivo.

Ove però il contribuente abbia già assolto il proprio debito tributario corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche gli interessi non può ottenere alcun rimborso per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 74 in esame, che stabilisce che *"non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati."* L'art. 74 individua, inoltre, il periodo in cui non possono essere richiesti interessi e sanzioni, che è appunto quello compreso tra *la data di attribuzione o modificazione della rendita* e *la data di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa*.

A tal fine si precisa che la data di attribuzione della rendita, indipendentemente da quella in cui sia avvenuta l'operazione materiale ad opera degli Uffici del Territorio - la cosiddetta "messa in atti" - coincide con la data della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione degli immobili di nuova costruzione o della denuncia di variazione o con la data della notifica dell'attribuzione o della modificazione della rendita ad opera degli stessi Uffici del Territorio.

Riguardo, invece, alla data di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, occorre precisare che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 74 contiene una disposizione che comporta la riapertura dei termini per ricorrere avverso i suddetti atti che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, erano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Il ricorso avverso tali atti doveva essere presentato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e quindi entro l' *8 febbraio 2001*.

L'operatività della norma è limitata ai soli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, al fine di garantire la posizione di coloro che, a causa delle disposizioni vigenti in precedenza, non hanno avuto la notificazione della rendita definitiva e, pertanto, non hanno potuto contestarla.

3. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 che non siano stati recepiti dal comune in atti impositivi.

Il comma 3 dell'art. 74 affronta, invece, un'ulteriore fattispecie, quella ciò in cui gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della

rendita siano stati adottati dall'Ufficio del Territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non siano stati ancora recepiti in atti impositivi degli enti locali.

Nell'ipotesi in questione il comune deve provvedere, entro i termini di decadenza dal potere di esercizio della potestà impositiva, indicati nell'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ad emettere gli avvisi di liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.

Sull'eventuale maggiore imposta non sono computabili nè sanzioni, nè interessi, visto che, molto chiaramente, il comma 3 impone ai comuni di richiedere ai contribuenti soltanto *"l'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita".*

Occorre sottolineare che nell'eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi. Infatti, a differenza di quanto è avvenuto con la legge finanziaria dello scorso anno che disciplinava diversamente tale fattispecie, mancando nell'art. 74 specifiche disposizioni al riguardo, devono trovare applicazione le norme di carattere generale che regolano la materia.

L'ultima parte del comma 3 assume un rilievo particolare per i comuni, poichè viene stabilito che gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita *"costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita".* Tale disposizione è finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle rendite attribuite sotto il vigore delle precedenti norme, poichè, come già precisato, fino al 31 dicembre 1999 dette rendite non dovevano essere necessariamente notificate all'interessato, essendo sufficiente la loro affissione all'albo pretorio.

La norma comporta quindi che dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del Territorio, decorre il termine di 60 giorni non solo per la presentazione del ricorso avverso la determinazione del tributo, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 546 del 1992, ma

anche avverso la determinazione della rendita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza con l'indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potrà proporsi ricorso, nei termini innanzi espressi, chiamando in giudizio rispettivamente il comune o l'Ufficio del Territorio od anche entrambi, nel caso in cui si voglia contestare sia l'importo richiesto dall'ente impositore a titolo di ICI e sia la rendita attribuita, sulla base della quale è stata determinata l'imposta.

4. Abrogazioni.

Le disposizioni del comma 1 dell'art. 74 inducono a questo punto a verificare l'effettiva operatività delle norme del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che interessano direttamente la fattispecie in questione. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 5, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992, che stabilisce che per i fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore degli immobili è determinato con riferimento alla "*rendita dei fabbricati similari già iscritti*". Detta norma appare incompatibile con la disposizione del comma 1 dell'art. 74, in quanto, dal 1° gennaio 2000, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta ad una rendita presunta, poichè ai fini ICI è solo la rendita attribuita, ritualmente notificata, ovvero quella "proposta" dal contribuente secondo la procedura DOC-FA, che rende possibile assolvere correttamente l'obbligazione tributaria. D'altro canto il comune, fino al momento in cui al soggetto passivo non viene notificata la rendita catastale, non può legittimamente richiedere l'imposta dovuta, che risulta del resto impossibile quantificare.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 74 in esame abroga espressamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo dello stesso comma 4, che erano stati inseriti dall'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999; pertanto, l'intero comma 4, dell'art. 5, risulta essere abrogato.

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: FISCALITA' LOCALE

Circolare del 07/06/2000 n. 118

Oggetto:
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2000.

Sintesi:
Si forniscono istruzioni per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2000.

Testo:

Ai comuni
e, per conoscenza,
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Con la presente circolare si offrono istruzioni per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2000.

E' necessario innanzitutto richiamare l'attenzione dei contribuenti sulla circostanza che i comuni, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare, possono aver introdotto, con apposite deliberazioni, modificazioni od integrazioni alle norme del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina l'ICI. Pertanto, oltre alle facolta' accordate dalle disposizioni del provvedimento normativo appena citato, le materie entro le quali l'ente locale puo' esercitare la propria autonomia regolamentare sono espressamente stabilite dall'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e saranno di volta in volta di seguito richiamate.

La disciplina del tributo non risulta quindi uniforme sull'intero territorio nazionale, con la conseguenza che il contribuente per conoscere se l'ente locale ha adottato deliberazioni regolamentari modificative od integrative del D.Lgs. n. 504 del 1992 e quale ne sia l'esatta portata, deve necessariamente rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta. Non possono al riguardo ritenersi sufficienti gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali che vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale, poiche', per loro stessa natura, sono estremamente sintetici nei contenuti.

A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO DELL'ICI. I SOGGETTI PASSIVI.

1) IL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Obbligato ad effettuare il versamento dell'ICI, in base all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, e' il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato.

A norma dell'art. 2 del citato D.lgs. n. 504 del 1992, si intende:

- per fabbricato, la singola unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'.
  Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
  Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi

Servizio di documentazione tributaria

comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. La cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Detta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ma altresi' agli effetti della non edificabilita' dei suoli, cui si e' fatto cenno.

- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attivita' agricole.

2) IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI USUFRUTTO, DI USO E DI ABITAZIONE SULL'IMMOBILE

Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, di uso o di abitazione, obbligato al pagamento dell'ICI non e' il proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento, che deve calcolare l'imposta sull'intero valore dell'immobile. Resta pertanto completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario dell'immobile.

Non hanno parimenti alcun obbligo agli effetti dell'ICI il locatario, l'affittuario ed il comodatario dell'immobile, poiche' detti soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile stesso, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto di locazione, di affitto o di comodato.

Si ricorda che tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile; e' assimilabile a tale diritto quello che spetta:

- al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del Tribunale;
- al socio della cooperativa edilizia, non a proprieta' indivisa, sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria;
- all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

3) IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI ENFITEUSI E SUPERFICIE SULL'IMMOBILE ED IL LOCATARIO DI IMMOBILI OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Dal 1 gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, la soggettivita' passiva ICI e' stata estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finanziario.

Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui e' costituito il diritto di superficie o al fondo concesso in enfiteusi, non e' il proprietario dell'immobile ma, rispettivamente, il titolare del diritto di superficie o di enfiteusi.

Per l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, tenuto al pagamento dell'ICI e' il locatario, che assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal titolare di un contratto di locazione non finanziaria che, come gia' precisato, resta completamente estraneo al rapporto di imposta.

Anche in questi nuovi casi di soggettivita' passiva sia il nudo proprietario dell'immobile e sia il locatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria, non hanno alcun obbligo ai fini ICI.

Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario devono calcolare l'imposta sul valore intero dell'immobile.

Per quanto concerne il diritto di superficie, occorre precisare che l'imposta gravante sul suolo su cui e' stato costituito tale diritto di godimento e' dovuta dal superficiario, anche se non ha ancora realizzato alcuna costruzione.

Pertanto, nel caso in cui l'ente locale abbia concesso il diritto di superficie su aree di proprieta' comunale ad una cooperativa edilizia, e' quest'ultima a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo.

Per quanto concerne l'individuazione del momento che segna il passaggio della soggettivita' passiva dal locatore al locatario finanziario si ribadisce quanto precisato con la circolare n. 109/E del 18 maggio 1999 e cioe' che

occorre aver riguardo al momento della consegna dell'immobile oggetto di locazione finanziaria al locatario, mentre nel periodo precedente a detta consegna soggetto passivo ICI resta il locatore finanziario.

E' necessario, infine aggiungere che a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, nel caso in cui oggetto del contratto di locazione finanziaria sia un fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese, distintamente contabilizzato, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo ICI a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' avvenuta la consegna dell'immobile, cosi' come precisato nella citata circolare n. 109/E del 18 maggio 1999.

IPOTESI DI CONTITOLARITA' DI DIRITTI SULL'IMMOBILE

In caso di contitolarita' dei suddetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena per una quota ed usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e' obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'ICI limitatamente alla parte dell'imposta corrispondente alla propria quota di titolarita'.

Si rammenta tuttavia che il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 446 del 1997, puo' adottare una disposizione regolamentare in base alla quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI DALL'ICI

L'ICI non e' dovuta per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli che sono:

- esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, come accade per i terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attivita' non agricole o per i piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative;
- esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992. Si rammenta che il comune puo' adottare disposizioni regolamentari con le quali disciplinare piu' compiutamente alcune ipotesi di esenzione, come quelle previste all'art. 59, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 446 del 1997.

B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA

L'ICI dovuta per l'anno 2000 e' determinata applicando alla base imponibile, e cioe' al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo, l'aliquota vigente per tale anno nel comune dove e' situato l'immobile.

Nel caso in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, questo si considera situato interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie.

1) IL VALORE DEI FABBRICATI

a) Il valore dei fabbricati iscritti in catasto

Il valore dei fabbricati iscritti in catasto e' costituito dalla rendita catastale moltiplicata:

- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali: A (abitazioni); B (collegi, convitti, ecc.); C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.); con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

b) Il valore dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni permanenti

Se il fabbricato e' sfornito di rendita fin dall'origine oppure lo diventa perche' la rendita a suo tempo attribuita non e' piu' adeguata, essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari, il contribuente deve far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.

In proposito si ricorda che l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, prevede una particolare procedura che comporta la liquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio del territorio, con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza. Su tali importi, come stabilito dall'art. 5,

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, modificato dall'art. 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed ulteriormente precisato con la circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000, non sono dovuti interessi e sanzioni fino alla data dell'avvenuta comunicazione della rendita al contribuente.

Le rendite da assumere per l'anno 2000 sono quelle risultanti in catasto al 1 gennaio 2000, aumentate del 5%. Si tenga presente che le rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono detto aumento.

Si precisa altresi' che ai fini ICI le operazioni di calcolo vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito dell'immobile, per cui non hanno alcuna rilevanza ne' gli aumenti o le riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, ne' l'eventuale reddito effettivo. Cosi', ad esempio, se la rendita risultante in catasto aumentata del 5%, di una abitazione e' di L. 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota per determinare l'IC I e' di L. 210.000.000 (Lire 2.100.000 x 100), sia che si tratti di dimora abituale del contribuente o di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta o di abitazione locata.

Nella maggior parte dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1999, una modificazione della rendita) il valore sul quale calcolare l'imposta dovuta per il 2000 risulta essere pari al valore stabilito per il 1999.

c) Il valore dei fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali - che ha abrogato la legge 1 giugno 1939, n. 1089, che disciplinava in precedenza la materia - il valore e' determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Si deve pertanto assumere la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo - aumentata del 5% - di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' situato il fabbricato.

Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente e' classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Cio', in quanto con il suddetto sistema di determinazione della rendita, il fabbricato e' stato di fatto assimilato ad una abitazione.

Ove poi si tratti di fabbricati appartenenti al gruppo D, sforniti di rendita catastale, il valore e' determinato in base alle modalita' indicate nel successivo paragrafo.

d) Il valore dei fabbricati appartenenti alle imprese.

Per i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti fin dall'origine di rendita catastale, il valore e' determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti fissati, per l'anno 2000, dal Decreto Direttoriale del 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000.

In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

- il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
  Questo perche' la disposizione del d.l. n. 16 del 1993 innanzi citata risulta di fatto inapplicabile nel caso di specie, poiche' presuppone una modalita' di calcolo commisurata alla rendita catastale di cui pero' i fabbricati in questione sono sprovvisti;
- per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 2000, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 2000 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;
- i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1999, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 2000;

- i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 2000, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 2000;
- per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.

Si sottolinea infine che se ai fabbricati in questione sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1999, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 2000 e' dato dalla rendita risultante in catasto, aumentata del 5%, e poi moltiplicata per 50.

Non possono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura DOC-FA prevista nel regolamento recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con il D.M. del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, la rendita proposta. Pertanto, per detti fabbricati il valore deve essere determinato sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la rendita proposta, aumentata del 5%.

A norma dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, sia il locatore che il locatario finanziario possono esperire la procedura di cui al citato D.M. n. 701 del 1994 per la proposizione della rendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione. In mancanza della rendita proposta, il valore deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario, soggetto passivo ICI, tutti i dati necessari per il calcolo.

Si precisa che anche in caso di "rendita proposta" si applica la procedura prevista nell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, per cui il comune procedera' alla liquidazione dell'imposta qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'ufficio del territorio si discosti da quella "proposta".

2) IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

Il valore delle aree fabbricabili e' costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si rammenta che il comune, al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso, potrebbe aver stabilito, con proprio regolamento a norma dell'art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, i valori venali delle aree fabbricabili, cosi' da ritenere congruo il valore dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento.

3) IL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI.

Il valore dei terreni agricoli e' costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.

Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2000 e' quello risultante in catasto al 1 gennaio 2000, aumentato del 25%. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono detto aumento.

Si rammenta che sono esenti dal pagamento dell'ICI i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, come precisato con la Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

E' opportuno aggiungere che, come di recente ribadito con la circolare n. 50/E del 20 marzo 2000, il reddito dominicale dei terreni agricoli e' comprensivo anche della redditivita' delle costruzioni rurali sovrastanti che presentano le caratteristiche dell'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.

4) LE ALIQUOTE

Diverse disposizioni di legge consentono al comune di deliberare aliquote differenziate che variano da un minimo del 4 per mille, ad un massimo del 7 per mille.

I comuni ad alta tensione abitativa, a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono deliberare l'aliquota fino al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La stessa norma consente anche di deliberare aliquote piu' favorevoli che deroghino anche al limite minimo del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

titolo di abitazione principale immobili in base a determinati accordi.
Analogo potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille e' riconosciuto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli immobili inagibili o inabitabili o per gli immobili di interesse storico, localizzati nei centri storici sui quali vengono eseguiti interventi di recupero, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. In tal caso, pero', l'aliquota agevolata non puo' essere applicata per un periodo superiore a tre anni, decorrenti dall'inizio dei lavori.

Per l'anno 2000 possono, quindi, essere in vigore sul territorio dove sono ubicati gli immobili o una o piu' aliquote di imposta.

Tutto cio' comporta che per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie queste ultime possono essere applicate, il contribuente deve interpellare il comune dove e' situato l'immobile.

Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta, sono anche pubblicate, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Un primo elenco e' stato riportato sul Supplemento ordinario n. 78 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000. Detta pubblicazione, peraltro, ha mera funzione di comunicazione e quindi la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non significa che il comune non ha adottato al riguardo alcuna deliberazione, potendo cio' dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione da parte dell'ente locale.

5) LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

All'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possieda a titolo di proprieta' o che sia titolare di diritto reale di usufrutto, di uso o di abitazione sulla stessa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosce una detrazione dall'imposta dovuta pari a L. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.

Condizione essenziale affinche' possa essere riconosciuta tale detrazione e', quindi, che ci sia identita' tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.

La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione (L. 200.000: 12 mesi = L. 16.666 al mese), deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano piu' contribuenti che dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprieta' o di diritto reale di godimento.

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unita' immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.

Alla detrazione di L. 200.000 annue hanno diritto anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio e' stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati in locazione, per i quali obbligato al pagamento dell'ICI e' l'Istituto stesso.

Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'ICI il locatario dell'immobile, all'Istituto non competera' alcuna detrazione per tali alloggi. La detrazione spettera' al locatario qualora destini l'alloggio assegnato, sul quale vanta un diritto reale di abitazione, ad abituale dimora.

Il comune, con propria deliberazione, puo':

- assimilare all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, accordando pertanto a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione fino a L. 500.000 in alternativa alla

Servizio di documentazione tributaria

riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre L. 500.000 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso pero' il comune non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Per conoscere se, quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve interpellare il comune destinatario del versamento dell'imposta.

6) LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per il trattamento delle pertinenze dell'abitazione principale, sia agli effetti dell'aliquota che della detrazione di imposta, si fa rinvio alla circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000 con la quale sono state illustrate le modificazioni apportate in materia dall'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000). E' necessario comunque ribadire che dal 1 gennaio 2000 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.

Riguardo poi all'ammontare della detrazione stabilita dal comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, occorre rammentare che se detto ammontare non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

7) IL PERIODO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE

L'ICI e' dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si e' protratta la titolarita' dei diritti indicati nell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in parte e' computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile ed al diritto o meno ad ottenere detrazioni o riduzioni di imposta. Nel caso in cui si verifichino a tal riguardo variazioni nel corso del mese, bisogna prendere in considerazione per l'intero mese la situazione che si e' prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

C) COME SI PAGA L'ICI

1) IL VERSAMENTO IN DUE RATE

L'ICI va versata in due rate. La prima rata, in acconto, deve essere versata dal 1 al 30 giugno 2000, ed e' pari al 90% dell'imposta relativa al primo semestre del 2000; detta rata corrisponde, nella sostanza, al 45% dell'ammontare dell'ICI dovuta per l'intero anno.

La seconda rata, che deve essere versata dal 1 al 20 dicembre 2000, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 2000.

Per la quantificazione dell'importo della prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione ai primi 6 mesi dell'anno 2000. Per la seconda rata, invece, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 2000 e versare l'imposta dovuta, previa deduzione di quanto eventualmente gia' pagato a titolo di acconto.

2) IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2000 puo' essere effettuato, anziche' in due rate, in unica soluzione dal 1 al 30 giugno 2000.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il comune potrebbe aver stabilito, con propria disposizione regolamentare, un diverso termine entro il quale il contribuente puo' effettuare il versamento in unica soluzione.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facolta', loro riconosciuta dall'art. 1, comma 4-bis del d.l. 23 gennaio 1993, 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione dal 1 al 20 dicembre 2000, con applicazione degli interessi del 3%.

ESEMPI DI CALCOLO DELL'ICI

Esempio n. 1:

Un ufficio (ctg. A/10) con valore catastale, previo l'aumento del 5%, di

Servizio di documentazione tributaria

L. 200.000.000, di proprieta' di un soggetto al 1 gennaio 2000, nel mese di giugno risulta essere ancora di proprieta' dello stesso soggetto.

Nel comune dove e' ubicato l'ufficio e' in vigore per l'anno 2000 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.

La prima rata dell'ICI da versare e' pari a L. 450.000

(200.000.000 x 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.000.000;
1.000.000: 12 = imposta di lire 83.333 al mese;
83.333 x 6 mesi di possesso = 500.000;
500.000 al 90% = 450.000).

L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 2000.

La seconda rata dell'ICI che il venditore deve versare a saldo, e' pari a L. 383.000

(83.333 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333;
833.333 - 450.000 gia' versate = 383.000).

Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 2000, deve versare, entro il 20 dicembre 2000, lire 167.000

(83.333 x 2 mesi di possesso = 166.666).

Esempio n. 2:

Area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di Lire 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del 2000, e' in corso di costruzione un edificio.

Nel comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 2000 due aliquote, di cui una ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille.

La prima rata da versare e' pari a L. 6.480.000

(2.400.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di lire 14.400.000;
14.400.000:12 = imposta di lire 1.200.000 al mese;
1.200.000 x 6 mesi di possesso = 7.200.000;
7.200.000 al 90% = 6.480.000).

Alla fine del mese di settembre 2000 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale, previo l'aumento del 5%, e' di 20 miliardi di lire.

La seconda rata da versare e' pari a L. 4.320.000 per l'area fabbricabile

(1.200.000 imposta mensile x 9 mesi di possesso dell'area fabbricabile = 10.800.000;
10.800.000 - 6.480.000 gia' versata = 4.320.000).

E', invece, pari a L. 25.000.000 per l'edificio

(20 miliardi x 5 per mille = 100.000.000;
100.000.000: 12 = imposta di lire 8.333.333 al mese;
8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'edificio = 25.000.000).

Complessivamente la seconda rata sara' pari a L. 29.320.000 (e cioe' L. 4.320.000+L. 25.000.000).

Esempio n. 3:

Un fabbricato, con valore catastale, previo l'aumento del 5%, di Lire 300.000.000, e' adibito ad abitazione principale di un soggetto residente fino al 20 aprile 2000 e successivamente tenuto sfitto.

Nel comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 2000 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille.

La detrazione per abitazione principale e' stabilita in L. 200.000.

La prima rata da versare e' pari a L. 570.000

(300.000.000 x 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000;
1.200.000: 12 = imposta di lire 100.000 al mese;
100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000).

La detrazione di L. 200.000 deve essere calcolata per soli 4 mesi ed e' dunque pari a:

L. 66.666 (200.000:12= 16.666,6 x 4 mesi). Pertanto:
400.000 - 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334;
333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale.
300.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000;
1.800.000: 12 = imposta di lire 150.000 al mese;
150.000 x 2 mesi in cui l'immobile e' sfitto = 300.000;
300.000 al 90% = 270.000 come immobile non affittato.

Il fabbricato continua ad essere tenuto sfitto per la restante parte

dell'anno 2000.
La seconda rata da versare e' quindi pari a L. 963.000
(100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000;
400.000 - 66.666 di detrazione = 333.334;
333.334 - 300.000 gia' versate = 33.334 come abitazione principale;
150.000 x 8 mesi in cui l'immobile e' sfitto = 1.200.000;
1.200.000 - 270.000 gia' versate = 930.000 come immobile non affittato)
Esempio n. 4:
Appartamento per il quale l'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, e' pari a L. 1.800.000.
L'abitazione e' di proprieta' di tre fratelli: il fratello A e' proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%, ma soltanto i fratelli B e C dimorano nell'immobile per l'intero anno 2000.
L'imposta da versare per l'intero anno e' pari a:
L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante);
L. 728.000, da parte di B: 46% di 1.800.000 = 828.000;
828.000 - 100.000 (pari alla meta' della detrazione di L. 200.000) = 728.000;
nessuna imposta da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000;
72.000 - 72.000 = 0. Infatti, l'ammontare della detrazione spettante, pari a L. 100.000, non supera l'importo d ell' imposta, per cui C non deve versare nulla).

3) MODALITA'' DI VERSAMENTO DELL'ICI.

Per quanto concerne le modalita' di versamento si fa rinvio a quanto precisato con la circolare n. 96/E del 29 aprile 1999 in ordine ai suggerimenti offerti per rendere piu' agevole al contribuente l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria. E' opportuno, in particolare, ribadire che a norma dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 446 del 1997, i comuni possono stabilire, con proprio regolamento, che l'ICI debba essere versata dai contribuenti non piu' tramite il concessionario della riscossione, bensi' esclusivamente sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, presso gli sportelli della tesoreria comunale o anche tramite il sistema bancario. Il comune puo' anche stabilire che tali modalita' siano aggiuntive e non sostitutive del normale metodo di pagamento tramite il concessionario della riscossione. In tal caso il contribuente puo' optare per l'una o l'altra modalita' di pagamento. E' quindi necessario che il contribuente acquisisca notizie in merito alle forme di pagamento adottate dal comune.

E' opportuno comunque precisare che i versamenti effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziche' direttamente al comune, devono essere assunti come validamente eseguiti, a norma dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471. A tal fine deve prendersi, come riferimento, la data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dall'ufficio del concessionario.

4) MODALITA'' DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO DI VERSAMENTO.

Con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio, e' stato approvato un apposito bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'ICI, che, pur con i necessari adattamenti, costituisce la modalita' di riferimento per i comuni per quel che riguarda il contenuto e le caratteristiche tecniche che ogni bollettino deve presentare.

Si deve pertanto, ancora una volta, richiamare l'attenzione dei contribuenti sulla necessita' di assumere informazioni in ordine alle modalita' di pagamento del tributo e, nella specie, sul bollettino da utilizzare.

Per quanto riguarda le modalita' di compilazione del bollettino si evidenzia quanto segue:

- gli importi, che vanno arrotondati a L. 1.000 per difetto se la frazione non e' superiore a L. 500 o per eccesso se e' superiore, devono continuare ad essere espressi in lire;
- nelle caselle dedicate alla "abitazione principale" va indicato soltanto l'importo dovuto per l'immobile adibito a dimora abituale del contribuente, titolare del diritto di proprieta' o di diritto reale di

Servizio di documentazione tributaria

godimento sullo stesso;

- gli importi dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonche' quelli che si versano per i fabbricati ai quali, per disposizione di legge o a seguito di deliberazione comunale, e' riconosciuto un trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno indicati nelle caselle dedicate agli "altri fabbricati";
- nelle caselle dedicate alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, (anche se non riguardante o riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente), computato, agli effetti della determinazione della somma versata, sulla base delle disposizioni di legge o delle deliberazioni del comune che riconoscono tale agevolazione;
- nelle caselline dedicate al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle unita' immobiliari per le quali si effettua il versamento, intendendosi per tali quelle che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale;
- se il versamento e' effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.

5) IMPORTI MINIMI

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare e' uguale od inferiore a L. 4000.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.

Esempio:

se l'imposta dovuta per l'intero anno e' pari a L. 10.000, in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000, vale a dire il 90% di 5.000= 4.500 che diventano L. 4.000 per effetto dell'arrotondamento; poiche' detto importo e' uguale a L. 4.000, il versamento dell'acconto non deve essere effettuato. Al momento del pagamento del saldo bisognera' invece versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che e' pari a zero).

Si rammenta che il comune puo' deliberare un importo minimo di versamento superiore a L. 4.000, per cui, anche riguardo a tale fattispecie, il contribuente deve interpellare il comune destinatario del versamento.

6) DIVIETO DI COMPENSAZIONE

E' necessario infine ribadire che nel caso in cui per annualita' precedenti siano stati effettuati indebiti versamenti, non e' consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2000.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Circolare del 24/05/2000 n. 109

Oggetto:
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura - Agevolazioni concernenti le imposte sulle successioni, donazioni e di registro.

Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti ed istruzioni in ordine all'applicazione del regime tributario agevolato, ai fini delle imposta di registro,successione e donazione, in caso di successioni o donazioni aventi ad oggetto fondi rustici, alla luce delle dispozioni dettate dall'art. 15 della legge n. 441 del 1998. In particolare, per i suddetti tributi, sono definiti: l'ambito di applicazione, i presupposti oggettivi e soggettivi, la decorrenza delle agevolazioni,la determinazione dei tributi, l'eventuale decadenza dal regime agevolato ed i casi particolari.

Testo:

Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici del Registro
Agli Uffici I.V.A
Al Dipartimento del Territorio

e, per conoscenza

Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza
A tutte le Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali
Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
All'ASSONIME
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Al Consiglio Nazionale Forense
Al Consiglio Nazionale del Notariato
Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali

INDICE

1. PREMESSA
2. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E I TRIBUTI COLLEGATI
2.1.Ambito di applicazione
2.2.Presupposti oggettivi
2.3.Presupposti soggettivi
2.4.Decadenza dalle agevolazioni
2.5.Decorrenza
2.6.Determinazione della base imponibile per i tributi successori: casi particolari

Servizio di documentazione tributaria

3. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO
3.1.Presupposti soggettivi
3.2.Presupposti oggettivi
3.3.Determinazione dell'imposta
3.4.Decadenza dalle agevolazioni
3.5.Contratti di affitto di terreni

1. PREMESSA

La legge 15 dicembre 1998, n 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, e' volta a favorire un ricambio generazionale nell'ambito del mondo rurale.

In tale materia, l'Italia ha recepito i suggerimenti e le indicazioni della Commissione dell'Unione Europea, cosi' da perseguire un'azione di tutela e di sviluppo delle aree rurali, contestualmente al rilancio dell'imprenditoria giovanile nel settore.

Piu' in dettaglio, gli artt. 13, 14 e 15 della legge n. 441 del 1998 prevedono specifiche agevolazioni di carattere fiscale per i giovani imprenditori.

L'art. 13 dispone una proroga, a tutto il 2000, in favore dei giovani agricoltori, per le agevolazioni tributarie relative alle ristrutturazioni dei fabbricati rurali.

L'art. 14 stabilisce, a determinate condizioni, un regime di esenzione per gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o donazione; il medesimo articolo contiene anche altre disposizioni recanti la deroga in ordine alla rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini delle imposte sui redditi e la riduzione al 75% dell'imposta di registro sull'acquisto o la permuta di terreni.

L'art. 15, per quest'ultima imposta, disciplina i benefici fiscali riguardo la registrazione dei contratti di affitto conclusi in favore di giovani agricoltori in possesso di particolari requisiti.

Con la presente circolare vengono illustrati gli aspetti di natura fiscale, concernenti in particolare le imposte sulle successioni, donazioni e di registro, con riferimento alle problematiche interpretative ed operative emerse in applicazione della legge in esame.

2. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E I TRIBUTI COLLEGATI

L'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dispone testualmente che: "Al fine di favorire la continuita' dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di societa' di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa...".

Inoltre, le lettere a) e b) del medesimo art. 14, comma 1, fissano le condizioni che debbono essere soddisfatte dai soggetti interessati.

Il comma 2 dell'articolo sopra citato dispone che: "Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni".

Cio' premesso, appare in primo luogo opportuno definire l'ambito di applicazione della norma agevolativa, precisando i tributi cui si riferisce, nonche' i presupposti e la relativa determinazione della base imponibile.

2.1. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda i trasferimenti "mortis causa" o a titolo gratuito dei fondi rustici, il sopra citato art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, prevede espressamente:

1. l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni;
2. l'esenzione dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo collegate alle successioni o donazioni;
3. la misura fissa per l'imposta ipotecaria;
4. l'esenzione dall'INVIM.

Al riguardo, giova premettere che l'INVIM e' dovuta sulle donazioni, per le quali continuera' ad applicarsi fino al 1 gennaio 2003, data della definitiva abrogazione del tributo.

Per quanto concerne, invece, le successioni, con il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' stata istituita l'imposta sostitutiva dell'INVIM.

Servizio di documentazione tributaria

L'art. 14 della legge n. 441 in commento non fa espressa menzione, ne' tra i tributi in esenzione, ne' tra quelli dovuti, dell'imposta sostitutiva dell'INVIM e delle tasse ipotecarie, per cui e' necessario precisare quanto segue.

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva dell'INVIM, la mancanza di un'espressa previsione, nella norma agevolativa, dell'esenzione dalla suddetta imposta ripropone il controverso problema dell'autonomia di quest'ultima rispetto all'INVIM.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 178/E, del 24 giugno 1997, ha chiarito che l'imposta sostitutiva deve considerarsi sostanzialmente scissa dall'INVIM nelle sue modalita' applicative.

Precisamente, si e' ritenuto opportuno evidenziare che: "{ all'imposta sostitutiva in discorso non si rendono applicabili le riduzioni e le esenzioni gia' previste in materia di INVIM dal D.P.R. n. 643 del 1972 o da altre disposizioni di legge.".

Tuttavia, ferma restando la validita' di tale principio di carattere generale, nel caso di specie, puo' ritenersi che l'imposta sostitutiva non sia dovuta, in ragione del fatto che la disposizione recata dall'art. 14, comma 1, della legge n. 441 piu' volte citata, dopo aver elencato le imposte indirette dalle quali i trasferimenti sono esenti, aggiunge che i medesimi sono soggetti "{ alle sole imposte ipotecarie in misura fissa {", con cio' escludendo l'applicazione di qualsiasi altro tributo avente natura di imposta indiretta.

Una diversa interpretazione, oltre a risultare difforme all'intento del legislatore di introdurre ampie disposizioni agevolative per il settore in esame dell'imprenditoria agricola giovanile, non giustificherebbe, sotto il profilo letterale, l'uso dell'aggettivo "sole".

Sono invece dovute le tasse ipotecarie, nella misura di 50.000 lire per ciascuna Conservatoria territorialmente competente, in considerazione proprio della loro natura di tasse, ossia di tributi applicati quale corrispettivo di un servizio reso, e non di imposte.

2.2. Presupposti oggettivi

L'oggetto delle sopra descritte agevolazioni e' costituito dai fondi rustici trasferiti tramite successione o donazione.

Peraltro, giova premettere che questo nuovo regime agevolativo, riservato all'imprenditoria agricola giovanile, si affianca al gia' esistente regime concernente la riduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'art. 25, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che recita: "3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire duecentomilioni."

La disposizione in esame (art. 14 della legge n. 441 del 1998), a differenza di quanto previsto nel suddetto comma 3 dell'art. 25 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, non fa alcun riferimento espresso alle costruzioni rurali.

A tale riguardo, appare opportuno precisare che, in conformita' all'indirizzo a suo tempo espresso dalla ex Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari, con la risoluzione ministeriale n. 301308 del 18 novembre 1987 in merito ai criteri di valutazione dei fabbricati rurali e al recente parere formulato dalla Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei Registri Immobiliari del Dipartimento del Territorio, con nota prot. n. C2/31047 del 18 giugno 1999, nonche' in riferimento alle direttive impartite con Circolare n. 50/E del 20 marzo 2000, anche le costruzioni rurali possono godere del regime agevolato, sempreche' le medesime siano strumentalmente funzionali alle necessita' del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali.

Infatti, secondo il sopra richiamato parere espresso dal Dipartimento del Territorio, la recente normativa (art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, e art. 9, comma 3, della citata legge, come sostituito dall'art. 2 del

Servizio di documentazione tributaria

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139) ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, senza peraltro mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che e' comprensivo della redditivita' facente capo alle costruzioni rurali asservite.

E' stato evidenziato, altresi', che il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, prevede il censimento al catasto edilizio urbano - che assumera' la denominazione di catasto dei fabbricati - anche di costruzioni (ad uso abitativo o diverso) strumentali all'esercizio dell'attivita' produttiva agricola, nonche' l'attribuzione di una specifica rendita catastale.

Peraltro, e' stato precisato che detta rendita diventa incidente ai fini fiscali solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralita' di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 1998; in caso diverso, il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un mero elemento indicativo della potenzialita' reddituale autonoma dell'edificio rurale, per cui, ai fini fiscali, continua ad avere rilievo il solo reddito dominicale dei terreni, che, come gia' detto, e' comprensivo della redditivita' delle costruzioni che vi insistono.

Infine, relativamente alla successione o donazione d'azienda, giova precisare che il beneficio fiscale verra' riconosciuto limitatamente ai fondi rustici quali elementi del complesso aziendale.

2.3. Presupposti soggettivi

Per quanto concerne i beneficiari del regime di favore, la norma indica gli "ascendenti e discendenti entro il terzo grado".

Al riguardo, si precisa che le agevolazioni possono applicarsi esclusivamente ai trasferimenti per successione o donazione tra soggetti legati da un vincolo di parentela in linea retta ed entro il terzo grado, con esclusione pertanto, oltre che del coniuge - in quanto non espressamente menzionato - anche dell'ordine successorio dei collaterali (zio e nipote "ex fratre").

Tale interpretazione appare suffragata dalla considerazione che, sebbene il legislatore abbia usato l'espressione generica di "ascendenti e discendenti", non avendo incluso il coniuge tra i soggetti destinatari dei benefici, non risulterebbe conforme alla "ratio" della disposizione agevolativa, ne' a principi di equita' fiscale, sostenere l'estensione dell'agevolazione ai parenti in via collaterale.

Inoltre, proprio al fine di accordare un trattamento fiscale preferenziale ai giovani agricoltori, il legislatore ha previsto che i soggetti interessati, in qualita' di eredi o donatari, non devono avere compiuto quarant'anni al momento dell'apertura della successione o dell'atto di donazione.

In particolare, le lettere a) e b) del medesimo art. 14, comma 1, della legge n. 441 del 1998, fissano le condizioni che devono essere soddisfatte da tali soggetti.

Per quanto riguarda l'attivita' principale degli aventi diritto, vengono previste diverse ipotesi, ugualmente valide ai fini del godimento del beneficio fiscale:

a 1) essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale gia' iscritto alle relative gestioni previdenziali;

a 2) essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale a condizione che l'iscrizione alle relative gestioni previdenziali avvenga entro tre anni dal trasferimento dei fondi rustici;

b) acquisire la qualita' di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento dei fondi rustici iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

Infine, i soggetti in possesso di tutti i requisiti sopra descritti debbono obbligarsi a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici beneficiati per almeno sei anni, a pena di decadenza.

Per quanto concerne le ipotesi di decadenza, si fa rinvio al successivo paragrafo 2.4.

Relativamente all'ipotesi in cui non tutti gli eredi o donatari siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, si fa rinvio a quanto precisato nel paragrafo 2.6., riguardante la determinazione della base imponibile per i tributi successori.

Servizio di documentazione tributaria

2.4. Decadenza

Il comma 2, dell'art. 14 della legge n. 441 del 1998, in commento, stabilisce espressamente la causa di decadenza dalle agevolazioni previste dal comma 1.

La norma in esame testualmente dispone che: "Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.".

Viene quindi prevista una diretta correlazione tra l'impegno assunto dai beneficiari della norma agevolativa ed il particolare trattamento tributario.

Pertanto, qualora durante i sei anni previsti non venga rispettato l'impegno assunto, si verifica la decadenza dal regime agevolato precedentemente applicato.

Ulteriori ipotesi di decadenza scaturiscono dal mancato avveramento delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 14 piu' volte citato.

La definitiva conferma delle agevolazioni concesse potra' aversi ove vengano rispettate le condizioni previste per il godimento dell'agevolazione; invece, il verificarsi della decadenza dal beneficio comporta il recupero dei tributi dovuti, nonche' la debenza dei relativi interessi moratori.

A tal fine i competenti organi regionali comunicheranno agli uffici fiscali il venir meno, entro i periodi considerati, dei requisiti precedentemente accertati.

2.5. Decorrenza

L'art. 14, comma 1, della legge n. 441 del 1998, dispone testualmente l'esenzione dai tributi indicati per: "... gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado...".

Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che: "Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999...".

Occorre notare che in tale disposizione viene introdotta l'espressione innovativa "atti relativi a fondi rustici".

Per le donazioni, e' evidente che tale espressione corrisponde alla formazione dell'atto pubblico di donazione, che fornisce data certa al trasferimento a titolo gratuito dei fondi rustici.

Per quanto riguarda le successioni, atteso che il presupposto impositivo e' costituito da un fatto (l'apertura della successione) e non da un atto caratterizzato dall'elemento della volontarieta', si puo' concludere che gli "atti" citati dalla norma debbano identificarsi, nella procedura successoria, con le dichiarazioni di successione.

La dichiarazione di successione, com'e' noto, deve essere presentata all'ufficio del registro ovvero all'Ufficio delle entrate competente entro sei mesi dalla data di apertura della successione o dal diverso termine "a quo" previsto per le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 31 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Pertanto, in conformita' sia all'espressione letterale usata nell'art. 14, comma 1, della legge n. 441 del 1998, sia alla "ratio" agevolativa della norma, si ritiene che i benefici tributari in esame siano applicabili anche alle successioni relative a fondi rustici, aventi per destinatari uno o piu' eredi in possesso dei requisiti richiesti, apertesi anteriormente al 1 gennaio 1999, nell'ipotesi in cui, a tale data, il termine previsto per la presentazione della relativa dichiarazione dal richiamato art. 31 sia ancora pendente.

A tale riguardo, appare il caso di precisare che puo' darsi luogo al rimborso soltanto nei confronti dei contribuenti che, pur avendo diritto all'agevolazione, abbiano gia' corrisposto i tributi dovuti senza avvalersi delle disposizioni agevolative prima della scadenza del termine previsto dal citato art. 31.

Relativamente al suesposto argomento, si fa integrale richiamo alle disposizioni gia' impartite con la risoluzione ministeriale n. 104/E del 22 giugno 1999.

2.6. Determinazione della base imponibile per i tributi successori: casi particolari

Riguardo ai trasferimenti "mortis causa", tenuto conto degli adempimenti a carico del contribuente, concernenti la presentazione della

Servizio di documentazione tributaria

dichiarazione di successione ed il versamento dei tributi autoliquidabili, appare opportuno fornire alcune precisazioni.

Occorre premettere che la disposizione agevolativa in esame e' formulata come esenzione da imposte e non come esclusione di cespiti dall'attivo ereditario.

Ne consegue che e' necessario indicare nella dichiarazione di successione i fondi rustici, benche' gli stessi siano oggetto dell'illustrato regime agevolativo previsto dalla legge n. 441 del 1998.

Infatti tale adempimento e' dovuto, sia in quanto l'esenzione non si estende a tutti i tributi collegati all'evento successorio, sia in quanto i requisiti soggettivi previsti per fruire della norma agevolativa potrebbero non sussistere in capo a tutti i beneficiari del trasferimento "mortis causa".

Pertanto, nel relativo modello, nel quadro dell'attivo ereditario riservato agli immobili, dovra' essere indicato ogni singolo fondo rustico, con l'avvertenza di richiamare, nello spazio previsto per le osservazioni, la norma che ne dispone l'esenzione, nonche' i dati anagrafici dell'erede o degli eredi aventi i requisiti necessari per la fruizione del regime di favore.

Atteso che, a norma dell'art. 28, comma 4, del piu' volte citato testo unico, la dichiarazione di successione si intende regolarmente prodotta se presentata e sottoscritta da uno solo dei soggetti obbligati e che la procedura di autoliquidazione ne segue le sorti, si precisa che, ove la devoluzione avvenga a favore di soggetti che non siano tutti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, piu' volte citato, si rende possibile la presentazione di un solo prospetto di liquidazione.

In tale prospetto deve essere indicato il valore complessivo degli immobili, ivi compresi i fondi rustici oggetto dell'agevolazione in discorso. Inoltre nel medesimo prospetto deve comparire un rinvio alla relativa dichiarazione di successione nella quale, come detto, va richiamata, nello spazio previsto per le osservazioni, la norma agevolativa.

Gli Uffici competenti avranno cura di coordinare gli elementi forniti dai contribuenti, anche ai fini del controllo e dell'acquisizione dei dati al sistema informatico.

Ovviamente resta fermo il principio fissato dall'art. 36 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in base a cui gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto, ai fini della determinazione dei tributi successori dovuti e della corretta compilazione del prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, di bollo e della tassa ipotecaria, onde evitare una difforme interpretazione sui limiti d'applicazione della norma agevolativa, appare opportuno riportare i seguenti esempi, che per facilita' di calcolo sono rappresentati in assenza di passivita' e presunzione.

Esempio n. 1

Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli coltivatori diretti in possesso, entrambi, dei requisiti di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'asse ereditario e' costituito solo da fondi rustici per un valore complessivo di lire 400.000.000.

Determinazione delle imposte

Tale valore sara' esente dall'imposta sulle successioni, dall'imposta catastale, dall'imposta di bollo, nonche' dall'imposta sostitutiva dell'INVIM.

L'imposta ipotecaria dovra' essere corrisposta nella misura fissa di 250.000 lire.

Infine, sara' dovuta la tassa ipotecaria nella misura di 50.000 lire per ogni Conservatoria territorialmente competente.

Compilazione del prospetto di liquidazione

Gli eredi debbono presentare un solo prospetto di liquidazione indicando:

- il valore complessivo dei fondi rustici;
- l'ammontare fisso per l'imposta ipotecaria;
- il numero delle Conservatorie territorialmente competenti e le relative tasse ipotecarie.

Nel prospetto non dovranno essere riportati gli elementi relativi alla

liquidazione degli altri tributi, quali l'imposta catastale, l'imposta di bollo e l'imposta sostitutiva dell'INVIM, in quanto non dovuti.

Esempio n. 2

Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli di cui uno solo e' coltivatore diretto in possesso dei requisiti della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'asse ereditario e' costituito solo da fondi rustici per un valore complessivo di lire 400.000.000

Determinazione delle imposte

Per quanto riguarda i tributi autoliquidabili, nonche' per l'imposta di successione, liquidata dall'Ufficio competente, dovra' necessariamente tenersi conto, per non vanificare la portata agevolativa della norma, dei benefici applicabili in favore di uno solo dei due eredi.

Pertanto, pur in presenza di liquidazione d'imposta globale, si dovra' considerare il carico tributario riferibile all'erede in possesso dei requisiti previsti.

Ai fini della liquidazione dell'imposta di successione, sul valore complessivo della base imponibile, pari a lire 400.000.000, viene determinata l'imposta che ammonta a lire 3.500.000, ossia il 7% (aliquota dello scaglione da lire 350.000.000 a 400.000.000) di lire 50.000.000 (pari a 400.000.000 meno 350.000.000 quale abbattimento di base stabilito alla colonna a) della tariffa allegata al piu' volte citato testo unico, come modificata per l'anno 2000 dall'art. 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Per calcolare l'ammontare dell'imposta in esenzione si procede con la seguente proporzione:

Valore complessivo	Imposta di successione sul valore complessivo	Valore esente	Imposta in esenzione
400.000.000	: 3.500.000	= 200.000.000	: X

$$X = \frac{3.500.000 \times 200.000.000}{400.000.000} = 1.750.000$$

L'ammontare cosi' ottenuto dovra' essere detratto dall'imposta globale precedentemente determinata, in modo da ottenere l'imposta di successione dovuta.

L'imposta catastale e l'imposta sostitutiva dell'INVIM (applicabile qualora i beni immobili siano stati acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992) essendo tributi proporzionali, per maggiore semplicita' di calcolo, potranno essere determinate applicando le relative aliquote alla parte di valore dei beni esclusa dal regime agevolato.

Relativamente all'imposta ipotecaria, occorre tenere presente che l'art. 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, per la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, effettua un rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

L'ipotesi sopra descritta, in mancanza di una specifica disposizione in materia successoria, appare ora riconducibile alla fattispecie impositiva dell'atto contenente piu' disposizioni derivanti necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, disciplinata dall'art. 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Infatti, si e' in presenza di una devoluzione a favore di piu' soggetti, che deriva da un unico evento, ossia la morte dell'avente causa.

Pertanto, considerato il dettato del richiamato comma 2, dell'art. 21, il quale dispone che: "l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa", si precisa che nell'esempio in trattazione l'imposta in misura fissa, sulla parte spettante all'erede in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione, resta assorbita dall'imposta ipotecaria proporzionale dovuta dall'erede privo dei requisiti e quindi e' dovuta esclusivamente quest'ultima.

Devono essere corrisposte, inoltre, le tasse ipotecarie e, nel caso in esame, l'imposta di bollo come da prospetto di liquidazione.

Compilazione del prospetto di liquidazione

Gli eredi devono presentare un unico prospetto di liquidazione, in cui deve essere indicato il valore complessivo dei beni immobili oggetto

Servizio di documentazione tributaria

dell'agevolazione, facendo rinvio alla dichiarazione di successione, come gia' precisato in premessa nel presente paragrafo.

Esempio n. 3

Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli coltivatori diretti in possesso, entrambi, dei requisiti previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'asse ereditario e' costituito da fondi rustici per un valore di lire 350.000.000 e da fabbricati urbani per un valore di lire 500.000.000.

Determinazione delle imposte

Per quanto riguarda i tributi autoliquidabili, nonche' per l'imposta di successione liquidata dall'Ufficio competente, dovra' tenersi conto delle norme agevolative, limitate ai fondi rustici ed applicabili a favore di entrambi gli eredi.

Relativamente alla liquidazione dell'imposta di successione, sul valore complessivo della base imponibile, pari a lire 850.000.000, viene calcolata l'imposta che ammonta a lire 48.000.000, tenendo conto degli scaglioni interessati e dell'abbattimento previsto dalla tariffa, per l'anno 2000, come modificata dal gia' citato art. 8, comma 1, della legge n. 488 del 1999.

Per calcolare l'ammontare dell'imposta in esenzione si procede con la seguente proporzione:

Valore complessivo	Imposta di successione sul valore complessivo		Valore esente	Imposta in esenzione
850.000.000 :	48.000.000	=	350.000.000 :	X

$$X = \frac{48.000.000 \times 350.000.000}{850.000.000} = 19.764.705$$

L'ammontare cosi' ottenuto dovra' essere detratto dall'imposta globale precedentemente determinata, in modo da ottenere l'imposta di successione dovuta.

L'imposta catastale e l'imposta sostitutiva dell'INVIM (applicabile qualora i beni immobili siano stati acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992) essendo tributi proporzionali, per maggiore semplicita' di calcolo, potranno essere determinate applicando le relative aliquote alla parte di valore dei beni esclusa dal regime agevolato.

Per l'imposta ipotecaria, opera il medesimo meccanismo applicativo descritto nell'esempio n. 2 del presente paragrafo.

Di conseguenza si precisa che l'imposta ipotecaria in misura fissa relativa ai fondi rustici resta assorbita dall'imposta ipotecaria proporzionale dovuta sui fabbricati urbani non ammessi all'agevolazione e che pertanto e' dovuta esclusivamente quest'ultima.

Devono essere corrisposte, inoltre, le tasse ipotecarie e, nel caso in esame, l'imposta di bollo come da prospetto di liquidazione.

Compilazione del prospetto di liquidazione

Gli eredi devono presentare un unico prospetto di liquidazione, in cui deve essere indicato il valore complessivo dei beni immobili, ivi compresi i fondi rustici oggetto dell'agevolazione, facendo rinvio alla dichiarazione di successione, come gia' precisato in premessa nel presente paragrafo.

Esempio n. 4

Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli di cui uno solo e' coltivatore diretto in possesso dei requisiti previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'asse ereditario e' costituito da fondi rustici per un valore di lire 350.000.000 e da fabbricati urbani per un valore di lire 500.000.000.

Determinazione delle imposte

Per quanto riguarda i tributi autoliquidabili, nonche' per l'imposta di successione liquidata dall'Ufficio competente, dovra' tenersi conto delle norme agevolative, limitate ai fondi rustici ed applicabili a favore di uno solo dei due eredi.

Relativamente alla liquidazione dell'imposta di successione, sul valore complessivo della base imponibile, pari a lire 850.000.000, viene calcolata l'imposta che ammonta a lire 48.000.000, tenendo conto degli scaglioni interessati e dell'abbattimento previsto dalla tariffa, per l'anno 2000, come

Servizio di documentazione tributaria

modificata dal piu' volte citato art. 8, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Per calcolare l'ammontare dell'imposta in esenzione si procede con la seguente proporzione:

Valore complessivo		Imposta di successione sul valore complessivo		Valore esente		Imposta in esenzione
850.000.000	:	48.000.000	=	175.000.000	:	X

$$X = \frac{48.000.000 \times 175.000.000}{850.000.000} = 9.882.352$$

L'ammontare cosi' ottenuto dovra' essere detratto dall'imposta globale precedentemente determinata, in modo da ottenere l'imposta di successione dovuta.

L'imposta catastale e l'imposta sostitutiva dell'INVIM (applicabile qualora i beni immobili siano stati acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992) essendo tributi proporzionali, per maggiore semplicita' di calcolo, potranno essere determinate applicando le relative aliquote alla parte di valore dei beni esclusa dal regime agevolato.

Per l'imposta ipotecaria, opera il medesimo meccanismo applicativo descritto nell'esempio n. 2 del presente paragrafo.

Di conseguenza, si precisa che l'imposta ipotecaria in misura fissa sui fondi rustici spettanti all'erede in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione resta assorbita dall'imposta ipotecaria proporzionale afferente ai beni non ammessi all'agevolazione e che pertanto e' dovuta esclusivamente quest'ultima.

Devono essere corrisposte, inoltre, le tasse ipotecarie e, nel caso in esame, l'imposta di bollo come da prospetto di liquidazione.

Compilazione del prospetto di liquidazione

Gli eredi devono presentare un unico prospetto di liquidazione, in cui deve essere indicato, il valore complessivo dei beni immobili, ivi compresi i fondi rustici oggetto dell'agevolazione, facendo rinvio alla dichiarazione di successione, come gia' precisato in premessa nel presente paragrafo.

3. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO.

L'art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, al comma 5 dispone benefici fiscali ai fini dell'imposta di registro a favore dei giovani agricoltori.

In particolare prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso o di permuta a favore dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma stessa sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dall'articolo 1, nota I), della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che, come e' noto, e' attualmente pari all'otto per cento.

3.1 Presupposti soggettivi.

Per quanto attiene i requisiti soggettivi richiesti per fruire del regime di favore in argomento, appare opportuno evidenziare che la succitata norma stabilisce espressamente: "Dal 1 gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97 {".

Al riguardo e' appena il caso di rammentare che il suddetto regolamento al quindicesimo "considerando" prevede:

"(15) considerando che, per beneficiare degli aiuti comunitari agli investimenti, un agricoltore deve di norma essere imprenditore agricolo a titolo principale, ossia dedicare almeno la meta' del proprio tempo all'agricoltura nella sua azienda e trarre da tale attivita' almeno meta' del proprio reddito; che e' tuttavia opportuno estendere gli aiuti per gli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purche' esse svolgano nelle loro aziende attivita' forestali, turistiche, artigianali o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale".

Lo stesso regolamento poi all'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che il regime di aiuti agli investimenti e' limitato alle aziende agricole il cui titolare possa ricondursi alla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale secondo la definizione data dai singoli Stati.

A tale proposito, si evidenzia che i requisiti richiesti per beneficiare degli aiuti comunitari sono precisati dalla gia' citata legge n. 441 del 1998 agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Appare utile specificare che per "giovani agricoltori", ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge surrichiamata, si intendono i soggetti che, in possesso degli altri requisiti, "{ al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di eta'".

Si evidenzia, inoltre, che lo stesso art. 2 al comma 1 ricomprende tra i giovani agricoltori anche le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative (lett. c) e le societa' di capitale aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole (lett. e) in presenza delle condizioni individuate nelle stesse lettere c) ed e); le agevolazioni recate dal comma 5 dell'art. 14 piu' volte citato, pertanto, competono anche a tali societa'.

Da quanto sopra consegue che sono ammessi a fruire del regime di favore i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari per beneficiare degli aiuti previsti dal gia' citato regolamento (CE) n. 950/97, anche nell'ipotesi in cui per carenza di fondi non risultino effettivamente destinatari degli aiuti comunitari.

Ovviamente i requisiti devono essere dimostrati con apposite dichiarazioni rilasciate dai competenti uffici regionali.

3.2. Presupposti oggettivi

Tenuto conto che la gia' citata nota I all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, dispone l'applicazione di una aliquota pari all'otto per cento nel caso in cui gli atti traslativi di fondi rustici siano stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale individuati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, il beneficio in parola compete al soggetto imprenditore agricolo, ovvero coltivatore diretto iscritto nelle relative gestioni previdenziali (legge n. 441 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b) in possesso dei requisiti soggettivi richiamati al precedente punto 3.1. qualora acquisti o permuti terreni agricoli o loro pertinenze.

Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione i diritti reali di godimento sugli immobili sopraindividuati, in quanto non espressamente previsti dal comma 5 in commento; la stessa dizione letterale della norma " {acquistino o permutino terreni {" non permette una interpretazione estensiva per il principio generale secondo il quale non e' possibile ricorrere all'applicazione analogica nel caso in cui si verta in materia di agevolazioni fiscali. Del resto facendo riferimento ai "terreni" il legislatore ha inteso escludere i diritti reali di godimento, anche considerato che usa una diversa formulazione con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni; infatti, lo stesso art. 14 al comma 1 espressamente recita "{ gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione e donazione {".

3.3. Determinazione dell'imposta

Con riferimento alla compravendita dei terreni agricoli e relative pertinenze si precisa che, per stabilire la somma da versare a titolo di imposta di registro, occorre applicare l'aliquota dell'otto per cento sulla base imponibile determinata ai sensi degli articoli 51 e 52 del gia' citato testo unico dell'imposta di registro, e ridurre l'importo cosi' calcolato al settantacinque per cento. Con riferimento ai fabbricati rurali vale quanto gia' precisato per l'imposta sulle successioni e donazioni al punto 2.2..

Per quanto riguarda, invece, la permuta di terreni agricoli, occorrera' preliminarmente stabilire, tenendo conto di quanto precisato per la compravendita, l'imposta di registro per ciascuno dei beni oggetto di permuta, e, calcolata in tal modo l'imposta riferibile ad ogni bene, dovra' essere versata quella di maggiore ammontare.

Quanto sopra, in ottemperanza del disposto dell'art. 43, comma 1, lett. b) del piu' volte citato testo unico dell'imposta di registro, che in relazione alla determinazione della base imponibile per le permute stabilisce che questa e' costituita " { dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta".

Va da se' che qualora alcuni dei beni permutati siano assoggettati a diverso regime tributario (IVA-Registro), ciascun trasferimento dovra' scontare l'imposta sua propria ai sensi dell'articolo 40 del sopra citato testo unico.

3.4. Decadenza dalle agevolazioni

Il comma 5 dell'art. 14 della piu' volte richiamata legge n. 441 del 1998 non stabilisce espressamente cause di decadenza dall'agevolazione recata dallo stesso.

Considerato che il comma 1 dell'art. 2 della legge in commento, nel dettare le condizioni necessarie richieste per essere ammessi ai benefici

Servizio di documentazione tributaria

previsti dalla medesima legge, testualmente dispone che i giovani agricoltori possono accedere agli aiuti per l'insediamento, " { purche' si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali {" si individua una diretta correlazione tra l'impegno assunto dai beneficiari della norma agevolativa e il particolare trattamento tributario; qualora durante il periodo quinquennale gli stessi non rispettino l'impegno assunto e quindi venga meno una o piu' delle surrichiamate condizioni, si verifica la decadenza dal regime tributario agevolato precedentemente applicato.

La definitiva conferma delle agevolazioni concesse, potra', pertanto, aversi ove tutti i requisiti permangano per un quinquennio.

A tale fine i competenti organi regionali comunicheranno agli uffici fiscali il venir meno, entro il periodo considerato, dei requisiti precedentemente accertati.

L'Amministrazione finanziaria, a sua volta, ricorrendone i presupposti, dovra' procedere al recupero della maggiore imposta nonche' degli interessi dovuti.

3.5. Contratti di affitto di terreni

L'articolo 15 della legge n. 441 del 1998 reca disposizioni in materia di registrazione dei contratti di affitto conclusi in favore dei giovani agricoltori.

A tale riguardo si rileva che al comma 1 dell'articolo in commento i soggetti destinatari del regime di favore sono individuati nei "{ giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni...".

Si puo' quindi ritenere che, in materia di contratti di affitto i requisiti soggettivi richiesti per usufruire del regime di favore sono la qualifica di coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo di soggetti che non abbiano ancora compiuto quaranta anni di eta' alla data del contratto.

Del resto la stessa legge per le altre disposizioni fiscali stabilisce i requisiti richiesti per l'applicazione del regime tributario previsto. In particolare si evidenzia che nel piu' volte citato comma 5 dell'articolo 14 viene fatto rinvio, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione stabilita per l'acquisto dei terreni, ai requisiti necessari per essere ammessi agli aiuti C.E. (vedi punto 3.1.).

Il comma 1 dell'articolo 15 in commento prevede la registrazione solo in caso d'uso per i contratti stipulati in favore dei soggetti sopra individuati qualora abbiano ad oggetto terreni (comma 2), purche' stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

La disposizione di cui si tratta comporta una espressa deroga al regime ordinario della registrazione dei contratti di affitto stabilito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, con l'articolo 21, commi 18 e 19, ha introdotto il principio secondo il quale i contratti di locazione ed affitto di durata superiore a trenta giorni nell'anno sono soggetti all'obbligo della registrazione, prescindendo dall'entita' del canone e dalla qualita' delle parti (articolo 2 bis della Tariffa, parte seconda del testo unico dell'imposta di registro).

A tal proposito e' appena il caso di far presente che per i contratti di affitto di fondi rustici e' stata introdotta dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 8, la possibilita' di adempiere all'obbligo della registrazione mediante denuncia annuale; le modalita' per l'esecuzione di tale formalita' sono state precisate nella circolare 36/E del 12 febbraio 1999 emanata da questo Dipartimento.

La natura derogatoria della disposizione in materia di contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori induce, tuttavia, a ritenere che, nel caso in rassegna, non venga meno il principio di carattere generale, sancito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico dell'imposta di registro, che obbliga i pubblici ufficiali a richiedere la registrazione degli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Da quanto precede consegue che soltanto i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla norma in commento, conclusi per scrittura privata, rientrano nella previsione della registrazione in caso d'uso.

Il comma 2 dello stesso articolo 15 dispone espressamente la revoca dei benefici previsti per la registrazione dei contratti di affitto qualora venga accertata la mancata destinazione dei terreni affittati all'attivita'

agricola.

Tale requisito deve essere riscontrato dai competenti uffici regionali che dovranno comunicare agli uffici finanziari il risultato dei loro accertamenti.

Ricorrendo, quindi, l'ipotesi di revoca dai benefici, l'ufficio, qualora il contribuente non provveda spontaneamente, dovra' procedere alla registrazione d'ufficio ai sensi degli articoli 15 e 54 del testo unico dell'imposta di registro.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Circolare del 20/03/2000 n. 50

Oggetto:
Imposte di registro, sulle successioni e donazioni ed Imposta Comunale sugli Immobili - Criteri di valutazione dei fabbricati rurali.

Sintesi:
La circolare fornisce chiarimenti in merito ai criteri di determinazione del valore di fondi rustici con annesse costruzioni rurali, relativamente alle imposte di registro, sulle successioni e donazioni nonche' sull'imposta comunale sugli immobili.

Testo:

Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici del Registro
Agli Uffici I.V.A.

e, per conoscenza

Al Dipartimento del Territorio
ROMA
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Segretariato Generale
SEDE
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
ROMA
Al Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza
ROMA
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali
ROMA
Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
ROMA
Alla Confederazione Italiana Agricoltori
ROMA
Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
ROMA
All'ASSONIME
ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ROMA
Al Consiglio Nazionale Forense
ROMA
Al Consiglio Nazionale del Notariato
ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali
ROMA

Con istanze del 15 febbraio 1999, la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti hanno sottoposto alla scrivente

Servizio di documentazione tributaria

il quesito in oggetto, concernente i criteri di determinazione del valore di fondi rustici con annesse costruzioni rurali, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni nonche' dell'I.C.I..

A tale riguardo, occorre precisare che l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha previsto l'istituzione del catasto dei fabbricati, al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, con il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e la loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano.

L'articolo 9, comma 3, della citata legge, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139, ha stabilito i criteri per il riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali.

Cio' premesso, tenuto conto dei peculiari aspetti tecnici della questione nonche' delle richiamate novita' normative in materia di accatastamento dei fabbricati rurali, si e' ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere del Dipartimento del Territorio sui criteri adottati per l'attribuzione delle rendite dei terreni agricoli cui il fabbricato e' asservito e dei fabbricati stessi.

Quest'ultimo, con nota del 18 giugno 1999 prot. n. C2/31047, ha evidenziato che la recente normativa ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, senza pero' mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che e' comprensivo della redditivita' facente capo alle costruzioni rurali asservite.

Pertanto, in relazione ai trasferimenti di diritti reali sui terreni, il sistema automatico di valutazione previsto dall'art. 52 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreche' tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessita' del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali previsti all'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 1998.

La rendita attribuita ai fabbricati in argomento assume quindi un'autonoma rilevanza fiscale unicamente nel caso in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralita' di cui all'art. 2 del gia' citato D.P.R. 139 del 1998.

Tutto cio' considerato, si precisa che l'indirizzo a suo tempo espresso in tema di valutazione dei fabbricati rurali, con risoluzione ministeriale n. 301308 del 18 novembre 1987 dell'ex Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, condiviso dall'ex Direzione Generale del Catasto con nota n. 3/3792 del 31 dicembre 1987, puo' essere confermato anche alla luce della normativa vigente.

Pertanto, si torna a ribadire che il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialita' reddituale autonoma dell'edificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude l'attivita' di accertamento dell'Ufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, e' comprensivo anche della redditivita' delle costruzioni rurali asservite.

Si precisa che i chiarimenti forniti con la presente circolare si riferiscono, oltre che alle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei fabbricati, ma strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola, ancorche' destinate ad edilizia abitativa da parte del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni medesime sono asservite.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 09/02/2000 n. 18

Oggetto:
Deroga transitoria alle ordinarie modalita' di accatastamento di costruzioni rurali anteriori all'11 marzo 1998.

Sintesi:
Direttive per gli uffici periferici ai fini dell'applicazione della sanatoria prevista dal D.P.R. 30.12.1999, n. 536 per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

Testo:

Sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2000 e' stato pubblicato il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali".

La suddetta norma, nel rivisitare il D.P.R. 139/98, ha previsto una deroga alle ordinarie modalita' di presentazione delle denunce di accatastamento, a favore delle costruzioni rurali ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R. 139/98, realizzate ma non dichiarate in catasto entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze, n. 28 del 2.1.1998 (11.3.98).

La deroga ha validita' per il corrente anno.

Piu' in particolare il provvedimento di legge ripristina transitoriamente le modalita' di accatastamento previste dalla normativa di base per la conservazione del catasto dei terreni, peraltro riassunte e commentate nelle circolari n. 15 del 29 luglio 1985 e n. 8 del 23.11.1987 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Pertanto in seguito all'entrata in vigore del suddetto provvedimento, gli Uffici accetteranno denunce di accatastamento per le suddette costruzioni, prodotte anche con le modalita' sopra descritte, fino al 31 dicembre c.a..

Al riguardo si specifica che la dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero dell'avvenuta realizzazione, in epoca precedente all'11 marzo 1998, di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati gia' iscritti in catasto, nonche' l'attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 139/98 per il riconoscimento di ruralita', sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative in esame. Le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una autodichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

Le denunce di accatastamento in esame dovranno essere trattate con le modalita' gia' precisate nella circolare n. 96/T del 9 aprile 1998. In particolare gli Uffici provvederanno all'apposizione dell'annotazione Pr = "Pende riconoscimento di ruralita'", anche se per le costruzioni stesse sia stato autodichiarato il possesso dei requisiti per il riconoscimento della ruralita'.

Per quanto concerne le variazioni nelle intestazioni di fabbricati censiti, continuano a trovare piena applicazione le disposizioni dell'articolo 27 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, fino alla data di completamento dell'iscrizione "d'ufficio" dei fabbricati medesimi nel nuovo inventario, che sara' fissata con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio.

Infine, per dirimere alcune perplessita' interpretative della circolare 96/T suddetta, peraltro saltuariamente emergenti, si coglie l'occasione per chiarire che le dichiarazioni o denunce di variazioni inerenti costruzioni strumentali all'esercizio delle attivita' agricole, diverse dalle abitazioni, presentate con la procedura DOCFA debbono essere accettate nella categoria sia ordinaria che speciale proposta dal professionista, fatti salvi

i previsti accertamenti dell'Ufficio.

Nelle province per le quali si sta provvedendo ad informatizzare la cartografia attraverso il sistema misto (strato raster con sovrapposto strato vettoriale), gli Uffici devono predisporre libretti di misura Pregeo (redatti nella forma semplificata per fabbricati di modesta entita') utili ai fini dell'integrazione dello strato vettoriale di aggiornamento. Ai fini di accelerare le suddette operazioni sono auspicabili intese tra Uffici periferici ed Ordini e Collegi Professionali tecnici mirate tra l'altro alla presentazione di elaborati piu' completi rispetto a quelli di base previsti da parte dei professionisti.

Nulla invece e' innovato per quanto concerne la presentazione e la trattazione di denunce di accatastamento riguardanti costruzioni che abbiano perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita', per le quali ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e' stato prorogato il termine fino al 31 dicembre 2000.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIR.CENTRALE: CATASTO

Risoluzione del 31/05/1999 n. 87

Oggetto:
Accatastamento dei fabbricati rurali. Istituzione del Catasto dei fabbricati e riconoscimento della ruralita'.

Sintesi:
Specificazioni dei tempi tecnici per il completamento dell'accatastamento dei fabbricati rurali, iscritti d'ufficio al catasto dei fabbricato, oggetto di trasferimento nella titolarita' dei diritti reali.

Testo:

In merito alle recenti disposizioni legislative inerenti la materia in oggetto, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti con nota del 12.4.99, ha posto alla Scrivente un quesito concernente l'individuazione dei tempi tecnici entro cui procedere al completamento dell'accatastamento (predisposizione planimetrie e denuncia con la procedura informatica DOCFA) in caso di trasferimento nella titolarita' dei diritti reali sugli immobili rurali (compravendita, donazione, successione). In modo particolare viene chiesto se il completamento suddetto debba avvenire prima della stipula dell'atto di compravendita o di presentazione della denuncia di successione.

Al riguardo si esprime il seguente parere, con riferimento anche alla circolare 96/T del 9 aprile 1998.

Con l'articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133, il legislatore ha previsto la costituzione di un inventario completo del patrimonio edilizio nazionale, denominato catasto dei fabbricati, attraverso l'integrazione del "catasto edilizio urbano" anche con le costruzioni rurali. L'attuazione della disposizione e' stata demandata ad un decreto del Ministro delle finanze, che e' stato emanato il 2 gennaio 1998, n. 28.

Con la circolare n. 96/T sopra citata sono state illustrate le finalita' e le modalita' di formazione del suddetto catasto dei fabbricati.

In particolare sono state evidenziate le disposizioni aventi efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento e concernenti principalmente l'adozione di criteri uniformi per l'accatastamento di tutte le costruzioni da denunciare all'istituendo catasto dei fabbricati, siano esse urbane o rurali, strumentali o meno all'esercizio dell'attivita' produttiva agricola.

Tra gli adempimenti, previsti dalle richiamate disposizioni, rileva l'accatastamento dei fabbricati:

. di nuova costruzione,
. gia' censiti al catasto dei terreni, ma oggetto di denuncia per variazione nello stato,
. posseduti da un soggetto che abbia perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita',

cui necessita provvedere nel momento in cui si verifica una delle suddette circostanze.

Sono state inoltre descritte le modalita' di accatastamento di queste costruzioni e impartite direttive per l'attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio.

In relazione a queste importanti innovazioni, nella richiamata circolare, sono stati altresi' evidenziati i compiti degli Uffici del Dipartimento del territorio e quelli degli Uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Ai primi compete di realizzare una inventariazione completa ed uniforme di tutto il patrimonio edilizio nazionale, rurale ed urbano, a prescindere quindi dalla presenza o meno dei requisiti per il riconoscimento della ruralita'. Ai secondi spettano gli accertamenti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, eventualmente con la collaborazione degli Uffici del territorio, limitatamente alla individuazione delle caratteristiche oggettive degli immobili.

Con riferimento a quanto sopra rappresentato, ed ai sensi della norma

transitoria di cui all'art. 27 del D.M. 28/1998, le disposizioni portate dall'art. 9, comma 2, dello stesso decreto - concernenti gli adempimenti tecnici propedeutici alla volturazione di costruzioni rurali, censiti al catasto dei terreni, conseguenti ad atti traslativi ovvero costitutivi di diritti reali - si applicano solo a partire dalla data di completamento della costituzione d'ufficio del catasto dei fabbricati (art. 28, c. 4).

Come gia' rilevato, al fine di soddisfare le esigenze civilistiche di corretta individuazione dell'immobile e di certezza del diritto, i suddetti adempimenti devono precedere la stipula dell'atto notarile o la presentazione della denuncia di successione.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 09/04/1998 n. 96

Oggetto:
Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

Sintesi:
Indirizzi e direttive per la formazione del catasto dei fabbricati e per il censimento delle costruzioni rurali.

Testo:

Con riferimento al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, pubblicato nella G.U. n. 45 del 24.02.1998 e portante il regolamento indicato in oggetto, vengono di seguito illustrate, unitamente alle finalita' e all'architettura del provvedimento, le principali disposizioni innovative, con particolare riguardo a quelli efficaci a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame (15o giorno successivo alla pubblicazione). Vengono nel contempo forniti i primi indirizzi operativi.

L'istituzione del catasto dei fabbricati, come e' noto, ha lo scopo di costituire un inventario unitario delle costruzioni presenti sul territorio della nazione, comprensivo anche dei fabbricati rurali.

In questo nuovo quadro di riferimento sono previste procedure unificate per tutte indistintamente le costruzioni di nuova edificazione ovvero di variazione, denunciate al catasto dei fabbricati successivamente all'entrata in vigore del regolamento in esame.

A tal fine l'universo delle costruzioni e' stato articolato in tre insiemi costituiti rispettivamente dalle:

- costruzioni aventi caratteri in ordinarieta', per le quali si applicano le norme gia' vigenti per il catasto edilizio urbano (art. 5);
- costruzioni aventi scarsa rilevanza cartografica o censuaria (art. 6);
- costruzioni e manufatti marginali e non suscettibili di una ordinaria autonoma redditivita' (art. 3, comma 3).

Significativamente diverso il percorso procedurale previsto per le costruzioni gia' censite ovvero per quelle gia' denunciate al catasto terreni, all'atto dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto.

Le motivazioni sono chiaramente da ricercare nella duplice esigenza di evitare:

- al sistema quelle criticita' che la previsione di una denuncia massiva (alcuni milioni) delle costruzioni in esame avrebbe certamente comportato;
- ulteriori oneri ai possessori, nell'immediato, atteso che di norma gli stessi hanno gia' assolto gli obblighi loro imposti dalla normativa catastale previgente.

Per questi motivi, il completo ed uniforme censimento delle suddette costruzioni avverra' in due distinti momenti.

Piu' precisamente, l'Amministrazione provvedera' in tempi brevi (1 o 2 anni) alla integrazione - nel nuovo catasto dei fabbricati - delle informazioni attualmente conservate al Catasto Terreni, mentre il completamento dell'accatastamento, demandato alla parte interessata, sara' eseguito solo in "caso d'uso", intendendosi con questa allocuzione il primo trasferimento di diritti, la mutazione nello stato dei beni ovvero la perdita dei requisiti di ruralita' ai fini fiscali.

E' appena il caso di sottolineare come tale scelta permetta di raggiungere l'obiettivo finale di integrale costituzione dell'inventario solo in tempi lunghi, relazionati alle denunce dei privati ed alle attivita' di completamento degli atti da parte degli uffici.

Come gia' rilevato negli articoli 3 e 6, vengono individuati i fabbricati per i quali non e' fatto obbligo all'accatastamento (costruzioni marginali) e quelli denunciabili con una procedura di accatastamento semplificata,

Servizio di documentazione tributaria

segnatamente per quanto riguarda gli adempimenti topo-cartografici (costruzioni di modesta rilevanza).

Per quanto concerne la seconda area oggetto di disciplina, e cioe' la formazione e l'aggiornamento della cartografia catastale, l'obiettivo perseguito dal regolamento e' la rivisitazione dei criteri, delle procedure e degli standards, relativi ai settori del rilievo, e della conservazione informatica delle basi cartografiche; rivisitazione operata soprattutto a ragione delle innovazioni tecniche e tecnologiche recepite nel regolamento. Il nuovo contesto operativo consente inoltre la introduzione nel sistema catastale di informazioni, quali l'altimetria e tematismi sull'uso del suolo (questi ultimi derivati soprattutto da altre banche informative territoriali), di notevole rilevanza anche per gli Enti preposti al governo del territorio.

Infatti uno degli obiettivi perseguiti e' quello di definire un supporto di rappresentazione di base condivisibile, in fase sia di formazione che di gestione, per mezzo di attivita' collaborative e di interscambio. Transitoriamente, fino al completo aggiornamento delle basi informative in funzione dei nuovi tematismi previsti (possesso e potenzialita' produttiva dei suoli) e della formazione delle reti dei vertici di appoggio, per la produzione della cartografia ed i rilievi di aggiornamento, deve essere osservata la previgente normativa di conservazione del catasto terreni.

Come gia' sottolineato in premessa, con l'entrata in vigore del regolamento risultano unificate le modalita' di denuncia dei fabbricati (urbani e rurali) in conformita' alle norme di conservazione del catasto edilizio urbano, salvo l'innovazione costituita dalla procedura semplificata sopracitata.

Piu' in particolare, le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola saranno censite come unita' a destinazione abitativa ovvero come unita' funzionali ad attivita' produttiva agricola. Le prime saranno classate nella categoria ordinaria piu' rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti. Le seconde - cosi' come previsto dall'art. 3, comma 156, della legge n. 662/96 - saranno censite di norma in una categoria speciale, sempreche' le caratteristiche di destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state originariamente costruite.

A tal fine e' stata istituita - con il provvedimento di attuazione della norma sopra richiamata, di prossima pubblicazione - la specifica categoria "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole -" e si stanno apportando le modifiche alle attuali procedure informatiche, sia in uso all'Ufficio per la gestione della banca dati, sia a disposizione dell'utenza per il flusso di aggiornamento (Docfa).

Nelle more della pubblicazione del relativo decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie, in via transitoria, (fino all'adeguamento delle procedure informatiche suddette) sui documenti di aggiornamento prodotti con Docfa devono essere riportati - come meglio indicato nell'allegato 2, pag. 5 - i seguenti dati:

- la categoria "D/1" nel campo specifico;
- la dicitura "Categoria parificata alla D/10", nel campo indirizzo (secondo rigo);
- la sigla "RR", nel campo lotto.

Successivamente, con procedura automatica, le unita' acquisite nella banca dati con le suddette modalita' saranno recuperate e collocate nella corretta categoria.

Per quanto concerne la articolazione delle diverse costruzioni del compendio, la stessa deve risultare opportunamente individuata nella documentazione grafica (Alleg. n. 2, esempi 1 e 2).

Nel caso di costruzioni rurali con caratteri tipologici ordinari e non costituenti articolati compendi immobiliari ad uso agricolo potranno essere attribuite le categorie ordinarie (C/2, C/3, C/6, C/7 .....) e le classi piu' consone alle capacita' reddituali delle stesse, di norma quelle inferiori (Alleg. n. 2, esempio 3).

Per le denunce di variazione delle costruzioni censite nella categoria speciale D/10 ovvero in altra categoria ordinaria vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio urbano.

La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento

ai fini fiscali della ruralita' delle costruzioni e' compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici del territorio assicureranno in ogni caso le ordinarie consulenze di carattere istituzionale, limitatamente ai requisiti oggettivi dei beni immobili.

Nell'ottica perseguita dal D.P.R. di attuazione dell'art. 3, comma 156, della legge n. 662/96 di separazione tra il profilo catastale (inventariale) e quello fiscale (accertamento), la trattazione delle denunce di fabbricati rurali (con mod. 26) giacenti puo' essere limitata all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari del catasto terreni. Di contro, non risulta piu' necessaria - salvo i casi in cui l'accertamento sia oggetto di verifica straordinaria richiesta dalla parte - la preventiva valutazione dei requisiti per il riconoscimento della ruralita', in quanto l'aggiornamento e' finalizzato al trasferimento delle relative informazioni al catasto dei fabbricati.

Nel caso in cui al mod. 26 sia allegato un idoneo rilievo topografico, la mappa sara' aggiornata in forma "ortodossa", avendo pero' cura di apporre una specifica annotazione negli atti censuari del catasto terreni, attestante la circostanza che non e' stato provveduto alla verifica dei requisiti per il riconoscimento della ruralita' (PR= "Pende riconoscimento di ruralita'").

Quando invece la dimostrazione grafica allegata al mod. 26 non consente l'aggiornamento della mappa con la ordinaria precisione metrica, lo stesso potra' essere eseguito con modalita' speditive; in questo caso si apporra' la annotazione "AR = Aggiornamento metrico speditivo ai fini della costituzione del catasto dei fabbricati. Pende esame di ruralita'".

Infine per la trattazione del flusso degli aggiornamenti cartografici - nelle more della diffusione della procedura Pregeo, integrata con le funzioni per la denuncia dei fabbricati di modesta entita' - i libretti delle misure potranno essere compilati "in deroga" con l'ausilio dell'attuale versione Pregeo, ricorrendo agli artifici indicati nelle specifiche riportate in allegato (Alleg. n. 3).

Allegati

Omissis

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 11/03/1998 n. 15

Oggetto:
Quesito riguardante la natura "agricola" dell'attivita' di produzione di substrato inoculato di micelio di fungo.

Sintesi:
L'attivita' di cui all'oggetto va considerata attivita' agricola. Risulta infatti indifferente che la stessa sia svolta da parte di un soggetto in via esclusiva o che il medesimo soggetto eserciti la stessa e provveda anche all'accrescimento e raccolta di funghi, fermi restando i limiti dell'art. 29, comma 2, del TUIR.

Testo:
L'Associazione indicata in oggetto ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito all'inquadramento tra le attivita' agricole delle attivita' dirette alla produzione di funghi alla luce delle modifiche recate all'art. 29, comma 2, lett. a), del TUIR dall'art. 3, comma 4, lett. a), n. 1 e n.2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare l'Associazione stessa ha chiesto di conoscere se l'attivita' prodromica alla raccolta del fungo, consistente nella produzione di humus inoculato di micelio di fungo sia da considerare attivita' agricola e, pertanto, assoggettabile al trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, relativo al reddito agrario.

Nel quesito, l'Associazione istante descrive le fasi biologiche di produzione dei funghi, che possono sintetizzarsi come segue:
1) produzione del micelio. Il micelio e' costituito da ife, cioe' filamenti cellulari che, moltiplicandosi tra loro, danno luogo prima alle spore riproduttive, poi al micelio vero e proprio (intreccio piu' complesso di tali filamenti che si sviluppa autonomamente nell'humus) Il micelio cosi' ottenuto viene conservato in ambienti sterili, climatizzati e bui e si presenta, allo stadio di prodotto finito, come una muffa bianca che ricopre interamente il seme su cui e' fatto sviluppare. Si tratta di una fase produttiva molto delicata e sofisticata dal punto di vista biochimico. Il micelio cosi' prodotto diventa una materia prima per la fase di lavorazione successiva.
2) creazione, inseminazione e cessione del substrato di allevamento. Questa fase consiste nel riprodurre l'ordinario processo biologico da cui derivano i funghi. In particolare, il micelio viene distribuito nel substrato e comincia a ramificarsi in via sotterranea fino ad invadere completamente lo spazio a disposizione (fase vegetativa). Le imprese operanti in questo settore accumulano e amalgamano i prodotti (in prevalenza organici) che costituiranno l'humus di nutrimento del fungo; generalmente si tratta di letame equino, paglia, pollina, sottoprodotti o materie organiche di scarto derivanti da altre lavorazioni agricole, concimi chimici, torba, gesso agricolo.

Questi elementi vengono miscelati tra loro e il composto derivante viene poi disteso all'aperto, bagnato e indotto a fermentazione spontanea, ma controllata, al fine di eliminare le muffe non necessarie per lo sviluppo dei funghi. Prima di venire "inseminato" con i miceli, l'humus viene collocato (per un periodo di circa 10 giorni) in lettiere o casse, dove subisce "bagni" di vapore, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo della flora batterica necessaria al nutrimento del fungo.

Il processo di riproduzione dei funghi viene ultimato con la fase di inseminazione che prevede l'immissione del micelio nel composto, nonche' il successivo compattamento del "composto inseminato" in balle o sacchi, che vengono depositati in locali climatizzati in cui il micelio deve attecchire sul composto; la fase e' delicata in quanto su di essa incombono i rischi biologici.
3) Accrescimento e raccolta. Le imprese produttrici di sostrato cedono i sacchi e le balle di humus inoculato ai fungicoltori-raccoglitori, i quali effettuano una attivita' di conservazione nelle condizioni piu' adatte perche'

Servizio di documentazione tributaria

il processo biologico, innescato dai produttori di sostrato (di cui al precedente numero 2), prosegua regolarmente e favorisca lo sviluppo riproduttivo. E' solo nel breve periodo della riproduzione (da 5 a 12 giorni, ma per alcune specie anche meno) che si forma il corpo fruttifero commestibile, cioe' il "prodotto" della coltivazione.

L'Associazione istante dopo aver descritto in modo puntuale le fasi biologiche della riproduzione dei funghi fa presente che, relativamente al trattamento fiscale di detta attivita' sulla base della previgente "presunzione assoluta" contenuta nell'art. 29, comma 2, lett. a), del TUIR, secondo cui la fungicoltura era considerata attivita' agricola, anche le predette distinte fasi erano da considerarsi attivita' agricole, produttive di reddito agrario ai fini delle imposte sui redditi.

Sulla base dei sopra esposti elementi viene chiesto di conoscere se, anche a seguito delle modifiche apportate nell'art. 29 del TUIR, l'attivita' prodromica alla raccolta del fungo, vale a dire la produzione di humus inoculato di micelio di fungo, sia da considerare attivita' agricola, ai fini delle imposte sui redditi.

In secondo luogo, per quanto concerne i limiti previsti dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 29 - non essendovi dubbio che essi siano rispettati nella fase di produzione di substrato, vista l'ampiezza degli spazi utilizzati - si chiede, per quanto concerne la fase di raccolta del fungo, di conoscere se "la superficie del terreno su cui la produzione insiste" vada determinata assumendo tutta la superficie strumentale alla stessa coltivazione (e quindi il terreno su cui e' insediata la serra, gli spazi di accesso alla medesima, il terreno-deposito del substrato non ancora produttivo e di quello gia' esausto, ecc.).

In ordine alle richieste formulate dalla predetta Associazione la scrivente osserva che la modifica recata all'art. 29 del TUIR dall'art. 3 comma 4 della citata legge n. 662 del 1996 elimina il trattamento particolare dei funghi rispetto agli altri vegetali; conseguentemente, ai fini della qualificazione del reddito come agrario occorrera' far riferimento ai limiti previsti dalle lett. c) e d) del predetto art. 29 del TUIR.

Pertanto, ad avviso della scrivente, l'"agrarieta'" deve essere messa in relazione al ciclo biologico naturale del prodotto e, nel caso di specie, essa puo'' configurarsi per le fasi che vanno dalla creazione del substrato alla raccolta del fungo (fasi numero 2 e 3). Ed invero, dal punto di vista tecnico, nella locuzione "coltivazione di vegetali" va ricompresa anche l'attivita' diretta alla riproduzione dell'ambiente in cui si sviluppa il fungo e cioe' l'inoculazione del micelio vegetativo: la combinazione tra micelio e humus e' infatti biologicamente "fungo" a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda invece la prima fase diretta alla produzione del micelio, va osservato che la stessa, come risulta anche dal quesito, configura una organizzazione e una struttura che prescindono da quelle proprie dell'attivita' agricola.

La 2ª fase descritta come produzione di substrato inoculato di micelio , invece, va considerata attivita' agricola, cosi' come confermato dal Ministero delle politiche agricole, Dir. gen. delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, con nota del 25 novembre 1997, prot. n.10631, Div. ex 1ª, interpellato in proposito. Al riguardo, e' stato precisato che tale attivita' presenta fortissime analogie con l'attivita' florovivaistica che inizia dalla creazione di un substrato, il quale viene inseminato e si conclude con la produzione di un complesso substrato-plantula che viene commercializzato.

L'Associazione istante ha anche prospettato l'eventualita'' che le attivita' della fase numero 2 siano svolte da un soggetto diverso da quello che si dedica all'accrescimento e alla raccolta dei funghi. Anche in questo caso la natura di attivita' agricola, fermi restando i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del citato TUIR, discende dalla riproduzione del ciclo biologico di sviluppo del prodotto, secondo quanto sopra rilevato. Pertanto, risulta indifferente, ai fini della qualificazione come attivita' agricola, che l'attivita' di cui alla fase n. 2 venga svolta in via esclusiva o che il medesimo soggetto eserciti anche l'accrescimento e la raccolta dei funghi.

In considerazione che le varie fasi di produzione dei funghi sopra descritte rientrano nell'ambito delle attivita' agricole, ne deriva che ai fini della determinazione del reddito agrario, trovano applicazione le tariffe d'estimo previste dalle norme della legge catastale.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti in merito alle recenti modifiche introdotte nell'art 29 del TUIR, si fa presente che, ai sensi del citato art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stata eliminata dalla elencazione delle attivita' considerate in ogni caso agricole di cui all'art. 29, comma 2 , del TUIR, quella relativa alla funghicoltura.
Tale esclusione, come peraltro e' stato precisato nella circolare n. 137/E del 15 maggio 1997, par .15.7, va riferita esclusivamente alla elencazione contenuta nella lettera a) del comma 2 del citato art. 29.

Pertanto detta attivita' resta attivita' agricola a condizione che vengano rispettati i limiti previsti nelle successive lettere b) e c) del predetto comma 2.

A tale proposito va rilevato che, a seguito delle modifiche recate art. 3, comma 4, lett. a), n.2, della citata legge n. 662 del 1996 la novellata lett. b) del comma 2 dell'art. 29 del TUIR considera attivita' agricole, tra le altre, anche le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

Detta disposizione fissa i criteri e i limiti ai fini della determinazione catastale del reddito derivante dallo svolgimento di attivita' dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.). Dalla formulazione letterale della norma deve desumersi che, per verificare la condizione posta dalla legge per calcolare la superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione (ripiani o bancali) e non gia' a quella coperta dalla struttura (cosi' circ. n. 137/E del 1997, par. n. 15.8).
Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non piu' di due ripiani o bancali.

Si prega codesta Direzione regionale di portare quanto sopra a conoscenza della Associazione istante.

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 30 dicembre 1996, n. 272/E

TARSU - FABBRICATI RURALI

Con la nota ... codesta provincia autonoma, al fine di poter orientare l'attivita` delle amministrazioni comunali rientranti nel proprio ambito territoriale in relazione alla possibilita` di accordare esenzioni ai sensi dell' art. 12 bis del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 425, ha formulato i seguenti quesiti:

1) in base a quali criteri possano essere individuare le "zone agricole", cui fa riferimento il richiamato art. 12 bis, atteso che il contenuto di tale disposizione, pur non fornendo alcun elemento di definizione delle "zone agricole", sembra richiedere un presupposto ulteriore rispetto ai requisiti necessari per il riconoscimento della ruralita` del fabbricato ai fini fiscali, di cui all' art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

2) se le esenzioni eventualmente concesse a norma dell'art. 12 bis in argomento rientrino nel regime contabile disposto dall' art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel senso che debbano essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con relativa copertura da assicurare con risorse diverse da quelle derivanti dal gettito della tassa;

3) se la possibilita` di concedere l'esenzione, non solo ai produttori e lavoratori agricoli in attivita`, ma anche a quelli in pensione, di cui al testo dell'art. 12 bis, appaia in contrasto con i presupposti necessari per la definizione del fabbricato rurale stabiliti in particolare dall' art. 9, comma 3, lettera d), del D.L. n. 557/1993, convertito dalla Legge n. 133/1994 in quanto quest'ultima disposizione prevede che il volume di affari derivante dall'attivita` agricola del conduttore del fondo sia superiore alla meta` del suo reddito complessivo;

4) se la tassa in oggetto sia applicabile ai locali dei fabbricati rurali non destinati ad uso abitativo, con particolare riferimento ai locali adibiti a deposito di macchine ed attrezzi agricoli.

Riguardo al quesito prospettato sub 1), si fa presente che, in mancanza di indicazioni desumibili dal contenuto dell'art. 12 bis in questione o di altre disposizioni legislative regolanti la materia, l'espressione "zone agricole" va nella fattispecie individuata in relazione alle qualificazioni contemplare dai piani regolatori di ciascun comune, prevalendo comunque la situazione di fatto eventualmente divergente da quella risultante dal piano regolatore. In tale caso o in assenza del piano regolatore l'ente impositore, in sede di deliberazione regolamentare, dovra`

provvedere alla necessaria individuazione e qualificazione delle zone agricole ai fini dell'applicazione dell'esenzione medesima. Si ritiene e inoltre che il riferimento ai "fabbricati rurali" in "zone agricole" e` inteso anche ad escludere dall'esenzione i fabbricati rurali situati in zona urbana.

In risposta al quesito sub 2), si rileva che le esenzioni eventualmente concesse nei confronti dei produttori e lavoratori agricoli hanno senz'altro carattere agevolativo, diversamente dalle riduzioni spettanti ai sensi dell' art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993, e pertanto vanno iscritte in bilancio come autorizzazioni di "spesa fiscale" ai sensi dell'art. 67, comma 3, del citato decreto, con conseguente obbligo di copertura mediante risorse diverse da quelle derivanti dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio in cui e` operata l'iscrizione stessa (ad esempio, proventi originati dall'esazione di altri tributi o dall'applicazione delle sanzioni o dai trasferimenti erariali o anche da recuperi di tassa a seguito di accertamento di evasioni relative ad annualita` pregresse per le quali sia gia` stato deliberato il conto consuntivo) per le ragioni e con le modalita` gia` illustrare con circolare n. 95/E del 22 giugno 1994.

A maggiore chiarimento circa l'entita` della spesa fiscale da iscrivere in bilancio in caso di concessione dell'agevolazione e` opportuno precisare che l' art. 66, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 507/1993 riconosce ai comuni la possibilita` di deliberare una specifica riduzione non superiore al trenta per cento della tariffa nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale in considerazione della particolare fattispecie di uso riconducibile alla casa colonica, i cui rifiuti di natura biodegradabile sono in genere riversati sul fondo e riutilizzati come concime con conseguente minor aggravio per il servizio pubblico. Tale riduzione, in quanto motivata da una minore produzione di rifiuti rispetto alla normale utilizzazione, non da` luogo, alla pari delle altre riduzioni per particolari condizioni di uso contemplate in maniera tassativa dall'art. 66 predetto e contrariamente alle fattispecie deliberate a norma dell'art. 67, ad un'agevolazione, poiche` non sussiste una perdita di gettito a fronte di un maggior costo. Cio` trova conferma anche nella procedura di determinazione delle tariffe ai sensi dell' art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, atteso che in tale sede non e` prescritta la copertura e la superficie imponibile complessiva va computata al netto della quota da determinare convertendo in superficie non imponibile le riduzioni tariffarie previste dai commi 3 e 4 dell'art. 66 (vd. citata circolare n. 95/E/94, pag. 11).

In considerazione di quanto sopra si ritiene che gli enti impositori, i quali oltre alla riduzione del trenta per cento predetta deliberino l'agevolazione di cui all'art. 12 bis

in oggetto, siano tenuti ad iscrivere in bilancio ai sensi dell'art. 67, comma 3, citato come spesa fiscale il settanta per cento delle esenzioni accordate, escludendo un corrispondente importo del costo dalla copertura della tassa, in quanto il restante trenta per cento e` imputabile alla riduzione prevista dall'art. 66, comma 4, lettera b), che non rimane assorbita dall'esenzione, e il corrispondente costo non ha bisogno di copertura per le ragioni teste` indicate. Viceversa i comuni, che non abbiano deliberato la riduzione di cui all'art. 66, comma 4, da ultimo indicato, sono tenuti ad iscrivere in bilancio come autorizzazione di spesa fiscale l'intero importo dell'esenzione accordata con conseguente obbligo di copertura integrale.

Circa il quesito sub 3) si precisa che il contrasto risultante, prima facie, dal confronto tra l'espressione contenuta nell' art. 9, comma 3, lettera d), del D.L. n. 557/1993, convertito dalla Legge n. 133/1994 secondo cui, per il riconoscimento della ruralita` degli immobili ai fini fiscali "il volume di affari derivante da attivita` agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta` del suo reddito complessivo", e la possibilita` offerta dall'art. 12 bis di riconoscere l'esenzione anche ai produttori e lavoratori agricoli in pensione, puo` essere superato tenendo presente la chiara volonta` del legislatore di non escludere dall'esenzione medesima gli agricoltori in pensione, emergente dal contenuto di quest'ultima disposizione legislativa. Si deve infatti ritenere che la norma dell'art. 12 bis, pur tenendo implicitamente fermi i requisiti necessari per il riconoscimento del carattere di ruralita` del fabbricato e della qualificazione di agricoltore di cui all'art. 9, comma 3, richiamato, non richieda ulteriori indagini sulla sussistenza del presupposto di cui alla lettera d) menzionata nei confronti dei soggetti gia` qualificati agricoltori in pensione.

Pertanto, una volta deliberata l'esenzione, che, stante la ratio differente rispetto a quella propria della norme previste dal ripetuto art. 9 dell'art. 39 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 non concede alternative in ordine alla possibilita` di riconoscimento ai soli agricoltori in attivita` e non anche in pensione, dovra` essere verificato soltanto nei confronti dei lavoratori in attivita` se il volume di affari derivante dall'attivita` medesima sia superiore alla meta` del reddito complessivo. Nei riguardi dei soggetti ormai collocati a riposo puo` infatti essere richiesta la sussistenza delle sole condizioni obiettive previste dall'art. 9 in questione in (possesso o detenzione dell'abitazione, estensione del terreno, caratteristiche non urbane) e non anche di quelle soggettive (conduzione del terreno, attuale utilizzazione strumentale, volume di affari), che devono ritenersi sostituite o comunque presunte per legge dalla qualificazione di agricoltore in pensione.

In merito alla tassabilita` dei locali dei fabbricati rurali non destinati ad uso abitativo, quali i locali utilizzati per il deposito di macchine ed attrezzi agricoli [quesito sub 4) ], si ribadisce quanto gia` chiarito con la ripetuta circolare n. 95/E/94, nonche` con la circolare n. 40/E del 17 febbraio 1996 ove e` stato posto in rilievo che con l' art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, si e` verificata l'assimilazione ad ogni effetto ai rifiuti urbani dei rifiuti elencati al n. 1), punto 1.1.1), lettera a), della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, con conseguente abrogazione implicita delle norme anteriormente vigenti in ordine alla qualificazione come speciali di taluni rifiuti, fra cui l' art. 10 bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441 che definiva speciali i rifiuti provenienti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Pertanto, anche per i rifiuti derivanti dai locali strumentali dell'impresa agricola, sempreche` rientranti nell'elenco dei rifiuti indicati nella lettera a) o ad essi similari, sussiste l'ordinario obbligo di conferimento al servizio pubblico e la connessa applicabilita` della tassa alle relative superfici, fatta eccezione per i locali ed aree eventualmente improduttivi di rifiuti, ai sensi dell' art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 13/07/1995 n. 192

Oggetto:
Denunce di accatastamento dei fabbricati rurali. Articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 1994.

Sintesi:
Procedura di accatastamento dei fabbricati rurali nell'attuale regime transitorio; presentazione delle denunce di accatastamento degli immobili tramite compilazione del mod. 26 e relativi allegati e contestuale dimostrazione (anche a mezzo di autocertificazione) del possesso dei requisiti per il riconoscimento della ruralita'.

Testo:
E' noto come le norme richiamate in oggetto abbiano introdotto nell'ordinamento fiscale e catastale una nuova definizione di fabbricato rurale, attraverso la previsione di specifici requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il riconoscimento della ruralita' degli immobili (commi 3, 4, 5, 6 e 7) e, di conseguenza, per il loro corretto censimento nell'istituendo catasto dei fabbricati (comma 1).

In particolare la definizione del modello strutturale e procedurale di aggiornamento del suddetto archivio integrato (degli immobili urbani e rurali) e' demandata ad una regolamentazione pluritematica, in corso di predisposizione da parte della scrivente Direzione (comma 2).

Di contro il sistema di requisiti previsto dal legislatore per la verifica della ruralita' dei fabbricati e' vigente dalla data di pubblicazione del decreto-legge richiamato in oggetto.

In relazione a quanto sopra rappresentato, sono state rivolte alla scrivente molteplici istanze tese a chiarire la corretta procedura di accatastamento dei fabbricati rurali nell'attuale regime transitorio.

Nel merito appare sufficiente precisare che le denunce di accatastamento degli immobili in oggetto devono essere presentate, tramite la compilazione del mod. 26 e relativi allegati, con le modalita' indicate nelle circolari n. 15 del 29 luglio 1985, lettera "C", e n. 8 del 23 novembre 1987, emanate dalla Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE..

Peraltro, atteso il previsto censimento delle costruzioni rurali nell'istituendo catasto dei fabbricati, gli uffici sono autorizzati a ricevere, in sostituzione ovvero integrazione degli elaborati indicati nelle richiamate circolari, anche elaborati diversi purche' conformi a quelli previsti per l'accatastamento dei fabbricati urbani.

Inoltre, in considerazione delle sostanziali innovazioni portate dalla legge in esame, in tema di requisiti, e' necessaria anche la contestuale dimostrazione del possesso dei requisiti medesimi da parte del dichiarante. La stessa potra' essere documentata anche attraverso una autodichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Circa i fabbricati di nuova costruzione ovvero gia' censiti al catasto terreni, che non soddisfano le condizioni previste dalla normativa in esame, e' appena il caso di osservare come gli stessi debbano essere dichiarati all'attuale catasto edilizio urbano, con le usuali procedure e modalita'.

Circolare del 27/05/1994 n. 73

Oggetto:

Risposte a quesiti formulati in occasione di TELEFISCO 94 (21 febbraio 1994), del FORUM di Italia Oggi (24 febbraio 1994), e del FORUM del Sole 24 Ore (18 maggio 1994).

Sintesi della parte:

Risposte in merito ai quesiti riguardanti i redditi fondiari

Testo:

2. REDDITI FONDIARI

2.1 Fabbricati rurali

2.1.1 Fabbricati rurali. Presenza di familiari non a carico. (TELEFISCO del 21.02 1994).

D. La presenza nell'unico fabbricato rurale di familiari non a carico del titolare dell'azienda agricola fa perdere al fabbricato le caratteristiche di ruralità?

R. La presenza di un familiare non a carico del titolare dell'azienda agricola non fa perdere all'unico fabbricato utilizzato dal nucleo familiare le caratteristiche di ruralità. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nel caso in cui l'unità immobiliare e' utilizzata, congiuntamente, da più soggetti compresi tra quelli indicati nel comma 1, lettera a), del medesimo articolo 9 e' sufficiente, infatti, che i requisiti sussistano n capo ad almeno uno di tali soggetti.

2.1.2 Limiti di superficie per i fabbricati rurali (TELEFISCO del 21 febbraio 1994).

D. L'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 557 del 1993 prevede tra l'altro un limite massimo di superficie del fabbricato rurale (5 vani o comunque 80 metri quadri per il primo abitante e un vano per ogni altro abitante). Tale limite si applica in ogni caso o solo quando vengono utilizzate più unità immobiliari da parte di componenti dello stesso nucleo familiare?

R. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, che ha tacitamente abrogato l'art. 39 del Tuir, stabilisce a quali condizioni un fabbricato può essere

considerato rurale e, quindi, non produttivo di reddito. I commi 4, 5 e 6 prevedono invece talune eccezioni alle regole generali.

In particolare il comma 5 disciplina le seguenti ipotesi:

a) unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più soggetti: in questo caso tutti i requisiti richiesti devono sussistere in capo ad almeno uno dei soggetti che utilizzano l'immobile;

b) esistenza sul terreno di più unità immobiliari ad uso abitativo: in tal caso i requisiti di ruralità devono sussistere in relazione a ciascun fabbricato;

c) utilizzo di più unità immobiliari da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare: in tal caso, oltre agli altri requisiti richiesti, e' necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di 5 vani catastali, o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo.

Il rispetto dei limiti suindicati e' quindi richiesto, in aggiunta agli altri requisiti, soltanto qualora vengono utilizzate più unità immobiliari da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare.

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIR.CENTRALE: SERVIZI GENERALI,PERSONALE,ORGANIZZAZ.

Risoluzione del 17/03/1994 prot. 257

Oggetto:
Accatastamento fabbricati rurali. Art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Sintesi:
Al fine di rendere piu' chiara la determinazione della rendita catastale presunta per i redditi degli immobili ex rurali, da denunciare nella prossima dichiarazione dei redditi, nella presente risoluzione vengono date indicazioni sulla normativa cui fare riferimento, sulle modalita' con cui effettuare la dichiarazione dei redditi e per l'imposta comunale sugli immobili e sul classamento delle unita' immobiliari.

Testo:
Con riferimento alle ipotesi metodologiche, rappresentate nella nota trasmessa da codeste Confederazioni, di determinazione - della rendita catastale presunta per i redditi degli immobili (ex rurali), da denunciare nella ormai prossima dichiarazione dei redditi, - ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto, legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, lo scrivente Dipartimento nel condividere in linea di larga massima le suddette ipotesi, fornisce di seguito alcune precisioni, ed indirizzi specifici, soprattutto al fine di favorire la piu' larga e corretta pubblicizzazione presso gli iscritti degli adempimenti previsti dalle norme richiamate in oggetto.

1. RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA

Come e' noto il legislatore con l'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6 della legge in oggetto ha stabilito nuovi criteri soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralita' dei fabbricati, utilizzati sia per funzioni abitative che per funzioni diverse, comunque strumentali all'attivita' agricola.

Inoltre nei commi 8 e 9 dell'articolo 9 del provvedimento in oggetto e' stato previsto per tutte le costruzioni, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', i seguenti adempimenti tecnici e fiscali:

a) l'iscrizione al catasto fabbricati entro il 31 dicembre 1995, con le procedure informatizzate di cui all'articolo 2, commi 1 quinquies ed 1 septies, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75; al riguardo e' utile precisare come i programmi relativi saranno forniti tempestivamente e gratuitamente dall'Amministrazione, a tutte le categorie professionali interessate ed abilitate all'aggiornamento catastale;
b) la denuncia dei suddetti immobili gia' nelle prossime dichiarazioni dei redditi e per l'imposta comunale sugli, immobili (ICI).

A fronte dei suddetti adempimenti, il legislatore ha previsto una duplice agevolazione e precisamente che, in seguito alla variazione nell'iscrizione catastale dei fabbricati, non si faccia luogo:

- alla riscossione dei contributi previsti dalla cosiddetta legge Bucalossi (art. 11 legge 28 gennaio 1977, n. 10);
- al recupero di eventuali tributi attinenti ai fabbricati ovvero al reddito da questi prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili;

sempreche' le costruzioni interessate siano state edificate legittimamente ovvero siano state oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Trattandosi nella fattispecie di edifici, ovvero porzioni autonome degli stessi (unita' immobiliari), ancora privi di rendita catastale definitiva,

Servizio di documentazione tributaria

la normativa vigente prevede che le imposte sui redditi e l'ICI siano determinate con riferimento alla "rendita presunta" attribuibile a ciascuna unita' immobiliare per comparazione con immobili similari gia' censiti.

Per queste finalita' ed in relazione ai caratteri localizzativi - edifici isolati, siti di norma in aree rurali - tipologici e costruttivi, spesso diversi da quelli urbani, caratteri che possono rendere problematica la individuazione di un immobile similare in un "intorno territoriale" di quello esaminato, nonche' la corretta attribuzione di una rendita per confronto, come in precedenza indicato, si richiamano di seguito alcuni criteri di base per il classamento delle unita' immobiliari urbane, e si forniscono alcune indicazioni di massima per favorire la immediata determinazione della suddetta rendita.

3. RICHIAMI SUL CLASSAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI AL CATASTO EDILIZIO URBANO

Il classamento - come e' noto - consiste nella attribuzione ad ogni unita' immobiliare di una specifica CATEGORIA e CLASSE di merito tra quelle presenti nei quadri delle tariffe estimali relativi al comune ovvero alla zona censuaria, ove l'unita' immobiliare e' sita.

In tale ambito assumono particolare rilevanza:

- per la CATEGORIA, la destinazione d'uso ordinaria in base ai caratteri tipologici e costruttivi della unita' immobiliare;
- per la CLASSE, gli aspetti estrinseci ovvero ubicazionali che di fatto riassumono tutte le caratteristiche connesse al sito (salubrita', livello dei servizi e delle infrastrutture, ...);
  detto parametro individua pertanto in linea di massima il livello (classe) di redditivita' ordinariamente ritraibile da immobili di similari per caratteristiche tipologiche e costruttive (categorie), in funzione della variabilita' delle caratteristiche posizionali.

Da quanto sopra rappresentato discende anche che per l'attribuzione della classe non dovrebbero sussistere problemi particolari, sempreche' l'unita' immobiliare esaminata sia collocata in aree rurali: per la stessa di fatto appare corretta l'attribuzione di una classe espressiva di un basso livello reddituale, e cioe' una delle prime classi riportate nei richiamati quadri di tariffa del comune (o zona censuaria) di ubicazione dell'immobile, e per la categoria allo stesso attribuibile.

Anche per quanto concerne la individuazione di questo secondo parametro (categoria), non dovrebbero sussistere difficolta' essendo, lo stesso - come gia' richiamato - correlato di norma in modo univoco alla specifica destinazione dell'immobile.

Per esempio sono censibili nella categoria:

- C/2, i magazzini (ovvero altri locali autonomamente utilizzabili per questa funzione);
- C/3, i laboratori;
- C/6, le autorimesse e le stalle;
- C/7, le tettoie;
- A/10, gli uffici privati.

In questo quadro di riferimento metodologico, le unita' ad uso abitativo costituiscono una rilevante eccezione, atteso l'ampio ventaglio di categorie presente nei quadri tariffarie (da A/1 ad A/11, con esclusione delle A/10).

Per le stesse risulta quindi necessario prendere in considerazione, unitamente alla destinazione, anche le caratteristiche tipologiche, e costruttive, che ordinariamente determinano l'attribuzione della categoria.

A questo fine sono state rappresentate nel prospetto allegato le caratteristiche peculiari delle principali categorie ad uso residenziale, anche se e' opportuno rilevare come una piu' precisa definizione delle stesse a livello locale non possa prescindere da un esame delle "unita' tipo" che individua no in modo specifico e per ciascun comune i caratteri suddetti (VEDASI PROSPETTO ALLEGATO).

Peraltro, qualora il contribuente si trovi in difficolta' nella individuazione della specifica categoria e classe anche sulla base dei richiamati indirizzi e caratteri delle diverse tipologie catastali, si possono fornire le seguenti ulteriori indicazioni, che tengono conto della circostanza che gli edifici in esame di norma presentano caratteristiche inferiori a quelle piu' propriamente urbane.

A tal fine appare opportuno articolare il patrimonio immobiliare ad

Servizio di documentazione tributaria

uso abitativo (ex rurale) in due insiemi, con riferimento precipuo all'epoca di costruzione ovvero di ristrutturazione, e piu' precisamente:

- quello edificato, ovvero ristrutturato, nel periodo successivo al 1945, che presenta, pur nella diversita' tipologica e costruttiva, caratteri d'ordinario superiori a quelli dei fabbricati preesistenti alla suddetta epoca e standards conformi ovvero prossimi a quelli attuali;
- e quello edificato nel periodo antecedente gli ultimi eventi bellici (e non ristrutturato), i cui livelli costruttivi e di dotazione impiantistica e dei servizi risultano d'ordinario decisamente inferiori agli standards attuali.

Per il patrimonio abitativo piu' vecchio si puo' ipotizzare una rendita presunta riferibile alla categoria A/5 (ultrapopolare) di seconda classe, od in assenza della stessa, alla categoria A/4 (popolare) di pari classe, mentre per il patrimonio piu' recente una rendita presunta corrispondente alla categoria A/3 (economica) di seconda classe.

Forse non e' superfluo sottolineare come le suddette indicazioni, comunque di larga massima, siano riferibili ad edifici aventi caratteristiche economiche (A/3), ovvero di piu' modesto livello e siti in aree di fatto agricole.

Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteri peculiari, quali in particolare quelli censibili in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villino) ed A/8 (abitazioni in villa) non possono in ogni caso rientrare nell'ambito applicativo delle suddette indicazioni.

Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sui caratteri ubicazionali: qualora i suddetti fabbricati, a differenza di quanto ipotizzato, siano localizzati nei centri urbanizzati, ovvero nella immediata periferia degli stessi, la classe e quindi la rendita dovra' essere opportunamente ponderata in relazione ad unita' immobiliari di simili caratteristiche presenti nella zona e gia' censite.

Le indicazioni generali fornite per la determinazione della classe degli immobili ad uso abitativo, possono essere estese anche al patrimonio destinato ad uso diverso.

PROSPETTO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE DELLE PIU' SIGNIFICATIVE CATEGORIE CATASTALI AD USO ABITATIVO (*)

CATEGORIA A/1 (abitazioni signorili)

Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche, e di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello standard dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie.

CATEGORIA A/2 (abitazioni civili)

Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.

CATEGORIA A/3 (abitazioni economiche)

Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura e con impianti tecnologici e servizi limitati, ma che comunque soddisfano i minimi standards attuali.

CATEGORIA A/4 (abitazioni popolari)

Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione ordinariamente limitata agli impianti e servizi indispensabili.

CATEGORIA A/5 (abitazioni ultrapopolari)

Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati ordinariamente di non recente edificazione (e non oggetto di ristrutturazione) con caratteristiche costruttive e di rifiniture vetuste. Insufficiente dotazione di impianti e di servizi rispetto ai minimi standards attuali.

CATEGORIA A/7 (abitazioni in villino)

Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unita' immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche (del villino), nonche' aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unita' immobiliari, di aree cortilizie a giardino.

CATEGORIA A/8 (abitazioni in villa)

Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla

presenza di parco e/o giardino, edificate di norma ma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario.
Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi.
Possono anche identificare immobili aventi rilevanti caratteri tipologici ed architettonici in relazione all'epoca di costruzione.
(*) Una piu' puntuale definizione delle caratteristiche e' desumibile dalle "unita' tipo" rappresentative delle categorie e classe presenti in ogni comune o zona censuaria.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 09/09/1993 n. 3

Oggetto:
Denunce di accatastamento dei manufatti adibiti a serre.

Sintesi:
Assoggettamento dei manufatti adibiti a serre alle denunce di accatastamento.

Testo:
Da parte di alcuni dipendenti uffici ed organizzazioni di categoria, sono state rappresentate alla scrivente perplessita' circa la corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni normative in tema di iscrizione censuaria delle serre.
In particolare e' stata rilevata una presunta incongruenza tra la previsione contenuta nell'art. 1 del D.L. 90/90, convertito nella legge 165/90 - di iscrizione al Catasto terreni delle superfici adibite alle colture prodotte in serra, con attribuzione di reddito dominicale ed agrario, rispetto alla conclusione dai citati redditi dei menufatti riservati alla "protezione" delle piante, ai sensi della lettera d) dell'art. 39 del D.P.R. 917/86 perche' riconosciuti, per loro destinazione, costruzioni rurali.
Al riguardo e' parere della scrivente che le perplessita' sopra rappresentate non siano fondate.
Invero - sulla base di un'attenta lettura delle menzionate norme - appare sufficientemente chiaro come le stesse siano da riferire a due fattispecie economico-produttive, distintamente disciplinate dal legislatore in relazione agli specifici usi cui i manufatti in argomento possono risultare destinati.
Piu' precisamente rientra nel campo applicativo del gia' citato D.L. 90/90 ogni forma di coltivazione praticata in serra, gestita nell'esercizio di un normale ciclo agrario con specifiche tecniche di allevamento, al fine di migliorare l'ordinaria potenzialita' produttiva del terreno.
Per le suddette fattispecie il menzionato provvedimento, modificando l'originaria disciplina contenuta nel T.U. delle Leggi sul Nuovo Catasto Terreni in materia di attribuzione di reddito domenicale ed agrario, prevede che - in assenza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale - le colture richiedenti speciali apparecchiature di riparo e/o riscaldamento siano parificate redditualmente con quella di maggior reddito presente in ciascuna provincia.
Peraltro da quanto sopra esposto discende la chiara esclusione della possibilita' di accertare come "fabbricati ovvero accessori di fabbricati rurali", i manufatti in esame, in quanto questa ipotesi renderebbe di fatto inapplicabile il meccanismo di determinazione reddituale specificamente previsto dagli artt. 25 e 31 del T.U.I.R. - cosi' come modificati dall'art. 1 del menzionato D.L. 90/90 - per le superifici coperte dai manufatti medesimi e riservate alla lavorazione di colture prodotte in serra.
Di contro la qualita' di fabbricato rurale, ai sensi del richiamato art. 39 del T.U.I.R., e' correttamente attribuibile nelle fattispecie in cui locali o comunque strutture a servizio dell'attivita' agricola siano adibite alla mera "protezione" di piante allo stato vegetativo, sempreche' le stesse risultino prodotti delle colture praticate nell'azienda, cui i manufatti sono asserviti
Ovviamente sara' cura dell'accertatore catastale determinare, a seconda della natura dei terreni e dei sistemi di coltivazione, della rotazione agraria, dell'ubicazione dei fondi, della viabilita', ecc.., i manufatti o parte degli stessi necessari e sufficienti all'uso, al fine di operare la destinazione tra le porzioni da censire al catasto i terreni e quelle eventualmente da e iscrivere agli atti del catasto edilizio urbano.
In particolare saranno da riguardare come enti urbani quei manufatti funzionali ed attivita' commerciali (magazzini, depositi, locali di conservazione e protezione....), quando esulino dalle fattispecie sopra esaminate.

Gli Uffici Tecnici Erariali sono invitati a rendere noto il contenuto della presente circolare alle Organizzazioni di categoria e sindacali della provincia.
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 11/03/1992 n. 4

Oggetto:
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 70, comma 4.

Sintesi:
Disposizioni circa il classamento delle u.i.u. Mancanti dei requisiti di ruralita'. (Denunciate al catasto urbano in applicazione della circolare n. 3/91).

Testo:
Come e' noto la legge in oggetto indicata ha modificato il primo periodo del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di denunce al catasto edilizio urbano delle costruzioni rurali ad uso abitazione.
La richiamata norma, sovvertendo le disposizioni contenute nel citato art. 1 del D.L. 90/90, impone ora la denuncia al catasto urbano delle "costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39...." del T.U.I.R., escludendo pertanto da detto obbligo le abitazioni effettivamente utilizzate dagli addetti alla coltivazione dei terreni agricoli.
Ne consegue che la precedente circolare n. 3/91 e' da ritenersi pertanto superata, dal momento che investe fattispecie non piu' riconducibili alla norma abrogata, e dato che tale abrogazione ha ripristinato in sostanza le procedure originarie.
Per quanto riguarda le denunce di accatastamento ricevute in applicazione della citata circolare n. 3/91, siano esse gia' state trattate per le conseguenti iscrizioni al catasto edilizio urbano, o in corso di definizione, si dispone che i dipendenti uffici tecnici erariali, autonomamente o su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte, delle amministrazioni comunali o su precisazione degli interessati, procedano alla verifica del classamento delle unita' immobiliari in argomento, eseguendo la iscrizione nel relativo catasto, ovvero il passaggio da un catasto all'altro.
Infine, e' apperna il caso di chiarire che tale procedura, tendente ad uniformarsi alla corretta applicazione della piu' recente normativa, ha l'obbiettivo di regolare l'attivita' amministrativa degli uffici tecnici erariali, in modo che nessun immobile destinato ad abitazione di persone, il cui uso e' diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del T.U.I.R., risulti sottratto alla iscrizione al catasto edilizio urbano
In tale contesto gli Uffici dovranno prontamente attivarsi - investendo l'operativita' di entrambe le sezioni catastali - al fine di eliminare il notevole arretrato creatosi nell'evasione delle richieste di riconoscimento di ruralita', con accertamenti sopralluogo diretti ad individuare senza indugio le situazioni riferite a unita' immobiliari manifestamente mancanti di requisiti di ruralita'.

Servizio di documentazione tributaria

Circolare del 29/01/1991 n. 3

Oggetto:
Procedure di iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali destinati ad abitazione, ai sensi del comma 5 art. 1 D.L. 27-4 90 n. 90 convertito con modificazioni nella L. 26-6-90 n. 165.

Sintesi:
Normativa e procedure riguardanti l'iscrizione e la denuncia di fabbricati rurali al catasto urbano.
Individuazione di tre diversi contesti delle costruzioni rurali ad uso abitativo da censire.

Testo:
Come noto, la legge richiamata in oggetto dispone, tra l'altro, che i fabbricati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, nonche' altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone devono essere iscritte al Catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993.
Pertanto, a seguito dell'emanazione del Decreto 11.1.1991 (G.U. n. 13 del 16.1.1991) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge in oggetto, si diramano le disposizioni seguenti, che ricalcano con qualche adattamento le gia' note procedure di cui alla precedente circolare n. 15/85.
Entrando ora in argomento, si esaminano i principali casi riguardanti le costruzioni da denunciare.
Le costruzioni rurali ad uso abitativo da censire, in catasto urbano possono individuarsi in tre diversi contesti:
A) costruzioni gia' iscritte in catasto terreni;
B) costruzioni denunciate nell'ambito di richieste di riconoscimento di ruralita', ai sensi del gia' citato art. 3. del T.U. delle Imposte Dirette, precedentemente all'entrata in vigore della legge 165/90;
C) nuove costruzioni.
In relazione alle predette fattispecie si indicano di seguito, per ciascuna di esse, le procedure cui dovranno attenersi i destinatari della norma in esame.
Come si avra' modo di constatare dette procedure prevedono l'impiego della modulistica attualmente in uso per l'accertamento degli immobili urbani e, salvo alcune marginali modifiche, ricalcano quelle gia' emanate a suo tempo nell'ambito della circoalre n. 2/84 ed in particolare della n. 15/85.
A) Costruzioni rurali gia' iscritte in Catasto terreni.
Si possono in tale ambito individuare tre casi:
1) non sono necessarie modifiche della rappresentazione in mappa ed il fabbricato o porzione contraddistinta da un subalterno deve essere iscritto interamente all'urbano. In tal caso e' necessario compilare il modello 3SPC nel quale dovranno essere indicati:
- l'elenco di tutti i denuncianti l'immobile, completo dei dati anagrafici ovvero della ragione sociale e dei rispettivi titoli di possesso;
- gli identificativi catastali, la partita e la ditta completa iscritta in catasto terreni;
- gli estremi degli atti traslativi non ancora riportati in catasto terreni qualora non vi sia concordanza tra i dichiaranti e coloro che sono iscritti in catasto.
Il modello 3SPC dovra' essere corredato, qualora di tratti di un intero fabbricato, di un semplice estratto (o copie) di mappa sul quale verra' apposta la dichiarazione di rispondenza topografica; qualora si tratti invece di porzione di fabbricato gia' contraddistinto da subalterno numero, il predetto modello dovra' corredarsi della sola dichiarazione di rispondenza tra quanto iscritto in catasto terreni e quanto denunciato.
2) non sono necessarie modifiche della rappresentazione in mappa ma i

Servizio di documentazione tributaria

fabbricati, o porzioni di fabbricati contraddistinti da subalterno, debbono essere iscritti parzialmente in catasto urbano. In tal caso il modello 3SPC deve essere accompagnato anche dal modello 6 per la suddivisione in subalterni numerici. Nel retro del modello 6, o se necessario in allegato, dovra' dovra' prodursi un disegno in scala ridotta che riporti graficamente i contorni dell'intero compendio oggetto di dichiarazione con l'indicazione dei subalterni assegnati alle singole porzioni, rurali ed urbane. Le eventuali parti comuni edificate continueranno ad essere suddivise nell'ambito dell'elaborato medesimo. E' opportuno che nella subalternazione si attribuisca un unico numero alla porzione destinata a rimanere iscritta in catasto terreni. Nel caso di fabbricato promiscuo l'assegnazione dei nuovi subalterni dovra' tener conto di quelli gia' attribuiti in catasto urbano, ricostruendo se necessario la nuova subalternazione.
3) sono necessarie modifiche della rappresentazione in mappa: in tal caso il modello 3SPC dovra' essere corredato anche del tipo mappale da redigersi ed approvarsi con le procedure in vigore prima dell'emanazione della circolare n 2/88 e seguenti.
B) Immobili ad uso abitativo denunciati ai sensi dell'art. 3. del T.U. delle Imposte Dirette.
Qualora le costruzioni ad uso abitativo non siano state ancora inserite in mappa la documentazione per l'iscrizione totale o parziale all'urbano deve essere sempre ricondotta al caso 3) del punto A) con l'avvertenza di indicare a margine del modello 3SPC, ai fini della completa definizione della pratica, il n.ro di protocollo attribuito alla originaria richiesta di ruralita'. Nel caso che a tale richiesta fosse gia' stato a suo tempo allegato il tipo mappale, avvalendosi della procedura contemplata nell'ultima parte del punto 2 della circolare n. 15/85, sara' sufficiente produrre domanda in carta semplice con allegata la copia della originaria istanza di riconoscimento di ruralita', rilasciata dall'Ufficio Tecnico Erariale all'atto della presentazione.
Ovviamente le procedure da adottare per l'iscrizione al catasto edilizio urbano sono quelle indicate nella circolare n. 2/84 e seguenti con l'avvertenza che nel compilare il modello D relativo ai fabbricati gia' iscritti in catasto terreni come fabbricati rurali (fattispecie di cui alla lettera A)), nell'apposita colonna del quadro C, in luogo della sigla N.C. (nuova costruzione), dovra' essere riportata, a cura del dichiarante, la sigla G.R. (gia' rurale); tale sigla dovra' ovviamente essere acquisita in sede di trattazione meccanografica della dichiarazione.
C) Nuove costruzioni rurali ad uso abitazione.
Per quanto concerne le nuove costruzioni rurali destinate ad abitazione sono valide tutte le procedure di denuncia al catasto comtemplate nella circolare n. 2/84 e seguenti nonche' nella circolare n. 2/88 e seguenti, sempreche' non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art. 12 della Legge 31 maggio 1990, n. 128.
---------- Le documentazioni previste per l'attuazione delle procedure sopra specificate quali il modello 3SPC, l'eventuale modello 6 e/o tipo mappale, dovranno essere prodotti in duplice copia, una delle quali dovra' essere restituita all'interessato per essere allegata alla dichiarazione da produrre alla Sezione fabbricati per l'accatastamento.
Nei casi A) e B) l'Ufficio apporra' con timbro sul frontespizio del modello 3SPC la dicitura "Prodotto ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 165 del 26.6.1990, di conversione del D.L. n. 90 del 27.4.1990".
Come si evince dalle procedure sopra esposte il modulo di dichiarazione per richieste di ruralita', introdotto con la circolare n. 15/85, non e' piu' necessario e pertanto con la presente circolare viene abrogato.
Si sottolinea che alle unita' immobiliari in argomento competono la categoria e la classe attribuibili ai sensi delle norme che regolano il classamento delle unita' immobiliari urbane ordinarie, prescindendo dall'eventuale riconoscimento di agevolazioni fiscali.
Si dispone infine che le denunce giacenti presso ciascun ufficio, rientranti nella fattispecie individuata con la lettera B), dovranno essere evase solo dopo che gli interessati avranno prodotto la documentazione prevista alla medesima lettera B).
Si prega di assicurare adempimento.

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 29/07/1985 n. 15

Oggetto:
Integrazioni procedurali alle circolari 2/84 e 5/85 e lettera-circolare prot. n. 3/2223 per gli adempimenti relativi alle leggi nn. 47/85 e 52/85.

Sintesi:
Disposizioni ai professionisti iscritti agli albi. Modalita' di presentazione per nuove costruzioni o variazioni consistenze esistenti. Utilizzo dei modelli per accatastamenti, variazioni e fabbricati rurali.

Testo:
I condizionamenti imposti dalla pressione degli imprevedibili afflussi in attuazione della legge n. 47/1985, unitamente all'approssimarsi del termine previsto per l'entrata in vigore della legge n. 52/1985 - con particolare riferimento all'art. 13 che modifica l'art. 2826 del codice civile, con effetti per rinvio anche sull'art. 2659 -, inducono a rivedere, seppure marginalmente, talune delle norme dettate con la circolare n. 2/1984, gia' temporaneamente modificate dalla circolare n. 5/1985 e disciplinate altresi' dalla avvertenza metodologica contenuta nella lettera-circolare prot. n.3/2223 del 20 luglio 1985.
I mutamenti che si ritiene opportuno introdurre sono mirati principalmente a non perdere l'obiettivo di consentire che le dichiarazioni di nuova costruzione siano accompagnate dal mod. 55-autoallestito fornito di identificativi definitivi fin dall'origine, la cui copia - munita a vista da parte dell'Ufficio del numero di partita - possa svolgere (quando occorre), previa la sola regolarizzazione amministrativa, la funzione di certificazione; e che del pari in occasione delle variazioni, la copia da restituire del Mod.44 sia posta in condizioni di poter essere utilizzata per lo stesso scopo.
Si introduce il criterio - come gia' previsto nel nuovo Mod. 1N - che tutte le richieste di accatastamento e variazioni possano essere sottoscritte dai professionisti iscritti agli albi che, sotto la propria responsabilita', dichiarino di agire per conto di chi sarebbe tenuto a presentarle. Tale facolta' si estende anche alla richiesta di copia di planimetrie, e pertanto nel Mod. R relativo deve essere apposta la firma e timbro del professionista in luogo della lettera di incarico professionale.
Si dispone altresi' che anche gli accatastamenti di nuova costruzione da presentare in previsione di atti traslativi o per la richiesta dell'abitabilita' (1 comma dell'art. 52 della legge n. 47/1985, vengano consegnati in seconda sezione come gia' indicato nella circolare n. 5/1985, per quelli riguardanti la sanatoria edilizia in quanto, unificando la procedura, tutti si dovranno concludere con il rilascio immediato della copia del Mod. 55. Pertanto la ricevuta prevista in detta circolare, riguardante le nuove costruzioni, resta valida come specifica dei documenti presentati, mentre quella per le variazioni puo' essere utilizzata come ricevuta provvisoria.
Si stabilisce inoltre, in considerazione dei motivi gia' espressi, che i protocolli Mod. 97 vengano dalla quarta sezione fisicamente disgiunti per le operazioni di accettazione delle domande di voltura, degli accatastamenti di nuova costruzione e delle variazioni; l'attuale protocollo dovra' proseguire per l'accettazione delle domande di voltura mentre per le altre operazioni dovranno essere istituiti, contraddistinguendoli con una serie letterale, altri Mod. 97; e qualora l'Ufficio lo ritenga opportuno, anche piu' protocolli per lo stesso genere di operazione. La disposizione deve consentire l'apertura di piu' sportelli per il rapido smaltimento di accettazione delle documentazioni. Per l'accettazione dei documenti di accatastamento di nuova costruzione, la quarta sezione dovra' pertanto fornire alla seconda sezione i Mod. 97 (uno o piu') come sopra costituiti, consentendo cosi' una

Servizio di documentazione tributaria

protocollazione definitiva che altrimenti dovrebbe essere ristabilita in quarta sezione. I numeri finora utilizzati dalla seconda sezione per il rilascio di ricevute dovranno esser lasciati provvisoriamente liberi nei sopradetti Mod. 97, per essere completati quanto prima dalla sezione stessa.
Vengono pure aggiunte o ricordate alcune precisazioni dettate particolarmente dalla necessita' del condono; ad esempio la presentazione della denuncia di nuova costruzione di fabbricati rurali o la loro trasformazione in urbani.
Interpretando compiutamente la norma portata dal 1 comma dell'art. 52 della legge n. 47/1985, che non impone l'autenticazione della copia della documentazione, si precisa infine che sara' cura del professionista, senza alcun intervento da parte dell'Ufficio, predisporre la copia della documentazione catastale da presentare al Comune per la richiesta dell'abitabilita'; e pertanto si abroga la relativa disposizione contenuta nella circolare n. 5/1985.
Non si ritiene di enunciare una per una le modifiche apportate alla circolare n. 2/1984. Esse appariranno nel contesto della ricapitolazione che segue, con cui si vuole opportunamente richiamare la procedura al momento attuale.
A) ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI URBANE 1 - Estratto di mappa per la redazione del tipo mappale L'estratto (Mod. 51 modif.) deve essere richiesto all'Ufficio con Mod. R.C..
Il professionista puo' predisporsi direttamente il Mod. 51, desumendolo da un foglio di mappa in suo possesso o da analogo estratto precedentemente acquisito e, utilizzando la procedura prevista (cod. 14 del Mod. R.C.), farlo convalidare. Esso, e' ovvio, deve corrispondere a quanto attualmente indicato nei fogli di visura.
Tale procedura e' da consigliare, poiche' pone l'Ufficio, riscossi i tributi dovuti e rilasciata la ricevuta, nella condizione di restituire immediatamente l'estratto, rinviando la formalizzazione di convalida a quando sara' introdotto in mappa il tipo mappale. In questo caso la ricevuta o sua copia va unita al tipo mappale da presentare.
Per rendere piu' attuabile il suggerimento dato, fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge n. 47/1985, compatibilmente con la possibilita' connessa alla situazione logistica, puo' essere consentito ai professionisti di estrarre disegni dal foglio di visura, contestualmente all'accertamento delle intestazioni catastali.
Qualora le particelle da richiedere o autenticare derivino da un tipo di frazionamento per il quale sia stata rinviata l'approvazione e quindi ancora non indicato in mappa, l'estratto deve essere desunto dal tipo stesso.
Pertanto, se l'estratto viene richiesto, si deve indicare nel Mod. R.C.
l'atto traslativo che contiene il tipo non approvato, mentre se ne e' richiesta la convalida, il professionista deve indicare gli estremi dell'atto sul Mod. 51 stesso. In ambedue i casi l'Ufficio deve provvedere, senza obbligo di introduzione in mappa del tipo, a prenotare sul Mod. 50 i numeri necessari per l'immediata sostituzione dei subalterni letterali richiesti, indicandoli sull'estratto e opportunamente anche sul tipo rinviato.
2 - Tipo mappale (Mod. 51 modif. - originale e 1 copia) Si ricorda che il tipo mappale ha l'obiettivo di definire nel lotto la rappresentazione dei corpi di fabbrica edificati. Tuttavia puo' presentarsi il caso che esso serva anche per definire il "lotto edificato" nell'ambito di un piu' ampio appezzamento individuato da una o piu' particelle. In questa evenienza, il tipo mappale non costituisce tipo di frazionamento; e' necessario che esso sia presentato preventivamente all'Ufficio, al solo scopo di ottenere il rilascio immediato dei numeri di mappa - prenotati a Mod. 50 - necessari per la distinzione fra lotto edificato e parte residua.
Qualora lo si voglia utilizzare anche come tipo di frazionamento, e quindi ottenere il rilascio del "secondo originale" in vista di una transazione che interessi la parte residua dell'appezzamento, occorre compilare il Mod. 51 F TP per la dimostrazione del frazionamento, produrre una ulteriore copia in bollo, consegnare la copia di quella depositata presso il Comune (art. 18 legge n. 47/1985) ed attendere i tempi necessari per l'approvazione preventiva.
Quando, per meglio indicare le misure di rilievo, sia necessario sviluppare il disegno del lotto o porzione di esso, questo va rappresentato o sullo spazio del modello non utilizzato per l'estratto o su un lucido da allegare al tipo.
Lo sviluppo, a scelta del professionista, puo' essere espresso in scala o come semplice abbozzo. Le misure da indicare devono esser quelle realmente

Servizio di documentazione tributaria

riscontrate sul terreno e qualora nella mappa si riscontrino difformita' con le misure rilevate, deve esserne data notizia sul tipo. La rappresentazione dei fabbricati deve comunque sempre risultare nell'estratto rilasciato o autenticato.
Nel lotto devono essere rappresentati i soli fabbricati, escluse quindi linee che definiscono pertinenze scoperte esclusive o comuni; e pertanto vanno depennate in rosso sull'estratto di mappa le eventuali linee inutili ai fini della chiarezza del "lotto" e i numeri delle particelle da sopprimere, nonche' gli eventuali fabbricati preesistenti e demoliti, per i quali e' necessario allegare il Mod. 44 di variazione ovvero dichiarare che essi non sono censiti nel C.E.U..
Diversamente da quanto previsto dalla circolare n. 2/1984, il professionista stesso decidera' quale numero attribuire all'intero lotto, scegliendolo tra quelli che lo costituiscono, e - con parziale innovazione - ad esso deve graffare tutti i corpi di fabbrica rappresentati.
3 - Denuncia di cambiamento (Mod. 3 SPC - originale e 1 copia) In attesa di una nuova ristampa del Mod. 3 SPC, alla presente circolare si allega un prototipo, formalmente piu' idoneo a contenere le informazioni richieste per l'accatastamento. Si invitano gli Uffici e gli Ordini professionali a farne copie per la massima divulgazione e per la immediata utilizzazione.
Esso deve contenere:
1) nella prima pagina, oltre al Comune ed eventualmente la sezione censuaria, l'elenco di tutti i denuncianti l'immobile completi dei dati anagrafici, ovvero della ragione sociale e dei rispettivi titoli di possesso; il nome del redattore del tipo mappale o che sottoscrive la dichiarazione di rispondenza topografica (vedi I.2.2. della circolare n. 2/1984); nonche' la firma di uno degli interessati o del professionista;
2) nella seconda pagina al quadro A, le particelle eventualmente suddivise, atte ad individuare il lotto edificato; al quadro B tutte le particelle intere e quelle definite nel quadro A che compongono il lotto con le relative superfici, partite e intestazioni catastali da desumersi dagli atti del Catasto terreni; al quadro C l'elemento di identificazione attribuiti dopo le eventuali indicazioni di soppressione di particelle eseguite sul tipo mappale e la superficie complessiva del lotto;
3) nella terza pagina al quadro D, qualora l'intestazione catastale non corrisponda alla ditta che dichiara l'immobile, gli estremi degli atti traslativi che ne assicurano la continuita' storica e', barrando l'apposita casella, quale delle due condizioni si e' verificata. Nel caso della seconda condizione dovra' essere costituita la ditta catastale, che ai soli fini della conservazione del Catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione e diritto, sara' iscritta sul Mod. 55-autoallestito, con l'avvertenza di indicare prima i denuncianti poi quelli rilevati dall'ultimo atto traslativo o dalle scritture catastali, dei quali non sono obbligatori i dati anagrafici completi se non conosciuti.
Si ricorda che nei casi di particelle iscritte in Catasto nella partita "enti urbani", gli atti da indicare sono quelli antecedenti il passaggio a partita 1 ovvero, quando le particelle sono fin dall'impianto in detta partita, solo l'ultimo atto traslativo che in questo caso e' obbligatorio allegare.
4 - Elaborato planimetrico (originale) L'elaborato va compilato solo per le dichiarazioni di nuova costruzione o di ristrutturazione totale e costituisce la chiave di lettura della subalternazione delle u.i.u. eseguita dal professionista. Esso non e' necessario e quindi non richiesto, quando l'immobile e' costituito da una sola unita' immobiliare anche se articolata in piu' corpi di fabbrica.
La regola da ossservare nella subalternazione e' quella di utilizzare sequenzialmente i numeri, coprendo con detti indicativi sia la parte edificata che le aree scoperte e, nel caso di piu' fabbricati, di essere consecutiva per ciascun corpo di fabbrica, facendo precedere o seguire quella delle aree scoperte.
Pertanto l'elaborato deve contenere:
a) l'indicazione del Comune ed eventualmente della sezione censuaria e del foglio di mappa;
b) la rappresentazione della mappa di Catasto terreni da lucidarsi direttamente dal tipo mappale;
c) l'orientamento e la scala prescelta per la rappresentazione dell'elaborato, che comunque non puo' essere inferiore a 1:500;

Servizio di documentazione tributaria

d) le strade ed i confinanti;
e) di ogni piano, la rappresentazione delle parti coperte e di quelle scoperte, con l'avvertenza di rappresentare integralmente la delimitazione delle aree scoperte, solo il contorno dell'edificato e l'indicazione dell'accesso delle u.i.u.. Non sono richieste misure per la definizione delle pertinenze esclusive o comuni, ma, qualora il professionista per sua scelta lo ritenga opportuno, possono essere indicate;
f) per ogni porzione rappresentata, il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di posizione (interno). Per le porzioni di pertinenze esclusive (in generale i giardini) puo' essere, a scelta del professionista, utilizzato lo stesso indicativo dell'appartamento, come gia' stabilito per cantine e simili; per le parti comuni non censibili (vedi I.3.3.2 della circolare n. 2/1984), godute da uno stesso insieme di unita' immobiliari (scale, androne, viale di accesso, ecc.) e' opportuno utilizzare un solo subalterno;
g) una legenda che, per ogni subalterno assegnato, indichi la destinazione e i riferimenti di posizione (piano, interno, numero del box, ecc);
h) firma e timbro del professionista.
Per facilitare le riproduzioni con mezzi ottico-meccanici e' consigliabile utilizzare i formati A/3 o A/4 e, quando occorre, fogli disgiunti di essi.
5 - Planimetrie (Mod. A e B) Ogni planimetria deve definire compiutamente la rappresentazione grafica dell'unita' immobiliare urbana e pertanto vanno compilate tante schede quante sono le unita' dichiarate.
La scala di rappresentazione deve essere uguale per tutto il fabbricato e scelta dal professionista tra le scale 1:100 o 1:200 per unita' censibili nei gruppi A -B - C e non inferiore a 1:500 per i gruppi D - E.
Essa deve contenere:
a) il Comune ed eventualmente la sezione censuaria ed i dati toponomastici;
b) la ditta, anche abbreviata nel caso di molti intestati;
c) i riferimenti di posizione (fabbricato, palazzina, scala piano, interno, ecc.);
d) la rappresentazione dell'u.i.u., l'altezza interna ed i confinanti espressi con il solo riferimento di posizione (interno n. ..., box n. ..., condominio di Via....., ecc.).
Nel caso di notevole dimensione e' consentito rappresentare la pertinenza scoperta e il contorno della parte coperta in scala 1:500 e quindi la parte coperta in scala 1:100 o 1:200, oppure utilizzare la carta lucida millimetrata, completata con le stesse notizie previste nel modello usuale;
e) l'orientamento e la scala di rappresentazione;
f) i riferimenti di foglio, particella, subalterno, ovviamente corrispondenti a quelli attribuiti nell'elaborato planimetrico e Mod. 55, da indicarsi nello spazio bianco riservato per l'annotazione d'ufficio;
g) la data, il timbro e la firma del professionista.
6 - Mod. 1N Parte I e Parte II I modelli, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal professionista, vanno utilizzati per le sole unita' immobiliari ricadenti nei gruppi A, B e C, mentre resta valido il Mod. 2 per quelle riguardanti le categorie D ed E.
Qualora tutte le unita' immobiliari costituenti il fabbricato appartengano alla stessa ditta, va compilato il quadro "C" e/o "C bis" del Mod. 1N - Parte I; nel caso invece che anche una sola delle unita' dichiarate (ad esclusione dei beni comuni censibili) appartenga a ditta diversa, vanno compilati tutti i quadri "c" e/o "c bis" del Mod. 1N - Parte II.
Si chiarisce che negli anzidetti quadri non devono essere indicati quegli intestati che, come richiesto nel quadro D di pagina 3 del Mod. 3 SPC, sono stati aggiunti ai dichiaranti per costituire la ditta catastale e in tal caso nello spazio dei "diritti reali" dovra' indicarsi "ciascuno per i propri diritti".
7 - Mod. 55-autoallestito (originale e 2 copie) Il modello deve essere compilato con macchina da scrivere o a stampatello ed in modo chiaro con inchiostro di china.
In esso deve essere indicato:
co1. 1 - "1" per tutti gli intestati componenti la ditta catastale;
" 2 - gli intestatari della ditta esposta nel frontespizio del Mod. 3 SPC, con i rispettivi titoli e quote, oppure quelli esposti nel quadro D di pag. 3 del Mod. 3 SPC cointestandoli nel titolo "ciascuno per i propri diritti";
" 3 - codici fiscali dei soli dichiaranti;
" 6 - nel caso di cointestazione nel titolo, la dicitura "Ditta intestata a

Servizio di documentazione tributaria

seguito di dichiarazione di N.C. non convalidata da titolo reso pubblico, ai soli fini della conservazione del Catasto senza pregiudizio di qualunque ragione e diritto";
" 8 - "1" per tutte le unita' dichiarate;
" 9 - la sigla "N.C." (Nuova Costruzione);
" 12/15 - gli indicativi catastali (come gia' espressi nell'elaborato planimetrico e planimetrie);
" 17/21 - dati toponomastici e di posizione;
" 22 - utilita' comuni censibili (vedi par. I.3.3.1. della circolare n. 2/1984);
" 37 - "1";
" 38 - sigla "N.C.";
" 49 - il numero delle u.i.u. dichiarate nelle schede;
" 53 - sigla "N.C.".
La seconda sezione, cui va presentata in questo periodo di eccezionalita' tutta la documentazione prevista per l'accatastamento delle nuove costruzioni, rilascera' all'interessato copia del Mod. 55, dopo aver completato la col. 7 con l'indicazione della partita di C.E.U. - per il quale, si dispone, la sezione quarta fornira' alla seconda sezione per ciascun comune i numeri da utilizzare - e le colonne 47 e 48 con il numero di Mod. 97 e data, ed avere apposto un timbro, possibilmente sotto col. 6, contenente la dicitura "Continuita' storica da verificare".
Si precisa che qualora il numero di particella di seconda sezione indicato nella redazione del Mod. 55 risulti gia' utilizzato dalla sezione quarta, la stessa dovra' procedere - a suo tempo - alla sostituzione, indicando nel quadro delle mutazioni la causale "Sostituzione riferimenti di mappa". Nella stessa occasione, e' appena il caso di ricordarlo, dovranno essere eseguite le operazioni connesse con le eventuali denunce di demolizione, dichiarate con Mod. 448 contenute nel tipo mappale.
B) VARIAZIONI DI U.I.U.
Tutti i cambiamenti che si riferiscono a unita' immobiliari urbane gia' riportate a Mod. 55, di cui pertanto si conosce l'indicativo catastale, nonche' quelle dichiarate ma non ancora in atti, di cui si conosce solamente la data ed il numero di protocollo, devono essere denunciati con Mod. 44 in duplice copia e separatamente per ciascuna u.i.u, allegando - quando previsto - nuove planimetrie. Le variazioni per fusioni di u.i.u. e quelle per demolizione totale del fabbricato, devono essere contenute nello stesso modello.
Nel modello 44 del quale, in attesa di una nuova ristampa si allega un prototipo piu' idoneo a contenere le informazioni richieste, deve indicarsi:
a) il nome del denunciante o del professionista incaricato;
b) a seconda dei casi, uno dei motivi elencati ai punti 1, 2 E 3 e, per quelli non compresi nell'elenco, al punto 4;
c) il numero delle planimetrie presentate a corredo del Mod. 44;
d) nel caso che la ditta richiedente la variazione non corrisponda alla ditta intestata a Mod. 55 o - se non in atti - a quella in precedenza dichiarata, copia dell'atto che da' titolo per la diversa intestazione;
e) la ditta catastale, da desumersi dal Mod. 55 o - se non in atti - dalla dichiarazione, seguita, qualora essa non corrisponda alla situazione reale, dagli intestatari risultanti dall'ultimo atto traslativo;
f) nella seconda pagina, nel quadro A, tutti i riferimenti catastali desunti dal Mod. 55, ovvero i numeri di protocollo e riferimenti toponomastici se la variazione si riferisce ad immobili dichiarati, ma non in atti;
g) nel quadro B, la indicazione delle unita' derivate dalla variazione, completa dei soli dati conosciuti dal professionista (foglio, numero, ubicazione) e - quando la variazione non coinvolge altre unita' immobiliari anche l'indicazione del subalterno, che pertanto coincidera' con quello indicato nel quadro A;
h) nell'ultima parte del modello, le informazioni schematiche richieste per l'eventuale accertamento senza sopralluogo di variazioni censuarie.
A tale proposito si introduce una modifica della circolare n. 2/1984, nel senso che anche nei casi di ampliamento o demolizione parziale la u.i.u. conserva il proprio subalterno, compresi quelli che determinano una modifica in pianta del fabbricato, nel qual caso al Mod. 44 va allegato un nuovo tipo mappale privo peraltro di dichiarazione Mod. 3 SPC.
Per le denunce di variazione conseguenti a fusione o frazionamento, sara'

Servizio di documentazione tributaria

invece l'Ufficio prenotandoli a Mod. 57, ad assegnare nuovi subalterni alle nuove unita' derivate, indicandoli sul Mod. 44 a completamento dell'indicativo catastale, mentre per le demolizioni totali assegnera' o confermera' la particella da indicare per l'individuazione dell'"Area urbana" di risulta.
Quando peraltro la variazione attenga ad u.i.u. solamente dichiarate, a modifica di quanto indicato nell'allegato 17 della circolare n. 2/1984, il professionista indichera' i soli dati di ubicazione, che l'Ufficio completera' indicando per ciascuna unita' derivata, in luogo dei riferimenti di mappa, i nuovi numeri di protocollo Mod. 97.
Da ultimo si ritiene opportuno richiamare l'argomento gia' trattato nel secondo comma del par. I.1 della circolare n. 2/1984: si tratta dell'accatastamento di singole unita' immobiliari, afferenti fabbricati composti di piu' unita' a proprieta' divisa, non dichiarate benche' di non recente costruzione, a suo tempo trasferite con rogiti antecedenti l'anno 1970, ovvero di qualche unita' non ancora dichiarata in un fabbricato in parte gia' denunciato.
Si ribadisce che la procedura non puo' che essere quella precedente la circolare surrichiamata, limitandosi pertanto alla presentazione della planimetria, completa della ditta da iscrivere in Catasto cosi' come risulta dall'atto traslativo, e da una denuncia Mod. 44 con funzione di collegamento, contenente al punto 4 l'indicazione "Recupero o completamento di situazione pregressa", la ditta catastale da intestare, nel quadro A i riferimenti di mappa e nel quadro B i soli riferimenti toponomastici: l'Ufficio dal canto suo provvedera' a completare il quadro B col riferimento di protocollo come per gli accatastamenti presentati prima della circ. n. 2/1984.
Tutte le procedure sopraindicate devono concludersi con la consegna agli interessati della copia del Mod. 44 completo dei riferimenti catastali.
Qualora l'operazione non possa essere espletata in giornata, l'Ufficio rilascera' a vista una ricevuta provvisoria, ma comunque rendera' disponibile non oltre il quinto giorno la copia di cui sopra.
C) FABBRICATI RURALI 1 - Nuovo accatastamento Per l'accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione si osserva che nulla e' sostanzialmente innovato.
In ogni caso si ribadisce che la richiesta di accatastamento va presentata con Mod. 26, con allegata una dichiarazione - di cui si unisce un prototipo per la divulgazione - dal quale risultino, ai fini della verifica delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della ruralita', i dati richiesti, nonche' una dimostrazione grafica della suddivisione delle aree coperte e scoperte - meglio su supporto trasparente, - rappresentante la configurazione catastale del terreno e la posizione dei fabbricati dei quali si richiede la ruralita'.
Si dispone che tutta la documentazione sia prodotta in duplice copia, una delle quali sara' restituita al richiedente dopo che l'Ufficio avra' apposto il numero di protocollo (Mod.29) e l'annotazione; "Valida anche ai fini dell'art. 35 della legge n. 47/1985, in pendenza di verifica per il riconoscimento della ruralita'". Come e' noto l'Ufficio dara' pratica attuazione a quanto richiesto in sede di verifica ordinaria o, se richiesto e comunque secondo le disponibilita' dell'Ufficio da rendersi note con avviso al pubblico, in sede di verifica straordinaria a pagamento.
Gli esiti di tale verifica andranno come di consueto notificati all'interessato per l'apertura di un eventuale contenzioso. Nei casi di non riconosciuta ruralita', anche parziale, l'Ufficio deve rigorosamente renderne edotto anche il Comune interessato, per i riscontri delle agevolazioni eventualmente concesse con il condono edilizio.
Accogliendo suggerimenti da piu' parti espressi, si acconsente che la "dimostrazione grafica della suddivisione delle superfici" sia prodotta adottando la procedura prevista per i fabbricati urbani (tipo mappale e Mod. 3 SPC) qualora l'interessato voglia che essi siano in ogni caso rappresentati in mappa prima della verifica. Tale procedura non puo' comunque prevedere la tabella di variazione per la definizione delle qualita', prima di aver eseguito l'accertamento.
2 - Suddivisione di fabbricati gia' accertati rurali o di porzioni di essi La richiesta va presentata con Mod. 6 in duplice copia, compilando la prima parte con i dati di identificazione e di subalternazione e la seconda parte, raffigurando in scala non maggiore di 1:200 le porzioni suddivise.
La subalternazione e' affidata al professionista qualora la suddivisione

interessi l'intero fabbricato, all'Ufficio quando il fabbricato risulti gia' suddiviso.
Se la procedura di suddivisione coincide con quella di accatastamento, alla denuncia Mod. 26 va allegato anche il Mod. 6, allestito come sopra indicato.
Nel caso che la suddivisione dell'intero fabbricato rurale, preveda di definire tra le altre anche parti urbane, deve contestualmente richiedersi l'accatastamento all'urbano del fabbricato, producendo Mod. 3 SPC, tipo mappale nella semplice forma di estratto autentico o copia della mappa non autenticata, elaborato planimetrico, Mod. 1N (Parte I e Parte II), planimetrie, Mod. 55-autoallestito per la parte urbana e Mod. 6 per la parte rurale.
La subalternazione e' ovviamente affidata anche in questo caso al professionista, che dovra' chiarirla nell'elaborato planimetrico.
3 - Passaggio da rurale ad urbano Si possono avere i seguenti casi:
a) passaggio all'urbano di intero fabbricato:
la procedura da seguire e' uguale a quella di accatastamento delle nuove costruzioni urbane e pertanto vanno compilati tutti gli elaborati previsti;
b) passaggio all'urbano di una o piu' porzioni:
vanno prodotti Mod. 3 SPC, estratto o copia della mappa, Mod. 1N (Parte I e Parte II) per la sola parte urbana, planimetrie delle u.i.u., Mod.
55-autoallestito utilizzando gli stessi identificativi di Catasto terreni;
c) passaggio all'urbano di porzione rurale di fabbricato promiscuo;
la richiesta va presentata compilando il Mod. 44 - che in questo caso assolve la funzione di collegamento - e la planimetria, individuando l'immobile con lo stesso identificativo di Catasto terreni.
Si confida nella riconosciuta professionalita' dei tecnici incaricati e nel senso di responsabilita' ed abnegazione di tutto il personale addetto, per una applicazione coerente delle richiamate norme nell'interesse concorde dell'attivita' professionale e della snellezza del servizio.
Si prega di assicurare adempimento.

Servizio di documentazione tributaria

La normativa

Servizio di documentazione tributaria

Legge del 28/02/2008 n. 31

Titolo del provvedimento:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29/02/2008 - supplemento ordinario)

art. 1
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Testo: in vigore dal 01/03/2008
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Testo: in vigore dal 01/03/2008
---> Per il testo dell'allegato consultare il documento in formato PDF <---

2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*. - *(Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). – 1.* Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008».

All'articolo 26:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

al comma 2, le parole: «All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: "colturali" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario"»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «novanta giorni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di de-

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

stinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «presente comma»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7*-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009".

7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis*. - *(Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). – 1.* All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".

2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".

3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - *(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica). – 1.* Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono proce-

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Titolo del documento:
Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale

Testo: in vigore dal 01/03/2008
inserito da: L del 28/02/2008 n. 31 Allegato

1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".
2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1 gennaio 2007".
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzione.

AGENZIA DEL TERRITORIO

COMUNICATO

Elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

In relazione a quanto previsto dal comma 36 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di immobili iscritti al Catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. Nell'elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi di tali immobili, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

Tali immobili devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione al Catasto Edilizio Urbano, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

28 dicembre 2007

Servizio di documentazione tributaria

Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 03/12/2007

Titolo del provvedimento:
Modalita' di partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2007)

art. 1

Attivita' di accertamento

Testo: in vigore dal 17/12/2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza:

Dispone:

1. Ambito di applicazione.

1.1 In sede di prima applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' realizzata con le modalita' stabilite dal presente provvedimento.

1.2 Le modalita' di partecipazione sono determinate nell'ambito della riorganizzazione telematica dei flussi di dati non sensibili trasmessi dai comuni, gia' disciplinati dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'esigenza che detta trasmissione abbia luogo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1.3 Le modalita' di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai comuni ed all'Agenzia delle entrate, nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.

1.4 La partecipazione del comune all'accertamento fiscale puo' essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle societa' ed enti partecipati o comunque incaricati per le attivita' di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. Criteri di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

2.1 I comuni partecipano all'attivita' di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.

2.2 Le segnalazioni dei comuni sono primariamente riferite:

alle annualita' d'imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell'Agenzia delle entrate a partire dall'anno 2007;

a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

3. Tipologia di segnalazioni.

3.1 Le informazioni di cui al precedente punto 2 sono strutturate

Servizio di documentazione tributaria

in termini di segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

3.2 Le informazioni sono altresi' costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari gia' oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

4. Ambiti di intervento e segnalazioni peculiari.

4.1 Nell'attuale fase di avvio della collaborazione amministrativa sono individuati i seguenti ambiti d'intervento rilevanti per le attivita' istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate:

a) commercio e professioni;
b) urbanistica e territorio;
c) proprieta' edilizie e patrimonio immobiliare;
d) residenze fittizie all'estero;
e) disponibilita' di beni indicativi di capacita' contributiva.

4.2 Nell'ambito di cui alla lettera a) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

pur svolgendo un'attivita' di impresa, sono privi di partita IVA;

nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attivita' diversa da quella rilevata in loco;

sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualita' di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;

pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attivita' lucrative.

4.3 Nell'ambito di cui alla lettera b) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;

hanno partecipato, anche in qualita' di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

4.4 Nell'ambito di cui alla lettera c) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:

la proprieta' o diritti reali di godimento di unita' immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;

la proprieta' o diritti reali di godimento di unita' immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti in qualita' di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;

revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale.

4.5 Nell'ambito di cui alla lettera d) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del codice civile.

4.6 Nell'ambito di cui alla lettera e) le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:

risultano avere la disponibilita', anche di fatto, di beni e

Servizio di documentazione tributaria

servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

5. Dati oggetto di comunicazione.

5.1 Costituiscono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi di cui al punto 3, che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

6. Modalita' di trasmissione delle segnalazioni.

6.1 Le segnalazioni di cui al precedente punto 3 sono trasmesse all'Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalita' web, nell'ambito del quale sara' resa disponibile apposita funzionalita' di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6.2 Il flusso delle informazioni e' assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di attuazione della previsione di cui al precedente punto.

7. Trattamento dei dati.

7.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessita', pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

7.2 Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.

8. Sicurezza dei dati.

8.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati e' garantita dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., gia' utilizzato per lo scambio di informazioni tra comuni e Anagrafe tributaria, le cui specifiche tecniche e di sicurezza sono analiticamente descritte nell'allegato 1 del presente provvedimento.

9. Collaborazione amministrativa in sede locale

9.1 Al fine di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti di partecipazione comunale, oltre alle disposizioni di cui al precedente punto 3, possono essere definiti dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate appositi protocolli d'intesa con i comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell'evasione.

10. Disponibilita' di informazioni per i comuni.

10.1 L'Agenzia delle entrate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, rende disponibili ai comuni che ne faranno richiesta i flussi informativi relativi a:

- bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie;
- contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua disponibili in Anagrafe Tributaria;
- contratti di locazione di immobili.

10.2 L'Agenzia delle entrate si impegna a ricercare soluzioni al fine di rendere disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, le informazioni relative alle denunce di successione che abbiano ad oggetto immobili.

11. Attivita' dell'Agenzia delle entrate.

11.1 Le segnalazioni trasmesse in attuazione dei precedenti punti 6 e 9 sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio dell'Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, secondo gli ordinari criteri di proficuita' comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

11.2 Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati sino alla fase della definitiva

Servizio di documentazione tributaria

riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento e' destinato ai comuni che hanno contribuito all'accertamento.

11.3 L'Agenzia delle entrate fornisce trimestralmente ai comuni, mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati secondo i criteri del precedente punto 11.2, unitamente alla informazione sullo stato di ciascun atto.

11.4 In esito agli elementi ed informazioni, di cui al punto 11.3, con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, potranno essere definiti i criteri di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni che abbiano eventualmente partecipato all'accertamento nei confronti della medesima posizione soggettiva.

12. Materie di accertamento di competenza dell'Agenzia del territorio.

12.1 L'ambito di intervento, rilevante per le attivita' istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia del territorio, e' costituito dalle richieste dei comuni rivolte ai contribuenti ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In tale ambito possono essere ricomprese le richieste dei comuni ai contribuenti finalizzate alla presentazione di documenti di aggiornamento catastale per gli immobili di cui all'art. 2, commi 36 (fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralita' o che non risultano dichiarati in catasto) e 41 (individuazione delle porzioni a destinazione commerciale, industriale, studi privati o ad usi diversi, presenti in unita' censite in categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, oltre alle richieste relative al completamento dell'accatastamento per le unita' immobiliari censite nelle categorie F3 e F4, che risultino ultimate.

12.2 Le segnalazioni di cui al precedente comma sono trasmesse all'Agenzia del territorio tramite il sistema di veicolazione definito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005 e sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia competente in relazione all'ubicazione dell'immobile. Gli avvisi di accertamento notificati, riferiti alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati fino alla fase della definitiva riscossione dei relativi tributi, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento e' destinato ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. L'Agenzia del territorio fornisce trimestralmente ai comuni, mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati secondo i criteri del precedente periodo.

12.3 L'Agenzia del territorio facilita l'accesso ai comuni, nell'ambito delle relative attivita' istituzionali di accertamento, alla consultazione della banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari e, nel rispetto della vigente normativa, predispone le procedure di estrazione dei dati, da rendere disponibili ai comuni che ne faranno richiesta, utili per lo svolgimento dei controlli fiscali.

Le modalita' per la fruizione di tali informazioni e di quelle che i comuni dovranno interscambiare con l'Agenzia del territorio, a seguito delle attivita' di accertamento, vengono definite con determinazione del direttore della stessa Agenzia da emanare entro sei mesi dalla data di esecutivita' del presente provvedimento.

13. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

13.1 Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e con il direttore dell'Agenzia del territorio,

Servizio di documentazione tributaria

da' attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede la partecipazione dei comuni all'accertamento ed il conseguente riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso.

Il provvedimento individua gli ambiti di intervento rilevanti per le attivita' istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate, definendo, nel contempo, la tipologia e le modalita' di trasmissione delle segnalazioni.

Il provvedimento prevede, altresi', forme di collaborazione in sede locale da attuarsi mediante protocolli d'intesa definiti dalle direzioni regionali con i comuni interessati.

Vengono inoltre individuate le modalita' che consentono ai comuni di disporre delle informazioni necessarie relative agli avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria sia stata determinata anche con l'apporto dei comuni stessi.

Il provvedimento definisce, infine, gli ambiti di intervento e le modalita' di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi di competenza dell'Agenzia del territorio ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 203 del 2005.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 44) recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 1) recante norme in materia di partecipazione dei comuni alle attivita' di accertamento tributario.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 istitutivo del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, come modificato dal decreto 19 novembre 1992, recante norme per la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: Romano

Allegato 1

Allegato 1

ALLEGATO 1

SISTEMA DI INTERSCAMBIO ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ENTI LOCALI SIATEL

Il sistema SIATEL (Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria ed Enti Locali) nasce dall'esigenza di istituire un sistema di comunicazioni tra l'ex Ministero delle Finanze, Regioni ed enti locali per consentire agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 153). Attraverso tale sistema, è possibile:

SIATEL è un servizio che consente ai comuni autorizzati di avere on line:

- Informazioni anagrafiche e di residenza su Persone Fisiche;
- Informazioni anagrafiche e di residenza su società ed enti;
- informazioni contabili su Persone fisiche e su società relativamente ai dati presentati sulle dichiarazioni dei redditi
- informazioni su Persone fisiche e società relativamente agli atti del registro

i comuni inoltre possono allineare i codici fiscali dell'anagrafe comunale con i codici fiscali dell'Anagrafe Tributaria, nonché comunicare ogni variazione relativa ai dati anagrafici e di residenza del cittadino e i dati dei decessi, come previsto dal Decreto Interministeriale Interno-Finanze del 6 ottobre 2000. E' possibile inoltre ricevere (se hanno stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate) i dati dei versamenti F24 ICI , dei contratti di affitto registrati telematicamente e delle successioni

Il sistema SIATEL è caratterizzato da:

- interfaccia web, consultabile via Internet in modalità sicura (https);
- sessione web gestita tramite *cookies* e *token di sessione* generato su mainframe;
- accesso ai dati basato sulla definizione di appositi profili;
- credenziali d'accesso costituite dalla coppia codice fiscale e password;
- registrazione (*log*) di tutte le interrogazioni effettuate dall'utente

MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al servizio è regolato da apposito iter autorizzativo pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I comuni devono presentare all'Ufficio Sistemi e Processi oppure, qualora la gestione dei servizi SIATEL sia decentrata, alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate una richiesta d'accesso all'Anagrafe Tributaria che si compone di:

- una nota di richiesta (vedi sito internet Agenzia);
- un provvedimento d'autorizzazione (vedi sito internet Agenzia);
- una scheda soggetto (vedi sito internet Agenzia) che contiene il nominativo da autorizzare all'uso di SIATEL e il profilo dei dati cui verrà abilitato.

La predetta documentazione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune. Questi si assume in tal modo la responsabilità degli obblighi e degli impegni indicati nel provvedimento di autorizzazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'accesso al servizio è rilasciato al nominativo/nominativi indicati sull'apposito modulo di richiesta che diventa responsabile della correttezza dell'utilizzo delle informazioni.
Il sistema è gestito attraverso un profilo utente a più livelli gerarchici dove **l'Utente amministratore centrale** è autorizzato a fornire le singole abilitazioni alle funzioni consentite all'ente richiedente e al soggetto da esso indicato.
La prima password di accesso è fornita **dall'Utente amministratore centrale** all'**Utente amministratore dell'ente** che ha tra i suoi compiti la gestione delle utenze autorizzate all'accesso per conto dell'ente stesso.
L'Utente amministratore dell'ente può abilitare al proprio interno soltanto a funzioni per cui sia abilitato l'ente stesso.
Ogni funzione disponibile sul sistema ha un suo profilo sottoposto ad autorizzazione.
I profili sono definiti a livello centrale come il software addetto alla gestione delle autorizzazioni profilate.

SICUREZZA DEGLI ACCESSI

La connessione al servizio è effettuata via web tramite la rete internet con protocollo https.
Il controllo delle abilitazioni è effettuato tramite la presentazione delle credenziali di accesso assegnate all'utente dal **gestore delle abilitazioni**, costituite dal codice fiscale (per l'identificazione dell'utente) e da una *password* (per l'autenticazione).
Il controllo è effettuato on line al momento della richiesta di accesso.
La password inizialmente attribuita dai gestori nasce **già scaduta** per cui l'utente è costretto a sostituire la password al primo accesso.
Il sistema controlla la correttezza dell'abbinamento ente-codicefiscale-*password*.
L'utente è costretto a sostituire periodicamente la password direttamente dal sistema.
Gli utenti che non accedono al sistema per oltre 60 giorni sono automaticamente inibiti all'accesso.

REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI

Apposite funzioni software registrano i *log* delle informazioni interrogate on line dai singoli utenti. I *log* di sistema sono archiviati su appositi supporti magnetici per eventuali consultazioni postume.

FUNZIONI DI FILE TRANSFER

Le funzioni di invio dei dati in forma massiva attraverso il servizio sono effettuate per tutti i comuni su protocollo https.
L'invio dei dati deve essere richiesto attraverso apposite funzioni disponibili sul sistema ai soli utenti abilitati.
Effettuata tale richiesta il sistema provvede all'invio del file dati richiesto su protocollo protetto HTTPS.

07A10547

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Modalita' di partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Titolo del documento:
Allegato 1

Testo: in vigore dal 17/12/2007

----> Vedere immagini da pag. 54 a pag. 55 sul pdf <----

Legge 29 novembre 2007, n. 222

"Conversione in legge, con modificazioni, dei decreto-legge 1,1 ottobre 2007. n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 dei 30 novembre 2007 -Suppl. Ordinario n. 249/L

Art. 42-bis. Fabbricati rurali

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 dei decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

“a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare dei diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario dei terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) dei presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”;

b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;

c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:

“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 dei codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie dei gruppo A».

Area Comunicazione e Rapporti Istituzionali
Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Variazioni colturali effettuate su dichiarazioni AGEA 2006: adempimenti fiscali inerenti le istanze di autotutela in corso di definizione

A seguito dell'aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni delle colture catastali e dei relativi redditi per intere particelle o loro porzioni) effettuato sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2006 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'Agenzia del Territorio ha provveduto alla correzione in autotutela di alcune colture catastali incoerenti - fra l'altro oggetto di segnalazione anche da parte delle Associazioni di categoria degli agricoltori - e alla loro successiva ripubblicazione (avvenuta nel mese di settembre).
Come evidenziato nel comunicato stampa congiunto dell'Agenzia del Territorio e dell'AGEA dello scorso 10 maggio, tali incoerenze riguardavano, in particolare, la coltura dei pomodori nei casi di contratti con la industria di trasformazione (per la assimilazione a orto irriguo, anziché a seminativo irriguo) e la coltura del mais per l'accertamento della potenzialità irrigua o meno del terreno, anche in funzione della sua giacitura (collina o pianura).
La definizione in autotutela da parte dell'Agenzia di queste situazioni specifiche ha consentito agli agricoltori interessati di non dovere predisporre ricorsi tributari o istanze contro i nuovi redditi attribuiti. Comunque sono state presentate - in numero peraltro esiguo – istanze di parte avverso l'attribuzione di qualità di coltura diverse da quelle sopra richiamate. Il ridotto numero di istanze è stato verosimilmente determinato dal ragionevole affidamento degli agricoltori sul fatto che, entro il 30 novembre 2007, sarebbero state risolte tutte le incoerenze con il relativo aggiornamento delle scritture catastali.

Nella maggior parte dei casi entro il corrente mese di novembre e, comunque, entro la fine dell'anno sarà completata, da parte dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia, la trattazione di tali residue istanze che non è stato possibile trattare con procedure automatiche. A questo riguardo, le Confederazioni nazionali di categoria, nell'ambito di un incontro congiunto, hanno dato la propria disponibilità a collaborare con l'Agenzia per fornire ogni informazione ai propri associati utile alla soluzione di tale problematica, nei termini di cui al presente comunicato.

In particolare, per quelle istanze di autotutela la cui trattazione non possa avvenire entro il 30 novembre p.v. il contribuente per gli imminenti adempimenti fiscali può regolarsi nei seguenti modi:

- nel caso in cui la qualità di coltura catastale precedente alla variazione apportata dall'Agenzia, sulla base delle dichiarazioni 2006 sopra richiamate, sia coerente con la qualità effettivamente praticata sul terreno, gli obblighi fiscali possono essere assolti sulla base dei dati di reddito originari antecedenti a detta variazione (ad

esempio: se è stata effettuata la variazione catastale da seminativo a seminativo irriguo, quando il fondo non disponga di risorse irrigue, anche in un solo anno della rotazione colturale, la qualità catastale da considerare è il “seminativo”);

- qualora invece la qualità di coltura attribuita non sia coerente con la coltura effettivamente praticata sul terreno, gli obblighi fiscali possono essere assolti sulla base dei redditi autonomamente calcolati dal contribuente con riferimento alle tariffe d’estimo medie della idonea qualità catastale da considerare (ad esempio: in catasto originariamente seminativo e variato ad orto irriguo; se il fondo dispone di risorse irrigue, anche in relazione alla specie vegetale impiantata nell’anno 2006, ma la coltura non è di tipo ortivo permanente, la qualità catastale da considerare è il “seminativo irriguo”).

Anche i cittadini che non abbiano presentato istanza di autotutela entro il 30 novembre 2007 potranno regolarsi nei modi di cui sopra. L’Agenzia del Territorio si impegna comunque a trattare eventuali ulteriori istanze sulle stesse tematiche che dovessero pervenire successivamente a tale data ma non oltre il 31 dicembre 2007.

Gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e le locali sezioni delle Confederazioni agricole sono a disposizione dei cittadini interessati dalle suddette istanze di autotutela, non trattate entro il termine del 30 novembre 2007, per fornire indicazioni circa la qualità colturale e l’entità dei redditi sulla base delle quali possono assolvere agli obblighi fiscali.

Roma, 22 novembre 2007

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.

Titolo del documento:
Fabbricati rurali

Testo: in vigore dal 01/12/2007
inserito da: L del 29/11/2007 n. 222 Allegato

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;

c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

Servizio di documentazione tributaria

agenzia del Territorio

Area Comunicazione e Rapporti Istituzionali

COMUNICATO STAMPA

Adeguamento degli oneri dovuti dai soggetti inadempienti

per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali.

E' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 24 agosto 2007, la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio emanata in data 13 agosto 2007, con la quale vengono aggiornati gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastale posti a carico dei soggetti titolari di immobili tenuti per legge alla presentazione dei suddetti atti di aggiornamento, nei casi di surroga da parte dell'Agenzia.

Tale determinazione sostituisce quella del 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, con la quale venivano stabiliti gli oneri dovuti dai soggetti inadempienti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastale, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (immobili oggetto di variazioni per interventi edilizi migliorativi non dichiarati dai titolari di diritti reali).

Con l'atto pubblicato in data odierna viene inoltre estesa l'applicabilità degli stessi importi anche alle altre due casistiche di inadempimento dell'obbligo dei titolari di diritti reali su immobili di procedere alla presentazione di un documento di aggiornamento in catasto, previste dalla recente normativa in materia di :

- **fabbricati mai dichiarati in catasto o fabbricati rurali per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità** (articolo 2, comma 36, del decreto legge 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 296/2006,);
- **autonomo censimento di porzioni di unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto, nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 (**articolo 2, commi 41 e 42, del decreto legge 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006).

Per maggiori chiarimenti in materia di obblighi gravanti sui titolari di diritti reali e sulle modalità tecniche per la predisposizione dei documenti di aggiornamento, si rinvia alle circolari dell'Agenzia del Territorio n. 10 del 4/8/2005; n. 1 del 3/1/2006, n. 4 del 13/4/2007 e n. 7 del 15/6/2007, (pagina http://www.agenziaterritorio.it/documentazione/normativa/istruzioniecircolari.htm del sito internet dell'Agenzia).

Roma, 24 agosto 2007

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13 agosto 2007

Aggiornamento degli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'articolo 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per la redazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del Territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'articolo 4, riguardante le modalità di aggiornamento degli oneri;

Visto l'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 2, commi 41 e 42, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007 concernente la definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto, ed in particolare l'articolo 5 riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9 febbraio 2007 concernente la definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ed in particolare l'articolo 6 riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Considerata l' esigenza di adeguare gli importi fissati con la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 30.06.2005 per tener conto del rinnovo di CCNL intervenuto nel 2006 per il biennio 2004/2005.

Determina:

Art. 1.

1. La tabella allegata alla determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 30 giugno 2005 è sostituita dalla tabella allegata alla presente determinazione.

2. I costi relativi alle spese per missione e per servizio esterno sono determinati nella misura prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili alle Agenzie Fiscali.

Art. 2.

1. La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 agosto 2007

Il Direttore dell'Agenzia
(Mario Picardi)
p. il Direttore dell'Agenzia
f.to Carlo Cannafoglia

Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla redazione d'ufficio delle dichiarazioni tecniche in catasto

(da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

Art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria 2005)

Art. 2, commi 36 e 41, del decreto legge 03.10.2006, n. 262

			IMPORTI
A	**CATASTO TERRENI**		
	A.1.	**TIPO MAPPALE**	
		1. Lotto con superficie fino a m^2 2.000:	
		a) edificato fino a m^2 100 coperti	€ 1.050,00
		b) edificato tra m^2 100 e m^2 200 coperti	€ 1.155,00
		c) edificato oltre m^2 200 coperti	€ 1.260,00
		2. Lotto con superficie tra m^2 2.000 e 5.000:	
		a) edificato fino a m^2 100 coperti	€ 1.155,00
		b) edificato tra m^2 100 e m^2 200 coperti	€ 1.260,00
		c) edificato oltre m^2 200 coperti	€ 1.365,00
		3. Lotto con superficie oltre m^2 5.000 e fino a m^2 200 di edificato coperto:	€ 1.365,00
		a) in aggiunta all'importo di cui al punto 3), per ogni m^2 100 di edificato coperto o frazione, oltre a m^2 200	€ 210,00
	A.2.	**TIPO MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA**	
		Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 50%	
	A.3.	**TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI**	
		Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 20%	
B	**CATASTO FABBRICATI**		
	B.1.	**ELABORATO PLANIMETRICO**	
		1. Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC)	€ 210,00
		a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e Gruppo F) oltre i primi cinque - cadauno	€ 31,00
	B.2.	**RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA**	
		1. Attività istruttorie e complementari	€ 52,00
		2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:	
		a) cat. A e B fino a m^2 100 di superficie catastale	€ 315,00
		1) per ogni m^2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 100	€ 52,00
		b) cat. C fino a m^2 20 di superficie catastale	€ 105,00
		1) per ogni m^2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 20	€ 73,00
		c) cat. D e E fino a m^2 20 di superficie lorda rilevata	€ 315,00
		1) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 20 e fino a m^2 1.000	€ 105,00
		2) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 1.000	€ 52,00
	B.3.	**CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI**	
		1. U.i.u. in categoria ordinaria - cadauna	€ 105,00
		2. U.i.u. in categoria speciale o particolare di rendita catastale fno a 10.000 euro - cadauna	€ 210,00
		a) per ogni ulteriori 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale oltre 10.000 euro -cadauna	€ 262,00
	B.4.	**COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)**	
		1. Per la prima u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F)	€ 105,00
		a) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) fino alla quinta - cadauna	€ 52,00
		b) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) oltre la quinta - cadauna	€ 26,00
	B.5.	**DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI**	
		Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%	
C	**SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO**		
	C.1.	**In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede. All'attualità:**	
		1. Trattamento di missione (al di fuori del comune - in base al vigente CCNL)	
		2. Trattamento di servizio esterno (o missione all'interno del comune entro 10 km)	
		a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate	

N. B. In occasione di futuri rinnovi contrattuali verranno diramate apposite comunicazioni per rendere note le nuove quantificazion dei costi suddetti.

Area Comunicazione e Rapporti istituzionali

COMUNICATO STAMPA

Fabbricati rurali: emanato il provvedimento dell'Agenzia in attuazione del decreto legge n. 262/2006

Il Provvedimento del 9 febbraio 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio è l'ultimo di tre **provvedimenti** - il primo emanato il 29 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2007), il secondo emanato il 2 gennaio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio) - con i quali vengono disciplinate le modalità tecniche ed operative per l'attuazione delle disposizioni in tema di contrasto a evasione ed elusione fiscale in materia di immobili, contenute nel "decreto fiscale" 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e nella Legge "Finanziaria 2007".

Con i primi due provvedimenti previsti dai commi 35 e 42, art. 2, del decreto legge 262/2006, venivano disciplinate, rispettivamente, le nuove modalità di aggiornamento del catasto terreni e il censimento in catasto come unità immobiliari autonome degli immobili già ricompresi in alcune delle categorie catastali del gruppo "E" (stazioni ferroviarie e marittime, aeroporti, ecc.).

Il **terzo provvedimento**, previsto dall'articolo 2, comma 36, del citato decreto legge, dal titolo "Definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali", fissa le modalità operative per pervenire al corretto censimento in catasto dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto. Quest'ultimo provvedimento non è stato emanato simultaneamente ai primi due per l'esigenza di uniformarne il contenuto alle integrazioni normative introdotte dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006).

Per il completo accatastamento dei fabbricati sopra citati per i quali, attualmente, non è presente la rendita in catasto, in quanto già rurali ovvero mai dichiarati, si possono presentare diverse casistiche:

a) gli immobili sono accatastati al catasto terreni come fabbricati rurali e la perdita dei requisiti di ruralità discende dalla assenza del requisito soggettivo di "imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese" previsto dal comma 37 dell'art. 2 del decreto legge n. 262/2006. In tale circostanza, costituendo il suddetto requisito soggettivo una novità rispetto al passato, lo stesso decreto legge, al comma 38 dello citato articolo, prevede un termine per potersi mettere in regola, fissato al 30 giugno 2007. Il mancato adempimento entro tale data da parte dei soggetti interessati farebbe rientrare gli immobili non ancora regolarizzati nel processo generale di seguito descritto;

b) gli immobili sono accatastati al catasto terreni come fabbricati rurali e la perdita dei requisiti di ruralità è conseguente a variazioni oggettive degli immobili, ovvero soggettive con riferimento ai proprietari o conduttori, avvenute in passato senza che gli interessati abbiano provveduto a produrre i conseguenti atti di aggiornamento in catasto;

c) gli immobili non sono mai stati accatastati, in tutto o in parte.

Per l'accertamento, l'Agenzia del Territorio si avvale delle informazioni fornite da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), derivanti da verifiche amministrative, da fotoidentificazione e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate, nonchè di quelle fornite dai soggetti interessati alle richieste di contributi agricoli, presentate a partire dall'anno 2007. Inoltre è prevista l'utilizzazione delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dai Comuni, nonché di quelle specificamente acquisite dall'Agenzia del Territorio.

Sulla base delle verifiche e degli incroci con le banche dati delle altre Istituzioni, l'Agenzia del Territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili per i quali la situazione catastale deve essere aggiornata, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato - presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet - il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Tale procedura, avente carattere periodico, è prevista

dall’art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, come modificato dall’art. 1, comma 339, della legge finanziaria 2007.

Il mancato adempimento da parte degli interessati entro novanta giorni dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del suddetto comunicato fa sì che l’Agenzia si attivi per aggiornare gli atti del catasto in surrogazione, con oneri e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

Roma, 9 febbraio 2007

Servizio di documentazione tributaria

Provvedimento del 09/02/2007

Titolo del provvedimento:
Definizione delle modalita' tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2007)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 21/02/2007

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'"Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, concernente ulteriori interventi correttivi per la finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto nuove modalita' per l'accertamento in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, ovvero non dichiarati, e ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, per stabilire le modalita' tecniche e operative;

Dispone:

art. 1

Ambito di applicazione

Testo: in vigore dal 21/02/2007

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono oggetto del presente provvedimento i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto.

2. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli

effetti fiscali, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

3. Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

art. 2

Adempimenti di parte

Testo: in vigore dal 21/02/2007

1. I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralita' ai fini fiscali a seguito del disposto dell'art. 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007. In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

2. Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralita' per motivi diversi da quelli di cui al comma 1, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali.

3. In mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

art. 3

Attivita' di accertamento massive

Testo: in vigore dal 21/02/2007

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio individuano i fabbricati di cui all'art. 1 sulla base degli elementi acquisiti direttamente, anche attraverso incroci con altre banche dati, ovvero resi disponibili dai soggetti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali. In particolare sono utilizzate le informazioni desumibili da ortofoto, sovraimposte e georiferite rispetto alla cartografia catastale, per identificare i fabbricati non dichiarati, in tutto o in parte, in catasto ovvero quelli per i quali risultano modificate le caratteristiche per essere censiti ancora quali fabbricati rurali.

2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 sono utilizzate, in particolare, le informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), derivanti da verifiche amministrative, da fotoidentificazione e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate, nonche' quelle fornite dai soggetti interessati dalle richieste di contributi agricoli, a partire dall'anno 2007, rese ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 sono, altresi', utilizzate informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dai comuni.

4. Le modalita' operative per l'interscambio informativo con l'AGEA, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, sono quelle

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2007.

5. L'Agenzia del territorio fornisce all'AGEA i fogli di mappa aggiornati e l'elenco dei fabbricati, suddivisi per comune, presenti in catasto terreni, al fine di avviare, attraverso l'attivazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 2, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre 2006, il controllo delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 3, comma 2, relativamente ai fabbricati censiti come rurali, nonche' la fotoidentificazione di tutti gli altri fabbricati non presenti in catasto.

6. L'Agenzia del territorio, entro tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento, rende disponibile l'elenco degli immobili presenti in catasto terreni quali fabbricati, comprensivi dei dati relativi agli intestatari catastali:

all'Agenzia delle entrate, per l'elaborazione dei dati utili per il riscontro dei requisiti desumibili dalle risultanze delle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e risultanti in anagrafe tributaria;

ai comuni, per il territorio di competenza, per le verifiche sull'effettivo stato e destinazione d'uso degli stessi immobili.

7. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, relative agli immobili di cui trattasi, sono rese disponibili dall'Agenzia del territorio ai comuni territorialmente competenti, ai fini dei controlli sulle caratteristiche oggettive dell'immobile, nell'ambito delle forniture di cui all'art. 34-quinques, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

art. 4

Forme di pubblicita' delle attivita' di accertamento massive

Testo: in vigore dal 21/02/2007

1. Le risultanze delle attivita' di verifica periodica su larga scala, finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto e dei fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno subito modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, sono pubblicizzate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

art. 5

Attivita' di aggiornamento d'ufficio

Testo: in vigore dal 21/02/2007

1. Qualora gli interessati non abbiano presentato nei termini previsti le dichiarazioni catastali di cui all'art. 2, decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

2. Nei casi di mancato o tardivo adempimento di parte si applica la sanzione prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli

articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939.

art. 6

Oneri per l'aggiornamento d'ufficio

Testo: in vigore dal 21/02/2007

1. Per l'aggiornamento d'ufficio eseguito ai sensi dell'art. 5 si applicano gli oneri previsti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.

art. 7

Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 21/02/2007

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Agenzia del Territorio

Provvedimento del 29/12/2006

Titolo del provvedimento:
Definizione delle modalita' tecniche e operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 05/01/2007)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 06/01/2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo Statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare, sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, per definire le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del Catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli;

Sentita l'AGEA che ha espresso il proprio parere favorevole in data 29 dicembre 2006, prot. n. 23589/UM;

Determina:

art. 1

Informazioni sulla qualita' delle colture

Testo: in vigore dal 06/01/2007

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 - devono contenere anche le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali delle particelle oggetto di

Servizio di documentazione tributaria

aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

b) coltura dichiarata, ai fini della corresponsione dei contributi agricoli e coltura catastale dichiarata corrispondente, per ogni particella o sua porzione; indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi ovvero di colture ortive;

c) indicazione se trattasi di utilizzazione completa della particella;

d) informazione sulla potenzialita' di irrigazione della particella;

e) superficie della coltura, per ogni singolo utilizzo dichiarato, espressa in ettari e are;

f) generalita' del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e' un titolare di diritto reale ovvero conduttore del fondo e corrispondente atto registrato;

g) dichiarazione di conformita' dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante deve fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sulla particella.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni di carattere colturale, aventi valenza catastale.

3. L'AGEA, sulla base dei contenuti delle dichiarazioni di cui al comma 1, datate e protocollate, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record condivisi con l'Agenzia del territorio, con procedure gestionali realizzate dall'AGEA e certificate dall'Agenzia del territorio. Nel caso di piu' dichiarazioni per la stessa particella la proposta di aggiornamento non contiene i dati di protocollazione.

4. L'AGEA, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, provvede a far sottoscrivere al dichiarante la proposta di aggiornamento, che, in caso di rilascio a uno dei titolari di diritti reali, ha valore anche di notifica.

5. Le proposte di aggiornamento, di cui al precedente comma 3, vengono trasmesse attraverso il sistema di interscambio, da AGEA all'Agenzia del territorio, che provvede all'aggiornamento della banca dati catastale. Contestualmente l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ciascuna particella per la quale viene proposta la variazione in banca dati, l'informazione di avvenuta notifica di cui al comma 4.

art. 2

Informazioni relative ai fabbricati

Testo: in vigore dal 06/01/2007

1. A decorrere dall'anno 2007, le dichiarazioni di cui all'art. 1 relative all'uso del suolo, contengono anche una sezione dedicata ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola, riportanti le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali dei fabbricati ricompresi nelle particelle oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella e subalterno);

b) destinazione d'uso degli immobili di cui al punto a);

c) generalita' del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e' un titolare di diritto reale, ovvero conduttore del fondo e la sua qualifica, e se iscritto nel registro delle imprese agricole;

d) generalita' dei soggetti utilizzatori (codice fiscale);

e) dichiarazione di conformita' dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante

Servizio di documentazione tributaria

deve fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sull'immobile.

2. Il dichiarante, nel caso sia anche uno dei titolari dei diritti reali sulle particelle oggetto di dichiarazione, e' tenuto a fornire le informazioni di cui al comma 1 per tutti i fabbricati ivi presenti. Il dichiarante, nel caso sia solo conduttore, rende le informazioni limitatamente ai fabbricati in proprio uso.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione dell'Agenzia del territorio secondo le modalita' concordate tra l'AGEA e l'Agenzia stessa.

4. In caso di assenza di fabbricati sulle particelle oggetto di dichiarazione deve essere rilasciata a cura del dichiarante apposita attestazione.

5. Le informazioni di cui al comma 1, a partire dal 1 gennaio 2008, devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni sui fabbricati, aventi valenza catastale.

6. L'AGEA, nell'ambito delle verifiche amministrative da telerilevamento e da sopralluoghi sul terreno, supporta l'Agenzia del territorio nell'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti oggettivi per il riconoscimento della ruralita', nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto, anche attraverso stipula di apposito rapporto convenzionale.

art. 3

Modalita' di interscambio dei dati delle dichiarazioni relative all'anno 2006

Testo: in vigore dal 06/01/2007

1. L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ogni particella secondo i tracciati record descritti nell'allegato tecnico, le seguenti informazioni contenute nelle dichiarazioni rese nell'anno 2006, da parte dei soggetti interessati ai contributi agricoli, nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori:

a) il codice fiscale del dichiarante, nel caso di unico dichiarante;

b) gli identificativi catastali della particella oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

c) la coltura dichiarata dai soggetti interessati;

d) la superficie espressa in ettari ed are.

2. L'Agenzia del territorio provvede ad aggiornare la banca dati, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1, secondo la normativa vigente.

art. 4

Flussi informativi e conservazione della documentazione

Testo: in vigore dal 06/01/2007

1. Gli esiti degli aggiornamenti, eseguiti dall'Agenzia del territorio ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 3, comma 2, attraverso il sistema di interscambio, vengono messi a disposizione dell'AGEA, compatibilmente con i tempi di adeguamento dei servizi da parte delle due Agenzie.

2. L'AGEA e il dichiarante sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle proposte di aggiornamento, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello di presentazione.

art. 5

Impegni e livelli di servizio

Testo: in vigore dal 06/01/2007

1. Al fine di garantire l'aggiornamento delle banche dati catastali entro il 31 dicembre dell'anno nel quale le dichiarazioni di cui all'art. 1 vengono presentate, le due Agenzie stabiliscono un piano

di attuazione indicativo dei reciproci impegni nell'ambito dell'allegato capitolato tecnico.

2. L'Agenzia del territorio mantiene ogni competenza in tema di attribuzione dei redditi e in relazione alla gestione di eventuali istanze di autotutela o di contenzioso tributario.

art. 6

Entrata in vigore

Testo: in vigore dal 06/01/2007

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: Picardi

Allegato 1

Allegato tecnico

Testo: in vigore dal 06/01/2007

MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE COLTURALE E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI FORNITE DA AGEA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

www.agenziaterritorio.gov.it

----> vedere allegato da pag. 35 a pag. 37 sul pdf <----

2. Dichiarazioni di variazione colturale presentate dal 1 gennaio 2007.

I dati relativi alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2006, n. 286, dai soggetti interessati, vengono messi a disposizione, a partire dall'anno 2007, dall'AGEA all'Agenzia del territorio attraverso una fornitura di documenti informatici DOCTE.

2.1 Identificazione catastale.

L'identificazione delle particelle deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. In ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.

Le particelle di catasto terreni devono essere identificate con i seguenti elementi:

- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli sono cosi' rappresentati:

- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere "." (5 caratteri per il numeratore, carattere "/" separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzato a 0;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

2.2 Proposte di aggiornamento.

L'AGEA predispone le proposte di variazione colturale della banca dati catastale sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, utilizzando una procedura dalla stessa realizzata e certificata dalla Agenzia del territorio, sulla base delle specifiche tecniche e i tracciati record condivisi, forniti entro il 29 dicembre 2006.

L'Agenzia del territorio, entro la suddetta data, mette a disposizione la tabella di correlazione tra le specie vegetali che possono essere indicate nella dichiarazione con la relativa qualita' catastale ed i criteri per l'attribuzione del Reddito Dominicale ed Agrario.

L'AGEA riceve, dai soggetti interessati, le dichiarazioni ed effettua per ogni singola particella le necessarie attivita' di controllo e di congruenza ai fini dell'erogazione del contributo, nonche' di allineamento alla situazione catastale risultante in atti.

Ciascuna proposta di variazione colturale deve essere relativa ad una singola particella e ne contiene la completa rappresentazione di tutte le porzioni dichiarate come utilizzate, anche se appartenenti a dichiarazioni diverse.

La qualita' di coltura e' quella catastale indicata dall'interessato nella dichiarazione. Al riguardo l'Agenzia del territorio rende disponibile una tabella di corrispondenza tra gli utilizzi dichiarati e le qualita' catastali, integrata nelle procedure informatiche di AGEA, di ausilio al dichiarante nella indicazione della qualita' di coltura catastale.

L'AGEA predispone le proposte di variazione solo se le colture dichiarate comportino, per singola particella o porzione di essa, una variazione della qualita' colturale iscritta in catasto.

Inoltre, qualora il soggetto interessato dichiari una superficie inferiore o superiore a quella catastale, la procedura, in automatico, tiene conto delle seguenti regole:

- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale, se il rapporto tra la prima e la seconda supera il 95%;
- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale qualora questa ecceda al massimo di un'ara la superficie catastale;
- se su un'unica particella vengono dichiarate diverse qualita' colturali per una superficie totale il cui rapporto con l'intero della particella supera il 95%, le singole porzioni vengono incrementate percentualmente in modo da coprire tutta l'estensione della superficie catastale;
- se i rapporti riportati ai punti precedenti risultano inferiori al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la superficie dichiarata dal soggetto interessato per la qualita' colturale variata e quella esistente per la porzione residua.

Nel caso di piu' dichiarazioni sulla stessa particella, ove in fase di consolidamento sia riscontrato da parte dell'AGEA il fenomeno del "supero rispetto alla superficie catastale", la relativa proposta di variazione colturale deve essere comunque fornita all'Agenzia del territorio, qualora tutte le dichiarazioni facciano sempre riferimento alla stessa qualita' colturale catastale.

Pertanto i controlli effettuati dall'AGEA, in merito all'ammissibilita' delle superfici dichiarate, non impediscono la predisposizione della proposta di variazione colturale, salvo per la fattispecie sopra riportata.

Ciascuna proposta non dovra' contenere suddivisione in porzioni, qualora le stesse prevedano una qualita' catastale identica. A tale fine le porzioni a medesima destinazione colturale sono raggruppate in un'unica porzione.

E' fornita l'informazione sull'avvenuta notifica solo nel caso in cui uno dei dichiaranti sia titolare di diritti reali.

Nel caso di dichiarazioni riferite a piu' titolari di diritti reali della stessa particella, il documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale verra' predisposto, a completamento

Servizio di documentazione tributaria

delle attivita' di verifica a cura dell'AGEA, a nome dell'ultimo dichiarante ed a quest'ultimo notificato.

2.3 Fornitura delle proposte di aggiornamento da parte dell'AGEA.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in un'unica soluzione, le proposte di variazione colturale, intervenute nell'anno di riferimento, redatte con la procedura informatica e le modalita' tecniche, secondo quanto riportato al punto 2.2 e con l'indicazione dell'avvenuta notifica quando il dichiarante e' anche titolare dei diritti reali.

L'Agenzia del territorio, con cadenza annuale e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, fornisce ad AGEA, al fine di consentire a quest'ultima di eseguire le attivita' di controllo, congruenza e allineamento delle dichiarazioni con la situazione catastale, i seguenti dati:

- archivi di servizio per la determinazione della qualificazione della particella;
- banca dati censuaria riferita al 31 dicembre dell'anno precedente;
- codici comunali e sezioni censuarie catastali (terreni e fabbricati) con il relativo collegamento al codice ISTAT.

Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per l'anno 2007, la fornitura della banca dati censuaria del catasto terreni e' stata fornita al netto degli intestatari il 20 dicembre 2006.

2.4 Composizione del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale.

Ogni proposta di variazione colturale e' costituita da un file di tipo ASCII identificato da:

- nome documento: quattro caratteri alfanumerici, di cui il primo alfabetico e i restanti tre numerici, indicante il codice comune nazionale; un carattere alfanumerico indicante la sezione catastale, se presente; il carattere underscore "_" di separazione; un progressivo numerico di sei caratteri per ogni comune e sezione catastale oggetto di fornitura (in alternativa al progressivo numerico puo' essere utilizzato l'identificativo della particella);
- estensione: di valore fisso "DAT".

Il tracciato record del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale e' fornito dall'Agenzia del territorio.

2.5 Composizione della fornitura annuale del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale.

La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti le variazioni colturali dichiarate nell'anno di riferimento.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea. Il file e' compresso ed ha estensione.ZIP.

In ogni archivio provinciale e' presente un file con denominazione SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra AGEA e Agenzia del territorio.

2.6 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA.

L'AGEA protocolla, al momento della presentazione, la dichiarazione in cui risultano le seguenti informazioni:

- che tale adempimento esonera il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
- che l'AGEA, qualora ne ricorrano le condizioni, predisporra' apposito atto di aggiornamento catastale sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, con specifico riferimento alla qualita' catastale dichiarata;
- che la conclusione del procedimento catastale, avviene al momento del ritiro della ricevuta che contiene i dati reddituali conseguenti alla variazione catastale; nel caso in cui il dichiarante

Servizio di documentazione tributaria

sia anche titolare dei diritti reali sui terreni, tale ricevuta ha valore di notifica. Il dichiarante si impegna al ritiro della ricevuta dal 1 al 15 ottobre di ogni anno;

- eventuali variazioni a valenza catastale che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante devono essere rese direttamente all'Agenzia del territorio.

Dopo la predisposizione della proposta di variazione, anche se non contestuale con l'accettazione della dichiarazione, l'AGEA rilascia al dichiarante la ricevuta (con valenza di notifica qualora lo stesso sia anche titolare di diritti reali) per la quale l'Agenzia del territorio fornisce uno specifico schema.

In calce alla ricevuta sara' precisato che le superfici dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc e arrotondate all'ara) sono ricalcolate secondo le specifiche catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare.

3. Dichiarazioni rese nell'anno 2006.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio le informazioni necessarie all'aggiornamento delle qualita' colturali catastali, previste all'art. 3, comma 1 del provvedimento direttoriale.

3.1 Identificazione delle particelle.

Le particelle sono identificate con i seguenti elementi:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici.

Nel caso di catasto tavolare le particelle vengono cosi' identificate:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere "." (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto e' il primo carattere del numeratore);
- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzata a 0;

La correlazione tra il comune amministrativo e quello catastale viene stabilita sulla base di una tabella di corrispondenza, predisposta dall'AGEA e validata dall'Agenzia del territorio.

3.2 Regole di fornitura.

L'AGEA fornisce secondo i tracciati record di cui al punto successivo le proposte di aggiornamento relative agli immobili oggetto di variazione entro il 31 gennaio 2007, secondo le regole fissate nel paragrafo 2.2 del presente documento.

In particolare se il rapporto tra la superficie dichiarata e quella catastale risulta inferiore al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la sola porzione di superficie dichiarata.

Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nei comuni non compresi nella tabella validata di cui al punto precedente.

La fornitura riguardera' solo quelle posizioni per le quali l'AGEA ha gia' effettuato i controlli per il loro consolidamento.

3.3 Composizione della fornitura.

L'AGEA fornisce le variazioni colturali per singola particella catastale secondo l'attuale tracciato DOCTE, fornito dall'Agenzia del territorio, con le annesse specifiche tecniche condivise.

Di seguito si elencano le valorizzazioni di alcuni campi dell'attuale tracciato DOCTE che consentono l'elaborazione delle

Servizio di documentazione tributaria

informazioni fornite dall'AGEA per l'anno 2006:

Tipo record 1 Testata:

- nei campi "denunciante" e "codice fiscale denunciante" vengono inseriti dei dati fittizi;
- per la fornitura delle variazioni di coltura del 2006, nel campo "codice fiscale tecnico compilatore" viene inserito il codice fiscale di dichiarante fittizio.

Gli ultimi due byte di ogni record assumono il valore "10".

4. Aggiornamento della banca dati catastale.

Per ogni documento della fornitura l'Agenzia del territorio ne verifica la correttezza formale e la registrabilita' in atti, quindi provvede all'aggiornamento massivo delle proposte evadibili entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, per le proposte di aggiornamento di cui al punto 2, la cui registrazione non risulta andata a buon fine, eseguono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, verifiche puntuali sulle singole particelle per accertare le cause della mancata registrazione e, qualora possibile, eseguono l'aggiornamento della banca dati catastale, anche attraverso verifiche in sopralluogo.

L'Agenzia del territorio provvede ad eseguire le operazioni di notifica a tutti i titolari di diritti reali intestati in catasto per gli immobili oggetto di variazione per l'anno 2006 e, per gli anni successivi, ai soli titolari di diritti reali per quelle particelle per le quali l'AGEA non abbia potuto provvedere alla notifica.

E' prevista la notifica anche quando il dichiarante e' titolare di diritti reali, solo nel caso in cui l'Agenzia del territorio abbia registrato in banca dati redditi diversi da quelli riportati nelle proposte di aggiornamento predisposte e trasmesse dall'AGEA.

5. Fornitura degli esiti.

Al termine della fase di aggiornamento periodico derivante dalle proposte trasmesse dall'AGEA, l'Agenzia del territorio fornisce gli esiti delle elaborazioni automatiche all'AGEA, entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA.

La fornitura degli esiti e' composta dall'elenco totale delle particelle interessate dalle proposte inviate, corredato dal relativo esito dell'elaborazione della proposta di variazione (Formalmente errato, Non registrabile, Registrato).

La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti gli esiti delle elaborazioni eseguite.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea RIT. Il file e' compresso ed ha estensione.ZIP.

La modalita' di interscambio di tale fornitura viene concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.

6. Informazioni sui fabbricati compresi nelle dichiarazioni presentate dall'anno 2007.

L'Agenzia del territorio, entro il 15 gennaio 2007, fornisce lo schema di modulistica per la dichiarazione dei fabbricati, le note tecniche di compilazione ed i relativi tracciati record, da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle relative informazioni nell'ambito delle dichiarazioni ricevute da AGEA.

L'AGEA fornisce le informazioni relative ai fabbricati, contenute nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo o comunque desunte dal fascicolo aziendale, previste all'art. 2, comma 1 del provvedimento direttoriale.

La fornitura della banca dati censuaria del catasto fabbricati, attualizzata alla data del 31 dicembre 2006, verra' fornita entro il 31 maggio 2007.

6.1. Identificazione catastale.

L'identificazione dei fabbricati dichiarati deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. Qualora i fabbricati non siano rappresentati in catasto va riportato l'identificativo della particella su cui insistono. In ogni

caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.

I fabbricati censiti al catasto dei terreni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e comma 2) del Provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:

- Tipo di catasto = T (se fabbricato censito al catasto dei terreni) o P (nel caso si riporta l'identificativo della particella terreni su cui insiste il fabbricato);
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali, sono cosi' rappresentati:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere "." (5 caratteri per il numeratore, carattere "/" separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- tipo particella (le particelle edificiali vengono riconosciute dal "."; il "." e' il primo carattere del numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Le eventuali unita' immobiliari urbane dichiarate censite al catasto edilizio urbano (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 2 del provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:

- Tipo di catasto = F;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi delle eventuali unita' immobiliari urbane dichiarate, sono cosi' rappresentati:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere "." (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto e' il primo carattere del numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

6.2 Regole di fornitura.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in piu' soluzioni incrementali le informazioni relative ai fabbricati, intervenute nell'anno di riferimento, secondo i tracciati record condivisi, di cui al punto 6.4.

Non fanno parte della fornitura i fabbricati ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Servizio di documentazione tributaria

6.3 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA sui fabbricati

Le informazioni rilasciate relativamente ai fabbricati sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6.4 Composizione della fornitura.

L'AGEA predispone la fornitura delle informazioni relative ai fabbricati sulla base di specifiche tecniche e tracciati record condivisi.

La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti le informazioni relative ai fabbricati contenuti nelle dichiarazioni relative all'anno di riferimento.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti, ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA FABBR Agea. Il file e' compresso ed ha estensione.ZIP.

In ogni archivio provinciale e' presente un file con denominazione SiglaProvincia AAAA FABBR Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.

Servizio di documentazione tributaria

ALLEGATO TECNICO

MODALITÀ TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE COLTURALE E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI FORNITE DA AGEA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

www.agenziaterritorio.gov.it

1 DEFINIZIONI

termini tecnici	
Agenzia del Territorio	**Classe di redditività** Individua il livello reddituale (dominicale e agrario) della particella, nell'ambito di ogni qualità di coltura catastale. **Denuncia di variazione colturale** Dichiarazione in catasto della modificazione della qualità di coltura praticata sulla particella o sua porzione, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 917/1986. **Destinazione d'uso del fabbricato o di una sua porzione** Destinazione attribuita all'immobile od alla sua porzione, che risulta compatibile con la utilizzazione e le sue caratteristiche costruttive. **DOCTE** Procedura informatizzata per la presentazione e la registrazione in catasto della denuncia di variazione colturale. **Fabbricato riconoscibile rurale ai fini fiscali** Abitazioni od annessi rurali che presentano i requisiti previsti dal DPR 139/98 e dalle altre disposizioni di legge per il riconoscimento della ruralità e quindi delle relative agevolazioni fiscali. **Foglio di mappa** E' una rappresentazione cartografica catastale di una porzione di territorio comunale. **Notifica** Procedimento attraverso il quale sono portate a conoscenza dei soggetti intestatari in catasto le mutazioni oggettive, soggettive, ma principalmente reddituali intervenute sui beni sui quali gli stessi vantano diritti. **Particella catastale** La particella catastale è costituita da una porzione continua di terreno o fabbricato appartenente allo stesso possessore . Le particelle catastali sono individuate dal numero di foglio di mappa catastale e dal numero (o lettera) di particella. **Porzione** Parte della particella catastale avente una unica qualità di coltura e classe di redditività.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

termini tecnici	
	Qualità catastale Tipo di macrocoltura agraria attribuita ad una particella del catasto terreni, o sua porzione, avente rilevanza ai fini della conservazione del catasto. **Reddito Agrario** È costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio delle attività agricole o alle stesse parificate, E' correlato alla qualità del terreno ed alla sua produttività media ordinaria. **Reddito Dominicale** È costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole o comunque parificate alle stesse dalla legge. E' correlato alla qualità del terreno ed alla sua produttività media ordinaria. **Subalterno** Individua il numero progressivo attribuito ad ogni singola unità immobiliare, ovvero ad un oggetto immobiliare ai fini civilistici, compresi in un edificio suddiviso in porzioni. **Utilizzatore del fabbricato o sua porzione** Soggetto che utilizza il bene: proprietario o comproprietario, affittuario, conduttore del fondo, dipendente fisso o stagionale, pensionato, loro conviventi, ……
Agea	**«Azienda»** (DPR 503/99) Soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA – Codice Univoco dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. **"azienda"**: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro (Reg.CE 1782/2003 e s.m.i.)

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

termini tecnici informatici	
ZIP	Identifica l'estensione di file creati con programmi di compressione (ad esempio PKZIP) che riducono lo spazio di memoria occupato. Per accedere ai file così creati è necessario utilizzare appositi programmi di estrazione (ad esempio PKUNZIP).
ASCII (American Standard Code of Information Interchange/Codice americano standard di interscambio informazioni)	Identifica il codice che utilizza 7 bit per rappresentare tutti i caratteri maiuscoli e minuscoli, i numeri, i simboli di punteggiatura ed altri caratteri. Il codice ASCII per comodità a volte utilizza 8 bit (e quindi un byte) ignorando il primo bit.
FILE	Insieme di informazioni codificate organizzate come una sequenza (di byte), trattate come una sola unità (individuabile da un nome) e registrate, per mezzo di un programma di elaborazione o di scrittura, nella memoria di massa di un computer.
TRACCIATO RECORD	Insieme di informazioni codificate e specificate in termini di formato, lunghezza, obbligatorietà, definizione di range di valori, inizializzazioni.
SISTEMA DI INTERSCAMBIO (DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO)	Sistema realizzato dall'Agenzia del Territorio per l'erogazione di specifici servizi tramite la realizzazione di porte applicative che garantiscono il colloquio informatico con analoghi sistemi, nel rispetto delle regole di interconnessione tra sistemi secondo lo standard CNIPA SPC.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007)
Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006

(Commi in materia di catasto e pubblicità immobiliare)

Art. 1, comma 105: controlli in materia di ICI

105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Art.1, commi 195 – 200: trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni

195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.

199. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 1, comma 339: catasto terreni (variazioni colturali; requisiti ruralità dei fabbricati)

339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 34 è sostituito dal seguente:"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni.In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal seguente:"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici

provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

Art. 1, comma 386: riutilizzo commerciale dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie

386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

"*370*. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".

Legge 24 novembre 2006, n. 286

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006 - Supplemento ordinario n. 223

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 2.

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste

dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Titolo del documento:
Disposizioni in materia di agricoltura

Testo: soppresso dal 29/11/2006
soppresso da: L del 24/11/2006 n. 286 Allegato

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: "imposta" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo,";
b) all'articolo 34, comma 6:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis.";
2) il secondo periodo e' soppresso;
3) nel terzo periodo le parole: "superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro";
4) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.".
2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 - esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente

Servizio di documentazione tributaria

la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite le seguenti: "sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In

tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.

8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Titolo del documento:
Misure in materia di riscossione

Testo: in vigore dal 01/03/2008
modificato da: DL del 31/12/2007 n. 248 art. 26 - bis convertito

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario";

2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario";

3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento";

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale".

5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti: "comma 118".

Servizio di documentazione tributaria

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 72-bis. - (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2".

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:

"25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:

"Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

Servizio di documentazione tributaria

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: "locali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "comma 7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate agenti della riscossione,".

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:

"Art. 28-ter. - (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,

16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.

18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in misura pari al maggior valore tra quello

Servizio di documentazione tributaria

esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni";

b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente";

c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo".

19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti".

20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:

"13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:

"Art. 188-bis. - (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul

Servizio di documentazione tributaria

reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".

26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.

28. (Comma abrogato) 29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia".

30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia

Servizio di documentazione tributaria

al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".

32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34".

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1 gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate

Servizio di documentazione tributaria

dall'AGEA.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il 30 novembre 2007; i nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal 1 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29

Servizio di documentazione tributaria

dicembre 1993, n. 580,".

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1 gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

47. E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

Servizio di documentazione tributaria

donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e' una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e' destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge

Servizio di documentazione tributaria

finanziaria per il 2007.

55. (Comma abrogato) 56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1 gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli e' rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1.

64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

Servizio di documentazione tributaria

65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "55,00";

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata";

c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma e' comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: "secondo i seguenti criteri" sono sostituite dalle seguenti: "solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)";

2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella suddetta misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento";

4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:

"b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di lavoro".

72. Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire

Servizio di documentazione tributaria

dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente puo' continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e' effettuata, prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole:
"Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano" sono aggiunte le seguenti: "nel settore della distribuzione commerciale,".

74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attivita' produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

75. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.

76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi gia' disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensita' massime degli aiuti concedibili.

77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle

Servizio di documentazione tributaria

imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalita' di cui al comma 76.

78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.

79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali gia' avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunita' europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunita' europea.

80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

b) al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento del tesoro";

c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti".

81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa" sono inserite le seguenti: "o delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate";

b) il terzo periodo e' soppresso.

82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione.

83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;

b) la destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello

Servizio di documentazione tributaria

svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali;

c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento;

i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.

85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

"5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei

Servizio di documentazione tributaria

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';

e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica".

5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma

Servizio di documentazione tributaria

85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita' del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilita' presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.

88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.

89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione";

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni e' altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di

Servizio di documentazione tributaria

diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse";

b) il secondo comma e' abrogato.

92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria".

93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del Ministero";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero";

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del Ministero".

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del

Servizio di documentazione tributaria

Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive";

c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo".

99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unita' nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al secondo periodo, la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010";

b) il comma 6 e' abrogato.

Servizio di documentazione tributaria

105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105.

107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:

"12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001".

109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue:

a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene

Servizio di documentazione tributaria

conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243";

c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;";

d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".

111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;";

b) al comma 4, le parole: "ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.

112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,";

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore".

113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

Servizio di documentazione tributaria

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".

115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo gia' affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche' dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione;

2) tutela del prodotto editoriale primario;

3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2007" e alla lettera b) le parole:

Servizio di documentazione tributaria

"al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".

123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti servizi.

124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b) al comma 9, le parole: "della media" sono soppresse;

c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio".

125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "precedente a quello" sono soppresse.

126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila copie di tiratura media" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 30.000 copie di tiratura media".

127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo".

130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.

Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una

Servizio di documentazione tributaria

convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attivita' di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.
All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non e' dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro 5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50.000,00";

b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";

c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00";

d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono inserite le seguenti: "ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00";

e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00";

f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono

Servizio di documentazione tributaria

sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00";

h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00";

i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:

"17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'universita' e della ricerca" sono soppresse.

138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.

140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;

b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita'.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

143. (Comma abrogato) 144. (Comma abrogato) 145. (Comma abrogato) 146. Il

Servizio di documentazione tributaria

comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno".

147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere riconosciuto". Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.

148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.

149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di societa' alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita' svolta.

151. Nell'ambito delle autorita' nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonche' le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsita', secondo modalita' stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita' provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni, secondo le modalita' di cui alle vigenti disposizioni.

154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per

Servizio di documentazione tributaria

la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:

"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio decreto apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilita' per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non piu' di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attivita' della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dai Ministri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione".

159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,".

160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.

161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni,

Servizio di documentazione tributaria

gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.

162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

163. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualita' dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualita' dei servizi resi all'utenza.

164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione";

b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000".

165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.

166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando previsto,";

b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione.

Servizio di documentazione tributaria

Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni".

168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso".

169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:

"2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".

170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.

171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse

pubblico gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, e' nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Servizio di documentazione tributaria

Legge 20 febbraio 2006, n. 96

"Disciplina dell'agriturismo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006

Art. 1.

Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina

previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni é consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica é considerato reddito agricolo.

Art. 3.

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4.

Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere *a)* e *b)* devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, é definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera *c)*, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali é sufficiente il requisito dell'abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche é assicurata con opere provvisionali.

Art. 6.

Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non é consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica é tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7.

Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 8.

Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, é possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9.

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, é riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Art. 10.

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11.

Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 13.

Osservatorio nazionale dell'agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali é istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, é abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

Titolo del documento:
Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi

Testo: in vigore dal 29/11/2004

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Titolo del documento:
Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.

Testo: in vigore dal 29/11/2004
modificato da: DL del 29/11/2004 n. 282 art. 10 convertito

1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile e' quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra l' 11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";

b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";

c) al comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

d) al comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".

2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato artitolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretc fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesime decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, piu' favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. (Comma abrogato)

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al

numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' differito al 15 dicembre 2004.

Servizio di documentazione tributaria

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2005

Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprieta' privata;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per laredazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;

Determina:

Art. 1.

Oneri per la predisposizione d'ufficio degli atti di aggiornamento in catasto

1. Per la redazione degli atti di aggiornamento catastali, operata d'ufficio in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati alla presentazione degli stessi, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando la debenza di tributi, sanzioni previste e spese di notifica, sono dovuti gli oneri accessori determinati sulla base delle voci riportate nella tabella allegata.

Art. 2.

Modalita' di determinazione degli oneri

1. Per la determinazione degli oneri di cui all'art. 1, con riferimento alle attivita' svolte dall'Ufficio provinciale per la predisposizione degli atti di aggiornamento, si applicano:

a) le tipologie di costi unitari previste alle sezioni A e B della tabella allegata;

b) le spese di cui alla sezione C, per missione e servizio esterno.

Art. 3.

Modalita' di riscossione degli oneri

1. Per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, l'atto attributivo delle nuove rendite dovra' contenere anche l'indicazione e le modalita' per il versamento degli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

2. In assenza del versamento degli oneri di cui al precedente comma, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva degli oneri dovuti, mediante iscrizione a ruolo.

Art. 4.

Modalita' di aggiornamento degli oneri

1. Gli importi delle sezioni A e B della tabella allegata alla presente determinazione sono aggiornati a seguito della sottoscrizione di accordi contrattuali collettivi nazionali che comportino l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia del territorio.

2. Gli importi della sezione C della medesima tabella sono aggiornati secondo le specifiche determinazioni applicabili in materia, per il personale del comparto «Agenzie Fiscali».

La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: Picardi

Allegato

Titolo del provvedimento:
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15/06/2005)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 15/06/2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

art. 1

Imprenditore agricolo professionale

Testo: in vigore dal 15/06/2005

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: "societa" e' soppressa;
b) dopo le parole: "computo del reddito globale da lavoro.", sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' soppressa;
b) alla lettera c), dopo le parole: "di capitali", sono inserite le seguenti: "o cooperative", e dopo le parole: "un amministratore", sono aggiunte le seguenti: "che sia anche socio per le societa' cooperative,";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

"3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.".

3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente:

"4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.".

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

"5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.".

art. 2

Societa' agricole

Testo: in vigore dal 15/06/2005

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nuova" e' soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per ogni altro adempimento a tal fine necessario".

2. L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente: "4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.".

Servizio di documentazione tributaria

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.".

art. 3

Conservazione dell'integrita' fondiaria

Testo: in vigore dal 15/06/2005

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1.

11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.".

art. 4

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Testo: in vigore dal 15/06/2005

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.

13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni

Servizio di documentazione tributaria

in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.".

2. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "urbanistici vigenti", sono aggiunte le seguenti: ", a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.".

3. All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.

4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni.".

4. A decorrere dal 1 gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le regioni, gli enti locali, si svolgono con modalita' informatizzata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2005, le modalita' di attuazione del presente comma.

5. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: "delle imprese agricole", sono inserite le seguenti: "e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5".

6. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 e' sostituito dal seguente:

"13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale".

art. 5

Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

Testo: in vigore dal 15/06/2005

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: "dal presente articolo," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' soppresso.".

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: "5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Titolo del documento:
Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.

Testo: in vigore dal 29/11/2004
modificato da: DL del 29/11/2004 n. 282 art. 10 convertito

1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile e' quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra l' 11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";

b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";

c) al comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004";

d) al comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".

2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato artitolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretc fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesime decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, piu' favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. (Comma abrogato)

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al

numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' differito al 15 dicembre 2004.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Proroga di termini in materia edilizia.

Titolo del documento:
Modifiche al decreto.

Testo: in vigore dal 31/03/2004

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2004";

b) nell'allegato 1, le parole: "30 giugno 2004" e "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004".

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Titolo del documento:
Societa' agricole.

Testo: in vigore dal 01/01/2007
modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola.

2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "societa' agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

Legge n. 350 del 24.12.2003, art. 2 in vigore dal 01/01/2008

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

Testo: in vigore dal 01/01/2008

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";

b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:

"Art. 56-bis. - (Altre attività agricole) –

1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Titolo del documento:
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
(N.D.R.: V. anche art. 2, comma 41, L. 24 dicembre 2003, n.350 Con sentenza 28 giugno 2004 n. 196 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' cost. dell'art 32, commi 14, 25, 26, 33, 37, 38 e 49-ter D.L. 30 settembre 2003, n.269.)

Testo: in vigore dal 01/01/2007
modificato da: L del 27/12/2006 n. 296 art. 1

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. (Comma abrogato)

7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".

8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di

Servizio di documentazione tributaria

quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

9. (Comma abrogato)

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione.

11. (Comma abrogato)

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti eautorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

Servizio di documentazione tributaria

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.

16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. (Comma abrogato)

22. (Comma abrogato)

23. (Comma abrogato)

24. (Comma abrogato)

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano

Servizio di documentazione tributaria

altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 me per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'arca di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi boschivi;

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento

Servizio di documentazione tributaria

o di assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti del l'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;

producono 36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, febbraio 1985, n. 47, Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si

Servizio di documentazione tributaria

prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei modalita' di applicazione del presente comma.

"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio.". modalita' di applicazione del presente comma.

43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

Servizio di documentazione tributaria

n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n, 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi.

44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".

45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ",nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre

Servizio di documentazione tributaria

1996, n. 662".

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

48. (Comma abrogato)

49. (Comma abrogato)

49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".

49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:

"ART. 41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa".

49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da curo 10.000 ad curo 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da curo 2.582 ad curo 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti".

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15/06/2001 - supplemento ordinario)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

art. 1

Imprenditore agricolo.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal

comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

art. 2

Iscrizione al registro delle imprese.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

art. 3

Attivita' agrituristiche.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorche' svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalita' dell'ospitalita' agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attivita' agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attivita' agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.

art. 4

Esercizio dell'attivita' di vendita.

Testo: in vigore dal 01/01/2007

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

art. 4 - bis

Imprenditoria agricola giovanile.

Testo: in vigore dal 07/05/2004

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni.

art. 5

Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.

3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalita' e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni piu' favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.".

art. 5 - bis

Servizio di documentazione tributaria

Conservazione dell'integrita' aziendale.

Testo: in vigore dal 07/05/2004

1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 luglio 2002, n. 743.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

art. 6

Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

2. L'ente proprietario puo' recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennita' per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.

3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprieta' devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

art. 7

Prelazione di piu' confinanti.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di piu' soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

art. 8

Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

art. 9

Soci di societa' di persone.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unita' attive iscritte nel

rispettivo nucleo familiare.

art. 10

Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:

a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro quindici giorni.".

2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

art. 11

Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice

Testo: in vigore dal 30/06/2005

1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.

2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.

3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";

b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

"Il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.".

4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.

4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

art. 12

Operazioni fondiarie dell'ISMEA.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprieta' coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

art. 13

Distretti rurali e agroalimentari di qualita'.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita' i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.

art. 14

Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la

Servizio di documentazione tributaria

valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarita' delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

art. 15

Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/2007

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

art. 16

Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilita' degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:

a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;

c) le societa' di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle societa' di cui alle lettere a) e b).

art. 17

Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, e' assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio e'

Servizio di documentazione tributaria

assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attivita' di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.

2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalita' che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.

3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1 ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purche' esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

art. 18

Promozione dei processi di tracciabilita'.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalita' per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera;

b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilita', promuovendone la diffusione;

c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilita'.

2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attivita' agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorita' alle imprese che assicurano la tracciabilita', certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

art. 19

Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorita' europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorita'.

2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.

3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorita' europea per

gli alimenti.

art. 20

Istituti della concertazione.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.

art. 21

Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita'.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.

art. 22

Sorveglianza rinforzata.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.

2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attivita' ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.

3. Le modalita' per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneita' di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e

Servizio di documentazione tributaria

forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.

art. 23

Prodotti di montagna.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.

art. 24

Indicatori di tempo e temperatura.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalita' di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilita'.

art. 25

Organizzazioni interprofessionali.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";

b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";

c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.

2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:

Servizio di documentazione tributaria

a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".

art. 26

Organizzazioni di produttori.

Testo: soppresso dal 30/06/2005

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita';
d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attivita' esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali.

5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.

7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita' finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.

art. 27

Requisiti delle organizzazioni di produttori.

Testo: soppresso dal 30/06/2005

1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

Servizio di documentazione tributaria

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa;

c-bis per particolari situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione.

2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.

3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.

4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in piu' regioni, e' competente al riconoscimento la regione nel cui territorio e' stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.

art. 28

Programmi di attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.

Testo: soppresso dal 30/06/2005

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attivita' che debbono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualita' e di tracciabilita' dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.

art. 29

Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.

Testo: soppresso dal 30/06/2005

1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita', conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

art. 30

Adeguamento delle borse merci.

Testo: in vigore dal 07/05/2004

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di gestione, di vigilanza e di

Servizio di documentazione tributaria

accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantita' delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.

art. 31

Programmazione negoziata.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.

art. 32

Procedure di finanziamento della ricerca.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

art. 33

Disposizioni per gli organismi pagatori.

Testo: in vigore dal 24/10/2001

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

3. (Comma abrogato)

4. (Comma abrogato)

5. (Comma abrogato)

art. 34

Garanzie.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.

art. 35

Ambito di applicazione.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

art. 36

Disposizioni finanziarie.

Testo: in vigore dal 30/06/2001

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:

a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Allegato 1.

Testo: in vigore dal 07/05/2004

(art. 27, comma 1)

	Settore ()	Numero di produttori
A	Apistico	25
B	Avicunicolo	25
C	Cerealicolo-oleaginoso	50
D	Florovivaistico	25
E	Olivicolo	25
F	Pataticolo	50
G	Sementiero	50
H	Sughericolo	100
I	Tabacchicolo	50
J	Vitivinicolo	50
K	Zootecnico	50
L	L1 - Produzioni bovine	50

Servizio di documentazione tributaria

	L2 - Produzioni ovicaprine	50
	L3 - Produzioni suine	50
	L4 - Produzioni lattiero-casearie	50
M	Altri settori	25

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Titolo del documento:
Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni.
(N.D.R.: Vedi DI 1 luglio 2002 n. 197, presente in banca dati.)

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1 luglio 2001.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Misure in materia fiscale

Titolo del documento:
Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, puo' essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattivita' dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2000)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 27/01/2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e di modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

art. 1

Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

Testo: in vigore dal 27/01/2000

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' cosi' sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.";
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV

(modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo l949.".

art. 2

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 27/01/2000

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

Titolo del documento:
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile.
(N.D.R.: Ai sensi dell'art.23-bis D.L. 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n.47, le agevolazioni tributarie di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle prestazioni fatturate dal 1 gennaio 2004).

Testo: in vigore dal 01/01/2003
modificato da: L del 27/12/2002 n. 289 art. 2

1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 1 luglio 2001.
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

Servizio di documentazione tributaria

26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta

precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:
" e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: " di vendita al dettaglio e all'ingrosso " sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa ";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 ".
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Titolo del documento:
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive)

Testo: in vigore dal 01/01/1999

1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare l'aliquota";
b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale".
2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di variare l'aliquota";
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
5. E' data facolta' ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 05/06/1998)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 20/06/1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli aricoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 55, comma 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1998;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 23 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 aprile 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

art. 1

Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi.

Testo: in vigore dal 20/06/1998

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attivita' agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali; spetta altresi' alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione

Servizio di documentazione tributaria

energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.
4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.

art. 3

Smaltimento rifiuti agricoli.

Testo: in vigore dal 20/06/1998
1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantita' di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non e' richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantita' di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:
  a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
  b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
  c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.
2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'apposito modello di registro di carico e scarico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera m), del citato decreto legislativo n. 22/1997, e per i rifiuti prodotti dalla data medesima.

art. 9

Imprenditori agricoli.

Testo: in vigore dal 20/06/1998
1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attivita' di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12/05/1998)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 27/05/1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662, con il quale e' stata disposta, la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano rispettivamente la costituzione del catasto dei fabbricati e i criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri, nonche' delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n.1142;
Visto l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante disciplina dell'agriturismo;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, che reca nuove disposizioni per le zone montane;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, che individua le caratteristiche delle costruzioni di lusso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visto il parere della Conferenza unificata Statocitta' ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta dei Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

art. 1

Norme per l'accatastamento.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Servizio di documentazione tributaria

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.
2. (Soppresso).
3. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita' agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.
6. Fino al 1 luglio 2001, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo l949.

art. 2

Criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali.

Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' cosi' sostituito:
" 3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attivita' di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge

Servizio di documentazione tributaria

n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresi', riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche' ai fabbricati destinati all'agriturismo.".

art. 3

Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralita'.

Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano ai soli fini catastali e fiscali.

art. 4

Norma finale.

Testo: in vigore dal 27/05/1998

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze

Decreto del 02/01/1998 n. 28

Titolo del provvedimento:
Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/1998)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri, nonche' delle commissioni censuarie;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;

A d o t t a

il seguente regolamento:

art. 1

Catasto dei fabbricati.

Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale e' l'unita' immobiliare.
3. L'insieme delle unita' immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonche' ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento dei territorio.

art. 2

Unita' immobiliare.

Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. L'unita' immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita' immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

art. 3

Immobili oggetto di censimento.

Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
  a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
  b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
  c) lastrici solari;
  d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
  a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
  b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
  d) manufatti isolati privi di copertura;
  e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3;
  f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

art. 4

Identificazione catastale.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. A ciascuna unita' immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, e' attribuito un identificativo catastale.
2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.

art. 5

Norme generali di conservazione.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

art. 6

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
  a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
  b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
  c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

art. 7

Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di

aggiornamento catastale, affinche' provvedano ad una loro diffusione fra gli iscritti.

art. 8

Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo. Accertamento e classamento delle unita' immobiliari.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unita' immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

art. 9

Mutazioni soggettive ed oggettive delle unita' immobiliari iscritte d'ufficio.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unita' immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando e' necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalita' previste dal presente capo, per tutte le unita' derivate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unita' immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

art. 10

Accesso alla proprieta' privata.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private dietro preavviso di almeno sette giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici professionisti abilitati alla redazione di atti di aggiornamento cartografico, limitatamente all'accesso, ove necessario, a punti fiduciali. Gli ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali tessere di riconoscimento.

art. 11

Requisiti di base della cartografia.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La cartografia e' costituita da un archivio informatizzato e presenta i requisiti di essere:
  a) definita ed appoggiata ad una maglia di riferimento di punti fiduciali, individuati planoaltimetricamente nel sistema di riferimento nazionale;
  b) costituita da una rappresentazione planoaltimetrica basata sul tematismo fondamentale dei possessi o delle proprieta' e quello della potenzialita' produttiva agricola;
  c) aggiornata con precisioni topometriche differenziate, in funzione della conformazione orografica del territorio e della diversa rilevanza urbanistica ed economica dei terreni;
  d) costituita da una rappresentazione di tipo numerico a carattere vettoriale o digitale.

art. 12

Contenuti tematici della cartografia.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Nella cartografia sono rappresentati i seguenti tematismi informativi:
  a) vertici di riferimento rappresentati dalla maglia dei punti fiduciali;

Servizio di documentazione tributaria

b) particelle rappresentative dei possessi o proprieta' dei terreni, nonche' della potenzialita' produttiva del suolo;
c) particelle rappresentative dei fabbricati e delle eventuali loro aree pertinenziali;
d) tessuto connettivo pubblico o di uso pubblico costituito dalla rete e dalle infrastrutture viarie e fluviali, con relativa toponomastica;
e) particolari topografici anche di non specifico interesse catastale e altre informazioni, che permettono una migliore lettura della cartografia.

art. 13

Tematismo del possesso o della proprieta'.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria dei possessi o delle proprieta'.
2. L'elemento inventariale minimo della cartografia e' la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da continuita' fisica ed isopotenzialita' produttiva, nonche' da omogeneita' dei diritti reali sullo stesso insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura.

art. 14

Tematismo della potenzialita' produttiva del suolo.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Nella cartografia sono rappresentate le informazioni relative al tematismo della potenzialita' produttiva dei suoli, previsto dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

art. 15

Struttura logica dell'archivio informatizzato di cartografia.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La struttura logica degli archivi informatizzati della cartografia e' costituita da diversi livelli logici, ovvero da categorie omogenee di elementi informativi. Detti livelli concernono:
a) la maglia dei punti fiduciali;
b) il tematismo del possesso o delle proprieta' e dell'isopotenzialita' produttiva del suolo;
c) le linee perimetrali dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza;
d) gli elementi individuativi del collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari;
e) altri elementi informativi geometrici di interesse catastale, quali l'uso pubblico del suolo e la simbologia catastale;
f) ulteriori elementi informativi geometrici anche di non specifico interesse catastale, atti ad una migliore lettura della cartografia.
2. Il dipartimento del territorio, con decreto del direttore generale, ha facolta' di prevedere ulteriori livelli logici, qualora le esigenze di gestione della cartografia informatizzata lo richiedano.

art. 16

Contenuti informativi della cartografia.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. I contenuti informativi della cartografia sono di natura metrica, cronologica, qualitativa e amministrativa.
2. Le informazioni di natura metrica riguardano le coordinate piane nella rappresentazione di Gauss-Boaga e le informazioni altimetriche costituite dalle curve di livello e da punti quotati, tra cui i punti fiduciali e i vertici delle particelle; le informazioni altimetriche possono essere acquisite da cartografie tecniche di altre istituzioni, previa verifica di

Servizio di documentazione tributaria

conformita' alle disposizioni del presente regolamento da parte del dipartimento del territorio; le informazioni di natura cronologica riguardano la storicizzazione degli elementi acquisiti ed aggiuntivi; le informazioni di natura qualitativa distinguono l'attendibilita' dell'informazione in funzione delle metodologie di acquisizione del dato e dello scopo dell'aggiornamento; le informazioni di natura amministrativa consentono il collegamento con gli archivi informatizzati dei dati amministrativocensuari dei terreni e dei fabbricati.

art. 17

Elaborazione e rappresentazione della cartografia informatizzata.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La rappresentazione cartografica, ottenuta dalla elaborazione dei dati presenti nel relativo archivio informatizzato, conserva i contenuti informativi ed i simboli della mappa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la sola eccezione dei perimetri dei fabbricati, che vengono evidenziati con una linea di spessore maggiore rispetto a quello delle rimanenti linee.

art. 18

Valenza documentale della cartografia.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 650, la raccolta dei fogli di mappa ottenuti con le modalita' di cui all'articolo 17, unitamente a quelli su supporto cartaceo preesistenti conservati dalle sezioni del catasto terreni, costituisce la cartografia ufficiale del dipartimento del territorio.

art. 19

Punti fiduciali.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Il punto fiduciale e' un particolare topografico, univocamente individuato e geometricamente definito, idoneo ad essere utilizzato come riferimento per tutte le misure inerenti le operazioni di formazione e adeguamento della cartografia e di redazione degli atti geometrici di aggiornamento.
2. L'insieme dei punti fiduciali identifica nel territorio due distinte maglie che vengono definite primaria e secondaria, in relazione ai requisiti indicati negli articoli 20 e 21.
3. L'insieme dei punti fiduciali, unitamente ai vertici di riferimento degli altri organi cartografici dello Stato, costituisce un archivio unitario, creato d'intesa con gli organi medesimi presso il dipartimento del territorio.
4. Il dipartimento del territorio, in qualita' di organo cartografico dello Stato, puo' certificare la qualita' dei vertici di riferimento istituiti da enti pubblici o privati nello svolgimento dei rilevamenti di competenza. La certificazione e' resa previa verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonche' da eventuali capitolati tecnici definiti d'intesa con gli altri organi cartografici produttori di vertici. Tali vertici, ottenuta la certificazione, possono essere inseriti nell'archivio di cui al comma 3.
5. Nuove modalita' operative nella determinazione della maglia primaria e secondaria dei punti fiduciali, conseguenti agli sviluppi tecnologici, sono disciplinati con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio.

art. 20

Maglia primaria dei punti fiduciali.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La maglia primaria dei punti fiduciali e' costituita da vertici aventi densita' territoriale di un punto ogni mille ettari, determinati con riferimento alla rete dell'istituto geografico militare.
2. I vertici della maglia sono conservati dal dipartimento del territorio. Per la loro individuazione sul territorio e la loro conservazione, si applicano le disposizioni previste dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, concernente "norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e

Servizio di documentazione tributaria

dei rilevamenti terrestri e idrografici".
3. La maglia primaria puo' essere composta anche di vertici di riferimento realizzati da altre istituzioni pubbliche o private, purche' rispondenti ai requisiti di precisione stabiliti nel presente regolamento e verificati dal dipartimento del territorio.
4. La maglia primaria presenta le seguenti precisioni intrinseche:
a) nel posizionamento planimetrico:
(delta N(elevato a 2)+ delta E(elevata a 2))elevato a 1/2 < o = 0.15m
b) nel posizionamento altimetrico:
| delta H | < o = 0.20m
dove:
delta N, delta E sono le differenze fra le coordinate di un punto fiduciale riportate sulla monografia e quelle dello stesso punto ricavate con operazioni di collegamento al vertice IGM95 piu' vicino;
delta H e' la differenza tra la quota geoidica di un punto fiduciale riportata sulla monografia e quella dello stesso punto, ricavata con operazioni di livellazioni di precisione appoggiate alla rete sopra menzionata.

art. 21

Maglia secondaria dei punti fiduciali.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. La maglia secondaria viene definita con una densita' di un vertice ogni venticinque ettari. I vertici della maglia sono individuati con metodologie di rilievo e con le precisioni intrinseche di cui al comma 3, differenziate in funzione dell'urbanizzazione e della morfologia del territorio.
2. I vertici della maglia secondaria possono essere integrati o aggiornati nelle coordinate, qualora siano soggetti a nuove rilevazioni da parte di altre istituzioni pubbliche o private, purche' le nuove informazioni di aggiornamento rispondano a requisiti di maggiore precisione rispetto a quelle precedenti.
3. Per la maglia secondaria dei vertici di riferimento vengono stabilite le seguenti precisioni intrinseche:
a) nel posizionamento planimetrico:
(delta N(elevato a 2) + delta E(elevata a 2))elevato a 1/2 < o = T_p
b) nel posizionamento altimetrico:
| delta H | < o = T_H
dove:
1) T_p = 0.20 m, T_H = 0.30 m, per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
2) T_p = 0.25 m, T_H = 0.40 m, per le aree agricole in pianura o media collina;
3) T_p = 0.30 m, T_H = 0.50 m, per le aree agricole di alta collina o montagna.

art. 22

Disciplina dei lavori topografici e cartografici.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.
2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale.
3. La cartografia e' inquadrata planoaltimetricamente nel sistema geodetico nazionale.
4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

art. 23

Rappresentazione cartografica.

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. La cartografia catastale e' rappresentata in fogli di mappa.

art. 24
Precisioni plano-altimetriche della mappa.

Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.
2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche:
a) le coordinate (N'_p , E'_p) di un punto P del terreno memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (N_p , E_p) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione:

$$\left|(N'_p - N_p)^2 + (E'_p - E_p)^2\right|^{1/2} < o_p = T_p$$

in cui T_p e' uguale a:
1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;
3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
b)la differenza tra la quota H prime di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione:

$$| H' - H | < o_H = T_H$$

in cui T_H :
1) per i punti quotati isolati, e' uguale a:
a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
2) per i punti appartenenti a curve di livello, e' uguale a:
a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;
c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.

art. 25
Norme di conservazione.

Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini dell'aggiornamento delle mappe catastali eseguito d'ufficio o proposto dall'utenza tecnica esterna, si applicano la normativa di conservazione del catasto dei terreni e le istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

art. 26
Formazione del catasto dei fabbricati.

Testo: in vigore dal 11/03/1998
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.
2. La formazione del catasto fabbricati e' avviata, anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalita' previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di

Servizio di documentazione tributaria

elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, e' facolta' dell'ufficio di operare in deroga al principio della continuita' storica delle iscrizioni catastali.
3. L'inizio delle operazioni di formazione e' oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con le modalita' previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati.
4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalita' tecniche ed operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

art. 27

Conservazione del catasto dei fabbricati.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.

art. 28

Specifiche tecniche della cartografia.

Testo: in vigore dal 11/03/1998

1. Fino al completamento delle operazioni di adeguamento degli atti censuari del catasto terreni e della cartografia alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativa alla definizione dei nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialita' produttiva dei suoli, hanno validita' le attuali specifiche tecniche della cartografia catastale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Titolo del documento:
Disposizioni fiscali varie.

Testo: in vigore dal 01/01/2000
modificato da: L del 23/12/1999 n. 488 art. 7

1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attivita' turistica;
g) esercenti attivita' di estetista;
h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attivita' di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi

Servizio di documentazione tributaria

risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facolta' prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonche' nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n.76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n.662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialita'.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 30 giugno 1998.
12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 e' sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel

Servizio di documentazione tributaria

caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene e' situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione".

13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attivita' finalizzato al completo classamento delle unita' immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 2000. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attivita' di cui al primo periodo del presente comma sara' effettuata sulla base di uno o piu' specifici progetti definiti sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potra' avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonche', per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 e' sostituito dal seguente:

"22. Per le attivita' di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso e' erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso e' disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. E' consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio e' disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi.Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalita' di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno, con effetto

dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente".
15. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".
16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1 gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Titolo del documento:
Decadenza e prescrizione.
(N.D.R.: "Le modifiche apportate dall'art. 2 del DLG n. 99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente").

Testo: in vigore dal 11/05/2000
modificato da: DLG del 30/03/2000 n. 99 art. 2
Nota: Per effetti modificaz. a. 2 DLG 99/2000 vedi a. 4 stesso DLG 99/2000.

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine e' prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Titolo del documento:
(Disposizioni in materia di entrata).
(TESTO REDAZIONALE: "Il termine di cui ai commi 88 e 91 del presente articolo, e' stato soppresso dall'art. 19, comma 5, legge 23/12/1998, n.448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in G.U. 29/12/1998 n. 302.
Ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge 23/12/1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in G.U. 27/12/1999 n 302, le disposizioni di cui ai commi 86, 99, 99-bis, 100 e 102 "si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300")

Testo: in vigore dal 01/01/2008
modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennita' parlamentare.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilita' delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: "per la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse;
b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente.";
c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l'altro l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c), quinto e sesto periodo";
d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: ", anche in forma assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c)".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

Servizio di documentazione tributaria

a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole produttive di reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;";
b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attivita' agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice".
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: "o le prestazioni sostitutive", sono inserite le seguenti: "fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000";
b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;
b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni.".
7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31 maggio 1997.
10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano gia' provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non

Servizio di documentazione tributaria

152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, e' istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del sistema.
154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita;
e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;
e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli.
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non puo' essere in ogni caso anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1999.
157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria.

Titolo del documento:
Proroga di termini e disposizioni conseguenti.

Testo: in vigore dal 24/08/1995
modificato da: L del 08/08/1995 n. 349 Allegato

1. Il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti, previsto dal comma 9 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' differito al 30 settembre 1995. Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di impugnativa, nonche' quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1 del predetto articolo 2-quinquies. Per gli atti per i quali e' stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quinquies sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti, se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine previsto per il pagamento.
2. Al comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "17 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994".
3. Per il periodo di imposta 1994 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.
4. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
5. Il termine del 1 gennaio 1995, previsto dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l'efficacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei criteri di classamento, e' prorogato al 1 gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e' sostituito dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.".
6. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e' prorogato al 31 dicembre 1996.

Servizio di documentazione tributaria

7. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1994 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato e' fissato al 28 aprile 1995, senza applicazione di interessi. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
8. In deroga alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di concessione per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che le condizioni contrattuali siano piu' favorevoli per il comune.
9. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicita' e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe gia' in vigore.
10. In deroga alle disposizioni dell' articolo 56, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano piu' favorevoli per il comune.
11. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.
11-bis. Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995.
12. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le societa' di capitale sono obbligate a dichiarare l'identita' dei titolari di quote o azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente od indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea amministrata da un organismo indipendente, cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni".
13. Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e' differito al 30 settembre 1995.
14. Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata della concessione del servizio

Servizio di documentazione tributaria

di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, resta fissato al 31 gennaio 1995. Restano ferme, fino alla predetta data, tutte le condizioni di gestione vigenti per il periodo transitorio, ivi comprese quelle relative ai compensi di riscossione ed ai rimborsi spese. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni devono essere vincolate per lo stesso titolo fino al 31 gennaio 1995 e, fino a tale data, continuano ad avere efficacia le patenti di nomina dei collettori, ufficiali di riscossione e messi notificatori, nonche' i registri cronologici di cui all'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Alla stessa data restano, altresi', fissati i termini di scadenza dei contratti di tesoreria comunale, ad eccezione di quelli riguardanti le tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige. Per il periodo di proroga indicato nel primo periodo del presente comma non e' dovuta la tassa di concessione governativa a carico delle aziende concessionarie.

16. All'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole "di norma" sono soppresse.

17. soppresso

18. Le disponibilita' in conto competenza dei capitoli 3108 e 5388 e in conto residui dei capitoli 3105, 3136, 7851, 7853, 8205 e 8206 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

19. Il termine del 31 dicembre 1994, relativo ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' prorogato al 31 dicembre 1995.

20. L'esenzione dal pagamento della soprattassa per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose, azionati con motori diesel, di cui al comma 5 dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, continua ad applicarsi per l'anno 1995 in favore dei veicoli nuovi di fabbrica immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 e si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica per gli stessi veicoli immatricolati nell'anno 1995.
L'esenzione dal pagamento della tassa speciale, prevista dal comma 5 del predetto articolo 65, si applica per i primi tre periodi di pagamento della tassa automobilistica anche in favore delle autovetture e degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto, nonche' con gas metano, per i quali, dalla carta di circolazione risulti effettuato nel corso dell'anno 1995 il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile, ovvero sia stata prodotta domanda di collaudo entro il 31 dicembre dello stesso anno.

21. A fronte del regime di favore fiscale recato dal comma 20, per compensazione e riequilibrio interno dello stesso settore, relativamente al triennio 1995-1997, l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale, in vigore alla data del 1 gennaio 1995, e' aumentato del 6 per cento. Coloro che hanno corrisposto nell'anno 1994 la tassa automobilistica anche per periodi fissi che cadono nell'anno 1995 devono corrispondere la tassa nella misura maggiorata per un periodo complessivo di dodici mesi, in occasione del rinnovo annuale ovvero, in caso di pagamenti semestrali o quadrimestrali, in occasione dei primi due rinnovi semestrali e dei primi tre rinnovi quadrimestrali. Qualora non si proceda a detti rinnovi, la predetta maggiorazione, deve essere corrisposta, in ragione dei periodi fissi che cadono nell'anno 1995, entro trenta giorni dalla scadenza della validita' della tassa pagata nell'anno 1994.

22. Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

23. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n.489, e' sostituito dal seguente:

" 1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n.218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n.413, e' differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.".
24. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo le parole: "ai conferimenti dell'azienda, sono inserite le seguenti: "ovvero di rami di essa".
25. I versamenti nel conto fiscale effettuati fino al 31 gennaio 1995 con ritardo non superiore a due giorni sono esonerati dalle sanzioni di legge.
26. La denuncia dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni relativa al 1994 si intende effettuata nei termini anche se presentata entro il 20 luglio 1994.
27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
b) all'articolo 21, comma 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
c) all'articolo 22, comma 11, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
d) all'articolo 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995".
27-bis. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995". Per i soggetti che deliberano lo scioglimento o la trasformazione tra il 1 giugno 1995 e il 31 ottobre 1995 resta ferma l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28/02/1994)

art. 1
Conversione in legge con modificazioni, decreto legge 30 dicembre 1993, n 557.

Testo: in vigore dal 15/03/1994
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 30 dicembre 1993, n 557.

Testo: in vigore dal 15/03/1994 con effetto dal 01/03/1994
ALLEGATO AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557
All'articolo 1, al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le parole:
"; tuttavia e' consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della societa' eminente risultante dopo la copertura" All'articolo 2:
al comma 1, lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di,sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto";
al comma 2, la parola: "esercita" e' sostituita dalla seguente:
"esercitata".
All'articolo 3:
al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: "eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro

Servizio di documentazione tributaria

stesso per il mese precedente";
al comma 3, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "alle operazioni effettuate".
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: "soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita.
sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa,";
al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: "anche se assegnate" sono inserite le seguenti: "in proprieta' o in godimento"; e al numero 6) le parole: "nel numero" sono sostituite dalle seguenti:
"il numero";
al comma 6, le parole: "secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. All'articolo 14, comma 8, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n 537, le parole: "nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 34, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:"
All'articolo 8, al comma 1, lettera b), nell'articolo 2-bis della tariffa, dopo le parole: "Estratti conto" sono inserite le seguenti: ", comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli," e nella nota 3-ter, dopo le parole: "mediante conto corrente" sono inserite le seguenti: ", ovvero relativi al deposito di titoli".
All'articolo 9:
al comma 3, lettera a), le parole: "viene dichiarato" sono sostituite dalla seguente: "e'";
al comma 3, lettera c), le parole: "stato dichiarato" sono soppresse;
al comma 3, lettera d), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma";
al comma 4, le parole: "stato dichiarato" sono soppresse;
al comma 9, le parole: "di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6";
al comma 10, primo periodo, le parole: "con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali"; e, all'ultimo periodo, le parole: ", da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono soppresse;
al comma 11, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 22"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A decorrere dal 1 gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unita' immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovra' essere assunto il metro quadrato catastale, in conformita' alle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo";
al comma 14, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 13".
All'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze puo' affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o societa' costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti".
All'articolo 12, al comma 1, le parole: "del campionato di calcio di serie A" sono sostituite dalle seguenti: "dei campionati nazionali di

calcio".
All'articolo 14, al comma 1, lettera a), le parole: "20 giugno 1990" sono sostituite dalle seguenti: "26 giugno 1990".
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"ART. 15 (Compensi incentivanti la produttivita'). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttivita' ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sara' individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonche' il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sara' determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.
3. Fatte salve le procedure di mobilita' e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n 537, ad eccezione del comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze e' autorizzato a bandire, dal 1 gennaio 1994, concorsi per l'assunzione ti mille dipendenti da inquadrare per meta' nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra meta' nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero dei contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1 gennaio 1995, ne essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, u fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'articolo 13 del presente decreto".

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Nuove disposizioni per le zone montane.

Titolo del documento:
Incentivi alle pluriattivita'.

Testo: in vigore dal 01/01/2001
modificato da: L del 23/12/2000 n. 388 art. 15

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta', lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta', anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di servizio e non e' soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'.
2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno.
3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita' agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Titolo del documento:
Istituzione del catasto fabbricati.

Testo: in vigore dal 01/01/2008
modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera' la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) (lettera abrogata);

c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti

Servizio di documentazione tributaria

pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e' esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del

Servizio di documentazione tributaria

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995 (1). Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ne' al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalita' previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. (Comma abrogato)

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita', dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto,

alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicita' immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attivita' provvede l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.

(1) Termine prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 3, comma 156 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Servizio di documentazione tributaria

Legge n. 580 del 29/12/1993 – Art. 8

Capo II - Registro delle imprese.

Registro delle imprese.

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia

integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.

Legge n. 286 del 24/11/2006 – Art. 2

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie.

Titolo del documento:
Disposizioni in materia di imposta sul reddito dei fabbricati e di trasferimento degli stessi, nonche' modifiche al DL n. 333 del 1992.

Testo: in vigore dal 01/06/1994
modificato da: DL del 31/05/1994 n. 330 art. 4 convertito

1. (soppresso).
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo gia' usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazio ni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n.415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto- legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1 gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai

Servizio di documentazione tributaria

sensi e con le modalita' dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale e' stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";

b) nel comma 4 e' aggiunta la seguente lettera:

"i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.".

4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresi', le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non e' ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e' abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non e' ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove e' ubicato l'immobile".

5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' differito al 31 dicembre 1993.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/02/1992)

art. 1

Definizione di acquacoltura.

Testo: in vigore dal 18/02/1992
1. Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

art. 2

Natura attivita' acquacoltura.

Testo: in vigore dal 02/05/2001
1. L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

art. 3

Programmi sviluppo province autonome.

Testo: in vigore dal 18/02/1992
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

art. 4

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 18/02/1992
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Titolo del documento:
Modifiche all'art.74 del D.P.R. 633 del 1972.

Testo: in vigore dal 01/01/2006
modificato da: L del 24/12/2003 n. 350 art. 2

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' sostituita dall'articolo 34, comma 3, lettera e), del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituita dalla seguente:
"c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute".
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278.
3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente: "Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993".

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

Titolo del documento:
Contributi a favore dei concessionari.

Testo: in vigore dal 25/02/1992
modificato da: L del 06/02/1992 n. 66 Allegato

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.
2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o all'inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per gli esercizi 1990 e 1991 che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio stesso possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilita' finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.
3. A tal fine le disponibilita' di cui al comma 2 vengono cosi' ripartite:
a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale rispettivamente riferito agli anni 1990 e 1991 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70% di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonche' del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;
b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si fara' riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione rispettivamente negli anni 1990 e 1991 di eguale misura per tutte le concessioni.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione rispettivamente riferite all'esercizio 1990 e all'esercizio 1991 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, in ciascuno dei predetti esercizi, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche'

Servizio di documentazione tributaria

dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1989. Fermo restando il limite previsto dalla disposizione di cui al precedente periodo, nei confronti delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50 per cento di quella ivi residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualita' 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'articolo 13 quinquies del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati in modo da assicurare la copertura delle spese correnti di gestione per gli anni 1990 e 1991 in una percentuale corrispondente a quella della popolazione dichiarata terremotata; le modalita' di applicazione della presente disposizione sono disciplinate con il decreto previsto dal comma 5.
5. Fermo quanto disposto con i decreti del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1991, con riferimento al contributo previsto per l'esercizio 1990, con decreto dello stesso Ministro delle finanze, da emanare entro l'1 marzo 1992 sono determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 relativamente alla corresponsione del contributo per l'esercizio 1991 e la documentazione necessaria ad ottenere il contributo stesso.
6. La domanda per ottenere il contributo per l'esercizio 1991 deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1992 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda deve essere presentata la documentazione richiesta. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta, il Ministro delle finanze.
7. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.
9. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Al relativo onere, stimato in lire 120 miliardi si provvede utilizzando nell'anno 1992 le disponibilita' esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.
10. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1991 e poste a carico dello Stato per effetto del precedente comma 9, nonche' per i contributi in conto esercizio erogati al fine di contenere gli squilibri gestionali accertati per gli esercizi 1990 e 1991, verra' effettuata nell'anno 1992 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1991 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.
11. All'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo la parola "coattiva" e' aggiunta la

seguente locuzione: "ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
12. Le somme per canoni demaniali marittimi versate in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e del relativo decreto ministeriale del 19 luglio 1989 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, in applicazione del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e del relativo decreto interministeriale del 18 ottobre 1990.
13. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' differito al 31 dicembre 1992; si applicano le procedure richiamate nel predetto articolo 12.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

Titolo del documento:
Denuncia per l'iscrizione al catasto urbano: proroga termini.

Testo: in vigore dal 04/06/1990 con effetto dal 01/01/1990

1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, gia' prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi , di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti.

Titolo del documento:
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/86.

Testo: in vigore dal 30/12/1993
modificato da: DL del 30/12/1993 n. 557 art. 9 convertito

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";
b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";
c) il comma 4 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo.";
d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, e' determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia.";
e) il comma 4 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4 bis dell'articolo 25.";
f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;";
g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano";
h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole "o del canone di locazione, anche finanziaria," sono sostituite dalle seguenti: "anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione."
i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata

Servizio di documentazione tributaria

accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali, costituisce parte integrante del fondo ammortamenti;nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi.";

l) nel comma 8 dell'articolo 67 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".

l bis) Nel comma 5 dell'articolo 76 le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate";

l ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa".

2. Il comma 1 dell'articolo 11 bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modicazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e' sostituito dal seguente:

"1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni e' determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.".

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualita' di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualita' di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, ne' recupero delle maggiori imposte.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualita' di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1995. Con decreto

del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.
6. (Soppresso).
7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non puo' comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990 - 1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

Titolo del documento:
Proroga termine di denuncia per le iscrizioni al catasto e per le variazioni non registrate.

Testo: in vigore dal 14/02/1989 con effetto dal 01/01/1989

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n.47, concernente nuove riforme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Titolo del documento:
Termini per il condono.

Testo: in vigore dal 14/03/1988
modificato da: L del 13/03/1988 n. 68 art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1 aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1 ottobre 1986 al 30 giugno 1987.
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.
3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Testo unico delle imposte sui redditi.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/1986)

art. 1

Presupposto dell'imposta.

Testo: in vigore dal 01/01/1988
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

art. 2

Soggetti passivi.
(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art.1, comma 89 legge 24 dicembre 2007 n.244.)

Testo: in vigore dal 01/01/2008
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

art. 3

Base imponibile.

Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
c) (lettera soppressa);
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

Servizio di documentazione tributaria

f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi corrisposti da imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

art. 24

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21.)

Testo: in vigore dal 01/01/2007

1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.

2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.

3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.

art. 25

Redditi fondiari.
(NDR: ex art. 22 .)

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

art. 26

Imputazione dei redditi fondiari.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a

Servizio di documentazione tributaria

titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 33, per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d'imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.

art. 27

Reddito dominicale dei terreni.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 32.

2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 55.

art. 28

Determinazione del reddito dominicale.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Il reddito dominicale e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.

3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.

4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, e' determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia.

art. 29

Variazioni del reddito dominicale.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Da' luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.

2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o

Servizio di documentazione tributaria

entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.

art. 30

Denuncia e decorrenza delle variazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 29 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 29 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 29 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

art. 31

Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si e' chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si e' verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e

trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.

art. 32

Reddito agrario.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.

2. Sono considerate attivita' agricole:

a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*).

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.

(*) Con decreto dell'11 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2007 n.193, sono stati individuati i beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole.

art. 33

Imputazione del reddito agrario.

Testo: in vigore dal 01/01/2008

1. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.

2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attivita' di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b).

art. 34

Determinazione del reddito agrario.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 28. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 29 e 30 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 30 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.

4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 28.

art. 35

Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 31 il reddito agrario si considera inesistente.

art. 36

Reddito dei fabbricati.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana.

2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita' immobiliari.

3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi', produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento durante il quale l'unita' immobiliare non e' comunque utilizzata.

3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.

art. 37

Determinazione del reddito dei fabbricati.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli Uffici tecnici erariali devono sentire i Comuni interessati.

3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato

notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.

4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.

4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento.

4-ter. (Comma abrogato)

4-quater. (Comma abrogato)

art. 38

Variazioni del reddito dei fabbricati.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.

art. 39

Decorrenza delle variazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 38 hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.

art. 40

Fabbricati di nuova costruzione.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.

art. 41

Unita' immobiliari non locate.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo.

art. 42

Costruzioni rurali.

Testo: in vigore dal 01/01/2004

Servizio di documentazione tributaria

1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 32.

art. 43

Immobili non produttivi di reddito fondiario.
(NDR: ex art. 40.)

Testo: in vigore dal 01/01/2004

1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.

art. 44

Redditi di capitale.

Testo: in vigore dal 01/01/2007

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50

Servizio di documentazione tributaria

Legge 5 dicembre 1985 n. 730
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO [1]

Articolo 1

Finalità dell'intervento

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Articolo 2

Definizione di attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Articolo 3

Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari

[1] *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295*

alla conduzione dello stesso. Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Articolo4

Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica

Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Norme igienico-sanitarie

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Elenco regionale

Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali

che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

Articolo 7

Disciplina amministrativa

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso. La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59. Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;

b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;

d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Autorizzazione comunale

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Articolo 8-bis

Competenza in tema di rapporto

1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello

svolgimento delle attività previste dall'Articolo 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative. 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 [2].

Articolo 9

Determinazione delle tariffe

Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

Articolo 10

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione. Le proposte devono contenere:

a) la perimetrazione delle zone;

b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande. Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

[2] *aggiunto dall'Articolo 12, DLgs. 13 luglio 1994, n. 480, riportato alla voce Sicurezza pubblica. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 7 aprile 1995, n. 115 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente Articolo 8-bis, nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima*

Articolo 11

Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

Articolo 12

Promozione dell'offerta agrituristica

La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

Articolo 13

Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

Articolo 14

Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche. Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

Articolo 15

Regioni a statuto speciale e province autonome

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme d’attuazione.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Titolo del documento:
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Testo: in vigore dal 22/11/1985

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria puo' comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.
2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione".
3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato al 30 giugno 1986.
4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 28 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato al 31 dicembre 1986.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Titolo del documento:
Termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Testo: in vigore dal 07/07/1985
modificato da: L del 21/06/1985 n. 298 art. 1

1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985".
2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici territoriali.
3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia' presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni, possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.
3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: "I frazionamenti catastali dei territori non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune".

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

Titolo del documento:
Iscrizioni al catasto.

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: DPR del 06/06/2001 n. 380 art. 136

(Comma soppresso)
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a L. 250.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Perfezionamento e revisione del sistema catastale.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

art. 1

Atti del catasto dei terreni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
L'art. 41 del Testo Unico delle leggi sul catasto dei terreni e' sostituito dal seguente:
"Costituiscono il catasto:
1) la mappa particellare;
2) l'elenco e lo schedario delle particelle;
3) il registro o schedario delle partite;
4) la matricola o schedario dei possessori.
Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione meccanografica.
Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati".

art. 2

Riordinamento del testo unico.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
Il secondo comma dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi sul catasto dei terreni e' soppresso. Gli artt. 55, 56, 57, 57 bis e 60 dello stesso Testo Unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli artt. da 3 a 13 del presente decreto.

art. 3

Obbligo delle volture catastali.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
Ogni qual volta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresi' l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimento per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.
E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato.

art. 4

Domande di volture.

Testo: in vigore dal 20/06/1996
Le domande di voltura devono essere compilate sopra un modulo a stampa

Servizio di documentazione tributaria

prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, cosi' come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. E' pero' consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benche' desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di voltura vanno allegate:
a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;
b) (soppresso).
Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli estremi dell'avvenuta registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi e' concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente quarto comma alla domanda di voltura deve essere altresi' unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.
Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreche' abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio.

art. 5

Presentazione dei tipi di frazionamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore ai sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. L'ufficio tecnico erariale accertata la conformita' del tipo alle norme vigenti, ne da' attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformita': in tal caso non e' applicabile la procedura di cui al successivo articolo 8 quinto comma; rimane invece operante la facolta' prevista dall'art. 9.

Servizio di documentazione tributaria

In detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che da' origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di dichiarazione di conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento. Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da' origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.

art. 6

Redazione dei tipi di frazionamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno. Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabiliti, esattamente identificabili sul terreno oltreche' riconoscibili sulle mappe catastali; detti punti o linee oltre che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d'impianto, di cui puo' essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo articolo 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale.
Quando le nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo.
L'assunzione delle misure puo' essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica: deve in particolare essere eseguito un congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita menzione.
Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente.
Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sara' altresi indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive.
Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo.

art. 7

Trasferimenti a misura.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Qualora nel documento che da' origine al trasferimento venga dichiarato che Il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.
Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono

essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.
Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste dagli artt. 5 e 6 per i tipi di frazionamento; e' escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale.

art. 8

Esecuzione delle volture.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note.
Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del settimo comma dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte.
La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.
Analoga procedura deve essere seguita ogni qual volta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, sempreche' la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi.
Se, ricorrendone il caso, non e' stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non e' stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del secondo comma del precedente art. 5, la voltura viene eseguita cointestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito.

art. 9

Controlli sopraluogo delle misure.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
L'ufficio tecnico erariale ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli sopraluogo della rispondenza topografica delle misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7.
Qualora nel corso degli anzidetti controlli, vengono accertate discordanze eccedenti i prescritti limiti di tolleranza, provvede ad apporre annotazioni di riserva relativamente alle particelle o porzioni di particelle a cui le discordanze si riferiscono ed a darne comunicazione alle ditte che risultano iscritte in catasto come possessori degli anzidetti immobili, invitandole a provvedere in merito mediante la stesura di regolari atti di rettifica, corredati dei necessari tipi di frazionamento e la presentazione delle conseguenti domande di volture di convalida.

art. 10

Coordinate dei vertici dei confini.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
Allo scopo di perfezionare le operazioni di misura sul terreno e sulla mappa - con riferimento a quanto disposto dall'art. 45 del capitolo III del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, con riferimento all'art. 1 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, e successive modificazioni - l'Amministrazione del catasto ha facolta' di provvedere alla graduale determinazione delle coordinate dei vertici dei confini relativi ai singoli possessi con la costituzione, per ogni foglio di mappa, di un elenco contenente tutte le coordinate ivi ricadenti.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

art. 11

Punti di riferimento definiti da coordinate analitiche.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

A cura dell'Amministrazione del catasto verra' introdotto gradualmente in ciascun foglio di mappa un numero sufficiente di punti di riferimento collegati a caposaldi stabili sul terreno, le cui coordinate analitiche permettano l'appoggio ad essi per ogni nuovo rilievo topografico.

art. 12

Sanzioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 20.000, sempreche' non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarita' accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali e' tuttavia contestabile immediatamente.

Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.

Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformita' alle norme di legge, sempreche', cio' non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.

A carico degli inadempimenti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria a norma degli artt. 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

art. 13

Comunicazioni agli ordini o collegi professionali.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti - con comunicazioni periodiche le irregolarita' riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonche' nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, sempreche' esse non siano state eliminate nel termine indicato nel primo comma del precedente art. 12 e abbiano carattere ricorrente.

Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. 9, quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.

art. 14

Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

art. 15

Iscrizioni nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Servizio di documentazione tributaria

Ad integrazione e modifica di quanto e' stabilito con la L. 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.L. 8 aprile 1948, n. 514, e con il relativo regolamento approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie, i lastrici solari nonche' le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unita' immobiliari urbane.
Gli uni e le altre dovranno essere dichiarate dagli interessati con le medesime modalita' stabilite per la dichiarazione delle unita' immobiliari urbane dalle norme di legge e di regolamento citate al comma precedente.
Resta valida la norma prodotta dall'art. 51 del regolamento approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, circa il computo anche delle aree scoperte nella determinazione della consistenza delle unita' immobiliari urbane.

art. 16

Commissioni locali e centrale.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.
Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971.
Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia.
La commissione censuaria centrale ha sede in Roma.
Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o piu' comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizione nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat.
I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da piu' di dodici anni.

art. 17

Composizione delle commissioni censuarie distrettuali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

La commissione censuaria distrettuale e' costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione e' integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva.
La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.
Il presidente e' unico per le due sezioni.
Ciascuna sezione e' composta, oltre che dal presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonche' di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario.
I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai consigli comunali dei comuni del distretto stesso.
I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano.
La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale e' fatta come segue:
a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura;
b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia.
Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21.
Il presidente della commissione censuaria distrettuale e' scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in

Servizio di documentazione tributaria

servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata residenti nella provincia.
Alle nomine provvede, in conformita' l'intendente di finanza con proprio decreto.

art. 18

Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente articolo 17 al competente presidente del tribunale e all'intendete di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sara' loro rivolto dallo stesso intendete di finanza.
Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.

art. 19

Composizione delle commissioni censuarie provinciali.

Testo: in vigore dal 27/05/1998

Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.
La commissione censuaria provinciale e' presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia.
La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione e' attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.
La presidenza delle due sezioni e' attribuita ai due membri effettivi piu' anziani.
I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:
1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;
2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;
3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.
Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.
Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.
La designazione dei membri effettivi e supplenti e' fatta come segue:
a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;
b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.
Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21.
Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sara' rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio.
Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono

incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformita', il direttore compartimentale con proprio decreto.

art. 20

Segretario delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Le commissioni censuarie distrettuali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato con decreto dell'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione corrispondente.
Tanto il segretario della commissione censuaria distrettuale, quanto quello della commissione censuaria provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di concetto dell'ufficio tecnico erariale su proposta del dirigente dell'ufficio stesso.

art. 21

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie locali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

I componenti delle commissioni distrettuali e provinciali debbono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere di buona condotta;
d) avere la residenza in uno dei comuni della provincia;
e) non aver superato, al momento della nomina, il settantaduesimo anno di eta';
f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero condanna a pena dententiva o multa per violazione di leggi tributarie salvi gli effetti della riabilitazione.

art. 22

Incompatibilita'.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Non possono far parte delle commissioni censuarie finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del Parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonche' coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonche' del catasto e dei servizi tecnici erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il quarto grado.

art. 23

Decadenza dall'incarico.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 11/11/1972
Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali i quali:
a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;
b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 22;
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento al riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;
d) risultano impossibilitati a partecipare con continuita' alle sedute;
e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.
La decadenza e' dichiarata dal Ministro delle finanze su richiesta del presidente della corte di appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.

art. 24
Composizione della commissione censuaria centrale.

Testo: in vigore dal 27/05/1998
La commissione censuaria centrale e' composta di un presidente, di venti membri effettivi e di sei membri supplenti.
Essa si articola in due distinte sezioni, ciascuna delle quali e' retta da un presidente di sezione: la prima ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda ha competenza in materia di catasto edilizio urbano.
Il presidente della commissione censuaria centrale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.
I membri effettivi ed i membri supplenti sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Con successivo decreto del Ministro per le finanze vengono nominati, su proposta del presidente della commissione censuaria centrale, i presidenti di sezione, scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni.
Fanno parte di entrambe le sezioni:
a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio e delle entrate;
b) il direttore centrale del catasto;
c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali;
d) due ingegneri, con qualifica dirigenziale, della direzione centrale del catasto e due membri scelti tra magistrati amministrativi ovvero tra avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata.
Fanno parte soltanto della prima sezione un direttore generale del Ministero delle politiche agricole, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo rurale. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'Unione province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, cinque membri effettivi e tre supplenti scelti tra professori universitari in materia di economia ed estimo urbano. Dei membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente dalle regioni, dall'UPI e dall'ANCI.

art. 25
Collegio dei periti.

Testo: in vigore dal 11/11/1972
La presidenza della commissione censuaria centrale e' assistita da un collegio di periti i cui componenti in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le finanze tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio e' un ingegnere della predetta amministrazione avente qualifica non inferiore a quella di ingegnere capo.

Il collegio e' coadiuvato in relazione alle necessita', da altro personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

art. 26

Segretario della commissione censuaria centrale.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Le funzioni di segretario della commissione censuaria centrale sono affidate dal Ministro per le finanze, con proprio decreto, ad un funzionario della carriera di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

art. 27

Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.
Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati seguendo il procedimento previsto dagli artt. 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzione di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio.
Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

art. 28

Comunicazione delle nomine.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali e' fatta dall'intendente di finanza; quella della nomina a componente della commissione censuaria centrale e' fatta dal Ministro per le finanze.

art. 29

Giuramento.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio".
I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.
Il giuramento dei membri e' ricevuto dal presidente in carica della commissione.
I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.
I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.

art. 30

Attribuzioni delle commissioni censuarie distrettuali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Le commissioni censuarie distrettuali, su richiesta dell'amministrazione del

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.
In materia di catasto terreni compete ad esse di esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e classi dei terreni dei comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei prospetti stessi.
In materia di catasto edilizio urbano compete ad esse di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni del proprio distretto, il quadro delle categorie e delle classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma.
Tanto in materia di catasto terreni quanto in materia di catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie distrettuali devono presentare alle commissioni censuarie provinciali le loro osservazioni e gli eventuali motivati reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

art. 31
Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali.

Testo: in vigore dal 01/01/1991
Le commissioni censuarie provinciali:
a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;
b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi. Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.

art. 32
Attribuzioni della Commissione censuaria centrale.

Testo: in vigore dal 01/01/1991
La commissione censuaria centrale:
a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi;
b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni e di quelle relative alle unita' immobiliari urbane, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei prospetti delle tariffe stesse che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 31, anche se le

Servizio di documentazione tributaria

commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;
c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. Le decisioni relative devono essere adottate entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti;
d) da' parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in attuazione della L. 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni e per le quali il parere stesso e' espressamente previsto;
e) da' parere, a richiesta degli organi competenti, in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
f) svolge la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;
g) da' parere, a richiesta dell'amministrazione finanziaria, sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.
La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facolta' di proporre al Ministro per le finanze:
h) di affidare ai singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;
i) di dare incarico a professori universitari o di istituti di istruzioni superiore ed a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani.

art. 33

Compiti del collegio dei periti.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Sono compiti del collegio dei periti:
a) raccogliere e coordinare gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;
b) prestare assistenza tecnica ai membri della commissione censuaria centrale per l'espletamento degli incarichi agli stessi affidati.

art. 34

Sedute delle commissioni censuarie.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria o in seduta di sezione.
Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima.
Nelle sedute plenarie della commissione censuaria centrale in assenza del presidente assume tali funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica ed in caso di parita' di anzianita' di carica il piu' anziano di eta'.
Nelle sedute plenarie delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali in assenza del presidente assume tale funzione il membro piu' anziano nella carica e in caso di parita' di anzianita' di carica il membro piu' anziano per eta'.
Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono sempre fissate dal presidente della commissione.
Alle sedute delle commissioni censuarie distrettuali partecipano membri ordinari e i supplenti nonche' i membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente interessati dalle questioni all'ordine del giorno.

Servizio di documentazione tributaria

art. 35

Validita' delle deliberazioni.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non e' presente la maggioranza dei componenti ordinari. I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori. Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritti di voto: in caso di parita' prevale il voto del presidente il quale esprime per ultimo il proprio voto.

art. 36

Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.

art. 37

Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Alle adunanze delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali ha facolta' di intervenire, personalmente od a mezzo di un suo rappresentante l'ingegnere dirigente l'ufficio tecnico erariale, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari in ordine alle proposte avanzate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Tale intervento e' obbligatorio se richiesto per iscritto dal presidente della commissione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, il rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi prima che sia dato inizio alla votazione.

art. 38

Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Salvo quanto disposto dal successivo art. 39 le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali fanno carico alle rispettive province, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali ai comuni del distretto censuario, ripartendole in misura proporzionale al totale complessivo dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e dei fabbricati.

art. 39

Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari e' dovuta, per ciascun giorno di adunanza, un'indennita' in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle amministrazioni statali previste dalla L. 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.
Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:
a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle

disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;
b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.
Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.
Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.
Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione.

art. 40

Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale.

Testo: in vigore dal 11/11/1972

Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attivita' svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale.
Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere h) ed i) dell'art. 32 nonche' ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime.
Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.
Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che, giusta le vigenti disposizioni, competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.
Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso competono, invece, le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.
Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.
Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo e a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

art. 41

Proroga delle attuali commissione censuarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le commissioni censuarie di cui alla L. 8 marzo 1943, n. 153 e successive modificazioni, continuano a funzionare fino alla data dell'insediamento prevista dal primo comma del successivo art. 42.

art. 42

Insediamento delle commissioni censuarie.

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 11/11/1972
L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avra' luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.
Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse modalita' con separati successivi decreti.

art. 43

Norme abrogate.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme del presente decreto.
Tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e che riguardano le commissioni censuarie comunali, devono intendersi riferite alle commissioni censuarie distrettuali.

art. 44

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1973
Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1973, ad eccezione delle norme relative alla costituzione delle commissioni censuarie che entrano in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e delle norme per l'insediamento delle commissioni stesse, previste dal precedente art. 42.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Ministero delle Finanze

Decreto del 05/11/1969

Titolo del provvedimento:
Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 26/11/1969)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 11/12/1969
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 ed il decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente modificazioni del precitato testo unico,
Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Vista la legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, ecc.;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936, con cui e' stata approvata l'istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto dei terreni;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1949, con il quale si e' provveduto a sostituire l'anzidetta istruzione con altra (istruzione modificata);
Vista l'istruzione provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, emanata in data 13 dicembre 1961;
Considerato che l'art. 16 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, stabilisce che per l'attuazione della legge stessa devono essere emanate apposite istruzioni ministeriali, delle quali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha predisposto apposito schema;
Ritenuta la opportunita' che le predette istruzioni abbiano carattere provvisorio, in sede di prima applicazione della legge;
Decreta

art. 1

Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1/10/69 n. 679.

Testo: in vigore dal 11/12/1969
E' approvata l'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, annessa al presente decreto.

Allegato

Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679.

Testo: in vigore dal 11/12/1969
Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679
CAPO I

DELLE VOLTURE
(Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12)

Paragrafo 1

Le domande di volture, di cui all'art. 6 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, compilate su di un modulo a stampa fornito gratuitamente dell'amministrazione, devono essere presentate per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano esclusivamente agli uffici tecnici erariali entro il trentesimo giorno dalla data di registrazione - presso gli uffici del registro - del documento traslativo per atto tra vivi o dalla data di presentazione agli uffici delle successioni delle denunzie per causa di morte. Nulla e' innovato riguardo la determinazione delle persone cui incombe l'obbligo della presentazione.
I moduli a stampa, differenti per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano, possono prevedere anche l'uso di fogli interni e sono rilasciati dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette unitamente ai certificati per uso di voltura.

Paragrafo 2

Deve essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e - nell'ambito di questo - per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al catasto terreni o al catasto edilizio urbano; e pertanto, ove un unico atto comporti trasferimento di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo comune, dovra' darsi luogo a due domande, e del pari, ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici od esclusivamente urbani posti in piu' comuni, anche se della medesima provincia, dovra' darsi luogo ad un pari numero di domande.

Paragrafo 3

Ciascuna domanda sconta l'imposta di bollo nella misura di lire quattrocento per ogni voltura in essa compresa mediante l'applicazione di marche, da annullarsi con firma del richiedente. Peraltro nel caso in cui il medesimo documento traslativo dia luogo al trasferimento alla medesima ditta di diritti reali esercitati su beni rustici e su beni urbani posti nello stesso comune, l'imposta di bollo si paga per una sola domanda, nella seconda dovra' essere fatto riferimento alla prima, per la quale e' stata assolta l'imposta.
L'eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere motivata mediante la citazione della legge speciale che la dispone.

Paragrafo 4

Il modulo a stampa per le volture da eseguire nel catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano e' costituito da due parti essenziali: la prima costituisce la vera e propria domanda di volture e la seconda la nota o elenco delle volture richieste.

Per il catasto terreni:

a) la domanda comprende i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualita' e recapito del richiedente; estremi del documento traslativo; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) fra la ditta o le ditte da cui ha luogo il trasferimento e quelle iscritte in catasto per i medesimi beni, elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; e deve essere sottoscritta dal richiedente;
b) la nota comprende l'intestazione delle ditte a cui vengono trasferiti i diritti in forza del documento traslativo; l'elenco dei documenti dimostranti gli eventuali passaggi intermedi fra le ditte iscritte in catasto e quelle dalle quali si fa luogo al trasferimento dei diritti, e infine l'elenco delle particelle catastali delle quali si richiedono le volture.

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

a) la domanda - che prevede due casi distinti, da svolgere con formalita' diverse, secondo che trattasi di trasferimento interessante unita' immobiliari urbane gia' censite ovvero ancora da censire nel nuovo catasto edilizio urbano - contiene i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualita' e recapito del richiedente; elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) tra i dati risultanti in catasto e quelli effettivi della ditta o delle ditte cedenti i beni; elenco, nel caso di mancanza di corrispondenza, dei passaggi intermedi avvenuti e delle relative causali; attestazione che l'eventuale non avvenuta

Servizio di documentazione tributaria

dichiarazione all'ufficio tecnico erariale della o delle unita' immobiliari interessate dal trasferimento e' dovuta all'unico motivo ammissibile, e cioe' alla ancora non avvenuta scadenza dei termini previsti dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
b) la nota, quasi identica al modello 98 M C.E.U., comprende gli estremi del documento traslativo della o della unita' immobiliari trasferite senza o con frazionamento.
Sia per il catasto terreni che per il catasto edilizio urbano le ditte devono essere esposte con la individuale designazione delle persone fisiche o giuridiche da intestarsi in catasto, complete dei dati di rito, della natura dei rispettivi diritti e delle relative quote, ed elencate secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti.

Paragrafo 5

I documenti da allegare alle domande di volture sono i seguenti:

Per il catasto terreni:

a) una copia o estratto in carta libera del documento traslativo, su cui da parte dell'ufficio del registro si sia provveduto ad attestare la avvenuta registrazione, indicandone gli estremi nonche' la certificazione dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali; ovvero nel caso di trasferimento di diritti per causa di morte, una copia o estratto della relativa denunzia, su cui da parte dell'ufficio delle successioni si sia provveduto ad attestare l'avvenuta presentazione, indicando gli estremi della conseguente annotazione, attesoche' per le denunzie di successione e di consolidamento di usufrutto le leggi in vigore prevedono il pagamento delle imposte ed accessori non avvenga contestualmente alla presentazione della denuncia. Nell'uno e nell'altro caso gli uffici provvederanno ad invitare gli interessati a presentare all'ufficio tecnico erariale nel prescritto termine di 30 giorni le domande di volture;
b) i certificati catastali relativi ai beni interessati dalle volture;
c) quando i trasferimenti diano luogo a frazionamento di particelle, i relativi tipi redatti su un estratto autentico alla mappa e - di norma - approvati ai sensi del paragrafo 17;
d) quando il trasferimento per causa di morte interessi beni intestati a ditta diversa dal dante causa, per mancanza degli atti legali convalidati da passaggi intermedi di fatto, un atto notorio da cui possa desumersi la cronistoria dei passaggi stessi;
e) altri eventuali documenti.
Allo scopo di consentire agli uffici delle successioni di provvedere agli attestati di cui al precedente punto a), gli interessati dovranno presentare ad essi, unitamente alla denunzia di successione, tante copie od estratti della medesima, quante sono le provincie (conformemente a quanto previsto dal successivo par. 6) nella quale si trovano i beni immobili in essa compresi.

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

a) i documenti di cui ai punti a), b) e d) del capo precedente;
b) le planimetrie delle unita' immobiliari che a causa del trasferimento subiscano variazioni nella loro consistenza;
c) l'attestazione - sostitutiva del certificato catastale per le unita' immobiliari dichiarate all'ufficio tecnico erariale a norma dell'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ma non ancora censite in catasto - dell'avvenuta dichiarazione, recante gli estremi ed i dati di essa.
Per le unita' immobiliari che eventualmente non fossero state ancora dichiarate e per le quali i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti dal predetto articolo di legge fossero scaduti, occorre presentare all'ufficio tecnico erariale la dichiarazione prescritta e quindi ottenere l'attestazione di cui al presente punto;
d) altri eventuali documenti.

Paragrafo 6

Nel caso che i documenti, di cui al paragrafo precedente, siano gia' stati allegati - in tutto o in parte - ad altre domande di volture gia' presentate, e' consentito farne semplicemente riferimento anche se riguardino beni posti in comuni diversi e compresi in diversi distretti d'imposta, purche' nell'ambito di una medesima provincia. Nel riferimento devono essere precisati gli estremi delle domande cui i documenti sono stati allegati. Quando piu' domande collegate con la stessa documentazione siano presentate

Servizio di documentazione tributaria

contemporaneamente, il riferimento viene apposto a cura dell'ufficio nel momento stesso della presentazione.

Paragrafo 7

Le domande di volture devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale della provincia nel cui territorio hanno sede gli uffici del registro o delle successioni presso i quali sono registrati i rispettivi documenti traslativi, anche se i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti si trovino in provincie diverse.
All'atto della presentazione l'ufficio ricevente provvede, in ogni caso, all'esame formale a vista della domanda, a norma del seguente par. 8: assegna quindi un numero di protocollo e rilascia al presentatore una ricevuta, portante - oltre al numero anzidetto - gli altri elementi utili per la identificazione della domanda.

Paragrafo 8

L'esame formale, di cui e' cenno al paragrafo precedente, ha per oggetto:
la constatazione che sia la domanda che la nota di voltura sono state compilate in tutte le loro parti e regolarmente sottoscritte;
l'accertamento che tutti i documenti prescritti sono regolarmente allegati (salvo il caso previsto par. 6), ed elencati.
Le manchevolezze riscontrate, ove non siano eliminabili immediatamente, sono indicate per iscritto contestualmente al rilascio della ricevuta, che pertanto assume carattere provvisorio: al presentatore deve essere precisato che entro il termine improrogabile di trenta giorni le manchevolezze medesime devono essere sanate.
Nell'occasione devono anche essere individuati e rettificati errori materiali di immediata evidenza.

Paragrafo 9

E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta, mediante lettera raccomandata: la data del tagliando di ricevuta della raccomandata costituisce, in tal caso, la data di presentazione.
A ricezione della domanda, l'ufficio tecnico erariale trasmette al recapito del richiedente, con tassa a carico, la ricevuta di cui al precedente par. 7, unendovi - se necessario - le indicazioni opportune per la regolarizzazione.
I 30 (trenta) giorni concessi dalla legge per la regolarizzazione medesima decorrono dalla data del timbro postale di arrivo.

Paragrafo 10

Non appena pervenute, le domande di volture devono essere inscritte dagli uffici nei regolari registri protocollo e - previo il completamento dell'eventuale procedura di regolarizzazione di cui ai precedenti paragrafi - passate alla normale trattazione.
Le domande di volture che riguardano beni posti in altre provincie devono essere spedite al piu' presto - ma in ogni caso dopo il termine del periodo concesso per la eventuale regolarizzazione - all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che le assume nel normale protocollo attribuendo ad esse, per conseguenza, un proprio numero.
Ogni eventuale successivo rapporto concernente la domanda di volture avra' luogo direttamente fra il richiedente - o le parti interessate - e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che provvede alla sua trattazione.
Come riferimento rimane peraltro valido il numero di protocollo dell'ufficio ricevute, che e' quello riportato sulla ricevuta: e' pertanto compito dell'ufficio competente per territorio assicurare il necessario collegamento.

Paragrafo 11

Nel caso di ritardo, rispetto al termine precisato al par. 1, della presentazione della domanda di volture, o nel caso che il richiedente non ottemperi all'invito di regolarizzarla - giuste le indicazioni dell'ufficio - nel successivo termine prescritto, o infine quando l'ufficio accerti la omissione della presentazione, l'ingegnere capo dell'ufficio stesso trasmette all'intendente di finanza un regolare processo verbale di accertamento delle violazioni di legge per l'applicazione delle pene pecuniarie da lire duemila a lire ventimila, previste dall'art. 9 della legge medesima.
In pari tempo, se del caso, le spese per la regolarizzazione della domanda, vengono comunicate al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali, al fine di operarne il recupero.

Paragrafo 12

In caso di mancata presentazione, in allegato alla domanda di volture, del tipo di frazionamento, l'ufficio - scaduto il termine di 30 giorni per il

Servizio di documentazione tributaria

perfezionamento della domanda - registra la voltura cointestando i contraenti ed appone alle sole particelle interessate dal tipo non presentato l'annotazione di riserva ai sensi del successivo par. 15.

Paragrafo 13

Gli uffici tecnici erariali assicureranno una adeguata assistenza ed ogni utile chiarimento a tutti coloro che sono tenuti alla presentazione delle domande di volture, giuste le apposite norme che saranno emanate a parte.

Paragrafo 14

A regolarizzazione avvenuta l'ufficio, dopo avere controllato che non esistano discordanze fra quanto e' contenuto nella domanda e relativa nota e quanto risulta in catasto, provvede senza altro alla registrazione.
Ove risultino discordanze, l'ufficio controlla anzitutto che esse non dipendano da un materiale errore di trascrizione dal documento traslativo alla domanda di volture; ed in tal caso invita il richiedente a presentarsi in sede onde rettificare personalmente l'errore compiuto ovvero a presentare istanza di rettifica in bollo. Se invece le discordanze sono gia' contenute nel documento, le volture verranno registrate, se possibile, soltanto previo accertamento sopralluogo e facendo constare negli atti cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto, a norma del successivo par. 15.
Ove peraltro le discordanze si riferiscano esclusivamente alle ditte da cui ha luogo il trasferimento dei diritti e siano state regolarmente segnalate dal richiedente, l'ufficio provvede a registrare le volture, dopo aver dato corso ai passaggi intermedi mancanti, se questi sono dipendenti da atti legali; limitandosi invece a far constare negli atti che cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto a norma del menzionato par. 15 e, notificando poi l'eseguita voltura alla ditta che risulta intestata negli atti stessi, se dei passaggi intermedi mancanti e' esposta nella domanda di volture una semplice cronistoria.

Paragrafo 15

A partire dalla data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione e' stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle interessate od unita' immobiliari urbane interessate con apposita sigla, giusta la seguente nomenclatura:
RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o piu' passaggi intermedi;
RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che da' luogo a voltura;
RIS 3: per errate generalita' nel documento traslativo che da' luogo a voltura;
RIS 4: per cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento;
RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneita' del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio;
RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione.
Le indicate sigle seguiranno i numeri distintivi delle particelle o delle unita' immobiliari in ogni ulteriore operazione catastale e saranno comunque trascritte unitamente ai numeri stessi.

Paragrafo 16

La cancellazione della sigla di annotazione di riserva puo' essere ottenuta dal possessore cui le particelle o le unita' immobiliari sono intestate mediante la presentazione di apposita domanda in bollo, corredata dai documenti idonei a dimostrare la estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa: ove trattisi in particolare di tipo di frazionamento, esso deve portare le firme autenticate delle parti interessate.
Non e' necessario che la domanda di cancellazione sia corredata da documenti, quando e' trascorso un ventennio dalla data del documento traslativo che dette origine alla annotazione di riserva.
La decisione dell'ufficio in ordine alla domanda di cancellazione deve essere notificata al richiedente nelle forme di rito.

CAPO II

DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 04/03/1950)

art. 1

Organi esecutivi.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle provincie che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

art. 2

Organi consultivi.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Nei casi e con le modalita' indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrali, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.

art. 3

Accertamento degli immobili.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale e' definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unita' immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonche' i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprieta', di condominio e di quelle che sulle unita' stesse hanno diritti reali di godimento.

art. 4

Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti:
qualificazione;
classificazione;
formazione delle tariffe;
accertamento;
classamento;
pubblicazione;
attivazione.

art. 5

Zona censuaria.

Testo: soppresso dal 27/05/1998
1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.

2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistono unita' immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio economica.

art. 6

Categorie.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unita' immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unita' immobiliari stesse.
La denominazione delle categorie e' uniforme nelle diverse zone censuarie.

art. 7

Classi.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacita' di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unita' di consistenza computata secondo le norme dell' art. 45 e seguenti.
Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unita' tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unita' immobiliari che vi debbono essere comprese.

art. 8

Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.
Parimenti non si classificano le unita' immobiliari che, per la singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.

art. 9

Quadro di qualificazione e classificazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria e' stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unita' immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe.
Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale e' inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale.
La Commissione censuaria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione e redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale, ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensi e le ragioni di questi.
Del proprio accordo la Commissione censuaria comunale da' comunicazione all' Ufficio tecnico erariale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto.
La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale

Servizio di documentazione tributaria

come presentazione di ricorso.

art. 10

Decisione della commissione censuaria provinciale.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi. La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine ai punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

art. 11

Verbale della commissione censuaria provinciale.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.
La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra esse e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito.
Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

art. 12

Ricorso alla commissione censuaria centrale.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facolta' di ricorrere, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

art. 13

Revisione dei quadri di categorie e classi.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unita' immobiliari.
I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

art. 14

Definizione e determinazione delle tariffe.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Servizio di documentazione tributaria

La tariffa esprime la rendita catastale, per unita' di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.
Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.
Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unita' immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria per la rispettiva classe.
Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del proprietario o del locatario.

art. 15

Del reddito lordo.
(N.D.R.: Vedi anche art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650.)

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Il reddito lordo e' rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unita' immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno.
Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.

art. 16

Aggiunte al canone di fitto.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Fra le aggiunte da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:
a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;
b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine locale, attribuite al locatario, nonche' le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;
c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.

art. 17

Detrazioni al canone di fitto.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:
a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;
b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;
c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia eventualmente fornito l'immobile;
a) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unita' immobiliare a particolari esigenze del locatario.

art. 18

Misure delle detrazioni o delle aggiunte.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unita' immobiliari urbane

Servizio di documentazione tributaria

di quella categoria o classe.

art. 19

Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonche' a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

art. 20

Spese e perdite eventuali.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:
a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;
b) agli sfitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.

art. 21

Spese di amministrazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilita' nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal proprietario a terzi.
Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano presuntivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.

art. 22

Spese di manutenzione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unita' immobiliare nello stato nel quale normalmente si trova no quelle della categoria e classe.

art. 23

Spese di conservazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuita' del capitale fondiario.
La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le societa' di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unita' immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.
La quota di perpetuita' si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato.

art. 24

Perdita per sfitti.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonche' la periodicita' e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.
Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che puo' verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla

Servizio di documentazione tributaria

accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.
Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto al rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3) e successive modificazioni.

art. 25

Perdita per fitti non corrisposti.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.

art. 26

Determinazione delle spese e delle perdite.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.
In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unita' immobiliari analoghe.

art. 27

Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Per le unita' immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.

art. 28

Del capitale fondiario.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Il capitale fondiario e' costituito dal valore venale della unita' immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe.
Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari.

art. 29

Saggio di interesse.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita e' il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unita' immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unita' immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.
Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti. In tali casi puo' indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che

Servizio di documentazione tributaria

corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unita' immobiliari analoghe.

art. 30

Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Le tariffe non si determinano per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unita' immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita'.

art. 31

Prospetto delle tariffe.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Per ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, in corrispondenza di ciascuna classe, la relativa tariffa e la quota parte del reddito lordo che corrisponde all'ammontare complessivo delle spese e perdite eventuali escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie. Le categorie e le classi elencate nel prospetto sono quelle del quadro delle categorie e classi approvate per la zona dalla Commissione censuaria; non si elencano le categorie per le quali, ai sensi dell'articolo precedente, non si determinano le tariffe.

art. 32

Invio dei prospetti alle commissioni censuarie comunali e provinciali.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune e' stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale.
La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facolta' di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto.
Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni.

art. 34

Mancata decisione della commissione censuaria provinciale.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in ordine all'approvazione del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, pronuncia in via definitiva la sua decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

art. 35

Ricorso alla commissione censuaria centrale.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni censuarie provinciali in

Servizio di documentazione tributaria

merito ai prospetti delle tariffe la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facolta' di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione del ricorso, all'atto della sua presentazione, all'altra parte, e alla Commissione censuaria provinciale interessata, la quale ultima ha facolta' di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi. La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

art. 36

Pubblicazione delle tariffe.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Le tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e seguenti, sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale. Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria giurisdizione, quando non li ritenga perequati nei confronti delle tariffe di Comuni delle provincie limitrofe. Analoga facolta' e' concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. La Commissione censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe gia' stabilite e definisce le nuove.

art. 37

Revisione del prospetto delle tariffe.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere il prospetto delle tariffe in zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unita' immobiliari o della loro capacita' di reddito. I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.

art. 38

Oggetto dell'accertamento.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art. 4 della legge.
Sono esclusi dall'accertamento:
a) i fabbricati rurali;
b) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

art. 39

Fabbricati rurali.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati:
a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonche' coloro che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai;
b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Servizio di documentazione tributaria

Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.

art. 40

Unita' immobiliare urbana.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Si accerta come distinta unita' immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

art. 41

Indicazione del possesso.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Ciascuna unita' immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne e' in possesso.
La ditta e' costituita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimento sull'unita' immobiliare. Esse devono essere individualmente designate, specificando per ognuna le quote di partecipazione o il diritto spettante.

art. 42

Identificazione dell'unita' immobiliare urbana.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Ciascuna unita' immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via o della localita', del numero civico, della scala, del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa.

art. 43

Rilievo a vista.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Nei centri urbani, per i quali, all'atto dell'accertamento non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unita' immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rappresentazione planimetrica dei fabbricati eseguita dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista.

art. 44

Consistenza delle unita' immobiliari.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Di ciascuna unita' immobiliare accertata si determina la consistenza, computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.

art. 45

Misura della consistenza a vano.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Per la misura della consistenza dell'unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario di vano utile Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unita' immobiliare.

art. 46

Vani accessori delle abitazioni.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli

Servizio di documentazione tributaria

usi locali.
Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio e simili), nonche' quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili). Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unita' immobiliare, hanno superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.
La cucina e' considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purche' sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unita' immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.

art. 47

Vani ragguagliati.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Si computano per piu' di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.
Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa.

art. 48

Oggetto.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Per la misura della consistenza delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili), di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La consistenza si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unita' immobiliare.

art. 49

Misura della consistenza a metro quadro.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Per la misura della consistenza delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unita' immobiliare.

art. 50

Locali accessori dei negozi e delle botteghe.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
La consistenza complessiva delle unita' immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttivita' di reddito rispetto al locale principale.

art. 51

Computo delle dipendenze.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unita' immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di

Servizio di documentazione tributaria

esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

art. 52

Arrotondamento della consistenza.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

La consistenza delle unita' immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo od al metro quadrato.

art. 53

Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

La consistenza catastale non si accerta per le unita' immobiliari indicate nell'art. 8.
Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costituitivi.

art. 54

Esecuzione dell'accertamento.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante visita di ciascuna unita' immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.

art. 55

Preavviso della visita sopra luogo.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprieta' private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio. Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da piu' possessori, l'avviso dato ad uno solo di e' valido anche nei confronti degli altri.

art. 56

Compilazione della scheda per la dichiarazione.
(N.D.R.: Con D.M. 9 marzo 1985, pubblicato nella G.U. 12 aprile 1985 n. 87, e' stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione al catasto edilizio urbano della proprieta' immobiliare. Con D.M. 7 maggio 1990 e' stato approvato il modello 1 Na C.E.U. per la dichiarazione dell'unita' immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano. Si veda anche il decreto direttoriale 7 novembre 2001.)

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unita' immobiliare urbana dichiarata:
a) ubicazione (Provincia, Comune, localita', via, numero civico, scala, piano, numero interno);
b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);
) cognome, nome e paternita' di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprieta' o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio,

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

e simili) sull'unita' immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero Di almeno una delle persone suddette dovra' inoltre indicarsi il Comune di residenza;
d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);
e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unita' immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unita' immobiliari costituite opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);
f) aree scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unita' immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unita' immobiliari;
g) servizi dei quali l'unita' immobiliare e' dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili);
h) la persona e la ditta che, come inquilino o comproprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unita' immobiliare. Quando l'unita' immobiliare all'atto della dichiarazione non e' tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitto in riparazione, inabitabile, ecc.);
i) il canone annuo di fitto se l'unita' immobiliare data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;
l) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unita' immobiliare, prestando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio;
m) cognome, nome, paternita' e residenza del dichiarante.

art. 57

Modalita' esecutive delle planimetrie.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1:200 esclusivamente con fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni presso i rivenditori secondari di valori bollati.
E' tollerato l'uso delle scale 1:100, ovvero 1:50.
Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.
Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:
a) numero della scheda con la quale l'unita' immobiliare e' stata dichiarata;
b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unita' immobiliare e' situata;
c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, puo' essere limitata alle generalita' del primo intestatario;
e) destinazione dei locali accessori;
f) piano o piani nei quali si estende l'unita' immobiliare;
g) confini dell'unita' immobiliare verso le altre proprieta' e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalita' del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.
La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 e' consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione.

La planimetria e' esente da tassa di bollo.

art. 58

Esenzione dall'obbligo di presentazione delle planimetrie.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unita' immobiliari urbane i quali, alla data del 1 gennaio 1939, erano titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta fabbricati.

art. 59

Inacettabilita' delle planimetrie.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'Amministrazione puo' dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetti alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a proprio insindacabile giudizio, la convenienza di provvedere direttamente alla loro regolarizzazione.
Della dichiarazione di non accettabilita' delle planimetrie, l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione all'obbligato alla presentazione di esse mediante distinto avviso per ciascuna planimetria.
L'avviso deve essere consegnato a mano o deve essere inviato con raccomandata postale e deve contenere l'indicazione dei motivi della non accettabilita' e di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'obbligato deve provvedere alla presentazione della nuova planimetria debitamente regolarizzata.

art. 60

Sanzioni per inadempienze.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Chi non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione e della planimetria e' punito nei modi previsti dall'art. 31 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.
Tale disposizione non deroga al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1608, per quanto concerne l'applicazione della sopratassa.
E' considerata come mancata presentazione l'inosservanza del termine assegnato in base all'art. 59 per la nuova presentazione delle planimetrie riconosciute non accettabili.

art. 61

Classamento e modalita' esecutive.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Il classamento consiste nel riscontrare sopraluogo per ogni singola unita' immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unita' stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unita' tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.
Le unita' immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.

art. 62

Destinazione ordinaria dell'unita' immobiliare.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unita' immobiliare.

art. 63

Servizio di documentazione tributaria

Destinazione prevalente dell'unita' immobiliare.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Ad una unita' immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che e' prevalente nella formazione del reddito.

art. 64
Modifiche al quadro delle categorie e classi.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Qualora alcune unita' immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

art. 65
Pubblicazione degli atti di formazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecnici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprieta', della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unita' immobiliari urbane. Per le unita' previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.

art. 66
Sede della pubblicazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.
Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga piu' sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sara' ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.

art. 67
Predisposizione dell'operazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Almeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione, l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quanto altro occorre ai fini della pubblicazione stessa.
Dell'inizio della pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale deve dare preavviso anche alla Commissione censuaria comunale.

art. 68
Atti di pubblicazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Gli atti da pubblicarsi a norma dell'art. 65 sono:
a) lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di

Servizio di documentazione tributaria

questi, del numero della partita in cui e' iscritto;
b) lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprieta' delle unita' immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unita' immobiliari di cui essa e' proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le dette unita' immobiliari a seguito delle operazioni di formazione;
c) lo schedario dei possessori, cioe' un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprieta' delle unita' immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso e' compreso.
Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'art. 43.

art. 69

Manifesto al pubblico.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Almeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:
a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine, in casi eccezionali, puo', dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni;
b) invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarita' delle loro partite ed a presentare nei giorni stabili per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera;
c) invita altresi' gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento.
Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo fissato per la pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.
Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sara' dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari Comuni

art. 70

Orario della pubblicazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
I locali destinati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore, da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati.
Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verifichino altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, puo' limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.

art. 71

Reclami contro i dati dell'accertamento.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Tutti gli interessati direttamente o a mezzo di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facolta' di presentare reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione e sulla misura

Servizio di documentazione tributaria

della consistenza delle rispettive unita' immobiliari, nonche' sull'applicazione alle medesime della categoria e classe.
Il mandato puo' risultare anche da lettera con firma autenticata dall'autorita' comunale, da unirsi al reclamo. I reclami devono essere presentati all'assistente alla pubblicazione, il quale e' tenuto a numerarli, iscrivendoli in un apposito protocollo ed a rilasciarne ricevuta.

art. 72

Reclami verbali.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
I reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitando gli interessati a sottoscriverlo. Qualora alcuno di essi non possa o non voglia sottoscrivere ne deve essere fatta espressa menzione.

art. 73

Modalita' per la compilazione dei reclami.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Per ogni Comune devono farsi reclami separati ancorche' riflettano la stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente per ciascuna unita' immobiliare urbana, i motivi per i quali si reclama.

art. 74

Reclami sulla consistenza.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Nei reclami sulla consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano gia' provveduto, devono produrre una regolare planimetria dell'unita' immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Puo' reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria; in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, e' a carico del reclamante. A tale fine il reclamo dovra' essere accompagnato da ricevuta comprovante lo avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

art. 75

Reclami sulla categoria e classe attribuite.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
I reclami sull'applicazione della categoria e della classe, devono indicare le unita' immobiliari della stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche.
In mancanza di tali indicazioni il reclamo non puo' essere esaminato.
Le disposizioni previste nei precedenti comma non si applicano nei riguardi delle unita' immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8 non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potra' riguardare soltanto la misura della rendita catastale attribuita, indicando quella diversa che si ritiene spettante.

art. 76

Reclami irregolari.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve l'assistente invitare i reclamanti a rettificarli indicandone loro il modo e avvertendoli che i reclami stessi devono essere rettificati e nuovamente presentati prima della scadenza del termine fissato nell'art. 69.

art. 77

Servizio di documentazione tributaria

Attestazione della presentazione del reclamo.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami e' l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.
La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite e negli altri atti pubblicati.

art. 78
Divieto di copia degli atti pubblicati.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
E' fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione.
Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite, delle quali e' data facolta' ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio.

art. 79
Esame dei reclami e verificazioni.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sul merito dei reclami.
Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopraluogo, l'Ufficio tecnico erariale deve avvertire i singoli reclamanti della data in cui avra' luogo la visita con le modalita' indicate nell'art. 55 invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della visita la Commissione censuaria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o piu' dei suoi membri, affinche' sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami.
La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengano.

art. 80
Decisione della commissione censuario comunale sui reclami.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
Compiute le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione censuaria comunale, affinche' decida in prima istanza in merito ad essi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento. Le decisioni della Commissione censuaria comunale vengono ritirate dall'Ufficio tecnico erariale insieme agli altri atti.

art. 81
Pubblicazione delle decisioni della commissione censuaria comunale e ricorsi in appello.

Testo: in vigore dal 19/03/1950
L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito.
Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da pubblicarsi con le modalita' previste dall'articolo 69.
Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.
Gli interessati hanno facolta' di ricorrere in appello alla Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.
L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che e' l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione.

Servizio di documentazione tributaria

La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale.

art. 82

Ricorsi dell'ufficio tecnico erariale.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'Ufficio tecnico erariale ha facolta' di produrre i ricorsi contro le decisione della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati.
I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che e' tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.

art. 83

Termine dell'accettazione dei ricorsi.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, con un preavviso di almeno sette giorni, deve essere invitata a concorrere la Commissione censuaria provinciale che e' tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.

art. 84

Trasmissione dei ricorsi in appello alla commissione censuaria provinciale.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportate negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della Commissione censuaria comunale divenute definitive, consegna alla Commissione censuaria provinciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti di ufficio, gia' presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'art. 82. Ai ricorsi devono essere uniti i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei lori riguardi dalla Commissione censuaria comunale.

art. 85

Decisioni sui ricorsi in appello.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Entro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente, la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi in appello, comunicando all'Ufficio tecnico erariale le decisioni adottate e restituendo gli atti.

art. 86

Allestimento degli atti per l'attivazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioe':
a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. 68 corretto in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami;
b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta, per ogni unita' immobiliare urbana, della rendita catastale. Sara' tenuta distinta la parte della rendita inerente ad ampliamenti o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee;
c) lo schedario dei possessori di cui all'art. 68 corretto come alla lettera

Servizio di documentazione tributaria

a);
d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto stimera' necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

art. 87

Manifesto per l'inizio dell'attivazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'Ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun Comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati:
a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al Capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;
b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali;
c) a prendere cognizione, presso l'Ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge.

art. 88

Ricorsi dell'amministrazione contro le decisioni in appello.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di ricorrere alla Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati.

art. 89

Aggiornamento e rettifiche degli atti per la conservazione.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

In seguito alle domande previste dall'art. 87 lettere a) e b) si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioe':
a) lo schedario dei numeri di mappa;
b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unita' immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni;
c) lo schedario dei possessori;
d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterra' necessari ed utili per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.

art. 90

Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 19/03/1950

Compiuto per un intero distretto di imposte, od anche, nei casi speciali previsti dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verra' stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciascun distretto o zona censuaria, la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano e da cui cessano le operazioni intese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.

Servizio di documentazione tributaria

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

(XIX)

ISTRUZIONE

PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO

(MODIFICATA)

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1950

DECRETO MINISTERIALE 1° MARZO 1949

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 17 agosto 1941, n. 1043, che modifica il Testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, contenente ulteriori modificazioni al precitato Testo unico;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936, con cui è stata approvata l'Istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la convenienza di aggiornare la detta Istruzione introducendovi le modificazioni conseguenti alle nuove disposizioni di legge e quelle suggerite dalla esperienza:

Decreta:

Articolo unico. - L'Istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto, approvata col decreto ministeriale 20 gennaio 1936, è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Roma, lì 1° marzo 1949

Il Ministro: VANONI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

§ 1. *Inizio della conservazione.*

La conservazione del Nuovo Catasto terreni ha inizio col giorno stabilito dal decreto ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 141 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153. Con lo stesso giorno cessano le operazioni intese a mantenere al corrente i catasti preesistenti, sia governativi che comunali, e la conservazione del Nuovo Catasto è assunta dall'apposita Sezione dell'Ufficio tecnico erariale competente.

§ 2. *Consegna degli atti agli Uffici per la conservazione del nuovo catasto.*

Almeno quindici giorni prima della data stabilita dal decreto ministeriale di cui al paragrafo precedente, l'Ufficio tecnico del catasto provvede alla pubblicazione, nei modi consueti per gli atti ufficiali, di un manifesto conforme al mod. 9. Della avvenuta pubblicazione da contemporanea comunicazione tanto alla Direzione Generale del Demanio, quanto alla competente Intendenza di Finanza, affinché sia richiamata l'attenzione degli Uffici esecutivi sugli obblighi che loro incombono in ordine alla amministrazione dei beni immobili patrimoniali e sia provveduto alle eventuali opposizioni. Dispone inoltre per la regolare consegna al competente Ufficio tecnico erariale dei seguenti atti che costituiscono il catasto terreni, giusta l'art. 41 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572:

1° La mappa particellare (ed il relativo repertorio per le mappe a fogli rettangoli).

2° II registro delle partite.

3° La tavola censuaria.

4° La matricola dei possessori, nonché, a sussidio di tali atti, dal prontuario dei numeri di mappa.

L'Ufficio tecnico del catasto consegna inoltre all'Ufficio tecnico erariale tutti gli atti, documenti e registri che servirono per la formazione del Nuovo Catasto terreni, sia all'Ufficio tecnico del catasto, sia alle Commissioni censuarie. Presso l'Ufficio tecnico erariale medesimo vengono pure depositati, se esistono, gli atti del duplicato del catasto preesistente.

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni della propria

circoscrizione, viene consegnata, per i servizi di loro istituto, una copia degli atti di cui ai numeri 1, 2, 4 e del prontuario dei numeri di mappa.

Avvenuta la consegna, è vietato, giusta l'art. 5 del regolamento[1], di asportare per qualsiasi motivo, dagli uffici nei quali sono conservati, gli atti, documenti e registri sopraindicati.

[1]Quando alla citazione del regolamento non sussegue la data, s'intende che si tratta del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.

§ 3. *Verbali di consegna.*

La consegna deve farsi con appositi verbali, a ciascuno dei quali va annesso un elenco descrittivo (mod. 1 e 2) degli atti che passano in custodia dei singoli uffici.

I verbali devono essere compilati in tre esemplari, da conservarsi uno presso l'Ufficio che effettua le consegne, uno presso l'Ufficio che le riceve, ed uno da trasmettersi alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Si provvede con verbali consimili quando avvenga la sostituzione del Capo dell'Ufficio tecnico erariale, ovvero del titolare dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

§ 4. *Variazioni di possesso anteriori all'inizio della conservazione.*

Per l'aggiornamento preliminare degli atti, l'Ufficio tecnico erariale prende in esame le domande di volture presentate, agli effetti dell'antico catasto, nel periodo successivo alla chiusura dell'attivazione del nuovo catasto e non ancora introdotte in quest'ultimo. (Per conseguire l'anzidetto fine anche nel caso particolare dell'antico catasto ligure-piemontese conservato dai Comuni, gli Uffici comunali di quel compartimento sono tenuti a trasmettere le predette domande di volture all'Ufficio tecnico erariale competente, su richiesta di quest'ultimo e mediante apposito elenco).

In dipendenza degli atti traslativi allegati alle predette domande di volture, e degli eventuali documenti complementari, schiarimenti o indicazioni (§ 7), che all'uopo potrà richiedere agli interessati, l'Ufficio tecnico erariale procede subito, per l'aggiornamento dei registri delle partite, alla compilazione delle occorrenti note di voltura mod. 13 secondo le norme date al § 93. Tenuto presente che tali note, in analogia al disposto dell'art. 16 (comma secondo) del regolamento, tengono luogo di domande di volture, l'Ufficio medesimo le inscrive nel protocollo mod. 7, le

enumera seguendo l'ordine progressivo annuale e le registra nel partitario.

Le variazioni medesime saranno poi introdotte dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella copia dei registri catastali che ha in consegna, in base alle stesse note di volture che gli vengono periodicamente trasmette dall'Ufficio tecnico erariale.

Quando si tratta di variazione di possesso già effettuata nel cessato catasto, si scrive sulla relativa nota di volture mod. 13, nello spazio per la regolare indicazione dell'atto traslativo e dopo di questa indicazione, la dicitura *Voltura già eseguita nel precedente catasto* (§ 102).

Nel caso poi che per un dato possesso si fossero verificate più variazioni, queste sempreché risultino già eseguite nel catasto precedente, si inscrivono nella stessa nota di volture, e nel registro delle partite si omettono i trasporti intermedi; con avvertenza però che, tanto allo scarico quanto al carico, per il trasporto dalla ditta o dalle ditte intestate, a quella od a quelle dipendenti dall'ultima variazione di possesso, devono citarsi tutti gli atti traslativi che servirono di base alla redazione della nota di volture, aggiungendo la dicitura *Volture già eseguite nel precedente catasto.*

Nell'esecuzione del lavoro si terrà presente che il compito dell'Ufficio non è quello di reintegrare nel nuovo catasto le ditte del preesistente, spesso complesse e non rispondenti allo stato di fatto, ma quello di aggiornarle nel senso di introdurvi tutte le mutazioni di possesso posteriori al periodo di attivazione o quelle che, per negligenza dei possessori, o per altre cause, non ebbero effetto nel nuovo catasto.

§ 5. *Obbligo ai possessori di chiedere l'esecuzione nel nuovo catasto delle variazioni di possesso anteriori all'inizio della conservazione.*

Le prescrizioni fatte agli Uffici tecnici erariali, ed agli Uffici comunali del compartimento ligure-piemontese, col paragrafo precedente, non esonerano i possessori dall'obbligo di chiedere che sia resa regolare l'intestazione dei loro beni, nel nuovo catasto, per tutte le mutazioni di possesso dipendenti da acquisti, permute, eredità, divisioni, ecc, che abbiano o non abbiano avuto effetto nel catasto cessato e comunque non siano state introdotte nei registri del nuovo catasto.

Le richieste, anche orali, debbono farsi all'Ufficio tecnico erariale.

I documenti che dovessero essere presentati a completamento degli atti traslativi già allegati in copia alle domande di volture esibite sotto il regime del cessato catasto, si

restituiscono dopo fattone l'uso opportuno, ad eccezione delle dichiarazioni di corrispondenza di cui al § 7, che vanno allegate alle note di volture.

Esenzione dai diritti e dalla tassa di bollo per le volture già domandate nel catasto cessato.

Le volture del nuovo catasto sono esenti dai diritti catastali, di scritturazione, e dalla tassa di bollo, ogni qualvolta risulti che le relative domande di volture furono regolarmente presentate per la loro esecuzione nel cessato catasto.

§ 6. *Variazioni nello stato dei beni e nella loro rendita, anteriori all'inizio della conservazione.*

Per tutte le denuncie di variazione nello stato e nelle rendite dei beni fatte dai possessori, o compilate d'ufficio, a tenore dell'Istruzione sull'attivazione, nonché per le variazioni denunciate, o scoperte, posteriormente alla chiusura dell'attivazione, l'Ufficio tecnico erariale, eseguite, in occasione della prima verificazione periodica, le indagini e le verificazioni di suo istituto, compila i necessari stati di cambiamento. In base a questi stati le predette variazioni si introducono nei registri delle partite con opportune note di variazione (§ 222).

§ 7. *Volture in base ad atti anteriori all'inizio della conservazione. Dichiarazioni di corrispondenza.*

Gli Uffici tecnici erariali non hanno facoltà di attestare la identità dei beni inscritti in catasti diversi.

Quindi, per le volture da eseguirsi in base ad atti anteriori all'inizio della conservazione, nei quali non risultino chiaramente accennati i dati caratteristici relativi al nuovo catasto, le parti sono tenute ad indicare i numeri di mappa nuova che si riferiscono ai beni trasferiti, mediante apposita dichiarazione di corrispondenza in carta libera e munita delle loro firme o di quella di persona da esse incaricata con delega scritta.

In mancanza dell'esibizione di tali dichiarazioni da allegarsi alle note di volture, l'Ufficio tecnico erariale provvede d'ufficio alla compilazione di esse, ma in tal caso le volture saranno eseguite per i soli effetti della conservazione del nuovo catasto, a sensi dell'art. 128 del regolamento, apponendo nelle note di volture e nel registro delle partite l'annotazione indicata al § 91.

§ 8. *Estratti di mappa per i frazionamenti anteriori all'inizio della conservazione.*

Per far introdurre nei registri del nuovo catasto le volture già eseguite nello antico, il possessore può richiedere, e l'Ufficio tecnico erariale deve rilasciare, per le particene a cui si riferiscono le volture e che devono subire frazionamento, un estratto della nuova mappa con la indicazione delle rispettive superfici e redditi.

Tale estratto - esente dalla tassa di bollo e dai diritti catastali e soggetto al pagamento dei diritti di disegno[2] e del prezzo di costo dello stampato - deve rilasciarsi nell'apposito mod. 51 e deve contenere la seguente dichiarazione, scritta a mano o apposta con apposito timbro Si *rilascia il presente estratto di mappa in esenzione della tassa di bollo e dei diritti catastali, da servire esclusivamente per tipo di frazionamento già introdotto nel precedente catasto.*

Infine, nell'estratto devono essere riportati quei punti, prossimi alle particelle da frazionare, che si giudicano atti a servire come capisaldi per il rilievo delle nuove linee dividenti, quali sono i punti trigonometrici, i termini di proprietà o di confine comunale, gli spigoli dei fabbricati o di altre costruzioni stabili, ecc.

[2]Decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378.

§ 9. *Frazioni di comune.*

Oltre che nel caso previsto dall'art. 2 del regolamento, e quando vi sia l'autorizzazione della Direzione Generale, per variazioni territoriali posteriori all'inizio della conservazione, è ammessa la separata conservazione del catasto per le frazioni di comune che sotto qualche legislazione degli Stati italiani preesistenti ottennero, nei riguardi finanziari, la separazione dal rispettivo capoluogo tanto per il patrimonio che per le imposte, e per le quali tale completa separazione fu conservata anche dopo la costituzione dello Stato Italiano.

Il provvedimento relativo alla separazione dei patrimoni e al reparto delle attività, contemplato dall'art. 36 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, riflette esclusivamente le rendite patrimoniali e non può estendersi alle entrate di diritto pubblico. Quindi il provvedimento stesso non implica la separata conservazione del catasto.

TITOLO I

DELLE VOLTURE

CAPO I. - INTESTAZIONI CENSUARIE[3]

§ 10. *Generalità sulle intestazioni censuarie.*

In catasto devono essere inscritte le persone, fisiche o giuridiche, titolari dei seguenti diritti reali di godimento dei fondi:

1° Proprietà.

2° Enfiteusi.

3° Superficie.

4° Usufrutto, uso.

5° Oneri reali (censi, livelli, colonie perpetue, ecc).

Non possono inscriversi in catasto i semplici affittuari, coloni o mezzadri a tempo determinato.

Limitatamente ai nuovi enti censibili che si devono introdurre in catasto, è ammessa l'intestazione ai possessori di fatto.

[3]Per agevolare il compito degli Uffici di conservazione si sono raccolte in questo Capo le diverse disposizioni emanate finora sulle intestazioni censuarie ed in appendice si sono esposte le formule principali di intestazione.

§ 11. *Partite distinte per i beni posseduti a diverso titolo.*

Allorquando una stessa persona, fisica o giuridica, possieda beni in diversa condizione di diritto, cioè beni in assoluta proprietà, beni indivisi con altri, beni soggetti a livello, beni in usufrutto, beni soggetti a diritti di superficie, ecc, si devono fare tante separate intestazioni quanti sono i diversi modi di possesso.

§ 12. *Categorie d'intestazione.*

Per tener conto degli eventuali passaggi di beni dal catasto dei terreni a quello urbano e viceversa e per tenere in continua evidenza gli aumenti e le diminuzioni della superficie non soggetta all'imposta fondiaria, ed avere la possibilità di esattamente controllare in qualsiasi momento non soltanto i redditi imponibili, ma altresì la

superficie censita ed incensita di ogni Comune, sono aperte nel registro delle partite le sei speciali partite:

a) Catasto dei fabbricati;

b) Accessori comuni a più fabbricati;

c) Aree di fabbricati divisi in subalterni;

d) Luoghi sacri pubblici;

e) Acque esenti da estimo;

f) Strade pubbliche.

Queste sei partite speciali costituiscono altrettante categorie d'intestazione ed in unione alla categoria *Catasto dei terreni,* formata da tutte le partite dei possessori, risultano riepilogate al capofoglio del partitario con i rispettivi dati di superficie (§ 224).

§ 13. *Partite speciali.*

Nella partita speciale *Catasto dei fabbricati* si inscrivono i numeri di mappa e la superficie complessiva dei beni appartenenti al catasto urbano, (esclusi gli accessori comuni a più fabbricati e le aree di fabbricati divisi in subalterni) senza indicazione dei possessori e dei redditi. Vi si comprendono anche le lettere maiuscole caratterizzanti gli oratori privati aperti al culto pubblico ed i sepolcreti privati che costituiscono particelle da numerarsi, nonché le lettere maiuscole distintive dei fari, semafori e lanterne di proprietà dello Stato.

Nella partita speciale *Accessori comuni a più fabbricati,* si individuano coi numeri di mappa e con le singole superfici tutti i luoghi comuni (corti, anditi, accessi, forni, pozzi, aie di carattere stabile, ecc), a più fabbricati, siano questi rurali od urbani.

Nella partita speciale *Aree di fabbricati divisi in subalterni* vengono inscritte, colle rispettive superfici, tutte le relative particelle ciascuna col numero o la lettera maiuscola che la distingue.

Nella partita speciale *Luoghi sacri pubblici* devono inscriversi singolarmente, con la loro lettera distintiva e con la rispettiva superficie, i fabbricati destinati all'esercizio del culto, con le attinenze necessarie, vale a dire le chiese, i santuari, le cappelle e gli oratori quando non siano di proprietà privata. Sono attinenze necessarie, anche se staccate dalla chiesa, il campanile, la sagrestia ed i sagrati.

Nella partita speciale *Acque esenti da estimo* si indica, per ciascun foglio di mappa, la superficie complessiva dei fiumi, torrenti, laghi, stagni e serbatoi di proprietà pubblica, canali pubblici ed alvei dei canali maestri per la condotta delle acque, contemplati dall'art. 18 del Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e dall'art. 89 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539.

Nella partita speciale *Strade pubbliche* si inscrive, sempre per ogni foglio di mappa, la superficie complessiva delle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, delle piazze che servono loro di continuazione e sono destinate allo stesso uso.

Nelle province dotate di mappe a numerazione continua, la superficie delle acque e delle strade pubbliche si inscrive nei registri delle partite complessivamente per Comune o per frazione di Comune a catasto separato[4].

[4]Vedi pure § 28.

§ 14. *Modo di eseguire la intestazione censuaria. Beni posseduti in proprietà o godimento assoluto da singole persone. Privati in genere.*

I beni posseduti a titolo di proprietà o in pieno godimento da una persona fisica, che ne ha la libera amministrazione, s'intestano alla medesima con l'indicazione del cognome, del nome e della paternità.

Quando una persona abbia più cognomi, questi si scrivono con l'ordine con cui essa suole firmare. S'indicano anche i titoli di nobiltà, accademici ed onorifici delle persone intestate, facendoli precedere all'indicazione del nome. Qualora più possessori avessero uguale il cognome, il nome proprio e quello del padre, si aggiunge la maternità, o il luogo di nascita, o la professione, o il soprannome, o qualunque altra indicazione che valga a distinguerli tra loro.

Gli ecclesiastici che possiedono in nome proprio come privati si inscrivono colle loro qualifiche generiche prima del nome, senza indicazione del loro ufficio e della loro residenza speciale.

Le donne si intestano sempre col cognome del loro padre, col loro nome e paternità. Se sono maritate o vedove l'intestazione si completa col cognome del marito.

§ 15. *Beni posseduti in proprietà o godimento assoluto da più persone.*

I beni posseduti in comunione da più persone fisiche o giuridiche per parti

determinate, ovvero per parti determinate solo astrattamente, cioè per quote di proprietà, di uso o di utilità, si intestano cumulativamente a tutti i comproprietari o compossessori. L'intestazione perciò consiste nello scrivere l'uno dopo l'altro i condomini, siano essi persone fisiche o giuridiche, indicando ciascuno di essi colle proprie caratteristiche. L'ordine da seguire è quello decrescente delle rispettive quote: ove queste non siano determinate, è quello alfabetico, o quello dell'età se trattisi di fratelli e sorelle. Sono rigorosamente vietate le intestazioni generiche, come: eredi Toschi; fratelli Rossi; Fanti Giovanni e figli; ma occorre sempre specificare quali siano gli eredi Toschi; i fratelli Rossi, i figli di Fanti Giovanni, ecc.

§ 16. *Compossessori a titolo di promiscuità (art. 7 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572).*

Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcune specie di essi o di altra utilità del suolo o del soprassuolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificandone le relative consistenze (natura e grado). Come primo o primi intestatari si trascriveranno i possessori del suolo.

§ 17. *Proprietà, o diritto di dominio diretto, distinti dal possesso, o diritto di godimento.*

a) *Livellari ed enfiteuti.*

Per i beni posseduti da persone fisiche o giuridiche a titolo di livello od enfiteusi, sia perpetua od a tempo determinato, nel caso che il canone sia stabilito in una somma fissa di denaro o in una quantità determinata di derrate, l'intestazione deve farsi in via principale ai livellari od enfiteuti col loro cognome, nome e paternità, ed in linea secondaria al direttario, o dòmino, o dòmino eminente. Nel caso invece che la prestazione annua sia stabilita in una determinata quota parte dei prodotti del fondo, l'intestazione deve farsi in via principale al direttario ed in linea secondaria al livellano; nella intestazione verrà specificato il riparto dei prodotti ed ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota d'imposta fondiaria in base al riparto dei redditi, che si esegue tenuto anche conto degli oneri.

b) *Usufruttuari ed usuari.*

I beni appartenenti ad una persona e vincolati ad usufrutto, o diritto d'uso, a favore di

un'altra, si intestano, in via principale, all'usufruttuario od usuario, indicandone il cognome, nome e paternità, e di seguito si aggiunge la qualificazione di chi ha la nuda proprietà. Nella intestazione deve sempre risultare la durata dello usufrutto, o dell'uso, se è a tempo determinato.

Nel caso di usufrutto parziale la intestazione principale si fa al proprietario, sempre che l'usufruttuario non abbia diritto al godimento della rimanente parte della proprietà, nel qual caso l'intestazione principale si fa all'usufruttuario parziale, proprietario per il resto. Eguale norma vale per il caso del diritto d'uso limitato ad una parte dei frutti del fondo.

In una stessa ditta non è compatibile la coesistenza dell'usufrutto totale e di usufrutti parziali. Il diritto di un usufruttuario parziale è sempre subordinato alla cessazione dell'usufruttuario generale e non può quindi tenersi in evidenza nel catasto, imperocché non trattasi di un diritto reale; è invece il Procuratore del registro che, agli effetti dell'eventuale trasferimento di usufrutto, deve prenderne nota nel campione dubbioso.

Verificandosi la morte dell'usufruttuario generale, si deve allora dare corso ad un nuovo trasporto censuario; e perciò gli interessati sono tenuti a pagare i diritti di voltura relativi, a meno che questi diritti siano stati esatti al momento della successione al nudo proprietario, ed in ogni caso devono produrre all'Ufficio del Registro l'apposita domanda di volture.

c) Affittuario o colono perpetuo sul quale incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta fondiaria, per intero.

Per i possessi in affitto perpetuo e le colonie perpetue[5] - sempre che il canone sia stabilito in una somma fissa di denaro o in una quantità determinata di derrate - la intestazione deve farsi in linea principale agli affittuari o coloni perpetui, le quante volte risulti che questi sostengono l'onere della imposta fondiaria, ed in linea secondaria al proprietario. In sede di conservazione, su richiesta della parte, può annotarsi il nome della persona o la designazione dell'ente che abbia diritti di proprietà sui beni in questione e che sia stato omesso all'atto della formazione del catasto.

d) Colono perpetuo responsivo di una parte dei prodotti al proprietario. Per i possessi a colonia perpetua, costituiti come sopra, per i quali il proprietario fruisce di una determinata quota parte di tutti o di alcuni prodotti del fondo, l'intestazione deve farsi in linea principale al proprietario ed in linea secondaria al colono. Inoltre nella

intestazione stessa verrà specificato il riparto dei prodotti, ed ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota di imposta fondiaria.

[5]Costituite anteriormente all'entrata in vigore del Codice Civile 1865 e per le quali gli affittuari o i coloni possono procedere ad atti di disposizioni, sia tra vivi che per causa di morte.

§ 18. *Possessore dell'area di un fabbricato appartenente ad altri.*

Se l'area di un fabbricato appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario del fabbricato, poi quello dell'area.

§ 19. *Beni soggetti a diritto di superficie.*

I beni soggetti a diritto di superficie, in virtù del quale si ha in perpetuo o almeno per lungo tempo, il pieno ed illimitato godimento della superficie, ossia dei prodotti del suolo e delle piantagioni e costruzioni sovra di esso esistenti, si intestano all'utilista della superficie; ma a tale intestazione deve aggiungersi quella del proprietario del sottoposto fondo.

I beni soggetti a diritto limitato di superficie, si intestano invece in prima linea al proprietario ed in linea secondaria all'utilista; a questa qualifica deve aggiungersi la specificazione dell'utilità goduta.

§ 20. *Persone in amministrazione.*

I minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, gli assenti e simili, si inscrivono col loro cognome, nome e paternità, e con l'aggiunta del cognome e nome del tutore, curatore o amministratore.

Nei casi di fallimenti i beni appartenenti al fallito si intestano al medesimo con l'aggiunta delle indicazioni relative al curatore nominato dal Tribunale civile.

§ 21. *Società.*

I beni appartenenti alle società semplici, di cui agli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile, si intestano con la denominazione da esse adottata nel contratto sociale e con l'indicazione della loro residenza.

Per le società in nome collettivo l'intestazione deve comprendere la ragione sociale,

la sede della società e la designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti, secondo le indicazioni dell'atto costitutivo di cui all'articolo 2295 del Codice Civile e giusta l'art. 29 del Regolamento.

Per le società in accomandita semplice l'intestazione deve comprendere la ragione sociale e la sede della società stabilita nell'atto costitutivo, mentre per gli altri tipi di società previsti dal vigente Codice Civile (società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata) deve indicarsi la denominazione sociale e la sede, stabilite nell'atto costitutivo.

§ 22. *Persone giuridiche ed amministrazioni pubbliche.*

I beni appartenenti ad Opere pie, o a persone giuridiche in genere, legalmente costituite, si intestano all'ente colla precisa denominazione da esso adottata, e con l'indicazione della sua residenza e dell'amministratore, quando questo sia stabile, cioè non muti di anno in anno.

§ 23. *Beni patrimoniali dello Stato.*

Le intestazioni dei beni patrimoniali dello Stato devono essere sempre fatte al *Demanio dello Stato* ricordando la rispettiva provenienza (Ramo guerra, per i beni destinati a caserma, ospedali militari, campi di tiro a segno nazionali; Asse ecclesiastico, patrimonio amministrato per conto del Ministero della Pubblica Istruzione; patrimonio amministrato per conto del Ministero dell'Industria e del Commercio, per le miniere; Demanio dello Stato per i beni delle eredità vacanti, devoluzioni per debito d'imposta, ecc.) mediante annotazioni sul registro delle partite e sulla tavola censuaria di contro ad ogni numero.

Le foreste demaniali, ed in genere i terreni ed i fabbricati gestiti dalla speciale Azienda istituita con la legge 2 giugno 1910, n. 277 e trasformata con regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 824, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275, si intestano all'apposita Ditta "*Demanio dello Stato (Azienda di Stato per le foreste Demaniali)"*.

§ 24. *Ferrovie e tramvie. Case economiche per i ferrovieri.*

A norma dell'art. 822 del vigente Codice civile fanno parte del Demanio pubblico dello Stato le strade ferrate di proprietà dello Stato (vedi § 28).

I terreni e i fabbricati che costituiscono le linee ferroviarie di proprietà privata esercite dallo Stato vengono intestate al *Demanio dello Stato (Ramo ferrovie) - concessionario della linea... di proprietà di...* quando le imposte sono a carico dello Stato; al proprietario della ferrovia quando le imposte devono essere, per convenzione, pagate dal proprietario.

Le linee ferroviarie e tramviarie in sede propria, non esercite dallo Stato, si inscrivono al nome di chi ne tiene l'esercizio, con l'aggiunta del nome dell'ente proprietario, ove questo non sia anche l'esercente.

I beni immobili acquistati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in relazione alla legge 14 luglio 1907, n. 553, per la costruzione di case economiche per i ferrovieri - se terreni - ovvero per essere adibiti a tale scopo - se fabbricati - si intestano a *Demanio dello Stato (Ramo ferrovie) Case economiche per i ferrovieri.*

§ 25. *Amministrazioni autonome dello Stato.*

I beni demaniali occupati all'atto della costituzione dell'Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi, di cui al regio decreto-legge 24 aprile 1925, n. 520, si intestano a: *Azienda Autonoma delle poste e telegrafi, usuaria, e Demanio dello Stato, proprietario;* quelli occupati posteriormente alla data di costituzione si intestano: *Azienda Autonoma delle Poste e Telegrafi.*

I beni demaniali assegnati all'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, costituita con regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2452, che alla data del 1° luglio 1928 erano in consegna alla detta Amministrazione, si intestano a: *Azienda autonoma dei Monopoli di Stato.*

I beni immobili di proprietà dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si intestano a: *Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

I beni eventualmente rimasti patrimoniali, passati alla Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, si intestano a: *Azienda Nazionale Autonoma delle strade statali, usuaria, e Demanio dello Stato, proprietario.*

I beni immobili in uso alle Università ed agli Istituti superiori, si intestano a: *Università di... (o Istituto Superiore di...), usuario e Demanio dello Stato, proprietario.*

§ 26. *Pertinenze idrauliche di* 2ª *categoria e di 3ª categoria.*

I beni costituenti le opere e pertinenze idrauliche di 2ª categoria e di 3ª categoria (gli argini, i ripari, e in taluni casi le golene) nonché i loro accessori (case cantoniere, case per uffici, magazzini idraulici, ecc), acquistati o costruiti e mantenuti a cura e spese dello Stato, si intestano rispettivamente alle partite: *Demanio pubblico dello Stato (per opere idrauliche di* 2ª *categoria) o Demanio pubblico dello Stato (per opere idrauliche di* 3ª *categoria).*

Quando sia legalmente costituito lo specifico Consorzio idraulico di 2ª o di 3ª categoria ed inoltre si tratti di beni che, a termini di legge, siano stati formalmente consegnati al Consorzio perché ne abbia la manutenzione e l'amministrazione col godimento delle relative rendite, i beni stessi s'intestano, per assimilazione, al nome del Consorzio idraulico quale usufruttuario ed al Demanio pubblico dello Stato come proprietario.

Parimenti, i beni costituenti le pertinenze delle bonificazioni di competenza dello Stato, si intestano alla partita *Demanio pubblico dello Stato (per le opere di bonifica);* e dopo la consegna al Consorzio di manutenzione, si intestano al nome del Consorzio di bonifica, quale usufruttuario, ed al Demanio pubblico dello Stato, come proprietario.

§ 27. *Beni del Fondo per il Culto.*

Debbono essere intestati alla *Amministrazione del Fondo per il Culto* i beni immobili provenienti dalla applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, nonché quelli che traggono origine dalla gestione patrimoniale, ad esempio per effetto di espropriazione forzata dei debitori del Fondo per il Culto (art. 77, lett. *d* del regolamento).

§ 28. *Beni di pubblico Demanio dello Stato.*

Formano oggetto di separate partite, a seconda del Dicastero che le amministrai i beni del Demanio pubblico che costituiscono particelle catastali soggette o meno a stima, e quindi da individuarsi con numeri o con lettere maiuscole. Si intestano così al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo Guerra)* oppure al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo Marina)* le aree occupate dalle fortificazioni, dalle piazzeforti marittime e dipendenze relative cui sovraintendono le dette due Amministrazioni; al *Demanio*

pubblico dello Stato (Ramo Marina mercantile) gli arenili, le spiagge del mare, ecc; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo Aeronautica)* gli aeroporti, gli aeroscali, i campi di aviazione e di fortuna e tutti gli edifici e le opere in essi esistenti in quanto ne facciano parte integrante o non ne possano essere separati senza menomarne la funzionabilità; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo tratturi)* i tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo ferrovie)* le strade ferrate con le scarpate ed i fabbricati annessi; al *Demanio pubblico dello Stato (Ramo strade)* le scarpate delle strade statali e le case cantoniere annesse alle strade stesse; infine alla ditta generica *Demanio pubblico dello Stato i* rimanenti beni di pubblico demanio, come le strade sommità d 'argine di 2ª e di 3ª categoria concesse precariamente ad uso pubblico (§ 196), le spiagge dei laghi, i monumenti nazionali, ecc.

I beni di pubblico demanio accordati in concessione precaria si allibrano alla ditta *Demanio pubblico dello Stato (N. N. concessionario precario),* quando trattasi di terreni ridotti a coltura e censiti in conseguenza, ovvero alla ditta *N. N. (concessionario precario dell'area), per il fabbricato e Demanio pubblico dello Stato, per l'area,* se trattasi di zone sulle quali i concessionari abbiano fatto costruzioni. Ciò in via eccezionale, al solo scopo di mettere in evidenza i singoli concessionari onde facilitare l'esazione dell'imposta direttamente dai medesimi, e nell'intesa che per l'introduzione, il cambiamento o la cancellazione del nome del concessionario nelle ditte della prima specie, non si potranno eseguire volture, ma semplici annotamenti (§ 114).

§ 29. *Intestazioni speciali.*

I viali ed i Parchi della Rimembranza, le fontane, le piazze e gli altri luoghi pubblici, indicati con lettere maiuscole, che non possono unirsi alle strade o non siano da considerarsi come continuazione delle medesime, si inscrivono, a seconda dei casi, alla partita del *Comune,* della *Provincia* o del *Demanio pubblico dello Stato.*

I cimiteri si intestano all'Ente possessore, e cioè a: *Comune di . . .,* ovvero a: *Comunità Israelitica di . . .,* ecc.

Le autostrade si inscrivono con la denominazione di *Autovia in sede propria* intestandole agli enti che risultino averne il possesso e l'esercizio in base ad atti notarili regolarmente registrati.

§ 30. *Beni di cui non si conoscono i possessori.*

I beni dei quali non si possono conoscere i possessori vengono provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato giusta quanto dispone il quarto alinea dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

§ 31. *Beni in contestazione.*

Agli effetti dell'art. 7 del testo unico suddetto, i possessi contestati devono intestarsi al possessore di fatto, con annotamento del possessore contestante.

In sede di conservazione non è ammesso l'annotamento di contestazione, se non per i nuovi enti censibili che si introducono in catasto, e salvo il disposto del § 114.

CAPO II. - DELLE VOLTURE - GENERALITÀ

§ 32. *Volture. Passaggi. Note di volture. Trasporti.*

Per *voltura catastale* s'intende il complesso delle operazioni necessarie per tenere in evidenza, nei registri delle partite, *i passaggi,* ossia le mutazioni che avvengono nelle persone di coloro i quali hanno la proprietà, il possesso, il godimento dei beni immobili, e negli altri rapporti legali indicati dalle intestazioni inscritte in detti registri.

Ad ogni domanda di volture si da corso mediante la compilazione di una nota di volture, e con l'esecuzione di uno o più trasporti, vale a dire di uno o più movimenti di scarico e carico.

Tali trasporti non possono però comprendersi in unica nota di volture nel caso in cui si tratti di trasferimenti di diversa natura, aventi cioè diversa motivazione.

Le volture riguardano, a seconda dei casi, o la intestazione principale dei possessori obbligati al pagamento dell'imposta fondiaria, oppure l'intestazione secondaria delle persone fisiche o giuridiche, che hanno soltanto la nuda proprietà o il dominio diretto, o altri diritti reali soggetti alla inscrizione in catasto.

§ 33. *Quando si fa luogo a voltura.*

In massima si fa luogo a voltura tutte le volte che il possesso, la proprietà, o il godimento di una particella o di parte di essa, cessi di appartenere alla persona fisica o giuridica che ne è intestata in via principale o secondaria e passi ad altra persona per atti traslativi o dichiarativi della proprietà o di altri diritti reali.

La voltura si eseguisce con l'indicazione dello scarico fatta nella partita in cui sono iscritti i beni oggetto del trasferimento e con l'iscrizione dei beni stessi ad un'altra partita già aperta o da aprirsi come nuova.

Non si possono omettere i passaggi intermedi, salvo le eccezioni indicate all'ultima parte del § 40 e salvo i casi di cui al § 91.

§ 34. *Patto di riscatto ed altre condizioni risolutive della vendita.*

Il patto di riscatto convenzionale di cui agli articoli 1500 e susseguenti del Nuovo Codice Civile e le condizioni risolutive in genere del contratto non esimono mai dall'obbligo della voltura al nome dell'acquirente.

Tale obbligo non cessa neppure nel caso di vendita con patto che la cosa venduta non passerà in pieno dominio o possesso legale dell'acquirente se non dopo il pagamento del prezzo.

§ 35. *Comunione di beni.*

Nel caso di comunione di beni si fa luogo a voltura quando si tratti di eliminare dall'intestazione un possessore in essa compreso, o di aggiungetene uno nuovo.

§ 36. *Beni non iscritti in catasto.*

Quando avvenga il trasferimento di beni non ancora inscritti in catasto, prima di effettuare la voltura al possessore attuale, è obbligatoria l'intestazione al nome del precedente possessore.

Però i beni non iscritti, ceduti dal Demanio dello Stato a privati, s'intestano direttamente alla partita del nuovo possessore.

§ 37. *Volture per la correzione di errori imputabili alle parti.*

Nel caso di errori imputabili alle parti (primo comma dell'art. 16 del regolamento) avvenuti nelle intestazioni catastali o nelle iscrizioni di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, o nel caso di intestazioni accese nel nuovo catasto colla scorta di semplici notizie di fatto assunte sopra luogo dagli operatori catastali, a senso dell'articolo 54 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, è ammessa la prova che il diritto di proprietà o di possesso compete ad altre ditte, sempre quando vengano esibiti i titoli legali a corredo della relativa domanda per voltura di correzione.

E' però necessario il contraddittorio della persona intestata, al quale oggetto la domanda di voltura deve notificarsi alle parti che vi hanno interesse, assegnando loro un termine di 30 giorni per accettare le modificazioni o per dichiarare i motivi della eventuale opposizione.

Sui ricorsi presentati in questa sede decidono in prima istanza le Commissioni censuarie comunali, ed in appello le Commissioni censuarie provinciali. Il termine per il ricorso e per l'appello è di 30 giorni, analogamente a ciò che dispone l'art. 125 del regolamento.

Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

In mancanza di altro titolo legale per la correzione degli errori di intestazione o per la eliminazione di contestazioni di possesso, può servire il consenso delle parti interessate, purché risulti da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

§ 38. *Volture per la correzione di errori imputabili agli uffici.*

Le volture di correzione per gli errori nell'intestazione catastale o nella inscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, imputabili agli uffici di attivazione e di conservazione del catasto, e di cui è parola nel comma secondo dell'art. 16 del regolamento, sono eseguite in esenzione dei diritti, in base agli atti legali e ad una nota di volture conforme al mod. 13, redatta dall'Ufficio tecnico erariale.

Nel caso di errori materiali nelle superfici o nelle rendite denunciati dai possessori ed

imputabili agli Uffici tecnici del catasto si osservano le norme date al § 77, per le correzioni di errori emersi in seguito alla revisione dei tipi di frazionamento.

Nel caso che gli errori sopra ricordati non siano denunziati dalle parti, ma scoperti dall'Ufficio tecnico erariale, gli interessati ne vengono informati con gli stessi procedimenti prescritti ai §§ 231 e seguenti della presente istruzione.

CAPO III. - DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURE

§ 39. *Persone obbligate a chiedere le volture.*

L'obbligo di presentare le domande di volture incombe direttamente:

a) ai notari, per gli atti stipulati col loro ministero e per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate;

b) ai cancellieri giudiziali, per le sentenze che debbono essere registrate a loro cura;

c) ai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti;

d) ai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione degli atti di cui alla lettera e), quando manchi il segretario o delegato;

e) agli eredi, legatari, loro tutori o curatori, agli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari, per i trasferimenti in causa di morte;

f) a coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve, nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, di devoluzione di lucri dotali, e di avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte;

g) agl'investiti dei benefizi o delle cappellanie, per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso di tali enti ecclesiastici;

h) ed in generale a coloro che, per le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle tasse di registro, sono tenuti a curare la registrazione degli atti civili o giudiziali, o a fare la denuncia del trasferimento di beni immobili e di diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto.

Pertanto il procuratore del registro, come è tenuto a provvedere alla denuncia di successione se non vi provvedano le parti, cosi è tenuto a compilare la dipendente domanda di volture.

§ 40. *Passaggi intermedi.*

Le volture per i passaggi intermedi, di cui all'art. 39 del regolamento, devono, di regola, essere chieste da coloro che presentano all'Ufficio del Registro la domanda per la voltura dipendente dall'ultimo trasferimento, esibendo all'uopo gli atti traslativi riflettenti le mutazioni di possesso omesse in catasto.

A norma dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, è ammesso che in mancanza di documenti dimostranti i passaggi intermedi sia prodotta dalla parte nel cui interesse è chiesta la voltura una dichiarazione con la cronistoria di quei passaggi.

In tale caso la voltura ha luogo ai soli effetti della conservazione del catasto e, tanto nella nota di volture quanto nel registro delle partite, si trascrivono i passaggi intermedi risultanti dalla dichiarazione contenente la cronistoria e, dopo l'indicazione dell'atto traslativo, si aggiunge l'annotazione di riserva di cui al successivo § 55.

Nel caso che i passaggi intermedi risultino effettuati con regolari atti traslativi e i possessori interessati non si curino di esibirli, l'Ufficio tecnico erariale deve procurarseli e sostituirsi anche alle parti compilando la domanda di volture che presenterà all'Ufficio del Registro per l'applicazione delle marche da bollo occorrenti. La spesa per dette marche anticipata dall'Ufficio tecnico erariale al pari delle altre spese indispensabili per la documentazione della domanda (§ 87), sarà poi ricuperata nel modo consueto con la regolare notificazione del verbale mod. 18.

La prescrizione sopra accennata e l'eventuale procedura da parte dell'Ufficio tecnico erariale, devono essere rigorosamente osservate, affinché sia conservata senza interruzione la storia dei passaggi agli effetti specialmente del rilascio dei certificati storici, che sono preordinati a molteplici fini civili.

Tuttavia nei casi di aggiudicazione all'asta giudiziale, o di espropriazione per causa di pubblica utilità, in cui l'acquisto avviene per sola virtù di sentenza del magistrato, o di decreto di una pubblica autorità, all'infuori dell'intervento e della adesione dell'antico proprietario o di quello che figura inscritto in catasto, la voltura deve senz'altro effettuarsi a favore del nuovo possessore, salvo poi all'Ufficio tecnico erariale di curare l'eseguimento di Ufficio delle volture intermedie in confronto dei precedenti possessori.

§ 41. *Volture relative a terreni occupati nella costruzione di strade provinciali.*

I terreni espropriati per sede delle strade provinciali di serie, costruite a cura dello

Stato, col concorso nella spesa delle province interessate[6], devono essere trasportati prima dalle ditte espropriate alla ditta "Demanio dello Stato" in base al decreto prefettizio di espropriazione, poscia dal Demanio alla Provincia in conseguenza della formale consegna dell'opera costruita all'Amministrazione provinciale.

[6]La costruzione a cura dello Stato, delle strade provinciali di serie, venne disposta la prima volta con la legge 27 giugno 1869, n. 5147, relativa alla costruzione di strade nazionali e provinciali, nelle province meridionali continentali.

Tale legge stabilì la costruzione di strade provinciali divise in tre serie, a seconda della misura del concorso nella spesa, da parte dello Stato.

Appartengono alla prima serie le strade da costruirsi per cura dello Stato, con concorso, nella spesa, per tre quarti dello Stato e per un quarto delle Province ; alla seconda serie le strade da costruirsi pure dallo Stato, ma col concorso di metà della spesa ; e alla terza serie le strade da costruirsi a cura delle Province col sussidio dello Stato, per un terzo della spesa.

Naturalmente le norme del presento § 41 si riferiscono alle strade comprese nelle due prime serie suddette, costruite o da costruirsi a cura dello Stato.

§ 42. *Volture relative a terreni occupati per la esecuzione di opere idrauliche di* 2ª *e* 3ª *categoria.*

I terreni espropriati per la esecuzione di opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e di opere di bonifica di competenza dello Stato, debbono essere trasportati, in base al decreto di espropriazione o all'atto di acquisto, alla partita "Demanio dello Stato".

Spetta agli Uffici del Genio civile di curare la registrazione del decreto di espropriazione e di presentare, in base ad esso o in base all'atto di acquisto, la voltura catastale, e di denunziare agli Uffici tecnici erariali, i cambiamenti dipendenti dalla esecuzione delle opere per i passaggi dei beni costituenti le opere stesse alle partite speciali od alla partita Demanio pubblico dello Stato, mantenendo nel Demanio patrimoniale i relitti non occupati nella esecuzione delle opere.

Ultimate le opere, quando di esse e delle relative pertinenze debba farsi, a termini di legge, la consegna ai Consorzi di manutenzione, la voltura al nome del Consorzio usufruttuario e del Demanio pubblico dello Stato proprietario, verrà effettuata sulla base del verbale od atto di consegna, e l'obbligo di presentare la domanda di volture incombe pure all'Ufficio del Genio civile a norma del precedente § 39.

Qualora per l'esecuzione delle opere di cui sopra, le Amministrazioni si valessero dell'istituto della concessione, affidando i lavori ai consorzi o ad altri concessionari, le anzidette procedure potranno essere affidate, dalla Amministrazione concedente,

con apposito patto, ai concessionari. In tal caso gli obblighi attribuiti agli Uffici del Genio civile dal presente paragrafo, passeranno ai concessionari, ma gli Uffici del Genio civile dovranno vigilare affinché questi obblighi siano assolti.

Nel caso di opere che, eseguite a cura diretta dello Stato, siano consegnate ai Consorzi di manutenzione, col patto espresso che siano essi Consorzi a dover provvedere alle necessarie sistemazioni catastali, l'obbligo attribuito agli Uffici del Genio civile, dal terzo comma del presente paragrafo (voltura a nome del Consorzio usufruttuario e del Demanio pubblico dello Stato proprietario), passa ai consegnatari, restando agli Uffici del Genio civile anche in questo caso la cura di invigilare affinché questo obbligo sia assolto.

§ 43. *Modulo per le domande di volture.*

Le domande di volture sono stese sopra un modulo a stampa (mod. 3) fornito gratuitamente dalla Amministrazione, e devono essere presentate all'Ufficio del Registro o delle successioni competente a registrare gli atti civili o giudiziali od a ricevere le denuncie dei trasferimenti che danno luogo alla voltura. Le domande devono presentarsi insieme con gli atti da sottoporsi alla registrazione, o con le denuncie anzidette.

La pena pecuniaria comminata dal secondo comma dell'art. 60 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, e dal decreto legislativo 6 ottobre 1947, n. 1208, è applicabile a chi avendo l'obbligo di chiedere la voltura, a sensi dell'art. 7 del regolamento, si rifiuti di stendere o di firmare la relativa domanda. Questa può essere compilata dall'esibitore anche all'atto della presentazione dei documenti da registrare.

Le domande di volture sono compilate sommariamente, distintamente per distretto d'imposte e devono indicare:

l'ufficio del registro o delle successioni a cui la domanda è presentata;

la qualità e natura del trasferimento in forza del quale si chiedono le volture catastali;

la data della domanda;

la persona del richiedente;

i documenti posti a corredo della domanda.

Il Procuratore del Registro cura che le domande di volture siano compilate

regolarmente, corredate dei documenti di cui al § 47 e completate con l'apposizione della data e del numero di registrazione, del titolo e con tutte le altre indicazioni richieste dallo stampato, coadiuvando ove occorra le parti.

§ 44. *Indicazione delle volture.*

Nella seconda pagina della domanda di volture, l'Ufficio che riceve l'atto o la denunzia, a mente dell'art. 8 del regolamento, deve indicare distintamente le diverse volture cui la domanda da luogo, a norma degli articoli 69 e 70 del detto regolamento, inscrivendo di seguito tutte quelle riferentesi ad uno stesso comune, dopo di avere applicate ed annullate col bollo a calendario, sulla prima pagina della domanda stessa, le occorrenti marche per la tassa di bollo dovuta per ogni voltura[7].

[7]Atti e scritti soggetti a tassa di bollo mio dall'origine.

Si ritiene opportuno richiamare alcuni articoli della tariffa, allegato *A,* annessa al Testo unico di legge per le tasse di bollo, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, con l'importo della tassa attuale in seguito alle ultime variazioni disposte con Decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, in vigore dal 6 maggio 1947 :

*A)*Art. 19. - Estratti dei libri o registri:

per il primo foglio di carta bollata L. 4, ora L. 400

per ogni altro foglio di carta bollata L 3, ora L 400

*B)*Art. 106. - Istanze, petizioni e ricorsi in via amministrativa e stragiudiziale:

a) ai Ministeri: carta bollata o marche per L 3, ora 400

b) agli Uffici governativi: carta bollata o marche per L 2, ora 400;

c) per l'esecuzione delle volture: marche per L 2, ora 400

*C)*Art. 111. - Certificati, dichiarazioni, attestazioni : per ogni foglio di carta bolla L 2, ora L 400.

§ 45. *Domande di volture compilate d'ufficio.*

I trasferimenti di beni immobili e di diritti reali ad essi relativi, per i quali il Procuratore del Registro procede d'ufficio alla liquidazione delle tasse e dei diritti catastali e di scritturazione od anche dei soli diritti catastali o di scritturazione danno luogo alla compilazione d'ufficio, per parte del Procuratore del Registro delle domande di volture da trasmettersi all'Ufficio Tecnico Erariale entro otto giorni dalla liquidazione predetta.

Allorquando l'Ufficio Tecnico Erariale, in base alle domande di volture compilate

d'ufficio a sensi del comma precedente e alle denuncie ad esse allegate non possa eseguire le volture senza documenti od indicazioni supplementari, fa le pratiche necessarie per procurarli e, nel caso che queste riescano infruttuose, procede, per gli scopi dell'art. 128 del regolamento, nei modi indicati al § 91.

§ 46. *Elenco di trasmissione.*

La trasmissione delle domande di volture e delle copie od estratti dei relativi documenti all'Ufficio tecnico erariale competente deve esser fatta dal Procuratore del Registro con apposito elenco (mod. 5) in duplo, entro otto giorni dalla data della riscossione dei diritti catastali e di scritturazione, ed in ogni caso entro otto giorni al più tardi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge vigente per il pagamento dei diritti, ancorché il pagamento non sia avvenuto.

Il Procuratore del Registro trasmette i documenti, anche se non siano regolari e debbano venir completati o rettificati a mente degli articoli 24 e 25 del regolamento, previa, in tal caso, l'accertamento delle violazioni alla legge 17 agosto 1941, numero 1043.

Dei verbali d'inosservanze compilati il Procuratore del Registro ne da comunicazione all'Ufficio tecnico erariale.

CAPO IV. - DEI DOCUMENTI TRASLATIVI

§ 47. *Documenti da unirsi alle domande di volture.*

Alle domande di volture devono essere uniti:

a) per i passaggi fra vivi: *le copie o gli estratti in carta libera* degli atti pubblici o giudiziali, o delle scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente, ed un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascuno immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono ad individuare l'immobile.

Gli atti devono contenere la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestare in catasto e la descrizione degli immobili e dei diritti reali che costituiscono l'oggetto delle volture, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto e con esplicito riferimento al certificato catastale ed agli altri

atti esibiti dalle parti.

Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, alla domanda di volture devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.

Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio Tecnico Erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta inscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

b) Per i passaggi in causa di morte: le *copie o gli estratti in carta libera* dei documenti che riguardano i beni immobili compresi nella successione, quando tali documenti esistano (il testamento e il relativo verbale di deposito, di apertura o pubblicazione; le dichiarazioni di rinuncia all'eredità od a legati; le dichiarazioni di giacenza dell'eredità, ecc), un certificato catastale come alla lett. *a),* i documenti o la dichiarazione di cui alla precitata lett. a), nei casi di discordanza fra la ditta inscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, ed un certificato (mod. 4), in carta bollata[8] rilasciato dall'Ufficio del Registro al quale fu denunciata l'eredità, e contenente le indicazioni di cui all'art. 13 del regolamento, con l'avvertenza che anche nei casi di successione intestata, devono specificarsi le quote spettanti ai vari eredi[9] Giova qui rilevare che il certificato mod. 4 non è richiesto nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui allo art. 86 della legge tributaria 30 dicembre 1923, n. 3270.

In questo caso, non potendosi pretendere la presentazione della denuncia di successione, la voltura potrà essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, certificato e documenti che dovranno essere posti a corredo della relativa domanda di volture da presentarsi al Procuratore del Registro, cui spetta l'accertamento della prescrizione e l'applicazione della tassa di bollo e dei diritti catastali e di scritturazione.

E' ovvio che mancando nel prospettato caso il certificato di denunciata successione, occorre sia anche prodotto il certificato di morte del *de cuius.* Nel caso stesso, se trattasi di successione *ab intestato* al certificato catastale e a quello di morte del *de cuius* occorre sia aggiunto un atto di notorietà, ricevuto dal Pretore o da un notaio, da cui risulti la inesistenza della disposizione di ultima volontà e l'indicazione di coloro

ai quali è devoluta per legge la successione.

Quando infine gli interessati non si trovino in grado di presentare il certificato di morte, il che può verificarsi nel caso di assenza dichiarata dal Tribunale, la voltura può eseguirsi in base alla disposizione dell'autorità giudiziaria, che ordina l'immissione nel possesso temporaneo dei beni (art. 50 C. C.) ovvero in base alla sentenza di dichiarazione di morte presunta (art. 58 C. C).

Nel primo caso la registrazione del trasporto nei registri delle partite avverrà con la formula:

Successione apertasi per assenza dichiarata dal Tribunale di . . . con sentenza del . . . ed immissione temporanea nel possesso dei beni disposta con ...

Nel secondo caso si adotterà la formula seguente:

Successione apertasi il ... (data della morte presunta) *per morte presunta dichiarata con sentenza del . . . del Tribunale di . . . registrata, ecc.*

c) Per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà: *le copie o gli estratti in carta libera* dei relativi atti legali, o in mancanza di tali atti il certificato, *in carta da bollo*[10] di eseguita denuncia, da cui risulti il pagamento della tassa di registro o di successione; nel caso di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, nella denuncia si deve indicare la persona cui la nuda proprietà appartiene attualmente; non occorre invece la descrizione degli immobili, ma basta indicare i singoli comuni ove sono situati i beni, se si tratti di beni rustici od urbani, e la ragione o l'atto in base a cui sorse il diritto d'usufrutto da eliminarsi.

d) Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefici e delle cappellanie: oltre al certificato di eseguita denuncia di cui alla lettera e) l'atto di provvisione ecclesiastica, in originale ovvero in copia, in virtù del quale l'investito si considera, agli effetti civili, immesso nel godimento dei beni immobili. La copia dell'atto dovrà essere rilasciata, in carta libera, dagli Uffici della stessa Autorità ecclesiastica che emanò l'atto di provvisione.

e) Quando i passaggi suddetti diano luogo a frazionamento di particelle: il tipo di frazionamento eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 57 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Gli estratti dei documenti accennati nel presente paragrafo, devono essere redatti nella forma legale.

Soltanto la copia letterale dell'atto pubblico o l'estratto, che *è copia testuale*

di *una parte dell'atto stesso,* debitamente autenticati, possono far fede come l'originale (Codice civile, articoli 2714 e 2715).

Adunque l'estratto da allegarsi alla domanda di volture deve contenere:

i due numeri di repertorio e di registro, fascicolo, matrice o protocollo del Notaio, l'indicazione della natura dell'atto, la data e il luogo di stipulazione, il cognome, nome e residenza del Notaio rogante e dei contraenti;

gli articoli tutti dell'atto che riguardano la proprietà e le esatte caratteristiche catastali degli stabili che formano oggetto del contratto;

il riferimento al certificato catastale ed agli altri eventuali atti allegati;

la sottoscrizione;

la data ed il numero di registrazione dell'atto all'ufficio demaniale;

la menzione dell'uso speciale cui l'estratto è esclusivamente destinato e l'autenticazione del Notaio o la dichiarazione di conformità del Procuratore del registro.

[8]Vedi nota 1.

[9]Circolare 3 settembre 1920, n. 51174, della Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.

[10]Vedi nota 7.

§ 48. *Legalizzazione delle copie degli atti.*

Le copie degli atti in base ai quali vengono fatte le domande di volture devono essere assoggettate alla formalità della legalizzazione, quando la sede dell'Ufficio tecnico erariale o della competente Sezione autonoma sia situata fuori del distretto del Consiglio Notarile al quale appartiene il Notaio che ebbe a rogare o ad autenticare gli atti stessi. Così dicasi dei contratti che i Segretari dei Comuni e delle Province (§ 53) rogano a norma degli articoli 89 e 142 del Testo Unico sulla legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e dei quali occorre fare uso fuori della giurisdizione territoriale comunale o provinciale.

La legalizzazione è parimenti necessaria per gli atti provenienti dall'estero; i diritti catastali e di scritturazione relativi alle volture dipendenti da tali atti devono essere pagati al momento della registrazione degli atti medesimi.

§ 49 *Atti di retrocessione o di vendita di beni devoluti allo Stato.*

E' valido per la voltura, anche se sfornito della autenticazione delle firme, l'atto di retrocessione o di vendita di beni espropriati per debito d'imposta, che sia stipulato dall'Ufficio esecutivo demaniale, con l'intervento di altro funzionario che riceve l'atto (legge 26 gennaio 1899, n. 30).

Atti di aggiudicazione di immobili patrimoniali dello Stato.

E' pure valido per la voltura, in capo agli aggiudicatari di immobili patrimoniali dello Stato, l'estratto in forma esecutiva del verbale di asta approvato dalla autorità competente e rilasciato dall'Intendenza di finanza (legge 24 dicembre 1908, numero 783).

Provvedimento per il passaggio di beni dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

Per i beni di pubblico Demanio che in seguito al prescritto provvedimento dei competenti Ministeri debbono essere considerati di demanio patrimoniale, si fa luogo al trasporto dalla partita intestata al "Demanio pubblico dello Stato" a quella del "Demanio dello Stato" mediante voltura ordinaria sulla base dello anzidetto provvedimento di passaggio.

In mancanza dell'accennato provvedimento nessuno scarico è ammissibile dalle partite allibrate al Demanio pubblico. Qualora pervengano domande di volture per alienazione di beni inscritti alle partite medesime, l'Ufficio tecnico erariale le ritiene ineseguibili e, con avviso mod. 16 da notificarsi al Procuratore del Registro, provoca dall'Amministrazione demaniale la domanda di volture per il regolare trasporto al Demanio patrimoniale.

Entro il 80 settembre di ciascun anno, nei modi prescritti dal Provveditorato Generale dello Stato con la circolare del 7 dicembre 1929, n. 3100 di protocollo, gli Uffici tecnici erariali dovranno comunicare ai competenti Uffici del demanio o del registro le variazioni interessanti i beni patrimoniali immobiliari.

§ 50. *Beni trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale Combattenti.*

Le volture dei beni trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale Combattenti vengono effettuate esclusivamente mediante la produzione di un esemplare della *Gazzetta Ufficiale* contenente il testo del provvedimento legislativo con il quale avviene l'anzidetto trasferimento in proprietà.

E’ necessario, però, che a tale esemplare sia allegato un certificato in *carta libera* od un qualsiasi altro documento dal quale risultino tutti gli estremi catastali dei beni da volturarsi.

§ 51. *Scritture private e verbali di conciliazione.*

L’accertamento giudiziale delle firme nelle scritture private, di cui all’art. 12 del regolamento, non può farsi in alcun caso dai Giudici Conciliatori. Sono invece titoli validi per le volture i verbali di conciliazione eretti avanti il Giudice Conciliatore, quando risultino adempiute le formalità del registro e pagati i diritti di voltura.

Potranno anche ritenersi valide per le volture le sentenze relative a trasferimenti di immobili eccezionalmente emessi dai Giudici Conciliatori, sempre che tali sentenze siano state prima sottoposte alla registrazione.

§ 52. *Scritture private con firme non autenticate.*

Le scritture private con firme non autenticate o non accertate giudizialmente, non sono valide per l’esecuzione delle volture. All’atto della registrazione di tali scritture, l’Ufficio del registro deve astenersi dal ricevere la relativa domanda di volture, e dal riscuotere i diritti catastali, avvertendo le parti che per conseguire la voltura è indispensabile provvedere alla autenticazione delle firme.

Però del trasferimento immobiliare risultante, il Procuratore del registro informa il competente Ufficio tecnico erariale entro otto giorni dalla data della registrazione della scrittura privata non autenticata, trasmettendo con elenco mod. 5 della presente istruzione un apposito estratto della scrittura.

Quantunque manchi la domanda di volture, l’Ufficio tecnico erariale, a termini dell’art. 24, del regolamento, invita le parti a regolarizzare l’atto, richiamando la loro attenzione sull’ importanza della formalità che si richiede per la regolare conservazione del catasto, e sulle facilitazioni all’uopo accordate giusta il §132.

Se le parti non ottemperano all’invito, l’Ufficio tecnico erariale prende nota del trasferimento per gli scopi dell’articolo128 del regolamento.

§ 53. *Contratti di vendita rogati da Segretari comunali, o provinciali, e da Segretari delle Opere Pie.*

Agli effetti dell'art. 12, primo comma, del regolamento, i contratti di alienazione e di acquisto di beni immobili, di qualsiasi valore, rogati dal Segretario comunale nell'esclusivo interesse del Comune e quelli rogati dai Segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, sono parificati agli atti pubblici.

Non sono da parificarsi agli atti pubblici quelli di alienazione rogati dai Segretari delle opere pie nell'interesse delle medesime e con l'intervento dei Presidenti: questi atti, al pari delle scritture private, mancano del requisito necessario per servire alle volture fino a quando non vengano autenticati da notaio.

§ 54. *Passaggi subordinati a condizione sospensiva.*

Se gli atti sono vincolati ad una condizione sospensiva, si deve produrre la prova del suo adempimento a corredo della domanda di volture: l'Ufficio tecnico erariale perciò tiene sospesa la voltura finché le parti, debitamente invitate mediante avviso mod. 16, non abbiano esibita detta prova.

La mancanza dell'autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale (articoli 374 e 375 del vigente Codice Civile) in merito a contratti che riguardino beni immobili e per i quali risultino coinvolti interessi di minorenni, non può considerarsi quale imperfezione determinante l'ineseguibilità della regolare voltura, quando nell'atto traslativo non sia fatta espressa menzione che la mancanza stessa costituisce condizione sospensiva del contratto.

Così dicasi per qualunque atto di trasferimento soggetto alla formalità della approvazione della autorità tutoria per la natura della cosa o per la qualità delle persone.

§ 55. *Contratti di compra-vendita stipulati a mezzo di mandatari non muniti di regolare procura scritta.*

Quando venga presentata una domanda di volture dipendente da contratto di compra-vendita, nella stipulazione del quale il venditore o qualcuno dei venditori sia rappresentato da un mandatario non munito di regolare procura scritta, l'Ufficio tecnico erariale procede, anzitutto, secondo il disposto degli articoli 24, 25 e 100 del regolamento, allo scopo di procurarsi il necessario atto legale di consenso.

Riuscite infruttuose queste pratiche, poiché per l'eseguibilità della voltura non occorrono ulteriori notizie, né l'accertamento dello stato di fatto relativamente ai beni in trasferimento, l'Ufficio tecnico erariale ne dispone l'esecuzione ai sensi dello art. 128 del regolamento.

Nel frontespizio della domanda mod. 3 il Capo del predetto Ufficio appone la seguente dichiarazione:

Si *dichiara eseguibile a sensi dell'art.* 128 *del regolamento la presente domanda di volture, nonostante che nell'atto traslativo risulti non munito di regolare procura il mandatario del venditore signor ...*

Beninteso che nella nota di volture e nel registro delle partite, cosi allo scarico che al carico, dopo l'indicazione dell'atto traslativo si aggiungerà la:

ANNOTAZIONE - *La voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.*

Invece nel caso di mandato ad acquistare, l'Ufficio tecnico erariale potrà eseguire la regolare voltura anche quando l'acquirente o qualcuno degli acquirenti sia rappresentato alla stipulazione del contratto da un mandatario con semplice incarico officioso, e cioè non munito di procura scritta.

§ 56. *Passaggi per successioni testamentarie.*

Le volture dipendenti da successioni testamentarie vanno eseguite in conformità delle risultanze del testamento.

Nel caso di successione in cui concorrano eredi testamentari e legittimari, quando dal *de cuius* siano stati comunque pretermessi, in tutto o in parte, i diritti di questi ultimi, alla domanda di volture dev'essere unito, oltre alle copie o agli estratti di cui alla lett. *b)* del § 47, copia di atto regolare stipulato fra gli eredi predetti, od anche una semplice loro dichiarazione - che può anche essere apposta sulla denunzia di successione - con cui siano riconosciuti i diritti di legittima, in tutto o in parte pretermessi nel testamento.

E' necessario però che da tali atti o dichiarazioni risulti esplicitamente che i legittimari pretermessi hanno reclamato i loro diritti, e che questi sono stati integralmente riconosciuti dagli eredi testamentari.

Giova poi avvertire che le firme apposte dagli eredi negli atti e dichiarazioni anzidette devono essere autenticate da Notaio o da altro pubblico Ufficiale, salvo che

siano già note al Procuratore del registro o vengano apposte alla presenza di lui, da persone a lui ben cognite.

Quando in una successione testata vengono dal testatore assegnati dei legati in beni immobili, descrivendo questi con la semplice denominazione o con altre indicazioni atte ad individuarli per gli interessati, ma non sufficienti per l'esecuzione delle volture, mancando i dati catastali, può essere provveduto al completamento delle indicazioni catastali mancanti nel testamento con la denuncia di successione (art. 13, lett. *e)* del regolamento. Nel caso poi che nemmeno la denunzia di successione offra la possibilità di provvedere all'assegnazione fra i singoli eredi o legatari, non rimane che l'espediente dell'intestazione cumulativa, salvo agli interessati di provvedere, mediante regolare atto di divisione, alle successive volture.

§ 57. *Passaggio del diritto di usufrutto.*

Nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà è di regola necessario, agli effetti della voltura, il certificato di denunziata riunione; e per conseguenza le parti sono tenute in tutti i casi a fare al Procuratore del registro la denuncia voluta dall'art. 79 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e dall'art. 54 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270.

Non occorre tuttavia la denuncia di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, se la riunione stessa dipende da regolare atto fra vivi.

Cosi pure nel caso di trasferimento, per successione, della nuda proprietà allo usufruttuario, ha luogo una sola voltura e per l'esecuzione di essa l'Ufficio del registro è tenuto a trasmettere all'Ufficio tecnico erariale, oltre alla copia degli atti, il solo certificato di denunciata successione, non quello di riunione.

Quando la tassa di consolidazione venga pagata anticipatamente, allo scopo di poter promuovere a suo tempo la voltura e la riscossione dei diritti catastali e di scritturazione nei casi di tardiva od omessa denuncia di consolidamento, è necessario che i Procuratori del registro ne prendano nota mediante iscrizione di apposito articolo sul campione unico, per liquidare d'ufficio i diritti catastali e di scritturazione e compilare la necessaria domanda di volture.

§ 58. *Volture per concentrazione di usufrutto.*

Nel caso che un usufrutto parziale gravante su vari appezzamenti venga portato a

gravare su parte soltanto di essi non può parlarsi né di cessazione dello usufrutto, né di consolidazione di esso con la nuda proprietà; ma piuttosto di concentrazione, e l'Ufficio tecnico erariale quindi deve far luogo alla voltura in base soltanto all'atto che trasforma il diritto di usufrutto, prescindendo dal certificato prescritto dall'art. 15 del regolamento.

Volture per accrescimento di usufrutto.

Se risultando cointestati più usufruttuari generali e per la morte di uno di essi la porzione di usufrutto del mancante non si consolidi con la proprietà, ma per diritto di accrescimento contemplato dal testatore debba invece concentrarsi negli usufruttuari superstiti, si fa luogo alla voltura su domanda che le parti interessate sono tenute a presentare al competente Ufficio del registro ed in base al regolare atto di morte (§ 146, ultimo comma).

§ 59. *Volture per trasferimento simultaneo dell'usufrutto e della nuda proprietà.*

Nel caso di simultaneo trasferimento ad un terzo tanto del diritto di usufrutto quanto della nuda proprietà, può verificarsi che l'usufruttuario intervenga nell'atto per cedere il suo diritto, mediante corrispettivo, al nudo proprietario, in modo che questo possa allineare al terzo la intera proprietà: oppure che tanto l'usufruttuario quanto il nudo proprietario cedano direttamente al terzo i loro rispettivi diritti. Nel primo caso, due sono le volture da eseguirsi, perché prima si verifica la consolidazione dell'usufrutto colla nuda proprietà e poscia il trasferimento della intera proprietà all'acquirente. Nel secondo caso invece, unica è la voltura, perché si tratta di due trasferimenti che avvengono contemporaneamente ad una medesima persona e di due diritti che si riferiscono ad uno stesso immobile.

§ 60. *Imperfezione o insufficienza dei documenti allegati alle domande di volture.*

Per la insufficienza o l'imperfezione dei documenti prodotti a corredo delle domande di volture l'Ufficio tecnico erariale redige processo verbale a carico dei trasgressori, a norma dell'art. 60 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, e trasmette tale verbale all'Intendente di Finanza per l'applicazione della pena pecuniaria da L. 250 a L. 10.000, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n 4 e del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208.

L'Ufficio tecnico erariale registra, in ordine cronologico, nel mod. 47 i verbali compilati, specifica nella colonna 6 la natura dell'infrazione e completa le registrazioni richieste dallo stampato man mano che riceve le decisioni dell'Intendente.

Alla fine di ciascun semestre, e non più tardi del giorno 10 del mese successivo, l'Ufficio tecnico erariale trasmette alla Direzione Generale l'elenco dei verbali redatti, indicando per ognuno il nominativo del trasgressore, la natura dell'infrazione e la decisione dell'Intendente di Finanza.

Alla fine di ciascun anno, insieme all'elenco sopra indicato, deve essere comunicato alla Direzione Generale anche il numero dei verbali redatti negli anni precedenti, per i quali non sia ancora pervenuta la decisione dell'Intendente di Finanza.

CAPO V. - DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO

§ 61. *Presentazione dei tipi.*

I tipi di frazionamento da unirsi alle domande di volture, a sensi dell'art. 57 del Testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono eseguiti sopra estratti autentici di mappa separatamente per ogni comune amministrativo. I tipi di frazionamento riguardanti variazioni di possesso da introdurre nelle mappe riservate vengono eseguiti d'ufficio, a spese delle parti, nei modi indicati al § 121.

Gli interessati devono chiedere agli Uffici tecnici erariali, direttamente, o per mezzo di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette della Provincia, gli estratti di mappa per la redazione dei tipi di frazionamento, e possono ottenere la revisione dei tipi stessi, prescritta dall'art. 26 del regolamento, anche prima della stipulazione degli atti in base ai quali devono poi effettuarsi le volture.

La consegna degli estratti deve farsi per il tramite degli Uffici distrettuali delle imposte dirette quando gli interessati non abbiano richiesta la consegna diretta od a mezzo di raccomandata con tassa a carico del destinatario.

In un unico estratto di mappa si possono comprendere tutte le particelle da frazionarsi in dipendenza di uno stesso atto traslativo, o in dipendenza di più atti, che riguardino la stessa partita dalla quale deve farsi il distacco, prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguità

delle particelle medesime e alla loro ubicazione in diverse frazioni di uno stesso Comune amministrativo, avente catasto proprio (veggasi la eccezione al § 79).

A norma dell'art. 20 del regolamento, il tipo relativo a volture per costruzione di strade e di altre opere pubbliche può essere eseguito sopra un unico estratto Estratto autentico di mappa, anche se le particene da frazionarsi risultino situate in Comuni amministrativi diversi, purché appartenenti alla stessa circoscrizione distrettuale delle imposte dirette.

Per la carta o tela necessaria alla formazione degli estratti autentici sui quali i tipi debbono essere eseguiti, per le modalità del rilascio degli estratti medesimi e per le norme relative alla tassa di bollo, è stato provveduto ai §§ 62, 63, 153.

§ 62. *Estratti di mappa per tipi di frazionamento.*

Il tipo di frazionamento, di regola, viene steso sul modello 51 fornito dalla Amministrazione, previo rimborso della spesa dello stampato ed il pagamento dei diritti di disegno. Sulla prima pagina del modello si applica la competente marca da bollo, a spese del richiedente.

Qualora lo spazio disponibile del mod. 51 non risulti sufficiente per la compilazione dell'estratto di mappa, l'estratto stesso può essere fatto su un foglio di carta trasparente o di tela lucida, in esenzione di tassa, da allegarsi al mod. 51 in modo da costituire un unico foglio con il predetto modello.

Allo scopo di facilitare la produzione dei tipi, è ammessa la autenticazione delle riproduzioni dei fogli di mappa eseguite e messe in vendita a cura della Amministrazione finanziaria (§ 120). Tale autenticazione viene fatta mediante l'apposizione sulla riproduzione di mappa della seguente dichiarazione:

Si autentica la presente riproduzione di mappa per i nn. . . a scopo esclusivo di frazionamento, ed ai sensi degli articoli 57 e 59 del Testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043 e dal decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378.

A tale dichiarazione si fa seguire la data, la firma dell'Ingegnere capo erariale ed il timbro d'ufficio.

Le riproduzioni di mappa, autenticate, si allegano al mod. 51.

§ 63. *Modalità per il rilascio degli estratti di mappa a scopo di frazionamento.*

A termini dell'art. 45 del regolamento la richiesta degli estratti di mappa di cui al § 61, può essere scritta o verbale.

In entrambi i casi l'Ufficio tecnico erariale indica sul mod. 51, richiesto per la formazione dell'estratto, il cognome, nome e recapito del richiedente, nonché il Comune, la Sezione di mappa ed i numeri o le porzioni di numero, dei quali deve comporsi l'estratto da rilasciarsi.

Per tutte le particelle costituenti l'estratto, l'Ufficio tecnico erariale indica sul mod. 51 le caratteristiche di superficie, dei redditi e le relative tariffe catastali.

Nel caso di rifrazionamento di particella, indica altresì la prima lettera dello alfabeto che in unione a quella od a quelle già adoperate precedentemente e per le quali si richiede l'estratto, può essere impiegata, colle susseguenti, per caratterizzare le porzioni che dovranno risultare dal nuovo frazionamento.

Quando però la richiesta si riferisce a porzioni di particella risultanti da tipi già esibiti per la revisione ma non ancora inscritte in catasto, l'Ufficio tecnico erariale, accertatosi che la relativa domanda di volture non sia in corso di esecuzione, avverte il richiedente che gli può soltanto rilasciare l'estratto dell'intera particella, perché i tipi precedenti non ebbero regolare sanzione con atto legale. Se per speciali ragioni la richiesta viene confermata, l'Ufficio tecnico erariale potrà segnare, a matita, sull'estratto medesimo, le linee perimetrali delle porzioni domandate ed aggiungere in margine ogni altra indicazione ritenuta eccezionalmente opportuna.

Accolta la richiesta e compilato l'estratto, nel margine superiore della prima facciata del mod. 51, si appone il numero progressivo risultante dal registro mod. 8 (paragrafo seguente), la data, la firma dell'Ingegnere capo erariale ed il timbro d'ufficio.

§ 64. *Registro speciale degli estratti di mappa e delle domande di collegamento.*

Per tenere in evidenza gli estratti rilasciati per la redazione dei tipi di frazionamento, l'Ufficio tecnico erariale si vale del registro mod. 8 (veggansi i due; ultimi capoversi del § 153).

In questo registro annota anche le domande di collegamento presentate per la vidimazione, nonché le riproduzioni di mappa per le quali i privati richiedano l'autenticazione.

Nel mod. 8 dovranno essere registrate all'atto del ricevimento, in ordine cronologico ed in unica serie progressiva, tutte le richieste di certificati, copie ed estratti, a qualsiasi titolo presentate.

Man mano che le richieste saranno evase, si completeranno le registrazioni richieste dallo stampato, tenendo presente che nelle colonne 6 a 10, 16 17, 20, 21 e 22 deve indicarsi la cifra 1, e non il numero progressivo delle richieste evase.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario verranno riportate nel registro relativo al nuovo esercizio tutte le richieste rimaste inevase, distintamente con numeri di ordine scritti con inchiostro rosso. Le richieste che giungeranno nel nuovo esercizio saranno registrate di seguito, dopo le precedenti, proseguendo la numerazione, che sarà fatta però con inchiostro nero.

I registri mod. 8, anche dopo la chiusura degli esercizi ai quali si riferiscono, continueranno ad essere tenuti in evidenza fino a che non siano stati registrati, a colonna 32, gli estremi delle rilevate dell'Ufficio del registro e non sia stato indicato, a colonna 14, il bimestre, nel quale sono stati liquidati i diritti di cui ai due ultimi capoversi del § 153. Soltanto allora sul frontespizio del registro si apporrà la dichiarazione *Agli atti* debitamente datata e firmata dall'Ingegnere capo erariale.

§ 65. *Individuazione delle nuove linee dividenti.*

Nei tipi di frazionamento, di cui al § 61, le linee dividenti, da condursi in inchiostro rosso e da appoggiare ai capisaldi di cui al § 8, devono essere determinate di posizione con misure prese sul terreno e da riportarsi in inchiostro rosso sul tipo. Le dividenti vanno precisate con la indicazione della natura delle linee stesse (muro, siepe, fosso, fila d'alberi, ecc), e, qualora fossero individuate da termini di proprietà, questi dovranno essere rappresentati sul tipo con l'apposito segno convenzionale.

Se una figura di mappa da dividere risultasse troppo piccola, e sul tipo di frazionamento non fosse possibile introdurre con sufficiente chiarezza le linee divisorie e le lettere subalterne caratteristiche, nonché le misure prese sul terreno, si unisce al tipo stesso uno schizzo di maggiori dimensioni, che può essere fatto in foglio separato su *carta esente da bollo.*

§ 66. *Firma dei tipi.*

I tipi devono portare, a sensi dell'art. 57 del Testo unico, modificato dall'art. 1 della

legge 17 agosto 1941, n. 1043, le firme di un tecnico regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria (legge 25 aprile 1938, n. 897) e delle parti o, per esse, di persona, che può essere il tecnico stesso, dalle parti medesime delegata. Dovranno però essere rifiutati i tipi che siano redatti da tecnici che in passato abbiano presentato due tipi di frazionamento errati.

Le firme delle parti interessate non sono però necessarie nei seguenti casi:

a) quando la compilazione e l'approvazione del tipo precedono la stipulazione dell'atto traslativo;

b) quando essendosi stipulato l'atto traslativo prima della compilazione del tipo[11], risulti designato nell'atto medesimo il tecnico al quale le parti convennero di affidare l'incarico della dimostrazione del frazionamento.

Spetta all'Ufficio tecnico erariale, a termini dell'art. 21 del regolamento, di richiedere, quando necessiti, la firma degli interessati sul tipo, ovvero, nel caso di delegazione, la firma della persona delegata e la presentazione della delegazione, scritta dalle parti anche in *carta semplice.*

[11]contravvenendo in tal caso alle prescrizioni dell'art. 56 del T. U., modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, con conseguente applicazione delle prescritte penalità.

§ 67. *Discordanza di figura fra il terreno e la mappa.*

Nel caso che la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponda alla configurazione delle medesime particelle rilevata sul terreno, le parti devono corredare la domanda di volture di un secondo tipo, *in esenzione di tassa,* nel quale siano riprodotte e quotate le particelle rilevate sul terreno e le dividenti.

In ogni caso, quando manchi la corrispondenza fra la mappa e il terreno nella figura delle particelle cadute in frazionamento, è obbligatorio per le parti di farne apposita e chiara annotazione sul mod. 51, presentato in appoggio della domanda di volture.

§ 68. *Discordanza di superficie.*

Analogamente a quanto si è detto per la figura, ove il perito incaricato della esecuzione del tipo di frazionamento riscontri fra la superficie reale dell'appezzamento e quella esposta in catasto qualche differenza, questa, se contenuta nei limiti della tolleranza, viene ripartita fra le diverse porzioni in ragione della superficie reale di ciascuna.

Nel caso che fra la superficie reale e quella esposta in catasto si verifichi una differenza superiore alla tolleranza, chi ha redatto il tipo la ripartisce nel modo suindicato, ma ne fa osservazione sul tipo stesso per norma dell'Ufficio tecnico erariale, cui è riservata, a suo tempo, la correzione.

§ 69. *Distinzione degli appezzamenti risultanti dal frazionamento.*

A ciascuno dei nuovi appezzamenti risultanti dal frazionamento viene applicata in inchiostro rosso una lettera subalterna al numero originario. Le lettere si applicano alle singole porzioni di uno stesso numero in ordine progressivo da ovest ad est e da nord a sud.

Quando una porzione di particella deve suddividersi in due o più altre porzioni, una conserva la lettera primitiva, e le altre assumono ciascuna una nuova lettera, di seguito all'ultima già impiegata.

Se una figura di mappa, o sino dalla prima divisione (come suole talvolta avvenire specialmente per i fondi comunali), o per successivi frazionamenti, fosse divisa in tante parti che a rappresentarle non bastassero le lettere di un solo alfabeto, si ricorre alla combinazione della lettera *a* con un secondo alfabeto, a questo modo: *aa, ab, ac, ecc.* ed esaurito così un altro alfabeto si procede ad identica combinazione della lettera *b (ba, bb, bc,)* e così di seguito.

Ai nuovi appezzamenti risultanti dall'occupazione di strade pubbliche o di acque si applicano provvisoriamente i numeri di mappa delle particelle più vicine con l'aggiunta di un subalterno frazionario (1/2, 1/3, 1/4, ecc).

§ 70. *Dimostrazione del frazionamento.*

La dimostrazione del frazionamento deve essere fatta nella seconda facciata del mod. 51.

Qualora lo spazio disponibile di detto modello non risulti sufficiente per la dimostrazione del frazionamento, l'esposizione della superficie e dei redditi spettanti a ciascuna porzione delle particelle divise e l'indicazione delle ditte a cui spettano le singole porzioni, può essere proseguita sopra un foglio a parte, *in carta libera,* sul quale però dovrà farsi menzione dell'uso cui è esclusivamente destinato.

La superficie ed i redditi d'ogni particella frazionata si dividono fra le porzioni della particella medesima per modo che le somme delle singole quote di superficie e dei

redditi assegnate a ciascuna porzione corrispondano, rispettivamente, alla superficie ed ai redditi totali della particella originaria, senza oltrepassare colle frazioni le centiare, o i centesimi di lira.

L'area delle singole particelle viene arrotondata alla decina di centiare quando risulta superiore ad un'ara; per le particelle di estensione inferiore all'ara la superficie viene esposta fino all'unità di centiara.

La ripartizione dei redditi viene fatta in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

§ 71. *Frazionamento di fabbricali non divisibili in pianta.*

Pei fabbricati, che non si possano, o non convenga dividere in mappa, si ricorre ai numeri subalterni. I subalterni si applicano a cominciare dal piano terreno salendo ai piani superiori, numerando per ultimi i sotterranei.

Quando occorra di suddividere un subalterno, una delle nuove porzioni conserva il subalterno stesso e le altre assumono quelli successivi all'ultimo precedentemente impiegato per lo stesso numero di mappa.

Per il frazionamento dei fabbricati, quando non possa essere fatto risultare nella mappa, quando cioè debba eseguirsi per subalterni, non occorre il tipo e quindi l'estratto di mappa di cui all'art. 57 del Testo Unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043.

In questi casi si fa uso del mod. 6, *che va esente da tassa di bollo.*

A completamento di quanto è contemplato in questo paragrafo e nei precedenti, servono le istruzioni impartite in materia con la circolare n. 217 del 1940, relativa alle *Norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati* e con la istruzione I del Nuovo catasto edilizio urbano.

§ 72. *Frazionamento di particella in piccole porzioni non rappresentabili in mappa.*

Talvolta avviene che per rettifica di confini di proprietà, costruzione o sistemazione di strade e di canali, per acquisto della comunione di muri divisori, o per altre convenzioni speciali, siano presentate domande di volture riflettenti aree di pochi decimetri quadrati, ovvero striscie di terreno con larghezza minima, si da creare particelle catastali non rappresentabili in mappa neppure mediante sviluppi alla

maggior scala di 1:500 consentita dall'art. 3 del Testo Unico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Per dare corso al frazionamento relativo a simili volture, si avverta anzitutto che se la particella dalla quale deve farsi il distacco della piccola porzione rappresenta un fabbricato, il frazionamento medesimo dovrà essere eseguito in subalterni numerici, seguendo le norme date al paragrafo precedente.

Quando invece trattasi di un terreno, il frazionamento in mappa ha quasi sempre carattere provvisorio, poiché in seguito alla verificazione sopraluogo la porzione di particella, non rappresentabile nella scala normale, potrà essere incorporata nella particella contigua, se la mutazione di possesso si avvera per rettifica di confini, oppure unita ad altre particelle e porzioni di particella per la formazione di nuove strade o canali. Ben di rado si verifica il caso dell'assegnazione della piccola area ad un terzo possessore, di guisa che essa debba costituire particella a sé.

Ciò posto, la rappresentazione del frazionamento di un terreno verrà sempre eseguita nella mappa mediante appositi sviluppi in iscala adatta, da disegnarsi possibilmente negli spazi disponibili sui fogli di mappa e provvisoriamente a matita (§ 73), con avvertenza che in detti sviluppi non occorrerà riprodurre l'intero mappale d'origine. Dopo la verificazione locale gli sviluppi che per le considerazioni sovraesposte si renderanno necessari saranno delineati in inchiostro: tutti gli altri si cancelleranno.

In ogni caso, comunque la piccola porzione debba staccarsi da un fabbricato o da un terreno, in conformità di quanto si opera per i fabbricati non divisibili in pianta, non sarà ritenuta necessaria la presentazione del tipo su estratto autentico della mappa, ma basterà far uso del mod. 6 sul quale verranno precisate le indicazioni relative al frazionamento. Allo stesso mod. 6 dovrà però sempre essere allegato dalle parti uno schizzo planimetrico, debitamente quotato, in cui siano chiaramente individuate le singole porzioni in trasferimento

Per la ripartizione della superficie e dei redditi si terrà presente quanto è detto al penultimo ed ultimo alinea del § 70.

§ 73. *Revisione dei tipo di frazionamento.*

L'Ufficio tecnico erariale, nell'esemplare della mappa da esso conservato, introduce a matita le nuove linee dividenti servendosi delle misure indicate sui tipi di frazionamento; indi assodata la corrispondenza dei dati di superficie e dei redditi delle particelle cadute in frazionamento con quelli risultanti dai registri delle partite,

ed usando della mappa per la misura della superficie delle particelle risultanti, procede alla verificazione della ripartizione della superficie e dei redditi, esposta secondo le norme date al § 70.

Se trattasi di rifrazionamento, l'Ufficio, prima di approvare il nuovo tipo, si assicura che il precedente tipo di frazionamento abbia avuto effetto o non lo debba aver più. In questo secondo caso risultando nullo il frazionamento precedente, e sempre quando l'atto traslativo venga stipulato dopo l'approvazione del tipo di frazionamento, l'Ufficio tecnico erariale corregge sul nuovo tipo le superfici ed i redditi errati, nonché le lettere subalterne inscrittevi: ciò ad evitare duplicazioni o saltuarietà nella serie alfabetica delle lettere caratteristiche subalterne.

Dichiarazione di regolarità sui tipi.

Ai tipi di frazionamento regolamentare redatti, l'Ufficio tecnico erariale appone, in calce alla seconda facciata del mod. 51, la data, il timbro d'ufficio e la firma del Capo Sezione.

§ 74. *Tipi inesatti e incompleti.*

Allorché per la mancanza od insufficienza delle misure di cui al § 65, non torni possibile l'introduzione in mappa delle nuove linee dividenti, ovvero, quando risulti errata la ripartizione della superficie e dei redditi, l'Ufficio tecnico erariale invita il tecnico che ha firmato il tipo di frazionamento a curarne il completamento, o ad eseguire le debite correzioni in inchiostro rosso. Per queste correzioni le parti, o per esse il tecnico che ha redatto il tipo, sono tenute a fare sul medesimo la dichiarazione di accettazione.

Qualora, nonostante l'invito, il tecnico non proceda alla rettifica del tipo, entro il termine di trenta giorni, questa viene eseguita dall'Ufficio tecnico erariale a spesa del tecnico.

L'importo di tali spese viene iscritto dal Procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

§ 75. *Superfici o redditi originari errati.*

Se in occasione della revisione al tavolo dei tipi di frazionamento, si riscontrassero errori nelle superfici originarie, eccedenti le tolleranze ammesse dal § 12 dell'Istruzione XVI oppure nei redditi originari, l'Ufficio tecnico erariale con la

scorta degli atti originali che sono a sua disposizione procede alla ricerca degli errori.

Quando per la correzione di tali errori non vi sia luogo a compenso tra le superfici delle particelle cadute in divisione, estende l'esame alle particelle contigue, anche se appartenenti a possessori estranei alla divisione stessa, per accertare se risulti la possibilità di compensare in tutto od in parte la variazione.

§ 76. *Verifica delle discordanze fra le figure di mappa ed il terreno.*

Nel caso che il possessore presentando il tipo denunci la discordanza fra la configurazione della particella rilevata sul terreno e quella risultante dalla mappa (§ 67), l'Ufficio tecnico erariale procede alla verifica della costruzione della mappa servendosi degli eidotipi di rilievo.

Se la correzione non possa effettuarsi al tavolino ed occorra accedere sul posto e sempre quando la correzione medesima non possa essere rinviata all'epoca della verificazione periodica, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti interessate alla visita locale.

§ 77. *Correzione degli errori riscontrati al tavolo nella verificazione dei tipi.*

Accertate le variazioni in base all'esame fatto al tavolo o nella visita locale, l'Ufficio tecnico erariale registra le variazioni medesime nella tabella delle variazioni relativa al periodo in corso (§ 220), compila lo stato dei cambiamenti (§ 222), provvede a numerare le note di variazione delle quali risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri registri delle partite.

Questo stato dei cambiamenti viene poscia unito alle note di volture, che l'Ufficio tecnico erariale trasmette, ai sensi dell'art. 36 del regolamento, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette per l'aggiornamento dei propri atti.

Analoghe operazioni sono da eseguirsi ogni qualvolta si riscontrino errori materiali nelle qualità e nei redditi delle particelle originarie.

Quando l'atto traslativo sia già stato stipulato coi dati erronei, l'Ufficio tecnico erariale deve ugualmente dar corso alle volture relative, seguendo le norme indicate nei due ultimi alinea del § 221 per casi analoghi; con avvertenza che nella dichiarazione da farsi sul frontespizio della domanda di volture le parole *dovute alla verificazione periodica* dovranno essere sostituite dalle seguenti: *per la correzione di errori materiali.*

§ 78. *Notificazione delle variazioni.*

I risultati delle verifiche che portino variazioni nella superficie e nei redditi, qualora non coincidano con le variazioni indicate dalle parti, o interessino particelle non cadute in frazionamento, sono dall'Ufficio tecnico erariale, notificati a ciascun possessore allo scopo ed agli effetti dell'art. 125 del regolamento.

La notificazione alle parti si fa col mod. 11, secondo le norme prescritte dal Titolo IV, Capo V della presente Istruzione.

§ 79. *Tipo di frazionamento per figure di grandi dimensioni.*

Nel caso eccezionale della ripartizione di vaste particelle, appartenenti al Demanio dello Stato, a Comuni o ad altri enti morali o persone giuridiche, in numerose porzioni o lotti, potrà essere concessa la formazione di un unico tipo di frazionamento, sebbene i relativi atti di traslazione non possano essere resi definitivi e le dipendenti domande di volture non siano presentate contemporaneamente né seguendo l'ordine alfabetico delle lettere subalterne preventivamente applicate per caratterizzare i lotti medesimi.

La relativa autorizzazione dovrà essere chiesta, volta per volta, alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Per la modalità dell'esecuzione del frazionamento nel registro delle partite, veggansi i paragrafi 95 e 101.

§ 80. *Registro dei frazionamenti.*

I frazionamenti delle particelle in dipendenza dei tipi presentati dalle parti od eseguiti d'Ufficio si tengono in evidenza dall'Ufficio tecnico erariale mediante lo speciale registro mod. 12, giusta quanto è prescritto dall'art. 33 del regolamento.

In detto registro, nel caso di erronea ripartizione dei redditi, sono lasciati a matita i dati relativi fintantoché, esperite le pratiche per la correzione, il tipo non risulti definitivamente approvato.

Per i tipi di frazionamento redatti d'ufficio, ai sensi del penultimo alinea del § 74, a colonna 19 del mod. 12 si riporta il numero d'ordine di riferimento al mod. 47.

CAPO VI. - DELL'ESAME DELLE DOMANDE DI VOLTURE

§ 81. *Protocollo delle domande di volture.*

L'Ufficio tecnico erariale (II Sezione), separatamente per distretto, registra le domande di volture, tanto quelle dei terreni quanto quelle promiscue, nel protocollo mod. 7, nello stesso giorno in cui le riceve dagli Uffici del registro e delle successioni.

In questo protocollo registra pure le note di volture, che tengono luogo di domanda, compilate d'ufficio per correzione di errori di intestazione non imputabili alle parti, nei casi previsti dall'art. 16 del regolamento (§ 38) e per l'introduzione negli atti delle variazioni di possesso anteriori all'inizio della conservazione.

Contemporaneamente l'Ufficio verifica se la documentazione della domanda sia regolare e completa, e se il numero delle volture fu esattamente calcolato.

II mod. 7 viene poi completato con la indicazione delle pratiche eseguite, a termini degli articoli 57, *57-bis,* e 60 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Man mano che le domande di volture saranno definite, si completeranno le registrazioni richieste dal mod. 7, tenendo presente che nella colonna 18, quando ne sia il caso, deve farsi riferimento al mod. 47.

Alla fine di ciascun bimestre, nelle colonne 12, 13, 14, 15, 16 e 17 si faranno i rispettivi totali e le cifre risultanti dovranno corrispondere a quelle che, bimestralmente, verranno esposte a colonna 12 del mod. 21 (§ 99).

Alla fine di ciascun anno solare verranno riportate nel mod. 7 relativo al nuovo anno tutte le domande di volture non definite, distinguendole con numeri d'ordine scritti con inchiostro rosso. Tali domande saranno riportate indicando solamente il numero d'ordine del registro precedente ed il comune cui si riferiscono. In detto modello saranno poi indicate le ulteriori pratiche svolte per la definizione delle domande medesime.

I nuovi numeri d'ordine in rosso saranno anche indicati nelle annotazioni del modello dell'anno precedente in corrispondenza dell'indicazione delle relative domande.

Le domande di volture che giungeranno nel nuovo anno saranno registrate in seguito a quelle numerate in rosso, proseguendo la numerazione in inchiostro nero.

§ 82. *Domande di volture per passaggi promiscui di terreni e fabbricati.*

L'Ufficio tecnico erariale provvede alla esecuzione delle volture limitatamente alla parte concernente i beni rustici. Le dipendenti note di volture - nelle quali viene stampigliata l'indicazione: *Compilata ad evasione di domanda di volture promiscue* - vengono trattenute dall'Ufficio tecnico erariale, unitamente agli eventuali tipi di frazionamento, per essere custodite insieme alle altre concernenti soltanto terreni.

Le domande di volture originali (corredate dalle copie o dagli estratti degli atti) vengono subito inviate al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con elenco mod. 5, opportunamente adattato, compilato in doppio esemplare, per l'esecuzione delle volture riguardanti il catasto dei fabbricati.

Nel caso che i trasferimenti urbani diano luogo a frazionamento di beni, l'Ufficio tecnico erariale richiede a quello delle Imposte dirette copia delle relative partite - da redigersi sul mod. 324 Imposte - ed accertata la eseguibilità delle volture, anche per la parte urbana, comprende nella nota di volture, predisposta per i trasferimenti rustici, i trasporti occorrenti per l'aggiornamento della partita speciale del catasto dei fabbricati.

I modelli 324, completati con gli elementi desunti dai tipi di frazionamento, vengono allegati all'originale delle domande di volture, da trasmettere all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Nei casi di domande promiscue che appariscano ineseguibili per la parte rustica, gli Uffici tecnici erariali dovranno, per l'economia del lavoro, richiedere subito agli Uffici distrettuali delle imposte dirette copia delle partite relative ai beni urbani, quand'anche per questi ultimi non vi sia luogo a frazionamenti.

Scopo della richiesta è quello di accertare se l'ineseguibilità si verifichi anche per i fabbricati, in modo che - nel caso affermativo - possano abbinarsi i sopralluoghi occorrenti per i beni urbani e per i beni rustici.

§ 83. *Domande di volture di beni urbani con frazionamento di particelle.*

Quando il passaggio di proprietà di beni urbani dia luogo a frazionamento di particelle, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, accertata l'eseguibilità delle volture, predispone le necessarie note e le trasmette con i tipi di frazionamento all' Ufficio tecnico erariale perché ne riscontri la regolarità.

L'Ufficio tecnico erariale, riconosciuta la regolarità dei tipi di frazionamento,

compila - separatamente da quelle urbane - le note di volture occorrenti per l' aggiornamento della partita speciale del catasto dei fabbricati, nelle quali cita il numero del protocollo mod. 7 dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, seguito dalla indicazione: *Imposte.*

Le predette note, corredate dei tipi di frazionamento, vengono numerate in unica serie progressiva con le volture dei terreni e le relative variazioni vengono introdotte negli atti catastali contemporaneamente alle altre variazioni del catasto rustico.

Le note di volture urbane - predisposte dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette - vengono, dall'Ufficio tecnico erariale, completate con i subalterni, numerici o letterali, o con numeri definitivi, e restituite, sollecitamente, all'Ufficio mittente, perché ne esegua la registrazione negli atti del Catasto fabbricati e le custodisca in atti.

§ 84. *Revisione dei tipi di frazionamento non verificati prima della stipulazione degli atti legali e sostituzione dei numeri definitivi alle lettere subalterne.*

Quando il passaggio di proprietà dia luogo a frazionamento di particelle, l'Ufficio tecnico erariale, prima di eseguire le volture, verifica, a norma dell'art. 26 del regolamento e nei modi indicati al § 73, la regolarità del tipo di frazionamento.

Quando i passaggi di proprietà diano luogo a frazionamento di particelle, e quelle derivate non siano provvisorie, destinate cioè ad essere, in sede di verificazione periodica, incorporate ad altre limitrofe o a costituire strade, canali, ecc. (ad esempio: mutazione di possesso per piccole rettifiche di confine, formazione di nuove strade, ecc.) l'Ufficio tecnico erariale, dopo avere accertata l'eseguibilità delle volture, sostituisce, nel tipo di frazionamento, alle lettere subalterne i numeri definitivi, susseguenti all'ultimo della serie del foglio.

Per le volture ineseguibili in ufficio la sostituzione si effettua all'atto della loro definizione. Delle sostituzioni effettuate l'Ufficio dovrà darne comunicazione agli interessati, mediante avvisi mod. 11.

Le note di volture relative a beni frazionati, ai quali siano stati assegnati numeri definitivi, si compileranno individuando le particene risultanti dai frazionamenti con i numeri definitivi. Tali numeri vengono tenuti in evidenza in appendici provvisorie del prontuario dei numeri di mappa (§ 109) e nell'appendice provvisoria della tavola censuaria (§ 110).

Per i tipi inesatti od incompleti l'Ufficio tecnico erariale provvede conformemente a quanto si disse al § 74.

§ 85. *Repertorio dei numeri di mappa aggiunti.*

I numeri di mappa aggiunti alla serie originaria vengono, dall'Ufficio tecnico erariale, elencati nel repertorio mod. 50, contrapponendo a ciascuno di essi la lettera ed il numero che individuano, per mezzo dei parametri, il quadrato, o frazione dello stesso, in cui si trova il numero aggiunto, nel foglio di mappa.

I predetti quadrati, o le porzioni dei medesimi al margine dei fogli, saranno sempre individuati numerando a matita le ripartizioni verticali, determinate dai parametri del foglio, con numeri arabici progressivi da sinistra a destra, e contrassegnando le ripartizioni orizzontali con lettere in ordine alfabetico dall'alto in basso.

§ 86. *Invito alle parti per il completamento dei documenti.*

Quando a corredo delle domande di volture presentate dalle parti all'Ufficio del registro o delle successioni, o a corredo delle domande compilate d'ufficio, ai sensi del § 45, siano trasmessi documenti insufficienti od imperfetti, le parti vengono invitate, dall'Ufficio tecnico erariale, con avviso modello 46, da spedirsi aperto in franchigia postale, a presentare gli atti e i documenti complementari.

Qualora le parti non ottemperino all'invito, la richiesta viene rinnovata mediante notificazione, agli interessati, a mezzo di messi comunali, di appositi avvisi mod. 16.

Se i contribuenti, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di tali avvisi dimostrino di non essere in grado di riparare le imperfezioni, o di produrre i richiesti documenti, e ne facciano domanda anche orale, l'Ufficio tecnico erariale può concedere la proroga strettamente necessaria, prendendone nota nel protocollo (mod. 7) e intanto sospende l'esecuzione della voltura.

Qualora di più volture riflettenti un unica domanda, alcune risultino eseguibili e per le rimanenti occorra concedere alle parti una non breve proroga, onde possano provvedere alla rettifica dell'atto traslativo od a presentare i documenti complementari ritenuti necessari, l'Ufficio tecnico erariale da corso alle volture eseguibili senza attendere la completa documentazione della domanda.

§ 87. *Spese anticipate di ufficio per la documentazione delle domande incomplete.*

Qualora le parti, nonostante l'invito di cui al paragrafo precedente, non forniscano quanto loro è richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal Procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero (art. *57-bis* e 60 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043 e dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208).

Le dette spese devono essere giustificate:

1 Con l'originale verbale mod. 18 corredato da un esemplare dell'elenco indicativo mod. 28 della collezione demaniale.

2 Con le quietanze degli Uffici e dei notai, che rilasciano copie o estratti degli atti, pei quali sia occorsa una spesa.

§ 88. *Passaggi interessanti le categorie di intestazione: Accessori comuni, ecc. - Aree di fabbricati divisi in subalterni - Luoghi sacri pubblici - Acque esenti da estimo - Strade pubbliche.*

Quando una domanda di volture riguardi particelle allibrate o da allibrarsi alle partite speciali "*Accessori comuni a più fabbricati",* "*Aree di fabbricati divisi in subalterni",* "*Luoghi sacri pubblici",* ovvero particelle di nuova formazione (§ 59) da stralciarsi dalle "*Acque esenti da estimo",* o dalle "*Strade pubbliche",* l'Ufficio tecnico erariale registra nella tabella delle variazioni relative al periodo in corso (§ 220) le conseguenti mutazioni di categoria, (con avvertenza che alle particelle stralciate dalle acque o dalle strade - da tenersi in evidenza per essere stimate in sede di verificazione periodica a norma del § 175 - si applica la qualità provvisoria di *(terreno di nuova formazione),* compila lo stato dei cambiamenti (§ 222), provvede a numerare le note di variazione delle quali risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri registri delle partite.

Provvede poi alla compilazione e registrazione delle note occorrenti per la completa esecuzione della voltura domandata.

§ 89. *Passaggio dei fabbricati da un catasto all'altro.*

Per tutte le variazioni, eseguite o da eseguirsi nel catasto urbano, e dipendenti dagli accertamenti definitivi di nuovi enti urbani, o da sgravio dell'imposta sui fabbricati,

l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette compila uno Stato dei cambiamenti (mod. apposito numero 27) da trasmettersi all'Ufficio tecnico erariale almeno due volte all'anno, cioè all'epoca della pubblicazione dei ruoli d'imposta, principale e suppletivi (dicembre e giugno).

La compilazione di questo Stato dei cambiamenti, da farsi per Comune o frazione di Comune a catasto separato, deve essere diligentemente curata dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette con speciale riguardo all'esatta indicazione dei dati di consistenza per ciascuna costruzione o porzione di costruzione, assoggettata all'imposta o dalla medesima esentata.

I singoli piani ed il numero dei vani per ogni piano devono essere ben specificati, con l'avvertenza di precisare, nella colonna delle annotazioni, se i vani indicati per il piano terreno riflettano l'intero piano o solamente parte di esso. Devesi inoltre far menzione delle eventuali dipendenze (orti, giardini, ecc.) che, anche potendo avere una funzione propria, sono tuttavia da considerarsi come parte integrante del fabbricato.

Nei riguardi delle caratteristiche di mappa, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette indica con la dicitura *sul N. ... se* trattasi di fabbricato non ancora segnato in mappa. Quando l'accertamento o lo sgravio concerne soltanto una parte di fabbricato esistente in mappa, si limita a far seguire al numero di mappa, nella colonna dei subalterni, la parola *del,* spettando all'Ufficio tecnico erariale l'applicazione dei subalterni numerici o delle lettere subalterne, a seconda dei casi.

Ricevuti gli Stati dei cambiamenti mod. n. 27, l'Ufficio tecnico erariale controlla e completa le caratteristiche di mappa indicate dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette tenendo presente quanto segue:

a) degli accertamenti eseguiti per costruzioni non segnate in mappa prende opportuna nota, per operare il rilievo dei fabbricati nella prima verificazione periodica. Nel caso però che siano presentate le relative domande di stralcio dal rustico, l'Ufficio tecnico erariale eseguirà le visite locali prima della chiusura delle scritture censuarie, procurando di abbinare le visite stesse con quelle occorrenti per la definizione delle volture ineseguibili;

b) se l'accertamento o lo sgravio riguarda una porzione di fabbricato esistente in mappa, può darsi che in seguito a precedenti operazioni di campagna risulti effettuabile la divisione del numero originario con applicazione di lettere subalterne; quando ciò non si avveri, l'Ufficio tecnico erariale procede alla provvisoria

individuazione delle parti del fabbricato aventi differente destinazione, applicando gli occorrenti subalterni numerici (§ 71) e riservandosi di verificare sopraluogo, in sede di lustrazione, se torni possibile e conveniente l'introduzione in mappa della linea o delle linee divisorie.

Per i terreni (aree urbane) da passarsi al catasto rustico e da stimarsi in sede di verificazione periodica, secondo il disposto dell'art. 112 del regolamento, viene pure eseguito il trasporto alle singole partite dei possessori, applicando la qualità provvisoria di *Area (già urbana).*

Controllati gli Stati dei cambiamenti che riflettono il catasto urbano e comunicate all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette le eventuali inesattezze riscontratevi, l'Ufficio tecnico erariale registra nella tabella delle variazioni in corso, le mutazioni dalla categoria "Catasto dei terreni" alla categoria "Catasto dei fabbricati", o viceversa. Compila inoltre il necessario stato dei cambiamenti (§ 222), provvede a numerare le note di variazione di cui risulta composto e ad introdurre tutte le modificazioni nei propri atti.

§ 90. *Domande di volture ineseguibili.*

Qualora non sia stato possibile eseguire le volture, nonostante le pratiche prescritte dai §§ 86 e 87, le relative domande, corredate delle note di volture (mod. 13) predisposte con tutti gli elementi e le indicazioni che ne facilitino la definizione a norma dell'art. 128 del regolamento, vengono riunite, distintamente per comune, in apposite cartelle per essere consegnate ai tecnici incaricati a definirle sopraluogo.

La definizione sopraluogo delle volture ineseguibili si esegue - di regola - in sede delle operazioni di verificazione periodica. Al fine però di evitare l'accumularsi di volture ineseguibili - quando se ne sia formato un congruo numero per una stessa località o per località vicine - l'Ufficio tecnico erariale dispone appositi sopraluoghi per la loro definizione.

§ 91. *Definizione sopraluogo delle volture ineseguibili.*

L'Ufficio tecnico erariale consegna al tecnico che si reca sopraluogo per la definizione delle volture ineseguibili le domande di volture con allegati i mod. 16, le relative note di volture (mod. 13) e, ove occorra, gli estratti di mappa (mod. 51) occorrenti per la redazione d'Ufficio dei tipi di frazionamento.

L'ineseguibilità delle volture si verifica in generale:

a) quando non vi sia concordanza tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento ed alla domanda di volture non siano state unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi, od in loro mancanza, una dichiarazione della parte, nel cui interesse è chiesta la voltura, dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi;

b) quando l'atto traslativo risulti incompleto od inesatto rispetto alle caratteristiche di mappa relative ai beni oggetto della traslazione, se le parti non abbiano provveduto alla rettificazione dell'atto;

c) quando le parti siansi rifiutate di presentare il prescritto tipo, se trattasi di frazionamento di particella.

Nei casi indicati alla lett. *a)* può darsi che il tecnico riesca a raccogliere gli elementi e le notizie sufficienti per la regolare esecuzione delle volture e di procurarsi, ove occorrano (art. 25 del regolamento), i documenti indispensabili in base ai quali, ed a complemento dell'atto traslativo allegato alla domanda, si possa provvedere d'ufficio: ciò avverandosi, non è necessaria la redazione di alcun verbale.

Se i detti documenti non esistono - ad esempio quando trattisi di contratti verbali - il tecnico procede, sopraluogo, al solo accertamento del possessore o dei possessori di fatto dei beni, alla data dell'atto cui si riferisce la domanda di volture, ed alla compilazione del relativo verbale (mod. 45), da firmarsi, quando sia possibile, dalle parti interessate, tra le quali, *principalmente,* le persone intestate in catasto od i loro aventi causa.

Nella nota di volture - da redigere dal tecnico - e nel registro delle partite, oltre il passaggio cui l'atto si riferisce sarà annotato quello dalla ditta iscritta in catasto alla ditta accertata in base allo stato di fatto, facendo altresì esplicitamente risultare, quando ne sia il caso, che non si trascrivono i passaggi intermedi per mancanza degli atti legali che li documentano.

Inoltre, in questi casi, ad evitare abusi ed ogni pregiudizio all'Erario per il mancato pagamento delle imposte di registro o di successione, l'Ufficio tecnico erariale trasmetterà copia del verbale di sopraluogo all'Ufficio del registro, affinché, se del caso, possa procedere, come di suo istituto, per l'accertamento e il recupero delle imposte suddette.

Nel casi indicati alla lett. *b)* si deve sempre far luogo all'accertamento dello stato di fatto relativamente ai beni trasferiti ed alla compilazione dei verbali, mod. 45, da

firmarsi possibilmente da tutti gli interessati e dal tecnico erariale.

Nei casi, infine, di cui alla lett. *e)* l'operatore procede alle occorrenti misure sul terreno per compilare il tipo, secondo le norme date dal § 92. Nei tipi di frazionamento compilati d'ufficio, il tecnico erariale fa apporre le firme degli interessati. Qualora le parti si rifiutassero di firmare il tipo, si eseguono egualmente le volture ai soli effetti della conservazione del catasto.

Quando si rendano necessari i verbali, redatti sopraluogo, dal tecnico erariale deve essere apposta sul frontespizio della domanda di volture una esplicita dichiarazione di eseguibilità, del seguente tenore, seguita dalla firma dell'Ingegnere capo erariale che ne ha accertata la regolarità:

Si dichiara eseguibile, a sensi dell'art. 128 *del regolamento, la presente domanda di voltura nonostante che nell'atto traslativo*.....

Allegasi il relativo verbale di sopraluogo.

Nelle note di volture e nel registro delle partite, dopo l'indicazione dell'atto traslativo, si citano gli estremi del verbale di sopraluogo e, tanto allo scarico che al carico, si aggiunge la seguente:

ANNOTAZIONE. - *La voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.*

Domande di volture ineffettuabili in modo assoluto.

Qualora dopo diligenti indagini risulti evidente all'operatore l'assoluta ineseguibilità della domanda di volture, nel frontespizio di essa l'Ufficio tecnico erariale dichiara le cause dell'ineseguibilità e la custodisce in apposita cartella, quale ineffettuabile in modo assoluto.

Le eventuali domande di volture, che si presume siano state indebitamente presentate, e ciò sia per materiale duplicazione, sia perché inavvertitamente compilate in dipendenza di atti non concernenti immobili o diritti reali inscrivibili in catasto, sia per altre cause di errore, dovranno anche essere esaminate sopraluogo, per indagare se le domande stesse non importino in realtà qualche voltura della quale non abbiasi indizio mediante il semplice esame dei documenti allegati, oppure se la loro presentazione non sia dovuta ad omissioni o ad imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto.

Anche per tali domande, se non diano luogo a voltura, l'Ufficio tecnico erariale fa esplicita dichiarazione sul frontespizio della ineseguibilità e provvede a custodirle nell'apposita cartella, quali *ineffettuabili in modo assoluto.*

Nel protocollo mod. 7 sarà apposta una opportuna annotazione per tutte le domande di volture ineffettuabili in modo assoluto.

§ 92. *Tipi di frazionamento eseguiti d'ufficio. Liquidazione delle spese relative.*

Quando occorra provvedere d'ufficio alla redazione del tipo di frazionamento, a norma dell'art. 25 del regolamento od alla rettifica del tipo, a norma dell'art. 57 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, l'Ufficio tecnico erariale, al fine di evitare spese eccessive per gli interessati, attenderà di avere un certo numero di tipi da eseguire nel comune o nei comuni limitrofi, ovvero attenderà la verificazione ordinaria per provvedere alla redazione o rettifica dei tipi insieme ad altre incombenze proprie dell'Ufficio.

Il tecnico incaricato, in base alle risultanze dell'atto traslativo, invita le parti, od i loro rappresentanti, al sopraluogo, per l'identificazione del possesso e per le necessarie misurazioni; indi esegue i conseguenti lavori di tavolo, per la ripartizione della superficie e dei redditi e per la completa dimostrazione del frazionamento.

Tutte le spese sostenute dall'Ufficio tecnico erariale per la compilazione dei tipi di frazionamento sono a carico delle parti, salvo quelle per la rettifica dei tipi che sono a carico dei tecnici che li hanno redatti irregolarmente, ai sensi dell'art. 57 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dalla legge 17 agosto 1941, numero 1043, indipendentemente dalla pena pecuniaria che il predetto Ufficio dovrà contestare, e vengono recuperate mediante iscrizione nei campioni demaniali.

Nel mod. 51, adoperato per la formazione del tipo, vi sarà apposta la dichiarazione: "Da recuperare, mediante iscrizione nei campioni demaniali, i diritti di disegno in L. . . . e la tassa di bollo di L….e altre spese si valutano, per tipi eseguiti nell'interesse delle province e dei comuni, in modo analogo a quello stabilito per i servizi eseguiti nell'interesse dello Stato.

Per i tipi di frazionamento compilati nell'interesse dei privati od enti che non siano province o comuni le spese si valutano, per ogni giornata, sia in campagna che al tavolo, in residenza o fuori sede dell'Ufficio, in una somma corrispondente all'ammontare dell'indennità giornaliera di missione fuori residenza relativa al grado corrispondente a quello del personale tecnico o d'ordine incaricato del lavoro,

maggiorato di quattro decimi; aggiungendovi tutte le altre spese effettivamente sostenute dall'Ufficio per l'esecuzione dell'accesso sopraluogo (viaggi, indennità chilometrica, indicatori, canneggiatori, trasporto materiale, supplemento di pernottazione od altro) o per l'esecuzione dei lavori di tavolo (cancelleria, ecc).

Quando nella stessa giornata siano stati compilati tipi nell'interesse di più ditte, la somma complessiva facente ad esse carico verrà liquidata come se il servizio fosse unico, salvo a ripartirla fra le ditte interessate in proporzione del tempo impiegato per conto di ciascuna di esse.

Durante le verificazioni ordinarie si determinerà la quota a carico delle parti in proporzione del tempo impiegato per il servizio eseguito nell'interesse dei privati.

Determinato l'ammontare della spesa, l'Ufficio tecnico erariale, quando non risulti in modo esplicito dall'atto al quale, o ai quali degli interessati facciano carico le spese della voltura, compila per ciascuno dei compratori, eredi o condividenti, la liquidazione (mod. *3-bis* Servizi tecnici erariali), comprende la spesa che ne risulta nella distinta a tergo del mod. 18 e lo spedisce all'Intendente di Finanza.

CAPO VII. - *Delle note di volture.*

§ 93. *Compilazione delle note di volture.*

Riconosciuta la regolarità delle volture o eliminate le eventuali cause della loro ineseguibilità (§ 91) l'Ufficio tecnico erariale compila le necessarie note di volture.

Le note di volture, da compilarsi a nonna degli art. 27, 28 e 29 del regolamento, distintamente per ciascuna frazione di comune avente catasto separato, vengono stese sullo stampato mod. 13 e possono comprendere più volture semprechè queste si riferiscano a trasferimenti della stessa natura, aventi cioè la stessa motivazione, e dipendenti da uno stesso atto traslativo. Nella apposita sede del mod. 13 devono farsi figurare distintamente tutti i trasporti fra una partita ed un'altra inscritta o da inscriversi nel registro delle partite.

Quando avviene il frazionamento di un numero, o di una porzione di numero, nella nota di volture, se ne fa precedere l'indicazione, agli altri trasporti.

Nella colonna 15 del mod. 13, di seguito alla ditta di carico, dovrà riportarsi la residenza, o sede, dei contribuenti.

Numerazione delle note di volture.

Le note di volture mod. 13 vengono numerate in unica serie progressiva con le note di variazione (§ 222), per anno solare e per comune amministrativo o per frazione di comune a catasto separato, ed iscritte nel registro mod. 25.

Per ogni nota di volture registrata in detto modello dovrà indicarsi, nelle apposite colonne, il numero d'ordine del prot. mod. 7, la quantità dei trasporti, il numero delle volture per le quali sono dovuti i compensi al personale ed il numero delle volture per le quali detti compensi non sono dovuti, nonché il nominativo del compilatore della nota.

Per le note di variazione, si indicherà a colonna 8 del mod. 25 il numero dei carichi e degli scarichi di particelle, ed alle colonne 9, 10 e 11 il numero delle particelle soppresse, aggiunte e variate.

Per facilitare la raccolta dei dati da inserire nei mod. 21 della presente istruzione e 104 speciale, alla fine di ogni bimestre, l'Ufficio tecnico erariale compila il riepilogo mod. *25-bis*.

Le cifre da riportarsi in detto modello saranno desunte dal mod. 25 nel quale, dopo l'ultima nota di volture o di variazione registrata nel bimestre, sarà tracciata una linea rossa di separazione e saranno indicati, sia per le note di volture e di variazioni compilate, che per quelle registrate, i totali delle colonne 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

§ 94. *Richiamo alla nota di volture cui si allegano i documenti.*

Quando una domanda di volture rifletta beni situati in diversi comuni o in diverse frazioni di comune a catasto separato, ad una delle relative note di volture si allega la domanda coi documenti annessi; nelle altre note di volture si fa riferimento a tale nota.

In modo analogo, se le parti abbiano prodotto un solo tipo di frazionamento per particelle situate in più frazioni di comune a catasto separato (§ 61), si fa riferimento alla nota di volture alla quale fu allegato il tipo.

§ 95. *Nota di volture nella quale si espone il frazionamento di vaste particelle.*

Nel caso particolare precisato al § 79, il frazionamento della particella di grandi dimensioni, viene esposto per tutte indistintamente le porzioni risultanti dal tipo nella

nota di volture da compilarsi in dipendenza della prima domanda presentata, anche se il relativo atto di traslazione non riguardi che una sola di quelle porzioni.

§ 96. *Registrazione delle note di volture.*

Per completare l'esecuzione delle volture, l'Ufficio tecnico erariale, non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi, a mente dell'art. 35 del regolamento, eseguisce i relativi trasporti nei registri delle partite, seguendo le norme indicate al Capo Vili della presente Istruzione, ed aggiorna lo schedario dei possessori, i prontuari dei numeri di mappa, e le tavole censuarie (§§ 108, 109, 110).

Per norma dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'Ufficio tecnico erariale ve in testa alla nota di volture o di variazione da considerarsi come ultima l'anno censuario, che si chiude il 31 agosto, le parole: *Ultima dell'anno censuario.*

§ 97. *Aggiornamento degli atti catastali in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.*

Per l'aggiornamento della copia degli atti catastali, in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette (art. 36 del regolamento) l'Ufficio tecnico erariale, portate a catasto nei propri registri le volture e le variazioni di consistenza, trasmette subito al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i mod. 13 (note volt.) e i mod. 14 (stati dei cambiamenti), senza alcun documento annesso - i primi a gruppi e i secondi anche isolatamente - con elenco mod. 22 compilato in doppio esemplare. L'Ufficio imposte, in segno di ricevimento, restituisce un esemplare dell'elenco stesso.

L'Ufficio imposte, eseguite le registrazioni nei propri atti ritorna subito all'Ufficio tecnico erariale i mod. 13 e 14, accompagnandoli con elenco mod. 22-A in due esemplari, uno dei quali viene restituito in segno di ricevimento.

Dopo due mesi dalla data di trasmissione, l'Ufficio tecnico erariale, se non ha ricevuto di ritorno le note di volture o gli stati dei cambiamenti, ne solleciterà la restituzione all'Ufficio imposte. Trascorsi altri due mesi senza che questa abbia luogo, ne informerà la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Per le note di volture e per gli stati dei cambiamenti che siano stati trasmessi nella seconda metà dell'anno solare, durante la quale gli Uffici distrettuali delle imposte dirette devono provvedere alla revisione dei redditi ed alla compilazione dei ruoli,

sarà tuttavia consentita, per la restituzione, una ulteriore tolleranza di due mesi.

L'Ufficio tecnico erariale, mediante il mod. 25, tiene in evidenza gli estremi della data di trasmissione e di restituzione delle note di volture e degli stati dei cambiamenti.

§ 98 *Dichiarazione di eseguita voltura.*

Eseguita la voltura, l'Ufficio tecnico erariale ne fa dichiarazione sulla nota di voltura e indica sulla domanda e, qualora vi sia allegato, sul tipo di frazionamento il numero progressivo annuale delle note di volture compilate per dare corso alla domanda medesima, precisando il Comune od i Comuni cui le stesse note di volture si riferiscono.

Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'Ufficio tecnico erariale, il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta.

Nel caso di successione intestata, la dichiarazione di eseguita voltura viene fatta su *carta da bollo competente*[12] riportando in essa gli estremi essenziali della eseguita voltura.

I tipi di frazionamento allegati alle note di volture, da consegnarsi ai tecnici per la verifica sopraluogo (§ 188), vengono, dall'Ufficio tecnico erariale, conservate in apposite cartelle, distintamente per comune o frazione di comune a catasto separato.

[12]Vedi nota 7.

§ 99. *Prospetto statistico mod. 21.*

Con la scorta del protocollo delle domande di volture mod. 7, e dei registri mod. 8 e *25-bis,* l'Ufficio tecnico erariale compila bimestralmente il prospetto statistico mod. 21 e lo trasmette alla Direzione Generale entro il giorno 10 del mese successivo alla fine di ogni bimestre.

Nel mod. 21 i dati statistici dovranno esporsi separatamente per i servizi inerenti alla preconservazione, alla conservazione del Nuovo catasto ed alla conservazione degli antichi catasti dei terreni.

Nella parte del modello comprendente le colonne da 1 a 37 s'indicheranno i dati

riguardanti il movimento bimestrale delle domande di volture, delle note di volture e di quelle di variazione; nella rimanente parte (colonne 38 a 47) s'indicheranno i totali dei dati di cui alle colonne 6 a 10, 16, 17 e 20 a 22 del mod. 8, e cioè il numero degli estratti di mappa, copie di quadri d'unione, domande di collegamento e certificati, copie ed estratti catastali rilasciati durante il bimestre al quale si riferisce il prospetto.

CAPO VIII. - *Dell'esecuzione dei trasporti censuari.*

§ 100. *Scarico e carico nel registro delle partite.*

Il trasporto censuario si esegue con lo *scarico* dall'attuale intestato dei beni che egli ha cessato di possedere e col *carico* dei beni stessi al nome del nuovo possessore.

Quando si tratta di trasportare un'intera partita costituita da molti numeri di mappa basta indicare nello scarico la somma complessiva della superficie e dei redditi dei beni che la compongono, facendola precedere dalle parole *intera partita,* nel carico invece si devono specificare i singoli numeri di mappa coi rispettivi dati di superficie e dei redditi.

Invece se si tratta di trasportare una o più porzioni di una partita, la quale venga a dividersi tra più possessori, si indicano nello scarico e nel carico, nelle apposite colonne, anche i singoli numeri di mappa principali e subalterni che costituiscono le porzioni della partita divisa, con le corrispondenti superna e redditi. Nel solo caso del trasporto dell'ultima porzione di una partita che si spegne si possono, nello scarico, omettere i singoli numeri di mappa indicando complessivamente la superficie e i redditi, oggetto del trasporto, precedute dalle parole: *Rimanente partita.* S'intende però che, al carico, questa deve essere inscritta coi singoli numeri di mappa, che la costituiscono, coi rispettivi dati di superfici e dei redditi.

§ 101. *Passaggi che danno luogo a frazionamento dei numeri di mappa.*

Le volture degli appezzamenti risultanti dai numeri di mappa che siano stati divisi, si eseguiscono nello stesso modo col quale si fa il trasporto dei numeri interi.

Il frazionamento deve però essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi inscritto, ed inscrivendo le singole frazioni del medesimo al carico della stessa partita, in base ai dati del tipo di frazionamento riveduto dall'Ufficio tecnico erariale (art. 33 del regolamento).

La stessa regola si osserva nel caso di numeri già divisi che vengano a suddividersi per effetto di successivi passaggi. Nel caso eccezionale del frazionamento di vasta particella in dipendenza di un unico tipo (veggansi i §§ 79 e 95) si inscrivono nel carico del registro delle partite tutte le singole porzioni risultanti dal tipo medesimo all'atto dell'esecuzione della prima voltura, anche se la relativa mutazione di possesso si effettui per una sola delle porzioni suaccennate.

§ 102 *Dati da indicarsi nella esecuzione dei trasporti e loro ordine.*

Nell'esecuzione dei trasporti le sezioni (o i Comuni censuari di cui fu conservata la denominazione) si scrivono secondo l'ordine alfabetico, e per ciascuna sezione (o per ciascun Comune censuario), le particelle e le frazioni di particella secondo l'ordine progressivo.

Quando i singoli fogli di mappa hanno numerazione particolare distinta, i numeri e le frazioni di numero si scrivono anche secondo l'ordine progressivo e dei fogli.

Nello scarico s'indica la ditta o la pagina a cui si trasporta la partita o porzione di partita scaricata, e nel carico s'indica la ditta e la pagina da cui la partita o porzione di partita proviene. Se la ditta comprende più nomi, l'indicazione relativa si fa sommariamente.

I dati da inscriversi nelle due colonne: "*Data e numero della nota di volture o della nota di variazione, ecc.* si registrano nell'ordine e nella forma seguente:
1940-18-1. Nota di volture n. 11.
(Scarico) a Rossi Carlo fu Antonio.
(Carico) da Bianchi Enrico e consorte.
Si fanno poi immediatamente seguire il titolo, e gli altri estremi del documento per cui si opera la voltura, come in appresso:

Nel caso di atto rogato da notaio:
Divisione - Istromento 4 gennaio 1940, n. ... di Pozzi Arnoldo notaio in ... registrato a ... il 22 gennaio 1940 al n. . . .

Nel caso di atto rogato da segretario comunale o provinciale: Compravendita - Istromento 3 novembre 1939, n. … del segretario comunale di ... registrato a ... il 19 febbraio 1940, al n. ...

Nel caso di atto rogato o autenticato da un Console:
Cessione di quota di comproprietà - Istromento 12 agosto 1940, n. ... del Console

d'Italia in ... legalizzato dal Ministero degli affari esteri il 28 ottobre 940, registrato a ... il 9 novembre 1940, al n. .

Nel caso di sentenza giudiziaria:
Assegnazione di legittima - Sentenza 7 agosto 1940, del Tribunale di ... registrata a . . . il 15 agosto 1940, al n. ...

Nel caso di scrittura privata, con firme autenticate:
Affrancazione di livello - Scrittura privata 21 luglio 1939, autenticata il 21 detto al n. ... da Cecchi Emilio notaio in ... e registrata a ... il .. al n. …

Nel caso di espropriazione:
Espropriazione - Decreto prefettizio 16 novembre 1938, n. … registrato ... il 17 detto al n. …

Nel caso di successione intestata:
Successione apertesi il ... *(data della morte dell'autore),* come da denunzia ... vol. . .. registrata a ... il 4 marzo 1940.

Nel caso di successione testata:
Successione apertasi il ...*(data della morte dell'autore). Testamento* ... (pubblico od olografo) in data ... registrato a …il marzo 1940, al n. ...

Nel caso di riunione di usufrutto causata da morte:
Riunione di usufrutto avvenuta il ... *(data della morte dell'usufruttuario),* come da denuncia n. ... vol. ... registrata a ... il ...

Nel caso di riunione di usufrutto per atto tra vivi:
Riunione di usufrutto - Istromento ... n. ... di ... notaio in ... registrato a ... il ... al n. ..

Nel caso di passaggio d'usufrutto per presa di possesso di benefizi e cappellante:
Passaggio d'usufrutto avvenuto il ... *(data della presa di possesso)* come da denunzia n. ... vol. ... registrata a ... il ... e dall'atto di conferimento ... *(data della concessione).*

Quando siavi frazionamento di particella, o di porzione di particella la registrazione viene eseguita nel modo seguente:
(Scarico) 1940 … Nota di volture n. 29.

Si scarica il numero (od i numeri) controindicato per ricaricarlo frazionato in questa partita.

Ad Almasio Giulio di Ernesto.

Compravendita - Istromento 21 novembre 1939, n. … di Balducci Federico notaio in

... ivi registrato il ... al n. ...
A Ferretti Giacinto e Francesco fu Zaccarìa.
Compra-vendita - Istromento suddetto.

Carico nelle partite del venditore:
a) se trattasi di frazionamento con assegnazione di numeri definitivi alle particelle derivate:
1940 ... Nota di volture n. 29.
Si ricaricano i controindicati numeri derivati dal frazionamento del numero (o dei numeri);

b) se trattasi di frazionamento con assegnazione di subalterni letterali provvisori alle particelle derivate:
1940 ... Nota di volture, n. 29.
Si ricarica frazionato il controindicato numero (od i controindicati numeri).

Nei casi di voltura per correzione di errori imputabili alle parti,
la causa e l'atto per cui si fa il trasporto si indicano come segue:
"Rettifica di errore imputabile alle parti" Divisione - Istromento 5 gennaio 1934, n... di Bianchini Carlo, notaio in ... registrato a ... il 20 detto, al n. ...

Nel caso di voltura per correzione di errore imputabile agli uffici:
a) se trattasi di correzione di intestazione di impianto:
"Rettifica di errore imputabile agli uffici" Divisione-Istromento (ecc. come sopra);

b) se trattasi di correzione di intestazione accesa dopo l'impianto:
"Rettifica di errore imputabile agli uffici e commesso nella compilazione (o nella registrazione) della nota di volture n. ... anno ...".
In questo caso la citazione dell'atto in base a cui si fa il trasporto non occorre perché lo stesso atto è già richiamato nelle indicazioni relative alla nota di volture caduta in rettifica.

Nel caso di semplice riunione di due partite erroneamente accese per una stessa ditta:
"Riunione di partite per duplicata intestazione".

Nel caso di introduzione nel nuovo catasto di variazioni di possesso già registrate nel precedente (§ 4) la causa per cui si fa il trasporto s'indica col titolo e cogli altri estremi dell'atto traslativo, seguiti dalla dicitura: "*Voltura già eseguita nel precedente catasto".*

Per quanto riguarda l'indicazione dell'Ufficio che ha registrato l'atto, quando nel

Comune dove venne effettuata la registrazione esiste un solo ufficio demaniale, basta indicare dopo le parole "registrato a ..." il nome del Comune.

Quando invece esistono più uffici del registro si scrive a seconda dei casi:

"Registrato all'Ufficio delle successioni di ...";

"Registrato all'Ufficio degli atti privati di ...";

"Registrato all'Ufficio degli atti civili pubblici di ...";

"Registrato all'Ufficio degli atti giudiziari di ...".

Per la registrazione delle *note di variazione* di cui ai §§ 77, 88 e 89 e di quelle compilate in seguito alle risultanze delle verificazioni periodiche o straordinarie di levante entità, valgono le norme contenute nel § 223.

§ 103. *Riporto della partita in altra pagina del registro.*

Allorquando in una pagina del partitario non rimane più bastante spazio per la registrazione dei trasporti, e la pagina successiva non è libera, si fanno i totali della superficie e dei redditi, tanto nella facciata del carico quanto in quella dello scarico, e si riportano in un altra pagina libera.

Nell' apposita colonna dello scarico alla pagina che si chiude - sulla riga dei tali - si indica la nuova pagina su cui segue la registrazione, e nell' apposita colonna del carico di questa nuova pagina - sulla riga dei riporti - si indica la pagina di provenienza.

Nell' intestazione della nuova pagina si scrive: *Seguito della ditta* . . . indicando questa sommariamente.

Allorquando nelle pagine delle partite spente siano rimasti degli spazi in bianco - sempre che detti spazi risultino dell'altezza di almeno mezza pagina e possono comodamente contenere la partita nuova e le presumibili future variazioni corrispondenti - tali spazi in bianco saranno utilizzati per l'accensione di nuove partite. Mai però potranno figurare in una medesima pagina più di due ditte, compresa quella spenta. L'intestazione della nuova ditta si scriverà attraverso alle varie colonne dello stampato, al di sotto della partita spenta, e separata da questa mediante una grossa linea nera.

§ 104. *Divieto di cancellare e di scrivere tra le righe e sui margini.*

Sono rigorosamente vietate le interlineazioni e le raschiature ed è pure vietato scrivere in inchiostro tra le righe e sui margini dei fogli, eccezion fatta per gli annotamenti di cui al § 114, e per i due casi sottospecificati:

Volture interessanti partite con molti nomi, ovvero molte partite.

Cancellazione e sostituzione di qualche possessore in una ditta collettiva. -

Se una ditta collettiva comprendente molti nomi avviene la mutazione di uno o pochi nomi, si possono interlineare in inchiostro rosso i nomi dei possessori cessanti e sostituirvi, pure in rosso, quelli dei nuovi possessori subentranti senza eseguire il trasporto della partita. In tal caso alle indicazioni del possessore dal tale ed al quale si fa il trasporto, considerate dal § 102, si sostituiscono indicazioni nella seguente forma:

(Scarico) "Si cancella dalla ditta il possessore Verdi Carlo fu Ettore";

(Carico) "Si aggiunge alla ditta il possessore Neri Ettore di Giulio".

La facilitazione è concessa solamente per le ditte la cui inscrizione abbia richiesto tutto lo spazio apposito in testa alla pagina.

Quando però le variazioni così effettuate possano per il loro numero essere causa di errori, si deve eseguire il regolare trasporto della partita ad altra pagina libera.

Cancellazione o modificazione di marche livellarle interessanti molte partite. –

Quando in un comune, per effetto di uno stesso atto, venga affrancata o modificata una marca livellarla interessante molte partite intere, e nel caso che non si abbiano già inscritte nei registri ditte eguali godenti il libero possesso di altri beni, od il possesso di altri beni soggetti al vincolo modificato, alle quali fare i trasporti, si registrano le conseguenti mutazioni sbarrando o modificando in rosso la marca livellaria nell'intestazione ed inscrivendo nello scarico l'annotazione seguente:

"19 ... Nota di volture n. .... ".

"Cancellata (o modificata) la marca livellaria, come da istromento ... (data), n. ... di ... notaio in ... registrato a ... il ... al n. ...".

In entrambi i casi le relative note di volture vengono compilate sommariamente, ma con l'accenno a tutte le partite nelle quali si devono operare le cancellazioni e le aggiunte, e con l'esatta indicazione delle annotazioni da eseguirsi sui registri.

§ 105. *Nuova partita.*

Se il trasporto da luogo all'apertura di una nuova partita a norma dell'ultimo comma dell'art. 31 del regolamento, questa si registra nella prima pagina libera del volume di appendice, sempre che non si possa all'uopo usufruire delle pagine rimaste interamente in bianco frammezzo alle ditte d'impianto aventi la stessa lettera iniziale della ditta da inscriversi.

Quando nell'impianto del registro delle partite siansi lasciate libere varie pagine ad ogni cambiamento della lettera iniziale delle ditte, per l'inscrizione della nuova partita, prima di ricorrere al volume di appendice, si deve far uso di tali pagine libere dopo l'ultima ditta avente la stessa iniziale.

All'atto dell'iscrizione di una nuova ditta bisogna accertarsi, per mezzo dello schedario dei possessori del comune, che la ditta stessa non esista già nel catasto per eguale titolo.

§ 106. *Chiusura delle partite spente.*

Se tutti i beni componenti la partita di un possessore vengono in una o più volte levati da essa e trasportati ad altre ditte, la partita primitiva si chiude, dopo di aver fatto in matita il bilancio della superficie e dei redditi al carico ed allo scarico della partita medesima. Se le somme si trovano corrispondenti si trascrivono in nero, di fronte, sulla medesima linea delle rispettive facciate racchiudendole fra le linee orizzontali raddoppiate al di sotto.

Se le due somme non corrispondono, l'Ufficio tecnico erariale indaga la causa della differenza e, se necessario, compila le opportune note di volture o di variazione.

Se in seguito la partita così chiusa dovesse riaprirsi e se avesse lo spazio disponibile nella pagina stessa, vi si potranno inscrivere gli immobili che fossero da intestarsi alla ditta medesima, facendo il carico nella linea immediatamente dopo quella rappresentante la chiusura precedente.

§ 107. *Contrassegno delle particelle scaricate.*

Allo scopo di avere immediatamente sott'occhio le particelle che restano in una partita dopo che in essa siansi effettuati uno o più scarichi parziali, all'atto di ogni scarico si contrassegnano in matita colorata, nella pagina del carico, tutti i numeri di mappa scaricati.

§ 108. *Aggiornamento dello schedario dei possessori,*

L'Ufficio tecnico erariale, in base alle variazioni risultanti dalla registrazione delle note di volture, aggiorna lo schedario dei possessori - da conservare in rigoroso ordine alfabetico - provvedendo ad eliminare le schedine contenenti ditte spente e ad introdurre quelle corrispondenti alle nuove ditte principali e sussidiarie risultanti dalle registrazioni eseguite.

Nelle schedine deve riportarsi, oltre la ditta, il riferimento al numero del registro delle partite e le indicazioni della professione o condizione e la residenza degli individui o la sede delle società od altre persone giuridiche.

§ 109. *Aggiornamento del prontuario dei numeri di mappa.*

Appena eseguiti i trasporti nei registri delle partite, l'Ufficio tecnico erariale e quello distrettuale delle imposte dirette mettono al corrente il prontuario dei numeri di mappa, contrapponendo a ciascun numero (o lettera maiuscola) che fu oggetto di voltura, la pagina del registro nella quale è stato trasportato.
I numeri che hanno subito frazionamento si contraddistinguono, nel margine, con un asterisco provvisorio a matita e si riportano, suddivisi nelle loro frazioni (distinguendo con inchiostro rosso i nuovi numeri aggiunti, § 84, e con inchiostro nero le lettere e subalterni numerici) in appendice pure provvisoria su fogli sciolti dello stampato mod. 18 - Istruzione XIII (modificata) - da tenersi allegati ad ogni volume del prontuario. Analogamente si opera con i numeri di mappa pei quali le quindici colonne dei riferimenti fossero esaurite e con le particelle di nuova formazione, stralciate dalle strade pubbliche o dalle acque, § 69, badando però che in quest'ultimo caso non occorre l'asterisco a matita.
Verificandosi il rifrazionamento di una porzione di particella si eseguisce il riporto delle nuove porzioni nella stessa appendice provvisoria.
Alla chiusura di ogni periodo di variazioni, vengono introdotte nel prontuario opportune appendici definitive, come è detto al § 226.

§ 110. *Appendice provvisoria della tavola censuaria.*

Quando i passaggi di proprietà diano luogo a frazionamenti di particella, alle porzioni delle quali siano stati assegnati numeri definitivi (§ 84), l'Ufficio tecnico erariale, appena eseguiti i trasporti nei registri delle partite, asterisca, provvisoriamente a matita, nella tavola censuaria i numeri frazionati e riporta in una

appendice provvisoria, su fogli sciolti dello stampato mod. 15 - Istruzione XIII (modificata) - da tenersi allegata ad ogni volume della tavola censuaria, tutte le caratteristiche catastali delle particelle risultanti dai frazionamenti, distinguendo con inchiostro rosso i nuovi numeri aggiunti.

Nell'appendice provvisoria della tavola censuaria dovranno anche riportarsi le nuove caratteristiche catastali delle particelle comunque variate tra una verificazione periodica e la successiva.

Alla chiusura di ogni periodo di variazioni, vengono introdotte nella tavola censuaria opportune appendici definitive come è detto al § 228.

§ 111. *Corrispondenza dei due esemplari dei registri - partitori.*

Per mantenere la necessaria corrispondenza fra i registri delle partite che si conservano presso l'Ufficio tecnico erariale e la copia dei registri stessi in consegna all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, devonsi avere le seguenti avvertenze:

L'Ufficio tecnico erariale alla col. 2 della nota di volture, e per ogni partita di scarico, indica con le abbreviazioni PA-PS se la partita rimane aperta ovvero si spegne, e nel caso di partita che rimane aperta scrive alla col. 3 i residui di superficie e dei redditi; alla col. 16, e per ogni partita di carico, indica con le abbreviazioni PE-PN-PR se trattasi di partita esistente, nuova o riaccesa, e nel caso di partita esistente scrive alla col. 15 i risultati di superficie e dei redditi. Se nell'esecuzione dei trasporti censuari presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, non si avveri il perfetto accordo delle risultanze di superficie e dei redditi indicate dall'Ufficio tecnico erariale sulle note di volture, devono eseguirsi le opportune indagini per eliminare le sconcordanze.

Quando l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette trovi già occupata, o non le basti, la pagina del registro delle partite, segnata sulla nota di volture dall'Ufficio tecnico erariale, chiede di volta in volta all'Ufficio medesimo la pagina da usare.

Le notizie occorrenti all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette per mantenere la corrispondenza fra i due esemplari dei registri partitari vengono richieste e fornite a mezzo del mod. 58.

§ 112. *Riassunto e bilancio delle volture e delle variazioni.*

All'atto dell'esecuzione dei trasporti relativi a ciascuna voltura ed a ciascuna nota di variazioni, l'Ufficio tecnico erariale e quello delle imposte inscrivono, nello stampato mod. 17, da tenersi distintamente per comune e per anno censuario, i totali

di superficie e dei redditi che riflettono gli stati anteriore ed attuale delle partite interessate dalla mutazione di possesso o dalla variazione.
Vengono così riassunte in ordine cronologico tutte le risultanze di consistenza delle partite in movimento nell'anno censuario.
Alla fine di questo, si eseguisce il bilancio per l'intero Comune: a tale scopo, fatte le somme in ogni colonna del mod. 17, l'esattezza degli eseguiti trasporti sarà accertata, tanto per la superficie quanto per i redditi, quando la differenza fra la somma dei rispettivi totali nei due stati anteriori (scarico e carico) e la somma dei totali nei due stati attuali (scarico e carico), risulterà uguale alla totale variazione di superficie o dei redditi occorsa nell'intero anno censuario.
Chiuse al 31 agosto le scritture censuarie ed eseguiti i suddetti bilanci per tutti i Comuni del distretto, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette trasmette i riassunti mod. 17 all'Ufficio tecnico erariale. L'Ufficio tecnico erariale verifica se i risultati parziali e totali del bilancio concordano esattamente con quelli da essa ottenuti sui propri riassunti e, qualora la concordanza manchi, ne fa rilievo allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette per eliminare gli eventuali errori, compilando nel contempo, ove occorrano, le opportune note di volture o di variazione.

§ 113. *Estimi definitivi agli effetti del ruolo principale.*

A fine di raggiungere il perfetto accordo nella chiusura delle scritture censuarie e di fornire all'Intendenza di finanza, relativamente agli estimi definitivi, gli elementi in base ai quali possa predisporre le operazioni di sua competenza ed a tempo debito fare i necessari confronti coi frontespizi dei ruoli d'imposta terreni - art. 136 del regolamento - oltre al controllo di cui al penultimo capoverso del paragrafo precedente, si prescrive quanto segue:

Nel mese di settembre l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con la scorta di dati comunicati dall'Ufficio tecnico erariale, a termine del § 97, compila per ciascun comune o frazione di Comune a catasto separato, *l'Elenco dei redditi dominicali dei terreni al* 31 *agosto,* mod. 43, e lo trasmette all'Ufficio tecnico erariale al più tardi entro il 20 settembre.
L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette inscrive nell'elenco mod. 43 la pagina delle partite demaniali e nelle apposite colonne il reddito di ciascuna di esse, facendone le somme per Comune o frazione; vi espone inoltre il reddito dominicale complessivo a carico dei possessori e quello totale del Comune o della frazione.
L'Ufficio tecnico erariale dopo aver controllato mediante il frontespizio della tabella

delle variazioni la cifra del totale dei redditi dominicali e mediante il registro delle partite i singoli redditi a carico del Demanio, si vale a sua volta dello stampato mod. 43 per riassumere, per ogni Comune o frazione di Comune, i totali dei predetti redditi dominicali risultanti in ciascuna colonna dell'elenco ricevuto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, poi, eseguitene tutte le somme per l'intera provincia, invia il suo elenco riassuntivo all'Intendenza entro il mese di ottobre.
Tanto l'Ufficio tecnico erariale quanto l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, devono porre in evidenza, nella colonna delle annotazioni del mod. 43, l'ammontare dei redditi dominicali la cui tassazione per qualche disposizione speciale sia temporaneamente sospesa.

CAPO IX. - *Annotamenti catastali.*

§ 114. *Scopo degli annotamenti e relative domande.*

Gli annotamenti catastali, di cui al Capo IV del Titolo I del regolamento, hanno per iscopo di perfezionare le intestazioni catastali mediante:

a) la sostituzione del nome dei nati alla dicitura generica di *figli nascituri;*

b) l'indicazione della paternità vera, od adottiva accettata dal possessore inscritto in catasto senza indicazione di paternità;

c) l'aggiunta, la cancellazione od il cambiamento dei nomi dei tutori, curatori od altri amministratori legali, purché l'intestazione dei possessori non subisca mutazione alcuna;

d) l'aggiunta di un titolo nobiliare o gentilizio col quale la persona del possessore viene meglio identificata in catasto;

e) l'indicazione delle quote spettanti alle diverse persone o ai diversi enti, che compongono una partita già inscritta in catasto senza indicazione di quote, nonché la correzione dei valori delle quote già indicate;

f) la cancellazione o la modificazione di contestazioni inscritte in catasto, sempre quando non ne derivi l'obbligo di volture;

g) la sostituzione di *fu* a *di* nella paternità e di *vedova* a *maritata,* ecc;
h) la convalida delle intestazioni d'impianto, in base ad atti anteriori allo impianto stesso;

i) l'introduzione, il cambiamento o la cancellazione del nome dei concessionari precari di terreni censiti appartenenti al Demanio pubblico dello Stato (§ 28);

l) le rettifiche ed il perfezionamento delle intestazioni delle società purché non diano luogo a trasferimenti di beni o mutamenti nell'essenza delle società stesse.

L'iscrizione di nuovi annotamenti, la cancellazione o modificazione di quelli preesistenti, non danno luogo all'esazione dei diritti stabiliti dalla tariffa per le volture ordinarie.

In ogni caso però, a corredo della domanda mod. 3 da presentarsi all'Ufficio del registro, devono essere prodotti dagli interessati gli atti, i decreti, le sentenze od altri documenti legali per giustificare il nuovo annotamento, o la cancellazione, o modificazione dell'annotamento inscritto.

Tali documenti sono esclusivamente quelli indicati per le volture al § 47 e quindi non sono ammissibili gli atti di notorietà.

§ 115. *Esecuzione degli annotamenti.*

Anche gli annotamenti si effettuano in catasto in base ad opportune note di volture nelle quali, oltre all'indicazione delle partite interessate, devono essere precisate le annotazioni da eseguirsi nel registro.

In questo, e semprechè non ne consegua nocumento alla chiarezza delle scritture, invece di trasportare la ditta in una nuova pagina, basta modificarla convenientemente - in inchiostro rosso - nella pagina ove già si trova inscritta, come si disse al § 104 per la modificazione di marche livellane.

Le indicazioni da farsi allo scarico, nella colonna "Anno e numero della nota, ecc.", devono essere brevi ed esplicite; ad esempio:

1940 … Nota di volture n. …

Annotamento. - Alla dicitura "figli nascituri da Goldoni Giovanni fu Alvise" si sostituisce "Goldoni Alviso fu Giovanni". Certificato 12 novembre 1910 dello Ufficio dello Stato civile di ...

E nel caso di convalidazione di intestazioni d'impianto:

1940 … Nota di volture n. …

Annotamento. - La ditta sopraindicata venne convalidata dall'istromento di ... (compravendita, divisione, ecc.) ... in data ... n. ... di ... notaio in ... registrato a … al

n. … in base al quale l'intera partita (oppure i numeri ... foglio … sezione ...) pervenne alla ditta intestata (oppure al cointestato ...) da ...

Ovvero:

Annotamento. - La ditta sopraindicata venne convalidata dalla denuncia di successione (oppure di riunione di usufrutto) n. … vol. … registrata a… il … in base alla quale l'intera partita oppure i numeri … foglio … sezione ...) pervenne alla ditta intestata (oppure al cointestato ..) per la morte di .. avvenuta il .. (data della morte) …

Annotazioni.

Per gli immobili di cui all'art. 2 del Testo Unico n. 1572 dell'8 ottobre 1931, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, non verrà fatto nessun Annotamento nella intestazione, ma ai numeri di mappa degli immobili vincolati verrà contrapposta la indicazione del *notevole interesse pubblico,* mediante la sigla "N.I.P.".

A norma dell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 47, deve essere fatta annotazione nei registri catastali dell'avvenuto riscatto in denaro della imposta straordinaria immobiliare istituita con il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. Di tale annotazione dovrà tenersi conto nei successivi trasferimenti di proprietà e frazionamenti delle partite.

A norma dell'art. 292 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, deve essere fatta annotazione nei registri catastali delle concessioni di mutuo per causa di terremoto, ed a norma dell'art. 28 del Decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 analoga annotazione deve farsi per la concessione di mutui per i danneggiati in seguito ad eventi bellici. Di tali annotazioni dovrà tenersi conto nei successivi trasferimenti di proprietà.

TITOLO II DEGLI ESTRATTI, DEI CERTIFICATI E DELLE COPIE CATASTALI

CAPO I. - *Degli estratti e dei certificati*

§ 116. *Oggetto degli estratti e dei certificati.*

Gli estratti, le copie ed i certificati catastali, compresi quelli esenti da ogni tassa e diritti, che si rilasciano a chiunque ne faccia domanda, che può essere pure orale, possono riguardare tutto ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti che

costituiscono il catasto. Subordinatamente all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza, e sempre che non vi ostino disposizioni generali o locali, possono pure riguardare gli altri documenti custoditi dagli Uffici tecnici erariali - compresi i tipi di frazionamento - fatta però eccezione degli atti traslativi che corredano le domande di volture dei quali gli Uffici medesimi non possono in verun caso concedere copia od estratto.

Richiesta di certificati ed estratti. Modalità per il rilascio.

La richiesta di certificati, estratti, o copie di documenti - la quale, se non è orale, deve essere stesa su *foglio bollato*[13] - può essere fatta tanto agli Uffici tecnici erariali, quanto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Gli estratti e le copie di mappe sono sempre rilasciati dagli Uffici tecnici erariali, salvo i casi eccezionali per i quali venga altrimenti disposto.

Il rilascio degli estratti e dei certificati da desumersi dai registri delle partite, compete di regola all'Ufficio tecnico erariale. Se però la domanda viene rivolta allo Ufficio distrettuale delle imposte dirette, questo può rilasciare detti estratti e certificati, ma prima deve assicurarsi che le partite, oggetto della richiesta, non siano state e non debbano comunque variare per eventuali domande di volture in corso di esecuzione presso l'Ufficio tecnico erariale competente.

Nulla vieta di riunire in un *unico atto* (e quindi con unica tassa di bollo) l'estratto di mappa con quello della corrispondente parte descrittiva, purché i detti estratti si rilascino in un solo contesto e sotto unica data, e riguardino la stessa persona, o più persone, coobbligate e cointeressate nell'affare cui gli estratti si riferiscono, giusta le limitazioni segnate all'art. 27, n. 19, della legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

In margine ai relativi fogli di carta da bollo devono essere indicati, in inchiostro, il cognome, il nome, ed il recapito della persona che fa la richiesta: tali indicazioni sono scritte dal richiedente stesso ovvero dall'Ufficio all'atto del ricevimento, per impedire che dei detti fogli si faccia uso diverso da quello dovuto, e

perché possa il Procuratore del registro provvedere d'ufficio alla riscossione dei diritti nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 83 del regolamento.

Nessun'altra scritturazione può farsi dal richiedente o dall'Ufficio sul margine dei fogli di carta bollata, ad eccezione delle precise indicazioni del Comune, Sezione, foglio e numeri di mappa, nel caso di richiesta di estratti di mappa. (Veggasi § 63).

L'Ufficio al quale viene fatta la richiesta la comunica a quello che deve provvedere

alla formazione del documento e gli trasmette i fogli di carta bollata o le marche da bollo consegnati dal richiedente a norma degli artt. 83 e 85 del regolamento.

Nei casi previsti da quest'ultimo articolo il richiedente deve pure consegnare la carta o la tela necessaria; in caso diverso vi provvede direttamente l'Amministrazione, alla quale la spesa corrispondente viene rimborsata all'atto del pagamento dei diritti.

L'Ufficio che compila il documento vi appone in margine la specifica dei diritti catastali, di scritturazione o di disegno, dovuti in base alle tariffe vigenti e, con un elenco in doppio (mod. 23), lo trasmette all'Ufficio del registro per la riscossione, a norma dell'art. 83 del regolamento, e per la consegna all'interessato.

Gli estratti, i certificati e le copie degli atti catastali rilasciati dall'Ufficio tecnico erariale sono da questo tenuti in evidenza nel registro mod. 8.

Di regola l'Ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti catastali, di scritturato e di disegno, è quello che ha sede nel capoluogo della Provincia. Tuttavia, nel caso di richieste fatte da persone non residenti nel capoluogo della Provincia, la riscossione può essere fatta dall'Ufficio del registro designato dalla parte per la consegna degli atti.

Quando per la formazione dell'estratto di mappa, l'Ufficio tecnico erariale abbia provveduto la carta o la tela, ne annota l'importo sull'estratto medesimo dopo la specifica dei diritti. Semestralmente poi ritira le somme riscosse e trattenute dal Procuratore del registro, le versa in Tesoreria in conto entrata del Tesoro e trasmette la ricevuta di versamento alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

[13] Vedi nota 7

§ 117. *Certificati storici.*

II certificato storico catastale risalente al cessato catasto può essere unico, purché concorrano le condizioni di fatto volute dall'art. 51 del regolamento.

Esso può essere rilasciato tanto se le parti esibiscono la domanda di collegamento di cui all'art. 58 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, quanto se si limitino ad indicare i dati del nuovo e del cessato catasto.

Nel primo caso l'Ufficio dichiara in calce al certificato che la *corrispondenza fra i due catasti è presunta in base alla domanda di collegamento N ...in data ... vidimata dall'Ufficio tecnico erariale;* nel secondo caso dichiara che *l'Amministrazione non*

assume alcuna responsabilità circa la presunta corrispondenza dei numeri di mappa dei due catasti.

§ 118. *Liquidazione dei diritti.*

L'art. 83 del regolamento, nel disciplinare la riscossione dei diritti catastali, di scritturazione e di disegno, sui certificati, estratti e copie, dispone che tali atti vengano trasmessi agli Uffici del registro con elenco mod. 23 in doppio. Su tale elenco devesi indicare la liquidazione dei diritti per ciascun documento che si trasmette e l'eventuale importo del rimborso di spesa per carta o tela provveduta dall'Ufficio tecnico erariale.

Ciò affinché dall'esemplare che rimane presso l'Ufficio del registro risulti la somma che da questo deve essere stata riscossa, e l'altro esemplare, da restituire all'Ufficio trasmittente con la firma del Procuratore del registro, provi la concordanza della somma con quella scritta dall'Ufficio nel registro mod. 8.

§ 119. *Termine per il rilascio dei certificati, delle copie e degli estratti.*

Giusta l'art. 83 precitato, l'invio dei certificati, estratti o copie di catasto deve aver luogo entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni dalla data della richiesta; s'intende però che i detti documenti si devono rilasciare con tutta la possibile sollecitudine e nello stesso ordine con cui furono richiesti.

§ 120. *Vendita di riproduzioni di mappe.*

Gli Uffici tecnici erariali sono autorizzati a vendere a chiunque ne faccia richiesta, direttamente, o col tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte, le riproduzioni dei fogli di mappa in carta forte da disegno o in carta sottile, ma sprovviste di qualsiasi dichiarazione di autenticità o di conformità con le mappe originali, ai prezzi fissati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali con apposita tabella.

Speciali facilitazioni sono concesse agli Uffici governativi, alle Province ed ai Comuni, con l'avvertenza che, in via normale, a prezzo ridotto può essere ceduto un solo esemplare della mappa o di foglio isolato, o, tutt'al più, due, quando uno sia richiesto su carta forte, con coloritura completa, e l'altro su carta canape, con coloritura limitata ai soli fabbricati.

Ogni altro esemplare di mappe o foglio isolato, che dagli Enti anzidetti venisse richiesto, dovrà, salvo speciale autorizzazione ministeriale, essere ceduto ai prezzi normali stabiliti per i privati.

Le riproduzioni delle mappe collaudate e rese definitive possono essere munite di autentificazione col pagamento degli ordinari diritti e tasse di bollo, quando occorra farne uso pubblico a sensi dell'art. 59 ultimo comma del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

Quando l'autenticazione riguardi una parte soltanto del foglio, nella relativa dichiarazione l'Ufficio deve esplicitamente indicare quali siano le particelle che si intendono autenticate.

Nella gestione della vendita al pubblico delle riproduzioni di mappa saranno osservate le seguenti disposizioni:

1) II consegnatario delle riproduzioni, che effettua le vendite, ed il contabile che riscuote i danari, rilascia le ricevute ed esegue i versamenti in Tesoreria,non devono essere una stessa persona, ma due persone distinte, ciascuna delle quali deve avere la propria responsabilità.

2) In conseguenza di ciò il bollettario deve essere custodito dal Contabile, e le ricevute dovranno essere redatte in triplo esemplare, di cui la matrice resterà al contabile stesso; uno degli esemplari, munito della competente marca da bollo, sarà per l'acquirente; l'altro esemplare passerà al consegnatario delle riproduzioni,che lo conserverà per suo discarico.

3) Qualora l'acquirente si rifiuti di ritirare la ricevuta, essa non verrà distaccata dal bollettario e resterà quindi unita alla matrice.

4) Per ogni acquirente (privato od ente od Ufficio pubblico) sarà di volta in volta compilata una ricevuta distinta, e saranno quindi omesse le ricevute cumulative.

5) Alla fine di ogni anno solare i signori Capi d'Ufficio dovranno personalmente accertarsi della vera e reale consistenza delle riproduzioni di mappa, ed entro il mese di gennaio inviare alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali la formale dichiarazione che il carico corrisponde esattamente a quello risultante dalla situazione di magazzino.

Agli effetti del disposto del regio decreto 20 agosto 1926, n. 1480, devono ritenersi esenti dall'arrotondamento i pagamenti per riproduzioni di mappe, potendo considerarsi, per analogia, la vendita di queste riproduzioni come un pubblico

servizio regolato da speciali tariffe.

L'importo della tassa di bollo sui pagamenti in parola deve essere corrisposto dagli acquirenti, in aggiunta al prezzo, e regolato con applicazione di marche sulla ricevuta.

§ 121. *Vendita di riproduzioni e rilascio estratti di mappe riguardanti zone militarmente importanti.*

Gli Uffici tecnici erariali sono autorizzati a vendere senza il preventivo assenso del Ministero della guerra le riproduzioni di mappe relative a zone interessanti la difesa, o soggette a servitù militari, sempre che detti fogli di mappa non contengano aree demaniali su cui sorgano manufatti militari.

Per i fogli, invece, che riportano aree demaniali su cui sorgono manufatti militari, deve essere chiesta preventivamente al Ministero della guerra l'autorizzazione di vendita dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Debbono intendersi come manufatti militari:

a) le opere di fortificazione e relative strade di accesso;

b) le fabbriche e depositi di munizioni ed esplosivi;

c) le caserme, magazzini, ricoveri e stabilimenti militari;

d) i campi di aviazione non aperti al traffico civile;

e) i depositi di carburante di capacità superiore alle 100 tonnellate;

f) le centrali elettriche, le dighe, i bacini artificiali, le linee elettriche ad alta tensione, i grandi stabilimenti militari ed industriali nelle zone indicate al precedente punto *e).*

Allorché la riservatezza riguarda, oltre che le zone demaniali su cui sorgono manufatti militari anche un certo numero di particelle circostanti, l'Ufficio tecnico erariale, - per tali particelle - non potrà rilasciare estratti di mappa neppure se venissero richiesti dagli interessati per la compilazione dei tipi di frazionamento.

In tali casi, i tipi corrispondenti si faranno eseguire da un perito appartenente al ruolo dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici erariali, a spese delle parti, su estratti ricavati dalla mappa segreta dallo stesso Ufficio lavori del Genio Militare che tale mappa ha in consegna. Assisterà al rilevamento, come nei casi precedenti, un incaricato di detto Ufficio che avrà recato con sé la mappa e l'estratto predisposto. Nella sede dell'Ufficio tecnico erariale saranno introdotte sulla mappa le variazioni

dipendenti dal frazionamento e, a operazioni compiute, mappe ed estratto saranno riportati all'Ufficio lavori del Genio Militare personalmente dallo incaricato.

Di tutto l'operato sarà fatto cenno in un processo verbale in duplo.

Gli Uffici tecnici erariali e quelli distrettuali delle imposte dirette riporteranno le variazioni sui registri.

Qualora sussistano ragioni per non rilasciare gli estratti, saranno forniti ai privati soltanto i dati descrittivi.

§ 122. *Contabilità delle riproduzioni di mappa.*

Gli Uffici tecnici erariali tengono in evidenza, con le necessarie scritture, il movimento delle riproduzioni di mappa e quello delle somme riscosse e versate in Tesoreria, compilano, semestralmente, il mod. 52 e lo trasmettono alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, entro la prima quindicina dei mesi di gennaio e di luglio.

Entro il mese di gennaio gli Uffici dovranno anche trasmettere alla Direzione Generale la situazione di magazzino (mod. 53).

Il ricavato della vendita delle riproduzioni deve essere versato in Tesoreria appena raggiunto l'importo di L. 20.000, o, qualora non raggiunga tale somma, alla fine di ciascun mese.

§ 123. *Registro di consistenza delle riproduzioni di mappa.*

Per tenere in evidenza il movimento delle riproduzioni di mappa l'Ufficio tecnico erariale si vale del mod. 54. In detto registro - da tenersi distintamente per ciascun comune e per le riproduzioni su carta forte, su carta canape o, rispettivamente, su carta tipo T. S. 110 o T. S. 210 per le riproduzioni eliografiche - l'Ufficio espone cronologicamente tutte le operazioni riguardanti il ricevimento delle riproduzioni delle mappe e la loro vendita al pubblico, nonché la cessione delle riproduzioni stesse per gli usi d'ufficio, semprechè il relativo scarico sia stato autorizzato dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

La situazione di magazzino delle riproduzioni di mappa, nei singoli uffici, viene tenuta in evidenza mediante il modello *54-bis*.

Le richieste dei fogli di mappa riprodotti, comprese quelle fatte a mezzo degli Uffici

distrettuali delle imposte dirette devono sempre essere accompagnate dal relativo importo. Chi le presenta col tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha però l'obbligo di provvedersi previamente di un vaglia postale a favore dell'Ufficio tecnico erariale.

Le quietanze di versamento degli incassi alla Tesoreria provinciale vengono trasmesse alla Ragioneria Centrale, con la relazione sulla Contabilità dei beni mobili, alla fine di ogni esercizio finanziario e col conto giudiziale di cui alla circolare 113187 del 24 agosto 1929 della Ragioneria Generale dello Stato.

§ 124. *Collegamento del vecchio col nuovo catasto.*

La domanda di collegamento del vecchio col nuovo catasto nelle province in cui il nuovo sostituisce un antico catasto geometrico particellare, a sensi dell'art. 58 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, deve essere rivolta dal possessore o da chi lo rappresenta direttamente o per il tramite dello Ufficio distrettuale delle imposte dirette, all'Ufficio tecnico erariale della provincia nella quale si trovano i beni cui la domanda stessa si riferisce.

La domanda, da registrare nel mod. 8, deve redigersi in doppio esemplare, di cui uno in *carta semplice;* deve indicare i numeri di mappa del catasto antico e quelli del nuovo che si ritengono corrispondenti.

Il collegamento deve esser fatto per possesso, per podere o comunque, per gruppo di particelle.

§ 125. *Verificazione delle domande di collegamento.*

L'Ufficio tecnico erariale colla scorta della mappa del vecchio catasto e delle indicazioni relative ai numeri della nuova e della vecchia mappa che devono corrispondersi, verifica se sussista la corrispondenza, ed espone in calce o a tergo dei due esemplari della domanda, la richiesta vidimazione nella forma seguente: *Visto per la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione, ai sensi ed agli effetti dell'art.* 58 *del Testo Unico approvato con regio decreto* 8 *ottobre* 1931, *n.* 1572.

Nel caso eccezionale che l'Ufficio, pur riconoscendo la corrispondenza delle particelle della mappa nuova con quelle della vecchia nei riguardi del possesso, rilevi notevoli differenze nella figura o nell'ubicazione delle particelle medesime, per ma-

nifesta erroneità di una o di ambo le mappe, sostituisce alla dichiarazione suesposta la seguente: *il n. . . . della nuova mappa non corrisponde graficamente al n. . . . dell'antica mappa. Si può tuttavia presumere che i due numeri rappresentino uno stesso appezzamento di terreno. Questa dichiarazione si rilascia, senza responsabilità dell'Amministrazione a sensi ed agli effetti dell'art.* 58 *del Testo Unico approvato con R. decreto* 8 *ottobre* 1931, *n.* 1572.

§ 126. *Discordanze per collegamento.*

Eseguite le operazioni di cui al paragrafo precedente l'Ufficio tecnico erariale restituisce direttamente, o per il tramite dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette, l'esemplare della domanda *steso in carta bollata* e trattiene l'esemplare in carta libera, da conservare in apposita cartella per Comune.

Nel caso che l'Ufficio tecnico erariale non riconosca sufficienti i dati forniti dal possessore per dimostrare la presunta corrispondenza della mappa vecchia con la nuova, o ritenga esclusa la corrispondenza medesima, richiede agli interessati le maggiori notizie che reputa necessarie e qualora ravvisi inesatta la corrispondenza, ne fa analoga dichiarazione sulla domanda.

CAPO II. - *Delle copie del catasto concesse ai comuni.*

§ 127. *Copie concesse ai Comuni.*

La copia della mappa e degli altri atti catastali che i comuni possono ottenere a norma del titolo II, capo II del regolamento, ovvero l'aggiornamento della copia precedentemente concessa, si fa di regola presso l'Ufficio tecnico erariale sotto la vigilanza del Capo di essa, o di un suo delegato, durante il normale orario d'ufficio e con l'opera d'incaricati del Comune scelti fra persone capaci non appartenenti all'Amministrazione governativa.

Tale lavoro può farsi, a mezzo di speciali incaricati del Comune, anche presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

A mente poi dell'art. 64 del regolamento, l'Ufficio tecnico erariale può assumersi l'incarico di eseguire direttamente la copia o l'aggiornamento della mappa e degli altri atti catastali, sempre quando il servizio di conservazione non abbia a soffrire veruna interruzione. In tal caso l'ufficio determina e notifica il preciso ammontare

della spesa al Comune richiedente, che è tenuto a versarne anticipatamente e direttamente l'importo sul c. c. postale intestato all'Ufficio tecnico erariale, per l'assegnazione al personale incaricato dell'esecuzione del lavoro, che dovrà essere eseguito, sempre, in ore straordinarie.

Contro il provvedimento dell'Ufficio tecnico erariale, il Comune può ricorrere al Ministero delle Finanze che decide entro 30 giorni in modo definitivo.

§ 128. *Tariffe speciali a favore dei Comuni.*

E' riconosciuta ai Comuni la facoltà di stabilire regolamenti e speciali tariffe valevoli per l'uso dei catasti del proprio territorio, loro concessi a tenore dell'art. 55 del regolamento.

Tali tariffe non possono superare la metà dei diritti dovuti allo Stato ai sensi del n. 1 delle norme speciali di cui all'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551.

Le tariffe ed i regolamenti deliberati dalla Autorità comunale devono essere sottoposti, giusta le vigenti disposizioni, all'approvazione del Ministero delle finanze, previo esame dalla Giunta provinciale amministrativa.

TITOLO III

DEI DIRITTI CATASTALI, DI SCRITTURAZIONE, DI DISEGNO E DI CONSULTAZIONE

CAPO I. - *Dei diritti catastali e di scritturazione sulle volture.*

§ 129. *Pagamento dei diritti catastali e di scritturazione.*

I diritti catastali e di scritturazione sulle volture e gli emolumenti eventualmente dovuti per le copie o gli estratti dei documenti da allegarsi alle domande di volture, ai sensi dell'art. 55 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'art. 1 della Legge 17 agosto 1941, n. 1043, devono essere pagati ai Procuratori del registro o delle successioni insieme con le imposte di registro o di successione.

Per effetto delle disposizioni della legge su citata e del relativo regolamento, il pagamento di questi diritti di voltura costituisce una delle formalità necessarie per la registrazione degli atti, ed a chi deve pagare le imposte di registro o di successione

non può essere riconosciuta la facoltà di sottrarsi al pagamento dei diritti medesimi.

Riscossioni inesatte.

Nei casi di rettificazione dei diritti catastali, di scritturazione e delle tasse di bollo, gli Uffici del Registro devono provvedere di propria iniziativa ai recuperi ed ai rimborsi.

Competenze ai Procuratori del Registro.

Per i certificati di denunciata successione occorrenti a termini dell'art. 13 del regolamento, e da rilasciarsi in *carta bollata*[14], ai sensi delle vigenti disposizioni, compete ai Procuratori del registro il diritto di compilazione, escluso però il diritto di ricerca, quando i detti certificati si formano all'atto della liquidazione e riscossione dei diritti catastali e di scritturazione.

[14] Vedi nota 1.

§ 130. *Diritti catastali e di scritturazione delle volture per atti stipulati all'estero.*

I diritti catastali e di scritturazione, relativi a volture dipendenti da passaggi di beni immobili, risultanti da atti stipulati all'estero e ricevuti od autenticati dai Consoli, debbono essere pagati al momento della registrazione di tali atti, ancorché questi non siano stati depositati presso un notaio od un Archivio notarile, ai sensi dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili.

Pertanto il Procuratore del registro deve riscuotere, insieme all'imposta di registro, anche i diritti catastali e di scritturazione, e trasmettere, come di consueto, la domanda di volture, corredata dalla copia, od estratto dei relativi documenti, all'Ufficio tecnico erariale, al quale però spetterà, giusta gli artt. 57, *57-bis* e 60 del T. U. 8 ottobre 1931, n. 1572, modificati dalla legge 17 agosto 1941, n. 1043, di curare che la documentazione, insufficiente nei rapporti della voltura, venga completata.

§ 131. *Diritti catastali e di scritturazione su atti fatti registrare da pubblici ufficiali, e per domande di volture compilate d'ufficio.*

Tutti i pubblici ufficiali e chiunque altri abbia l'obbligo di pagare le imposte di registro e di successione nei casi di trasferimento d'immobili e di diritti reali ad essi relativi, hanno pure l'obbligo di pagare i diritti catastali e di scritturazione alvo

rivalsa verso le parti interessate.

Nei casi contemplati dal § 45 l'importo delle tasse di bollo dovute sulle domande di volture e gli emolumenti dovuti per le copie od estratti dei documenti, sono dal Procuratore del registro annotati a debito in appendice all'articolo del credito principale inscritto per le imposte di registro e di successione e per i diritti catastali e di scritturazione.

§ 132. *Scritture private autenticate dopo la loro registrazione.*

Qualora, dopo avvenuta la registrazione della scrittura privata non autenticata (§ 52), la parte provveda alla autenticazione delle firme, queste possono ripetersi *sullo stesso foglio* contenente la scrittura; in tal caso non è esigibile nessun nuovo diritto di bollo quando vi sia spazio sufficiente per trascrivere anche la autenticazione.

Nei rapporti dell'imposta di registro, è dovuta la sola imposta di cui all'art. 110 della vigente tariffa purché non siano apposte dichiarazioni di ratifica, conferma, approvazione o altre dichiarazioni d'indole contrattuale, non potendosi in questi casi prescindere dall'applicare anche l'imposta propria della ratifica (art. 94 della tariffa) o quella dovuta per le dichiarazioni aggiunte.

Neppure è da richiedersi, per l'esazione dell'imposta di autentica, la produzione di nuova copia della scrittura privata completata con l'autenticazione; ma una copia od estratto di essa, *in carta libera,* dovrà essere prodotta a corredo della domanda di volture da esibirsi contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto di autentificazione.

Per l'applicazione dei diritti catastali e di scritturazione è da prendersi a base lo stesso valore sul quale fu prima percetta la tassa di registro per la scrittura non autenticata.

§ 133. *Espropriazione per costruzione di strade provinciali, per opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria e per opere di bonifica.*

E' *esente da tassa di bollo* e dai diritti catastali e di scritturazione la prima delle due volture che occorre eseguire al nome del Demanio dello Stato per la costruzione di strade provinciali e per la esecuzione di opere idrauliche di seconda e terza categoria o di bonifica di competenza statale, di cui ai §§ 41 e 42 della presente istruzione.

Passaggio di beni dal Demanio pubblico al Demanio patrimoniale.

Uguali esenzioni gode la voltura allo Stato per il passaggio di beni dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato ed in genere tutti i passaggi a favore del Demanio.

§ 134. *Passaggio di beni alla Croce Rossa Italiana.*

In base a richiesta del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e ai documenti che dallo stesso sono presentati, le volture catastali riguardanti beni che vengono trasferiti all'Ente, sono eseguite d'ufficio, in esenzione da qualsiasi diritto, (art. 3 del regio decreto-legge 4 giugno 1926, n. 870).

Passaggi di beni all'Opera Nazionale Combattenti.

Sono egualmente esenti da qualsiasi diritto le volture riguardanti il trasferimento di beni all'Opera Nazionale Combattenti (regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606).

§ 135. *Premute di immobili.*

Nelle permute di immobili devono essere riscossi due diritti di voltura, da liquidarsi separatamente sul singolo valore degli stabiliti che si trasferiscono.

§ 136. *Divisione dei beni posseduti in comune.*

Nel caso di distacco da ditte collettive di una quota di beni per divisione avvenuta fra un comproprietario ed il resto della comunione, sebbene siano due i trasporti da praticarsi in catasto, il primo in testa alla persona che si è divisa dalla comunione, l'altro alla ditta degli individui che in essa sono rimasti per la residua proprietà, i diritti per la voltura si liquidano una sola volta e precisamente sul valore della quota stralciata, ritenuto che uno dei due trasporti ha più attinenza col sistema di conservazione del catasto, che col movimento reale della proprietà. *Due però sono le tasse di bollo da pagarsi.*

Il criterio suesposto per la liquidazione dei diritti per le volture non è quindi applicabile se due soltanto risultino i compartecipanti alla comunione; imperocché in tal caso due devono ritenersi le quote di distacco, avverandosi lo scioglimento effettivo della comunione.

§ 137. *Donazioni per matrimonio.*

L'obbligo della voltura dei beni donati in contemplazione di matrimonio sorge soltanto dalla data della celebrazione del matrimonio. Siccome per altro i diritti catastali è di scritturazione vengono percetti assieme all'imposta di registro, e questa si riscuote nei 20 giorni dalla stipulazione della convenzione matrimoniale, così deve farsene la restituzione ove avvenga il rimborso dell'imposta di registro in seguito al mancato matrimonio.

§ 138. *Cessione di beni alla massa dei creditori.*

La cessione volontaria dei beni fatta dal debitore alla massa dei creditori, qualora non sia in estinzione di debiti, ma allo scopo di delegare l'amministrazione alla vendita dei beni medesimi, non importa trasferimento in capo alla detta massa dei creditori, come dimostra il fatto che la vendita segue bensì a profitto dei creditori, ma a nome del debitore.

Quindi le cessioni volontarie predette, non potendo considerarsi traslative né dichiarative di proprietà, non devono far luogo a voltura in catasto né a pagamento di diritti catastali e di scritturazione.

§ 139. *Simulazione di vendita.*

La sentenza che dichiara simulato un contratto di compravendita opera la retrocessione, cioè un nuovo trasferimento della cosa al venditore, e quindi sono dovuti, oltre all'imposta proporzionale di registro, anche i diritti per le volture. Né in base alla sentenza che dichiara la simulazione, può farsi luogo alla restituzione dei diritti per le volture regolarmente percetti, quand'anche non siasi eseguita la voltura nei registri catastali, per cui l'immobile sia rimasto sempre intestato al vero proprietario. Anzi, in questo caso, occorre di provvedere alla duplice voltura: la prima in testa al compratore fittizio in base all'atto di vendita; la seconda per la retrocessione all'antico proprietario, in base alla sentenza.

§ 140. *Risoluzione di vendita.*

Analogamente al caso di simulazione di vendita sono dovuti i diritti per le volture sulla sentenza che dichiara risoluto un contratto di vendita per inadempimento dei patti contrattuali ed ordina la retrocessione dei fondi al venditore.

§ 141. *Società Rettifiche e perfezionamenti di intestazioni catastali.*

Le rettifiche e perfezionamenti delle intestazioni catastali in dipendenza di modifiche puramente formali, in base alle quali le Società proprietarie di beni immobili, cambiano la denominazione o ragione sociale, si introducono nei registri catastali, in esenzione dei diritti di voltura, in seguito a presentazione, agli Uffici del registro, da parte degli Enti interessati, di regolare domanda di rettifica di intestazione corredata della copia autentica della relativa deliberazione.

§ 142. *Eredità giacente.*

In pendenza dell'accertamento degli eredi, o quando gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato alla eredità, si eseguisce l'intestazione alla eredità giacente, con l'indicazione del curatore che è incaricato di provvedere all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari (art. 528 del Codice civile) e che è tenuto al pagamento dei diritti catastali e di scritturazione sulla voltura.

§ 143. *Rinunzia ad eredità.*

Nei casi di rinunzia ad eredità, fatta a senso dell'articolo 519 del vigente Codice civile, occorre distinguere se non sia stata ancora eseguita la voltura dei beni dall'autore della successione all'erede rinunziante ovvero se questa voltura sia stata eseguita.

Nel primo caso, per la voltura che deve farsi dal defunto a coloro che dopo la rinunzia entrano al possesso dell'eredità, non occorre una speciale liquidazione dei diritti catastali e di scritturazione, giacché la medesima deve risultare dalla denunzia di successione, in base alla quale viene eseguito il trasporto del compendio ereditario agli eredi del defunto, escluso il rinunziante.

Nel secondo caso, quando cioè in base alla denuncia di successione, già è stata eseguita la voltura in testa a coloro che figuravano eredi prima della rinuncia, occorre eseguire un'altra liquidazione di diritti catastali e di scritturazione perché si faccia luogo alla voltura di correzione in testa a coloro che restano eredi dopo l'intervenuta rinuncia; e, in tal caso, si deve procedere a dichiarazione di valore o a determinazione d'ufficio, in analogia a quanto dispone l'art. 73 del regolamento.

§ 144. *Successione passiva.*

La circostanza che una successione sia stata riconosciuta passiva agli effetti della imposta di trasferimento, per eccedenza di debiti, e sia stato di conseguenza, annullato il relativo articolo di campione, non è di ostacolo alla percezione dei diritti per le volture, perché l'art. 66 del regolamento dispone tassativamente che nei trasferimenti a titolo di successione il diritto graduale venga liquidato sul valore degli immobili, senza detrazione delle passività ereditarie.

§ 145. *Beni omessi nella denuncia di successione.*

Allorquando in una denunzia di successione si rilevino omissioni di beni iscritti alla partita o alle partite del defunto, l'Ufficio tecnico erariale da corso alla voltura per gli immobili denunciati.

Per i beni omessi, l'Ufficio, sentiti gli interessati ed assicuratosi che non si tratti né di inesatte partite d'impianto, né di errore materiale commesso nella esecuzione di precedenti volture, ne informa il Procuratore del registro per i provvedimenti di sua competenza.

Alle eventuali variazioni di possesso negli atti catastali, l'Ufficio provvedere quando gli sarà pervenuta la nuova domanda di volture con allegata copia della denunzia suppletiva.

Per la denunzia di completamento è dovuto un nuovo diritto catastale e di scritturazione da liquidarsi in base al valore del fondo omesso nella prima denunzia, soltanto nell'eventualità che il valore complessivo degli stabili caduti in successione esorbiti dalla classe in base alla quale la tariffa venne già applicata.

§ 146. *Successioni riguardanti proprietà e usufrutto.*

Nel caso di successione che si devolva, per legge o per testamento, parte in usufrutto e parte in piena proprietà, senza però che vengano frazionati i fondi, e questi si trovino in uno stesso comune amministrativo, la voltura.è unica: e per essa oltre ai diritti di scritturazione, sono dovuti i diritti graduali da applicarsi conformemente al disposto dell'art. 67 del regolamento.

E' pure unica la voltura, nel caso in cui l'autore della successione figuri intestato, per gli stessi beni, come proprietario e come usufruttuario.

E’ dovuta *la sola tassa di bollo* per la domanda di volture presentata nel caso di accrescimento d’usufrutto (§ 58).

§ 147. *Riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà.*

Nel caso di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà si fa luogo alla voltura dell’usufrutto al proprietario col pagamento dei diritti graduali e di scritturazione, a tenore degli artt. 67 e 86 del regolamento, senza riguardo alla circostanza che la tassa di consolidazione risulti già riscossa fin dal momento del distacco dell’usufrutto dalla proprietà.

Però, non potendosi, giusta l’art. 15 del regolamento, eseguire la voltura se non dopo avvenuto il trasferimento che ad essa da occasione, resta vietato ai Procuratori del registro di riscuotere anticipatamente i diritti per la voltura che devono essere pagati soltanto al momento in cui viene esibita la denuncia per il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà.

§ 148. *Riunione di usufrutto alla nuda proprietà per valore non soggetto a tassa di registro.*

A norma dell’art. 67 del regolamento, quando per la riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà, già trasferita a titolo oneroso, non risulti alcun valore soggetto a imposta di registro, non si fa luogo alla liquidazione dei diritti per la voltura.

Per l’esecuzione della medesima basta che venga soddisfatta la sola tassa di bollo sulla domanda, fermo però l’obbligo della presentazione della denuncia di successione, dalla quale deve risultare la mancanza di valore imponibile per la consolidazione dell’usufrutto.

CAPO II. - *Diritti catastali, di scritturazione o di disegno e tasse di bollo sulle copie, sui certificati e sugli estratti.*

§ 149. *Liquidazione e riscossione dei diritti.*

Le liquidazioni e le riscossioni dei diritti catastali, nonché dei diritti di scritturazione o di disegno, di cui ai regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011 e 7 marzo 1938, n. 205, con le modifiche di cui al decreto legge luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, al decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 e al decreto legislativo 28 gennaio

1948, n. 76, sulle copie, sui certificati e sugli estratti catastali, si fanno secondo le norme stabilite nei Capi II e III del Titolo III del regolamento e sono tenute in evidenza nel registro modello 8.
In questo paragrafo e nei seguenti si considerano alcuni casi speciali non contemplati dal regolamento.
Diritto di centesimi dieci per i certificati storici.
Il diritto di centesimi dieci stabilito dal n. 3 della tariffa annessa al decreto legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, da corrispondersi in ragione dei numeri di mappa trascritti sui certificati storici risalenti agli antichi catasti, deve essere valutato soltanto per i numeri di mappa del catasto vigente.

§ 150. *Cauzione degli Esattori e dei Ricevitori provinciali.*

I certificati di catasto domandati dagli Esattori e dai Ricevitori provinciali per documentare le offerte di cauzione vanno soggetti alla tassa di bollo ed ai diritti catastali e di scritturazione.

§ 151. *Ammissione di minorenni in istituti di correzione.*

Gli atti occorrenti a termini dell'art. 319 del vigente Codice civile, per l'ammissione dei minorenni in una casa od in uno istituto di correzione, *non sono esenti da bollo,* e per conseguenza vanno soggetti anche ai diritti catastali e di scritturazione.
Solo quando la richiesta dei certificati di non possidenza venga fatta direttamente dall'autorità giudiziaria, tornando applicabile il disposto dell'art. 4, allegato B alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e dell'art. 87 del regolamento, i certificati predetti possono rilasciarsi *in carta libera* ed in esenzione da qualsiasi diritto, ma nel loro contesto deve essere fatta espressa mensione delle circostanze preaccennate e dell'esclusivo scopo per cui vengono rilasciati.

§ 152. *Quotizzazione dei beni comunali.*

Di regola non possono rilasciarsi gratuitamente i certificati e gli estratti di catasto richiesti dagli Agenti demaniali incaricati della quotizzazione dei beni di proprietà dei comuni, trattandosi di operazioni d'indole patrimoniale che si compiono nell'interesse dei comuni.
Però gli Uffici tecnici erariali devono permettere ai Commissari la libera

consultazione dei catasti e prestarsi inoltre a fornire tutte le delucidazioni che possano agevolare l'opera del riparto in conformità al decreto 3 luglio 1861, n. 437, del Luogotenente del Re nelle province napoletane.

§ 153. *Estratti di mappa per tipi di frazionamento.*

L'art. 59 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con il decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378, stabilisce che saranno esenti dai diritti catastali, ma assoggettati ai soli diritti di disegno ed alla tassa di bollo, gli estratti di mappa da prodursi come tipi di frazionamento a corredo delle domande di volture per divisione di particelle.

L'esenzione dai diritti catastali è concessa per i soli estratti che debbono servire alla redazione dei tipi di frazionamento; pertanto, quando non tutti i numeri di mappa per i quali fu rilasciato l'estratto vengano poi effettivamente frazionati, risulti evidente l'abuso, l'Ufficio tecnico erariale, all'atto della verificazione di cui al § 73, annota per le particelle non frazionate i diritti catastali stabiliti dal regolamento e trasmette il tipo al competente Ufficio del registro, precisandogli se trattisi di tipo redatto prima della stipulazione dell'atto traslativo, ovvero, di tipo già allegato a domanda di volture. Nel primo caso il Procuratore del registro riscuote i diritti catastali e consegna il tipo agli interessati; nel secondo, invece, inscritto al campione l'articolo del debito, invia il tipo all'Ufficio tecnico erariale perché non rimanga sospesa l'esecuzione delle volture.

Analogamente a quanto sopra, l'Ufficio tecnico erariale, all'atto della esecuzione delle volture, riporta a colonna 14 del registro mod. 8 il riferimento delle note di volture alle quali risultino allegati i tipi di frazionamento ed alla fine di ogni semestre, per gli estratti rilasciati nel semestre precedente e non prodotti per le volture, invita i richiedenti a rendere ragione della mancata presentazione.

Trascorso il periodo di tempo che sarà ritenuto conveniente per tali inviti, l'Ufficio tecnico erariale forma un elenco degli estratti di mappa per i quali non sia stata giustificata la omessa esibizione del tipo di frazionamento, e lo trasmette, con apposita lettera, all'Ufficio del registro, il quale procederà senz'altro alla riscossione dei diritti catastali, nonché al recupero della tassa di bollo per i tipi rilasciati a norma del § 8. In questo elenco dovranno figurare il nome del richiedente e quello del possessore, la quantità delle particelle comprese in ciascun estratto, i diritti da percepirsi e le eventuali tasse da bollo da recuperare.

§ 154. *Estratti di mappa: Bollo.*

A qualunque estratto di mappa nuova o vecchia sono applicabili le prescritte *tasse di bollo.*

Negli estratti di cui sopra si possono comprendere figure di mappa nuova o vecchia, purché sia unica la dichiarazione di conformità. Nulla poi vieta che negli estratti medesimi sia compresa la corrispondente parte descrittiva, purché gli estratti stessi si rilascino in un solo contesto e sotto unica data e riguardino la stessa persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui gli estratti si riferiscono. Anche a tali estratti sono applicabili le vigenti *tasse di bollo;* nei riguardi dei diritti catastali, è dovuto un unico diritto fisso, mentre il diritto proporzionale e quello di disegno sono da liquidarsi tanto per le figure della nuova che della vecchia mappa.

§ 155. *Bollettari per ricevuta di diritti riscossi direttamente dagli uffici.*

Per le ricevute da rilasciarsi ai richiedenti certificati ed estratti esenti dai diritti catastali e soggetti ai soli diritti di scritturazione o di disegno, l'Ufficio tecnico erariale si vale dei bollettari mod. 55.

I bollettari, da numerarsi progressivamente per ogni esercizio finanziario, sono costituiti da 20 ricevute, da numerarsi anche progressivamente, ognuna in duplice esemplare di cui il secondo resta inserito nel bollettario e si compila mediante ricalco con carta carbone.

A fine di ogni esercizio finanziario i bollettari saranno allegati al mod. 8, previo annullamento di tutte le ricevute ancora in bianco nell'ultimo bollettario.

Sul frontespizio del registro mod. 8, si indicherà il numero totale delle ricevute e dei bollettari relativi all'esercizio stesso.

L'Ufficio tecnico erariale, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello della riscossione, versa, sul conto corrente postale ad esso intestato la somma riscossa.

CAPO III**.** - *Diritti di consultazione degli atti catastali.*

§ 156. *Consultazione degli atti catastali e facoltà di estrarne note ed appunti.*

E' consentito a chiunque, mediante il pagamento del prescritto diritto fisso, di consultare, presso gli Uffici tecnici erariali, la mappa e gli altri atti catastali ed anche

di estrarne note ed appunti.

E' però vietato di estrarre copie di qualsiasi genere degli atti di cui sopra, compresi quindi anche i lucidi di mappa.

Per i documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto non è consentito di prendere appunti e dati, ed il rilascio di copie ed estratti di essi è sempre subordinato all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza (art. 54 del regolamento).

§ 157. *Modo di corresponsione del diritto di consultazione.*

II diritto fisso di cui al paragrafo precedente sarà corrisposto all'Ufficio mediante marche da bollo a tassa fissa.

A fine di ogni settimana l'Ufficio tecnico erariale registra nel modello 8 l'importo complessivo dei diritti di consultazione corrisposti durante la settimana.

§ 158. *Registri per le ricevute dei diritti di consultazione.*

Un registro speciale, mod. 56, per le ricevute dei diritti di consultazione delle scritture catastali, compilate a madre con due bollette-figlie, deve essere tenuto dal Capo Ufficio o da un funzionario di ruolo da questi incaricato.

La prima bolletta-figlia porta alcune caselle per l'applicazione delle marche da bollo che dovranno essere annullate col timbro d'Ufficio in modo chiaro e preciso possibilmente con data a stampa.

§ 159. *Concessione, da parte dell'Ufficio, del diritto alla consultazione degli atti catastali.*

Sopra semplice domanda verbale, l'Ufficio tecnico erariale accorda il diritto alla consultazione degli atti catastali rilasciando l'apposita ricevuta (la seconda figlia) attestante l'avvenuto pagamento.

Nella ricevuta saranno espressamente indicati il giorno e le ore in cui potrà eseguirsi la richiesta consultazione, avvenuta la quale il funzionario incaricato completerà la bolletta madre con l'indicazione del periodo di durata della consultazione stessa.

CAPO IV. - *Dell'esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse di bollo.*

§ 160. *Esenzione dal pagamento dei diritti.*

I casi nei quali non si fa luogo a liquidazione di diritti catastali sono contemplati nel Capo IV, Titolo III del Regolamento.

In relazione al disposto dell'art. 91 del Regolamento, gli Uffici tecnici erariali devono tenere presente che le domande degli Uffici Governativi dirette ad ottenere il rilascio gratuito degli atti in detto articolo contemplati, per essere prese in considerazione, dovranno essere fatte con lettera Ufficiale del Capo dell'Ufficio richiedente, e che le domande dovranno contenere la dichiarazione che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.

§ 161. *Facoltà dei procuratori del registro.*

A senso degli artt. 134 e 135 della legge sul registro, i Procuratori del registro, oltre di avere la facoltà di richiedere il rilascio gratuito di estratti dei registri e degli altri atti catastali, hanno il diritto di ispezionare i registri e gli atti medesimi e di prendere le note e gli estratti che ravvisano necessari nell'interesse dell'Amministrazione, senza compenso alle persone incaricate di tenere i registri.

Allo scopo però di assicurare il buon andamento del servizio catastale, conviene che i Procuratori del registro si valgano preferibilmente del diritto d'ispezione a senso dell'art. 119 della legge suddetta e che le richieste degli estratti siano limitate ai casi nei quali manchi al Procuratore del registro il mezzo di ispezionare i registri presso l'Ufficio tecnico erariale, o gli sia necessario assolutamente avere gli estratti o le copie debitamente autenticate.

§ 162. *Imprese per la costruzione delle ferrovie dello Stato.*

Le imprese assuntrici di lavori per costruzione di ferrovie, nelle espropriazioni per l'impianto di linee governative, agiscono in nome e nell'interesse esclusivo dello Stato, cui appartiene la proprietà della linea che si sta costruendo. Devono quindi somministrarsi gratuitamente alle dette imprese, in quanto il contratto non disponga diversamente, le notizie di cui abbisognano per completare dei necessari dati catastali gli elenchi dei terreni da espropriarsi; ma le richieste relative devono essere fatte agli Uffici tecnici erariali a mezzo dell'Ufficio speciale delle ferrovie, Ministero dei Lavori Pubblici, il quale deve dichiarare che trattasi di lavoro eseguito per conto e

nell'interesse esclusivo dello Stato. Rimane poi salvo all'Ufficio tecnico erariale il diritto di esigere il concorso degli uffici richiedenti a senso del disposto del 2° comma dell'art. 91 del regolamento.

§ 163. *Esenzione da tasse di bollo e dei diritti catastali, di scritturazione o di disegno.*

Sono esenti dalla tassa di bollo e da tutti i diritti:

a) le copie, i tipi, i certificati ed estratti richiesti dagli Uffici governativi (§ 160);

b) gli elenchi dei beni intestati ai possessori, richiesti dagli esattori delle imposte dirette, da rilasciare nel termine di otto giorni;

c) i certificati catastali richiesti dalla legge per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o per l'assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento, e quelli per concorrere a posti gratuiti nei convitti nazionali, purché la richiesta dipenda da comprovata povertà degli aspiranti;

d) quelli occorrenti per il ricovero dei dementi poveri nei manicomi e degli indigenti negli istituti assistenziali;

e) quelli per l'iscrizione nelle liste dei poveri e per la concessione gratuita dei medicinali;

f) quelli per ottenere atti dallo stato civile in carta libera e gratuitamente, a titolo di povertà, in base ad attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

g) per i procedimenti di riabilitazione;

h) per ottenere la liquidazione di pensioni dallo Stato, dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti di beneficenza;

i) quelli richiesti dall'Autorità giudiziaria per i minorenni da ammettere in istituti di correzione (§ 151);

l) quelli occorrenti agli ex combattenti per i concorsi a pensione od assegni vitalizi;

m) per uso di leva o per riduzione di ferma;

n) da allegare alle domande di prestiti familiari ai sènsi dell'art. 11 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

o) i certificati e gli estratti catastali richiesti dagli uffici delegati per provare la proprietà dei fondi da espropriarsi per conto dello Stato, per causa di pubblica utilità;

p) i certificati richiesti dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

q) quelli richiesti dai consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e loro Sezioni, che hanno nel campo dell'agricoltura funzioni di difesa e di incremento delle coltivazioni;

r) quelli richiesti dai Commissari per la liquidazione degli usi civici;

s) le copie e gli estratti dei registri e delle mappe catastali richiesti dall'Opera Nazionale per i combattenti, per i fini di suo istituto;

t) quelli richiesti dal Club alpino italiano e dalle sue sezioni e sottosezioni (regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2258);

u) quelli richiesti dall'Unione Nazionale per le famiglie numerose e dai suoi organi centrale, provinciali e comunali (legge 11 aprile 1938, n. 404);

v) quelli richiesti dal Consiglio Nazionale delle ricerche e dagli organi da esso dipendenti (regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1502);

x) quelli richiesti dall'Ente nazionale per le Tre Venezie per i fini di suo istituto (legge 27 novembre 1939, n. 1780);

y) quelli richiesti dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori (legge 30 novembre 1942, n. 1607);

z) quelli occorrenti per la concessione delle provvidenze a favore dei danneggiati dalle offese belliche nemiche (regio decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500). Nei certificati, copie ed estratti deve sempre farsi esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire.

Gli Uffici, gli Enti, i Consorzi ed i Commissariati per la liquidazione degli usi civici che abbiano fatto richiesta di copie, certificati o di estratti ai sensi del presente paragrafo, saranno invitati a fornire un'utile collaborazione o ad assentire che si provveda ponendo a loro carico i diritti di scritturazione o di disegno, qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire il regolare svolgimento del servizio.

§ 164. *Esenzione da tassa di bollo e di soli diritti catastali.*

Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegno:

a) i certificati catastali richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. Da tenere presente che la richiesta dei certificati deve esser fatta, a norma del suddetto decreto, degli Istituti autorizzati - e fra questi la Banca Nazionale dell'Agricoltura - ad esercitare il credito agrario.

I certificati stessi non possono essere rilasciati in esenzione di tasse e diritti catastali se richiesti da privati;

b) i certificati catastali e gli estratti di mappa chiesti dagli invalidi di guerra per produrli a corredo di mutui ipotecari per l'acquisto di fondi rustici, ai sensi del regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125.

I certificati od estratti stessi, possono essere rilasciati in esenzione di tasse e diritti catastali anche se richiesti da privati;

c) per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprietà, ai sensi del regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

d) per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta, purché il certificato, la copia o l'estratto debba rimanere negli uffici competenti;

e) richiesti dagli istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma degli artt. 2850 e 2851 del vigente Codice civile. Qualora però tali certificati siano richiesti per essere depositati nei procedimenti immobiliari, vanno soggetti alla tassa di bollo ed agli ordinari diritti catastali e di scritturazione;

f) per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto, o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati;

g) per corredare le domande di verifica periodica dei terreni;

h) richiesti dai Consorzi idraulici di 2ª e 3ª categoria nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli d'irrigazione) e dai concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

i) per ottenere lo svincolo delle indennità relative ad espropriazioni eseguite nell'interesse dello Stato per causa di pubblica utilità, purché la domanda sia corredata dall'apposito certificato rilasciato dall'amministrazione espropriante;

l) richiesti per ottenere mutui per la ricostruzione di fabbricati danneggiati per eventi bellici (art. 93 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261).

Nei certificati, copie ed estratti deve sempre farsi esplicita menzione dell'uso

esclusivo cui devono servire.

§ 165. *Esenzione della sola tassa di bollo.*

Sono esenti dalla tassa di bollo e soggetti al pagamento dei diritti catastali e di scritturazione o di disegno:

a) gli estratti di mappa richiesti per provare che le permute dei fondi rustici hanno per iscopo l'arrotondamento della proprietà;

b) i certificati richiesti dagli Istituti del credito fondiario collo scopo di istruire e di documentare le domande di mutui.

Le apposite richieste possono essere redatte in carta libera;

c) i certificati occorrenti agli Amministratori giudiziari per la redazione dei verbali di concordato di cui al primo capoverso dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, relativa ai piccoli fallimenti;

d) i certificati rilasciati a norma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, relativa ai trasferimenti di beni rustici del valore non eccedente le lire mille.

Anche in questi certificati ed estratti si fa menzione dell'uso esclusivo a cui devono servire.

§ 166. *Esenzione dei soli diritti catastali.*

Sono esenti dai diritti catastali e soggetti alla tassa di bollo[15] ed al pagamento dei diritti di scritturazione o di disegno:

a) i certificati catastali da allegare alle domande di volture, a norma della legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Su ogni certificato dovrà essere apposta la seguente dichiarazione: "Si rilascia il presente certificato *in esenzione dai diritti catastali* e previo pagamento dei diritti di scritturazione, a norma dell'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043; da servire esclusivamente a corredo di domanda di volture catastali";

b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento.

[15]Vedi nota 1.

§ 167. *Esenzione dal pagamento dei diritti di consultazione.*

Sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione dei diritti:

a) gli Uffici governativi e gli Enti ad essi equiparati[16];

b) i Commissari per la liquidazione degli usi civici e quelli incaricati della quotizzazione dei beni comunali;

c) i delegati stradali per la costruzione di strade comunali obbligatorie;

d) l'Opera Nazionale Combattenti;

e) i Consorzi idraulici di II e III categoria nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

f) gli Istituti di credito fondiario, e tra questi la Banca Nazionale della Agricoltura, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali;

g) gli Uffici od Enti che ne siano esplicitamente autorizzati da speciali disposizioni legislative.

Le consultazioni gratuite sono solo concesse ad incaricati muniti di regolare lettera di delega con precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.

[16]II Club Alpino Italiano e le sue sezioni e sottosezioni (Regio decreto legge 6 dicembre 1937, n. 2258) ; l'Unione Nazionale per le famiglie numerose ed i suoi organi centrali provinciali e comunali (legge 11 aprile 1938, n. 404) ; il Consiglio Nazionale delle ricerche e gli organi da esso dipendenti (Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1502) ; l'Opera Nazionale per i figli degli aviatori (legge 30 novembre 1942, n. 1607).

TITOLO IV DELLE VARIAZIONI NELLO STATO E NEI REDDITI DEI TERRENI

CAPO I. - *Norme generali.*

§ 168. *Variazioni in aumento.*

Si introducono nell'estimo e si descrivono in catasto:

a) i terreni nuovamente formati per alluvione, per il permanente ritiro delle acque del

mare e dei laghi, per emersione, o per deviazione di fiumi e torrenti;

b) i terreni che furono qualificati in catasto come sterili, divenuti produttivi, nonché le aree dei fabbricati demoliti o distrutti;

c) il suolo pubblico che passi in proprietà privata;

d) i terreni eventualmente non iscritti in catasto;

e) i beni per i quali cessino le esenzioni dalla imposta fondiaria stabilite dall'art. 18 del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, o da altre leggi.

Danno pure luogo ad aumento:

f) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità o di classe;

g) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione dell'estimo;

h) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

§ 169. *Variazioni in diminuzione.*

Si tolgano dall'estimo dei terreni:

a) i fondi e le porzioni di fondi che per la stabile occupazione del mare o dei laghi, per corrosioni od irruzioni di fiumi o torrenti, per frane o scoscendimenti di montagne, o per altre simili cause siano perenti ovvero scomparsi, così pure i fondi e le porzioni di fondi che per le anzidette cause o per naturale esaurimento siano ridotti ad una assoluta sterilità e cioè abbiano perduta la potenza produttiva;

b) i terreni che vengano occupati da fabbricati urbani o da loro dipendenze;

c) i terreni che vengano occupati da fabbricati rurali o da loro dipendenze, quelli sottratti alla coltura ed alla produzione di qualsiasi reddito per la costruzione di opere pubbliche, e quelli che da imponibili siano divenuti esenti. Danno pure luogo a diminuzione:

d) la perenzione parziale del fondo o la perdita parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;

e) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o

l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti;

f) l'imposizione di vincoli per la protezione di bellezze naturali (art. 17della legge 29 giugno 1939, n. 1497);

g) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato,per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

h) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minore reddito imponibile.

§ 170. *Denuncie delle variazioni.*

I cambiamenti nello stato e nei redditi dei terreni, sia in aumento che in diminuzione, devono essere denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. Per la decorrenza delle variazioni, agli effetti dell'imposta, occorre distinguere quelle in aumento da quelle in diminuzione.

a) Variazioni in aumento: danno sempre luogo all'applicazione dell'imposta con effetto dal lo gennaio dell'anno nel quale esse sono notificate al contribuente.

Gli effetti fiscali delle variazioni in aumento non dipendono quindi dalla data delle dichiarazioni dei possessori, ma esclusivamente dagli accertamenti degli uffici e dalla loro notificazione agli interessati che dovrà perciò farsi con ogni sollecitudine.

La omessa notificazione di tali variazioni da diritte, agli interessati, di ottenere lo sgravio d'imposta, semprechè ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

b) Variazioni in diminuzione: danno luogo allo sgravio dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, purché la dichiarazione sia stata presentata nel prescritto termine del 31 gennaio. In caso di tardiva denuncia lo sgravio decorre dal lo gennaio dell'anno seguente a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, tanto nel caso di accertamento eseguito in sede di verifica ordinaria che in quello di verifica straordinaria. Quindi per denuncie fatte nel termine prescritto, e cioè entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la diminuzione dei redditi, lo sgravio decorre dal 1° gennaio dell'anno stesso in cui scade il termine.

§ 171. *Sanzioni per omesse denuncie.*

Coloro che omettono le dichiarazioni delle variazioni in aumento, di cui al § 168, sono soggetti al pagamento di una sopra tassa pari al terzo dell'imposta dovuta per un anno e sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000.

Quando tali dichiarazioni sono presentate con un ritardo che non superi un mese il colpevole non è punibile, ma è soggetto soltanto alla metà della sovratassa. E' però in facoltà degli Uffici tecnici erariali di astenersi dal promuovere l'applicazione delle sanzioni nei casi in cui l'aumento dei redditi non sia chiaramente riconoscibile, e sia cioè determinato da variazioni di classe della medesima coltura o da passaggio da una coltura ad altra che differisca dalla prima per elementi non facilmente riconoscibili senza il possesso di cognizioni tecniche precise in materia di qualificazione e di classamento (densità delle coltivazioni arboree, coltivazioni promiscue, ecc).

Per promuovere l'applicazione delle sanzioni l'Ufficio tecnico erariale compila, in duplice esemplare, il mod. 57, e l'allega allo stato dei cambiamenti.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette restituisce, insieme con lo stato dei cambiamenti, un esemplare del mod. 57, firmato per ricevuta.

§ 172. *Periodico aggiornamento della mappa e conseguenti rettifiche degli altri atti del catasto.*

La mappa deve specchiare il vero stato topografico del terreno e del possesso. Il suo periodico aggiornamento, a norma del secondo comma dell'art. 130 del regolamento, va esteso ai cambiamenti non denunziati dai possessori interessati, valendosi della facoltà accordata dall'art. 128 del regolamento medesimo.

Le operazioni di campagna e di tavolo si eseguiscono con i criteri che hanno regolata la formazione del catasto, e le variazioni da introdurre in tutti gli atti riflettono non soltanto gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nei loro redditi contemplati dai precedenti paragrafi 168 e 169, ma altresì la correzione delle linee dividenti che dalla verifica sopraluogo risultassero manifestamente erronee per cattiva costruzione della mappa o per inesatti aggiornamenti successivi, sempre quando non manchi il reciproco consenso delle parti interessate.

§ 173. *Metodo di rilevamento.*

Il rilevamento si eseguisce mediante allineamenti appoggiati a punti stabiliti facilmente identificabili in mappa ed opportunamente verificati. Nel caso che l'operazione di rilevamento debba estendersi ad una zona abbastanza importante, il metodo da seguire è preferibilmente quello usato per il rilevamento della mappa; in questo caso l'operatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale.

§ 174. *Abbozzi di campagna.*

Per facilitare i lavori di campagna l'Ufficio tecnico erariale consegna all'operatore un esemplare in carta canape della mappa, riprodotto da matrici, già aggiornate per quanto riguarda tutte le variazioni precedenti. Detto esemplare deve essere tenuto con cura e restituito alla fine dell'operazione. Gli abbozzi di campagna sono i documenti che giustificano tutte le variazioni avvenute. Essi si eseguiscono in appositi fascicoli distinti per comune, devono portare i riferimenti ai numeri di mappa e alla ditta ed essere compilati con chiarezza e uniformità di metodo, di guisa che riescano intellegibili a qualunque altro dovesse proseguire o verificare il lavoro.

Quando, per rilevamenti piuttosto estesi (di nuove strade, di frazionamenti di beni comunali e simili) convenga a giudizio del Capo Ufficio di adoperare per abbozzi di campagna riproduzioni di mappa in carta canape, queste verranno unite agli atti della verificazione periodica e, nei modi prescritti, scaricate dagli inventari.

Alle particelle che per effetto delle variazioni subiscono frazionamento, si applicano provvisoriamente le lettere subalterne ed a ciascun appezzamento di nuova formazione si assegna, pure in via provvisoria, il numero di mappa della particella più vicina con l'aggiunta di un subalterno frazionario.

Negli abbozzi medesimi si sostituiscono poi in inchiostro rosso, i numeri definitivi, desumendoli dalla tabella delle variazioni, e questi numeri definitivi si riassumono in apposito specchietto finale, contrapponendo ad ognuno di essi il riferimento alla corrispondente pagina del fascicolo.

§ 175. *Stima dei terreni nei casi di variazioni in aumento.*

Ai terreni indicati al § 168 lettere *a) b) c)* vengono attribuite le qualità e le classi competenti secondo lo stato in cui si trovano.

Qualora ai nuovi enti da introdurre in catasto non si possano attribuire le qualità e le classi esistenti, e si tratti di una notevole estensione di terreno, si creano per essi nuove qualità e classi col procedimento indicato all'art. 112 del regolamento.

A questo scopo si raccolgono gli elementi per la compilazione delle minute di stima e la formazione di tariffe perequate con le altre del comune. Si deve però in generale evitare, per quanto è possibile, di ricorrere alla creazione di qualità e classe; e, segnatamente se si tratti di poche particelle di non grande estensione, si procede al censimento dei nuovi enti parificandoli ai terreni prossimi di egual natura.

§ 176. *Strade e canali.*

Le strade di qualsiasi specie e i canali a qualsiasi scopo attivati nell'interesse di privati o di società, sempre che non rivestano il carattere delle strade consorziali di cui alla normale 14 del volume III delle disposizioni di massima, non possono essere esentati dall'estimo se non in forza di leggi speciali (§ 200).

Sono invece esenti dall'estimo le strade nazionali, provinciali, comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, le strade vicinali, e cioè tutte le strade soggette a servitù pubblica che non siano nazionali, provinciali o comunali, e la superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

§ 177. *Correzione di errori nella misura sul terreno.*

Si fa luogo alla correzione degli errori riscontrati nella misura sul terreno e nei corrispondenti redditi attribuiti in catasto ad una particella (art. 108 del regolamento) quando le differenze eccedano quelle richieste per le ammissioni dei reclami nella formazione del catasto.

Le domande di correzione devono essere esaminate sul terreno in occasione delle verificazioni periodiche, semprechè non siano state già eseguite (§§ 76-77) le occorrenti verifiche e correzioni, o il possessore non chieda la verificazione straordinaria a tenore dell'art. 113, lett. *b)* del regolamento.

§ 178. *Correzione di errori e decorrenza degli sgravi e dei ricuperi d'imposta.*

La correzione degli errori di duplicazione, o di omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione verificabili al tavolo (art. 107 del regolamento) può essere

promossa tanto dai possessori interessati, mediante apposita domanda stesa in conformità del mod. 26, quanto dagli Uffici tecnici erariali o da quelli delle imposte dirette.

Agli effetti dello sgravio dell'imposta e delle sovrimposte il termine per ricorrere in via amministrativa contro i detti errori è di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli. I ricorsi possono farsi anche mediante scheda di rettificazione da compilarsi dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, e occorrendo, anche dall'esattore quando trattasi di errori materiali o di duplicazioni rilevati di ufficio (art. 3 della legge 10 giugno 1888, n. 5458). Trascorso il termine di sei mesi, il ricorso ha effetto per lo sgravio dal giorno della tardiva presentazione, mentre per i ricorsi presentati in termine la decorrenza ha luogo dal lo gennaio dello stesso anno a cui si riferiscono i ruoli.

Nel caso che in seguito alla correzione dell'errore materiale si verifichi un aumento dei redditi, l'amministrazione ha il diritto di ricuperare le annualità supplementari d'imposte arretrate, nel limite di cinque. (Cassazione Romana, sentenza 21 marzo 1906).

§ 179. *Cambiamenti nelle circoscrizioni territoriali.*

I cambiamenti contemplati nell'art. 109 del regolamento, che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, non possono essere introdotti nelle mappe e dar luogo a variazioni in aumento o in diminuzione nei catasti dei comuni stessi, se non sia previamente intervenuta una disposizione legislativa, che modifichi le circoscrizioni esistenti.

E' fatta eccezione per le semplici rettifiche intese a ripristinare lo stato di diritto preesistente, od a correggere il confine individuato da corsi d'acqua che abbiano subito lievi spostamenti, sempre quando vi sia l'accordo di tutti gli enti interessati, nonché l'approvazione della competente autorità tutoria. In questi casi le variazioni possono effettuarsi in base alle regolari deliberazioni delle Autorità comunali e provinciali; ovvero mancando tali deliberazioni, in base ad apposito verbale da redigersi, con le opportune modificazioni, in analogia al mod. *E* della Istruzione VI e da sottoporsi all'approvazione delle Autorità comunali e provinciali e dell'Autorità tutoria.

Quando siano avvenute rettifiche, che interessino il confine di Stato, per le variazioni degli atti vengono date di volta in volta dalla Direzione Generale del Catasto e dei

Servizi Tecnici Erariali le opportune disposizioni.

I cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei comuni, di regola, non danno luogo in catasto a variazioni nelle qualità e classi, nei gradi di deduzione e nelle tariffe. Quando però i cambiamenti riguardino poche particelle, con la rigorosa osservanza delle cautele e garanzie disposte dalle vigenti disposizioni, esse si introducono nel catasto del comune a cui vengono aggregate con la qualità e classe che loro compete in base al prospetto di qualificazione e classificazione del comune stesso.

Le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale debbono essere addebitate ai Comuni interessati, anche per spese di piccola entità, giusta la disposizione contenuta nell'art. 109 del regolamento.

Tali spese debbono corrispondere, esclusi gli stipendi del personale, a tutte quelle che l'Amministrazione incontrerà per eseguire le variazioni, sia per eventuali lavori di campagna, sia per correzione di registri, di fogli di mappa, di matrici di zinco, ecc.

Pertanto l'Ufficio tecnico erariale, per i lavori conseguenti ad eventuali variazioni territoriali, compilerà - nei modi indicati con la normale 59 dell'anno 1929 - e trasmetterà alla Direzione Generale, per la relativa approvazione, un particolareggiato preventivo dei lavori stessi e dei relativi prezzi.

Detto preventivo, dopo approvato dalla Direzione Generale, dovrà essere notificato ai Comuni interessati affinché inscrivano in bilancio la somma occorrente al pagamento della spesa medesima, che potrà effettuarsi o direttamente, versandone l'importo sul conto corrente postale intestato all'ufficio competente ad introdurre le correzioni, oppure in Tesoreria.

§ 180. *Iscrizione in catasto dei terreni migliorati.*

I miglioramenti fondiari non possono dar luogo alla iscrizione in catasto di estimi non rispondenti allo stato di fatto, ma hanno solo effetto nei confronti della imposta (§ 182).

I vari periodi dell'esenzione accordata per i miglioramenti fondiari (§ 181) e quindi anche per le piantagioni di viti o di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera e per quelle di agrumi o di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dal marciume radicale o dal malsecco, dovranno decorrere dal lo gennaio successivo alla data in cui i miglioramenti furono effettuati. Ove la denuncia sia tardiva, l'esonero dall'imposta sarà limitato ai soli anni che ancora

rimangono a decorrere.

§ 181. *Esenzioni temporanee della imposta per miglioramenti fondiari.*

II periodo di esenzione temporanea dall'aumento d'imposta per i miglioramenti fondiari è stabilito come appresso:

Terreni bonificati.

Ai terreni bonificati viene concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria sugli aumenti di reddito per il periodo di venti anni (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e regio decreto legge 27 marzo 1939, n. 571).

Terreni rimboscati.

I terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale sono esenti dalla imposta fondiaria sul maggior reddito per quindici anni se boschi cedui e quaranta anni se boschi di alto fusto. (Art. 28 legge 2 giugno 1940, n. 217. Art. 58 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).

Terreni sterili o a produzione spontanea ridotti a coltura agraria.

Per i terreni sterili o a produzione spontanea che mediante muri di sostegno vengano sistemati a gradoni o terrazze e ridotti a coltura agraria è concessa una esenzione dall'imposta sul maggior reddito per un periodo di anni quindici in aggiunta alle altre esenzioni eventualmente spettanti alla nuova coltura. (Art. 22 regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530).

Nuove piantagioni fruttifere (R.D.I. 26 settembre 1935, n. 182)).

A norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, modificato con il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, la esenzione temporanea dell'aumento della imposta terreni per i nuovi impianti di alberi ed arbusti è stabilito per le durate speciali sottoindicate:

Di cinque anni per le piantagioni di: *Vite bassa* (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo, e simili), *pesco, fico, cotogno, gelso* (a siepe, a ceppaia o a prato), *sommacco.*

L'esenzione di *dieci anni* viene accordata per la *vite alta* (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili) per il *melo* ed il *pero,* per il *nocciolo,* il *ciliegio, l'albicocco,* il *melograno,* il *susino,* il *nespolo del Giappone,* il *kaki,* il *frassino da manna* ed altri alberi da frutto non altrimenti

specificati in questo capitolo.

L'esenzione di *quindici anni* viene accordata per gli *agrumi* (eccettuato il cedro per il quale l'esenzione è di 5 anni a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 15), il *mandarlo,* il *gelso d'alto fusto,* il *pistacchio.*

L'esenzione di *venti anni:* per il *castagno da frutto,* il *noce,* il *carrubo,* il *pino da pinoli,* il *sorbo.*

L'esenzione di *venticinque anni* per *l'olivo.*

Alle piantagioni miste di varie essenze insistenti sopra una stessa particella catastale si assegnerà un periodo unico di esenzione scegliendo, fra i periodi di 5, 10, 15, 20 e 25 anni sopra indicati, il più prossimo alla media di quelli prescritti per le singole essenze che prevalgono nella costituzione del reddito della particella. Con lo stesso sistema si stabilirà il periodo di esenzione per le consociazioni temporanee fra le piantagioni di rapido e di lento sviluppo, come viti ed olivo, pesche, meli e simili.

Nessuna esenzione temporanea spetta a quelle piantagioni che costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in uno stato normale, e nel caso in cui ad una coltura arborea ne sia stata sostituita altra simile di minor reddito.

In tale caso si provvede alla sola variazione di coltura.

Ringiovanimento degli olivi.

Ai terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi, viene concessa la riduzione dell'imposta terreni per il periodo di dieci anni (Legge 14 giugno 1934, n. 1091).

Il reddito imponibile di tali terreni, per i quali non dovrà variarsi la qualità e classe iscritta in catasto, sarà determinato considerandoli spogli di olivi ringiovaniti, in base alla qualità di coltura ed alla classe che loro competerebbe secondo lo stato di fatto.

Per le segnalazioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di tali riduzioni, l'Ufficio tecnico erariale compila un apposito elenco, in due esemplari, di cui uno da restituirsi firmato per ricevuta, in cui, per ciascuna particella, dovrà indicarsi la parte del reddito da esentarsi dall'imposta e l'inizio del periodo di esenzione.

La riduzione temporanea dell'imposta sugli oliveti ringiovaniti sarà concessa, in seguito ai necessari accertamenti, su domanda degli interessati, corredata da un certificato del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura comprovante che il ringiovanimento venne eseguito secondo un piano formato, ed approvato dallo

Ispettorato medesimo.

§ 182. *Modalità inerenti alla concessione della esenzione temporanea della maggiore imposta sugli incrementi di reddito.*

L'Ufficio tecnico erariale elenca nel mod. 49 tutte le particelle alle quali viene concessa la esenzione temporanea della maggiore imposta sugli incrementi di reddito, ed aggiorna tale elenco introducendovi, anche a mezzo di eventuali appendici, tutte le variazioni riguardanti lo stato dei terreni che vi risultano iscritti. Per tenere in evidenza tali esenzioni, l'Ufficio tecnico erariale si vale della tavola censuaria, in cui contrappone ad ogni numero di mappa la sigla E. P. 19 . . . (esenzione parziale sino all'anno 19) da annullarsi alla scadenza dell'esenzione.

Le segnalazioni agli Uffici distrettuali delle imposte dirette delle esenzioni temporanee dall'imposta per miglioramenti di colture vengono fatte mediante lo stato dei cambiamenti, in cui, nella colonna Annotazioni, per ogni variazione dovrà indicarsi la data da cui decorre il periodo di esenzione sul maggior reddito, la durata di tale periodo ed il motivo dell'esenzione.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in base a tali indicazioni, provvedono, con appositi scadenzieri, a tenere conto delle esenzioni già scadute nella formazione dei ruoli.

Qualora terreni parzialmente esenti siano frazionati e la variazione importi la compilazione di note di volture, le dipendenti variazioni nei redditi, soggetti alla imposta, saranno comunicate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, inserendo in dette note, in apposite finche da ricavarsi dalla colonna 15, in corrispondenza di ogni particella derivata, i relativi redditi soggetti all'imposta e la data di scadenza dell'esenzione. Parimenti per tutte le variazioni di terreni parzialmente esenti per le quali l'introduzione in catasto si effettua a mezzo degli stati dei cambiamenti, le indicazioni predette saranno riportate nella colonna Annotazioni del mod. 14.

CAPO II. - *Verificazioni periodiche.*

§ 183. *Pubblicazione del manifesto.*

Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Ufficio tecnico erariale nei modi consueti per gli atti ufficiali, fa pubblicare, nei Comuni pei quali ricorre il turno della

verificazione periodica nell'anno successivo, un manifesto conforme al mod. 28, per invitare i possessori a denunciare prima del 31 dicembre i cambiamenti sia in aumento che in diminuzione, avvenuti nei loro beni.

Contemporaneamente invita i Sindaci dei comuni medesimi a comunicare i cambiamenti nei beni cerniti o censibili avvenuti per cause naturali, come corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc, per trasformazione di terreni che da sterili siano diventati produttivi, o per costruzione di opere pubbliche, che non avessero ancora denunciati a termini dell'art. 117 del regolamento.

Il detto manifesto mod. 28 dev'essere pubblicato all'albo del comune e rimanervi affisso a tutto il 31 dicembre. Deve anche essere affisso nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e, fino a tutto il 31 dicembre, se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato.

Un esemplare del manifesto, munito della prova della avvenuta pubblicazione, devesi conservare fra gli atti.

Il manifesto mod. 28 viene trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale anche alla Intendenza di finanza, a tutti gli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici del registro della provincia, perché ne sia curata l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici ed anche perché gli Uffici competenti possano significare i cambiamenti relativi alle proprietà demaniali.

§ 184. *Denuncie dei cambiamenti.*

Le denuncie dei cambiamenti per le verificazioni periodiche vengono stese *in esenzione dalle tasse di bollo* sopra lo stampato mod. 26, rilasciato gratuitamente dall'Ufficio tecnico erariale, o dallo Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dai sindaci dei comuni, a richiesta dei possessori.

L'Ufficio tecnico erariale somministra in tempo utile gli occorrenti stampati mod. 26 tanto ai Comuni interessati, che agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali all'atto del ricevimento delle denuncie, provvedono a trasmetterle all'Ufficio tecnico erariale.

§ 185. *Registrazione delle denuncie.*

L'Ufficio tecnico erariale, di mano in mano che gli pervengono dai privati, dagli Uffici distrettuali delle imposte e dai Sindaci le denuncie di cambiamenti di cui agli

artt. da 113 a 117 e 119 del regolamento, le registra nel protocollo mod. 29, che devesi tenere per Comune amministrativo.

L'Ufficio tecnico erariale registra in distinti protocolli mod. 29 le domande per verificazioni straordinarie.

Mano a mano che le denuncie vengono definite si completano le registrazioni richieste dallo stampato.

Di ogni denuncia l'Ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta da staccarsi dal registro mod. 30.

§ 186. *Denuncie incomplete od irregolari.*

Le denuncie riconosciute incomplete od irregolari vengono di mano in mano restituite dall'Ufficio tecnico erariale ai possessori, perché provvedano a completarle o a renderle regolari entro il 31 dicembre.

Però per quelle presentate negli ultimi 15 giorni dell'anno il termine anzidetto può essere prorogato fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

§ 187. *Piano dei lavori.*

Ogni anno, entro la prima decade di febbraio, gli Uffici tecnici erariali invieranno al Ministero (Direzione Generale del Catasto e Servizi Tecnici Erariali) un prospetto dal quale, per ognuno dei Comuni in cui durante la campagna per la verificazione periodica saranno da eseguire operazioni sul terreno, risultino i seguenti dati:

a) gruppo cui appartiene il Comune da verificare;

b) grado e nome del tecnico incaricato della verifica;

c) dimore successive assegnate al tecnico in ogni Comune e numero di riferimento al grafico da ricavare - per gli accantonamenti che saranno ritenuti indispensabili in ciascun Comune - dalla Carta dell'Istituto Geografico Militare alla scala 1:25000 (La distanza fra due successive dimore non dovrà essere inferiore ai 5 km.);

d) numero dei tipi di frazionamento da collaudare col numero delle particelle originali e derivate;

e) numero dei tipi di frazionamento da eseguire di Ufficio col numero delle particelle originali;

f) numero delle nuove costruzioni o ampliamenti in pianta;

g) numero delle domande di volture ineseguibili;

h) numero delle domande di revisione di coltura;

i) numero delle domande dei cambiamenti;

l) giornate di missione preventivate;

m) spese per indennità di missione;

n) spese per viaggi e trasporti da Comune a Comune;

o) spesa per canneggiatori-indicatori.

(Di regola sarà preventivata la spesa di un solo canneggiatore-indicatore e solo eccezionalmente, per lavori di notevole importanza, sarà consentito l'impiego di un secondo canneggiatore);

p) totale delle spese;

q) indicazione sommaria di lavori straordinari, come rilievi di strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

Al prospetto - nel quale dovranno farsi i totali per ogni operatore, ed alla fine i totali generali - dovranno allegarsi i lucidi per gli accantonamenti e, in piccola scala, una corografia dei Comuni da verificare.

Il preventivo dei viaggi da effettuarsi nell'interno dei Comuni, verrà - separatamente dal piano dei lavori - compilato, in duplo, in apposito modello.

Dopo la chiusura di ciascuna campagna annuale gli Uffici tecnici erariali invieranno al Ministero una dettagliata relazione, esponendovi i risultati ottenuti nelle operazioni sul terreno e le corrispondenti spese effettuate.

Alla relazione dovrà allegarsi un prospetto identico a quello compilato per il piano dei lavori, nel quale - distintamente dalle altre - dovrà anche indicarsi la spesa sostenuta per viaggi compiuti dai tecnici nell'interno dei comuni.

Prospetto trimestrale dei lavori.

Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre gli Uffici tecnici erariali invieranno alla Direzione Generale il prospetto trimestrale dei lavori mod. 48.

Nella prima pagina del prospetto gli Ingegneri Capi riferiranno brevemente sull'andamento dei lavori, daranno il loro parere sul rendimento del personale, precisando particolarmente le unità che si distinguono e quelle che danno scarso

rendimento, e riferiranno inoltre sull'attività dei Capi Sezione.

Nello specchio interno del prospetto dovrà essere elencato il lavoro eseguito dai singoli tecnici, disposti questi in ordine di grado a cominciare dal Capo Sezione. Il lavoro di controllo compiuto da quest'ultimo dovrà essere inserito distintamente dall'eventuale altro lavoro che egli svolgesse quale tecnico operatore.

In detto specchio si comprenderà anche il personale assunto per mansioni non tecniche che, per essere fornito del titolo di studio prescritto, o per altre particolari circostanze, fosse stato eccezionalmente autorizzato dalla Direzione Generale ad eseguire, sopraluogo o in ufficio, i lavori prescritti nello specchio medesimo.

Per ogni operatore si riporteranno separatamente i dati per ogni Comune di lavoro ed il totale per tutti i Comuni. Si farà infine il totale generale, somma dei totali relativi ad ogni operatore, in cui non dovranno comprendersi i dati riguardanti il lavoro di controllo eseguito dal Capo Sezione.

Nella quarta pagina del prospetto si indicherà il lavoro svolto dal personale d'ordine, con l'avvertenza che dell'opera non sintetizzabile in cifre, da esporsi nelle colonne appositamente predisposte, si farà un breve cenno nelle annotazioni.

§ 188. *Lavori preparatori di tavolo.*

Il tecnico erariale incaricato della verificazione periodica, dopo di essersi assicurato della regolarità delle denuncie presentate dai possessori, predispone gli atti occorrenti per i lavori di campagna e prende gli opportuni appunti in merito alle variazioni delle quali l'Ufficio tecnico erariale fosse venuto a conoscenza, come ad esempio sulle variazioni relative ai fabbricati (§ 89), per modo che le visite locali possano procedere colla dovuta sollecitudine.

Per la revisione sopraluogo dei frazionamenti di proprietà, da farsi sul terreno a sensi dell'art. 130 del regolamento, il tecnico prende in consegna i tipi di frazionamento che non siano stati precedentemente verificati sopraluogo e su di essi indica, per ogni possessore, la pagina di riferimento al registro delle partite controllando le singole ditte.

Quando si tratti della prima verificazione dopo attivato il catasto, la revisione dei frazionamenti in campagna va estesa anche ai tipi presentati in sede di attivazione, non riveduti in precedenza.

§ 189. *Inizio dei lavori di campagna per le verificazioni periodiche.*

L'Ufficio tecnico erariale trasmette, a tempo opportuno ai Sindaci, con lettera mod. 32, il manifesto mod. 33 da pubblicarsi, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle verificazioni, per avvertirne i possessori e invita i Sindaci a predisporre il locale, con i relativi mobili, occorrente al tecnico per l'esecuzione dei lavori di Ufficio. Il precitato manifesto deve essere affisso all'albo del Comune e nei principali luoghi abitati delle sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.

I sindaci restituiscono all'Ufficio tecnico erariale, che lo conserva fra gli atti, un esemplare del manifesto, munito della prova dell'avvenuta pubblicazione.

II tecnico erariale incaricato della verificazione procede alla scelta dell'indicatore e, almeno cinque giorni prima della visita locale, invita i possessori ad intervenire o a farsi rappresentare, facendo loro consegnare a domicilio un apposito avviso mod. 34. A tale fine il tecnico consegna all'indicatore o rimette al messo comunale gli avvisi e l'elenco mod. 35 dei possessori da invitare. Questo elenco, munito della dichiarazione dell'indicatore o del messo di aver fatti gli inviti, viene ritirato dal tecnico ed allegato agli atti.

§ 190. *Procedimento da seguire nella verificazione dei tipi di frazionamento.*

Per l'uniformità nelle operazioni di campagna e per la compilazione degli abbozzi (§ 174) necessari per tutte le particelle comunque variate, si danno nel presente paragrafo e nei seguenti le norme da seguirsi, in determinati casi, per l'aggiornamento della mappa e per l'assegnazione della qualità e classe ai nuovi enti da introdursi in catasto.

Con la scorta dei tipi originali allegati alle domande di volture (§ 188) il tecnico erariale controlla sul terreno le misure segnate nei tipi per l'individuazione delle nuove linee divisorie, tenute presenti le tolleranze nelle misure di cui al § 15 dell'Istruzione V, e soltanto quando avverta fra il terreno e i tipi di frazionamento delle differenze che debbano essere corrette, procede ai rilievi occorrenti per rettificare la mappa, compilando i relativi abbozzi di campagna, anche se gli interessati,, invitati a norma dell'ultimo comma del paragrafo precedente, non si presentino al sopraluogo.

Nel caso però che, per insufficienza di indicazione sul terreno, non riesca in alcun modo possibile l'identificazione delle linee dividenti, la verifica del tipo viene rimandata alla successiva lustrazione.

Sui tipi esaminati il tecnico erariale indica i risultati della verifica locale: se cioè furono trovati regolari, se fu necessario rettificarli, o se infine se ne dovette rimandare la verifica alla successiva lustrazione per insufficienza di indicazione sul terreno.

I tipi di frazionamento riscontrati regolari ovvero rettificati vengono, dallo Ufficio tecnico erariale, allegati alle rispettive note di volture.

§ 191. *Terreni di nuova formazione.*

I terreni di nuova formazione si rappresentano in mappa facendone particelle separate secondo la qualità e la classe (§ 175), comma 1°.

Nell'abbozzo di rilievo ad ognuna di queste particelle deve applicarsi provvisoriamente il numero di una delle particelle contigue, susseguito da un subalterno frazionario.

§ 192. *Terreni sterili diventati produttivi*

Per i terreni sterili divenuti produttivi, si procede come segue:

se l'appezzamento è divenuto produttivo in tutta la sua area non occorre nessun nuovo rilievo; vengono soltanto assegnate la qualità e la classe convenienti, facendone annotazione nei fascicoli degli abbozzi;

se invece l'appezzamento è divenuto produttivo soltanto per una parte della superficie, si rileva la linea che separa la parte divenuta produttiva da quella rimasta sterile; questa conserva il numero e le qualità precedenti, l'altra alla quale si darà in seguito un nuovo numero di mappa, e che frattanto viene distinta nello abbozzo con lettera subalterna, si ascrive alla qualità e classe competenti.

§ 193. *Terreni dapprima occupati da strade e canali, da fortificazioni, da cimiteri ecc.*

I terreni già occupati da strade e canali si introducono in catasto con la qualità e con la classe di loro competenza, ovvero si aggregano alle particelle contigue, quando effettivamente formino con le medesime un tutto inscindibile.

Ai terreni che cessino d'essere destinati a scopo di fortificazione o di essere usati quali dipendenze delle fortificazioni stesse, vengono attribuite la qualità e la classe

competenti, sostituendo nuovi numeri alle lettere maiuscole.

Così pure ai terreni già occupati da cimiteri, togliendo dalla mappa anche i segni convenzionali che vi fossero disegnati per rappresentare lo stato precedente.

Qualora con le variazioni di cui sopra si verificassero mutazioni di possesso non regolarmente domandate in precedenza, si darà corso alle variazioni stesse tenendo presenti le norme dettate al § 211.

§ 194. *Terreni perenti e terreni che hanno perduta la potenza produttiva (paragrafo 169, lett.* a).

Delle particelle assolutamente scomparse o perenti per tutta la loro superficie si prende nota negli abbozzi, per togliere, a suo tempo, dalla mappa le linee che le individuavano e sopprimere il numero, specificando la causa della perenzione. Quando invece sia perente una porzione soltanto della particella, si rileva la nuova linea, che delimita la parte rimasta, e si cancella in mappa la parte perente; nell'abbozzo intanto si annota la causa della perenzione.

Le particelle invece che per irruzione di fiumi o torrenti, per frane o scoscendimenti, o per altre cause abbiano perduta per tutta la loro superficie la potenza produttiva, non subiscono modificazioni di figure e sono qualificate incolte sterili. Si fa inoltre menzione della causa da cui deriva la sterilità nel fascicolo degli abbozzi.

Se la perdita totale della potenza produttiva si limita ad una porzione della particella, si esegue il rilievo della linea che separa la porzione rimasta produttiva da quella divenuta sterile; la prima conserva la qualità e la classe e la seconda viene qualificata incolto sterile. Anche in questo caso si fa menzione della causa della sterilità.

§ 195. *Terreni attualmente occupati da strade e canali maestri, da fortificazioni e dipendenze, da cimiteri, ecc. (paragrafo 169, lett. c*).

Per i terreni che vengono occupati da strade, piazze, canali maestri, fortificazioni e dipendenze, o da altre opere pubbliche, le operazioni di campagna si limitano, di regola, alla verificazione dei relativi tipi di frazionamento presentati in sede di esecuzione delle volture per espropriazione, giusta il disposto dell'art. 110 del regolamento.

In ogni caso è obbligatoria la compilazione dell'abbozzo di rilievo, tenuto presente quanto segue:

qualora una particella risulti interamente occupata dalla strada o dal canale, si sopprime il numero di mappa;

quando una particella sia occupata solamente in parte e venga divisa in due o più porzioni, si rappresenta la strada od il canale secondo il rilevamento eseguito e alla lettera provvisoriamente applicata alla parte corrispondente al canale o alla strada, non si sostituisce il numero di mappa. Per le altre frazioni di particella si tolgono le lettere subalterne, ad una si mantiene il numero precedente e alle altre si applicano i numeri nuovi, mantenendo invariate la qualità e la classe.

Per le nuove fortificazioni e dipendenze (§ 28) si rilevano i confini esterni della proprietà demaniale e gli spazi così circoscritti si distinguono in mappa con lettere maiuscole, sopprimendo i precedenti numeri di mappa interamente occupati.

Analogamente si opera per i nuovi cimiteri, le nuove chiese, ecc. (§ 13), aggiungendo in mappa i prescritti segni convenzionali.

Veggasi al § 211 le prescrizioni per i casi in cui le volture, relative alla espropriazione delle aree occupate, non fossero in precedenza domandate regolarmente.

§ 196. *Arginature di 2ª e* 3ª *categoria la cui sommità è concessa per uso di strada.*

Le sommità degli argini di 2ª e 3ª categoria, destinate ad uso di strada per concessioni d'indole precaria e sempre revocabili (§ 28), vengono segnate in mappa con linea continua e distinte con numero. Quando tali aree, di proprietà dello Stato, siano concesse per uso di strada pubblica (provinciale, comunale o vicinale) si assegna la qualità di *Sommità d'argine di* 2ª *o di* 3ª *categoria concessa precariamente per uso di strada pubblica,* non attribuendo alcun reddito.

Quando invece siano concesse per uso di strada privata si deve applicare la qualità di *Sommità d'argine di* 2ª *o di* 3ª *categoria concessa precariamente per uso di strada privata, parificata al n. . . .*, e la parificazione è fatta ai terreni contigui o prossimi che si trovino in condizioni topografiche ed agrologiche non sostanzialmente differenti, ad esempio alle scarpe arginali ovvero ai tratti d'argini contigui o prossimi (§ 200).

§ 197. *Ferrovie, tramvie e autovie con sede propria.*

Le particelle e le porzioni di particene occupate da nuova ferrovia o tramvia o

autovia con sede propria e dalle rispettive dipendenze del piano stradale, si riuniscono in una particella unica a sensi del § 13 dell'Istruzione IV. Alla nuova particella si applica la qualità *ferrovia o tramvia o autovia con sede propria* ed il numero di una delle particelle preesistenti occupate per intero, oppure un numero nuovo quando nessuna delle particelle sia occupata per intero. Se ne determina inoltre il reddito in base alla corrispondente tariffa media del comune già stabilita dalla Commissione censuaria centrale.

Le particelle occupate per intero vengono soppresse. Nel caso di particella occupata in parte, una delle porzioni conserva il numero antico, le rimanenti vengono distinte con numeri nuovi e ad ognuna delle porzioni medesime si assegnano la nuova superficie ed il nuovo reddito ad esse competenti.

In modo analogo si procede per le particelle già frazionate in catasto con lettere subalterne.

Le particelle già occupate da ferrovia, da tramvia o da autovia, che cessino di servire a tale uso, vengono ricensite in base al nuovo stato di produzione.

E' però da tenere presente che il piano stradale di una ferrovia ad uso privato è soggetto all'imposta sui fabbricati.

Per conseguenza, se trattasi di ferrovia ad uso privato, sulle particelle di terreno di cui sopra non si deve determinare alcun reddito, e le medesime, quando non possano essere unite alle particelle rappresentanti i fabbricati cui servono, si inscrivono nella tavola censuaria con la qualifica: *Ferrovia privata (area urbana).*

Sono considerate ferrovie pubbliche quelle destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone, merci e cose qualunque, anche se concesse all'industria privata, secondo le norme del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Sono invece da considerare ferrovie private quelle costruite da Società o persone fisiche esclusivamente per l'esercizio permanente o temporaneo di un commercio, di una industria o di un uso qualunque loro proprio.

§ 198. *Terreni dì proprietà delle Province e dei Comuni destinati ad uso di giardino e di parco, aperti al pubblico.*

Procedimento analogo a quello indicato nel paragrafo precedente dovrà adottarsi per i terreni di proprietà delle Province e dei Comuni, destinati ad uso di giardino o di parco, aperti al pubblico.

§ 199. *Servitù militari, vincoli forestali e tutela delle bellezze naturali.*

Per i terreni che vengano sottoposti a nuove o maggiori servitù militari o a vincolo forestale e a quelli che ne vengano esonerati, in tutto o in parte, ed in quanto le nuove servitù militari e i nuovi vincoli forestali, o la soppressione parziale o totale delle servitù e dei vincoli preesistenti, importino variazioni di rendita, si procede come segue:

1. Nuove servitù militari e nuovi vincoli forestali. Si assumono gli elementi per determinare l'onere derivante dalla nuova servitù o dal nuovo vincolo con procedimento eguale a quello seguito nella formazione del catasto. Se nel comune non preesistono servitù o vincoli si procede a norma del secondo comma dell'art. 112 del regolamento.

2. Soppressione di servitù militare o di vincoli forestali. Se nella formazione del catasto è stato tenuto conto della servitù o del vincolo mediante abbassamento di classe, si assumono i dati per ripristinare la classe competente: se sono state fatte classi speciali si rinnova il classamento; se invece è stata fatta una deduzione percentuale sul reddito, si ricalcolano i redditi omettendo la deduzione.

A norma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del "*notevole interesse pubblico"* ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili, dichiarazione da inscriversi nei registri catastali (§ 115) e da trascriversi nei registri della conservazione delle Ipoteche.

§ 200. *Arginature, scarpate di strade, ecc. (paragrafo 176).*

In seguito alla costruzione di arginature, di strade pubbliche, di canali, avviene di dover rappresentare in mappa lunghe strisce di terreno comprese tra le opere d'arte e tra le strade che le intersecano, non esenti da estimo, e costituite o dalle arginature stesse, o dalle loro scarpate quando la sommità arginale sia concessa per uso di strada, ovvero dalle scarpate delle strade pubbliche, o dei canali.

Alle strisce di terreno occupate da strade e canali privati di cui al § 176 verrà assegnata la qualità di *strada privata* ovvero *canale privato* e le strisce medesime saranno parificate ai terreni contigui.

Per le arginature e per le scarpate si potrà procedere invece al loro classamento in relazione alla produzione effettiva.

§ 201. *Operazioni relative ai fabbricati.*

Ad ogni verificazione quinquennale tutte le variazioni derivanti sia dalle nuove costruzioni civili, industriali e rurali, sia dagli ampliamenti e dalle demolizioni di fabbricati preesistenti, devono essere introdotte nella mappa e negli altri atti.

L'operazione viene estesa all'intero territorio del Comune. In modo speciale deve essere curata la verificazione sopraluogo delle costruzioni che furono oggetto di sgravio dall'imposta fabbricati o di nuovo accertamento dall'epoca dell'ultima verificazione (§ 89), tanto allo scopo di eseguire l'occorrente rilevamento, quanto per individuare definitivamente, di ogni fabbricato, le porzioni a differente destinazione, formandone particelle separate quando ciò sia possibile e conveniente, ovvero distinguendo le parti medesime con subalterni numerici.

Nei riguardi delle operazioni suddette debbono tenersi presenti le disposizioni impartite con le circolari n. 110 del 1940 e 226 del 1941.

§ 202. *Fabbricati esenti temporaneamente dall'imposta.*

Per i fabbricati esenti temporaneamente dall'imposta deve eseguirsi lo stralcio dal catasto terreni appena diventino soggetti a iscrizione nel catasto urbano e cioè quando risultino abitabili o servibili, dalla quale data su l'ente non grava nemmeno più la imposta terreni. Per conseguenza, durante le lustrazioni, si dovranno fare i rilievi necessari per effettuare nel catasto dei terreni gli anzidetti stralci d'aree, appena i nuovi fabbricati si trovino nelle accennate condizioni di abitabilità o servibilità.

Che se poi, per un motivo qualsiasi, gli anzidetti fabbricati, pur essendo già servibili, non risultino all'atto della lustrazione, ancora iscritti nel catasto urbano, essi verranno classificati come "*fabbricati da accertare all'urbano"* ed in tal caso, oltre a raccogliere, come è prescritto, i dati sulla intestazione e sulla consistenza, dovranno farsi indagini per stabilire la data alla quale i fabbricati medesimi divennero servibili.

§ 203. *Fabbricati nuovi ed ampliati con occupazione parziale o totale dì altre particelle (paragrafo 169, lett. b, c).*

Se un fabbricato nuovo con relative dipendenze viene ad occupare un'intera particella, se ne riporta in mappa la figura senza variare il numero della particella.

Si procede come sopra se vengono occupati per intero più numeri di mappa; però in

tal caso si tolgono le linee che dividevano le particelle occupate e si forma una particella sola, alla quale si assegna uno dei numeri precedenti: tutti gli altri vengono soppressi.

Qualora il fabbricato occupi solo una porzione di particella, questa si divide in due o più parti a seconda dei casi: per la porzione occupata dal fabbricato si procede come sopra; alla nuova superficie delle altre parti si attribuiscono i redditi corrispondenti alla qualità e classe primitive. Il numero precedente si conserva ad una delle porzioni non occupate dal fabbricato; a tutte le altre porzioni, compresa quella occupata dal fabbricato, si applicano nuovi numeri.

Per un fabbricato ampliato sopra area di particelle contigue si procede come per i fabbricati nuovi, incorporando le porzioni di area occupate a quella del numero di mappa rappresentante il fabbricato preesistente, e sopprimendo o riducendo proporzionalmente la superficie e i redditi delle particelle contigue.

§ 204. *Fabbricato modificato internamente.*

Quando avvengono modificazioni in un fabbricato senza che siano variati i confini della particella che lo comprende, le operazioni di campagna si limitano al rilievo necessario per l'aggiornamento della mappa, salvo a precisare i dati caratteristici del fabbricato per ciò che può riguardare l'imposta, qualora si tratti di ente urbano.

§ 205. *Fabbricato appartenente a possessore diverso da quello dell'area.*

Quando la nuova costruzione occupi interamente una area inscritta nel catasto dei terreni ad una ditta diversa da quella che possiede il fabbricato, l'intestazione deve sempre farsi come si disse al § 18, qualunque sia la destinazione del fabbricato.

Se per una sola parte della nuova costruzione, ovvero per l'ampliamento di un fabbricato preesistente, si riscontri occupata porzione di particella allibrata a possessore diverso da quello del fabbricato, di guisa che detta parte di fabbricato o detto ampliamento non possa costituire un separato ente, e se per una causa qualsiasi non sia stata regolarmente domandata la voltura che riflette il terreno occupato, si da corso alla variazione della mappa e negli altri atti, assegnando o conservando al fabbricato un sol numero di mappa.

In questa eventualità si fa luogo all'intestazione del fabbricato alla ditta: N. N. *per il fabbricato e* X. Y. *per porzione dell'area.* La notificazione della variazione rilevata e

della modificazione apportata alla primitiva intestazione, serve di regolare avviso e di incentivo alle parti interessate, perché abbiano a compiere le pratiche necessarie per l'esecuzione della voltura non domandata.

Infine, nel caso che mediante regolare atto sia acquistato il diritto di fabbricare sovra un dato appezzamento di terreno, l'Ufficio tecnico erariale provvede, in dipendenza dello stesso atto, alla voltura di questo terreno in testa ad entrambi i contraenti. Al momento poi della variazione topografica per la seguita costruzione del fabbricato, tale ditta cumulativa viene trasformata in quella indicata al § 18.

§ 206. *Fabbricati demoliti.*

Per i fabbricati totalmente demoliti o distrutti fino alla base, senza che vari il perimetro della particella comprendente il fabbricato e le sue dipendenze, alla rappresentazione di fabbricato si sostituisce in mappa quella di terreno, e alla particella si applicano la qualità e la classe competenti, ovvero, quando sia scomparso il primitivo perimetro, la particella si aggrega alle particelle contigue, come si disse al primo comma del § 193.

Se invece si tratti di aree incolte e destinate alla ricostruzione di fabbricati, si applica in via provvisoria la qualità di *area di fabbricato demolito* o *di area di fabbricato distrutto.*

§ 207. *Variazioni riguardanti particelle divise per proprietà in porzioni non identificabili, o frazionate dopo la visita locale.*

i Nel caso che un fabbricato sia stato costruito sopra una porzione di particella caduta in frazionamento per proprietà, e del frazionamento medesimo non risulti possibile la identificazione delle linee dividenti, ovvero nel caso che la domanda di volture relativa al frazionamento della particella primitiva sia presentata dopo la visita locale per il rilievo del fabbricato eretto in una porzione della stessa particella, per modo che la revisione del tipo debba rimandarsi alla successiva verificazione periodica, si da corso all'introduzione in mappa della costruzione rilevata e si assegna al fabbricato un nuovo numero se le particelle risultanti dal frazionamento risultino distinte da numeri definitivi (§ 84), o una lettera subalterna nel caso contrario.

Analogamente si provvede qualora, invece di nuova costruzione, si tratti di altra variazione regolarmente verificata.

§ 208. *Domande di volture ineseguibili. Accertamento dello stato di fatto.*

In sede di verificazione si provvede, nei modi indicati al § 91, alla definizione delle domande di volture del catasto terreni rimaste ineseguibili, e delle volture del catasto urbano dichiarate ineseguibili dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

§ 209. *Denuncie infondate.*

Quando dalla eseguita verificazione risulta che le denuncie presentate dai possessori non avevano base nei regolamenti e nelle istruzioni del nuovo catasto, le decisioni dell'Ufficio devono notificarsi agl'interessati - a mezzo del mod. 11, opportunamente adattato - e le spese della verificazione, da calcolarsi nei modi indicati al § 92 (Spese da addebitarsi alle parti per compilazione d'Ufficio di tipi di frazionamento), sono a carico dei possessori medesimi, e si recuperano in conformità di quanto prescritto con il predetto paragrafo 92.

Gli estremi delle pratiche esperite per tali recuperi sono riportati nell'apposita colonna del mod. 29.

L'Ufficio tecnico erariale registra nel modello 47 i verbali mod. 18 compilati, indica nella colonna 6 il riferimento alla denuncia mod. 26 presentata dalle parti, annota su tale denuncia il numero d'ordine della registrazione del verbale nel mod. 47, ed in questo modello completa le registrazioni richieste dallo stampato, man mano che riceve le decisioni dell'Intendente.

§ 210. *Cambiamenti non denunciati.*

Durante le operazioni di campagna il tecnico erariale non deve omettere di rilevare le variazioni in aumento o in diminuzione, anche non denunciate, delle quali egli venga a conoscenza, salvo l'applicazione delle sanzioni nei casi indicati al § 171.

I risultati sono comunicati agli interessati con lo stesso procedimento stabilito per le denuncie ordinarie, secondo le norme date al § 231 e seguenti della presente istruzione.

§ 211. *Mutazioni di possesso non convalidate da atti legali.*

A norma dell'alt. 128 del regolamento, durante la verificazione periodica il tecnico erariale procura di assumere tutte le notizie relative alle mutazioni di possesso

avvenute senza regolari atti traslativi, ed esorta le parti a provvedere alla stipulazione e registrazione degli atti medesimi affinché, nel loro precipuo interesse, possano essere eseguite le relative volture.

Talvolta avviene di trovare compiuta la costruzione o la modificazione di strade, canali, ferrovie, tramvie e autovie in sede propria, cimiteri, chiese o di altre opere pubbliche, mentre non sono state regolarmente domandate le volture per l'espropriazione delle aree occupate.

Le conseguenti variazioni devono effettuarsi contemporaneamente a tutte le altre che concernono la verificazione periodica: perciò il tecnico eseguisce le occorrenti operazioni di rilievo e redige un acconcio verbale di sopraluogo da firmarsi anche dalle parti interessate.

Detto verbale deve poi essere allegato allo stato dei cambiamenti (§ 222) nel quale - e precisamente in ogni nota di variazione che riguarda le modificazioni rilevate, eccezion fatta per quelle inerenti alle partite speciali (§ 13) - va apposta la seguente:

ANNOTAZIONE. *La variazione* (distinguendo ove occorra: *per i N ...fog. ...sez. ...*) *viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.*

Tale annotazione viene trascritta sul partitario, (§ 223), in ciascuna delle partite relative, eccettuate quelle speciali di cui al § 13.

Se trattasi di cambiamenti interessanti le partite speciali "Acque esenti da estimo" e "Strade pubbliche", le variazioni in parola si eseguiscono direttamente fra le partite medesime e quelle dei privati possessori.

Alle domande di volture che in seguito venissero presentate, verrà dato corso compilando regolari note di volture con le quali, mediante opportuni annotamenti e in dipendenza degli atti traslativi, si convalideranno le variazioni eseguite sotto riserva.

CAPO III. - *Verificazioni straordinarie.*

§ 212. *Domande di verificazioni straordinarie.*

Le domande per la verificazione straordinaria dei cambiamenti in aumento o in diminuzione da eseguirsi a spese dei richiedenti, di cui alla lettera *b)* dell'art. 113 del

regolamento, sono stese su carta da bollo[17], e devono contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 114 del regolamento medesimo. Quando i beni siano situati in Comuni diversi si devono presentare domande separate per ogni Comune.

Le verificazioni straordinarie sono eseguite con le stesse norme che regolano le verificazioni periodiche. Le comunicazioni circa il giorno del sopraluogo sono fatte direttamente ai possessori mediante avviso personale.

Alle verifiche straordinarie non può essere dato principio se non dopo eseguito il prescritto deposito provvisorio (§ 214).

Questa disposizione non concerne le verifiche straordinarie richieste per determinare gli estremi catastali ed i redditi dei terreni rimboscati cui spetta l'esenzione dall'imposta, concessa dagli artt. 58 e 90 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e ciò per la ragione che tali verifiche si è ritenuto debbano essere eseguite a spese dell'Amministrazione finanziaria.

La comunicazione dei risultati delle verifiche agli interessati e la procedura per gli eventuali reclami seguono le norme fissate al § 231 e seguenti della presente istruzione.

[17] Vedi nota 1.

§ 213. *Preventivo delle spese.*

L'ammontare presunto delle spese per le verificazioni straordinarie richieste dagli interessati, si calcola nei modi indicati al § 92 (Spese da addebitare alle parti per compilazione d'Ufficio di tipi di frazionamento).

Il preventivo della spesa dev'essere notificato direttamente all'interessato.

§ 214. *Spese per verifiche straordinarie. Pagamento delle indennità.*

I versamenti da parte dei privati delle indennità di missione maggiorate e delle spese per verifiche straordinarie, dovranno essere effettuati usufruendo del servizio dei conti correnti postali.

§ 215. *Pagamento delle indennità e delle spese per la verificazione straordinaria.*

La spesa per i canneggiatori od altro personale di servizio viene pagata, con fondi da prelevarsi su ordini di accreditamento dal funzionario delegato, a mezzo del tecnico

incaricato della verifica.

Per le indennità spettanti a quest'ultimo deve compilarsi a fine mese apposita tabella, anche se negativa nei riguardi della diaria.

A detta tabella viene allegata una copia del conto di liquidazione mod. *3-bis,* nonché la quietanza di Tesoreria per il versamento effettuato a reintegro della indennità effettivamente corrisposta, e delle altre spese effettivamente sostenute.

Per quanto riguarda la differenza fra la somma versata dai privati nel c.c. postale e quella effettivamente sostenuta si seguono le disposizioni della circolare n. 70 del 30 maggio 1947.

Qualora l'esecuzione della verificazione straordinaria si protragga da un mese all'altro, nella tabella delle indennità relativa al 1° mese, si indicheranno gli estremi del versamento in conto corrente; il conto di liquidazione e, se del caso, la quietanza di versamento in Tesoreria verranno invece allegati, ad incarico eseguito, alla tabella relativa al secondo mese.

§ 216. *Verificazioni straordinarie per moderazione di imposta.*

Le verificazioni straordinarie per l'accertamento dei danni cagionati da infortuni atmosferici non preveduti nella formazione dell'estimo, agli effetti dell'art. 47, del Testo Unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, vengono effettuate secondo le disposizioni degli artt. 181 e 182 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539 per la esecuzione del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto.

Le relative domande rivestono carattere di semplici denuncie e possono quindi redigersi in *carta libera.*

Eventuali accertamenti sommari e generali, nei casi straordinari di gravi infortuni, anch'essi non preveduti nella formazione dell'estimo, dovranno essere autorizzati dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

§ 217. *Revisione del classamento di vigneti e agrumeti colpiti da fillossera e da marciume radicale.*

Nelle revisioni del classamento di vigneti fillosserati o di agrumeti colpiti da marciume radicale si fa astrazione dalla esistenza delle viti o degli agrumi ogni qual volta, a causa dell'infezione, venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario.

Però in questi casi occorre che l'esistenza dell'infezione specifica sia stata dichiarata dagli Ispettori provinciali della Agricoltura - che funzionano da Commissari provinciali per le malattie delle piante - ovvero, dove esistono e nei soli riguardi della fillossera, dai Delegati antifillosserici. Per la loro specifica competenza sono ugualmente in grado di rilasciare certificati del genere - pel tramite dello Osservatorio per le malattie delle piante - i Delegati speciali per le malattie delle piante di cui all'art. 8 del Regolamento, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987 *(Gazzetta Ufficiale* n. 295 dell'anno 1933).

CAPO IV. - *Norme per l'esecuzione delle variazioni.*

§ 218. *Variazioni e loro specie. Periodo delle rettificazioni.*

Due sorta di variazioni sono contemplate dal regolamento:

a) variazioni in causa di cambiamenti avvenuti nello stato e nei redditi dei beni censiti o censibili;

b) variazioni dipendenti da errori avvenuti nella formazione del nuovo catasto e tuttora correggibili, o da errori commessi durante la conservazione.

Avuto poi riguardo all'epoca delle conseguenti rettificazioni, le variazioni medesime si possono considerare distinte in due specie:

1) variazioni che si introducono in catasto previa verificazione da eseguirsi di regola ad ogni quinquennio, cioè quelle denunciate in tempo utile dai possessori e dalle Autorità comunali, ovvero accertate direttamente dai tecnici erariali all'atto dei sopraluoghi per la verificazione periodica;

2) variazioni che si debbono introdurre in catasto non appena accertate con verificazione straordinaria domandata dagli interessati, o disposta, per speciali circostanze, dal Ministero;

quelle riflettenti particelle di nuova formazione da stralciarsi dalle strade, dalle acque, dai luoghi sacri pubblici o dagli accessori comuni a più fabbricati, ovvero riflettenti la creazione di nuovi accessori comuni, in seguito a domandata voltura (§ 88);

quelle che riguardano il passaggio dei fabbricati e loro dipendenze da un catasto

all'altro (§ 89);

quelle per l'eliminazione di errori materiali di conteggio **o** di copia senza bisogno di visita in luogo, oppure quando la visita stessa si debba eccezionalmente effettuare (§ 76) onde non siano ritardati importanti passaggi di proprietà per avvenuta divisione di particelle le cui figure di mappa presentino rilevanti discrepanze rispetto alla configurazione del terreno;

quelle infine per cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei Comuni secondo la legge o il decreto che ne sanziona la modificazione (§ 229).

Le rettificazioni degli atti catastali per le variazioni della seconda specie, si effettuano immediatamente, assegnando - ove ciò sia possibile (vedi 2° capo-verso del § 84) - i numeri definitivi alle particelle derivate, tenendo i numeri stessi in evidenza nel mod. 50, compilando le necessarie appendici provvisorie alla tavola censuaria e al prontuario dei numeri di mappa (§ 109-110). Le regolari appendici alla tavola censuaria e al prontuario dei numeri di mappa, eccezion fatta per le speciali variazioni nel caso di mutata circoscrizione territoriale, vengono eseguite con la rettificazione dipendente dalla verificazione periodica.

Le complete rettificazioni degli atti di conservazione avvengono a periodi fissi, ordinariamente quinquennali; ed è per ognuno di questi periodi che si deve compilare una distinta tabella delle variazioni per ciascun Comune, e per ciascuna frazione a Catasto separato, nella quale tabella si raccolgono le risultanze delle diverse rettificazioni eseguite.

§ 219. *Correzione della mappa.*

Tutte le variazioni topografiche riscontrate in campagna, si riportano sulla copia della mappa usata dall'Ufficio tecnico erariale per l'ordinario servizio di conservazione, valendosi degli abbozzi di cui al § 174.

Il lavoro è affidato, di regola, allo stesso tecnico che eseguì le operazioni di campagna.

Tenuto conto delle tolleranze ammesse (§ 15 - Istruzione V) nel tradurre in iscala le misure prese sul terreno, avuto riguardo alle norme generali per la formazione delle mappe (Istruzione IV) e alle speciali avvertenze fatte ai paragrafi da 190 a 207 della presente istruzione, la mappa viene anzitutto aggiornata a matita raschiando accuratamente le linee che devono essere tolte ed i numeri e le lettere maiuscole che

vanno soppressi; poscia delineata in inchiostro di Cina e colorita.

Tutti i numeri o lettere di mappa comunque topograficamente variati, anche nel caso di semplice mutazione nell'interno della figura primitiva quando trattisi di fabbricato, e tutti i numeri e le lettere maiuscole definitivi da aggiungersi alla serie progressiva in sostituzione delle lettere subalterne o numeri frazionari provvisori, si scrivono nella mappa con inchiostro rosso indelebile, desumendoli dalla tabella delle variazioni. Si potranno così facilmente riconoscere, senza bisogno di ricorrere agli altri atti, le particelle che più non rappresentano lo stato al momento dell'attivazione.

Qualora dalla visita locale (§ 190) si sia riconosciuta la regolarità di tipi di frazionamento, alle cui particelle derivate vennero assegnati numeri definitivi (§ 84), il tecnico incaricato dell'aggiornamento della mappa, delinea, in inchiostro di Cina, le dividenti dei frazionamenti, e comprende nella tabella delle variazioni le sole particelle che risultano variate nella qualità, nella classe o nella destinazione.

Nel caso che a sensi dell'art. 130 del regolamento si debba rinnovare qualche foglio di mappa, e per la rinnovazione si ricorra alla riproduzione mediante le matrici di zinco, le particelle di cui sopra potranno venire sottosegnate nel foglio rinnovato con lineetta in inchiostro rosso.

Qualora in seguito ad avvenute suddivisioni di fabbricati e di terreni si riconosca la necessità di rappresentare un gruppo di nuove particelle in iscala maggiore della originaria con appositi sviluppi, questi sono disegnati, di regola, negli spazi disponibili dello stesso foglio di mappa cui appartengono.

§ 220. *Tabella delle variazioni.*

Le diverse rettificazioni, provvisorie e definitive, che riguardano un Comune od una frazione di Comune a Catasto separato e un determinato periodo (§ 218), sono elencate con la maggior cura nella tabella delle variazioni, mod. n. 31. Col sussidio di questo atto si deve poter stabilire l'esatta corrispondenza fra lo stato primitivo e quello attuale per ogni particella comunque variata.

Per ciascuna rettificazione tutti indistintamente i numeri e le lettere di mappa che subiscono variazione - si debba questa a divisione, od a mutazione di superficie, redditi, qualità, classe, destinazione, descrizione, ecc, ovvero a semplice cambiamento nelle caratteristiche di mappa - si registrano nella tabella in ordine progressivo per sezione e per foglio di mappa, e ove esistano mappe a numerazione continua, per Comune o frazione di Comune, anteponendo i numeri alle lettere

maiuscole. Di seguito si inscrivono inoltre le variazioni che riflettono la superficie delle acque esenti da estimo e delle strade pubbliche, complessivamente per ogni foglio o per Comune (§ 13).

Nell'oggetto della variazione, da esporsi in modo succinto e preciso pei ciascun numero di mappa e per ciascuna porzione di numero inscritti nello stato anteriore deve emergere la causa determinante la variazione medesima, in conformità delle esemplificazioni unite alla presente istruzione.

Le lettere subalterne ed i numeri frazionari applicati provvisoriamente, negli abbozzi di campagna e nella mappa, alle particelle o porzioni di particella che per effetto delle variazioni subiscono frazionamento ed ai terreni di nuova formazione, vengono pure esposti nella tabella usando all'uopo l'apposita colonna che segue l'oggetto della variazione.

Nella calcolazione della superficie da assegnarsi alle particelle definitive si fa il bilancio per ogni gruppo di particelle interessate nella stessa variazione e si tiene conto della speciale tolleranza ammessa (§ 45, Istruzione V).

Nella rettificazione relativa alla verificazione periodica che è l'ultima del periodo, cioè quella di chiusura della tabella delle variazioni, devonsi riportare anche le particelle alle quali risultino assegnate caratteristiche provvisorie di mappa nelle rettificazioni precedenti, opportunamente asteriscando in queste ultime i relativi numeri provvisori.

Alle lettere e ai numeri subalterni si sostituiscono i nuovi numeri avendo cura che il numero originario, possibilmente, rimanga assegnato alla porzione di particella che conserva la qualità o la destinazione primitiva.

Non possono reimpiegarsi i numeri delle particelle soppresse: la sostituzione si effettua applicando i numeri susseguenti all'ultimo della serie di mappa se questa è a numerazione continua, o all'ultimo della serie del foglio se la mappa è numerata per foglio.

Per ciascuna rettificazione si formano i totali di superficie e di redditi, totali che dovranno poi trovare esatto riscontro con quelli risultanti rispettivamente dallo scarico e dal carico del relativo stato dei cambiamenti.

Quando la rettificazione riguardi numerose particelle - ciò che si avvera specialmente per la verificazione periodica - e se si opera con mappe a fogli normali, i riassunti sono fatti per foglio di mappa e riepilogati in fine della rettificazione. E' però opportuno che le suddette operazioni riassuntive siano eseguite dopo il controllo di

cui al paragrafo seguente.

Nel frontespizio della tabella si riportano, di volta in volta, i dati complessivi delle variazioni di superficie e di reddito per ogni rettificazione da riassumersi alla chiusura del periodo. Si avranno così nel frontespizio medesimo tutti gli elementi per computare in qualunque epoca la superficie e i redditi totali del Comune.

§ 221. *Schedine per la formazione degli stati dei cambiamenti.*

Per molteplici cause che traggono origine dal grande movimento della proprietà e dalla costruzione di nuove opere pubbliche e di nuovi fabbricati rurali, civili e industriali, numerose, di regola, riescono le particelle e le partite variate in dipendenza della verificazione periodica.

L'introduzione di queste variazioni nei diversi atti catastali esige quindi tempo non indifferente, durante il quale, per le stesse particelle o per le stesse partite variate, possono verificarsi nuovi frazionamenti o nuovi passaggi, la cui registrazione - se eseguita prima di quella delle variazioni di cui sopra - recherebbe non lieve nocumento al complesso lavoro di rettificazione dei dati anteriori.

Per eliminare tali inconvenienti, l'Ufficio tecnico erariale, all'atto della redazione della tabella delle variazioni, sospende - per il Comune a cui la stessa ha riferimento - la compilazione delle note di volture.

Il tecnico erariale redatta la tabella, allo scopo di ovviare a facili errori di duplicazione e di omissione nello stato dei cambiamenti, servendosi del prontuario dei numeri di mappa, dei registri delle partite e delle note di volture compilate e non ancora portate a catasto, compila, per ciascuna partita interessata dalle variazioni una apposita schedina mod. 44.

Nelle colonne dello stato primitivo ed in quelle dello stato attuale trascrive i numeri (o lettere) di mappa, principali o subalterni, che la partita riguardano, mantenendo l'ordine progressivo risultante dalla tabella; cura in ispecial modo l'indicazione delle pagine del registro delle partite alle quali o dalle quali si fa il trasporto e, servendosi della colonna delle annotazioni, tiene in evidenza le particelle che abbiano comunque subito variazioni di superficie e di redditi contrapponendo a ciascuna di esse la parola "*variato"*.

Contrassegnati di mano in mano sulla tabella delle variazioni i numeri (o lettere) di mappa trascritti sulle varie schedine, il tecnico potrà alla fine controllare facilmente

la esattezza dell'operazione, poiché nella tabella dovranno rimanere senza contrassegno soltanto i numeri o le lettere che caratterizzano particelle variate internamente.

Eseguito il bilancio della tabella delle variazioni, l'Ufficio tecnico erariale compila e registra, con tutta sollecitudine, il relativo stato dei cambiamenti (§§ 222-223), riprende in esame le domande di volture, e per dar corso a quelle presentate in dipendenza di atti traslativi contenenti dati catastali che in seguito alla verificazione abbiano subito modificazioni, compila un conveniente certificato di corrispondenza, mod. 42, ed appone nel frontespizio delle domande stesse una dichiarazione del tenore seguente:

"*Si dichiara eseguibile la presente domanda di volture nonostante che i beni* (ovvero alcuni beni), *oggetto del trasferimento, in seguito a modificazioni dovute alla verificazione periodica, risultino descritti nell'atto traslativo con le caratteristiche non esattamente conformi a quelle riportate in catasto.*

Allegasi il relativo certificato di corrispondenza".

§ 222. *Stato dei cambiamenti. (Note di variazione).*

Agli effetti dell'art. 129 del regolamento l'Ufficio tecnico erariale compila per ciascuna rettificazione uno stato dei cambiamenti mod. 14.

Se la rettificazione riflette poche particelle, serve all'uopo la sola tabella delle variazioni; per le rettificazioni di rilevanti entità, ed in ispecie per quella dipendente dalla verificazione periodica, la compilazione dello stato dei cambiamenti è facilitata dall'uso delle schedine modello 44 (§ 221) debitamente riordinate.

Lo stato dei cambiamenti si compila per partita, inscrivendovi anzitutto le partite speciali (§ 13) eventualmente variate e poscia quelle formanti la categoria *Catasto dei terreni,* secondo l'ordine numerico progressivo delle pagine del partitario ove sono inscritte le rispettive ditte.

Il complesso delle variazioni interessanti ciascuna partita costituisce una *nota di variazione,* di guisa che lo stato dei cambiamenti risulta composto di tante note di variazioni quante sono le partite variate.

Ad ogni nota di variazione viene assegnato dall'Ufficio tecnico erariale un numero d'ordine in serie progressiva con le note di volture (§ 93): per tale numerazione è riservata la prima colonna dello stampato mod. 14.

Per i numeri (o lettere) di mappa, principali e subalterni, da trascriversi nelle colonne dello stato anteriore (scarico) ed in quelle dello stato attuale (carico) dev'essere mantenuto, relativamente ad ogni partita, l'ordine progressivo, risultante dalla tabella, come si disse trattando della compilazione delle schedine, mod. 44. E così pure per ciascuna partita, vale a dire per ciascuna nota di variazione, vengono eseguiti i totali di superficie e di reddito, sia nelle colonne degli stati anteriore e attuale, sia in quelle delle differenze, facendone il bilancio.

Nella colonna riservata all'oggetto della variazione si espone per ogni particella caduta in rettifica ed inscritta nello stato anteriore la dicitura da trascriversi integralmente nel registro delle partite alla colonna terza dello scarico. Siffatte diciture devono essere concise, limitate cioè ad indicare la divisione, la sostituzione di numero, la soppressione, il passaggio di categoria o di partita e con la sola parola "*variato"*. la variazione di superficie e di reddito. (Veggasi in proposito il formulario annesso ai modelli esemplificati).

Riportati nell'apposita pagina dello stampato mod. 14 i dati complessivi di scarico e di carico emergenti da ciascuna nota di variazione, se ne eseguisce il riassunto, i cui totali di superficie e di redditi devono corrispondere con quelli risultanti dalla tabella delle variazioni.

Nel frontespizio dello stato dei cambiamenti si espongono i dati che riguardano il carico della superficie e dei redditi per l'intero Comune anteriormente alla rettificazione, le complessive variazioni in aumento e in diminuzione e finalmente i dati di carico risultanti dopo la rettificazione.

Per lo stato dei cambiamenti che riflette la verificazione periodica, ed eccezionalmente per quello relativo a modificazione nella circoscrizione territoriale del Comune, si completa anche l'ultima pagina dello stampato, riportando in essa, agli effetti dell'aggiornamento del capofoglio del partitario (§ 224), tutti i dati di superficie e dei redditi.

All'atto della registrazione delle note di variazione (§ 223), l'Ufficio tecnico erariale completa le note stesse con le indicazioni di cui al § 111.

Lo stato dei cambiamenti viene poi trasmesso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, perché questo a sua volta provveda alla registrazione delle note di variazione nella copia dei registri catastali che ha in consegna, ed infine è conservato dall'Ufficio tecnico erariale insieme con le note di volture relative al catasto terreni.

Per quanto riguarda la revisione periodica del classamento, la registrazione dello

stato dei cambiamenti si esegue dopo esaurita la procedura stabilita ai §§ 231, 232 e 234.

§ 223. *Esecuzione delle variazioni nel registro delle partite e nello schedario dei possessori.*

La registrazione delle variazioni nei libri delle partite e nello schedario dei possessori deve essere eseguita:

a) con sollecitudine, sia perché non si avverino dannosi ritardi nell'esecuzione delle volture, sia perché gli aumenti e le diminuzioni di reddito abbiano pronto effetto nei riguardi delle imposte e delle sovraimposte. A questo scopo, nei casi di rettificazione importanti, si potrà dare corso alle operazioni di registrazione, indipendentemente dalla notificazione delle variazioni ai singoli possessori (§ 231);

b) con regolarità ed esattezza, riportando diligentemente nel registro delle partite tutti gli elementi di scarico e di carico che nelle note di variazione risultano alle corrispondenti colonne.

I dati da inscriversi nella terza colonna dello scarico e del carico si registrano nell'ordine e nella forma sottoindicata:

(Scarico) 1940 …Nota di variazione N …

Si scaricano i numeri controindicati per modificarli come segue:

(di fronte ad ogni numero scaricato si trascrive la corrispondente dicitura esposta nella nota di variazione).

Verificazione *(periodica o straordinaria)* ...eseguita nell'anno 19...

(Carico) 1940 … Nota di variazione N. …

Si caricano i controindicati numeri, come dalle modificazioni descritte al rispettivo scarico.

Verificazione *(periodica o straordinaria)* ...eseguita nell'anno 19…

Queste formule, opportunamente variate qualora la rettificazione si riferisca ad un solo numero di mappa, ovvero a lettere maiuscole anziché a numeri, oppure ad un complesso di numeri e lettere maiuscole, servono per qualunque variazione relativa alle partite dei possessori od a quelle speciali "*Catasto dei fabbricati", "Accessori comuni a più fabbricati", "Aree di fabbricati divisi in subalterni"* e "*Luoghi sacri pubblici"*.

Invece per le variazioni che. riguardano le partite speciali "*Acque esenti da estimo" e "Strade pubbliche"* servono le formule seguenti:

(Scarico) 1940 …Nota di variazione N. …

Si scaricano le superaci controindicate e le seguenti particelle da esse stralciate passano rispettivamente sotto il n. …, foglio …, sezione …, a Longhi Ambrogio fu Benedetto;

il n. …. Foglio …, sezione …, a ….

(Verificazione *(periodica o straordinaria).*eseguita nell'anno 19…

(Carico) 1940 ... Nota di variazione N. …

Si caricano le superfici controindicate.

(Verificazione *(periodica o straordinaria)* ...eseguita nell'anno 19…

Nell'operare la registrazione delle variazioni si deve avere l'avvertenza di non omettere i riferimenti delle pagine dalle quali e alle quali si fa il trasporto, rispettivamente nella prima colonna del carico e dello scarico del partitario.

Si omettono invece le indicazioni relative alla verificazione periodica o straordinaria quando per la rettificazione non sia occorsa visita locale.

Un'altra avvertenza va fatta per le note di variazione che a norma del § 89 sono eseguite per dare corso a domande di volture riguardanti particelle allibrate o da allibrarsi alle partite speciali "*Accessori comuni a più fabbricati", "Aree di fabbricati divisi in subalterni"* e "*Luoghi sacri pubblici",* ovvero da stralciarsi dalle partite speciali *"Acque esenti da estimo"* e *"Strade pubbliche".* In dette note, devono essere indicati il titolo e gli altri estremi dell'atto in dipendenza del quale si verifica il passaggio di proprietà e tale indicazione è necessaria anche nel registro delle partite.

(Veggansi i modelli esemplificati).

§ 224. *Aggiornamento del capofoglio del registro delle partite.*

Nel capofoglio del registro delle partite le variazioni complessive per ogni periodo (§ 218) e per ogni categoria (§ 12), si inscrivono d'ordinario ad ogni quinquennio, giacché le variazioni medesime debbono ritenersi definitive soltanto quando siano verificate in luogo.

Eccezionalmente, nel caso di mutazioni nella circoscrizione territoriale, si inscrivono

non appena effettuate.

L'ultima pagina dello stato dei cambiamento mod. 14 è costituita da un prospetto, nel quale si fanno figurare i dati che per ogni categoria devono trascriversi nel capofoglio del registro delle partite, facendo uso delle formule risultanti dai modelli esemplificati.

§ 225. *Variazioni nel catasto urbano.*

L'ufficio distrettuale delle imposte, valendosi degli stati dei cambiamenti mod. 14 - partita "*Catasto dei fabbricati"* - introduce nel Catasto urbano le eventuali variazioni (sostituzione di numeri di mappa, soppressione ed assegnazione di subalterni numerici), allo scopo di mantenere la corrispondenza fra i due catasti.

§ 226. *Appendice al prontuario dei numeri di mappa.*

Tutte le frazioni di particella che a tenore dei §§ 84 e 109 risultano riportate su fogli sciolti dello stampato mod. 18, Istruzione XIII (modificata), vengono, alla chiusura del periodo delle rettificazioni, elencate in opportune appendici del prontuario, da aggiornarsi spostando il meno possibile la serie progressiva numerica, onde non venga frustrato il vero scopo di questo atto catastale che è quello di facilitare le ricerche nei libri delle partite.

Le operazioni da eseguirsi sono le seguenti:

a) si sostituiscono gli asterischi in inchiostro a quelli in matita per i numeri ai quali furono aggiunti o tolti subalterni numerici e per i numeri con tredici o più riferimenti;

b) si cancellano gli asterischi rimasti in matita, eccezione fatta per quelli riflettenti le particelle per le quali l'identificazione delle relative frazioni sia stata rimandata ad altra lustrazione (§ 190);

c) queste ultime particelle suddivise nelle loro frazioni si riportano in altri fogli staccati da usarsi per l'appendice provvisoria del periodo successivo;

d) vengono interlineati in rosso tutti i numeri effettivamente soppressi e, come tali, non più reimpiegabili, e contrapposta ad ognuno di essi la parola "*soppresso"* nella colonna delle annotazioni;

e) si compila l'apposita appendice che, per quanto sopra si disse, deve soltanto contenere in progressiva serie i mappali ai quali vennero aggiunti o tolti subalterni

numerici, quelli con tredici o più riferimenti ed i mappali aggiunti alla serie anteriore. Detta appendice definitiva viene fatta per ciascun foglio, se la mappa è a fogli normali, ovvero in fine del prontuario se la mappa è a numerazione continua;

f) si contrappone un unico riferimento al registro delle partite, e precisamente l'ultimo, ad ogni numero di mappa, principale o subalterno, inscritto in appendice, ed a quelli rimasti al posto primitivo malgrado la subita variazione, avvertendo però che per questi ultimi non occorrerà la detta contrapposizione quando non abbiano subito variazione di possesso.

Per le operazioni sovraindicate servono i fogli sciolti dell'appendice provvisoria e la minuta dell'appendice alla tavola censuaria (§ 228) nella quale il tecnico erariale avrà cura di apporre un contrassegno speciale ai numeri ed alle lettere maiuscole che dovranno figurare anche nell'appendice del prontuario.

Nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali, si effettua uno speciale aggiornamento del prontuario (§ 229).

§ 227. *Variazioni nelle mappe in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte e in quelle conservate dagli Uffici tecnici erariali.*

L'aggiornamento della copia della mappa in consegna agli Uffici distrettuali delle imposte dirette si ottiene sostituendo, dopo ogni lustrazione, i fogli che abbiano subito notevoli variazioni e correggendo a mano quelli che abbiano avuto variazioni così lievi da poter essere introdotte con una spesa presumibilmente inferiore al costo della ristampa.

Gli Uffici tecnici erariali verificheranno quindi, per ciascun Comune perlustrato nell'anno precedente quali fogli abbiano subito lievi o notevoli variazioni. Per i primi si procederà richiamandoli presso l'Ufficio e correggendoli a mano; quanto ai secondi, essi verranno compresi, per una riproduzione in carta forte, nelle richieste di autorizzazione di ristampe delle canapine da rivolgere alla Direzione generale.

Completato per l'Ufficio distrettuale delle imposte e per un dato Comune, l'esemplare della mappa aggiornata, si richiameranno definitivamente presso l'Ufficio tecnico erariale i fogli sostituiti. Il tecnico erariale ultimato l'aggiornamento a matita della mappa delucida su fogli di buona carta trasparente tutte le particelle variate e nuove. Ciascun lucido, da farsi su fogli di piccolo formato (ad esempio protocollo) deve comprendere, possibilmente, le variazioni riferentisi ad un solo foglio di mappa.

Quanto poi al mettere in evidenza le linee e i numeri variati, il miglior sistema è quello di delineare e di scrivere in *inchiostro rosso* le nuove linee ed i nuovi numeri da introdursi nelle zincomatrici.

Quanto infine ai *copioni,* da inviarsi per l'aggiornamento delle zincomatrici, è da tener presente che ogni volta che gli Uffici tecnici erariali spediscono alle Offi cine gli atti occorrenti per ottenere le ristampe di determinati fogli di mappa, debbono sempre unirvi, o il corrispondente ultimo copione colorato nei fabbricati, o, nei casi eccezionali in cui il copione manchi, una canapina, avente la coloritura medesima.

§ 228. *Appendice alla tavola censuaria.*

Chiuso il periodo delle rettificazioni (§ 218) si procede all'aggiornamento della tavola censuaria, segnando con asterisco in inchiostro tutti i numeri e tutte le lettere maiuscole che nel periodo stesso subirono variazioni nelle caratteristiche di mappa, qualità, superficie e redditi (è fatta quindi unica eccezione per i numeri o per le lettere denotanti fabbricati variati soltanto nell'interno della figura di mappa) e riportandoli, insieme ai mappali aggiunti ed in serie progressiva, nella appendice da trascriversi in fine della tavola (veggasi il modello esemplificato). Occorrendo si segnano con asterisco e si riportano in appendice anche i dati relativi alle acque ed alle strade.

Con la scorta delle appendici provvisorie (§§ 84 e 110) e della tabella delle variazioni l'Ufficio tecnico erariale compila una minuta di questa appendice: tale minuta, diligentemente riveduta dal tecnico esecutore della tabella, viene poi trascritta nell'esemplare della tavola censuaria conservata dall'Ufficio tecnico erariale.

Quando si avveri una modificazione di circoscrizione territoriale si fa luogo ad apposita appendice (paragrafo seguente).

§ 229. *Cambiamenti nelle circoscrizioni territoriali.*

Come si è accennato nei §§ 218, 222, 224, 226, 227 e 228 le variazioni dipendenti da modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, quando non riguardino poche particelle, vengono introdotte nella mappa e negli altri atti seguendo speciali norme che qui si riassumono.

Tutte le operazioni si eseguiscono in conformità al procedimento legislativo che

sanziona la nuova circoscrizione ed alla planimetria eventualmente annessa.

Sopraluoghi. - Se per effetto della modificazione territoriale risulti frazionato qualche appezzamento, ovvero se nella zona da passarsi da un Comune all'altro sia compresa qualche particella divisa per proprietà con tipo di frazionamento non ancora verificato sopraluogo, è necessaria la visita locale per il rilievo e per la verifica delle nuove dividenti.

Mappa. - Nei quadri di unione e nelle mappe la nuova linea intercomunale si individua con i prescritti segni convenzionali, cancellando con tratti rossi la linea intercomunale preesistente.

Quando il nuovo confine è rappresentato dalla mediana di fiumi o torrenti a corso instabile, si individua mediante linea continua fiancheggiata dai prescritti segni convenzionali, e riportata con ogni precisione, in modo che occupi la medesima posizione nei Comuni limitrofi.

Nessuna variazione si fa nella numerazione dei fogli ed in quelle delle particelle che rimangono per intero od in parte nel Comune, ancorché la numerazione diventi saltuaria; i numeri delle particelle che passano all'altro Comune si cancellano con tratti rossi.

Per il territorio che passa da un Comune all'altro:

a) se si tratta di mappe a fogli normali, sui fogli che passano per intero si cancellano con tratti rossi la denominazione del Comune e della Sezione, nonché il numero del foglio, e vi si sostituiscono la denominazione del Comune e della Sezione a cui il territorio viene aggregato ed i numeri dei fogli successivi all'ultimo impiegato per l'intero Comune o per la Sezione di mappa alla quale i fogli devono unirsi. La numerazione delle particelle resta invariata. Del foglio o dei fogli che passano solo in parte all'altro Comune, si formano uno o più fogli distinti da individuarsi nel modo sopradetto, e la numerazione delle particelle contenute in questi nuovi fogli si deve rinnovare secondo le norme vigenti;

b) se si tratta di mappe a numerazione continua, la parte di territorio, che passa da un Comune all'altro, costituisce una nuova sezione del Comune al quale viene aggregata, quindi la nuova numerazione delle particelle è speciale e distinta per la sezione aggiunta.

Dall'Ufficio tecnico erariale vengono pure opportunamente aggiornati i repertori d'impianto.

Tabella delle variazioni. - Dovendosi effettuare una speciale appendice nella tavola censuaria e negli altri atti, la tabella delle variazioni si compila distintamente da quella che riflette le altre verificazioni del periodo in corso, tanto per l'uno che per l'altro dei Comuni interessati dalla modificazione.

Nell'oggetto della variazione si fa cenno della legge o del decreto per cui si opera e, in conformità al modello esemplificato, si indica per ogni particella o porzione di particella soppressa e passata all'altro Comune, il nuovo numero di mappa eventualmente sostituito. Analogamente per ciascuna particella o porzione di particella proveniente dall'altro Comune si espongono, nella colonna dei dati provvisori, le precedenti rispettive caratteristiche di mappa.

Stato dei cambiamenti. - Anche se non trattisi dell'ultima rettificazione del periodo, non si deve omettere nella tabella delle variazioni e nello stato dei cambiamenti la compilazione del prospetto finale delle variazioni e del carico risultante, computandovi l'aumento o la diminuzione che si riferisce al solo cambiamento di circoscrizione. In entrambi gli atti occorre altresì precisare gli estremi della legge e del decreto.

Registro delle partite. - Gli estremi di cui sopra, vanno citati, nel registro delle partite, tanto nelle singole partite quanto nel capofoglio.

La formula da usarsi per le partite dei possessori e per quelle speciali "*Catasto dei fabbricati",* "*Accessori comuni a più fabbricati",* "*Aree di fabbricati divisi in subalterni"* e "*Luoghi sacri pubblici"* è la seguente:

(Scarico) 1940. Nota di variazione n. ….

In base alla legge (o al decreto) 19 …, n. …, si scaricano i numeri (o lettere) controindicati per aggregarli totalmente o parzialmente al Comune di …, a pag. ... in seguito a varietà circoscrizione territoriale, modificandoli come segue:

Soppresso ed aggregato al suddetto Comune sotto il n. …, fog. …sezione. …

Diviso in due porzioni

l'una si carica sotto il n. ….in questa partita;

l'altra si aggrega al suddetto Comune sotto il n. …fog. ….sez ...

*(Carico)*1940 - ... Nota di variazione N. …

In base alla legge (o al decreto) 19 …, n. …, si caricano i numeri (o lettere) controindicati, provenienti dal Comune di ... per variata circoscrizione territoriale,

come dalle modificazioni descritte allo scarico a pag. …del suddetto Comune.

Per le partite speciali "*Acque esenti da estimo"* e "*Strade pubbliche"* serve la formula:

(Scarico) 1940 - ...Nota di variazione n. …

In base *(come alla formula precedente)* ... si scaricano le controindicate superfici e si aggregano totalmente o parzialmente al Comune di … fog. … sez. …, a pag. …, per variata circoscrizione territoriale.

(Carico) 1940 - ... Nota di variazione N. …

In base *(come alla formula precedente)* si caricano le controindicate superfici, provenienti dal Comune di ... fog. …, sez. …pag. …, per variata circoscrizione territoriale.

(Veggansi i modelli esemplificati).

Tavola censuaria e prontuario dei numeri di mappa. - Nella tavola censuaria del Comune che perde una parte del territorio, si segnano con asterisco i numeri da scaricarsi e si trasportano in apposita appendice, premettendo la dichiarazione che passano ad altro Comune per effetto della speciale disposizione legislativa.

Per il passaggio di territorio compreso in un intero foglio di mappa, può omettersi, nell'appendice della tavola censuaria, la trascrizione dei singoli numeri di mappa: dopo l'indicazione del foglio si scrive: "*tutti i numeri"*.

Nel prontuario i numeri di mappa passati ad altro Comune vengono cancellati con una linea rossa e nella colonna delle annotazioni, di fronte a ciascun numero, si scrive: "*Soppresso ed aggregato al Comune di ..."*.

Per il Comune al quale il territorio viene aggregato, il tecnico erariale predispone la minuta dell'appendice occorrente alla tavola censuaria desumendone i dati dall'appendice provvisoria (§§ 86 e 111) e dalla tabella delle variazioni ed in base ad esse vengono compilate le appendici nei due esemplari sia della tavola censuaria che del prontuario, premettendo le dichiarazioni che provengono da altro Comune per effetto della speciale disposizione legislativa.

Nella tavola censuaria si compila inoltre l'appendice al prospetto delle tariffe, ricavando gli elementi necessari da quello del Comune da cui il territorio venne staccato. In testa a tale appendice si scrive la seguente avvertenza: "*Le tariffe seguenti sono applicabili solo alle particelle comprese nel foglio di mappa n. ..."*oppure "*nei fogli n. ..."*aggiungendo "*della sezione"* ... quando occorra.

§ 230. *Aggiornamento delle matrici di zinco.*

Di regola, compiuta una verificazione periodica, vengono aggiornate le matrici di zinco per la riproduzione delle mappe. Per l'aggiornamento vengono adoperati i lucidi desunti dalla mappa aggiornata a matita (§ 227), i quali saranno poi accuratamente conservati presso l'Ufficio tecnico erariale per rappresentarvi la storia grafica delle mutazioni di mappa.

CAPO V. - *Notificazione delle variazioni. Osservazioni e reclami.*

§ 231. *Notificazione delle variazioni.*

Tutte le variazioni nello stato e nei redditi dei terreni, accertate in seguito a regolari denuncie, o fatte d'ufficio, ed anche i semplici mutamenti nelle caratteristiche di mappa, sia per effetto del cambiamento nella circoscrizione territoriale dei Comuni sia per sostituzione, e sia per correzione di errori di duplicazione od omissione, od altro, devono essere notificate ai possessori interessati, con ogni possibile sollecitudine, vale a dire non appena compiuti i relativi lavori di campagna e di tavolo (art. 125 del regolamento), mediante avvisi mod. 11, che l'Ufficio tecnico erariale compila e trasmette al Sindaco del Comune cui si riferiscono.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali con le norme che regolano l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile. Esse vengono fatte constare da relazioni, da farsi sugli stessi mod. 11 e in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario se questi non è il possessore od uno dei compossessori specificati nell'avviso.

Apposita parte di ciascun mod. 11 è restituita dal Sindaco all'Ufficio tecnico erariale.

§ 232. *Reclami contro le decisioni.*

In merito all'operato dell'Ufficio tecnico erariale - fatta eccezione delle controversie riguardanti l'accertamento del maggior reddito derivante dalle bonifiche e dai miglioramenti fondiari e delle relative decorrenze, che a norma degli artt. 4 e 5 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, vengono decise con provvedimento definitivo emanato dal Ministero delle Finanze di concerto con quello

dell'Agricoltura e delle Foreste, impugnabile soltanto per motivi di diritto dinanzi autorità Giudiziaria - i possessori possono reclamare entro 30 giorni dalla data della notificazione delle variazioni (mod. 11) o delle decisioni (mod. 38) alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello. Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

I reclami - stesi in esenzione della tassa di bollo - sono presentati alle Commissioni censuarie per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, al quale possono essere prodotti o direttamente, o per mezzo del Sindaco, o dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Ogni reclamo può riferirsi ai soli beni posseduti da una ditta in uno stesso Comune o in una stessa frazione di Comune avente patrimonio separato.

I reclami non possono riflettere che l'oggetto delle variazioni, e per ciascuna particella devono riferirsi allo stato dei fondi all'epoca dell'avvenuta verificazione.

Nei riguardi della misura è opportuno che i tecnici erariali, ed eventualmente gli Uffici tecnici erariali, facciano conoscere ai possessori che le relative osservazioni non possono ritenersi attendibili quando fra la vera estensione del fondo e la superficie inscritta in Catasto esista una differenza trascurabile. Ciò varrà ad allontanare dai possessori medesimi il pericolo di dover rifondere la spesa della nuova visita cui sarebbero assoggettati in conformità al disposto dell'art. 126 del regolamento, ove i reclami risultassero privi di fondamento.

Ai sensi dell'art. 57 del Testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, l'Ufficio tecnico erariale ricevuti i reclami, ne curerà la istruttoria e li inoltrerà col proprio parere alla Commissione censuaria competente.

Tale parere potrà essere esposto in calce ai reclami medesimi.

§ 233. *Registrazione dei reclami e loro esame.*

L'Ufficio tecnico erariale di mano in mano che gli pervengono dai privati, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e dai Sindaci i reclami dei possessori, li registra nel protocollo mod. 37, unico per l'intera provincia. Nel mod. 37 si elencano, secondo l'ordine di presentazione all'Ufficio tecnico erariale, in distinte serie progressive i reclami tendenti alla eliminazione di errori materiali e quelli riguardanti

altri motivi.

Per ogni reclamo l'Ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta da staccarsi dal registro mod. 30.

L'Ufficio tecnico erariale procede all'esame dei reclami: quando si tratti di evidenti errori materiali, provvede alla eliminazione degli errori stessi mediante la compilazione e registrazione di opportuni stati dei cambiamenti. In tutti gli altri casi annota le sue deduzioni ed il suo parere e trasmette i reclami e documenti annessi alle competenti Commissioni censuarie.

Mano a mano che i reclami saranno definiti si completeranno le registrazioni richieste dal mod. 37.

§ 234. *Notificazioni delle decisioni.*

Le Commissioni censuarie comunicano le originali loro decisioni all'Ufficio tecnico erariale, restituendogli tutti gli atti.

Servendosi dello stampato mod. 38 l'Ufficio tecnico erariale a mezzo dei messi comunali, notifica agli interessati le decisioni adottate in merito ai reclami presentati.

SI OMETTONO LE APPENDICI SULLE INTESTAZIONI E SUI MODELLI PERCHE' SUPERATE

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 06/05/1939)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 06/05/1939

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volonta' della nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e sue modificazioni;
Visto il R. decreto 5 giugno 1871, n. 267, per la formazione del catasto dei fabbricati;
Visto il R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, che disciplina l'imposta sui fabbricati e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;
Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, recante modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 sulla riforma degli ordinamenti tributari;
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, che modifico' la composizione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6, che modifico' la composizione della Commissione censuaria centrale;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani, alla rivalutazione del relativo reddito e alla formazione di un nuovo catasto urbano;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

art. 1

Accertamento dei fabbricati e valutazione della relativa rendita catastale.

Testo: in vigore dal 06/05/1939

E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:
1) accertare la proprieta' immobiliari urbane e determinarne la rendita;
2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano

art. 2

Organi competenti alle operazioni di cui all'art. 1.

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 28/01/1990
1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

art. 3
Dichiarazione relativa agli immobili urbani.

Testo: in vigore dal 06/05/1939
L'accertamento generale degli immobili urbani e' fatto per unita' immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:
a) dal proprietario o, se questi e' minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
c) per la societa' commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
d) per le societa' estere, da chi le rappresenta nel Regno.
Per le associazioni, per i condomini e per le societa' e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, e' obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto.
Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della societa' o della ditta, ciascuno per la propria quota.
Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono piu' di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

art. 4
Definizioni di immobili urbani.

Testo: in vigore dal 06/05/1939
Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

art. 5
Definizione di unita' immobiliare.

Testo: in vigore dal 06/05/1939
Si considera unita' immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, e' di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

art. 6
Redazione della dichiarazione.

Testo: in vigore dal 06/05/1939
La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unita' immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podesta' del Comune ove l'unita' immobiliare e' situata, entro il giorno che sara' stabilito con decreto del ministro per le finanze.
La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o piu' unita' immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.
Non sono soggetti a dichiarazione:
a) i fabbricati rurali gia' censiti nel catasto terreni;
b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;

c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
d) i cimiteri con le loro dipendenze;
e) i fabbricati di proprieta' della santa sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

art. 7

Obbligo di presentazione della planimetria.

Testo: in vigore dal 19/09/1939

Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podesta' del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sara' fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unita' immobiliare rispetto alle proprieta' confinanti e alle strade pubbliche e private. Detta planimetria e' esente da tassa di bollo.
Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unita' immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili.

art. 8

Suddivisione degli immobili in categorie e classi.

Testo: in vigore dal 28/01/1990

1. Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.
2. Per ciascuna categoria e classe e' determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.

art. 9

Definizione di rendita catastale.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

1. La rendita catastale e' la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie.
2. La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.
3. Per la formazione del catasto si fara' riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

art. 10

Fabbricati per uso industriale o commerciale.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

1. La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
2. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.

art. 11

Organi competenti alla determinazione delle categorie e classi e delle relative tariffe.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 28/01/1990
1. per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

art. 12
Tabelle degli U.T.E.: redazione e pubblicazione.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
L'assegnazione di ciascuna unita' immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonche' l'accertamento della consistenza delle singole unita' immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unita' immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonche' la consistenza.
Per le unita' immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.
La tabella e' pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto da' notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

art. 13
Ricorso alle commissioni censuarie contro le tabelle dell'U.T.E.

Testo: in vigore dal 06/05/1939
Contro i dati pubblicati, ai sensi dell'art. 12, le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla commissione censuaria provinciale.
Il diritto di ricorso in seconda istanza spetta anche all'Ufficio tecnico erariale.
Contro le decisioni pronunciate dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.
I ricorsi non sospendono la procedura, salvo le rettifiche successive.

art. 14
Integrazione delle commissioni censuarie.

Testo: soppresso dal 09/06/1948
Per i compiti loro attribuiti dal presente decreto, le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono integrate:
a) quelle comunali, con l'aggiunta di due membri effettivi e di due membri supplenti per i Comuni con popolazione non superiore a 500.000 abitanti, e di quattro membri effettivi e di due supplenti per gli altri Comuni, nominati per meta' dall'intendente di finanza della Provincia e per l'altra meta' dal podesta' del Comune, fra i contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del Comune, designati, per quest'ultima meta', in numero triplo dall'Unione provinciale fascista degli industriali: Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.
Per il comune di Roma provvedono in luogo dell'intendente di finanza e del podesta', rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore;
b) quelle provinciali, con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due membri supplenti, nominati per meta' dal Ministro per le finanze e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni su designazione, per quest'ultima meta', sempre in numero triplo di quelli da eleggere, dell'Unione provinciale fascista degli industriali - Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati - fra i contribuenti iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati.
I membri che, giusta il presente articolo, integrano le Commissioni censuarie

Servizio di documentazione tributaria

comunali e provinciali non intervengono nella esplicazione dei compiti devoluti alle Commissioni stesse in materia di catasto dei terreni.
Per i giudizi che le sono devoluti dal presente decreto, la Commissione censuaria centrale di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1507, e' integrata con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due supplenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati e scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali: Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati.
I membri che, ai sensi del precedente comma, integrano la Commissione censuaria centrale, non intervengono nella esplicazione dei compiti a questa devoluti in materia di catasto dei terreni. La indennita' annua loro attribuita, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1507, e' fissata tanto per i membri effettivi quanto per quelli supplenti, in misura non superiore a lire tremila.

art. 15

Termine per ricorrere contro le risultanze delle tabelle U.T.E.

Testo: in vigore dal 06/05/1939

Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' stabilito in trenta giorni.

art. 16

Atti che compongono il nuovo catasto edilizio urbano.
(N.D.R.: Vedi Titolo II D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650.)

Testo: in vigore dal 09/06/1948

Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.
Esso e' costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

art. 17

Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 06/05/1939

Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.
Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e' disposto nel successivo articolo 25.

art. 18

Adempimenti connessi alle variazioni del catasto urbano.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.
Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, e' depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.
Presso i detti Uffici e' depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

art. 19

Diritto di scritturato per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.

art. 20

Obbligo di denuncia delle variazioni relative al possesso di immobili.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.

art. 21

Modalita' di redazione delle domande di voltura.

Testo: in vigore dal 06/05/1939

Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non e' attivato, le domande di voltura e di annotamenti, nonche' le denuncie di variazione nello stato e nella consistenza dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urbano, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, in doppio esemplare uno dei quali, con dichiarazione di autenticita', deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

art. 22

Applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Testo: in vigore dal 06/05/1939

L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati e' di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

art. 23

Determinazione del reddito imponibile sulla base della rendita catastale.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.

art. 24

Azione dell'ufficio e del contribuente per la determinazione del reddito effettivo.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 06/05/1939
L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa sono pure regolate dalle disposizioni predette.

art. 25
Determinazione della rendita catastale a seguito della diminuzione di almeno un quinto della rendita catastale.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unita' immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.
La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

art. 26
Attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.
Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potra' avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.
La data di attivazione sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Fino a quando non e' attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.

art. 27
Abolizione delle revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.

art. 28
Denuncia relativa alle nuove costruzioni.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.
I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Servizio di documentazione tributaria

art. 29

Norme tributarie che restano in vigore.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unita' immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.
Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.
Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralita' per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni e' deferita agli Uffici tecnici erariali.

art. 30

Controversie relative alla formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 06/05/1939

Salvo quanto e' disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'Amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle Commissioni censuarie provinciali.
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali sia l'Amministrazione finanziaria, sia le ditte possono ricorrere alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

art. 31

Accesso alle proprieta' private. Sanzioni.

Testo: in vigore dal 01/01/2005

Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli uffici tecnici erariali, ed i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Chiunque fa opposizione e' punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.066, a meno che il fatto costituisca reato piu' grave. Con la stessa pena e' punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28. (1)

(1) L'originaria sanzione dell'ammenda e' stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 39, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione e' stato cosi' elevato dall'art. 1, D.L.G. Capo provv. Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114, primo e terzo comma, della cit. L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e da cosi' da ultimo dalla L. 30 dicembre 2004 n. 311.

art. 32

Modalita' di affidamento dei lavori per il nuovo catasto edilizio urbano.

Testo: in vigore dal 09/06/1948

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.

art. 33

Richiesta di modificazioni delle tariffe relative a comuni di

circoscrizioni provinciali.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle provincie limitrofe La stessa facolta' e' attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche alle tariffe gia' determinate.

art. 34
Revisione del prospetto delle tariffe.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari.
Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

art. 35
Norme di attuazione.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
Il Governo del Re stabilira' con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

art. 36
Autorizzazione alle variazioni di bilancio.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

art. 37
Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 09/06/1948
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/1939)

art. 1
Conservazione del nuovo catasto dei terreni; mutazioni oggetto di aggiornamenti.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
La conservazione del nuovo Catasto dei terreni formato in esecuzione delle disposizioni di legge ora raccolte nel Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, ha per oggetto di tenere in evidenza in modo continuo, mediante volture e anche mediante verificazioni periodiche e straordinarie:
a) le mutazioni che avvengono rispetto alle persone dei proprietari, possessori, direttari, enfiteuti o livellari, usufruttuari ed usuari di beni immobili o di altri diritti reali in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto;
b) le mutazioni che avvengono nello stato dei beni immobili e nelle loro rendite, nei casi contemplati dalla legge.

art. 2
Conservazione del catasto per ogni comune o frazione catastale di comune.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Il catasto si conserva per ogni comune amministrativo; e' pero' ammessa la separata conservazione anche per frazione catastale di comune, nei casi d'eccezione contemplati dagli articoli 12 e 51 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, con le modificazioni apportatevi dal R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88.

art. 3
Atti dei quali si fa la conservazione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Gli atti dei quali si fa la conservazione sono quelli determinati dall'art. 41 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

art. 4
Compiti dell'U.T.E. E degli uffici distrettuali delle imposte dirette nella conservazione del catasto.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
La conservazione viene eseguita sopra un unico esemplare degli atti di cui all'articolo precedente da un'apposita Sezione dell'Ufficio erariale per tutti i comuni di ciascuna provincia.
Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, per i comuni compresi nel rispettivo distretto, vengono consegnate, per le operazioni di propria competenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, una copia della mappa particellare, una copia del registro delle partite, una della matricola dei possessori ed una del prontuario dei numeri di mappa.

art. 5
Divieto di sottrazione dei documenti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
E' vietato di asportare per qualsiasi motivo i documenti catastali

dall'Ufficio in cui sono conservati.

art. 6

Casi in cui deve essere presentata domanda di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprieta', del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili e di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla inscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio o divisione fra persone cointestate.

art. 7

Compilazione e presentazione della domanda di voltura; soggetti obbligati.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le domande di voltura devono esser fatte all'ufficio del registro o delle successioni, competente a registrare l'atto civile o giudiziale, od a ricevere la denunzia di successione, che danno luogo alle volture.
La domanda e' compilata sopra un modulo a stampa, che il procuratore consegna gratuitamente perche' sia completato colle indicazioni occorrenti e sottoscritto da chi presenta gli atti da registrarsi, o fa la denunzia della successione.
La presentazione delle domande deve avvenire contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto civile o giudiziale, a senso dell'art 80 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, od alla presentazione della denunzia della successione per causa di morte o per le altre cause, contemplate dagli articoli 55, 56, 57 e 58 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.
L'obbligo di provvedervi incombe alle persone, che per le disposizioni contenute nelle leggi del registro e sulle successioni hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denunzia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.
Nel trasferimento dei beni vincolato a condizione sospensiva, la domanda delle volture deve presentarsi all'ufficio del registro o delle successioni, insieme colla denunzia della verificata condizione.
Il precedente proprietario, o possessore, ha sempre facolta' di promuovere la voltura in testa a chi di ragione qualora non vi abbiano provveduto coloro che ne hanno l'obbligo per legge.

art. 8

Modulo contenente piu' domande di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Un solo modulo puo' comprendere tutte le domande delle volture dipendenti da un medesimo atto traslativo o da una medesima denunzia di successione e relative ad immobili situati nella circoscrizione di uno stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il procuratore del registro determina a norma degli articoli 69 e 70 il numero delle domande di voltura che s'intendono comprese in ciascun modulo, applica a questo le dovute marche da bollo per ogni domanda e le annulla col bollo a calendario.
I moduli contenenti le domande delle volture sono dall'Ufficio del registro o delle successioni trasmessi insieme alle copie od estratti dei relativi documenti all'Ufficio tecnico erariale entro otto giorni al piu' tardi dalla loro data, con un elenco in duplo. Uno degli esemplari dell'elenco viene immediatamente restituito dall'Ufficio tecnico erariale, firmato in segno di ricevuta.
Nel modulo contenente le domande delle volture, il procuratore del Registro indica:
a) distintamente per ogni voltura, il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle imposte di registro o sulle successioni, e la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse;
b) la data ed il numero della corrispondente partita di introito.
Nel caso in cui gli immobili siano situati in piu' circoscrizioni di Uffici d'imposte, i moduli, devono essere compilati distintamente per circoscrizione

Servizio di documentazione tributaria

di Ufficio imposte e trasmessi dagli Uffici del registro e delle successioni ai competenti Uffici tecnici erariali.

art. 9

Adempimenti degli uffici del registro e delle successioni relativi ai trasferimenti promiscui e di fabbricati urbani.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Nei casi di trasferimento di terreni e fabbricati urbani in base ad uno stesso atto o di fabbricati urbani esclusivamente, gli Uffici del registro o delle successioni fanno redigere dalle parti le domande di voltura sullo stesso modello prescritto dall'art. 7 e sempre distintamente per circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Le domande promiscue sono trasmesse, in unica serie con quelle concernenti esclusivamente terreni, ai competenti Uffici tecnici erariali; quelle relative ai soli beni urbani si trasmettono in serie a parte agli Uffici delle imposte nella cui circoscrizione sono situati i fabbricati.

art. 10

Adempimenti degli uffici delle imposte dirette relativi ai trasferimenti promiscui e di fabbricati urbani.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Gli Uffici delle imposte dirette, in base alle domande e agli atti che per i trasferimenti promiscui riceveranno dagli Uffici tecnici erariali giusta il disposto dell'art. 23, lettera d), e in base alle domande riguardanti esclusivamente beni urbani che riceveranno dagli Uffici del registro o delle successioni ai sensi dell'articolo procedente, eseguiranno le variazioni negli speciali registri del catasto urbano con le forme e nei modi per i medesimi prescritti e trasmetteranno agli Uffici tecnici erariali suddetti gli elementi necessari per aggiornare i registri del nuovo Catasto terreni.

art. 11

Documenti da allegare alle domande di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Con le domande delle volture devono essere presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, le copie o gli estratti in carta libera, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, degli atti civili o giudiziali sottoposti alla registrazione, e, per i trasferimenti in causa di morte, le copie o estratti dei documenti relativi alla successione. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 12, questa prescrizione si estende anche alla copia del certificato catastale, che fa parte integrante dell'atto traslativo.
Se le parti non vi provvedono, le copie o gli estratti saranno fatti in carta libera dal Procuratore del registro, a norma dell'art. 55 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.
Le copie e gli estratti degli atti di trasferimento presentati dalle parti devono essere autenticati dall'ufficiale pubblico, che conserva gli originali, o che ha autenticate le firme; invece le copie o gli estratti eseguiti dal Procuratore del registro devono dallo stesso essere dichiarati conformi ai documenti prodotti dalle parti. Quest'ultima disposizione si applica anche alle copie dei certificati catastali nel caso previsto dall'art 12.
In tali copie od estratti deve essere fatta menzione dell'uso speciale cui sono esclusivamente destinati.

art. 12

Atti sulla base dei quali possono eseguirsi le volture dipendenti da passaggi tra vivi.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziali, o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente. Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alla

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

voltura, cioe':
a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi in catasto;
b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.
In luogo delle indicazioni di cui alla lettera b) potra' essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a termini dell'art. 59 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

art. 13

Atti necessari per le volture dipendenti da successione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per le volture dipendenti da successione occorre, oltre la copia o l'estratto dei documenti relativi alla successione, un certificato in carta libera rilasciato dall'Ufficio del registro o delle successioni, al quale fu denunciata la eredita', con le seguenti indicazioni:
a) il cognome e il nome del defunto, nonche' il cognome, il nome e la paternita' degli eredi e dei legatari, la loro condizione e residenza quando queste risultino dalla denunzia, e, per le donne maritate o vedove, anche il cognome del marito;
b) la data della morte e quella della denunzia della eredita';
c) la specie della successione, se cioe' testata od intestata, e nel primo caso, la data il rogito e l'apertura del testamento;
d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi e legatari;
e) i beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredita', con l a indicazione dei dati coi quali i medesimi sono rappresentati in catasto, e con la specificazione del modo col quale vengono distribuiti per specie e quantita' fra i singoli eredi e legatari;
f) il valore degli immobili e dei diritti reali, dichiarato agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulle successioni;
g) le somme pagate per imposta di successione, per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse, e i dati distintivi della bolletta relativa.
Per adempiere alla prescrizione della lettera e), possono i notai e altri pubblici funzionari, e le parti interessate, chiedere un certificato od estratto catastale da rilasciarsi a termini dell'art. 59 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.
Quando la parte non abbia altrimenti provveduto allo obbligo di fornire le caratteristiche catastali degli immobili compresi nella successione, la richiesta del certificato deve essere fatta dall'Ufficio del registro o delle successioni nell'interesse della parte, e la spesa della tassa di bollo deve essere addebitata dall'Ufficio stesso alla parte nel cui interesse viene fatta la richiesta. A tale effetto il Procuratore delle imposte compila in carta libera il certificato od estratto chiesto dal Procuratore del registro, il quale poi recupera la tassa di bollo al momento della riscossione del diritto di voltura di cui all'art. 71 del presente regolamento.

art. 14

Atti in base ai quali puo' eseguirsi la voltura nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui all'art. 86 del r.d. 3270/1923.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione di cui all'art. 86 della legge tributaria sulle successioni approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, la voltura potra' essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione, e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, da rilasciarsi ai sensi del penultimo comma dell'articolo precedente.
I predetti documenti dovranno essere presentati al Procuratore del registro per l'accertamento della intervenuta prescrizione e per l'applicazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali e di scritturazione.

art. 15

Atti in base ai quali e' eseguibile la voltura in casi particolari.

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le volture per i trasferimenti contemplati dall'art. 57 della legge tributaria sulle successioni approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, devono farsi in base agli atti legali, che li comprovano ed al certificato di eseguita denunzia da cui risulti il pagamento dell'imposta di registro o di successione.
Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, la voltura si eseguira' in base al detto certificato e all'atto di provvisione in originale o in copia rilasciata dagli uffici della stessa autorita' ecclesiastica da cui l'atto venne emanato Allorquando l'imposta di registro o di successione per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprieta' viene pagata anticipatamente, le parti sono tenute pur sempre a fare al Procuratore la denunzia voluta dall'art. 79 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e dall'art. 54 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270; e anche in questo caso la voltura si fa in base ai documenti menzionati nel primo comma del presente articolo.

art. 16
Voltura di correzione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie.
Per gli errori imputabili agli uffici, la voltura di correzione deve essere eseguita d'ufficio, anche senza domanda delle parti, e senza pagamento di alcun diritto, sulla base di una nota di voltura compilata dall'Ufficio tecnico erariale, la quale nota tien luogo di domanda di voltura.

art. 17
Indicazioni relative agli errori nelle volture di correzione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione, deve sempre essere contenuta la dichiarazione che trattasi di un errore che risale all'impianto del catasto; diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprieta' o di possesso nella persona a favore della quale devesi procedere alla rettifica della intestazione catastale.

art. 18
Mancanze o imperfezioni dei dati catastali; applicazione delle sanzioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Nel caso di mancanze o imperfezioni dei dati catastali, riscontrate negli atti civili o giudiziali, l'Ufficio tecnico erariale compila apposito processo verbale e lo trasmette all'Intendente di finanza per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045.

art. 19
Frazionamento di particelle; tipo di frazionamento.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 57 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.
Le linee dividenti devono essere appoggiate a capisaldi di mappa, come punti trigonometrici e termini di proprieta', o quanto meno a spigoli di case od altri punti salienti, e riferite a misure prese sul terreno e riportate sul tipo, affinche' sia facile verificarne la regolarita'.
Il tipo di frazionamento sara' corredato da una dimostrazione dalla quale

risultino il possessore, la superficie e la rendita di ogni singola particella. La dimostrazione di frazionamento puo' essere fatta anche su foglio separato, in carta libera, purche' in tale atto, da rimanere presso l'Ufficio tecnico erariale, sia fatta menzione dell'uso a cui e' esclusivamente destinato.
La ripartizione della rendita deve essere fatta in ragione della superficie, nonostante qualunque patto contrario.

art. 20

Tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade o riguardante frazionamenti di piu' particelle contigue.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Il tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade, o riguardante frazionamenti di piu' particelle contigue, puo' farsi un unico foglio comunque riguardi piu' partite, giusta il disposto dell'art. 52, e puo' comprendere anche la dimostrazione di cui all'articolo precedente pei singoli numeri di mappa.

art. 21

Produzione dei tipi di frazionamento.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
I tipi di frazionamento di cui all'art. 19 debbono essere prodotti dalle parti interessate, o all'ufficio del registro all'atto della compilazione della domanda di voltura a cui si riferiscono o direttamente all'Ufficio tecnico erariale, entro 15 giorni dalla data della domanda stessa. Ove le parti non vi provvedano si procede in conformita' degli articoli 24 e 25.

art. 22

Protocollazione delle domande di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
L'Ufficio tecnico erariale sulle domande di voltura che riceve dall'Ufficio del registro o delle Successioni, segna la data del ricevimento appone il bollo d'ufficio e le registra in apposito protocollo, dando alle medesime il numero d'ordine corrispondente.

art. 23

Controlli dell'U.T.E. Sulla documentazione prodotta per la voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per i beni situati nella propria provincia, l'Ufficio tecnico erariale:
a) confronta i dati contenuti nelle copie degli atti con quelli contenuti nei registri catastali;
b) verifica agli effetti dell'art. 78 se fu esattamente calcolato il numero delle volture;
c) nel caso di frazionamento di particelle, si accerta se sia stato presentato il corrispondente tipo di frazionamento e, ove manchi, provvede nel modo indicato nell'articolo seguente;
d) nel caso di trasferimenti promiscui, che interessino cioe' terreni e fabbricati urbani, introdotte negli atti le variazioni interessanti il catasto terreni, e tratta copia della domanda di voltura per uso proprio, inviera' subito al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con le comunicazioni di cui all'art. 36 per i beni rustici, la domanda e gli atti allegati, dopo avervi contrassegnato i beni suddetti da esso volturati.

art. 24

Invito alle parti alla presentazione di atti e documenti complementari.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Se per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti le volture non possano essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti, mediante notificazione di apposito avviso, a presentare entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione gli atti e documenti riconosciuti

Servizio di documentazione tributaria

necessari, avvertendole che non ottemperando all'invito e non presentando i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire dieci a cinquanta e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi ai sensi dell'art. 30 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.
Nell'avviso devono essere specificate le imperfezioni e lacune riscontrate, nonche' gli atti, tipi di frazionamento o documenti complementari da prodursi perche' la voltura possa essere eseguita. Quanto le parti dimostrino di non essere in grado di riparare subito alle imperfezioni o di presentare i richiesti documenti, e facciano domanda, anche orale, di proroga, l'Ufficio tecnico erariale deve concederla per il tempo che esso riconoscera' necessario, prendendone nota nel protocollo.

art. 25

Inottemperanza all'invito alla presentazione della documentazione integrativa; richiesta ai notai, cancellieri e pubblici ufficiali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'invito o spirato il periodo di proroga, senza che il nuovo possessore abbia ottemperato all'obbligo di produrre gli atti necessari per l'eseguimento della voltura, l'Ufficio tecnico erariale di domanda ai notai, ai cancellieri ed a qualunque altro pubblico funzionario e, quando occorra, provvede alla redazione del tipo di frazionamento a spese delle parti.

art. 26

Controllo sul tipo di frazionamento.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Quando il passaggio di proprieta' dia luogo a frazionamento di un numero di mappa, l'Ufficio tecnico erariale, prima di eseguire la voltura, esamina immediatamente il tipo di frazionamento presentato dalla parte, lo rivede e riconosciutane la regolarita', introduce le linee dividenti nelle mappe proprie. Ove occorrano correzioni, il predetto Ufficio le fa eseguire dalle parti.

art. 27

Compilazione e numerazione delle note di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Qualora nessuna difficolta' si opponga all'eseguimento in catasto dei trasporti e sia stata riconosciuta la piena regolarita' dei tipi di frazionamento, l'Ufficio tecnico erariale compila sopra apposito stampato le note di voltura occorrenti, giusta i criteri e le norme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.
Le note di voltura devono essere numerate progressivamente per ciascun comune amministrativo o per ciascuna frazione di comune avente catasto separato, e devono contenere il riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di voltura presentata all'Ufficio del registro o delle successioni.

art. 28

Contenuto della nota di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Ciascuna nota di voltura deve indicare:
a) la data in cui e' stata chiesta la voltura e la persona del richiedente;
b) il comune e la frazione catastale del comune in cui sono situati i beni;
c) il foglio ed i numeri di mappa principali e subalterni nonche' gli altri dati coi quali detti beni sono rappresentati in catasto. Quando pero' con la voltura venga ad annullarsi una intera partita, bastera' indicarne la superficie e l'estimo complessivi;
d) la ditta alla quale i beni sono intestati;
e) la ditta alla quale i beni debbono essere intestati;
f) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e l'ufficio in cui fu registrato l'atto o fu denunziata la successione;
g) il valore dei beni, dichiarato agli effetti dell'applicazione delle

Servizio di documentazione tributaria

imposte di registro o sulle successioni, la somma pagata per diritti catastali e di scritturazione e per sopratasse, la data ed il numero della corrispondente partita d'introito.

art. 29

Note di voltura. Intestazione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le note di voltura per la intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il nome, il cognome e la paternita' degli individui, e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualita' dei rappresentanti.
Per le societa' in nome collettivo, la intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.
Delle donne maritate o vedove devono indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, e, se maritate o vedove, il cognome, nome e paternita' del marito.
Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualita', devono indicarsi, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternita' del beneficiato.
Pei beni soggetti ad amministrazione legale, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternita' dell'amministratore legale, dopo quelli del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e della eredita' giacente, o beneficiata.
Pei beni contestati devono essere indicati, di seguito al nome del proprietario o possessore, il cognome, il nome e la paternita' di chi ha elevato la contestazione, od e' succeduto negli eventuali diritti.
Pei beni enfiteutici o livellari, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternita' dell'enfiteuta o livellario, nonche' quelli del dominio diretto.
Pei beni soggetti ad usufrutto o diritto d'uso totale, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternita' dell'usufruttuario od usuario, e, di seguito, quelli del proprietario, con l'indicazione della durata dell'usufrutto o dell'uso, ove questi siano a tempo determinato. Per i beni soggetti ad usufrutto o a diritto d'uso parziale, il cognome, il nome e la paternita' del proprietario devono precedere quelli dell'usufruttuario od usuario.
Nelle comunioni di proprieta' o possesso o d'altri diritti reali, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternita' dei cointeressati, nonche' la quota spettante a ciascuno; nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.
Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario dell'area, poi quello del fabbricato.
In ogni caso si devono indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui, o la sede degli enti morali.

art. 30

Esecuzione dei trasporti nei registri.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Con la scorta delle note di voltura l'Ufficio tecnico erariale eseguisce i trasporti nei propri registri.

art. 31

Esecuzione delle volture.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le volture saranno eseguite facendo in compendio lo scarico dalla partita del possessore intestato dei beni e diritti reali indicati nella nota di voltura ed inscrivendo a carico della partita del nuovo possessore i dati catastali dei beni e diritti medesimi.
Se il nuovo possessore ha partita aperta sotto una intestazione catastale eguale a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo essere fatto a detta partita di seguito agli altri immobili ivi descritti nel modo e coll'ordine stesso che e' prescritto per l'impianto delle partite originarie.

Servizio di documentazione tributaria

Nella voltura di un'intera partita basta indicare nello scarico il totale della rendita dei beni che la compongono; nel carico, invece, si devono specificare i singoli numeri di mappa coi rispettivi dati di superficie e di rendita.
Nella voltura di una o piu' porzioni di una partita, si devono indicare, tanto nello scarico quanto nel carico, i singoli numeri o le singole frazioni di numero costituenti le porzioni della partita che sono oggetto di voltura, nonche' le superficie e le rendite corrispondenti.
Nello scarico dell'ultima porzione di una partita che si spegne, basta indicare il totale della superficie e della rendita che sono oggetto di voltura. Nel carico pero' si devono indicare, anche in questo caso, i numeri e le frazioni di numero, ed inoltre le superficie e le rendite corrispondenti Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso apposita partita sui registri catastali.

art. 32

Collegamenti ed indicazioni relativi alla voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo del precedente possessore, e debbono inoltre citarsi all'una ed all'altra partita la causa, la data e il numero della domanda, e della nota di voltura, l'atto che ha servito di base alla voltura e la registrazione dell'atto stesso.

art. 33

Frazionamento dei numeri di mappa.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Il frazionamento dei numeri di mappa dev'essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita, in base alle risultanze del tipo di frazionamento riveduto a sensi dell'art. 26. I frazionamenti di numeri di mappa saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro.

art. 34

Intestazione dei beni divenuti imponibili o censiti per la prima volta.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per i beni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili o vengono comunque censiti per la prima volta, si fa luogo a semplice intestazione alla partita del possessore attuale. Pero' nel caso di passaggi risultanti da regolari atti di trasferimento, si fa prima l'iscrizione a nome del precedente possessore.

art. 35

Termine per l'esecuzione della voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
L'Ufficio tecnico erariale deve eseguire la voltura non oltre due mesi dal giorno di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i due mesi decorrono dal giorno in cui l'Ufficio li avra' ricevuti regolari e completi.

art. 36

Comunicazioni dell'U.T.E. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le variazioni di intestazione e quelle di consistenza, dipendenti dalla esecuzione delle volture o da cambiamenti nello stato e nelle rendite dei terreni, dopo che sono state introdotte in tutti gli atti dell'Ufficio tecnico erariale, vengono da questo comunicate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per l'aggiornamento dei propri atti nei modi che saranno stabiliti con istruzioni ministeriali.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

art. 37

Annotazioni susseguenti all'esecuzione della voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Eseguita la voltura, l'Ufficio tecnico erariale stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda e sulla nota di voltura ed annota su entrambe il riferimento alla partita a cui e' stato fatto il trasporto.
Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'Ufficio suddetto, il quale vi apporra' gratuitamente la dichiarazione richiesta.

art. 38

Conservazione delle copie degli atti e dei tipi di frazionamento.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per i trasferimenti di soli terreni, le copie degli atti ed i tipi di frazionamento saranno conservati a corredo delle domande di voltura e rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali.
Per i trasferimenti promiscui, i documenti di cui sopra saranno custoditi dagli Uffici distrettuali delle Imposte dirette, ad eccezione dei tipi di frazionamento relativi ai terreni, i quali rimarranno presso gli Uffici tecnici erariali.

art. 39

Casi nei quali non puo' eseguirsi la voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Oltre ai casi nei quali non siano state osservate le norme stabilite dal presente regolamento, non potra' eseguirsi la voltura quando non sia chiesta e giustificata la voltura anche per i passaggi intermedi. Pero' nei casi di aggiudicazione all'asta giudiziale e di espropriazione per causa di pubblica utilita', si dovra' dar corso alla relativa domanda di voltura, curando, in quanto sia possibile, le omesse volture intermedie in confronto agli antichi possessori.

art. 40

Annotazioni ed adempimenti relativi alle volture ineseguibili.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

L'Ufficio tecnico erariale dovra' prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali, non ostante le pratiche prescritte dagli articoli 24 e 25, non sara' stato possibile eseguire le corrispondenti volture degli atti catastali, e ne riferira' periodicamente alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, alla quale dara' altresi' notizia del numero delle volture domandate di quelle portate a catasto e di quelle prorogate, arretrate o dichiarate ineseguibili.
Con l'occasione l'Ufficio suddetto formulera' le proposte atte ad eliminare, mediante appositi sopraluoghi, le volture ineseguibili.

art. 41

Definizione di annotamento catastale.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non gia' di correggere, ma di perfezionare la intestazione di partite gia' accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.

art. 42

Annotamento relativo all'amministrazione dei beni da parte di tutori, curatori od altri amministratori legali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Ogni volta che l'amministrazione dei beni inscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nella intestazione catastale, puo' essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.
Cosi' pure puo' essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti, o ad eredita' giacenti, o quando cessa l'amministrazione legale, senza che venga mutazione nella intestazione catastale.

art. 43

Annotamenti relativi ai beni cointestati.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Puo' parimenti essere domandata la variazione o la cancellazione dell'annotamento ogni volta che pei beni inscritti in catasto con annotamento di contestazione, ai sensi dell'art. 7 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, avvengano cambiamenti, sia rispetto alla contestazione stessa, sia rispetto alla persona nell'interesse della quale l'annotamento e' fatto, quante volte i cambiamenti stessi non importino per legge una o piu' volture.

art. 44

Domanda ed esecuzione degli annotamenti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno stese su competente carta da bollo e presentate, in un con i documenti da cui il cambiamento risulta, o all'Ufficio del registro, o all'Ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Puo' farsi una sola domanda anche se i beni, cui gli annotamenti si riferiscono, siano situati in piu' comuni, purche' compresi nella circoscrizione di uno stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
L'Ufficio tecnico erariale provvede come per le volture ordinarie.

art. 45

Domanda e rilascio di estratti e certificati catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

A chiunque ne faccia domanda, anche orale, si possono rilasciare estratti, copie e certificati di cio' che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto.
Gli estratti e i certificati catastali possono essere rilasciati tanto dagli Uffici tecnici erariali quanto dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
Invece per gli estratti e per le copie di mappa provvedono, di regola, gli Uffici tecnici erariali suddetti.
Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere rilasciati in forma autentica.

art. 46

Tipi di estratti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

L'estratto catastale, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni, e':
a) storico, se riguarda uno o piu' passaggi di beni da un possessore ad un altro;
b) attuale, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio dell'estratto;
c) di partita, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo al catasto;
d) parziale, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano iscritte al catasto.

Servizio di documentazione tributaria

art. 47

Copie di altri documenti custoditi negli archivi catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Oltre gli estratti indicati nell'articolo precedente, si possono rilasciare anche copie degli altri documenti custoditi negli archivi catastali, purche' non vi ostino disposizioni generali o locali, e salvo il disposto dell'art. 54.

art. 48

Divieto di attestazione dell'identita' di beni iscritti in catasti diversi.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Quando siano richiesti estratti storici catastali non puo' l'Ufficio cui la richiesta e' fatta attestare l'identita' di beni iscritti in catasti diversi, salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente.

art. 49

Domanda di collegamento tra vecchio e nuovo catasto.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, i possessori, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, potranno farne domanda in doppio esemplare o agli Uffici tecnici erariali direttamente o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, indicando in essa i numeri di mappa del catasto antico e quelli del nuovo che devono corrispondere e allegando un estratto autentico della mappa antica esente da diritti a senso dell'art. 59 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, da rimanere presso l'Ufficio tecnico erariale, sara' esente dalla tassa di bollo. Questa disposizione e' applicabile anche nel caso di volture chieste dopo l'attivazione del nuovo catasto, in base ad atti traslativi redatti quando vigeva ancora il catasto precedente.

art. 50

Certificati negativi.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Possono anche rilasciarsi certificati negativi per dichiarare che una persona, o un numero, o un fondo, non risulta iscritto in un dato tempo nel catasto.
Quanto alle persone, puo' rilasciarsi un solo certificato negativo per tutti i comuni, di un distretto, se il certificato e' richiesto ad un Ufficio distrettuale delle imposte, o per tutti i comuni di una provincia se il certificato e' richiesto all'Ufficio tecnico erariale.

art. 51

Contenuto degli estratti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

E' vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, piu' partite che non riguardino la stessa ditta o che si riferiscano a beni iscritti negli atti catastali di comuni diversi.
Possono pero' comprendersi in un solo estratto le partite di piu' persone, quando queste siano cointestate o cointeressate nel possesso dei beni a cui si riferisce l'estratto, ovvero, quando l'estratto serve di corredo ad estratti di mappa da servire per la costruzione di strade e per l'esecuzione di progetti interessanti opere dichiarate di pubblica utilita'.
E' pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.

art. 52

Contenuto degli estratti di mappa.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Negli estratti di mappa si puo' comprendere quel numero di tipi o figure,

Servizio di documentazione tributaria

nella stessa scala delle mappe, di cui e' capace il foglio, prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguita' dei fondi ed alla loro situazione in comuni diversi.

art. 53

Vendita di riproduzioni dei fogli di mappa.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

A cura dello Stato potranno essere messe in vendita riproduzioni dei fogli di mappa, sfornite di dichiarazione di autenticita'. La vendita sara' fatta dagli Uffici tecnici erariali, ma le richieste per l'acquisto di tali riproduzioni potranno essere ricevute anche dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali le trasmetteranno, unitamente al relativo importo, ai predetti Uffici tecnici erariali e potranno essere incaricati della consegna ai richiedenti.

art. 54

Rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ex art. 41 t.u. 1572/1931.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Il rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ai sensi dell'art. 41 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' sempre subordinato all'autorizzazione dell'Intendenza di finanza.
L'autorizzazione puo' essere rifiutata se i documenti richiesti riguardino controversie nelle quali si trovi o possa trovarsi impegnata l'Amministrazione dello Stato. In ogni caso, dovra' dar corso a qualsiasi domanda che pervenga per mezzo della autorita' giudiziaria.

art. 55

Rilascio gratuito ai comuni di copie degli atti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

I comuni hanno facolta' di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli altri atti catastali sui quali possono rilasciare estratti o certificati.
Tale facolta' si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive.
Pero' gli estratti ed i certificati, desunti dalle predette copie di mappe e di atti catastali non avranno forza giuridica.

art. 56

Richiesta del comune per il rilascio di copia degli atti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per ottenere la copia degli atti catastali, il comune deve farne richiesta per lettera all'Ufficio tecnico erariale direttamente o nel tramite dell'Ufficio delle imposte, dichiarando:
a) gli atti catastali di cui vuole la copia;
b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima;
c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'art. 64.

art. 57

Esame della richiesta del comune.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

L'Ufficio tecnico erariale, ricevuta la domanda del comune, la esamina rispetto ai documenti e al modo e tempo di farne la copia, nonche' alla persona designata per la esecuzione, e notifica, direttamente o pel tramite dell'Ufficio imposte, le proprie determinazioni al comune richiedente.

art. 58

Caratteristiche della copia della mappa.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 28/02/1939
La copia della mappa deve essere fatta sopra tela o carta lucida, o carta solida da disegnarsi allo specchio, o per mezzo della fotografia. Tale copia puo' eseguirsi tanto presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, quanto presso l'Ufficio tecnico erariale.

art. 59
Adempimenti e controlli nei confronti degli incaricati del comune.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Spetta all'ufficio presso il quale si eseguiscono le copie, a) fissare le ore in cui intende porre a disposizione degli incaricati del comune gli atti catastali da copiarsi;
b) fornire gli schiarimenti che gli siano richiesti, e le altre indicazioni che valgano ad agevolare ed affrettare la esecuzione del lavoro;
c) vigilare che i documenti catastali non siano dispersi, alterati o danneggiati, ne' per qualsiasi motivo asportati dall'Ufficio a termini dell'art. 5.

art. 60
Sospensione dell'esecuzione della copia per necessita' di servizio.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Qualora il pubblico servizio richieda l'uso degli atti dei quali gli incaricati comunali stiano eseguendo la copia, questa dovra' sospendersi per il tempo necessario ai bisogni dell'ufficio.

art. 61
Responsabilita' del comune per i danni derivanti dalla esecuzione delle copie.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Il comune e' responsabile dei danni, delle dispersioni e delle alterazioni che derivassero dall'esecuzione delle copie degli atti catastali, e nel fare la richiesta delle copie stesse, ai sensi dell'art. 56, deve obbligarsi a rifondere all'Erario le spese che occorressero per riparare ai danni predetti L'Ufficio presso il quale si fanno le copie, nel consegnare gli atti alla persona incaricata di copiarli, fa sottoscrivere alla stessa una dichiarazione da cui risulti il loro stato di conservazione, e nel riceverli in restituzione si accerta che non abbiano sofferto alcun deterioramento.

art. 62
Divieto di autenticazione delle copie catastali rilasciate al comune.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le copie del catasto fatte a norma degli articoli precedenti, non possono in nessun caso essere autenticate.

art. 63
Rinnovazione delle copie rilasciate al comune.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
I comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purche' provino che quelle precedentemente estratte siano state distrutte o disperse.
All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell'art 55, non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai comuni copie parziali del catasto, ne' certificati di cio' che risulta dai registri e atti catastali.

art. 64
Esecuzione delle copie catastali per il comune. Soggetto incaricato.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Di regola, le copie delle mappe e degli altri atti catastali saranno fatte a cura di uno speciale incaricato del comune.

Il comune nondimeno puo' domandare che vi provveda l'Ufficio tecnico erariale, il quale sceglie i procedimenti ed i mezzi opportuni per l'esecuzione delle copie, e determina le spese che dovranno essere sostenute dal comune, notificandone l'ammontare, perche' ne versi anticipatamente lo importo.
Contro il provvedimento dell'Ufficio tecnico erariale, il comune puo' ricorrere al Ministero delle finanze, che decide entro trenta giorni in modo definitivo.

art. 65

Diritti di voltura. Ammontare e pagamento.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per ogni voltura, considerata come separata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura, e' stabilito gradualmente come dalla tabella A annessa al presente regolamento, in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti dell'imposta di registro o sulle successioni, in conformita' delle vigenti leggi del registro o sulle successioni. Il diritto di voltura si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento dell'imposta di successione.

art. 66

Diritto graduale per i trasferimenti a titolo di successione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza detrazione delle passivita' ereditarie.

art. 67

Diritti graduali di voltura in casi particolari.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per i trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprieta' o il solo dominio diretto, per le concessioni e le cessioni del dominio utile, per le devoluzioni del dominio utile al direttario e per i trasferimenti o per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprieta' di cui all'art. 15 del presente regolamento, i diritti graduali di voltura si liquidano sugli stessi valori in base ai quali vengono liquidate le imposte di registro o di successione.

art. 68

Soggetto obbligato al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario e simili.
Nei trasferimenti a favore di piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura, e ciascuna di esse puo' soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.

art. 69

Domande di voltura considerate come fatte separatamente.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:
a) per ciascun comune amministrativo in cui sono situati i beni, anche se per un medesimo titolo e a favore della stessa persona occorrano altre volture in altri comuni;
b) per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi il trasporto. Si considera, pero', come unica la domanda, quando avvenga il passaggio a piu' partite intestate o da intestarsi alla stessa ditta, ancorche' si tratti di terreni e fabbricati;

Servizio di documentazione tributaria

c) per ciascun atto traslativo. Si considera, pero', come unica la domanda nel caso di piu' atti che riguardano la stessa partita catastale, dalla quale deve aver luogo il distacco.

art. 70

Determinazione del numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale, si osservano le norme seguenti:
a) la voltura e' da considerare come unica e quindi da' luogo all'applicazione di un solo diritto graduale e di una sola tassa di bollo, se l'atto traslativo riguarda beni immobili situati in un medesimo comune amministrativo e trasferiti ad una medesima persona ancorche' si tratti di terreni e di fabbricati e di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona, e ancorche' diverse siano le persone o partite dalle quali avviene il distacco dei beni;
b) le volture sono da considerare come distinte e quindi danno luogo all'applicazione distinta del diritto graduale ed a separate tasse di bollo: se i beni da trasferirsi si trovano in comuni amministrativi diversi; ovvero, se trattasi di piu' atti traslativi;
ovvero, se diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, ancorche' questo avvenga con unico atto.
Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote un solo diritto graduale, nel caso di piu' atti presentati contemporaneamente allo stesso ufficio del registro, che riguardino la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve aver luogo il distacco e sempre quando il passaggio riguardi beni posti in uno stesso comune amministrativo e acquistati da una medesima persona.
Agli effetti del presente articolo sono considerate come unica persona le ditte risultanti da societa', da enti morali o collettivi, ed in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.

art. 71

Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Il Procuratore del registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunzie di successione e con le norme dettate nell'art. 70, il numero delle volture o trasferimenti da operarsi in catasto, sentite, occorrendo, le parti e l'Ufficio tecnico erariale.
Per la liquidazione del diritto graduale di cui all'art. 65 il Procuratore del registro, dopo eseguita la liquidazione agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ripartisce, ove occorra, d'accordo con la parte, il valore complessivo dei beni tra le singole volture e vi commisura distintamente il diritto graduale a tenore della tariffa.
I diritti di voltura devono essere riscossi dal Procuratore contemporaneamente all'imposta di registro o di successione. Pei trasferimenti risultanti dagli atti, tali diritti devono dal Procuratore assumersi in carico in apposita colonna nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti sono registrati e la quietanza sara' compenetrata nella nota di registrazione apposta sugli originali.
Invece pei trasferimenti a causa di morte, ed in genere tutte le volte che l'imposta di registro viene riscossa mediante quietanza staccata dal bollettario, i diritti di voltura devono comprendersi nella quietanza medesima.
La specificazione dei diritti catastali per ogni singola voltura sara' fatta dal Procuratore, pei trasferimenti risultanti da atti sottoposti a registrazione formale, sui registri di formalita' di fronte ad ogni registrazione; per le successioni, nella liquidazione riportata in calce alla denuncia; ed in ogni altro caso in cui le imposte si riscuotono mediante rilascio di bolletta, sull'articolo di campione iscritto per le tasse e sopratasse di registro.
Quando dalle parti non siano state esibite le copie degli atti di

Servizio di documentazione tributaria

trasferimento necessarie per le volture, il Procuratore liquida anche il compenso stabilito a suo favore dall'art. 55 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e modificato, nella misura, dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011.

art. 72

Riscossione contestuale dei diritti catastali e della tassa di bollo.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

All'atto dell'esazione dei diritti catastali, l'ufficio del registro applica anche alle domande di voltura la tassa di bollo nel modo indicato nell'art. 8

art. 73

Diritti per le volture di correzione di errori.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti, soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'ufficio del registro o delle successioni e il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione Quando tale valore non sia indicato nell'atto che deve servire di base alla voltura di correzione, ne' in atti precedenti gia' sottoposti alla formalita' della registrazione, le parti devono dichiararlo, ed in difetto di stabilisce d'ufficio dal Procuratore del registro.

art. 74

Pagamento di imposte, tasse e diritti di voltura in caso di soggetto ammesso al gratuito patrocinio.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Non puo' eseguirsi senza il pagamento delle imposte, delle tasse e dei diritti la voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, quando la voltura debba eseguirsi in base alla sentenza che definisce la lite e decide a chi spettano i beni controversi.
Quando invece la voltura rappresenta un'operazione preliminare o indispensabile allo scopo per il quale il richiedente ottenne il patrocinio gratuito, la voltura deve eseguirsi senza pagamento di imposte, tasse e diritti, salvo l'annotamento dei medesimi nel registro denominato campione civile presso la cancelleria dell'autorita' giudiziaria, per lo eventuale ricupero a causa finita.

art. 75

Registrazione dei verbali di conciliazione innanzi al giudice conciliatore e pagamento dei diritti di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma devono essere assoggettati alla formalita' della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando pero' gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a L. 400, i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell'art. 129 della tariffa allegato A, parte II, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai Procuratori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta.

art. 76

Voltura in caso di eredita' giacente; esenzione dai diritti catastali della devoluzione dei beni ad eredi scoperti successivamente.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Verificandosi il caso di un'eredita' giacente, deve essere chiesta la voltura ed eseguirsi in catasto il trasporto dei beni dal nome del defunto alla eredita' giacente, con l'indicazione del cognome, nome e paternita' dell'amministratore legale, come prescrive l'art. 29 del presente regolamento;

Servizio di documentazione tributaria

ma se poi i beni vengono devoluti ad eredi che siano successivamente scoperti, la voltura deve essere fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali.

art. 77

Volture esenti da diritti.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Non e' dovuto alcun diritto:
a) per le volture dei beni che passano in testa al demanio;
b) per le volture di correzione, quando trattisi di errori non imputabili alle parti;
c) per le volture per affrancazioni di canoni, livelli ed altre consimili prestazioni fondiarie, che si operano in confronto al Demanio, al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma, giusta le norme ed i privilegi stabiliti dalle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 22 marzo 1883, n. 1251, 29 giugno 1893, n. 347, e 2 luglio 1896, n. 268, e confermati dalla legge 11 giugno 1925, n. 998. Le altre affrancazioni non contemplate nelle anzidette leggi, soggiacciono alla regola stabilita dall'art. 67;
d) per le volture nell'interesse del Fondo per il culto, da eseguirsi in base a verbali di presa di possesso dei benefici ecclesiastici e delle cappellanie Pero' le volture dei beni che ad esso pervengono in seguito ad atti di gestione patrimoniale, vanno soggette ai diritti ordinari;
e) per le volture dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta, che, a termini delle leggi 14 aprile 1892, n. 189, e 8 agosto 1895, n. 505, vengono ceduti dal Demanio ai comuni;
f) per tutte le altre volture dichiarate esenti da leggi speciali.

art. 78

Liquidazione integrativa dei diritti catastali e delle tasse di bollo.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'Ufficio tecnico erariale riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, ne informa l'Ufficio demaniale, competente, e concorda collo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali e di scritturazione ed alle tasse di bollo.

art. 79

Recupero dei diritti catastali non corrisposti nel caso di definizione di un maggiore valore agli effetti dell'imposta di registro o di successione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Qualora agli effetti dell'imposta di registro o di successione venga definito un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, dovra' esigersi il supplemento che risultera' dovuto in rapporto a ciascuna voltura.

art. 80

Anticipazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali per le volture d'ufficio.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonche' le spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento.
L'importo di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero.

art. 81

Riscossione dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le riscossioni dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali e' affidata agli Uffici del registro ed e' regolata dalle tabelle B, C e D annesse al presente regolamento.

art. 82
Ufficio competente alla riscossione dei diritti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
L'Ufficio del registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, ove non sia stato diversamente indicato dal richiedente, e' quello nel cui distretto ha sede l'Ufficio che ha compilato detti estratti, certificati e copie, senza riguardo al luogo in cui sono situati gli immobili che sono oggetto di tali atti.

art. 83
Adempimenti e formalita' relativi alla riscossione dei diritti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Chi richiede certificati, estratti e copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'Ufficio tecnico erariale o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette il foglio o i fogli di carta bollata che occorrono, muniti in margine dell'indicazione del cognome, nome e domicilio della persona che fa la richiesta.
L'Ufficio tecnico erariale o l'Ufficio Imposte ne prende nota in uno speciale registro, compila gli atti sui fogli esibiti nello stesso ordine con cui furono richiesti, li autentica, vi appone in margine la specifica dei diritti catastali e di quelli di scritturato o di disegnatore che sono dovuti in base alla tariffa, prende nota dei diritti liquidati nel registro di cui sopra, ed invia gli atti cosi' compilati al Procuratore del registro entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni, con elenco in doppio che gli viene poi restituito in simplo con dichiarazione di ricevuta. L'Ufficio del registro provvede all'introito delle somme risultanti dalla specifica dell'ufficio che ha compilato la copia, il certificato o l'estratto mediante rilascio di apposita bolletta e cura la consegna a chi di ragione dei documenti, dopo avervi annotato in margine l'estremo del pagamento eseguito dei diritti suddetti.
Qualora i documenti richiesti dalla parte non vengano ritirati entro sei mesi dalla data del loro invio al Procuratore del registro, questi iscrive i diritti dovuti sui campioni demaniali, e ne cura l'esazione nei modi e colle norme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione

art. 84
Applicazione dei diritti fissi e dei diritti proporzionali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per ogni singolo estratto dei registri catastali devesi applicare il diritto fisso oltre quelli proporzionali stabiliti, per i vari casi, dalla tariffa.
Un solo diritto fisso deve applicarsi al certificato od estratto, ancorche' riguardi piu' partite.
Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sara' prescritto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

art. 85
Adempimenti relativi alla riscossione dei diritti catastali in caso di autorizzazione alla formazione di estratti, tipi e copie delle mappe catastali in carta non filigranata.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Quando degli estratti, dei tipi e delle copie delle mappe catastali venga autorizzata la formazione in carta non filigranata, a mente dell'art. 19 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, l'Ufficio tecnico erariale

si fa consegnare dalle parti le marche da bollo occorrenti, che dovranno essere apposte ed annullate dall'Ufficio stesso, sovrapponendovi la scritturazione della data nel modo designato dall'art. 22 di detta legge; ed invia poi i documenti anzidetti al Procuratore del registro, per la esazione dei diritti catastali, di scritturazione o di disegnatore con sistema indicato nell'art. 83.

art. 86

Diritto aggiuntivo di scritturazione o di disegnatore.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Sulle volture e sulle copie, certificati ed estratti, soggetti al pagamento dei diritti catastali di cui ai capi I e II del presente titolo III, e' dovuto un diritto aggiuntivo di scritturazione o di disegnatore nelle misure corrispondentemente indicate nelle tabelle A, B, C e D, annesse al presente regolamento.
Il diritto aggiuntivo suddetto e' riscosso dagli Uffici del registro o delle successioni contemporaneamente ai diritti catastali di cui alle stesse tabelle, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

art. 87

Ammontare e riscossione dei diritti di scritturazione o di disegnatore.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti di cui all'art. 96 sono dovuti i soli diritti di scritturazione o di disegnatore indicati in corrispondenza dei numeri di ordine 3 e 4 delle tabelle B, C e D, annesse al presente regolamento.
Salvo il disposto dell'art. 64 nei confronti dei Comuni e dell'art. 91 per le Amministrazioni statali, gli stessi diritti di cui al precedente comma sono applicabili in tutti gli altri casi, in genere, nei quali sia ammesso il rilascio delle copie, dei certificati e degli estratti mediante rimborso delle sole spese effettive di opera e di materiale, dovendosi in tali casi intendere che, in luogo del rimborso di dette spese, siano dovuti i diritti di scritturazione e di disegnatore di cui ai numeri 3 e 4 delle tabelle B, C, e D e il rimborso delle eventuali spese di materiale.
I diritti particolarmente contemplati nel presente articolo vengono direttamente riscossi dagli Uffici tecnici erariali o, limitatamente a quelli di cui alla tabella B, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, e rispettivamente versati, dai detti Uffici, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale dell'Ufficio tecnico erariale o su quello aperto a favore dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette.

art. 88

Diritto fisso per la consultazione di mappe ed altri atti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

E' permesso a chiunque, mediante il pagamento del diritto fisso di cui alla tabella E annessa al presente Regolamento, di consultare, presso gli Uffici tecnici erariali o presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, le mappe e gli altri atti catastali ed anche di estrarne note ed appunti. E' pero' vietato di estrarre copie di qualsiasi genere, compresi i lucidi di mappa.
La facolta' di cui al primo comma del presente articolo per gli atti contemplati nell'art. 54 e' subordinata ad autorizzazione specifica dell'Intendenza di finanza, la quale puo' anche rifiutarla nel caso in detto articolo previsto.

art. 89

Corresponsione del diritto fisso.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Il diritto fisso per usufruire della facolta' concessa dal precedente articolo sara' corrisposto all'Ufficio presso il quale ha luogo la consultazione con o senza appunti mediante marche da bollo a tassa fissa da

Servizio di documentazione tributaria

applicarsi su apposito bollettario.

art. 90

Ripartizione dei compensi di cui alle tabelle A, C e D tra il personale degli U.T.E.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Ferme restando le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 15 novembre 1937, n. 2011 e 7 marzo 1938, n. 205, i compensi di cui alle tabelle A, C e D al personale degli Uffici Tecnici Erariali verranno ripartiti nelle proporzioni e secondo le modalita' da stabilire con decreto Ministeriale.

art. 91

Esenzione da tasse e diritti catastali delle copie, tipi, certificati ed estratti richiesti da uffici governativi.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.
qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte, gli Uffici richiedenti saranno invitati a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l'occorrente opera sussidiaria.
E' altresi' consentita agli Uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa.

art. 92

Esenzione delle copie dei catasti concesse ai comuni dai diritti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell'art. 55 vanno esenti, oltreche' dai diritti stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al presente Regolamento, anche dalla tassa di bollo. Le copie delle mappe, pero', quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo, e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.
Sta poi sempre a carico dei comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati ed ogni altra spesa occorrente.

art. 93

Esenzione da tasse e diritti dei certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

I certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'articolo 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, vengono rilasciati in carta libera e con esenzione da ogni spesa a cura dell'Ufficio delle imposte del distretto dov'e' domiciliato il richiedente.
Essi devono rilasciarsi non solamente in base alle risultanze delle matricole e dei registri delle partite per le imposte fondiarie, e dei registri dei possessori e delle rubriche per la imposta di ricchezza mobile, ma anche di ogni altro elemento d'ufficio e delle informazioni particolari che i procuratori delle Imposte possono avere sullo stato di fortuna dei richiedenti i certificati.
I certificati che vengono chiesti nell'interesse di persone gia' ammesse al patrocinio gratuito e pendente il relativo giudizio, devono essere trasmessi all'autorita' giudiziaria richiedente, previa annotazione sui medesimi delle tasse di bollo e dei diritti dovuti, il cui importo viene poi prenotato sul

Servizio di documentazione tributaria

campione delle cancellerie giudiziarie.

art. 94

Esenzione da tasse e diritti degli elenchi dei beni intestati ai possessori su richiesta dell'esattore delle imposte dirette.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette devono rilasciare in carta libera e senza spesa, nel termine di otto giorni, l'elenco dei beni intestati ai possessori che ai detti Uffici sono indicati dall'esattore delle imposte dirette.
Nell'elenco devonsi anche indicare i diritti di dominio diretto e di nuda proprieta' relativi ai fondi intestati ai possessori dati in nota dall'esattore stesso.

art. 95

Altri certificati, copie ed estratti esenti da diritti.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Oltre ai certificati, alle copie ed agli estratti contemplati nei precedenti articoli 91, 92, 93 e 94 ed a quelli richiesti da Enti che da speciali disposizioni legislative siano ammessi a fruire del beneficio della gratuita concessione, si rilasciano, in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, con esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire, i certificati, le copie e gli estratti:
a) per i procedimenti di riabilitazione;
b) per il ricovero degli alienati poveri nei manicomi e degli indigenti negli istituti assistenziali;
c) per l'iscrizione nelle liste dei poveri;
d) per ottenere atti dallo Stato civile in carta libera e gratuitamente, a titolo di poverta', in base ad attestazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza;
e) per conseguire l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche o l'assegnazione di borse di studio e di incoraggiamento, e per concorrere a posti gratuiti nei Convitti nazionali, purche' la richiesta dipenda da poverta' degli aspiranti;
f) per ottenere la liquidazione di pensioni dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza;
g) da allegare alle domande di ex combattenti per i concorsi a pensioni o ad assegni vitalizi;
h) per uso di leva e riduzione di ferma;
i) da allegare alle domande di prestiti familiari ai sensi dell'art. 11 del R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
l) per espropriazione per conto dello Stato, a richiesta degli Uffici delegati;
m) per l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
n) richiesti dai Podesta' o dai Consorzi di difesa contro le malattie delle piante e da quelli di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, rispettivamente per la compilazione e per l'aggiornamento degli elenchi dei contribuenti e dei ruoli di contribuzione, ai sensi degli art. 49 e 50 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700 per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987;
o) richiesti dai Commissari per la liquidazione degli usi civici.
Gli Uffici, gli Enti, i Consorzi, i Podesta' e i Commissari per la liquidazione degli usi civici, che abbiano fatto richiesta di copie, di certificati o di estratti ai sensi del presente articolo, saranno invitati a fornire un'utile collaborazione o ad assentire che si provveda a loro spese secondo le norme fissate dall'art. 87, qualora per corrispondere alle loro richieste venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

art. 96

Altri certificati, copie ed estratti esenti da bollo e diritti catastali.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegnatore nonche' al rimborso delle eventuali spese di materiale i certificati, le copie e gli estratti:
a) richiesti per le operazioni di credito agrario ai sensi del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;
b) da produrre a corredo di domande di concessione di mutui ipotecari chiesti da invalidi di guerra per l'acquisto di fondi rustici, ai sensi del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125;
c) per la concessione di mutui ipotecari per la costituzione della piccola proprieta', ai sensi del R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
d) per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi di imposta, purche' il certificato, la copia o l'estratto debba rimanere negli uffici competenti;
e) richiesti dagli Istituti di credito fondiario per la rinnovazione delle ipoteche a norma dell'art. 2006 del Codice civile;
f) per sussidi a favore di danneggiati dal terremoto, o per ottenere mutui di favore per la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati;
g) per corredare le domande di verifica periodica dei terreni;
h) richiesti dai Consorzi idraulici di II e III categoria nonche' dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) e dai concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme per la bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
i) per ottenere lo svincolo delle indennita' relative ad espropriazioni eseguite nell'interesse dello Stato per causa di pubblica utilita', purche' la domanda sia corredata dall'apposito certificato rilasciato dall'Amministrazione espropriante;
l) richiesti dalle Associazioni sindacali di primo grado a senso dell'art. 5 del R. decreto-legge 1 dicembre 1930, n. 1644, per controllare le denunzie che i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro agricolo) sono tenuti a presentare alle Associazioni medesime a mente ed agli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto-legge.
Nei certificati, nelle copie e negli estratti di cui sopra dovra' sempre farsi esplicita menzione dell'esclusivo uso cui devono servire.

art. 97
Adempimenti per il godimento delle agevolazioni di cui agli artt. 95 e 96.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Per fruire delle particolari agevolezze contemplate negli art. 95 e 96, gli Uffici, gli Enti, i Consorzi, i Podesta', i Commissari per la liquidazione degli usi civici, i concessionari di opere di bonifica integrale e le Associazioni sindacali di primo grado sono tenuti all'osservanza delle stesse norme prescritte dall'art. 91 per gli Uffici governativi, e cioe' devono presentare regolare domanda scritta, precisando lo scopo e l'oggetto della richiesta.
In tutti gli altri casi, che non rientrino fra quelli particolarmente previsti nei suddetti due articoli, dovranno altresi' essere citati gli estremi delle speciali disposizioni legislative che in forma esplicita accordano il beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti.

art. 98
Consultazione di mappe ed altri atti catastali in esenzione da diritti.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Oltre agli Uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti:
a) i Commissari per la liquidazione degli usi civici;
b) i delegati stradali per le strade comunali obbligatorie;
c) i Podesta', i Consorzi di difesa contro le malattie delle piante ed i Consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, ai sensi e per i fini, rispettivamente, degli articoli 49 e 50 del Regolamento 12 ottobre

1933, n. 1700, per la esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987; d) i Consorzi idraulici di II e III categoria nonche' i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (compresi quelli di irrigazione) ed i concessionari di opere, ai sensi dell'art. 90 del Testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933 n. 215; e) gli Istituti di credito fondiario, limitatamente a quei determinati immobili cui si riferiscono le operazioni di credito e dei quali vengono presentati i certificati storici catastali.
Analogamente a quanto e' prescritto al 3 comma dell'articolo 91, gli incaricati delle consultazioni dovranno essere muniti di regolare lettera di delega con la precisa indicazione dello scopo e dell'oggetto delle consultazioni stesse.

art. 99

Omesso pagamento dei diritti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Coloro che non pagheranno all'Ufficio del registro o delle successioni i diritti catastali entro il termine stabilito per la registrazione degli atti o per il pagamento dell'imposta di successione, incorreranno in una sopratassa eguale al doppio dei diritti medesimi.
La sopratassa sara' liquidata e riscossa dall'Ufficio del registro o delle successioni unitamente ai diritti catastali, e di essa dovra' farsi cenno anche nelle domande di voltura da trasmettersi all'Ufficio tecnico erariale.

art. 100

Omessa produzione della documentazione integrativa necessaria per l'esecuzione delle volture.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Nel caso previsto dall'art. 24, scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'Ufficio tecnico erariale, questo, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli atti occorrenti giusta il disposto del ricordato articolo, compila apposito verbale sia per far constare del fatto della mancata presentazione personale o della mancata produzione degli atti, sia per contestare alla parte l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art 60 testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e l'obbligo di rifondere le spese.

art. 101

Trasmissione del verbale all'intendenza di finanza e decisione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Il verbale di cui all'articolo precedente viene dall'Ufficio tecnico erariale inviato all'Intendenza di Finanza, che lo notifica alla parte e la invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni. Decorso tale termine, l'Intendente, in base agli atti raccolti e alle deduzioni eventualmente presentategli, emette la sua decisione, contro la quale non e' ammesso ricorso.

art. 102

Notifica e comunicazione della decisione dell'intendenza di finanza.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
La decisione dell'Intendente viene notificata alla parte e comunicata:
a) all'Ufficio del registro per gli incombenti di cui al seguente art. 103;
b) all'Ufficio tecnico erariale perche' ne prenda nota in apposito registro.

art. 103

Riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e delle spese.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie, delle sopratasse e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, e' fatta nei modi e con le norme stabilite dalla legge sulle imposte di registro.

Servizio di documentazione tributaria

art. 104

Variazioni nello stato e nelle rendite dei terreni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nelle loro rendite, si tengono in evidenza in conformita' delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

art. 105

Variazioni in aumento.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Danno luogo ad aumento:
a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;
b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;
c) il passaggio di suolo pubblico in proprieta' privata;
d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dal testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, o da altre leggi;
e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualita' di coltura o di classe;
f) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiano dato luogo a diminuzioni di estimo;
g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

art. 106

Variazioni in diminuzione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Danno luogo a diminuzione:
a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;
b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;
c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;
d) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;
e) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
f) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualita' di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualita' di coltura di minor reddito imponibile.

art. 107

Divieto di mutazioni nella qualificazione, classificazione e tariffa fino alla revisione generale del catasto. Correzione di errori.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Nessuna mutazione sara' operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art 112.
Potranno correggersi n ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.

art. 108

Correzione di errori concernenti la misura del terreno.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella. Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, devesi accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle

Servizio di documentazione tributaria

contigue.
L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve sempre risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della verificazione oggetto di proprieta' diverse.

art. 109

Variazioni catastali a seguito dei cambiamenti nella circoscrizione comunale.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei comuni, danno luogo a variazioni in aumento in diminuzione nel rispettivo catasto. Sono a carico dei comuni interessati le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale.
Se per effetto del cambiamento di circoscrizione avvenissero mutamenti nelle indicazioni catastali, di tali mutamenti sara' data notificazione ai possessori interessati, i quali avranno facolta' di presentare entro 30 giorni dalla notificazione le loro osservazioni all'Ufficio tecnico erariale. Contro le decisioni dell'Ufficio stesso da notificarsi agli interessati, questi potranno ricorrere entro 15 giorni dall'avuta partecipazione, alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva.

art. 110

Domanda di voltura a seguito di espropriazione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria ditta dei fondi appena ne sia avvenuta l'espropriazione, a termini dell'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Non si fara' luogo pero' ad alcuno sgravio di rendita finche' delle strade, piazze ed altre opere pubbliche non sia stata compiuta la costruzione.

art. 111

Strade e canali attivati nell'interesse di privati o di societa'.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di societa', non puo' farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali, salvo il disposto dell'art. 18 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

art. 112

Qualificazione e classamento di terreni non piu' esenti, di nuova formazione, che passano dal catasto urbano a quello rustico e che diventano produttivi.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, ed i terreni dei quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualita' e classe dello stesso comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verificazione locale di cui agli articoli seguenti.
Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto, od ai terreni dei quali si rivede il classamento, non si possano attribuire le qualita' e classi esistenti, si creano per essi speciali qualita' e classi e la relativa tariffa si determina dall'Ufficio tecnico erariale in base ai criteri adottati nella formazione del catasto. queste tariffe, previa approvazione della Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, sono comunicate alla Commissione censuaria comunale, che entro 60 giorni dall'avuta comunicazione ha facolta' di ricorrere, pel tramite dell'Ufficio tecnico suddetto, alla Commissione censuaria centrale, che decide in via definitiva.

Servizio di documentazione tributaria

L'Ufficio tecnico erariale trasmette il reclamo della Commissione censuaria comunale alla commissione censuaria provinciale, la quale entro 30 giorni, deve restituirglielo munito del suo parere. Il reclamo ed il parere saranno inoltrati a cura dell'Ufficio tecnico erariale alla Commissione censuaria centrale, cui spetta di stabilire definitivamente le nuove tariffe.

art. 113

Denuncia delle variazioni. Verificazioni ordinarie e straordinarie.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunziati di mano in mano che avvengono, e, previa verificazione si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.
Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo:
a) quando per speciali circostanze il Ministro per le finanze lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fata domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sara' di volta in volta stabilita dall'Ufficio tecnico erariale.
I possessori hanno facolta' di chiedere la revisione delle colture con le quali i loro beni sono iscritti in catasto ogni anno, entro i tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Le domande prodotte dopo i tre mesi si considereranno come presentate in termini nell'anno seguente.

art. 114

Modalita' di presentazione e contenuto della denuncia di variazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del Podesta' del comune o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La denunzia non puo' comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare a) il cognome, nome e paternita' del denunziante, e la sua qualita' se si tratti di beni di societa', istituti, corpi morali o amministrati.
b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;
c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;
d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;
e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia.
In margine alla denunzia l'Ufficio ricevente annotera' la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascera' al denunziante staccandola da un bollettario a madre e figlia.

art. 115

Improcedibilita' delle denunce per diminuzione di estimo relative a beni non regolarmente intestati ai possessori.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Non potranno avere corso le denunzie per diminuzione di estimo, relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori.

art. 116

Denunce di variazioni incomplete o irregolari. Regolarizzazione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

L'Ufficio tecnico erariale, fatto un primo esame delle denunzie, respingera' quelle che avra' riconosciute incomplete o irregolari, con invito al denunziante a riprodurle regolarizzate entro il termine di cui all'art. 119, trascorso il quale sara' applicabile il disposto dell'art. 120

art. 117

Obbligo di informazione agli U.T.E. Dei cambiamenti per cause naturali

Servizio di documentazione tributaria

o per costruzione di opere pubbliche.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
E' fatto obbligo al podesta' di far conoscere agli Uffici tecnici erariali, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le localita' nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc., o per costruzione di opere pubbliche.

art. 118

Verificazioni ordinarie.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nei terreni avranno luogo di regola ogni cinque anni in tutti i comuni di ciascuna provincia. A tal fine i comuni saranno ripartiti in cinque gruppi distinti, e le operazioni di verificazione saranno eseguite annualmente nei comuni di ciascun gruppo.
La ripartizione dei comuni nei cinque gruppi sopraindicati e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione nei comuni di ciascun gruppo, saranno stabiliti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ufficio tecnico erariale
Se per circostanze speciali l'Amministrazione del catasto ritenesse necessario ordinare verificazioni straordinarie, saranno stabiliti con decreto ministeriale i comuni che debbono esser verificati e le norme da seguirsi nella verificazione.

art. 119

Invito ai possessori a comunicare i cambiamenti.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Entro il mese di ottobre l'Ufficio tecnico erariale fa pubblicare nei comuni pei quali ricorre il turno della verificazione periodica nell'anno successivo, un manifesto per invitare i possessori a denunziare, prima del 31 dicembre , nei modi indicati all'art. 114, i cambiamenti non ancora denunciati a termine dell'art. 113.
Invita contemporaneamente il podesta' a far conoscere i cambiamenti che non avesse ancora denunciati a termini dell'art. 117.

art. 120

Verificazione straordinaria a spese dell'interessato.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Trascorso il termine indicato all'articolo precedente, non e' piu' ammissibile la verifica gratuita nel quinquennio in corso; ma rimane salvo agli interessati il diritto di chiedere la verifica straordinaria a proprie spese.

art. 121

Protocollazione delle denunce delle variazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le denunzie, presentate a senso dell'art. 114, vengono dall'Ufficio tecnico erariale registrate, secondo l'ordine della presentazione, in apposito protocollo da tenersi distinto per comune.
Nello stesso protocollo il suddetto Ufficio prende anche nota della restituzione di quelle riconosciute incomplete od irregolari.

art. 122

Messa in ordine delle denunce ed avvio delle verificazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
L'Ufficio tecnico erariale ordina per comune tutte le denuncie ricevute a termini degli articoli 113 a 117 e riconosciute regolari o regolarizzate, e in base ad esse provvede alle verificazioni in ciascun comune.

art. 123

Servizio di documentazione tributaria

Esecuzione delle verificazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le operazioni di verifica e le conseguenti variazioni e registrazione negli atti catastali saranno eseguite coi criteri che hanno regolato la formazione del catasto, e giusta le norme che saranno impartite con apposite istruzioni dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

art. 124
Avviso concernente le verificazioni. Svolgimento delle verificazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Almeno quindici giorni prima che abbiano principio le verificazioni in ciascun comune, l'Ufficio tecnico erariale ne da' avviso ai possessori interessati con manifesto da pubblicarsi nei modi soliti per le pubblicazioni ufficiali.
Successivamente, il perito catastale, incaricato delle verificazioni, invita il Podesta' ad assegnargli, per il periodo dei lavori di compagna, un locale coi relativi mobili per uso di Ufficio, e procede alla scelta dell'indicatore che dovra' accompagnarlo nelle operazioni in campagna, e mediante lettera d'avviso da recapitarsi al domicilio dei possessori interessati, al meno cinque giorni prima dell'operazione, invita i possessori stessi a trovarsi sopraluogo od a farsi rappresentare per assistere alle operazioni di verifica, avvertendo che la loro assenza non interrompera' il corso delle operazioni medesime.
I possessori possono anche farsi rappresentare mediante semplice delegazione autenticata dal podesta', che puo' essere scritta anche a tergo dell'avviso.
La lettera d'avviso sara' recapitata a mezzo del messo comunale o dell'indicatore, che dovra' ritirarne ricevuta.

art. 125
Notifica dei risultati delle verificazioni. Impugnazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, l'Ufficio tecnico erariale notifica i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore.
Questi potra', nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello, quando siano state variate la qualita' o la classe dei terreni, salvo quanto verra' stabilito all'ultimo comma del presente articolo.
Contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.
Quando le variazioni non riflettono la qualita' o la classe dei terreni, il possessore avra' facolta' di presentare, entro trenta giorni dalla notificazione, le proprie osservazioni all'Ufficio tecnico erariale; e contro le decisioni di questo potra' ricorrere alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva.
I reclami contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e degli Uffici tecnici erariali debbono essere prodotti dagli interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avuta notificazione
Il diritto di appello e di ricorso per violazione di legge o per questione di massima spetta anche all'Ufficio tecnico erariale.
Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.
Trascorsi altri 30 giorni dal termine predetto senza che la Commissione competente si sia pronunziata, si potranno portare a ruolo, salvi gli eventuali rimborsi:
a) i risultati della revisione eseguita dall'Ufficio tecnico erariale, se si tratta di reclamo di prima istanza;
b) i risultati delle decisioni della Commissione censuaria comunale, se si

Servizio di documentazione tributaria

tratta di ricorso in appello.
I reclami dovranno essere presentati all'Ufficio tecnico erariale o direttamente o per mezzo del Podesta' o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che ne rilasceranno ricevuta.
Per le variazioni di qualita' e classe derivanti dalla applicazione, attenuazione o aggravamento di vincoli forestali, la procedura da seguire sara' quella indicata negli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

art. 126

Spese della verificazione.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le spese della verificazione sono a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta venga a risultare dalla eseguita verificazione che la denuncia od il reclamo non avevano fondamento nel presente regolamento e nelle norme ed istruzioni che regolano la formazione del nuovo Catasto o la revisione della qualita' della classe catastale.
Al ricupero di tali spese, che saranno liquidate dall'Ufficio tecnico Erariale, si procedera' nel modo stabilito con l'art. 103.

art. 127

Esecuzione delle verificazioni straordinarie.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le verificazioni straordinarie domandate dalle parti si eseguiranno con le norme indicate negli articoli precedenti.
Alle dette verificazioni non potra' provvedersi se non dopo che sia stato eseguito il deposito provvisorio prescritto alla lettera b) dell'art. 113.

art. 128

Adempimenti dei periti catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
I periti catastali che si recano sopraluogo per le verificazioni saranno forniti dei dati relativi alle volture che non si siano potute eseguire e che non siano gia' state trattate in relazione alle proposte di cui all'ultimo comma dell'art. 40 Essi dovranno ricercare i documenti e raccogliere gli elementi necessari per completare gli atti indispensabili per la esecuzione delle regolari volture.
Se queste non possono essere eseguite, i tecnici dovranno raccogliere le notizie e fare le verificazioni necessarie per accertare lo stato di fatto relativamente ai beni cui gli estratti predetti si riferiscono, redigendone speciale verbale da firmarsi possibilmente anche dalle parti interessate.
Raccoglieranno, altresi', tutte le notizie che siano necessarie per scoprire altre omissioni o imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto.
In base ai verbali di cui sopra l'Ufficio tecnico erariale, accertata la regolarita' di essi in relazione alle disposizioni che saranno comprese nelle Istruzioni ministeriali, provvede perche' siano eseguite d'ufficio, se ed in quanto sia possibile, le occorrenti volture.
Le volture eseguite in base ai predetti verbali daranno luogo a speciale annotamento, col quale sia fatto constare degli atti in base ai quali venne provveduto alla voltura, per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

art. 129

Aggiornamento delle mappe e dei libri catastali a seguito delle verificazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
I risultati delle verificazioni tanto periodiche quanto straordinarie saranno dall'Ufficio tecnico erariale riportati sulla mappa e registrati in apposito stato dei cambiamenti per esser poi introdotti nei libri catastali.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in base alle comunicazioni che saranno loro fatte a senso dell'art. 36, provvederanno direttamente all'aggiornamento dei loro atti, ad eccezione della mappa, che verra'

Servizio di documentazione tributaria

aggiornata a cura dell'Ufficio tecnico erariale.

art. 130

Accertamenti e verifiche del perito catastale durante le verificazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Durante le verificazioni periodiche il perito catastale dovra' riscontrare sul terreno la esattezza e la corrispondenza con la mappa dei tipi di frazionamento, che non siano gia' stati precedentemente verificati sopra luogo.
Rilevera' inoltre sul terreno tutte le variazioni dipendenti da cambiamenti non denunziati dai possessori interessati, provvedendo, quando occorra, nel modo indicato nell'articolo 128.
In quest' occasione l'Ufficio tecnico erariale fara' rinnovare quei fogli di mappa pei quali la rinnovazione sia riconosciuta necessaria conseguenza di numerose variazioni nello stato e nella figura dei possessi.

art. 131

Effetti degli aumenti e delle diminuzioni delle rendite catastali a seguito delle verificazioni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche, avranno effetto, di regola, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello destinato per la verificazione.
La stessa norma si applichera' anche per le verificazioni straordinarie che fossero ordinate dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118.
Nel caso di verificazioni straordinarie chieste dagli interessati ai sensi dell'art. 113 lett. b), gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui sara' effettuato il deposito preventivo.
Delle variazioni di rendite dipendenti dalla revisione della coltura si terra' conto, agli effetti delle imposte e delle sovrimposte, anche mediante rimborso, ove occorra, a datare dall'anno successivo a quello di presentazione in termini della domanda, ancorche' l'interessato abbia chiesto la verificazione straordinaria ed eseguito il deposito preventivo di cui all'art.
113, lett. b).
L'inesistenza e la duplicazione dei fondi erroneamente censiti saranno considerate, agli effetti dello sgravio, come la perenzione.
Lo stralcio dei terreni dal catasto fondiario a quello urbano avra' effetto, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal giorno in cui avra' inizio la temporanea esenzione dalla normale imposta sui fabbricati delle nuove costruzioni, sempreche' la domanda sia prodotta entro il termine di tre mesi.
In caso diverso, lo sgravio avra' effetto dal giorno della presentazione della domanda, ed ove questa sia prodotta entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno al quale il ruolo si riferisce.
Nel caso di omessa notifica, nonche' di errori materiali e duplicazioni dipendenti dai conteggi o dalla scritturazione, lo sgravio avra' effetto dal primo gennaio, sempreche' la domanda sia stata presentata entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli.
In caso diverso lo sgravio avra' effetto dal giorno della presentazione della domanda.
Nel caso di beni di nuova formazione o comunque non censiti, l'accertamento non potra' estendersi oltre l'anno in corso ed i quattro precedenti.

art. 132

Notificazioni, trasmissioni e avvisi previsti dal regolamento.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Alle notificazioni, alle trasmissioni e agli avvisi prescritti dal presente regolamento provvedera' l'Ufficio tecnico erariale nei modi stabiliti dai

Servizio di documentazione tributaria

regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, salvo il disposto dell'articolo 124.

art. 133

Controversie in via amministrativa.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Nei casi non particolarmente contemplati dal presente regolamento, la risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa compete alla Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, la quale provvedera' d'intesa con la Direzione generale delle imposte dirette quando trattisi di questioni che hanno immediato riflesso con l'imposta terreni.

art. 134

Ricorsi in via amministrativa.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

sui ricorsi per violazione di legge o che implichino questioni di massima relative alla conservazione del catasto, per i casi diversi da quelli contemplati al secondo comma dell'art. 125, decide il Ministro per le finanze, dopo aver sentito la Commissione censuaria centrale ed il Consiglio di Stato.

art. 135

Formazione dei ruoli dell'imposta terreni.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

In base alle risultanze dei libri catastali al 31 agosto di ciascun anno, gli Uffici distrettuali formeranno i ruoli dell'imposta terreni per l'anno successivo, trascrivendo integralmente le ditte con l'indicazione della natura del diritto reale, delle quote dei singoli componenti e delle residenze.

art. 136

Comunicazioni tra gli uffici.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

A quella data l'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, per ciascun comune, esegue sui propri libri e colla scorta dei dati comunicati dall'Ufficio tecnico erariale a termini degli articoli 36 e 129 i bilanci nelle superfici e delle rendite delle singole partite accese e ne comunica i risultati, entro i primi 10 giorni di ottobre, all'Ufficio suddetto affinche' verifichi se concordano colle proprie scritture.
Soltanto quando sia stato raggiunto il perfetto accordo, ed in ogni caso non oltre il 1 novembre, l'Ufficio imposte comunica all'Intendenza di finanza lo stato di base agli effetti del riparto delle sovrimposte e della compilazione dei frontespizi dei ruoli principali, dopo di aver portato definitivamente nelle matricole le rendite di ciascuna ditta, tenendo conto delle variazioni avvenute durante l'annata.

art. 137

Conservazione degli atti, dei registri e della documentazione utilizzata per la formazione del catasto.

Testo: in vigore dal 28/02/1939

Tutti gli atti, documenti e registri che, giusta le prescrizioni e le istruzioni ministeriali hanno servito per la formazione del catasto, sia per la parte geometrica, sia per le parti estimale e contenziosa, saranno raccolti per provincia e custoditi in apposito archivio affidato all'Ufficio tecnico erariale.
Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette terranno al corrente l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale di cui e' loro affidata la conservazione e la custodia, sotto la responsabilita' personale dei rispettivi titolari.

art. 138

Servizio di documentazione tributaria

Responsabilita' del personale dei servizi catastali.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Il personale incaricato della conservazione del nuovo Catasto e delle verificazioni ordinarie e straordinarie, e' responsabile degli errori che risultassero negli atti e nelle operazioni catastali e fossero riconosciuti imputabili al personale stesso, al quale saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 204, 205 e 206 del Regolamento 12 ottobre 1923, n. 1539.

art. 139

Provincie ove rimangono in vigore gli antichi catasti. Domande di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Gli Uffici del registro o delle successioni delle provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle provincie in cui sia gia' in conservazione il nuovo Catasto dei terreni, fanno redigere dalle parti le domande di voltura nel modello prescritto dall'art. 7 del presente regolamento, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, rispettivamente agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.

art. 140

Provincie ove rimangono in vigore gli antichi catasti. Domande di voltura.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Gli Uffici del registro e delle successioni delle provincie in cui e' in conservazione il nuovo Catasto dei terreni, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, fanno redigere le domande di voltura sia degli uni sia degli altri sul modello prescritto dall'art. 6 del regolamento 24 marzo 1907, n. 237, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.

art. 141

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 28/02/1939
Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore per distretto di imposta o per comune amministrativo o parte di comune amministrativo con mappa e tariffa propria secondo i casi di cui all'art. 51 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, nel giorno stesso in cui ha inizio la Conservazione del nuovo Catasto e cessa la conservazione dei catasti preesistenti. Tale giorno sara' determinato con decreto Ministeriale.

Servizio di documentazione tributaria

La prassi

agenzia del Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Coordinamento e Verifiche Catastali

Roma, - 6 MAR. 2008
Prot. n° 18259
Allegati
Rif. nota del
Prot. n°

All'Ufficio Provinciale di
CUNEO
(Rif. Nota prot. 1727 del 31.1.2008)
E p.c.
Alla Direzione Regionale per il Piemonte
Area Supporto e Coordinamento Operativo
TORINO

Oggetto: Elenchi fabbricati art. 2 comma 36 D.L. 262/06, convertito in Legge n. 286/06 – Quesiti.

In merito ai quesiti formulati da codesto Ufficio al fine di dare una risposta precisa ed esauriente alle questioni sollevate dai tecnici esterni, dalle associazioni di categoria o dai semplici cittadini, sull'esatta interpretazione delle norme in materia, si rappresenta quanto segue:

a) Nell'ipotesi di fabbricato non in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità, esattamente descritto al Catasto Edilizio Urbano ma non risultante in cartografia, il titolare dei diritti reali non è tenuto alla presentazione del tipo mappale al Catasto Terreni, qualora il fabbricato sia ante 04/11/1969. Per i fabbricati iscritti in C.E.U. dopo la suddetta data e più in generale per ogni fabbricato urbano è possibile richiedere alla parte la presentazione del tipo mappale di aggiornamento. In caso di inadempienza è applicabile la specifica sanzione qualora non sia intervenuta la prescrizione ordinaria (quinquennale).

b) Nell'ipotesi di fabbricato in possesso dei requisiti oggettivi di ruralità non risultante in cartografia nè nell'archivio censuario del CT, il titolare dei diritti reali è tenuto alla presentazione degli atti di aggiornamento catastali (tipo mappale al Catasto Terreni e docfa al Catasto Fabbricati). Nel caso di fabbricati presenti nell'archivio censuario ma non in cartografia, trattandosi di fabbricati acquisiti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2/1/98 n.28, nulla

è possibile richiedere alla parte atteso che il rilievo del fabbricato era competenza del catasto.

c) Nell'ipotesi di immobile iscritto in CT come fabbricato rurale e presente nelle mappe con la sua configurazione attuale, non adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente), ma di tipo accessorio/strumentale alle attività agricole, il cui titolare non sia in possesso dei requisiti soggettivi di ruralità, la parte non è tenuta ad alcun adempimento. A tale fine rilascerà una specifica dichiarazione barrando nel modello di segnalazione di anomalia(all'elenco di fabbricati ex rurali pubblicato) la casistica: *"la tipologia di immobile non richiede accatastamento al Catasto Edilizio Urbano in quanto l'immobile non è adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente) ma è di tipo strumentale alle attività agricole, con destinazione d'uso a……."*.

Per quanto concerne il recupero in mappa delle geometrie dei fabbricati per i quali la parte non è tenuta alla presentazione del tipo mappale si evidenzia che è stata emanata la procedura operativa n. 120 del 28/02/2008 che disciplina fra l'altro anche questa specifica attività.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Carlo Cannafoglia)